Racc. Villaros a B. 253 2

1410132

INQUIETUDINI
DE' GESUITI

TOMO II.

1764.

BIBLIOTECA NAZIONALE V. E. III NAPOLI

Digitized by Google

INQUISITIONI

DE GESUITI

TOMO IX.

1764

Digitized by Google

NOTA

Di ciò che si contiene in questo Secondo Tomo.

I.

Supplica alla Maestà del Re Nostro Signore di D. Ottavio Falces dalla pag. 1. *alla pag.* 135.

II.

Memoria per D. Pietro Maria Renzi, contra i PP. Gesuiti di Sora dalla pag. 1. *alla pag.* 37.

III.

Per D. Pietro Maria Renzi. Risposta all'ultime Scritture divulgate da' PP. Gesuiti dalla pag. 1. *alla pag.* 56.

IV.

Copia autentica del Processo fatto dal S. Officio di Lisbona contro il P. Malagrida della Compagnia di Gesù dalla pag. 1. *alla pag.* 36.

V.

La Verità vendicata in favore di S. Tommaso dal S. Dottore stesso dalla pag. 1. *alla pag.* 59.

VI.

Collazione del Simbolo Niceno e Costantinopolitano col Simbolo che si rieava dalle Dottrine de' PP. Arduino, e Berruyer Gesuiti indicati i luoghi delle loro Opere donde sono tratte dalla pag. 1. *alla pag.* 14.

VII.

Alcuni Arresti del Parlamento di Parigi con note relative alli medesimi dalla pag. 1. *alla pag.* 64.

VIII.

Arresto del Parlamento di Roan dalla pag. 1. *alla pag.* 8.

Digitized by Google

NOTA

Di ciò che si contiene in questo Secondo Tomo.

I.

Supplica alla Maestà del Re Nostro Signore di D. Ottavio Falces dalla pag. 1. alla pag. 135.

II.

Memoria per D. Pietro Maria Renzi, contra i PP. Gesuiti di Genova dalla pag. 1. alla pag. 37.

III.

Per D. Pietro Maria Renzi. Risposta all'ultime Scritture divulgate da' PP. Gesuiti dalla pag. 1. alla pag. 56.

IV.

Copia autentica del Processo fatto dal S. Officio di Lisbona contro il P. Malagrida della Compagnia di Gesù dalla pag. 1. alla pag. 36.

V.

La Vita [illegible] in [illegible] dal S. Dottore [illegible] dalla pag. 1. alla pag. 59.

VI.

Collazione del Simbolo Niceno e Costantinopolitano col Simbolo che si ricava dalle Scritture de' PP. Arduino, e Ferruyer Gesuiti [illegible] delle loro Opere donde sono tratte dalla pag. 1. alla pag. 14.

VII.

Alcuni Arresti del Parlamento di Parigi con note relative alli medesimi dalla pag. 1. alla pag. 64.

VIII.

Arresto del Parlamento di Roan dalla pag. 1. alla pag. 8.

Digitized by Google

SUPPLICA

ALLA

MAESTÀ DEL RE

NOSTRO SIGNORE.

Di D. Ottavio Falces.

Digitized by Google

Digitized by Google

S. R. M.

SIGNORE

NOn già il dilatato Impero, le accreſciute Provincie, ed i ſuperbi trionfi de' nemici vinti, e di ſoggiogati Regni, o lunga ſerie de' proſperi ſucceſſi, poſſon render veramente felice un gran Monarca; *Sed felices eos dicimus, ſi juſte imperant, ſi quid aſpere coguntur decernere, beneficiorum largitate compenſant*, ſcriſſe il G. P. S. Agoſtino. Dunque' Padre e Signore, ſe genufleſſo a piedi voſtri, col cuor su le labra io vi ſupplico ad accreſcere alle voſtre tante proſperità, queſta vera caratteriſta di giuſta felicità, deve credere, che ſia Io a ſupplicarvi di coſa, che vi rende grato a Dio, caro a' ſudditi, e più glorioſo di quegli antichi Ceſari della famoſa Roma. Voi, e per gli tanti negati aſſenſi alle nuove Comunità Regolari erigende, e per tanti chiari ſentimenti, co' quali il voſtro Real animo dichiaroſſi, di non volere moltiplicarſi più Collegj, Monaſterj, e Conventi di Regolari, a fin di porſi, meglio tardi che mai, fine all' ammortizazione de' beni, che cagionavano mendicità a' ſecolari, mancanza di ſuſſidio al Regio Erario e deſolazione alle Città del Regno: *juſte imperaſti*. L' importune ſuppliche de' Padri Geſuiti, umiliate al Voſtro Real Trono in una ben lunga ſcrittura data alle ſtampe, laddove il pubblico tutto credea che generale foſſe il Real ordine di non erigerſi più caſa de' Regolari, feron sì, che con altro Real Diſpaccio dichiarò non eſſere ſtato generale il divieto: *aſpere decreviſti*; perchè mancarono su 'l fior del naſcere le ben concepute ſperanze de' voſtri Vaſſalli, di non vederſene erigere de' nuovi; Reſta finalmente, che

Digitized by Google

quel dolore prodotto da un tal ordine negli animi di tutti, e più ſenſitivo nel mio, *beneficiorum largitate compenſes*, or che ſi offre per mia buona ſorte propizia l'occaſione di dichiarare, non eſſere della voſtra Real mente concedere il Real aſſenſo a' PP. della Compagnia, di erigere il Collegio in Brindiſi. Atteſochè le ricchezze acquiſtate da' Regolari, ſpecialmente dalla Venerabile Compagnia, ſono giunti a quell'eccesſo, che l'utile pubblico, la ragion di Stato, e la noſtra S. Religione, violentano la voſtra Real Clemenza ad adoperare quei rimedj, che le Repubbliche Criſtiane, ed i Principi Pii e Cattolici uſarono. Che queſti ſavj divieti conferiſcono non ſolamente all'utile dello Stato, alla Santa Criſtiana morale; ma al maggior vantaggio della noſtra Santa Religione. E, che quando la M. V. non voglia degnarſi, per alti imperſcrutabili ſuoi giudizj, ordinare, oſſervarſi ne' ſuoi Regni, quel che in tutti gli altri fanno oſſervare i Principi cari a Dio ed agli uomini; almeno dovrà vietare l'erezione di nuove Chieſe, Monaſterj, e Collegj, ove vanno ad ammortizarſi i beni de' Secolari.

Anno origine queſte ſuppliche dal ſeguente fatto. La Nobiliſſima famiglia Falces Aragoneſe ſi portò in queſto Regno, ſono ormai due ſecoli, e dopo eſſere imparentata con Nobili Patrizj del Regno, come furono i Capeci e gli Alderiſij de' Principi dell'Avetrana, ſi diviſe in due rami; uno ſi fermò in Brindiſi, l'altro in Meſagna; in queſta l'ultimo fu D. Taddeo Falces, di cui è figlio ed erede il ſupplicante D. Ottavio; In Brindiſi fu D. Pietro Arcidiacono Falces, Fratello cugino di D. Taddeo di Meſagna. Nell'ultimo di ſua vita l'Arcidiacono D. Pietro diſpoſe di un valſente circa a ducati 60. mila da lui acquiſtato, laſciando di quello erede il Marcheſe D. Andrea Falces ſuo Nipote; indi nel codicillo diſſe: Che nel caſo l'erede ſuo Nipote foſſe morto quandocumque ſenza figli, e ſenza far teſtamento, la metà della ſua eredità foſſe pervenuta al figlio, o figli di D. Taddeo di Meſagna.

Nel 1737. il Marcheſe D. Andrea, in vece di eſeguire la volontà di ſuo Zio, con laſciare, ſe non tutta, almeno la metà dell'eredità al ſupplicante D. Ottavio Falces, unico figlio di D. Taddeo, volle giovare a' ſuoi Cittadini di Brindeſi, con laſciar

Digitized by Google

sciar l' intiera sua eredità per un Collegio colà erigendo della Venerabile Compagnia; ed in mancanza del Collegio, gravò l'erede fiduciario a dar l' eredità a' due Conventi de' Paolini e Domenicani di quella Città, col peso di dover quelli tener sempre in Città due Religiosi, per assistere i moribondi, a' quali assegnò ducati 60., e del di più delle sue rendite si fossero celebrate messe. Che questa sua disposizione non si fosse potuta commutare *nec etiam a Summo Pontifice*.

Ma comeche la casa palaziata del Testatore dovea convertirsi in Collegio, ed all' incontro di questa ne avea lasciata l' abitazione a sua moglie D. Antonia Solazzi, ordinò, che lasciando questa la casa vota, o per passaggio a seconde nozze, o col partirsi da Brindisi, o con la morte, si fosse eretta in Collegio, e si fosse fra lo spazio di anni dieci, dal dì che restava vota la casa, quello di tutto punto compiuto. Che, seguita la sua morte, avessero avuti i RR. PP. Gesuiti lo spazio di otto mesi ad adempiere a tutte quelle sollenità necessarie, richieste a render' effettiva la fondazion del Collegio; affinchè quando si facea il caso, per la morte, o passaggio a seconde nozze, o domicilio altrove, della Vedova Solazzi, di ergersi il Collegio; nulla fosse mancato, perchè spianati tutti gli ostacoli. Dopo le sollennità interposte, avessero dovuto i Superiori della Compagnia ad accettar con pubblico istrumento la volontà del testatore, ed obbligarsi per l' erezione del nuovo Collegio. Adempiuto a tutto questo, il suo erede fiduciario avesse consegnato a quel Padre della Compagnia, che averebbe il Superiore Provinciale destinato, tutta l' eredità; i frutti de' quali, anno per anno, dedotto il mantenimento di detto Religioso, si fossero riposti in una cassa da tenersi nel Monastero delle Monache Claustrali di S. Maria degli Angioli con due chiavi, una da conservarsi dall' erede fiduciario, l' altra dal Religioso.

Morì il testatore in Novembre 1737., ed altra sollennità non adoprarono i RR. PP. della Compagnia, se non accettare con istrumento l' eredità, e s' obbligarono in quanto a loro di erigere il Collegio, ed ottennero a Settembre 1738. con decreto del lor Delegato l' immissione, quando la causa ritrovavasi sin

da

Digitized by Google

da Marzo prevenuta in S. C. a ſuppliche di D. Ottavio Falces avanti il Regio Conſigliere Duca Vargas; avanti di chi avea fatta iſtanza, che almeno ſe gli foſſe data la metà dell'eredità, ſecondo avea ordinato l'Arcidiacono D. Pietro comune Zio.

Ricorſe pure il D. Ottavio nella Real Camera, e fece inibire a' RR. PP. l'erezione del Collegio, e gli riuſcì ottenere il *nihil innovetur*.

Volendo proſeguire in S. C. la ſua prima iſtanza per la metà dell'eredità, la ſua ragione rendevaſi incontraſtabile; poichè quantunque il Teſtatore D. Pietro laſciava la metà della ſua eredità al D. Ottavio, come figlio legittimo e naturale di D. Taddeo, nel caſo che l'erede iſtituito Marcheſe D. Andrea, ſe ne foſſe morto ſenza figli, e ſenza far teſtamento; non era egli neceſſario, che tutti e due caſi copulativamente ſi foſſero verificati, cioè, che foſſe quello morto ſenza figli, e ſenza far teſtamento; ma baſtava il non aver laſciato figli. Così erano le diſpoſizioni legali. Tutti gli eruditi Interpreti, ed antichi e moderni, con Cujacio, Bacovio, Tuldeno, e Perezio nella *l. generaliter 6. C. de inſtitutionibus*, inſegnano, che il favor della famiglia ſia tale e tanto, che per far queſta ſuccedere, le particole copulative ſi riſolvono in diſgiuntive, e queſte in copulative. Onde quantunque aveſſe il Teſtatore D. Pietro laſciata la metà del ſuo avere a D. Ottavio, nelli due caſi copulativi, di morte di D. Andrea ſenza figli, e ſenza far teſtamento; baſtava al D. Ottavio d'eſſerſene morto D. Andrea ſenza laſciar figli. E ſe l'antico Giureconſulto Paolo in *l. 52. de ver. ſign.* laſciò per legge generale ſcritto *Sæpe ita comparatum eſt, ut conjuncta pro disjunctis accipiantur, & disjuncta pro conjunctis*; in qual altro caſo più urgente, dovea queſta regola oſſervarſi, ſe non in queſto, di far ſuccedere uno, che ſolo è rimaſto a rappreſentar la famiglia? uno ch'è la viva immagine de' ſuoi maggiori? uno che ſolo può rappreſentar la memoria di quegli Antenati, che acquiſtarono le facoltà unicamente per lo ſplendore della famiglia?

Se il Teſtatore D. Pietro, laſciando erede Andrea ſuo Nipote, gli aveſſe detto: ch'egli non laſciando di ſe figliuoli aveſſe diſpoſto pure a ſuo talento di quel pingue patrimonio laſciavagli;

Digitized by Google

vagli; ma per via di consiglio, e non di precetto, l' avesse in tal caso pregato a ricordarsi di D. Ottavio Falces suo fratello cugino, Nipote del Testatore; non avrebbe in questa ipotesi potuto giustamente pretendere il D. Ottavio, dopo la morte di D. Andrea, quantunque con testamento, spettare a se l' eredità? certo che sì; il testo è assai chiaro, *l. Codicillis* 91. *§. matre ff. de legatis* 2. Lasciò un marito erede sua moglie, e le disse: donna mia amatissima, puoi tu con tanti beni, de' quali ti fo padrona, gratificare a morte tua chi vuoi; ti priego solo a non raccordarti de' tuoi Fratelli e miei cognati, come quelli che ci uccisero l' unico nostro figliuolo; Se ti piace gratificare quei che sono del tuo sangue, ai tu i figli delle tue sorelle; puoi a questi, se pur ti piace, lasciar la robba, che a te io lascio. Per aver con questa espressione il Testatore consigliato a sua moglie di ricordarsi de' suoi Nipoti, disse Scevola, che tutta l' eredità, dopo la morte della moglie, si dovea ai Nipoti per fedecommesso. *A te uxor charissima peto, ne quid post mortem tuam fratribus tuis relinquas: habes filios sororum tuarum, quibus relinquas . . . Scævola respondit: posse defendi, fideicommissum deberi.* La ragion ella nasce da un altro testo. Quantunque vero fosse d' essere inutile il legato, il fedecommesso lasciato ad un terzo, se in arbitrio dell' erede abbia rimesso il Testatore la libertà di restituirlo, di prestarlo, se così gli piacerà, senza un positivo determinato precetto, *l. cum Pater* 79. *§. mando ff. de legat.* 2.; nulladimeno, quando con una espressione così remissiva all' arbitrio dell' erede, si giunga a credere d' essersi avvaluto il Testatore dell' arbitrio di un terzo, come di uom prudente e savio, non già di un capriccioso, il legato, il fedecommesso devesi; così Ulpiano. *Si sic legatum, vel fideicommissum sit relictum, si æstimaverit heres, si approbaverit, si justum putaverit: & legatum, & fideicommissum debebitur, quoniam quasi bono viro potius ei commissum est, non in meram voluntatem heredis collatum* (a).

Assai più fu scritto dal Testatore D. Pietro; non consigliò all' erede suo Nipote, che morendo senza figli, avesse, se così gli fosse

(a) *L. 78. ff. de leg.* 2.

Digitized by Google

fosse piaciuto, lasciata la metà dell' eredità ad Ottavio suo fratello cugino; ma il precetto fu precisivo.

Disse, è vero, che si fosse data questa metà al D. Ottavio, quando accadeva, che fosse morto D. Andrea, non solamente senza figli, ma altresì senza testamento: dunque potrà mai dirsi, che abbia il Testatore D. Pietro data all' erede D. Andrea libera facoltà di testare, onde questo potea già lasciar cui volea, senza nominar D. Ottavio, l'eredità? Non già; ma per volontà congetturale, nata dalle parole del Testatore, dalla connatural passione, che aver si deve da ogni uno del proprio sangue, si à da credere, che quantunque si fosse data dal Testatore la potestà al suo erede di testare; conform' egli, se gli premoriva suo Nipote D. Andrea senza figli volea che la metà dell' eredità fosse pervenuta a D. Ottavio; così facendo testamento D. Andrea, e non lasciando di se figli, avea da tener quell' ordine, eseguire quella propensione di beneficenza al suo sangue, dimostratagli dal Testatore, con lasciar la metà dell' eredità a D. Ottavio, ne diversamente far potea.

Il testo è espresso da Papiniano nella detta *l. cum Pater* 79. §. *penult. de legat.* 2. Avea una moglie lasciato i suoi poderi al marito, e gli avea detto, che non avendo figliuoli, l'avesse lasciati a' suoi congiunti, o a quelli della Testatrice, o a' loro liberti; potea forsi il marito lasciar la robba ad uno d' essi, chi più gli fosse stato in piacere? Certo che nò; quantunque in suo arbitrio fosse rimesso il gratificare, non dovea alterar l' ordine messo nella scrittura; prima i figli, indi i congiunti suoi, poi quelli di sua moglie, ed in ultimo i liberti. *A te peto marite, si quid liberorum habueris, illis prædia relinquas: vel si non habueris, tuis, sive meis propinquis, aut etiam nostris libertis. Non esse datam electionem, sed ordine scripturæ factam substitutionem respondi.*

Quest' erano in accorcio le ragioni promovea in giudizio il detto supplicante D. Ottavio. Ma comeche non conveniva alle sue miserie sostenere un litigio con la prepotenza de' RR. PP. della Compagnia; ed all' incontro, per non poter detti PP. erigere il Collegio, per avere in tante occasioni, così loro, come

ad

Digitized by Google

ad altri Religiosi negato la M. V. il suo Real permesso di erigere nuovo Collegio, Monastero, o Casa di Regolari; si era fatto luogo a' sostituti Conventi de' Minimi, e Domenicani; fece a questi ricorso; espose loro la sua pretensione per la metà dell' eredità, che ad essi per la mancanza del Real Assenso era devoluta; questi con viscere di carità gli accordarono il terzo; *& ante partem* gli cederono quel Feudo rustico, che per legge d' investitura privativamente gli spettava; gli cederono un giardino, di cui la terza parte essendo di D. Ottavio, avea tollerato questo e suo Padre, che si fosse intieramente da D. Pietro Falces, di cui erano l' altre due parti, posseduto; lusingati, che un giorno una tanta benevolenza avesse dovuta lor profittare; e finalmente *ante partem* da' frutti maturati gli cederono ducati 1000. per le spese da lui sofferte, e ne stipolarono istrumento.

Da tutti e tre si formò supplica in S. C. nella quale domandarono l' immissione, perchè que' della Compagnia erano impossibilitati ad erigere il Collegio. Poichè oltre i tanti assensi loro mancavano, come quello del Vescovo in un processo formato *causa cognita*, secondo la legge di Giustiniano (a), del Capitolo, e Clero, de' Parrochi, dell' altre comunità Regolari, e de' Cittadini tutt' in pubblico parlamento congregati; indi la conferma di tali assensi da Roma: erano impossibilitati ad ottenere il maggiore e più necessario, qual' era quello della M. S., e fu esibita copia del Real dispaccio spedito a gli 11. Agosto 1742. dalla Segreteria di Giustizia diretto al Reggente della Vicaria, che non era della sua Real volontà: *El conzeder su Real permiso para la costruccion del nuovo Collegio de Jesuitas en esta Capital, ni en alguna Provincia de el Reyno*. E l' altro per l' istessa Segreteria delli 3. Decembre di detto anno 1742. diretto al Presidente del S. C. *Non es de su voluntad el conceder su Real permiso para la erecion de nuovo Colleio de Jesuitas en esta Ciudad, ni en alguna Provincia del Reyno*. E quest' ordine così preciso e generale si dovè partecipare a tutt' i Regj Consiglieri, affinchè ne stassero per l' esecuzione nell' intelligenza.

(a) *Novel.* 67.

Digitized by Google

Esaminata la causa in S. C., fu messo in dubbio dall' Avvocato della Compagnia di essere generale il divieto, ma che fossero stati particolari per quello di Mirto e Tutis; onde non si potea asserir con certezza, che per mancanza del Real Assenso, stante il divieto, non si sarebbe potuto erigere questo di Falces in Brindesi.

Godendo il vantaggio questo pubblico di aver quì presente la Real Persona della M. V., stimò il S. C. per maggior accerto dell' affare, umiliare sua rappresentanza a V. M., affinchè l' avesse sgombrato dal dubbio insorto, s' egli era generale o particolare il divieto; e fra di tanto s' ordinò il sequestro de' frutti ereditarj.

Con questa occasione, in nome del Provinciale e Padri della Compagnia, si diede alle stampe una supplica, con la quale si sforzarono dimostrare alla M. V. essere pur troppo ragionevole, e degno della Real clemenza e pietà, che si fosse il Real permesso di erigere il Collegio in Brindesi, lor conceduto. Propostasi alla M. V. così la supplica del S. C. circa al divieto, s'egli era generale o particolare, come quella della Compagnia, di darsele il permesso, la somma sperimentata pietà della M. V. fe risolverlo di non dare il Real permesso per l'erezione, col non interloquire alla supplica de' Padri; e nell'istesso tempo, con Real dispaccio in data delli 3. Febbrajo 1744. per la Segreteria di Giustizia, manifestare al S. C., che il divieto non era generale; ma che qualunque Casa, Collegio, Monastero de' Regolari, non si fosse potuta erigere senza il Reale assenso.

Credeva il supplicante, che questa dichiarazione della M. V. fosse in maniera giovata alla sua causa, che in vista avrebbe dovuto il S. C. mettere in possesso a' sostituti, da qual atto nasceva l' acquisto della metà dell' eredità di suo Zio a pro del supplicante, nè s' ingannava; poichè quei della Compagnia aveano cercato il Real permesso, e non avendolo loro V. M. conceduto, dunque dovea aversi per negato. L' istesso S. C. avea conceputa la supplica a Vostri Piedi in due Capi: Nel primo volea essere illuminato, se il divieto era generale o particolare: nel caso non fosse stato generale, se degnavasi la M. V. dare il permesso

Digitized by Google

meſſo per l' erezione del Collegio in Brindeſi; Non avendo la M. V. interloquito su queſta ſeconda parte, dicea il ſupplicante, Dunque i Padri della Compagnia non hanno il Real permeſſo, e per conſeguenza non potendo erigere il Collegio, doveano ſuccedere i ſoſtituti. E per maggiore accerto di ottener l' immiſſione, formò ſua allegazione, facendo ad eſuberanza vedere al S.C., che tra le ſollennità neceſſarie alle quali doveano i Superiori della Compagnia adempiere, fra lo ſpazio di otto meſi, dal dì della morte del Teſtatore, eravi quella del Real aſſenſo; ch' erano ſcorſi, non già otto meſi, ma anzi il Teſtatore era morto a Novembre 1737., e non aveano curato, o non aveano potuto i Superiori della Compagnia ottener l' aſſenſo; e che però ſi foſſero quelli eſcluſi, ed ammeſſi i ſoſtituti.

Si replicava dalla Compagnia, che il Real aſſenſo non era ſollenità ſcritta *in corpore juris*; onde di queſta non avea potuto intendere il Teſtatore: Che gli otto meſi preſcritti per adempiere alle ſollennità, s' intendea dell' obbligo de' Superiori di dover a ſuo tempo erigere il Collegio. Voleano fra di tanto eſſere mantenuti nel poſſeſſo de' beni ereditarj, e percepirne i frutti, de' quali, dedotto il mantenimento a due Religioſi che colà in Brindeſi e ſuo Territorio amminiſtravano, il di più porlo in caſſa; Avrebbero ſupplicato la M. V. per lo Real permeſſo dell' erezione, non ora, ma tra li dieci anni dopo la morte della vedova Solazzi, o paſſaggio a ſeconde nozze, o partenza da Brindeſi, quando per appunto la caſa, della qual' ella ne avea l' abitazione, laſciata vota, ſi avea da convertir in Collegio.

Il chieder l' aſſenſo, o chiederlo fra li dieci anni, in uno de' tre caſi, che foſſe rimaſta vota la caſa, importa molto a' Padri. Son eſſi ſicuri, che non ſarà per accordar loro V. M. il permeſſo, onde dovran laſciare l' eredità; queſto laſciar l' occupato è un atto troppo doloroſo; voglion dunque continuare a poſſedere; perchè al futuro, che dovrà avvenire, ſi ci penſerà quand' è avvenuto.

Propoſtaſi la cauſa in S. C., ſtimò queſto togliere il ſequeſtro, ordinar la manutenzione nel poſſeſſo a pro de' Geſuiti; che queſti foſſero tenuti ottener da V. M. il Real aſſenſo; quale in-

Digitized by Google

terpoſto o negato, ſi farebbe data providenza alla petizione de' Paolini, e Domenicani; e che volendo D. Ottavio Falces ſperimentar ſua ragione per lo fedecommeſſo, l'aveſſe fatto in termine ordinario.

Se ſi foſſe preſcritto determinato tempo dal S. C. a' Geſuiti di procurare il Reale aſſenſo per l'erezione, non averebbe di che dolerſi il Supplicante; e ſarebbe in ſicuro di conſeguire il ſuo; perchè ſarebbe egli certo, che avrebbe la V. M. pratticato in queſt' incontro quelche ſempre ſi è degnata ordinare, di negar il permeſſo; ma dal non avere il S. C. prefiſſo tempo, fa, che continuano ingiuſtamente i Geſuiti ad eſſer nel poſſeſſo. Quando morirà la vedova Solazzi, o laſcerà vota per altro accidente la caſa, che dovrà convertirſi in Collegio, continueranno a ſtare per altri dieci anni in appreſſo; quali compiuti, allora ſcorgendoſi privi del Real permeſſo, dovranno reſtituir quel che anno poſſeduto, e fra di tanto reſtar ſoſpeſa l'eſecuzion della volontà del defonto, e ſi avrà allora da venire al duro paſſo di ſcacciarne i Geſuiti. E perchè non farſi ora? Se non è ſpediente per l'utile pubblico farſi più caſe di comunità regolari, perchè di queſte ve n' è gran copia, ed i ſecolari ſon pur troppo impoveriti, a che aſpettarſi più tempo? Potrà annullar forſe il decorſo del tempo una riſoluzione cotanto ſalutare al pubblico bene?

Non ha ſtimato il S. C. prefigger tempo di procurarſi i Geſuiti il Real permeſſo, per venerazione dovuta alla V. M.; onde proſtrato al ſuo Real Trono, la ſupplico degnarſi a dichiarare, che non è per accordare l'erezion di queſto nuovo Collegio. Poichè le ricchezze acquiſtate dalle comunità Regolari ſono giunte all'eccesſo, che producono tutti quei danni, che farò per umiliare alla M. V. in queſta ſupplica; onde ſarebbe per utile della Corona, dello Stato, e della Religione, più toſto proibire i nuovi acquiſti, che permettere altra nuova erezione di Collegio.

CA-

Digitized by Google

CAPO I.

Quanto pregiudicano alla Corona ed allo Stato i molti acquisti delle Comunità, e qual riparo tutt' i Principi Cattolici vi han dato.

I Comentatori delle Romane leggi, i Canonisti, gli Scrittori su'l *jus publico*, e gli eruditi Politici, hanno riconosciuto nel Principe Sovrano un tal dominio su i beni addetti alla Corona, che dopo aver distinto il Fisco dall' Erario, che è quanto dire, i beni proprj e del privato particolar peculio del Principe, da' beni della Corona e del Reame (*a*), han questionato, se possa il Principe alienare i beni della Corona.

Alcuni difesero l'opinione affermativa, perchè se il Principe non può co' beni e Regalie del Principato premiare quei prodi e valorosi, che coll' opra e col consiglio, colle armi, o lettere, gli han mantenuta la Corona, non sarà Principe, e non avrà il Principato, e l'efficacissimo mezzo per ben governare, qual' è il libero potere di premiare. Altri, che affatto non possa alienare, perchè sono, egli è vero, del Principe i beni del Real patrimonio, ma sono talmente addetti alla Corona, che non si possano, senza far danno allo Stato, a' successori, al Trono, alienare. Ed altri tennero la via di mezzo, e dissero, che le picciole alienazioni e dismembramento del Real patrimonio far si possano; quantunque non fosse questa opinione approvata da Grozio (*b*) difensore impegnato per la prima (*c*).

Mastrillo (*d*) benchè riferisca il sentimento di quei, che dicono riuscir pur troppo pericolosa allo Stato l' opinione di per-

(a) *Cujac. in paratit. ffff. de jure Fisci. Hotoman. quæst.* 1. *Perez. ad tit. C. de jure Fisc. Bodinus de Repub. lib.* 1. *cap.* 10.

(b) *Lib.* 2. *cap.* 6. *de jure bel. & pac.*

(c) *Gonzal. in cap. Intellecto, de jure jurando. Sifino de Regal. lib.* 1. *cap.* 5. *Arnisæo de juribus Majest. major.*

(d) *Lib.* 1. *de Magistratibus cap.* 12.

permetterſi al Principe le picciole alienazioni, *quia diminuerentur jura Regni per multas modicas donationes, & Reſpublica ad nihilum reduceretur*; nulla di meno gli piacque di ſeguir la via di mezzo, come più equa, e garantita da maggior numero di Scrittori; però egli avvertiſce, che non altrimenti ſon valide le picciole alienazioni che ſi fanno dal Principe, ſe non perchè di quelle reſta preſſo di se il dominio diretto, il quale è anneſſo alla Corona, e non può altro trasferire, ſe non che l' utile; *tunc enim dicitur alienari modicus uſusfructus; unde modica eſt Regni læſio.*

Il dover eſſere opulento il Regio Erario, per giovare allo Stato, per contribuire unicamente alla felicità de' ſudditi, riſtringe tra certi limiti quell' aſſoluta e ſuprema Poteſtà del Principe di alienare, e diſporre de' beni della Corona; e quello ch'è ſopra le leggi, l' utile pubblico ve 'l ſottopone.

Poſſono queſti beni della Corona ſcaturire da altra miniera, da altri fonti, ſe non da' tributi de' ſudditi, da' dazj, dalle gabelle, che loro ſon impoſte su i beni e sulle facoltà che poſſeggono? Tanto più queſti dovuti a' Principi per la legittima poteſtà che hanno d' imporli, in quanto che biſognando al Principato, ſervono al buon governo de' vaſſalli, per lo reciproco contratto che vi è tra l' uno e gli altri; come inſegna l' Angelico S. Tomaſo (*a*). Dunque ſe il Principe tolleraſſe, che i beni de' ſecolari, quelli, che ſono le miniere ed i fondi del Regio Erario, ſi andaſſero a ſminuire ed annientare con l' ammortizzazione, e col paſſare da' ſecolari agli eccleſiaſtici, ch' è quanto dire, dall' eſſere ſottopoſti a' tributi, alla ſovvenzione in qualunque biſogno della Corona, e per conſeguenza dello Stato, ad eſſer liberi, immuni, ed eſenti da queſti peſi; verrebbe a permettere il riſtringimento nelle ragioni e facoltà del Regio Erario; per conſeguenza, a fomentare il diſcapito della Corona e dello Stato.

Se le alienazioni fatte dal Principe ſi tollerano, unicamente perchè v' è la ſperanza, che un giorno poſſa l' utile dominio riunirſi al diretto; come può tollerarſi, che i beni de' Secolari vadino talmente agli Eccleſiaſtici, che non reſti ſperanza di ritornare,

(*a*) 2. 2. *quæſt.* 62. *art.* 7.

Digitized by Google

re, donde uscirono; Di modo che sopra di quelli si vede estinta eternamente la speranza al Regio Erario di percepirne tributo.

I Romani giustamente crederono, e con l' esperienza dimostrarono, che senz' armi non può godere nella quiete lo Stato, quelle non possono senza stipendj mantenersi, e questi senza i fondi; donde ricavansi i tributi. *Nec quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, nec stipendia sine tributis haberi possunt* (a). E perchè la copia o scarsezza de' tributi dipendono dall' abbondanza o mancanza de' beni de' Cittadini, da' quali si riscuotono; è tenuto il Principe impegnarsi, non solamente ad impedire con tutto il suo possibile sforzo tutte le cagioni eziandio remotissime, che possono contribuire alla mancanza de' beni, ma procurare, che quelli sempre più vadino multiplicando. Uno degli argomenti più forti, de' quali si avvalse Cicerone a persuadere al Popolo la necessità della guerra con Mitridate, e Tigrane, si fu; che ricavando i Cittadini profitto dalla mercanzia e dalle navigazioni, ben volentieri la Repubblica erasi per lo passato impegnata a far guerra, alle nazioni estere, per vendicar qualche privata offesa fatta a pochi mercatanti e marinai Romani; poichè l' interesse di pochi tira seco l' attacco di molti, da' quali ricavando profitto o scapito la Repubblica, diviene eziandio interessata nella fortuna di pochi suoi Cittadini (b): *Non possunt una in Civitate multi rem atque fortunas amittere, ut non plures secum in eandem calamitatem trahant.*

E pure non si attende dalla Real Clemenza un riparo a qualche famiglia, affinchè non impoverisca, e tirasse nella sua miseria altre molte; nel qual caso, ben egli può e deve impegnarsi la vostra suprema potestà: *Publice interest ut ordinum dignitas, familiæque salva sit* (c): Si tratta di dar riparo alle miserie, che sovrastano a tutto il Regno; perchè le ricchezze e facoltà de' secolari già sono per la metà ammortizate, già per la metà non sono più in commercio, e sopra di esse è estinta ogni speranza al Regio Erario di percepire sovvenzione negli ordinarj

(a) *Tacit. lib. 4. histor.* (b) *Cic. pro l. Manilia.*
(c) *L. 4. §. ult. ff. de insic. unt.*

Digitized by Google

ordinarj bisogni della Corona. E qual Principe o Repubblica non furono impegnati sempre in procurare ad ogni costo, che tra i sudditi loro fiorisse il Commercio, affinchè arricchiti ne' traffichi, si arricchisse il pubblico Erario di quei tributi e sovvenzioni, che formano *ornamenta pacis, & belli?* Le ricchezze di questo Regno, gli acquisti fatti da' Cittadini, non formano più quello che costituiva un tempo *ornamenta pacis, & belli*, ma quell' immenso tesoro, che si racchiude nelle comunità Regolari: quegli ampissimi poderi, un tempo de' Secolari, che occupano la metà del Regno, non solamente non contribuiscono al trafico, ma l' estinguono; non arricchiscono il Regno, ma l' impoveriscono; non fortificano il Regio Erario, ma l' indeboliscono.

L' Imperador Giustiniano volle render persuasi i suoi sudditi, che quant' egli percepiva da' loro beni per gli tributi che n' esigea, nulla a suo uso, ma tutto a pro degl' istessi sudditi impiegavasi. Si mantenevano gli eserciti per difesa dello Stato, per la quiete de' Cittadini: si stipendiavano i Magistrati, ch' è quanto dire i difensori della vita, dell' onore, e de' beni de' sudditi: si ristoravano le mura della Città, delle fortezze, per sicurezza degli abitanti; e ciocchè impiegavasi a' pubblici spettacoli serviva al diletto e piacer de' medesimi; onde tutto ciocchè da loro contribuivasi, *partim in ipsos, partim propter ipsos insumuntur & impenduntur; nobis autem pro usu nihil inde, præter istarum rerum curas habere contigerit* (a). Per queste riflessioni il Senato Romano, allorchè l' Imperador Nerone volle rendersi benevolo il popolo con l' abolizione delle gabelle, se gli oppose, dicendo: poterne avvenire *dissolutionem Imperii, si fructus, quibus Respublica sustineretur, diminuerentur* (b).

Tutt' i beni del Regno, le sue ricchezze, dovrebbero contribuire al mantenimento degli eserciti, allo stipendio de' magistrati, alle fabbriche, e mura delle Città, all' accomodo delle strade, ed a quanto è di utile e dilettevole al pubblico; e pur non tutti vi contribuiscono; perchè la metà de' beni, come occupati dagli

(a) *Novel.* 149. *cap.* 2.
(b) *Tacit. annal.* 13.

Digitized by Google

dagli Ecclesiastici sono esenti; dell'altra metà posseduta da' Secolari, su della quale sono tutte le imposte, e che sola dà il mantenimento al Regio Erario, se si permette giornalmente lo smembramento, e che a poco a poco si unisca con quella prima metà acquistata dagli Ecclesiastici, sarà l'istesso che permettere, oltre la irreparabile mendicità de' Secolari, la evidente ruina dello Stato e della Corona.

Se i beni de' Secolari, che sono come fondi e miniere, donde si ricavano que' pubblici sussidj cotanto necessarj ed in pace ed in guerra, si vengono tutto giorno a minorare, talchè poi, crescendo sempre il bisogno e mancandone i fondi, tutto il peso vada a cadere sopra di pochi, quando appena era soffribile ripartito a molti :. Questo che altro egli è, se non il permettere con l'ammortizazione de' beni annientarsi la Repubblica, indebolirsi le forze dello Stato, e porre in rischio la Corona, e con esso lei la pace e la quiete de' sudditi?

I Principi non sono da Dio dati a' Popoli, affinchè sollevati nel Trono godano nel comando de' Vassalli, dice l'Angelico S. Tomaso (*a*), ma per loro difesa, per lor sicurezza, per loro quiete.

Se il Principe permette, che da giorno in giorno vadano a sminuirsi i beni, da' quali si ritrae il bisognevole per la difesa, per la sicurezza, per la quiete de' Sudditi; viene a permettere la ruina dello Stato e della Corona; onde non si conseguisce il fine per lo quale il Sommo Dio l'ha costituito su la reggenza de' Popoli.

La cura principale, che aver dee il Principe, è questa: D'invigilare affinchè a' suoi Vassalli non manchino i mezzi necessarj alla vita civile, ch' è quanto dire, non manchino loro le ricchezze, onde devono promuovere i traffichi, il commercio, le buone arti, e le lettere. Finche Tiberio ne' primi anni del suo Imperio pose in opra, con la continua applicazione, questo suo dovere, fu felice il governo, fiorì lo Stato, goderono i sudditi: Quando mosso dalle dolci riprensioni degli adulatori, che gli di-

C ceano.

(a) *Quodlib.* 2. 2. *art.* 7.

Digitized by Google

ceano, *Audi Cæsar in quo te reprehendimus omnes: impendis te ipsum nobis, corpus tuum diuturnis ac nocturnis laboribus conficies*, tralasciò la solita applicazione, e s' intanò nelle rupi di Capri; allora sì rese indovino Cassio Severo, che a fronte dell' adulatore pronunziò la ruina della Repubblica, l' esterminio de' Vassalli (*a*).

Or se principal cura del Principe si è, che i beni e le facoltà de' suoi Vassalli, in vece di sminuirsi, creschino e multiplichino per utile dello Stato, per vantaggio della Corona e del Regio Erario, ed all' incontro gli acquisti degli Ecclesiastici tolgono a' Secolari le ricchezze, e li ricolmano di miserie: il savio Principe può ben egli questo disordine pernicioso al pubblico, alla Corona, ed a' sudditi impedire.

E come! non è forsi quello, che con suoi sudori ha acquistato i beni, di questi padrone, e come tale da poterne a suo piacere disporre? L' impedirlo, che altro egli sarebbe, se non usar violenza, quell' appunto ch' è sconvenevole ad un ottimo e savio Principe?

Non perchè un Cittadino privato egli è padrone della sua robba, potrà lasciarla a' luoghi Pii, nè il divieto del Principe sarebbe attribuito a violenza. Nel Principe si cumulano più specie di dominio su i beni de' suoi Vassalli; il primo è quello di giurisdizione, come fu definito nella controversia tenuta tra Bulgaro e Martino, allorchè l' Imperador Federigo, dalla Germania calando in Italia, domandò di chi fosse un certo Castello, che scovrì di lontano; e fugli risposto esser suo, come quello che avea il dominio di tutti li beni posseduti da' privati, ma dentro l' Imperio; altri gli dissero non esser suo il Castello; perchè posseduto dal privato, a questo il dominio spettava, e non ad altri. Volle che in Roncaglia si fosse la controversia decisa; e quantunque Bulgaro avesse dimostrato con argomenti, che *in bonis privatorum* niun dominio al Principe appartenesse; nulladimeno la sentenza contraria difesa da Martino fu approvata (*b*), a qual oggetto

(a) *Eras. l. 6. apophthem.* (b) *Angel. in l. item 15. §. si quis de reivindic. Decius cons.* 191. *Leasq. 4. controv. cap.* 1.

Digitized by Google

oggetto si posero in bocca dell' Imperadore quei versi.

Quidquid habet locuples, quidquid custodit avarus,
Jure quidem nostrum, populo concedimus usum.
Rege figuratam Regis putat esse monetam
Cæsaris, & Domino sub Cæsare fulget imago.

In comprova di questa sentenza di Martino, fu rapportata la risposta data da Samuele in nome del Sommo Dio al Popolo Ebreo, che chiedeva il Re. *Hoc erit jus Regis*. E dopo aver asserito la personale servitù che avrebbe esatta il Re dà Vassalli, soggiunse: *Agros quoque vestros, & vineas, & oliveta optima tollet, & dabit servis suis, &c.* (a).

Oltre di questo dominio, chiamato di giurisdizione e protezione, v'ha quell' altro dominio chiamato supereminente ed universale, del quale parla la legge *bene a Zenone* (b). Secondo commenta Cujacio (c); è di tanto valore questo dominio supereminente del Principe sopra i beni proprj de' suoi Vassalli, che è più efficace e valevole di quello, che gli stessi Vassalli hanno ne' loro beni, quando la pubblica utilità eccita nel Principe la potestà a disporre de' beni de' medesimi; allora può ben egli togliere a suo talento i beni a i Sudditi, e disporre di quelli con maggior dominio e più legitimamente di quel che far poteano gli stessi padroni vassalli. Questa dottrina, oltre essere con l' autorità di molte leggi, ragioni evidenti, e numero pur troppo grande di Dottori, approvata da Ferdinando Vesquio (d), viene altresì a meraviglia dimostrata dal celebre Ugone Grozio, la cui testimonianza potrebbe più tosto essere sospetta a' Principi, che a' Vassalli. Questo grand' uomo così scrisse (e). *Res subditorum sub eminenti dominio esse Civitatis, aut qui Civitatis vice fungitur, iis rebus uti, easque etiam perdere, & alienare possit, non tantum ex summa necessitate, quæ privatis quoque jus aliquod in aliena concedit, sed ob publicam utilitatem, cui privatus cedere illi ipsi voluisse censendi sunt, qui in civilem cœtum coierunt.*

(a) *Lib. 1. Regum cap. 8. nu. 11.* (b) *C. de quadrien. præscript.* (c) *In dicta l. bene a Zenone, & 5. observ. 30.* (d) *Lib. controvers. illustrium cap. 5. n. 15. & 16.* (e) *De jure bell. lib. 3. c. 2. §. 7.*

Digitized by Google

In comprova di questa sentenza abbiamo il testo di Paolo nella *l. Lucius Titius de evict.* Avea questo di là dal Reno nella Germania comprato un podere, con pagarne porzione in conto del prezzo; richiesto al complimento oppose, che porzione del Territorio gli era stato tolto, e l'altra porzione avea l'istesso Principe assegnato a quei veterani soldati, affinchè custoditi avessero i confini dell'Imperio. Checchè ne sia della decisione; da questo testo già appariscе, che l'Imperadore, qual credesi fosse Alessandro Severo, che fiorì a tempo del Giureconsulto Paolo, per testimonianza di Lampridio (*a*), tolse al Cittadino Romano il proprio Territorio comprato di là dal Reno, per darlo in premio a' veterani soldati, e non già come crede Forcatolo, Cujacio, ed Ottomano con altri presso Facchineo (*b*), che avesse inteso il Giureconsulto de'poderi presi in guerra a'vinti, e che si assegnavano dal Principe a' vincitori; come può diffusamente vedersi presso Amaja (*c*), il quale conchiuse per questo testo: *Ob causam publicæ utilitatis certum est, posse Principem auferre subdito res proprias*, lo stesso ripete altrove (*d*), cui è uniforme Pietro Gregorio (*e*).

La necessità, che l'util pubblico somministra al Principe di avvalersi de' beni pe' privati, non ha da esser dell'ultimo estremo grado, come osserva Boecler. a Grozio (*f*); Così quando il Principe viene a quest'atto, *præsumitur vel ex necessitate, vel ex publica utilitate coactus, & per consequens assertioni ipsius Principis statur* (*g*).

Se dunque l'util pubblico, la salvezza dell'Imperio, la quiete de' Vassalli rendono il Principe dispositore a suo talento, non già de' beni proprj, ma di quei de' privati; l'istessa ragion di Stato, utile pubblico, e vantaggio de' suoi vassalli, obbliga il Principe

(a) *In vita Alex. Sever.* (b) *8. Controv. 63.* (c) *In l. 3. Cod. de annon. & trib. lib. 10. num. 19.* (d) *Lib. 5. observ. cap. 1.* (e) *De Republ. lib. 7. cap. 20.* (f) *Lib. 2. cap. 2.* (g) *Felin. in cap. quæ in Ecclesiarum, de constitut. Cævallos Comm. quæst. 558. num. 25. Larr. Allegat. Fisc. 3. Sanfel. in discept. de donat. tempore bell.*

Digitized by Google

cipe e l' impegna a procurare, che le ricchezze e facoltà de' ſudditi, in vece di ſminuirſi, vieppiù ſi aumentino; affinch' egli nelle occaſioni di neceſſità per la Corona, per l' utilità del pubblico ſe ne poſſa a ſuo talento avvalere. Ed all' incontro mancando a' Cittadini i beni, ſi vien a reſtringere nel Principe quel dominio ſopraeminente di poter diſporre di quelli nelle neceſſità. Non è dunque violenza, ma ſoprafino atto d' amore, ſe il Principe vieta a' ſuoi ſudditi alienar la loro robba agli Eccleſiaſtici.

Se i noſtri Feudiſti han dimoſtrato eſſer punto troppo importante al Barone, avere i ſuoi vaſſalli ricchi, almeno per comparire più decoroſo coll' aſſociamento di queſti nelle ſue funzioni (*a*); Quanto maggiormente importa al Principe, non ſolamente per l' eſterior decoro di ſua apparenza, ma per la difeſa del principato, nel quale ſono tutti i Cittadini, i loro beni e fortune intereſſati!

Ugon Grozio e con eſſo Gronovio ce ne diedero una idea del Principe, ſimile a quel padre di famiglia, il quale allora ſarà veramente tale, e per conſeguenza ottimo, ſavio, prudente, qualora è tutto giorno impegnato a trovare i mezzi, co' quali poteſſe oneſtamente arricchire i ſuoi figli; ed i ſuoi ſervi ubbidire, e ſervir con amore per gli giuſti ſtipendj, premj, e benevolenza. Così il Principe, qual' è riſpetto a tutti i ſudditi del Principato, come il padre di famiglia a quei, che ſono della ſua caſa (*b*).

Come abbiano i Principi Criſtianiſſimi, quelli de' quali la S. Chieſa encomia ne' ſuoi Annali la religioſità, pietà, e profuſione in donare al Sacerdozio ed al Tempio, uſate queſte maſſime, per dovern' eſſere la M. V. imitatore: Eccolo.

L' ordine Eccleſiaſtico potea pregiudicare al Principato coll' eſenzioni de' Secolari, che aſcritti all' ordine Clericale, sformivano le Città e gli eſerciti delle perſone giovevoli alle une ed agli altri: col cumolo delle ricchezze, che acquiſtate dalle Chieſe ne' beni ſtabili ſi ammortizavano, onde ſi ſcemavano i beni e le facoltà de' Cittadini. Varj provvedimenti diedero per le perſone e per gli beni.

Per

(a) *Balzaran. de Feud. lib. 2. tit. 55.*, ed altri. (b) *Grot. de jure belli lib. 1. cap. 4. §. 3. ibi Gronov.*

Digitized by Google

Per le persone: Data la pace alla Chiesa dal Piissimo Imperadore Costantino, e volendo cumular di grazie e privilegj così i Tempj, come i sacri Ministri, andò a riflettere, che siccome i Gentili avevano conceduta l'esenzion da' dazj e tributi e da ogni servitù personale a' Sacerdoti degl' Idoli, come Faraone fece a' Sacerdoti dell' Egitto (*a*), Artaserse a quei della Persia, (*b*) costume imitato da' Narbonesi nella Francia (*c*), e da' Romani per tutt' i Sacerdoti maggiori e minori, così in Roma come per le Provincie di quel suo vasto Imperio (*d*); Era ben dovere, che simili esenzioni si dassero a' Sacerdoti del Sommo e vero Iddio; al cui proposito dice S. Gio: Crisostomo: *Si illi errantes, & tantum idolorum curam habentes, ita eorum ministros colerent; quanta non condemnatione digni sunt, qui nunc immiuuunt quod ad Sacerdotum spectat cultum* (*e*). E se nella legge data da Dio a Mosè volle esentati i Leviti addetti alla custodia dell' Arca ed a' Sacrificj del Tempio da qualunque servizio (*f*); par che per Divina istituzione fosse dovuta a' Sacerdoti della nuova legge quella esenzione, anzi maggiore, quanto è maggiore il figurato della figura, e la legge di grazia e di redenzione della Mosaica. E questo anche per avvertimento di Cristo Signor Nostro espresso in S. Matteo, (*g*) allorchè interrogò Pietro, se i Re esigevano i tributi da' proprj loro figliuoli, o da' Vassalli; ed avendo risposto l' Apostolo, da' Vassalli; soggiunse Cristo: Dunque *liberi sunt filii*. Figliuoli speciali di Dio sono i Sacerdoti; onde son questi liberi da' tributi e servitù personali a' Principi: sopra di che così scrisse S. Girolamo: *Ille pro nobis Crucem substinuit, & tributa reddidit: Et pro illius honore tributa non reddimus, & quasi filii Regis a vectigalibus immunes sumus* (*h*).

Per lo che volle quel Santo Imperadore, che godessero i Chie-

(a) *Genes. cap.* 27. (b) *Lib. pr. Esod. cap.* 7. (c) *Cæsar lib.* 6. *comm. belli Gallici*. (d) *L. ult. §. patrimoniorum ff. de muner. & honorum, & l.* 17. *eod. tit. l.* 8. *&* 13. *de vacat. muner. l.* 10. *cod. de natur. liber. Cujac. lib.* 8. *observ. cap.* 37. *Guter de jure Pont. lib.* 28. *&* 30. (e) *Homil.* 63. (f) *Levit. cap.* 27., *& numer. cap.* 1. (g) *Cap.* 17. (h) *Hieronym. in cap.* 17. *Matthæi.*

Digitized by Google

Chierici e sacerdoti l' esenzioni de' tributi e personali servizj, come figliuoli del Re de' Regi. Ma quando vidde, che il numero de' Clerici e Sacerdoti andava a crescere con discapito delle Città per l' esenzioni dalle imposte e servizj personali, i quali si aumentavano sopra gli altri Cittadini, stimò anche proprio della sua pietà provvedere a questo nuovo disordine, e nel 320. formò una sua costituzione, che si vede inserita nella *l. 3. C. Theod. de Episcopis & Clericis*, colla quale prescrisse quali eran quelli, che poteano farsi Chierici, e quali doveano essere esclusi; affinchè gl' uomini poveri, da quali niun giovamento ritrar potea la Repubblica come inutili, non venivano a gravar la medesima con passare nel ordine Ecclesiastico, il numero de' quali avesse dovuto essere determinato, e surrogarsi in caso di morte. *Nullum deinceps decurionem, vel ex decurione progenitum, vel etiam instructum idoneis facultatibus, publicis muneribus obeundis opportunum, ad Clericorum nomen obsequiumque confugere; sed eos de cætero in defunctorum dumtaxat Clericorum loca subrogari, qui fortunæ tenues, nec muneribus civilibus teneantur obstricti*. E perchè quei che s' erano fatti Chierici prima di questa costituzione non dovean esser compresi, per esser proprio della legge provvedere al futuro, non annullare il passato: ordinò Costantino, *illos qui post legem latam obsequia publica declinantes ad Clericorum numerum confugerunt*, estrarsi da quel Ceto, toglierssi l' abito Chiericale, *Curiæ ordinibusque restitui, & Civilibus obsequiis inservire*.

L' eruditissimo Gotifredo sul comentario a questa legge non cessa di encomiare il fine, che mosse l' Imperadore a costituirla: *Ne obtentu Clericatus Respublica & Curiæ paulatim viris & viribus destituantur*.

L' osservanza di questa legge fu tanto a cuore all' Imperadore Costantino, che stimò proprio nel 326. formare un' altra costituzione più pressante e precisa, ed è inserita nella *l. 6. hoc tit.*, volle che determinato numero di Chierici fusse formato, *& cum defunctus fuerit Clericus, ad vicem defuncti alius allegetur*. Il surrogando non dovea essere uomo ricco e facoltoso; ma povero, per la ragione dall' Imperadore assegnata. *Opulentus enim sæculi*

Digitized by Google

culi ſubire neceſſitates oportet, pauperes Eccleſiarum divitiis ſubſtentari.

Alla qual legge dà queſto riſalto il commento di Gotifredo, *ut divitiæ Eccleſiarum pauperibus ſubſtentandis deſtinatæ ſunt, ita contra, divitiæ ſeculi, ſeculi quoque neceſſitatibus ſervire debent. Singula ſingulis, ne alioquin hinc Eccleſiarum divitiæ adverſus earum fundationem pauperibus eripiantur, inde nervi Reipublicæ concidant, opulentis quibuſque in Clericos allectis. Unde apparet Conſtantinum Magnum voluiſſe pauperes tantum ad Clericatum promoveri, ſeu ordinari.*

L' Imperadore Valentiniano il vecchio nel 364. formò ancor egli una ſua coſtituzione inſerita nella *l.* 17. ampliando quella di Coſtantino, poichè ove da quello furono ammeſſi ſolamente i Plebei, Valentiniano eſcluſe ancora queſti, qualora fuſſero ſtati ricchi e facoltoſi: *Plebeos divites ab Eccleſia ſuſcipi penitus arcemus.*

Gl' Imperadori Arcadio ed Onorio con altra loro coſtituzione dell' anno 398. nella *l.* 33. impoſero a' Veſcovi, che ſecondo il biſogno delle Chieſe aveſſero dovuto formar numero determinato de' Chierici, e non più; e fra queſti non aveſſero potuto aſcrivere ne i Nobili ne i Plebei ricchi; ma i poveri e quelli che in niuna maniera poteano eſſere di giovamento alla Repubblica. E perchè gli Monaci, che allora erano meri laici, vivevano in una perfetta mendicità, ſegregati dal ſecolo, non poteano nè coll'opra perſonale, nè colle facoltà giovare allo Stato, gl' Imperadori Arcadio ed Onorio nell' iſteſs' anno formarono altra coſtituzione in *l.* 32. e vollero, che i Chierici ſurrogandi l' aveſſero i Veſcovi dovuti prendere da i Monaci, per riuſcire quanto più men gravoſo allo Stato l' ordine Chiericale: *Si quos forte Epiſcopi deeſſe ſibi Clericos arbitrantur, ex Monachorum numero rectius ordinabunt.*

Moltiſſime altre ſono le leggi formate dagl' Imperadori pii e Cattolici, colle quali furono vietati a gli Nobili Decurioni e loro figli l' aſſumere l' abito Chiericale, come può vederſi nella *l.* 19., *è* 21. *Cod. Theodoſ. de Epiſcopis, & Clericis*, e nella *l.* 49. 59. 99. 104. 115. 121. 123. 163. 172. *dicto Cod. de Decurionibus.*

Ma perchè dar ſi potea il caſo, che qualche Nobile per ve-

ro

Digitized by Google

ro e solo fine di servire a Dio nella Ecclesiastica Gerarchia avesse bramato farsi Chierico, l' Imperadore Valentiniano il Vecchio non volle privare costoro di un fine così santo, e diede colla l. 59. *Cod. de Decurionibus* un temperamento alli tanti divieti fatti: permise al Nobile, al Decurione, ed a' figli di questi farsi Chierici allora quando i beni e facoltà loro ceduti avessero ad un congionto laico, o pure al Sedile o sia Curia di quella Città ove erano ascritti. Li soli Plebei, ch' erano tutti quelli, come riflette Gotifredo (*a*), che non eran Patrizj, essendo ricchi non goderono di questo temperamento di potersi far Chierici col cedere i beni ai laici o alla Curia della Città.

Di tutto questo ne formò Gotifredo (*b*) un epitome, e scrisse, *Non Decuriones, vel ex Decurionibus geniti, non plebei divites, non facultatibus idonei, non hi, quorum substantiæ* 300. *Solidorum exuperat quantitatem, non muneribus Publicis obeundis opportuni; sed fortuna tenues, & muneribus civilibus ex monachorum ferme numero*, comprovandolo colle sopradette ed altre leggi.

Di queste leggi Imperiali le quali furono ricevute ed osservate nella Chiesa per tutto il quarto e quinto secolo, i Vescovi non solamente non se ne dolsero, ma oltre il piacere che ne dimostrarono, procurarono altresì la loro osservanza fino a formarne le loro regole Canoniche. Li Vescovi Orientali ed Occidentali, congregati nel Concilio Sardicese, diedero la norma sopra l' elezione de' Vescovi; e perchè potea il popolo non solamente concorrere all' elezione di un Sacerdote per Vescovo, ma altresì d' un laico, fu stabilito nel Canone 13. di questo Concilio, che avessero il Clero ed il Metropolitano invigilato, affinchè dal Popolo non si fusse nominato per Vescovo un Cittadino ricco e facoltoso, e di questa maniera si fusse controvenuto alle Imperiali costituzioni. *Ut in constituendis Episcopis diligentissime tractetur, si forte dives postulatus fuerit*; affinchè se fusse questo nato Nobile, Patrizio, o Decurione avesse possuto far uso del

(*a*) *In commentario l. 17. Cod. de Epis. & Cler.* (*b*) *In Paratit. de Episc. & Cler.*

Digitized by Google

permesso temperamento di Valentiniano di cedere i suoi beni o a' congionti Laici, o alla Curia o sia Sedile di quella Città di dove l'eletto Vescovo era Patrizio e Decurione.

Uniforme allo stabilimento del Concilio Sardicese è la Pistola decretale d' Innocenzio I. inserita da Graziano nel capitolo *præterea dist.* 51. Dolevasi questo Pontefice, che talvolta i Vescovi *in fraudem* delle costituzioni Imperiali chiericavano i laici vietati da quelle; d' onde ne avveniva che sì fatti Chierici erano richiamati per ordine dell' Imperadore al primiero stato laicale; indi nasceva *Major tristitia, cum de revocandis eis aliquid ab Imperatore præcipitur, quam gratia nascitur de ascitis*; e che sì fatti richiami non solo facevansi a i Chierici ordinati contro il divieto, *Verum etiam jam in Sacerdotio constituti; unde ingens molestia, ut redderentur, imminebat*; e però esortò tutti i Vescovi all' osservanza delle costituzioni Imperiali. L' istesso costume e sentimenti furono osservati ed inculcati da Papa Gelasio, come ricavasi da un frammento d' un Epistola di costui riferita da Graziano nel *cap. ex antiquis dist.* 54.

Per queste osservanze giustificate dal consentimento de' Vescovi, e dall' approvazione de' Sommi Pontefici, provò Pietro di Marca ragionevole una consimile costumanza nella Francia. *Quod ad Reges nostros manavit, Secularibus ad Clericatum non admissis, nisi cum jussione Regis, exceptis Clericorum liberis, ut docet Concilium Aurelianense primum; eum morem Carolus Magnus lege capitulari edita confirmavit* (a).

Da quì si vede il volontario equivoco nel quale lascia la controversia l' eruditissimo Tomasini (b), il quale con esempio che rapporta si sforza dimostrare, che i Nobili Patrizj e Decurioni poteano essere eletti Vescovi, e per conseguenza Chierici; e che le costituzioni Imperiali avean luogo ne' municipj. Non si fe carico Tomasini del temperamento ordinato da Valentiniano a pro de' Nobili e Patrizj; ben poteano questi essere non solamente Chierici, ma altresì Vescovi; ma quando? dopochè rinunciavano il loro

(a) *De concordia lib.* 2. *cap.* 11. *n.* 8. *in fine*. (b) *Vetus & nova Eccl. discip. part.* 3. *lib.* 1. *cap.* 18.

Digitized by Google

ro averei, o alli loro Congionti secolari o alla Curia o sia Sedile della Città. Il fine dell' Imperadore altro non fu, *ne obtentu Clericatus, Respublica & Curiæ paulatim viris & viribus destituantur, scilicet partim immunitatum a Constantino Magno tributarum; partim etiam Ecclesiarum divitias donationibus crescere videntes, certatim quique, ut immunitatibus potirentur, seque adeo muneribus publicis subducerent, vel etiam Ecclesiarum divitiis substentarentur, Clerici fiebant. Unam igitur, & perpetuam legem hanc sibi dixit Constantinus: ne Clericatus obtentu Reipublicæ fraus fieret* (a). Qualora il Nobile facea si Chierico renunciando prima i suoi beni al congionto Laico, cessava la frode, e non ne avveniva alla Repubblica danno; Non così nel Plebeo ricco, il qual potea giovare allo Stato colle ricchezze e col personale servizio; se riparava al danno colla rinuncia de' beni, lo defraudava per la persona, che mancava al personale impiego; e però Valentiniano adoprò quel temperamento a pro de' Nobili, e non lo stimò comunicabile a' Plebei ricchi.

Nella fine del quarto e principio del quinto secolo si cominciò insensibilmente a controvenire alle leggi Imperiali coll' occasione, che i Vescovi e Sacerdoti stimarono obbligo preciso della loro carità di dovere intercedere presso i Giudici secolari a pro de' rei; affinchè verso costoro si fusse usata pietà e temperato il rigor delle leggi, che richiedeva a punire in essi l' atrocità de' delitti; stimarono ch' allora sarebbe riuscita efficace una tale intercessione, qualora gl' Ecclesiastici intercessori fussero splendidamente comparsi, ed a tempo e luogo avessero co' doni aperto le porte chiuse alla povertà; questo conseguir non si potea dal Vescovo e Sacerdote povero; onde fu creduto più profittevole ascriversi all' ordine Chiericale, per beneficio dell' istessa Repubblica, gl' uomini ricchi e facoltosi, i quali pur venivano in servigio degli stessi Cittadini disgraziati ad impiegare le loro ricchezze; tantochè Sidonio Apollinare racconta, ch' essendo stato proposto al Popolo un S. Eremita per Vescovo, i Cittadini nol vollero, perchè come povero sarebbe la sua intercessione a pro de' rei

(a) *Gothof. in com. leg. 3. C. de Ep., Cler.*

presso de' Giudici riuscita pur troppo inutile ed infruttuosa (*a*), *intercedere magis pro animabus apud cælestem Judicem, quam pro corporibus apud terrenum Judicem potest.*

San Girolamo riprese questo disordine, e s'impegnò di persuadere, che riusciva assai più efficace e profittevole l'intercessione degl'Ecclesiastici poveri, che ricchi a pro de' rei, e conchiuse; *Judex sæculi plus defert Clerico continenti, quam diviti, & magis sanctitatem tuam veneratur, quam opes* (*b*).

E senza che più mi dilunghi nel dimostrare quanto fussero state grate alla Chiesa queste leggi Imperiali, vaglia per tutte le testimonianze quella celebre del Pontefice S. Gregorio Magno. Avea l'Imperator Maurizio formato un editto continente due capi, il primo che non si fossero potuto far Chierici le persone secolari addette al servizio della Repubblica, e che poteano con le proprie ricchezze giovarla. E nel secondo, che i soldati volontarj non si fossero nel ceto Monastico ricevuti. Drizzò questo editto l'Imperator Maurizio al Pontefice S. Gregorio, affinchè come Patriarca l'avesse partecipato a tutt' i Metropolitani, e questi a' loro Vescovi, acciochè da pertutto l'Imperio si fosse l'Editto compiutamente osservato. L'umiltà del S. Padre non discompagnata dal zelo della Religione con una privata lettera, per mezzo di Teodoro medico familiare del Principe fattala secretamente offerire, manifestò i suoi sentimenti: Approvava la prima parte dell'Editto, il quale *valde laudavi, evidentissime sciens, quia, qui habitum sæcularem deferens, ad Ecclesiastica officia venire festinat, mutare vult sæculum, non relinquere*; Onde ragguagliava l'Imperatore, *eandem legem per diversas partes trasmitti feci*. Per la seconda parte, circa a' volontarj soldati, che lasciavano la milizia, abbandonavano il secolo, e spogliati di tutt' i beni e facoltà, davansi a vivere *in cinere & cilicio* tra penitenti Monaci a Dio, per salvar le loro anime; questa parte non la giudicava degna d'osservarsi come ripugnante alla Gloria di Dio. Onde siccome nelle costituzioni del Principe, emanate per utile e vantaggio della Repubblica, il Prefetto Pretorio ben potea egli sospenderne

(a) *Lib. 7. Ep. 9.* (b) *Epist. 2. ad Novat.*

Digitized by Google

derne l' esecuzione, qualora non l' avesse riconosciute giovevoli allo Stato, come apparisce dalla *Novella di Giustiniano* 152. che comincia *Ne Sacræ formæ*, e riscriveva l' istesso Prefetto Pretorio all' Imperadore, palesando i motivi per cui non l' avesse sperimentate profittevoli, e però non fatte pubblicare; tale appunto fece il Pontefice S. Gregorio: fè pubblicare ed eseguir la prima parte dell' Editto stimato da lui utile alla Repubblica, ne ripugnante alle ordinazioni di Dio: La seconda parte intorno a' soldati, non già, come contraria alla libertà Cristiana, e sincerò la sua condotta presso de' Metropolitani, a' quali avea partecipato l' intiero Editto col suo sentimento approvante la prima parte e disapprovante la seconda, con questa espressione: *Ego quidem jussioni subjectus eandem legem per diversas partes transmitti feci. Et quia lex ipsa Omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis meæ paginam Serenissimis Dominis nuntiavi. Ubique ergo quod debui, exolvi; quia & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo quod sensi minime tacui (a).*

Quindi ben può conoscere la M. V. quanto sian ragionevoli i ricorsi, che soglion fare al Delegato della Vostra Real giurisdizione le Università e li Baroni, i quali si querelano del gran numero de' Chierici che si fanno da' Vescovi, che per lo più scelgono o figliuoli de' Cittadini facoltosi o unici, in guisa che vengon pregiudicate doppiamente le Città del Regno e gl' interessi de' Baroni, i quali altro non rappresentano, se non che la Vostra Real Persona, per lo dominio utile che in quelli posseggono, restando il diretto alla Corona affisso. E questo rispetto alle persone. Assai più pressanti furono le Imperiali costituzioni rispetto a' beni.

Avea l' Imperador Costantino colla *l. prima C. de Sacrosantis Ecclesiis*, *& 4. de Episcopis*, *& Cler.* abilitate le Chiese a ricevere legati, eredità, donazioni, ed a far acquisto de' beni stabili, tanto per contratto tra vivi, come per ultime volontà; giacchè prima di lui riputavansi le Chiese, come corpi e Collegj illeciti,

(a) *Sanct. Gregor. lib. 2. Epistol. 62. Marca de concord. lib. 2. cap. 11. n. 8., & in præfat. 2. n. 5.*

Digitized by Google

leciti, onde incapaci di detti acquisti (a); cominciarono d'allora a crescere in ricchezze copiose le Chiese: *hoc illud est sæculum, quo Ecclesia divitiis abundare potissimum cæpit* (b). Ma perchè i copiosi acquisti cominciarono ad introdurre rilasciatezza di disciplina negli Ecclesiastici, ed in vece di mantener fra essi sempre riacceso lo spirito di carità, s'estinguea questo dall'avarizia, che la cupidigia, natural passione dell'Uomo, introduceva; il Gran Pontefice Damaso volle ristringere la sorgiva del male; onde nel 370. fece le sue insinuazioni agl'Imperadori Valentiniano il vecchio, Valente e Graziano, come congetturarono *Baronio e Gotifredo* (c), affinchè questi si fossero compiaciuti ordinare di non potersi più donare alle Chiese ed Ecclesiastici. Gl'Imperadori in quell'istesso anno formarono un general divieto colla loro costituzione inserita nella *l.* 20. *Cod. de Episc., & Cler.* ed ordinarono, che gli ecclesiastici *nihil de liberalitate quacunque, vel extremo judicio possint adipisci, ut nec valeant aliquid vel donatione vel testamento percipere* dalle vedove, vergini, e da qualunque altra donna; fino ad ordinare, che quel che loro *in spretum* del divieto fosse lasciato, *id Fiscus usurpet*. Drizzata questa legge a Papa Damaso, cui era diretta, la fe egli pubblicare in Roma.

Nell'anno 390. Valentiniano il giovine, Teodosio, ed Arcadio promulgarono una consimil costituzione, vietando alle Diaconesse il poter lasciare alle Chiese, agli Ecclesiastici, tanto per testamento quanto per codicilli, ed è inserita nella *l.* 27. *C. eod. tit.* Benchè di là a due mesi moderarono questo divieto, e permisero alle Diaconesse lasciar solamente i mobili a chiunque fosse loro piaciuto (d).

L'Imperador Marciano nell'anno 455. più tosto per annullar le proibizioni fatte alla Chiesa dall'empio Giuliano apostata, che per corregere le antecedenti leggi di Valentiniano il vecchio, Valente e Graziano, e di Valentiniano il giovine, di Teodosio, e di

(a) *Gothofred. in commen. dictæ l.* 1. *C. Theodos. de Sacrosanctis Ec.* (b) *Idem in l.* 3. *Cod. de Episc., & Cler.* (c) *Ad annum* 370. *n.* 113., *e Gotofredus ad l.* 20. *C. de Episc.* (d) *Lib.* 8. *C. eod.*

Digitized by Google

di Arcadio, di nuovo permise come fatto avea Costantino potersi per qualunque atto tra vivi, o di ultima volontà, lasciare alle Chiese ed agli Ecclesiastici beni stabili ed eredità.

Le leggi non ad altr' oggetto furono o dal Principe o dalla Repubblica formate, se non per giovare alla pubblica utilità, alla conservazione delle Città, alla salute de' Cittadini, affinchè colla direzione delle medesime menassero i sudditi vita tranquilla e felice; così *Platone* (a) e *Cicerone* (b). Onde dopo scritta la legge, sperimentata non giovevole a Cittadini, annullavasi; nè può esser giusta la legge, allor quando la sua osservanza non produce il comun comodo e l'util pubblico, come osservano tutt' i Giuristi (c), e diffusamente *Ferdinando Vasquez* (d), è questa massima regola fondamentale di tutte le leggi, e non tralascia nel primo libro e principio del secondo sempre comprovarla co' sentimenti degli antichi Filosofi, de' SS. Padri, e de' DD. tutti; Di sorte che conchiude al *cap.* 30., che se la legge ritrovata utile nel suo nascere, fatta adulta comincia a nuocere, subito diventa nulla, e non dee osservarsi, essendo questo sentimento del Divin Crisostomo: *Hæc est Christianissimi regula: Hæc est illius exacta definitio: Publicæ utilitati consulere* (e).

Quindi non fia meraviglia, se dipoi gli altri Imperadori successori a Marciano considerarono il divieto da questo tolto, non profittevole all' util pubblico; onde colle loro Costituzioni annullarono quella di Marciano, come fecero Niceforo, Manuele Comneno ed altri nelle loro Novelle ed Estravaganti.

Questo istesso han voluto i Principi Cattolici di Europa in tutt' i loro Dominj e Stati sempre osservato. Nell' Indie Occidentali vi è questa legge, colla quale sta vietato agli Ecclesiastici l' acquisto de' beni stabili, dovendo esser contente le comunità Regolari e Secolari di quei beni, che riceverono nella loro fondazione, quando furono erette e dotate, per lo giusto mantenimento di determinato numero di Religiosi o di Preti, che ser-

vir

(a) *Lib.* 8. *de Republ.* (b) *Lib.* 2. *de legib. n.* 5. *& de invent. lib.* 1 *n.* 38. (c) *In l. Barbarus de offic. Præt.* (d) *Lib.* 1. *controv. illustr. c.* 1. *n.* 10. (e) *Homil.* 25. *in Epist.* 1. *Pauli ad Corint.*

Digitized by Google

vir doveano al Divin Culto, ed alla falute dell' anime de' Cittadini, come atteſta Giovanni Solorzano (*a*).

Dell' Inghilterra ne fa teſtimonianza Polidoro Virgilio nell' Iſtoria di quel Regno (*b*); *nemini homini licere cautum eſt, dare prædia Collegiis Monachorum; & additum eſt, ut non liceret etiam Monachis, aut aliis Sacerdotibus emere poſſeſſiones; & legem hanc ad manus mortuas vocarunt, quia res ſemel data Collegiis Monachorum, non utique rurſus venderetur, velut mortua; hoc eſt, uſui aliorum mortalium in perpetuum adempa eſſet.* Per il che furon giuſtamente dal Principe e dal Parlamento proibiti i nuovi acquiſti a' luoghi pii, in tempo che in quell' Iſola regnava la S. Religion Cattolica, come atteſta Gregorio Toloſano (*c*).

Del Portogallo ne fa fede il Padre Ludovico Molina Geſuita (*d*), il quale dopo aver riferito lo ſtatuto proibitivo in quel Regno, ed in altri luoghi, ed in altre nazioni Cattoliche, lo dimoſtra giuſto, equo e ragionevole, e ſoggiugne: *Id vero in hoc Regno, & in aliis ſancitum eſt, ne paulatim plus juſto accreſcant tum immobilia bona, tum etiam redditus Eccleſiarum, & Monaſteriorum, in laicorum detrimentum.*

De' Regni della Spagna ne fa fede Pietro Belluga (*e*), e rapporta l' autor del divieto eſſere ſtato Giacomo Re di Aragona.

In Francia vi è il Codice di Errico III., dove al *lib.* 17. *c.* 8. ſi vede queſto divieto agli Eccleſiaſtici eſſer fatto per legge, pubblicata in quel Regno da S. Ludovico, e confirmata da Filippo III., da Filippo il Bello, da Carlo il Bello, da Carlo V., da Franceſco I., da Errico II., da Carlo IX., e da Errico III., *E Gotifredo nel Comment. della l.* 4. *Cod. de Epiſc., & Cleric.*, colla quale ſi diede il permeſſo da Coſtantino di laſciarſi l' eredità alle Chieſe, dice, che queſta legge ha avuto il ſuo temperamento preſſo tutte le nazioni Cattoliche; altrimenti ſarebbe ella riuſcita troppo nociva al Principe, alla Repubblica, ed a' Cittadini.

(a) *De Indiar. gubernio lib.* 3. *cap.* 21. *n.* 36. (b) *Lib.* 17. (c) *Lib.* 15. *cap.* 38. *n.* 16. *in fine.* (d) *Tract.* 2. *de juſt., & jure tom.* 1. *diſput.* 140. *n.* 12. (e) *In ſpeculo Principum, rubr.* 14. *de ammortizationib.*

Digitized by Google

tadini. E parlando della Francia così scrisse: *Sane hodie hanc ob causam ab hoc jure recessum est in Gallia, quandoquidem immobilia Ecclesiis, Collegiis &c. quas manus mortuas vocant, non aliter recte relinquuntur, aut ab iis aliter adquiruntur, quam amortizationis seu morticinii beneficio a Principe accepto, vel indemnitate Fisco præstita, per finantiam seu præstationem semel factam, vel per pensitationem annuam, vel denique Vicario Homine oblato, vivente, consistante, moriente.*

Della Fiandra ne fa testimonianza Vanespen (*a*), il quale assicura, che talvolta col privilegio del Principe si dà il permesso a' Luoghi Pii d' acquistar beni stabili, ma vi devono concorrere due condizioni; la prima costar dee al Principe, *Pastoribus seu monasteriis non esse provisum de competentia*; e la seconda, che i' beni si dovessero reputar come se fossero de' secolari, *obnoxia impositionibus, tallis, contributionibus, precariis, aliisque oneribus, perindeac si essent in potestate sæculari*: Costando dunque al Principe ed al Magistrato di non ritrarne il luogo pio da quel che possiede il pieno per gli pesi che porta, se gli dà il permesso del nuovo acquisto, il quale debba essere soggetto all'istessa servitù e pesi, a' quali soggetti sono quei de' secolari.

Nella Germania l'afferisce Andrea Gaillo (*b*). Della Sassonia, Baldo (*c*). In Ungheria vi è legge ordinata da Ludovico Primo confirmando la Bolla di Andrea Secondo: *Ne Nobiles possint Ecclesiæ in vita vel in morte donare, & legare possessiones suas, vendere, vel alienare*. In Perugia s' osserva lo stesso, come attesta Calderino (*d*). In Genova ed in Milano anche lo stesso, ed in tant' altri luoghi distintamente rapportati da Signorello *Deomodeis* (*e*). E per Venezia furono troppo celebri le controversie con Paolo V. che riferite dal Presidente Thuani nella istoria (*f*), così conchiuse: *Idem olim Carolum Magnum in Saxonia, Francorum Reges a Beato Ludovico ad Henricum III. sciviſſe: idem Eduardum III. in Belgio sanxiſſe, & Principum Sanctioni Lovanienſium Theologorum authoritatem accesſiſſe, &*

(a) *Part.* 1. *tit.* 29. *cap.* 3. (b) *Observat.* 32. (c) *Consil.* 174. *lib.* 5. (d) *Cons.* 2. (e) *Consil.* 21. (f) *Lib.* 137.

Terraconenſis Hiſpaniæ Provincia obſervari. Genuæ idem & Medionali; idque quotidie executioni demandari, & pleroſque magni nominis juriſperitos, imo majorem eorum partem ita cenſere: nihil illa prohibitione lædi Eccleſiaſticam libertatem.

L' Imperador Marciano, e qualunque altro Principe pio e Cattolico, allorchè permiſero alle comunità Eccleſiaſtiche l'acquiſto de' beni, fu, perchè viddero quelle far l'ufficio nella Repubblica, che fa lo ſtomaco nel corpo umano: Queſto riempiuto di cibo, lo ritiene per digerirlo, e poi ſmaltirlo; ma nello ſmaltimento piccioliſſima parte di ſucco ritien per se, e tutto diſpenſa al nudrimento delle altre membra del corpo; così dice un graviſſimo Teologo. I beni, che acquiſtavano i luoghi Pii, ſervivano per diſpenſarſi fedelmente a' poveri, a' biſognoſi, a' pupilli, ed alle vedove; piccioliſſima parte per un miſerabile ſobrio mantenimento de' Sacri Miniſtri ritenevano; onde erano dette comunità reputate a ſomiglianza dello ſtomaco nel corpo umano, che ſanamente fa le ſue funzioni; e per queſto aveano piacere foſſero riempiute. Ma ſe queſto ſtomaco tutto digeriſſe ora per se, ed i ſucchi nutritivi non foſſero diffuſi a riſtorar l'altre membra del corpo, male ſarebbe, e male tale da far perir l'uomo idropico di ſtomaco, e tiſico nelle membra. E però chi preſiede al buon governo dello Stato, emulando la pietà economica degli antichi, ha da vietar più toſto, che permettere quegli acquiſti, i quali prima erano profittevoli, perchè diſpenſavanſi; ora nocivi, perchè ritengonſi. Se le comunità Eccleſiaſtiche al tempo d' oggi vogliono renderſi idropiche, come lagnar ſi poſſono, ſe il Savio e provido Principe curi, con li divieti, in loro un ſimile malore? Se Marciano regnaſſe a tempi noſtri, e vedeſſe impoverito l'Imperio, ſforniti di facoltà i ſuoi vaſſalli per eſſerſi arricchite le comunità, che direbbe, quali ſavj provvedimenti non adoprarebbe? è idropico lo ſtomaco, ſmunto il capo, aride le braccia, ſecche le gambe, e le coſte, i lombi ed il corpo tutto ſon di ſecca pelle coperti, e non di carne; ſi curi dunque, ſi trovi antidoto, per far poco ritenere allo ſtommaco, e 'l di più ſi rapporti all' eſtenuate membra, per riſtorarſi; altramente perirà il corpo, ch'è quanto dire, perirà lo Stato, la Repubblica, l'Imperio, ripieni di ſtomachi così guaſti.

Non

Digitized by Google

Non fu il glorioso S. Gio: Crisostomo quello, che quando intese il suo Popolo di Costantinopoli mormorar degli acquisti che facea quella Chiesa, raccordò loro, che di quei beni nulla ritenevano gli Ecclesiastici, ma tutti si dispensavano nelle sovvenzioni agli stessi Secolari; e però scongiurava questi a prendersi essi stessi la cura de' campi e delle vigne donate alla Chiesa, e divenir economi di questi beni? giacchè gli Ecclesiastici altro non erano, se non meri amministratori fedeli, e così sarebbe la mormorazione cessata. *Quare, rogo & obsecro, aream, & torcular, vestram devotionem fieri; sic enim & pauperes facilius alentur, & Deus glorificabitur* (a).

Ed in questo Regno il più culto, il più florido, ricco e delizioso di Europa, vi fu anche la sua legge proibitiva a luoghi Pii provveduti del bisognevole, di acquistar beni stabili. L'Imperator Federico II. Re di Napoli, quand' osservò la polizia colla quale questo Regno si governava, e le leggi adattate alla conservazione del comun commodo de' Cittadini, e dello splendore delle famiglie; ritrovò, che la più necessaria, qual' era questa, per le rivoluzioni accadute in tempo di Guglielmo il Malo, per la tirannide di Majone di Bari, era andata in dimenticanza; onde ne ordinò la rinnovazione, come seguì, e dal suo Pietro delle Vigne la fe' inserire nelle costituzioni del Regno, come si vede al *lib.* 3. *tit.* che comincia *prædecessorum nostrorum*.

La fazione Guelfa, dopo la deplorabil morte di Manfredi e Corradino, ebbe occasione di spargere le sue massime perniciose al Principato ed a' sudditi, e questi non ebbero talento d'impugnarle; poichè il Mondo era stato spettatore di quella smoderata potestà che si avea sopra de' popoli e sopra de' Principi usurpata Roma, la quale avea deposto i Principi dal trono, trasferiti i Regni da gente in gente, assoluto i sudditi da' giuramenti dati, ed avea crocesignati popoli rivoltosi, per farli agire eziandio contro ai proprj Sovrani, e bruttarsi le mani nel Real sangue di questi; perlochè estinta la Reale Stirpe de' Re Svevi per la persecuzione lor fatta da Roma, fu creduto dalla gente o istupidita per l'igno-

 ranza,

(a) *Homil. 66. in Matth.*

Digitized by Google

ranza, o atterrita dalla prepotenza, che l'opporsi all'acquisto delle Chiese fosse delitto enorme, e tale da potern'essere il Principe citato in Roma a render conto di un delitto così capitale, come accadde al Re Manfredi, che fu citato da Alessandro Quarto, e poi da Urbano Quarto, secondo rapporta il Tutino (a), ed Invegges (b); Onde tutto quello, che impediva l'accrescimento ne' beni temporali alle Chiese, era riputato offesa alla libertà Ecclesiastica. Da qui nacque, che quando Carlo Primo d'Angiò venne alla conquista di questi Regni colle forze di Francia, e che da Clemente Quarto altro non avea ricevuto se non un poco di carta, nella quale stava espressa l'investitura di questi due Regni, ch'è quanto dire la cessione d'una possessione non vacua, ma occupata e difesa da fortissimo competitore, al Cap. 19. de' patti e condizioni imposte, vi fu quello, che avesse dovuto il Re Carlo d'Angiò rivocare tutti gli statuti emanati contro la libertà Ecclesiastica.

I Commentatori delle nostre Costituzioni, che fiorirono sotto il governo degli Angioini, come furono Marino di Caramanico, Bartolomeo di Capoa, Napodano, Andrea d'Isernia, ed altri, in tempo de' quali le perniciose massime de' Guelfi aveano profondate le radici, e però colla credenza che questi Regni fossero di Roma, e che quella ne fosse assoluta padrona nel temporale e spirituale, e che i nostri Re fossero stati veri Ligj Feudatarj della medesima, non solamente disprezzarono detta costituzione di Federico; ma la crederono nulla ed invalida, perchè contraria alla libertà Ecclesiastica; Onde riempirono le loro carte di quelle massime sediziose allo Stato, e perniciose al Principato: Massime, che fin a tempo degli Aragonesi si conservarono in questo Regno; Giacchè Matteo d'Afflitto nel 1510., che formò il suo commento alle costituzioni del Regno, su questa nostra così scrisse: *Hæc Constitutio nil valet, quia Imperator non potuit contra libertatem Ecclesiæ & personarum Ecclesiasticarum prohibere, quod non relinquantur res stabiles Ecclesiæ inter vivos, vel in ultima voluntate.*

Dun-

(a) *De Contest. del Regno Costanzo lib.* 1. (b) *Annali di Palermo.*

Digitized by Google

Dunque a tante nazioni Cattoliche, tra' quali *viget* questa legge proibitiva, potrebbe opporsi questo sentimento di Afflitto, *nil valet, quia contra libertatem Ecclesiæ?* Risponderebbero, che Afflitto non ha capito qual sia la libertà Ecclesiastica, e se si fosse ritrovato nel secolo seguente, quando furon le contese tra la Repubblica di Venezia con Paolo V., avrebbe egl'imparato da chi scrisse a pro della Repubblica, in che consiste questa libertà. Ma se non ebbe questa sorte di essere a' tempi più illuminati, almeno dovea sapere, che queste leggi proibitive non poteron mai esser di nocumento alle Chiese, perchè Papa Damaso la impetrò da un Imperadore il più pio, ch' abbia avuto la Chiesa, ed i SS. Padri non solamente non se ne dolsero, ma l'encomiarono.

Nè Afflitto l'ha fatto da quel valente Giureconsulto qual'era, sapeva egli molto bene, che i privati de' loro beni, tanto per contratti tra vivi, come per ultime volontà, ne possono proibire l'alienazione *in infinitum*, eziandio a favor di Chiese, luoghi pii, anime de' defunti &c., o per farli conservare nella famiglia, o per altre giuste cagioni; nè può dolersi la Chiesa, che sia offesa la sua libertà, perchè con questi divieti non possono gli eredi e successori di tali beni donare ai Templi ed a' Sacri Ministri. Or se può il privato, senza ledere la libertà Ecclesiastica, vietare *in perpetuum* l'alienazione de' suoi beni per conservare i commodi nelle famiglie; quanto più senza una tal lesione potrà farlo il Principe: sì perchè il suo dominio sopr' eminente ne' beni de' sudditi è più potente di quello, che vi rappresentano gl'istessi particolari padroni, come perchè il favore e comodo pubblico è molto più superiore al commodo d'una privata famiglia; e può per questa vietarsi dal privato l'alienazione de' beni, e per lo commodo ed utile pubblico non lo può la suprema assoluta potestà del Principe?

Si vuol vedere quanto deturpata fosse, e strana a' tempi degli Angioini questa idea di libertà Ecclesiastica? Eccolo. L'istesso Carlo II. Padre di Roberto avea ne' suoi Capitolari ordinato, che le concubine scomunicate, se passato l'anno persistevano nella scomunica, si fossero in certa quantità di denaro multate; il Giustiziero anche dalle concubine de' Chierici volea esigere

Digitized by Google

gere la multa; pretesero questi, che una tal'esazione dalle loro concubine ledeva la libertà Ecclesiastica, e però non dovervisi il Giustiziero ingerire. Il Re Roberto ingombrato da questa falsa idea di libertà Ecclesiastica scrisse nel 1317. al Giustiziero di Principato Citra, che non avesse, in vigor del capitolare di suo padre, proceduto nè contro le persone, nè contro i beni delle concubine de' Chierici; ma che lasciato avesse il castigo di quelle ai Prelati delle Chiese (a).

Queste prevaricate idee, perniciose alla Religione ed allo Stato, proseguirono fra noi dopo gli Angioini nel dominio degli Aragonesi; poichè si osserva nel grande Archivio della R. Camera, che sotto del Re Alfonso il Percettore di Calabria nel conto dell'esazione da lui fatta in quella Provincia del ducato a testa che trasmise, porta che dalle Concubine de' Preti, per l'immunità che godevano, avea esatto il testatico per metà, e va enumerando: da Zenobbia N. Concubina del Sacerdote N. carlini cinque; da Faustina N. Concubina del Diacono N. carlini cinque; e ve ne sono anche de' Monaci, che pur godevano questa immunità. Ecco qual uso avea l'immunità, e la libertà Ecclesiastica di quei tempi corrotti.

Chiunque poi è versato nelle istorie del Regno, agevolmente si persuade, che il capitolo formato da Carlo II. fu unicamente per conciliarsi la benevolenza di Roma, non già per rivocare la costituzione di Federico, perchè questa era a' sudditi giovevole, e non distruggeva la vera libertà Ecclesiastica. Tutti gl' Istorici del Regno concordemente rapportano, che Carlo I. d' Angiò dopo la cerimonia dell'investitura ricevuta da Clemente IV. promise a questo di rivocare tutti gli statuti emanati contro la libertà Ecclesiastica, e con questa carta venne in Regno colle armi e forze della Francia nel 1266.; da questo tempo fino al 1282., che seguì il famoso vespero Siciliano, vi trascorsero anni 16., ne' quali molte leggi furono da lui fatte, ma niuna con la quale avesse rivocata quella nostra di Federico. Occupato poi in Roma, in Francia, ed in Bur-

(a) *Chiocarel. manuscrit. giurisc. tom.* 10.

Digitized by Google

Burdeos per vendicarsi del Re Pietro, lasciò Vicario di questo Regno Carlo II. Principe di Salerno suo figlio primogenito.

Questo Principe colla sua prudenza si accomodò alla condizione de' tempi, e stando nel piano di S. Martino in Calabria, volle ivi fare alcune leggi, non tanto per giovare a' suoi Vassalli, quanto per affezionarsi Papa Martino IV., il quale impegnato a favorir la casa d' Angiò avea posposta l' espedizione per Terra Santa, e tutte le sue forze drizzava alla conquista della Sicilia, che per farla restituire al Re Carlo, avea crocesignati tanti soldati, facendo loro credere, che il morire in quella espedizione contro il Re Pietro, era l'istesso, che ricevere il martirio per la Fede. Scomunicò i Siciliani, che se gli opponevano; deposse il Re Pietro, assolvè i sudditi da' giuramenti, ed investì Carlo di Valois de' Regni d'Aragona. A tanti beneficj si vidde obbligato Carlo II. di corrispondere, col secondarel'idea di Roma sulla pretesa libertà Ecclesiastica; onde stimò di conceder quello, che non avea voluto concedere suo padre, quantunque ancor questo molto obbligato a Roma.

A questo vi si aggiunse, ch' essendo odiata da' regnicoli quella gravezza di governo tenuta da Carlo I., credè Carlo II. sgombrare ogni odiosità, con assicurare i Vassalli di farli vivere con quelle sole imposte, colle quali si vivea a' tempi di Guglielmo il Buono. E comechè dipendeva questo da appuramento per testimonj, rimise l'affare alla determinazione del Papa.

Al Pontefice dunque vidde Carlo II., che si avevano da rimettere li capitoli da lui formati nel piano di S. Martino, le attestazioni sulla maniera colla quale si vivea a tempo del Re Guglielmo II., ed il Papa si aveva da far giudice sulle gravezze che questi Popoli soffrivano, s'erano o no degne di moderazione.

Io, o Sire, più d' una volta ho avuta la sorte d' essere spettatore, quando qualche Regio Consigliere ha decretato nelle cause tra Baroni e Vassalli, l' ho visto armato del solito zelo, contemplare i Baroni in far loro mantenere quel dovuto ossequio da Vassalli, che alla fine sono vive imagini della Vostra Real Persona; ha protetto nell' istesso tempo la ragione de' Vassalli, in far loro restituire da' Baroni, quel che forsi nella materia dell'interessi avea-

no

Digitized by Google

no occupato; e pure assicurati i Baroni, che più di un rispetto, d'un ossequio, non potevano altro sperare; nulladimeno per cattivarsi la benevolenza, per conseguire quest' ombra, questo fumo, quali ossequj non han fatto, e quali maniere non avrebbero addoprate per conciliar ad essi loro la benevolenza di quel Giudice.

Carlo II., che dovea fare la figura in Roma per mezzo de' suoi Avvocati, qual reo a fronte de' suoi Vassalli, che si dolevano co' capi di gravami avanti un Giudice, qual era il Sommo Pontefice, il quale soleva accoppiare alla potestà temporale anche la spirituale, e che dovea giudicare in quali casi potea il Re imporre donativi e tasse su li suoi Vassalli, e per qual somma; pensate Voi o Sire, se potè egli studiare le maniere più efficaci da cattivarsi, in quelle dure circostanze di tempo, la benevolenza d'un Giudice così potente e supremo, da'di cui decreti non v'era richiamo. Pensò il buon Principe far venti capitoli, tutti a favor delle Chiese, e della Potestà Ecclesiastica, con tanto scapito della Corona, dello Stato e de' suoi Vassalli. Il titolo comincia *de privilegiis & immunitatibus Ecclesiarum*, ed al capitolo 7. si dà il permesso di lasciarsi stabili alle Chiese. Morì Papa Martino, ed il suo successore Onorio IV. reso benevolo verso di Carlo per le grazie e privilegj, ch' avea questo conceduto alle Chiese, decretò sopra i capi di gravami; e sono i capitoli chiamati di Papa Onorio, i quali se con tante prevenzioni distrussero per metà la potestà Regia, senza l'industrie preventive di Carlo II., che altro taglio più doloroso sarebbe accaduto? Il meglio è stato, che di detta decisione e capitoli da' Sereniſſimi Principi non se n'è tenuto conto, perchè riconoscono la suprema potestà da Dio, che gliene ha data.

E' però degno d' osservazione, che Carlo II. in detto capit. 7. diede il permesso di donarsi gli stabili alle Chiese, senza dire, che con quella legge rivocava la costituzione di Federico: Quando poi volle giovare al Baronaggio e suoi Vassalli in permetter loro di contrar matrimonio senza il Real Assenso, rivocò ed annullò espressamente quella di Federico *honorem nostri diadematis*; e doppo averla espressamente annullata con farne di quella menzione, fece la grazia per gli matrimonj senza assenso.

Se

Digitized by Google

Se dunque fu manifesto errore, che il divieto avesse offesa la libertà Ecclesiastica, deve dirsi nulla, erronea, e come non promulgata la legge di Carlo Secondo d' Angiò nel *cap. Item statuimus, quod possessiones & res* nelle nostre costituzioni del Regno; poichè se si dimostra, che il divieto di acquistare, fatto alle Chiese, non offende la libertà Ecclesiastica, anzi è uniforme a quelle stesse massime, colle quali si è regolata la Chiesa; converrà dire, che sia nulla la Costituzione di Carlo Secondo di Angiò fatta per errore, perchè ha creduto in virtù del *cap.* 19. nell' investitura di suo padre, rivocare ciocchè offendeva la libertà Ecclesiastica; e fra le offese, con errore manifesto, credè esservi la proibizion degli acquisti.

E' precetto di Cristo Signor Nostro, che tutte quelle cose che vogliam noi farsi a noi stessi, l' istesso dobbiam noi fare agli altri: *omnia quæcunque vultis, ut faciant vobis homines, & vos facite illis: hæc est enim lex, & Prophetæ* (a): onde Lampridio nella vita d' Alessandro Severo Imperador Gentile racconta, aver egli avuto in tanta venerazione questo morale sentimento de' Cristiani, che oltre il farlo continuamente osservare, lo faceva da un banditore pubblicare, quando corregea qualche reo, cui facea dire: quello che per se non volea, ad altri ei non facesse: Lo fe similmente scolpire nel suo palagio, e ne' pubblici edificj: *Clamabat sæpius, quod a quibusdam, sive Judæis sive Christianis audierat, & tenebat. Idque per præconem cum aliquem emendaret, dici jubebat: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris; quam sententiam usque adeo dilexit, ut in palatio, & in publicis operibus inscribi juberet.*

La Chiesa madre di pietà, *Cultrix & Auctrix Justitiæ*, non può, nè dee permettere, che non si usi da' Principi secolari verso de' suoi vassalli quello che i Pontefici e le Sante Sinodi voglion, che s' usi inverso i loro sudditi Ecclesiastici. I Sacri Canoni han permesso, che i Tempj, e i Sacri Ministri, e gli operarj della vigna Evangelica fossero provveduti di beni temporali, per la ragion rapportata da Graziano: *Spiritualia vix sine temporalibus*

(a) *Matth.* 7. 12.

Digitized by Google

ralibus diu ſtare poſſunt (a); onde affinchè non foſſero quegli sforniti di ſacri arredi, e privi degli alimenti neceſſarj alla vita e alla condizione del miniſtero, vietarono le alienazioni de' beni Eccleſiaſtici; Ed in un ſol caſo l' han permeſſa, ed è, quando il fondo, che val dieci, ſi eſiti al ſecolare per dodeci; l' evident' utile può render valida l' alienazione. Che i ſecolari poteſſero colle donazioni che fanno alle Chieſe, Monaſterj, e Luoghi Pii, impoverir le famiglie, privare i poſteri di quelle facoltà, che ſono il ſoſtegno, il decoro, e tutto l' eſſere de' Cittadini, della Repubblica, e del Principe, ſarà egli permeſſo, o non vi ſarà temperamento in contrario, nè veruno divieto? Ed il Principe, che è noſtro Padre, noſtro Signore, datoci dal Sommo Dio unicamente a ben governarci, ed a farci ſotto la ſua tutela goder la pace e la tranquillità, non ha d'aver quella ſteſſa pietà di noi ſuoi amantiſſimi e fedeliſſimi vaſſalli, che hanno i Principi Eccleſiaſtici de'loro ſudditi? Quelli non vogliono che ſi alienino i beni, affinchè non vivino in ſtretezza e miſeria i loro ſudditi; Il noſtro Monarca avrà da permettere, che i ſecolari s' impoveriſchino, ſi debiliti lo Stato, e ſi renda vacillante la Corona, per donarſi a' luoghi pii?

Confeſſo il vero, Monarca Clementiſſimo, ch' effetto ſolo di voſtra pietà è ſtata la grazia, della qual gode queſto Regno, colla moderazione delle tante franchigie che godevano i luoghi pii, e di ſoggettarſi i loro beni al pagamento per metà, ove i ſecolari pagano il doppio. E' molto, riſpetto agli antichi diſordini; ma non è tutto al biſogno dello Stato, alla giuſtizia della noſtra comune cauſa, all'equità, ed all'uguaglianza, che ſi doverebbe oſſervare. Più ſi deſidera, più ſi deve, più ſi ſpera dalla Voſtra Giuſtizia, dalla Voſtra Pietà.

Or ſe non può il Sovrano alienare i beni del Principato, perchè le alienazioni ſnervano le forze dello Stato, le quali per lo più ſorgono da' Tributi de' Popoli, e ſi ricavano da' beni, che queſti poſſeggono; Per l' iſteſſa ragione non dee il Principe permettere l'uſcir queſti dal commercio, e paſſare a morire negli Eccleſiaſtici. Che 'l Dominio del Principe ſopraeminente ſovra i beni de' Cittadini è tale e tanto, che lo rende padrone diſpotico

(a) *Can. ſi quis ſubjecerit* 1. *quæſt.* 3.

Digitized by Google

co di quelli, in qualunque occasione o di utile o di necessità: Dunque è la sua suprema istessa Potestà interessata, affinchè creschino più tosto e si moltiplichino gli averi e possessioni de' Cittadini, che ammortizarsi. Che i Principi encomiati da S. Chiesa, e fregiati co' sonori e luminosi titoli, chi di grande difensor della Fede, Protettor della Religione, Benefattore, Aumentatore del Divin Culto; quegli stessi han procurato colle loro leggi di render provveduti e Sacri Tempj e Sacri Ministri di facoltà, ma in maniera, che 'l numero delle persone, e le quantità degli averi fossero stati a misura, per non rendere angustiati i Secolari, impoverita la Repubblica, indebolito il Principato; e che tutte le nazioni Cattoliche, quando ne hanno sperimentata l'escrescenza, l'hanno ad imitazione degli antichi Religiosi Cattolici Principi, co' loro statuti impedito: Il Regno di Napoli, i vostri fedelissimi Vassalli, han da essere di condizion così turpe ed abietta, così alieni dalla vostra gran Pietà, che non han da ritrovare per essi nell'Animo Glorioso del loro Difensore, Padre, e Monarca, quel che ritrovarono ne' loro Principi tanti altri Regni e tante Nazioni, quante son quelle, che di sopra vi ho rammentate?

CAPO II.

Che la gran copia de' beni e delle ricchezze acquistate dagli Ecclesiastici, in vece di giovare alla Religione ed alla Chiesa, gli ha nociuto.

I Valdesi furon quelli, che scioccamente crederono non potersi donare alle Chiese, senza contravenire a' precetti di Cristo Signor Nostro; e fu questa loro eresia condannata nel Concilio di Basilea. Viccleso e Lutero rinnovarono l'istesse bestemmie, e perchè vollero impegnare i Principi a rendersi protettori delle loro empietà, aggiunsero: Che avrebbero questi fatt' opera grata a Dio, se spogliavano le Chiese e gli Ecclesiastici de' beni donati; e che

Digitized by Google

col tralaſciar queſto ſpoglio, s' incorreva nell' ira Divina: errori confutati dall' eruditiſſimo Cardinal Belarmino (a).

Siano ricchi e ſontuoſi i Tempj, ben provveduti i Sacri Miniſtri, e le comunità Regolari capaci d' acquiſti abbiano il biſognevole sì, ma non il ſuperfluo; Tra gli Cattolici niuno ha preteſo mirarle così ſproviſte di beni, che aveſſero i Religioſi a menar vita sì povera, da mancar loro un puro ſobrio biſognevole all' umana indigenza. Un vivere cotanto povero, quanto è l'iſteſſa povertà, è proprio di coloro, i quali han voluto ſeguitare il conſiglio di Criſto Signor Noſtro, per la maggior perfezione. Egli fu, che conſigliò a colui, che gli avea detto di aver per tutto il tempo della ſua giovanezza oſſervato i precetti della legge, *ſi vis perfectus eſſe, vade & vende quæ habes, & da pauperibus* (b).

Poſſono ſibbene gli Eccleſiaſtici e loro comunità poſſeder beni, *dignus eſt operarius cibo ſuo* (c), *dignus eſt operarius mercede ſua* (d), ma non che la copia ed abbondanza ſia tale, che ponga in dubbio gli ſpettarori, ſe la Trinità, o Mammona ſia il Dio, che s' adori, non potendoſi all' uno e all' altro ſempre unitamente ſervire. Il dir di taluni degli Eccleſiaſtici Regolari conſiſte, che le ricchezze non ſiano in se ſteſſe cattive, ed eſſer' ottimo poſſederle; ma ſtarne col cuore diſtaccato, col deſiderio e coll'affetto lontano e non farne abuſo; onde quando così ſi faceſſe, qual male vi ſarebbe poſſederne, e poſſederne in copia?

Giuſto queſto di poſſederne in copia dalle comunità Religioſe, più del biſognevole, è così male, che fa ſcherno alla noſtra S. Religione. Il Senato Romano avea nel Campidoglio eretto il Tempio alla Dea Concordia, ove ſalivaſi per una ſcala di cento gradini; nel poſto più elevato d' eſſo era collocata la ſtanza, ove riponeaſi la moneta. *Templo Concordiæ centum gradibus imminebat ædes monetæ* (e). I Senatori, che andavano al Tempio, e ritornavano voti di mano, ſenza fardelli, davano ſegni, che puramente fermati a piè dell' Altare, eranſi colà portati a dar omaggio

(a) *Tom.* 1. *controv. lib.* 1. *de Eccleſia cap.* 5. (b) *Matth.* 19. (c) *Matth.* 10. (d) *Luc.* 10. (e) *Juſtin. de Capitol. cap.* 34.

Digitized by Google

gio a quel nume, a gloriarlo co' ſacrifizj; ma ſe erano riguardati dal Popolo nell' andare ſnelli, e nel ritorno carichi, e peſanti d' involti e fardelli; oimè diceano, non mica a venerar la Dea, ma a caricarſi di moneta, i Padri Coſcritti ivi ſi ſon portati.

Dio il voleſſe che fra noi Cattolici non vi foſſero degli sfacendati ſuſurroni, che mirando Religioſi profeſſori di rigida povertà, impiegati, chi nelle continue miſſioni a purgar popoli da' peccati, chi ne' confeſſionali a riconciliar penitenti, chi nelle ſcuole ad inſegnare alla gioventù la pietà con le lettere, chi nelle Cattedre a dichiarare i miſterj, a ſpiegar dogmi, chi ad aſſiſtere a' moribondi, ſpecialmente a quei che in vita gravarono la lor anima con tanti illeciti acquiſti, e chi ad un' opra, chi ad un' altra: e tutti affaticarſi a popolare d' anime il Cielo: Vedendoli poi ritornar dagli impieghi, ed arrichire le loro comunità, che ſembrano Regie, multiplicarſi tutto giorno i loro acquiſti, e negli ſtabili, ne' cenſi, e negli arrendamenti: accumularſi argento ad argento, ed alle gemme l'oro: dilatarſi ſempre più il loro trafico, il lor commercio, e girar nelle prime piazze d' Europa e di America le loro cambiali, come ſe foſſero cedole de' più celebri ricchiſſimi conoſciuti Banchi: diceſſero tai detti maligni: non bagnarono di ſudore apoſtolico il noſtro terreno queſti Padri Coſcritti a fine di fecondarlo nelle virtù, nella pietà, in ſantificare le anime; ma vollero provvederſi di ricchezze; e perchè queſte ſenza di quelli laborioſi impieghi non ſi poteano in tanta copia accumulare, continuamente acquiſtando; però il fin diretto de' loro ſudori, *eſt quærere quæ ſua ſunt, non quæ Jeſu Chriſti*.

Non fu Criſto Signor Noſtro (proſeguirebbono a dire) quello, che rimproverò i miſſionarj del Collegio di Sion, e diſſe loro, *Væ vobis ſcribæ & phariſæi hypocritæ, qui circuitis mare & aridam, ut faciatis unum proſelytum*; e pure ſi affaticavano queſti, ſudavano, ſtentavano in tanti lunghi diſaſtroſi viaggi con loro diſpendio, ſenza gravar niuno, per convertire un Gentile alla ſanta Moſaica legge, che pur era dettata dal Sommo Dio. Sì, replicò S. Gio: Criſoſtomo, *circuibant ut facerent proſelytum, non propter miſericordiam, volentes eum ſalvare quem docebant, ſed aut propter avaritiam, ut additis in Synagoga Judæis*,

Digitized by Google

dæis, ſacrificiorum adderetur ratio: aut propter vanam gloriam, ut viderentur Gentilem corrigere poſſe (a).

Sarebbero, io nol niego, inique interpetrazioni de' maligni, l'attribuire al ſordido fine di accumular ricchezze le Apoſtoliche fatiche, che tutto giorno ſi fanno in ajuto del Proſſimo dalle communità Eccleſiaſtiche; ma perchè non ſi à da toglier ogni remota occaſione di ſiniſtra interpetrazione?

Il Glorioſo S. Paolo dopo aver la prima volta predicato a' Corinti, ſcriſſe loro nella prima e ſeconda Epiſtola, ch'egli nella ſua predicazione non l'avea gravati di un obolo, nè dato loro alcuno incomodo, affinchè ſinceramente foſſero accertati, che l'Apoſtolo non cercava altro, ſe non la ſalute dell'anime. *Ego vos non gravavi, non enim quæro, quæ veſtra ſunt, ſed vos.* Soggiunſe poi: ma *quis plantat vineam, & de fructibus ejus non edit? quis paſcit gregem, & de lacte gregis non manducat? qui in Sacrario operantur, quæ de Sacrario ſunt edunt, & qui Altari deſerviunt, cum Altari participant; ita & Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant; de Evangelio vivere.* E dopo aver tutto ciò dimoſtrato, e che ben potea egli da' Corinti eſiger tanto, quanto gli potea neceſſitare al ſuo alimento, ſoggiunſe, *Ego autem nullo horum uſus ſum.* Non era forſi ſanta e giuſta la ſovvenzione ad un Apoſtolo, che affaticandoſi per eſſi, non ceſſava di eſſer uomo ſoggetto alle umane indigenze? Santiſſima, *ſed non uſi ſumus hac poteſtate: Ne quod offendiculum demus Evangelio Chriſti*, onde preſcriſſe a se, ed inſegnò a tutti, queſte due regole: *Omnia mihi licent, ſed non omnia expediunt; omnia mihi licent, ſed non omnia ædificant (b).* Rifiutava l'Apoſtolo S. Paolo ricevere in dono un tozzo di pane affumato da' Corinti, e con il lavoro delle proprie ſue mani ſi procurava il magro vitto, nulla volendo ricever, quantunque giuſtamente ſi foſſe dovuto, per l'impiego della ſua predicazione, *Ne quod offendiculum demus Evangelio Chriſti.* Ed ora che i popoli ſono ſpogliati dagli Eccleſiaſtici, ſono impoveriti quelli, per arricchir queſti, non vi è chi almeno ſi faccia ſcrupolo di ricevere nuovi acquiſti, e ſuppli-

(a) *Homilia 44. in Matth.* (b) *Corinth. 1. cap. 9. & 10.*

Digitized by Google

plicando i Superiori Generali, diceſſe loro: RR. Padri, già le noſtre comunità ſono divizioſamente fornite, le noſtre Caſe ſon divenute Reggie, ne abbiamo tante, che mancano i ſoggetti a quelle, non queſte a' ſoggetti: le rendite, i contanti, gli arredi ſono in tanta copia da nauſearci, ſe l' inſaziabile umana cupidiggia ne foſſe capace; ſi ponga dalla noſtra Comunità fine agli acquiſti: proſeguiamo ſoltanto a conſervar l' acquiſtato; ed in avvenire s' impieghino pure i noſtri Religioſi in coltivar la vigna di Criſto ſenza nuovi ſtipendj, *Ne quod offendiculum demus Evangelio Chriſti*.

Aimè, riſponderebbe il Superiore, e come poſſono sì fatti deſiderj avverarſi, quando il Glorioſo S. Bernardo pregava Dio di fargli vedere una tal grazia prima di morire; e non la vide egli, come potremo ſperarla noi? *Oh quis det mihi videre Eccleſiam Dei antequam moriar, ſicut in diebus antiquis, quando Apoſtoli laxabant retia, non in capturam auri & argenti, ſed in capturam animarum!*

Il Glorioſo S. Proſpero al vedere a' tempi ſuoi, che Miſſionarii Apoſtolici, applicati agli acquiſti dell' anime, ſi provvedevano di molte ricchezze, non poſe più in dubbio, che il fine non era retto, non volle appagarſi del ben eſterno ſenza penetrar nell' interno, e non ceſſava di rimproverargli, *vos præſentibus delectati, dum in hac vita commoda veſtra & honores inquiritis, non ut meliores, ſed ut ditiores, nec ut ſanctiores, ſed ut ornatiores ſitis cæteris, feſtinatis* (a).

S. Gio: Criſoſtomo, e S. Agoſtino, ed i Veſcovi del terzo Concilio Turonenſe, e S. Gregorio, ſeguitarono l' avvertimento di S. Pablo, che ſi privarono eſſi, e fecero reſtituir dalle Chieſe i beni a' ſecolari, qualora queſti co' loro falſi ſoſpetti ſparlavano, e concitavano invidia al ſacerdozio, le cui opere interpetravano dirette alla cupidigia dell' accumulo, e non alla gloria di Dio (b).

Dunque, replicano gli Avverſarj, ſi hanno da porre in angustie

(a) *Lib. 2. de vita contemplat.* (b) *Paſſidius in vita S. Auguſt. cap. 22. Chryſoſt. Hom. 66. in Matt. Concil. Turonenſ. 3. cap. 51. Gregor. epiſt. lib. 3. 23. Natal. ab Alex. tom. 8. ſecul. 15. & 16.*

Digitized by Google

guſtie le comunità regolari, non hanno da ricevere le oblazioni de'fedeli, l'elemoſine, i legati, l'eredità che vengono loro fatte da quei Cittadini, che tratti dalla Santità de' Religioſi Padri, che tutto giorno ſono loro di edificazione con le tante opre di pietà Criſtiana, li corron dietro, e li ſcongiurano ad accettare i doni, i quali ſono direttamente fatti a Dio: ſe ne hanno a privare, hanno da rifiutare, ripudiare, ſin a commettere atti incivili, ſol perchè i ſuſſurroni maligni ſparlar poſſono con dire: che quanto fanno di bene a pro del proſſimo, non è per fine retto, per zelo della Religione, per la gloria di Dio; ma per vantaggiarſi negli acquiſti?

Aimè, adoratiſſimo mio Signore, ſe oggi ſono i ſuſſuroni maligni, che parlano così; ne' paſſati ſecoli forſi ſoſpettava così, perchè così parlava il celebre S. Giliberto ſucceſſore di S. Bernardo e nella carica e nello ſpirito. Eſaminava il zelantiſſimo Abbate quel luogo di S. Paolo a Filippenſi: *Omnes quæ ſua ſunt, quærunt, non quæ Jeſu Chriſti*, e vi ſe ſopra queſto commento: *Multos reperies quærentes aliud præter ipſum, ſed tamen per ipſum*. Ed interrogato come: Riſponde: *Tractatur in conſiliis, diſceptatur in judiciis: diſputatur in Eccleſiis*. E perchè i Monaci non penetrando il miſterio gli domandavano a modo di oppoſizione: E forſe male giovare al proſſimo col conſigliare, coll'iſtruire la gioventù, col commentar Bibbie, collo ſpiegar miſterj, coll'eſercitare i Fedeli nella pietà, ed alla maggior gloria di Dio? Nò, riſpondea Giliberto; Anzi *Religioſa ſunt hæc negotia; ſed vade ad exitus aquarum, & penſa; quis generaliter iſtorum finis eſt operum*. Eſaminate, dicea il Santo Abbate molle di lagrime e tra ſoſpiri, a' ſuoi Monaci, eſaminate, ſe tutto ciò che fate, lo fate per puro zelo, limpido, e ſenza meſcolamento di qualſivoglia intereſſe? Potrebbe eſſere, che tanti ſudori, tante apoſtoliche fatiche ſi facciano; ma per acquiſtar molto, per vantaggiar l'Ordine, per arrichire la Comunità per mezzo di Criſto; e queſto non è renderſi ſeguace di Gesù Criſto, ma far mercato di Criſto. *Vide ſi non per hæc omnia quædam exerceantur mercimonia de Chriſto* (a). Il paſſo è lubrico, più vorrei dire, ma a me

(a) *Serm. 5. in Cantic.*

Digitized by Google

a me non lice; parlo a Voi, o Signore, Voi m'intendete.

Dunque, perchè i Religioſi con la predicazione, lettere, ed altri eſercizj di pietà giovano al comune, non deve almeno il Principe, dato da Dio al buon governo de' popoli, eſaminarne il fine, e vedere s' egli è tutto zelo, puro zelo, e limpido zelo? Ripreſe Criſto Signor Noſtro quei Fariſei, che s' impegnavano con fatiche e diſpendj a convertir Proſeliti, perchè nol faceano per vero zelo. S. Proſpero, S. Bernardo, e S. Giliberto, ed altri Padri della Chieſa piangevano e ſoſpiravano su queſti impieghi de' Monaci; perchè dal vederli arricchiti, credevano che non da puro zelo erano moſſi a cotanto affaticarſi a pro delle anime, o per la gloria di Dio; ma affinchè per mezzo di Dio ſi giovaſſe loro, e ſi multiplicaſſero le ricchezze. Il Principe non ha egli da contrapeſar queſto bene, che a noi recano i Religioſi, e veder quanto coſti alla Repubblica, a' ſudditi, ed allo Stato; e ritrovando eſſere eſorbitante il prezzo, moderarlo?

E queſto anche come protettore e difenſore di noſtra Santa Religione. Quando ſi ſono prodotti prodigj, ed opere meravigliose da uomini di ſpirito retto a pro de' Fedeli, ed a gloria di Dio? quando per appunto in gloria di queſti Santi Eroi è ſtata ſolita S. Chieſa cantare *poſt aurum non abiit, hic fecit mirabilia in vita ſua* (a). Far coſe meravigliose per Dio, giovare notabilmente a' Fedeli, e ricavare nel tempo ſteſſo ricchezze immenſe da queſti, non s' accordano nella Criſtiana morale.

Chi così opera, con qual forza può render efficace la ſua dottrina, la ſua parola, ſe l' una e l' altra ſono dagli eſempj ſcreditate? Anche un Gentile, come Seneca, volea che ſi foſſero venerati quegli uomini, che inſegnavano a vivere, non ſolamente con le regole del ben vivere, ma con gli eſempj della buona vita: queſti ſono efficaci, queſti poſſono ben inſegnare, perchè autenticano co' fatti che praticano ciocchè pronunziano con la bocca da praticarſi: *Eligamus eos, qui vita docent, qui cum dixerint quid faciendum ſit, probant faciendo* (b).

Che direbbe un Girolamo ſe foſſe a dì noſtri, quando oſſervaſſe,

(a) *Eccleſiaſt.* 31. (b) *Senec. Epiſt.* 52.

Digitized by Google

vaſſe, eſſere così generale la dottrina di alcuni Religioſi, con la quale tutto giorno inſegnano il diſprezzo de' beni terreni: Che tutta la cura aver deve un Cattolico è per li beni del Cielo; Che dobbiamo eſercitare la manſuetudine, ſino a ſoffrire d' eſſere angariati, e laſciarci togliere e tunica e mantello, non che ardire di contraſtare al noſtro competitore in giudizio la ſua pretenſione: Che la carità verſo del proſſimo deve accendere il noſtro cuore a render proprie le altrui indigenze; Ed all' incontro poi chi così ci predica, e c' inculca queſti precetti col Vangelo alle mani, tralaſciaſſe le maſſime di Criſto, per uſar quelle di Tacito nell' acquiſto degli onori e de' beni terreni: fuſſe tutt' occhio nelle occaſioni di vantaggiare ne' lucri: che la carità col proſſimo l' uſaſſe, ma con parole, che non portan diſpendio di borſa: Che in giudizio egli aſſiſteſſe a porre in ſalvo quella lite, ove è più dubbioſo per eſſo lui l' articolo; che direbbe? direbbe: *delicata doctrina eſt, pugnanti ictus dictare de muro, & cum ipſe unguentis delibutus ſis, cruentum militem accuſare formidinis.* (a)

Nè ſolamente la cupidigia di cumular ricchezze nelle Comunità Religioſe più del ſufficiente e biſognevole, offende la Criſtiana morale; ma anche perturba colle tante opinioni cattive la quiete della Repubblica; e da che ſi ſono moſſi alcuni Religioſi Teologi ad inſegnare, eſſer lecito all' Eccleſiaſtico commettere impunemente l'omicidio, per conſervare i beni proprj o della comunità; ſe non perchè han antepoſto l' acquiſto de' beni e le ricchezze umane, all' anima, alla Religione, a Dio? Eſagero io forſi? Nò Sire, io non eſagero, ma traſcrivo quel che inſigni Teologi han laſciato regiſtrato per norma del comodo lor vivere, e conſervare gli acquiſti alle loro comunità. Il P. Tannero (b) ſcriſſe, *licitum eſſe Clericis imo Religioſis occidere ad defenſionem non modo vitæ, ſed etiam bonorum, aut ſuorum, aut ſuæ Societatis.* Sentenza ſeguitata dal P. Molina, riferita dal P. Eſcobario (c), Laymano (d); ed il P. Franceſco Amico inſegnò non ſolamente eſſer lecito a' Religioſi ammazzare impunemente e ſenza commetter

(a) *Epiſt. 50. ad Pammach.* (b) *Tom. 2. Diſt. 4. q. 8. n. 76.*
(c) *Tract. 1. n. 43.* (d) *Lib. 3. Tract. 3. Cap. 3. n. 4.*

Digitized by Google

metter peccato colui, che vuol rubbare i beni della Compagnia; ma altresì chi cerca screditare i PP. della medesima: *Unde licebit Clerico vel Religioso calumniatorem gravia crimina de se, vel de sua Religione spargere minantem occidere, quando alius defendendi modus non suppetit, uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus, ea vel ipsi Religioso, vel ejus Religioni publice coram gravissimis viris impingere. Quo jure licitum est sæculari in tali casu calumniatorem occidere, eo jure videtur Clerico ac Religioso; cum in hoc Religiosus & sæcularis sint omnino pares* (a).

I Gentili con il lume della loro morale ripruovano per legge quelle dispositioni e contratti, co' quali potea nascere in uno de' contraenti il desiderio della morte dell'altro; onde per regola generale stabilirono, che ove può insorgere *votum captandæ Mortis*, si annulla la disposizione ed il contratto. Ed è possibile che tra' Cattolici, e fra questi i Religiosi, abbiano da far tanto conto de' beni e delle ricchezze, che giungono ad insegnare, non esser peccato desiderare o godere della morte d' un congionto, se quella gli reca acquisti di beni. Non è egli il P. Hurtado, che insegnò e scrisse (b) *Delectatio filii de morte Patris, qui ei succedit in bonis, & delectatio beneficiarii de morte sui pensionarii, quia liberantur a debito solvendi pensionem, non sunt mortales: & ita de simplici desiderio, quo prædicti desiderant prædictis mortem ob dicta motiva, & non ob odium, nec ob aliud motivum mortale?*

Se dunque a Voi, Principe Clementissimo, s' appartiene esaminare il fine, per cui si muovono i Religiosi, e le Comunità Ecclesiastiche ne' tanti impieghi a pro de' Cittadini vostri Vassalli; e ritrovatolo non essere puro zelo per la Gloria di Dio, per la salute dell'Anime; ma mescolato questo coll' immoderato desiderio di accumular ricchezze, per mezzo di tali opere, alla loro comunità e Religione; ben potrete permetter loro continuar gli esercizj di pietà, ma a più dolce prezzo, e con dottrina più uniforme alla morale Cristiana, o almeno non condannata dagli stessi Gentili; altrimenti mortali ferite viene a ricevere la nostra S. Religione, della quale voi siete il Difensore, ed i vostri Vassalli

(a) *Tom. 5. Disput. 36. n. 118.* (b) *Parte 5. Tract. 14. Resol. 99.*

Digitized by Google

nel coſtume e nelli beni, quali conſervar non poſſono ſenza la voſtra Protezione, l'ultimo ſcempio.

Moderazione dunque ſi brama da ogni ceto di perſona negli acquiſti degli eccleſiaſticí: tutti i PP. della Chieſa per queſta ſempre han declamato; l'han provato coll'eſempio della manna data da Dio agli Ebrei colà nel Deſerto, della quale non ne poteano conſervare, ſe non il puro biſognevole, perchè il ſuperfluo inverminiva. Moisè quando inteſe radunato tant' oro ed argento, quanto baſtava a compier l'opera del Tabernacolo, vietò che più ſe ne riceveſſe. Criſto Signor Noſtro quando ordinò a S. Pietro di peſcare, gli preſcriſſe due leggi, come riflette S. Ambrogio, di peſcar coll'amo, non già colle reti; e di contentarſi di un peſce ſolo; onde S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Paulino, e tutti conchiuſero neceſſaria, come precettata da Dio, e praticata da Criſto, ed inculcata dagli Apoſtoli, la moderazione degli acquiſti negli Eccleſiaſtici. Quindi conchiuſe il Gran Padre S. Agoſtino ſulle parole di S. Paolo a Timoteo, *habeamus alimenta, & quibus tegamur, his contenti ſumus: Pietas cum ſufficientia*, formò in forma di aforiſmo a tutti gli Eccleſiaſtici queſto degno commento: *Quod ſufficit quærite, plus nolite habere.* (a) E la ragione di queſto ſanto precetto fu aſſegnata da S. Ambrogio; poichè è impoſſibile poterſi attendere al ſervizio di Dio, alla ſalute del proſſimo da quegli Eccleſiaſtici, che attaccati all'intereſſe, penſano di fornirſi più del biſognevole: *Quis enim unquam ſollicitus de Mundo, potuit bene ſollicitus eſſe de Chriſto? Quis dum lucris domus ſuæ providet, utilitatibus Eccleſiæ potuit providere?* (b)

Che le ricchezze nelle comunità Eccleſiaſtiche, qualora ſiano eccеſſive, ed oltrepaſſano il biſognevole al mantenimento de' Religioſi, producano, oltre la mendicità de' Secolari, e la debbolezza nelle forze della Corona, infiniti mali agli ſteſſi Religioſi, ſi comprova con mille rifleſſioni; delle quali vi ſupplico a ſentirne alcune.

Giuliano Pomerio deſcrive in generale quelle, per cui i Religioſi

(a) *Serm.* 105. *de temp.* (b) *Serm.* 68.

Digitized by Google

ligiosi devono fuggire la gran copia delle ricchezze (*a*), le quali, *qui habere volunt, sine labore non quæruntur, sine difficultate non inveniunt, sine cura non servant, sine anxia delectatione non possident, sine dolore non perdunt*; ma la copia delle ricchezze degli Ecclesiastici consister deve nelle tante virtù morali, le quali devono abbondare, specialmente la temperanza e la carità, *quæ nos facit Deo & hominibus caros, virtutum potentes, sæculi contemptores, ac bonorum omnium sectatores*.

Or se non si possono acquistare e possedere gran ricchezze, senza gravissime applicazioni per acquistarle e mantenerle, egli per questo è vietato a i Religiosi. Così insegna l'Angelico S. Tomaso per la ragione: *Quia illis Religionibus, quæ ordinantur ad contemplata aliis tradenda, competit vitam habere maxime ab exterioribus sollicitudinibus expeditam. Quod quidem fit, dum modica, quæ sunt necessaria vitæ, congruo tempore procurata conservantur* (*b*).

I Sacri Canoni, che vietano a' Preti e a' Monaci l'ingerenza alli negozj Secolareschi, non ad altro oggetto formarono il divieto, se non perchè *quicquid plus justo appetit homo, turpe lucrum* fu giudicato (*c*). I Comentatori su questo *appetere plus justo*, dicono essere l'ingordigia di cumular ricchezze, la quale è effetto di quella concupiscenza, radice di tutt' i mali, come osserva Gonzalez (*d*); e se l'immoderato desiderio di sempre più acquistare è vietato a' Secolari; quanto più a quelli, che professano vita Religiosa e Santa, i quali se vogliono essere contradistinti da' Secolari, e godere de' tanti Privilegj d'immunità, ed esigere venerazione da' Popoli, bisogna pure, che in parole, ed in opere siano ed appariscano sprezzatori delle ricchezze; poichè non s' accorda il desiderio di queste col S. Instituto che professano. Fu messo in ridicolo dall' Imperadore Diocleziano un Filosofo, che volea essere creduto tale, e nel tempo istesso godere l'esenzione

(a) *In appendic. Operum S. Prosperi de vita contempl. lib. 5. cap. 13. n. 3.* (b) *Secunda secundæ, qu. 186. art. 7.*
(c) *Cap. 1. Decretal. tit. ne Clerici, vel Monachi.*
(d) *In Cap. 4. de constit.*

Digitized by Google

zione da' tributi, per tanti beni che poſſedea; e gli fu detto: *profeſſio & deſiderium tuum inter ſe diſcrepant; nam cum Philoſophum te eſſe proponas, vinceris avaritia & rapacitate: & onera, quæ patrimonio tuo injunguntur, ſolus recuſare conaris* (a). A chi profeſſa per iſtituto di regola il diſprezzo delle ricchezze, ſe viene oſſervato da' Secolari affannarſi per acquiſtarle, ed a tale effetto ſcorrere pe i Tribunali, inquietar Giudici, ſtipendiar cauſidici, contraſtar con litiganti, non può ancor egli eſſer deriſo, e dirſegli *vinceris avaritia & rapacitate?*

Il dovere litigare in giudizio per gli tanti litigj de' quali ſono carichi i poſſeſſori de' beni, non è egli abbominevole a' Religioſi, che anno ſprezzato il Mondo per Dio? le liti ſono perpetue guerre fra gli uomini: per eſſe ſi toglie fra noi la tranquillità e la pace: ſono cagioni di tante trapole, di tanti raggiri, di tanti inganni: producono inimicizie, rancori, e diſpendj: quante volte per eſſe ſon nati delitti, e delitti di morte, come notò Pietro Gregorio Toloſano? (b) I Religioſi di queſte noſtre ricchiſſime Comunità, come poſſono vivere con quella pace e Criſtiana pietà, che a' ſervi di Dio ſi conviene, quando ſon carichi di tante conteſe, di tante liti, e ſtorditi da tanti ſtrepiti giudiziarj, per le tante cauſe nel Foro, o nelli Tribunali ordinarj, o avanti i loro Delegati? L'avvertimento di S. Paolo ſi eſtinſe forſe nel ſolo Timoteo a cui il fece, allorchè diſſe: *Servum autem Domini non oportet litigare, ſed manſuetum eſſe ad omnes, docibilem & patientem?* (c) Se non ſono i Religioſi, chi mai ſarà quello, ch' abbia una volta da eſeguire, o ſia conſiglio, o ſia precetto di Criſto Signor Noſtro: *Qui velit tecum litigare, ut tunicam accipiat, dimitte illi etiam & pallium* (d)? Queſto, che a' Secolari è conſiglio, agli Eccleſiaſtici precetto, come dicono S. Girolamo (e), S. Ireneo (f), e S. Cipriano (g); ſarà forſi col diſuſo cancellato dalle tavole del Vangelo? ſe queſto Spirito di manſuetudine,

(a) *L. profeſſio 6. C. de muneribus Patrimon. lib.* 10.
(b) *Lib.* 47. *Cap.* 1. (c) *Epiſt.* 2. *ad Thim.* (d) *Matth. cap.* 5.
(e) *In dialogo* 1. *contra Pelag.* (f) *Lib.* 4. *cap.* 27.
(g) *De patientia.*

Digitized by Google

tudine, di carità, di disprezzo de' beni del secolo non infiamma il petto de' Religiosi, bisognerà dire *uti Populus ita & Sacerdos.*

Ammirava io una volta il sentimento di S. Girolamo scagliato contra Teologi indulgenti a prò de' ricchi, e severi con i poveri, che tuonò così: *Sunt qui auctoritatem Scripturarum, quæ peccatoribus tormenta denunciant, vertunt in beatitudinem, & cum divitibus prospera quæque promittant, tantum apud pauperes truculenti sunt & severi* (a). E potrà, dicea io, trovarsi Teologo, che voglia far credere quel ch'è peccato ne' poveri, divenir pietà ne' ricchi, come se presso Dio vi fosse eccezione di persone? Aimè, che il desiderio di arricchirsi a spese de' Ricchi, in questi Teologi, fa corrompere la morale Cristiana e l' Evangelio. Riflette il Santo, che quando Daniele fu richiesto da Baldassarre a spiegargli le cifre, che si trovarono miracolosamente scritte nella parete della Sala, fu allora sincera la spiega, fu creduta dal Principe, e ricevuta con venerazione, perchè Daniele rifiutò i copiosi offerti doni. Come per contrario quando Balaam fu invitato da messi di Balac a passare nel territorio di questo, ov' erano gl' Israeliti attendati, e maledirli, ripugnò, protestandosi, che non potea *immutare verbum Domini Dei mei, ut vel plus, vel minus loquar* (b); richiesto per la seconda volta, e fattagli offerta di grande riconoscenza; allora fu, che sorpreso dal desiderio di acquistare, indugiò tutta la notte per trovare benigne interpetrazioni al divieto divino; e trovò appunto quella, che la passione li suggerì; e la mattina *strata asina sua profectus est cum eis*; e da Profeta divenne Stregone. Onde conchiude S. Pier Damiani, che se il desiderio di acquistare, o grazia, o onori, o ricchezze penetra nell'animo de' Profeti, diventono questi stregoni (c).

E che altro a' tempi nostri è avvenuto, se non che penetrato questo maligno Spirito di accumular ricchezze in alcuni Religiosi Teologi, han deturpata colle cattive loro interpetrazioni la sincerità dell' Evangelo, tal che a dì nostri si piange pur troppo verifi-

(a) *Lib. 2. in Amos cap. 5.* (b) *Num. 22. 7.*
(c) *Lib. 2. epist. 2.*

Digitized by Google

verificato quel doloroſo treno di S. Girolamo, che *Divitibus proſpera promittunt*. Molti eſempli potrei alla M. V. addurne; mi reſtringerò a pochi. Le ricchezze e gli onori conſeguir non ſi poſſono, ſe non da Magnati; queſti ſono i potenti e i facoltoſi: da' Prelati Maggiori, i quali abbondano de' beni di Chieſe: da i Giudici, i quali colle loro ſentenze poſſono togliere la robba ad uno, e darla all' altro; e da' Mercadanti, che addetti al trafico, poſſon dal poco far cumolo di ricchezze; per tutti queſti, i Teologi rapaci hanno immitato Balaam colle benigne interpretazioni alli divieti di Dio.

Criſto Signor Noſtro ci comanda di rendere al noſtro Proſſimo ben per male, e che ricevendo in una guancia lo ſchiaffo, non dobbiamo vendicar l'offeſa, ma eſibir l'altra; s' interroga qualche Teologo, ſe può eſſer permeſſo vendicar queſt' ingiuria, e chi l' interroga non ſia un Magnate, ricco, e facoltoſo; ſubito gli vien riſpoſto aver Criſto Signor Noſtro parlato chiaramente: non ſi può, onde *non poſſum immutare verbum Domini Dei mei*. S' egli è un Signore ricco e potente, cui convien vivere ſul punto cavalleresco, che per conſervarlo darebbe e robba e vita; allora ha luogo queſt' altra ſentenza riferita dal P. Leſſio, ſeguitando il P. Vittoria: *Qui colaphum accipit, poteſt ſtatim repercutere etiam cum gladio, non ad ſumendam vindictam, ſed ad vitandam infamiam & ignominiam* (a); ed il P. Eſcobario aggiugne, che non ſolamente chi ha ricevuto lo ſchiaffo può immediatamente vendicarſi, ma può inſeguire il percuſſore ſino a che lo raggiunga, e vendicarſi dell' oltraggio; per la ragione, che ſiccome può inſeguirſi il Ladro ſin a raggiugnerlo e toglierli la coſa rubbata, così al percuſſor che fugge, e porta ſeco la ſtima e l' onor dell' offeſo. *Et quamvis honor non ſit apud percuſſorem, ſicut ablata res apud furem; poteſt tamen non ſecus ac res furtiva, recuperari, oſtendendo ſigna excellentiæ, & exiſtimationem apud homines captando, an non alapa percuſſus cenſetur tamdiu honore privatus quandiu adverſarium non interimit?* (b)

I Sa-

(a) *de juſtitia & jure lib. 2. Cap. 9. diſt. 12. v. 79.* (b) *Eſcobarius Tract. 1. ex 7. n. 45.*

Digitized by Google

I Sacri Canoni con quel giusto rigore che si conveniva prescrissero a' Prelati di far uso delle rendite ecclesiastiche, come di patrimonio de' poveri, lacrime de' fedeli, e prezzo de' peccati. A convertirli però in beni patrimoniali, ed a libera disposizione de' possessori inventarono anche i Teologi la benigna interpretazione, e prefissero per regola generale, che le leggi ecclesiastiche, qualora più non si osservino, non han più forza di obbligare; perlochè si può vivere come si vive, non ostanteche da' Canoni diversamente si precetta: *Ecclesiæ leges vim obligandi amittere, cum jam desuetudine abierunt* (a).

E perchè vi è Teologo, che questo dice, si è fatta opinione quantunque *minus probabile*; nulladimeno si può questa *tuta conscientia sequi, relicta probabiliori*, come insegnano li PP. Tamburrini (b), P. Erardo Billio (c), Vasquez, Sanchez, Laimano, ed altri. E se mai in mente di taluno nascesse scrupolo tale, che per ragioni tratte dalla S. Scrittura, S. Canoni, e Costituzioni Pontificie si facesse difficoltà ad assentire alla opinione larga e rilasciata, onde si sentisse astretto col moto interno del suo animo a seguitare opinione più stretta, come più probabile ed uniforme alla dottrina de' PP.: coraggio, dice a costui il P. Ferrier; non perchè non sai tu sciogliere le difficoltà, non perchè non sai tu spianare le opposizioni, che ti si fanno in contrario, tratte dalle dottrine de' PP., devi disanimarti; ma *debes tibi persuadere, quod tu solvere non potes, ab alio solvi posse*. (d)

Più graziosa è la dottrina a prò de' Giudici. Il P. Molina insegna, che può uno de' litiganti dar denaro al Giudice, affinchè sia spedita la sua causa con sollecitudine: *istæ donationes possunt fieri, & accipi sine peccato* (e). Si fa anche questione, se il Giudice ricevendo denaro a fin di proferire una sentenza ingiusta, sia egli tenuto a restituirlo; dicono di nò,

(a) *P. Filiutius tom. 2. tract. 25. n. 33.* (b) *Lib. 1. cap. 3. §. 3* (c) *Tract. 3. cap. 1. de fide.* (d) *Ferrier p. 17. Sanctio in Decalogo lib. 1. cap. 9. v. 6. Escobario in præloq. Theol. moral. Tamburrino lib. 1. cap. 3. §. 4.* (e) *Tom. 1. tract. 5. dist. 88. n. 6.*

Digitized by Google

per la ragione, *quia quod recipitur ob turpem causam, inspecto jure naturali, illicita non sunt, nec restituenda, sic accipi pretium potest ob injustam sententiam, ob homicidium, ob &c.* (a) Dicono inoltre, esser tenuto il Giudice restituire il denaro ricevuto per proferire una sentenza giusta. Come! per l'ingiustizia usata dal Giudice corrotto da denaro, non è tenuto restituirlo; e lo dovrà quando l'avrà ricevuto per far la giustizia? Sì molto bene; poichè il Giudice, che fa la giustizia, adempisce al suo obbligo, nulla dà del suo; onde nulla può ricevere; quando pronunzia una sentenza ingiusta, non vedete voi a quanti rischi e pericoli s'espone? si espone alla derisione pubblica, all'infamia, ed al castigo, che scoprendosi le sovrasta; onde perchè dà molto del suo, non è tenuto a restituire quelchè si à preso per usar l'ingiustizia, così il P. Lessio scrisse: *nego pecuniam acceptam pro sententia injusta debere restitui, vel jure naturæ, vel positivo*; e poco dopo soggiugne *: Judex tenetur restituere id quod accepit, ut justam sententiam ferret.* (b) A tanti vantaggi a prò de' Giudici non vollero sottoposti i Religiosi; a questi sì vollero obbligati i Giudici restituire il denaro per la sentenza ingiusta; poichè il Religioso non ha libera potestà di disporre di quel che non è suo, ma della comunità; ed in conseguenza per questo, e non per altro è tenuto il Giudice restituire alla comunità quel che avrà da un figlio della medesima preso. Lo esemplifica il P. Molina (c) con il peccato di adulterio., *cum pecuniam accipit adultera ab eo, qui alienare non potest, ut a Religioso, aut filio familias*, è tenuta l'adultera alla restituzione, non già se da altri; così anche il Giudice.

Per i Mercanti anche vi è dottrina a loro prò: e tralasciando l'approvazione delle tante usure palliate, son anche giunti gli ambiziosi Teologi ad approvar loro le pur troppo abbominevoli, chiare, manifeste e per ogni parte inescusabili, come quella, che nasce dall'empio contratto di Mohatra; ella si forma

(a) *Escobario tract. 3. esam. 1. v. 53.* (b) *Lib. 2. cap. 14. dist. 1. n. 55. & 64.* (c) *Tom. 1. tract. 2. dist. 94. Escobario tract. 1. esame 8. n. 59. & tract. 3. esam. 1. n. 23.*

Digitized by Google

ma nella seguente maniera: Tizio vorrebbe dal Mercadante Cajo ducati mille in mutuo; Cajo vorrebbe percepir due lucri, uno dell' interesse, l' altro nello smaltimento delle sue merci a prezzo vantaggioso; onde finge non aver danaro, ma in vece di questi esibisce effetti vendibili da ricavarne la somma richiesta: il bisognoso si contenta del proposto espediente, e si riceve la mercanzia offerta; ricevuta, lo richiede il Mercadante di venderla a lui per quel prezzo che ritrovarebbe da altri, il quale è sempre minore di quello per lo quale gli è stata già assegnata; accomodandosi ne' contratti senza denaro, ma per lo più a credito, il ricco col bisognoso; ed ecco in quanto è angariato colui, che ha chiesto il denaro a mutuo. E vi sarà chi voglia difendere nel foro interno l' approvazione di quel contratto, che per tutte le parti ammorba di empietà? Vi è molto bene, o Sire; Egli si può vedere presso il P. Suarez, Sanzio, Lessio, Fagundenz, Hurtado, ed altri trascritti nel libro della Teologia morale, che porta per titolo *epilogus Summarum*.

Dunque ci convien piangere pur troppo verificato quel doloroso sentimento di S. Girolamo di quei corrotti Teologi: *Qui auctoritatem Scripturarum vertunt in beatitudinem*, mossi da quel reprobo fine di acquistar ricchezze; in guisa che, se per economica e giusta providenza d'un Principe fosse vietato alle comunità Regolari l' acquisto delle ricchezze, e fosse loro prescritto il poterne posseder tanto quanto bastar potesse una rendita annuale al sobrio loro mantenimento, non riceverebbe la Religione scapito, la Cristiana morale, la dottrina di Cristo e degli Apostoli interpetrazioni contrarie al vero senso dell' Evangelio, alla purità e verità dello Spirito: Non si sarebbe ritrovato Teologo, che a danno di Dio e del Prossimo avesse ardito immutare *verbum Domini Dei mei*. Il Principe Cattolico, che scorge tanti mali nella dottrina e nel costume de' suoi Vassalli, e che dall' interno passano pure a perturbare la quiete esterna dello Stato, per le perniciose massime introdotte a pro de' Nobili, de' Giudici, e de' Mercadanti, e tutto deriva dalla cupidigia dell'acquisto, non ha da dar egli provedimento con toglierne la sorgiva?

Se il desiderio degl' acquisti ha dato un guasto così morta-

Digitized by Google

le alla purità della Dottrina; quanto più la copia delle acquistate ricchezze può rilasciare il costume e disciplina regolare, raffreddare la carità e lo Spirito Religioso? Racconta il P. Papebrochio (*a*) ch' essendo stato nella Borgogna nell' undecimo secolo edificato il Monastero di Molismo da S. Roberto, crebbe tanto in perfezione la S. Vita de' Monaci, che in poco tempo trasse la devozion de' Popoli a colmar quel luogo di ricchezze; appena entrò l'abbondanza de' beni del secolo, che mancarono que' dello spirito, si rallentò la disciplina, s' insinuò pian piano la corruttela de' costumi; e non avendo potuto il S. Abbate Roberto cogli esempj e colle parole ridurre i Monaci *ad meliorem frugem*, sperimentato inutile ogni rimedio, fu astretto lasciar quello, ed andarsene in altro Monistero a menar vita Religiosa. *Corrupit tamen brevi tam sancta Molismi initia, remissior facta, ex nimia rerum temporalium felicitate, disciplina: tanta paulatim sequente morum corruptela, ut quantumcumque S. Robertus exemplo & monitis anniteretur, revocari non potuerint ad pristinam integritatem. Desperata igitur medicina, quos fundaverat deserens, &c.*

L' ordine Cistercienſe dilatatosi nel Regno di Portogallo e negli altri della Spagna, crebbe in fervore di spirito e santità, come racconta il P. Eriquez (*b*); parimente per l' abbondanza de' beni temporali fu rallentata ne' Religiosi la disciplina, siccome ne fu accertato Papa Alessandro Terzo, e formò quella lettera, che si vede registrata ne' decretali (*c*), ove dopo avere rammentato, che lo spirito e fervore erasi conservato pria di crescere a pro del Monistero le ricchezze; introdotte queste, era estinto quello: *Inde est, quod vobis ab iis, qui foris sunt, contentiones & litigia suscitantur, & Abbatibus in causis forensibus occupatis, plurimum in commissis domibus & torpor ordinis & dissolutio noscitur charitatis; maxime quia charitas in paupertate plus proficit, & cupiditatis dedignata consortium, nisi illa restringatur, hæc tepescit. Ideo Sanctum ac Venerabilem Collegium vestrum, precibus*

(a) *In com. ad Vitam S. Roberti* 29. *Aprilis* §. *p. num.* 7.
(b) *Tom.* 2. *annal. Cisterc. anno* 1171. *cap.* 2. *n.* 5. (c) *Cap.* 3. *de Statu Monacorum.*

Digitized by Google

precibus & monitis, quibus possumus exhortamur; quatenus domus illæ, quæ a prima sui origine in ordine ipso sunt fundatæ, constitutis & ordinatis terminis sint contentæ, nec velint inordinate ad ea manus extendere, quæ sine laboribus & periculis multis, & demum sine criminibus & magna confusione non poterunt retinere. Dunque egli è pur troppo vero, per sentimento di un Pontefice dottissimo, qual fu Alessandro III., che lo spirito di carità tra le ricchezze *tepescit*, dunque stimò proprio un Romano Pontefice vietare i nuovi acquisti a quella comunità, perchè conservar non si possono *sine criminibus & magna confusione.* E pure non era del zelo suo invigilare, che non si fossero dispendiate le famiglie per arricchire Collegj de' Religiosi. Or quanto più vi è in questo interessata la vostra Real providenza, che per fermezza della Corona, per utile de'Vassalli, per conservazione dello Stato, e del vero spirito Religioso, e della santa Cristiana morale, non può non proibire gli ulteriori acquisti alle Comunità Regolari? Dalla Vostra Real Clemenza, dal vostro Paterno amore, dal vostro Religioso zelo, non l'abbiam noi, lo Stato, e la Religione da sperare?

Nè solamente Alessandro III. fu di sentimento, che le molte ricchezze rilasciano la disciplina; ma tutti li Padri della Chiesa, fra quali diffusamente S. Ambrogio (*a*), S. Girolamo (*b*), e S. Bernardo. (*c*)

Tutta la Chiesa Greca, e Latina ha creduto, allorchè si spogliavano i Fedeli per arricchire le Chiese e gli Ecclesiastici, che questo potea produr male mortale alla Religione e Santità de' Ministri. Quindi cominciando a nascere tra li Ministri del Santuario lo Spirito d' avarizia, si portarono da Papa Damaso le preghiere all' Imperadore Valentiniano, affinchè avesse con legge generale proibito lasciarsi da' secolari, dalle vedove, e Diaconesse le loro eredità alle Chiese ed agli Ecclesiastici, siccome nel capo primo

(a) *De interpellat. ad Job. lib. 3. qu. 5. tom. 1. & in sermone 7. & lib. 1. cap. 50. de offic. minist.* (b) *Lib. 1. Micheæ cap. 2. & epist. 2. ad Nepotian. & epist. 13. ad Paulinum.* (c) *In sermone ad Pastores in Synodo congregatos.*

Digitized by Google

primo mi ho dato l'onore di umiliare alla M. V.

Forſe che quei zelanti Veſcovi, ch' ora la Chieſa adora per Santi Dottori della medeſima, ſi dolſero di un tal divieto? Tutto all'oppoſto; ſi dolſe S. Girolamo, che ad una legge così giuſta, come quella per la quale veniva a frenarſi lo ſpirito dell'ingordigia negli Eccleſiaſtici, ſi cercava da queſti defraudare; perchè quello, che non poteano conſeguire apertamente col teſtamento, lo procuravano per via di fedecommeſſo, facendo laſciar la robba a terza perſona amica e dipendente; e poi per codicillo in lettera privata ſi gravava la perſona di reſtituire a pro dell'Eccleſiaſtico, il quale con tal frode conſeguiva il legato. *Non de lege conqueror; provida ſecuraque legis cautio: & tamen nec ſic refrenatur avaritia; per fideicommiſſa legibus illudimus.* (a)

E pure, ſiccome riflette l'eruditiſſimo Tomaſino, non avea queſto maledetto ſpirito di cupidigia infeſtato l'animo di molti, ma di pochi Eccleſiaſtici; e perchè conveniva impedirlo, fu ſcagliato per la colpa di pochi il rigor contro tutti, e la maggior parte innocenti; indi conchiuſe: *ſed cum ea pœna non pertineret niſi ad imminuendas privatorum* (intende degli Eccleſiaſtici) *opes, quibus & utilior eſt, & carior eſſe debet mediocritas vel penuria, quam copia rerum terrenarum: Sanctis Patribus ne in mentem quidem venit conqueri, aut reclamare. Exploratiſſimum erat germanas Clericorum & Monachorum opes ex virtutibus efflorescere, in quas nequicquam ſæviunt Principum leges. Unde ad ſuos Ambroſius: malo vos pecunia minores eſſe, quam gratia* (b).

Richiede dunque la gloria di Dio, l'incremento della Religione, l'utile dello Stato, de' Vaſſalli, e nello ſpirituale, e nel temporale, che le Comunità Regolari non abbondino di ricchezze; ma che ſiano fornite del puro biſognevole; queſto è ſtato deſiderato da Santi Padri, ſino a darne ſuppliche a' Principi del ſecolo, affinchè con i loro editti l'aveſſero ſtabilito; così tutti i Principi Cattolici, e Repubbliche hanno ordinato oſſervarſi ne' loro Regni e Stati. Dopo tutto queſto, poſſo io dubitare, che una tal grazia non ſia la M. V. per accordare a queſto Regno? grazia, ch' è tut-

ta

(a) *Epiſt. 2. alias 52.* (b) *Tom. 3. lib. 1. cap. 18. n. 3.*

Digitized by Google

ta giuſtizia, ed in quella è intereſſato Iddio, la Religione, la Corona, e li Vaſſalli.

CAPO III.

Riſpoſta alle oppoſizioni delle parti.

TUtt' i Religioſi di queſte ricchiſſime Comunità altro non ſan replicare a chi loro rimprovera la ſoverchia abbondanza de' beni, che tutto ciocchè poſſeggono, tutto s'impiega a pro de' Secolari: creſcono l'opere al creſcere delle ricchezze. Le Baſiliche quanto conſumano? E vi può eſſere del ſuperfluo, in quel che ſi ſpende per Dio? Delli ſuperbi e ſontuoſi Collegj, con tante e tante officine forniti, chi ne gode, ſe non i ſecolari, per le tante Congregazioni e ſcuole? e la minor parte di tante fabbriche reſta per gli Religioſi. Quante opere di pietà, di Religione ſi mantengono con le rendite loro da' teſtatori laſciate? e ſe dopo queſte vi avanza, perchè non ſi ridicono le tante e tante elemoſine, che fanno con mantenere tante numeroſe famiglie di Religioſi mendicanti, tanti poveri queſtuanti di pane? Ove egli è queſto ſuperfluo, che ſi poſſa porre in cumolo, e formarne quel gran avanzo, che da maligni ſi eſagera? tutto è invidia, tutto è malevolenza e rabbia de' libertini inimici del pubblico bene. Indi conchiudono, che per meno ſia un empio, un' eretico, colui che dice doverſi por freno a' loro acquiſti.

Sarà dunque a queſto ſegno giunta la cupidigia di aver ottenebrata la mente a non far diſcernere il ſuperfluo? ſe mi voleſs' io impegnare di moſtrarlo loro in tutte le loro azioni, nelle caſe, nel tempio, nelle menſe, ne' diporti: ſarebbero i detti miei immeritevoli di fede. Fu queſta targa sfrantummata dal Gran Padre S. Agoſtino. Egli fu, che con lume di criſtiana filoſofia caratterizò per ſuperfluo tutto quello, che dedotto il puro neceſſario, avanza: *Multa ſuperflua habemus, ſi non niſi neceſſaria teneamus; nam ſi inania quæramus, nihil ſufficit* (a) Se merita

(a) *In Pſalm.* 147.

Digitized by Google

merita credito un ſentimento di queſto gran Padre, quale ſarà quella comunità Regolare, ed in Napoli, e nelle Provincie, che non abbia il ſuperfluo; poichè a quale delle più miſerabili egli manca il puro neceſſario?

Quali ſono quelle delizie da Dio create, o ne' cibi e liquori, per eſquiſitezza del ſapore; o ne' ſiti per l'amenità dell' aria, o ne' climi per le maeſtoſe vedute, o ne' giardini per la rarità di frutti, di fiori, e di fonti, che di tutte unite non abbondino in copia le Comunità Regolari? ed in una affluenza di tanti beni non vi ſanno riconoſcere il ſuperfluo? Nò, perchè dicono, che a' Religioſi conſumati dalle fatiche, invecchiati nelle vigilie, ſarebbe crudeltà negar loro il riſtoro; ſe ſempre è teſo l'arco, ſi rompe: il corpo deve ricever forza per ſoſtenere lo Spirito, *cuncta quæ per corpus exercentur, fracto corpore minora fiunt*; (a) nè ſotto le Sacre lane vi è un Serafino, ma un' uomo ſottopoſto alle umane indigenze; onde ſe ſi ha cura nella ſceltezza de' cibi e liquori, ſe ſi proveggono di buone caſe per loro diporto, di buone arie per la loro ſalute, tutto ciò fanno per abilitarſi a ſoſtenere le Apoſtoliche fatiche.

A chi così dice, riſponde il Glorioſo S. Girolamo, il quale per non caricar altri di confuſione e roſſore, fa a ſe ſteſſo il rimprovero. *Natus in paupere domo, & in Tugurio ruſticano, qui vix milio, & cibario pane rugientem ſaturare ventrem poteram: Nunc ſimilam, & mella faſtidio. Novi & genera & nomina piſcium; in quo litore concha lecta ſit, calleo; ſaporibus avium diſcerno provincias, & ciborum me raritas, ac noviſſime damna ipſa delectant.* (b).

A' tempi d' Ottaviano vi era in Roma gran penuria di grano, egli, l'Imperadore, fece un gran convito, ove banchettarono con portentoſo luſſo tanti Senatori, e Dame Romane, tutti veſtiti in portamento di Numi. Uſcì ſubito la ſatira: Non eſſer maraviglia ſe Roma periva di fame, perchè i Dei nell' antecedente notte ſi aveano mangiato tutto il grano. *Auxit cœnæ rumorem ſumma tunc in Civitate penuria & fames; acclamatumque eſt*

(a) *Hieronym. epiſt. 2.* (b) *In epiſt. ad Nepotian.*

Digitized by Google

eſt poſtridie: frumentum omne Deos comediſſe. (*a*) Ed oh quante volte nella ſettimana, nel meſe, e nell'anno per la ſcarſezza de' peſci, delle carni, e di tanti richieſti commeſtibili, e non ritrovati nelle piazze, ſi avrebbe da rinovar la ſatira, che i noſtri Dei han dato il guaſto a i commeſtibili, ſi ſon proveduti con preferenza; perchè han profuſo denaro per godere in abbondanza di ciocchè altri penuriano.

S. Girolamo nell'Epiſtola ad Euſtochia (*b*) fa vedere con molti eſempli quanto ſia ſconvenevole a' ſervi di Dio, a' Sacerdoti, e Profeti tener menſa fornita di ſcelti cibi. Elia quando fuggì l'ira di Jezabelle, dopo eſſerſi ripoſato per la ſtanchezza ſotto l'arbore, fu riſvegliato dall'Angiolo a prender cibo, e ritrovò comporſi queſto di pochi tozzarelli di pane ed acqua freſca da Dio mandatali; *nonne poterat ei Deus conditum merum mittere, & electos cibos, & carnes contuſione mutatas?* lo potea, qual dubbio c'è; ma le zuppe ſtaggionate, i brodi conci, le turte, i paſticci non erano cibi degni da mandarſi da Dio a'Profeti. Eliſeo quando invitò a pranſo i Figli de'Profeti, a che ſi riduſſe il gran banchetto ſe non ad una mineſtra d'erbe, che ritrovataſi amareggiata, la raddolcì Eliſeo con iſpargervi un pò di farina: *Homo Dei non iratus eſt coquis, lautioris enim menſæ conſuetudinem non habebat.* Così in Samaria il pranſo, che diede a quei ſtranieri che lo ricercavano, altro non fu, che pane ed acqua. E Daniele trasbalzato dalla ſuperba menſa Reale di Babilonia in quel lago, non ricevè altro dal Profeta Abbacuc, ſe non una pentola di malcondita polenta, ruſtico cibo apparecchiato a' mietitori. Con queſti eſempj così conchiuſe S. Girolamo: *Innumerabilia ſunt in ſcripturis Divina reſponſa, quæ gulam damnant & ſimplices cibos probant*; dopo di che ſoggiunſe, che dovea Euſtochia, ſe volea conſervare illibata la ſua virginità, tener a freno le ſue paſſioni, privarſi del vino; e de' cibi ſcelti; e ſe queſta gli aveſſe oppoſto: *Se nobili Stirpe generatam, ſemper in deliciis, ſemper in plumis, non poſſe a vino, & exculentioribus abſtinere, nec his legibus vivere*; le replicava Girolamo: *vive ergo lege tua, quæ Dei non potes.*

I Indi-

(a) *Sveton. in Octav. cap.* 70. (b) *Epiſt.* 22.

Digitized by Google

Indi le propose per esempio l' Apostolo S. Paolo, che dopo essere stato scelto da Dio ad esser vaso d' elezione, inalzato al terzo Cielo alla comunione de' suoi arcani: calato in terra, macerava quel santificato suo corpo, perchè anche in quello sentiva lo spirito con li torcimenti della carne rubella; onde colli digiuni macerava il corpo per non divenire egli reprobo, quando santificava gli altri. Parlava poi di sua persona Girolamo con esperienza, che non ostante la sua lunga età menata tra i dirupi d' un deserto, intirizito dal freddo, in continue lagrime, vigilie, e asprissime penitenze, fino a privarsi per giorni intieri d' un sorso d'acqua, dopo avere reputato a delitto toccar cibo condito e cotto: *cum etiam languentes aqua frigida potantur, & coctum aliquid accepisse luxuria sit*; pure dopo mortificazioni sì orribili, dopo sì dura macerazion di carne, quasi che morta in un vecchio decrepito, confuso dicea di se: *Pallebant ora jejuniis, & mens desideriis æstuabat in frigido corpore, & ante hominem suum, jam carne præmortua, sola libidinum incendia bulliebant.*

Fu troppo rigoroso Girolamo con una Nobile fanciulla Romana, che volea menare nel Mondo vita Religiosa; sarebbe riputato pur severo, se l' istesse regole prescritto avesse ad uomini del Secolo, che si fussero racchiusi ne' Chiostri per santificarsi nello Spirito? Se questi non hanno macerata la carne con tante asprezze di penitenze, se non hanno intieramente domate le passioni, e presso ch' estinto ogni fomite di peccato, converrebbe dire: che i consigli di S. Girolamo per costoro non dovrebbero essere reputati severi, ma giusti, perchè assicurano l' eterna salute. L' Apostolo Paolo vaso d' elezione, santificato dalle continue comunicazioni con Dio: Girolamo sepellito tra dirupi in un antro, invecchiato nelle aspriſſime penitenze, erano questi Santi tormentati dalli stimoli della carne, e pensavano opprimerli coll' inedie e continui digiuni, coll' astinenza del vino, e con non provar cibo cotto e condito; i nostri Religiosi, grazie a Dio hanno sortita una carne ed un sangue meno acceso, più temperato, e più loro agevole a correggerne il fomite, senza che si avessero da astenere dal bere i generosi vini, gli spiritosi liquori, e d' imbandire le loro mense non di pane, e polenta, ma delli più ottimi e scelti cibi.

Sia

Digitized by Google

Sia ſtato pur troppo rigoroſo nel conſigliare Girolamo una Nobile donzella Romana: i Sacerdoti degl' idoli, così tra i Greci come tra Romani: non erano eſſi per obbligo di Religione aſtretti a vivere con tale frugalità, che doveano aſtenerſi e da ſceltezza di cibi, e dall' uſo del vino? (a) L' iſteſſo Gonzalez riferiſce, che ne' capitolari di Carlo Magno fu ſtabilito, che i Veſcovi, li quali ſoprintendevono alla vita e coſtume de' Monaci, e preſcrivevano il vitto de' medeſimi, non aveſſero conceduto loro il cibarſi di qualunque ſpecie di volatili, perchè come cibi delicati, non erano propri per la menſa de' Religioſi (b). Non ſi entri nel Refettorio di queſte noſtre Comunità Regolari collo ſpirito rigoroſo di un Girolamo, nè con l' ipocriſia de' Sacerdoti Gentili, nè con li Miſſidominici di Carlo Magno, a fare ſcrutinio sulla copia, ſceltezza, e qualità de' cibi e de' liquori; ma ſolamente collo ſpirito di moderazione, per ritrovarvi il ſuperfluo. Ed oh quanto ſi troverebbe non ſolo ne' dì ſollenni, che occupano la maggior parte dell' anno, ne' quali la ſpeſa della menſa ſupera quella della Chieſa; ma altresì ne dì feriati, quando gli Altari veſtono o il color bruno, o il violaceo.

E giacchè ſono paſſato dalla menſa alla Chieſa, in queſta forſi non vi ſarà ſuperfluo? Replicano: ſuperfluo quel che ſi conſacra a Dio, da cui tutto abbiamo, ed a cui tutto è dovuto! Immenſiſſimo Teſoro racchiudeva il Tempio di Salomone, e Dio tanto ſe ne compiacque; ed ora declamano i libertini perchè veggono pochi argenti su gli Altari, di rozze pietre incaſtrate le mura; ſuperfluo nelle Chieſe ſi ardiſce dire!

Se quanto ſi conſuma per ornamento nelle baſiliche, nella celebrazione de' Miſterj dalla ſontuoſa Liturgia, tutto contribuiſſe alla maggior gloria di Dio, alla maggior venerazione ed incremento del Divin culto; onde i fedeli che aſſiſtono, non altro motivo aveſſero ſe non quello di contemplare i Divini Miſterj, che vi ſi celebrano; chi mai potrebbe in opera così ſanta rinvenire il ſuperfluo? Ma ſe i ricchi maeſtoſi ſuperbi apparati, i

(a) *Gonzalez. in cap. 14. de Vita, & honeſt. Cleric.*
(b) *In cap. 24. de cenſib.*

Digitized by Google

tanti muſicali concerti, e di timpani, e di trombe, e di corni, inventati a richiamar gli ſpiriti de' Soldati negli agguerriti eſerciti, ſonoſi introdotti nelle Chieſe a tirare in folla la gente, affinchè non ſia ſenza mondano luſſo celebrata la feſta: non è l'iſteſſo, che convertire in teatro il Tempio, e dirſi, *quaſi in ſcæna res agitur & ludo?* (a) Le controverſie e li continui piati tra Regolari nella Corte di Roma, che ſi raggirano nel non doverſi celebrare in una Chieſa quella feſtività nel dì medeſimo, che ſi celebra nell'altra; affinchè non ſi ſcemi il concorſo ad una, ed all'altra ſi accreſca, come ſe foſſe punto di Religione, che i Fedeli doveſſero adorar Dio in un Tempio, e non nell'altro: non dimoſtrano un particolar mondano intereſſe a prò di quei, che con tanta pompa ſollennizzano quel dì feſtivo? E farà meraviglia poi, ſe ſi va a ricercare il ſuperfluo nella Chieſa!

Giuſto nelle Chieſe e ne' ſontuoſi Oratorj ritrovò il gran Padre S. Bernardo (b) il ſuperfluo, poichè ſcrivendo a Guglielmo Abbate, dopo avergli ſcoperta la cupidigia de' Regolari, col contrapoſto del coſtume degli antichi fedeli, a' quali diſpenſavanſi i beni, che ſi offerivano alle Chieſe, *& quod opus erat, unuſquiſque accipiebat*; queſt'iſteſſo riſtretto al *quod opus erat*, eſcludea ogni ſuperfluo. *Sane ubi tantum quod opus erat accipiebatur, ibi nihil procul dubio otioſum admittebatur, quanto magis nihil curioſum? quanto magis nil ſuperbum?* Paſſa poi a ritrovare il ſuperfluo nelle Chieſe, ed uſurpando quel ſentimento di Perſio nella Satira 2. *dicite Pontifices in Sancto quid facit aurum?* Domanda a' ſuoi Monaci *in Sancto quid facit aurum?* Non è, egli replica, *ut Chriſtum lucrifaciamus*; ma unicamente a richiamare *ſtultorum admirationem, & ſimplicium oblectationem*. E ſembrandogli aver detto poco, proruppe coll'acceſo ſuo zelo a dimoſtrare, che tanti ornamenti alle Chieſe non ſi faceano per vera gloria del Divin Culto, ma per effetto di avarizia; affinchè i fedeli dal vedere impiegarſi le loro elemoſine negli ornamenti de' Tempj, quanto più queſti apparivano ſuperbamente ornati e luminoſi per le gemme, e l'oro,

(a) *Chryſoſt. lib. de compunctione.* (b) *In cap. ult., & penult. Apolog. ad Guglielmum Abbatem.*

Digitized by Google

e l'oro, tanto più essi profondessero in donare. *Et, ut aperte loquar* (così si spiega) *an hoc totum facit avaritia, quæ est idolorum servitus & non requirimus fructum, sed datum? Si quæris quomodo, miro inquam modo. Tali quadam arte spargitur æs, ut multiplicetur. Expenditur, ut augeatur, & effusio copiam parit. Ipso quippe visu sumptuosarum, sed mirandarum vanitatum accenduntur homines magis ad offerendum, quam ad adorandum. Sic opes opibus hauriuntur, sic pecunia pecuniam trahit: quia nescio quo pacto ubi amplius divitiarum cernitur, ibi offertur libentius. Auro tectis Reliquiis saginantur oculi, & loculi aperiuntur. Currunt homines ad osculandum, invitantur ad donandum, & magis mirantur pulcra, quam venerantur Sacra.* E dopo aver descritto le corone gemmate, le lampadi, gli splendori, i candelieri, ed i trionfi di argento risplendenti e superbi, conchiude: *Quid putas in his omnibus quæritur? Pœnitentium compunctio, an intuentium admiratio? O vanitas vanitatum, sed non vanior, quam insanior. Fulget Ecclesia in parietibus, & in pauperibus eget. Suos lapides induit auro, & suos filios nudos deserit. De sumptibus egenorum servitur oculis divitum.* Proseguirei a riferire tutt' i dolorosi treni del Santo Cenobiarca, ma m' interrompono le solite declamazioni in contrario.

Dicono; che si compiacque il Sommo Iddio delle ricchezze, colle quali volle superbamente fornito il Tempio di Salomone; A che dunque declamare, che tra noi ne' Tempj si consacri al Tabernacolo ed a' Santi l'oro e l'argento, de' quali sono gli Uomini prodighi fino ad adornarne le bestie; e colle case di Dio si ha d' andar con tanta riserva, da non farvi da' critici censori ritrovare il superfluo!

Ma non dice e sente così il gran Padre S. Girolamo; e per non esser tacciato, che mosso dalla passione alterassi Io il sentimento del Dottor più grande, ch' abbia la Chiesa; mi restringo a riferire le sue parole (a) *Multi ædificant parietes & columnas Ecclesiæ substruunt, marmora nitent, auro splendent laquearia, gemmis Altare distinguitur. Neque vero mihi aliquis opponat, dives*

in

(a) *Epist. 2. ad Nepotianum.*

Digitized by Google

in Judæa Templum, menſam, lucernas, thuribula, patellas, ſcyphos, mortariola, & cætera ex auro fabrefacta. Tunc hæc probabantur a Domino, quando Sacerdotes hoſtias immolabant, & ſanguis pecudum erat redemptio peccatorum. Nunc vero quum paupertatem domus ſuæ pauper Dominus dedicarit, cogitemus Crucem ejus, & divitias lutum putavimus. Indi conchiuſe, che ſe noi nella ſontuoſità de' Tempj vogliamo imitar gli Ebrei, converrebbe imitarli nell' altre loro ſuperſtizioni. *Sabbatum aut aurum repudiemus cum cæteris ſuperſtitionibus Judæorum; aut ſi aurum placet, placeant & Judæi, quos cum auro aut probare nobis neceſſe eſt, aut damnare.* Sicchè ne' Tempj può ritrovarſi il ſuperfluo.

Or quanto più nel mantenimento loro proprio, che fanno i Regolari, può queſto ſuperfluo ritrovarſi; poichè di loro parlando S. Bernardo ſopra il ſentimento dell' Apoſtolo S. Paolo, che doveano gli Eccleſiaſtici eſſer contenti del vitto e dell' abito, ſpiegò la corruttela: *Nobis autem pro victu ſatietas.* (a) Ma queſto è troppo, replicano i Regolari, pretendere ſobrietà tale nel vivere, che per evitare il ſuperfluo, abbiano eſſi da privarſi di tante delizie create dalla Provvidenza per ſervigio dell' Uomo; come ſe tra gli Uomini i Religioſi debbano riputarſi indegni della comune participazione; ed accomunati nel vivere colla plebe più vile, non doveſſero temer' altro morbo, ſe non quello di morir tiſici per le inedie. Se i Secolari benedicono la comune pietoſa madre, qual' è la Chieſa, per aver temperato quell' antico rigore di diſciplina ne' digiuni, nelle aſtinenze, ed in tant' altre antiche rigoroſe oſſervanze: I Regolari avran da riconoſcerla come matrigna, per aver ſolo con eſſi loro ſerbata l' antica rigidezza?

A i Cenobiti, agli Anacoreti, a i ſolitarj ſi convenivano gli avvertimenti di S. Girolamo: I Religioſi di oggidì menano vita più mitigata; e però convien loro quel tenor di vivere, che il tempo porta, le regole permettono, ſoffrono i Canoni, ed Iddio nol vieta; onde ſe fann' uſo delle delizie create da Dio per gli Uomini, non ſi devono accagionar di ſuperfluo conſumato. Le loro Chieſe non devon eſſere le grotte di Manreſa, ove ſi doveſ-

ſero

(a) *Cap. ult. Apolog. ad Gulielmum.*

Digitized by Google

fero continuamente contemplare i Noviſſimi ; ma luminoſe Baſiliche adornate con ſontuoſità per la maggior gloria di Dio , e per ſollievo di ſpirito di coloro , che vi orano . Le maeſtoſe fabriche , i ſuperbi dormitorj , li ſterminati chioſtri ,. gli orti penſili , le amene ville , i delizioſi caſini , i pergolati , i giardini , le praterie , i fonti , le peſchiere , le caſe di diporto nelle arie più ſalubri , varie al variar delle ſtagioni , non ſono ad eſſi loro per luſſo , ma per riſtoro . Queſto è tutto quel che ci oppongono ; ma queſto iſteſſo è contrario alla vita Religioſa che profeſſano .

Chi laſcia il ſecolo , e ſi ſegrega dagli Uomini , e ſi racchiude ne' Chioſtri , e ſi conſacra a Criſto a profeſſar vita ſanta , potrà dire , che gli convenga vivere tra tante delizie un ſol giorno dell'anno , ed in quel giorno non aver goduto del ſuperfluo ? Se così credono , come potranno riſpondere ad un grave ſentimento dell' Apoſtolo S. Paolo , ſpiegatoci dal Gran Padre S. Agoſtino ?

Scrivea l' Apoſtolo a i Coloſſeſi , a' quali dopo aver ſignificato eſſere egli ſervo di Gieſù Criſto , Miniſtro della Chieſa , Promulgatore dell' Evangelo , ſoggiunſe : *Gaudeo in paſſionibus pro vobis , & adimpleo ea quæ deſunt paſſionum Chriſti in carne mea , pro corpore ejus , quod eſt Eccleſia , cujus factus ſum ego Miniſter* (a) . Che i Miniſtri dell' Evangelo non aveſſero da vivere , in ſentimento di S. Paolo , ſe non per patire e godere nel tempo ſteſſo de' patimenti che ſi ſoffrono per quel Dio , che fatt' uomo ha voluto patir tanto per la ſalute delle noſtre anime , con affiggere alla ſua Croce il Chirografo della noſtra condanna , e cancellarlo col proprio ſuo diviniſſimo ſangue , s' intende . Ma il dire che ſia mancata coſa a render compiuta la Paſſion di Criſto , e quel che manca voler l' Apoſtolo adempiere con le ſue pene , con le ſue agonie , queſto sì , che non può capirſi ! Non fu ella compiuta , non fu intiera , non fu copioſa la Paſſion di Criſto , e la noſtra redenzione ? *Abſit* : Fu intiera , compiuta , e copioſa : Egli è di fede , ed i Padri tutti inſegnano , che non pronunziò Criſto su la Croce , quel *conſummatum eſt* , ſe non dopo che vide avverati tutti gli oracoli de' Profeti , e tutte

(a) *Ad Coloſſen. 1. cap. 24.*

Digitized by Google

tutte le divine ſcritture che parlavano della noſtra copioſa redenzione, dopo aver' egli intieramente eſeguita la volontà dell' Eterno Padre. Perchè dunque l' Apoſtolo ſcriſſe: *Adimpleo. quæ deſunt paſſionum Chriſti in carne mea?*

Riſponde il Gran Padre S. Agoſtino: L' Apoſtolo conſiderò Criſto come capo e come corpo della Chieſa; come capo non mancò nulla alla ſua Paſſione; come corpo, di queſto i miniſtri della Chieſa, quelli che promulgano l' Evangelo, ſono le membra più proſſime al capo; queſte membra han obbligo di patire ad imitazione di quel capo, dal qual diſcendono, per dirſi compiuta nel corpo quella paſſione, che fu intiera nel capo. L' Apoſtolo, che ſi vedea per lo ſuo miniſtero membro proſſimo al capo di queſto corpo, ſi reputò obbligato notte e giorno ſenza reſpiro, ſenza ripoſo, agonizzare per la ſalute delle anime, ad imitazione del capo, per render compiuta la paſſion nelle membra. *De menſura paſſionum nil deeſt Chriſto: quia omnia, quæ de eo dicta ſunt, completa ſunt. Ergo impletæ erant omnes paſſiones, ſed in Capite, reſtabant paſſiones Chriſti in Corpore. Vos autem eſtis Corpus Chriſti, & membra. In his ergo membris cum eſſet Apoſtolus, dixit: ut adimpleam quæ deſunt paſſionum Chriſti in Carne mea.* (a)

Ove ſono i Regolari Miniſtri dell' Evangelo, immerſi in continue fatiche, oppreſſi da' patimenti, agonizzare per la ſalute del proſſimo, ſenza veruno mondano intereſſe, che poteſſero dire con ſincerità, quel che dice l' Apoſtolo *adimpleo quæ deſunt paſſionum Chriſti in carne mea?* Forniti di tanti commodi, provveduti di tante delizie, poſſono dire, che a ſimilitudine di quel Criſto, che fatto più vile delle fiere e degli ucelli *non habebat ubi reclinaret caput*, eſſere tutto il tempo del viver loro un continuo patimento, in affanni perpetui, ſempre accompagnati dalla miſeria, dall' indigenze? Sin anche taluni nella ſteſſa predicazione ſi deliziano, ſi ſollevano, e giungono a ſoddisfare al genio proprio; poichè oltrapaſſando i confini della riprenſione de' vizj, diſcendono a cenſurare le riſoluzioni de'

(a) *In Pſalm.* 86.

Digitized by Google

de' Principi, i quali per loro giusti fini hanno ammesso nel Reame qualche odiata nazione: e sfogando il loro empito, godono di quel che godeva Seneca *plusquam regnare est censuram agere Regnantium*. (a) E non riflettono, essere Dio quello che regola, dispone e governa la volontà del Principe a farlo operare in nostro bene e vantaggio, o a danni nostri per emendarci; e non potendo noi penetrar il secreto delle sue risoluzioni, chinar la fronte con Salviano e dire: *Nescio secretum, & consilium divinitatis ignoro. Sed nihil in re opus est aliquid audire. Satis sit pro universis rationibus: Auctor Deus.* (b) Così far deve chi vuol farla da Apostolo, vero servo di Cristo, e non declamare contro le risoluzioni de' Coronati.

Del resto non può unirsi li tanti commodi e delizie nelle comunità Regolari, ed essere i Religiosi riputati quai Ministri voluti da S. Paolo, che potessero dire *adimpleo quæ desunt*. Il superfluo dunque si ritrova ovunque si volge lo sguardo nelle Comunità Regolari, ed han messo in dubbio, se tra i Secolari con più ragione e proprietà vi sia, chi possa dire *adimpleo quæ desunt passionum Christi*, che tra li Regolari. Conchiudansi dunque queste riflessioni con la pareneſi del G. P. S. Agostino: il quale oltre l'ammonizione a i Religiosi, loro spiega questo superfluo, che fingono non intendere. *Multa superflua habemus, si non nisi necessaria teneamus; nam si inania quæramus, nihil sufficit. Fratres, quærite quod sufficit operi Dei, non quod sufficit cupiditati vestræ. Cupiditas vestra non est opus Dei. Res alienæ possidentur, cum superflua possidentur.* (c) Ed oh fusse impresso nell' animo de' Regolari questa caratteristica del superfluo, questo avvertimento di Agostino; quanti legati, quante eredità si mirarebbero ripudiate.

Quelle Comunità Regolari, che per la patente copia delle ricchezze non possono negare il superfluo, difendono questa colpa in loro col pretesto dell' elemosina, che dispensano a' poveri, di ciò che somministrano alle Comunità de' Mendicanti, e di tanti soccorsi che prestano a' bisognosi: Onde il vietarsi

(a) *De provident. lib.* 3. (b) *In Epist.* 109. (c) *In psal.* 147.

Digitized by Google

loro gli ulteriori acquisti è l' istesso, che togliere l' elemosine a' poveri, i soccorsi a' bisognosi, ed il pane e il vino a' mendicanti.

Sono forsi incapaci i Secolari di far limosine, che per non privarne i poveri, si han da permettere di passare i beni alle Comunità Ecclesiastiche, che le dispensino? Cristo Signor Nostro ce ne da un idea tutta contraria.

Giaceva nella pubblica strada un povero viandante semivivo per le ferite da' latroni ricevute; s' incontrarono a risguardarlo un Sacerdote ed un Levita, *Sacerdos viso illo, præterivit. Similiter & Levita cum videret eum, pertransiit.* (a) Il Samaritano empio di Setta, di Religion diversa, provò quella commozione di viscere, quella tenera pietà, della quale i Sacerdoti ed i Leviti del Tempio non ne furono capaci; calò da cavallo, *alligavit vulnera ejus, & curam ejus egit, & protulit duos denarios, & dedit Stabulario, & ait: Curam illius habe.* Oimè, osservaste, o Sire, quest' idea espressa da Cristo? *Sacerdos præteriit: Levita pertransiit!* Chi alla veduta di oggetto cotanto compassionevole mostrò viscere di carità? Un Secolare, un peccatore, un Samaritano. Ad un tal racconto tutto acceso di zelo Oleastro dagli Sacerdoti della Sinagoga passa a quelli di S. Chiesa, e fa loro questo rimprovero: *Ille prætereundo videt & curat, quamvis Samaritanus. Nos videndo pauperem, præterimus ne videamus.* (b)

Grande è la carità, che usano le Comunità regolari in sovvenire i bisognosi; ma a crederla, vi si richiede la fede; laddove quella che praticano i Secolari, si vede. E che altro dimostrano i tanti Monti di Misericordia, di Pietà, di Poveri, di Redenzione, i tanti Ospidali, opere tutte de' Secolari, se non che una grande perenne carità con i poveri, i quali continuamente sono soccorsi nelle miserie, proveduti ne' bisogni, curati nell' infermità, alimentati nella fame, liberati dalle carceri e dalle catene? Quanti s' invecchiano nelle prigioni per debiti contratti con le Comunità Regolari, ed i Religiosi delle medesime

(a) *Luca cap.* 31. (b) *Cap.* 18. *Genes.*

Digitized by Google

desime *prætereuntes vident*, e non li liberano, lasciando un opera di tanta misericordia ad esercitarsi dal Sacro Monte de' Secolari. Li tanti Religiosi ogni mattina ne' Tribunali assistono, chi al trombetta, affinchè con sollicitudine si vendano l'eseguite spoglie de' miserabili, per rimborzarsi la Comunità il suo credito: Chi scorre ne' Tribunali, sollecitando gli Scrivani per avere le lettere esecutoriali contro a' poveri debitori, e per occupare a questi quelle dilazioni, che la miseria, più che i cavilli, sugerisce loro: Chi presso de' Delegati, per accenderli di zelo a prò de' loro interessi, a non farli attrassare da' debitori morosi per impotenza. Queste operazioni, che si veggono, dimostrano forsi quella carità col prossimo, che ci vogliono far credere; o pure quell' animo spiegato da Cristo in quel Sacerdote ed in quel Levita, *Præteriit*: *pertransiit*?

Quando all' incontro si ponga in paragone quel ch' è posseduto da' secolari, con quello degli Ecclesiastici: e si bilanciano poi l' elemosine di questi con quelle, che fanno i Secolari, i Monti da essi eretti ed amministrati; e ritrovata per regola di proporzione, essere le opere di pietà e carità col prossimo di gran lunga eccedenti quelle de' Secolari, non oppongano i Regolari, che l' elemosine ch'essi fanno, possa essere giusto ragionevole motivo a non vietarsi loro il maggior acquisto de' beni.

Siano pure copiose ed eccessive l' elemosine, che si dispensano da' Regolari, che prò? Dunque per queste sarà loro lecito acquistar sempre, e scemarsi i beni de' Secolari? Strana ugualmente e falsa è la conseguenza.

Se il dare al prossimo per carità è atto di virtù cotanto grato a Dio, che nell' Evangelo assicura Cristo Signor Nostro, chiunque ha dato un sorso d' acqua, un tozzo di pane, un cencio al suo prossimo per amor suo, di compensarlo col centuplo in questo Mondo, col Paradiso nell' altro; giusto per questo si devono maggiormente abbilitare i Secolari a questa santa opra, con vietare, che i beni da essi non passino a i Regolari, i quali hanno tant' altre occasioni di santificarsi senza questa opra; e questa sola, che è propria de' Secolari, la lascino loro, e si contentino del puro sobrio bisognevole; e tutto il di più de' beni, che in gran copia

Digitized by Google

posseggono, se non possono per lo divieto de' canoni a i Secolari restituire, lo conservino pure; ma che si estingua una volta in essi questa perenne sorgiva di nuovi acquisti; e le leggi del secolo siano proibitive a' Secolari di alienare *in manus mortuas*, come lo sono i Canoni agli Ecclesiastici.

E su questo riflettendo S. Gio: Crisostomo, che i Secolari coll' aver donato alle Chiese, non si esercitavano più nella santa opra dell' elemosine, predicando al Popolo Antiocheno, disse, che da simili donazioni fatte da' Secolari alle Chiese ne scaturivano due mali; il primo, che non venivano più i Secolari ad esercitarsi nella santa opra dell' elemosina; il secondo, che i Sacerdoti per attendere alla cura de' beni loro donati, tralasciavano quella del Sacerdozio: *Duo quidem mala committuntur*; *Nam & vos, quasi nihil dare debeatis, nihil confertis*; *& Dei Sacerdotes a Sacerdotio aliena petractant* (a).

E tralasciando la dottrina de' Padri su tal proposito, come più degna d' esser promulgata nelle Basiliche, che di valere per argumento in questa causa, veggasi ciò, che ne sentirono gl' uomini assennati del Secolo. Questi han messo in ridicolo la risposta degl'Ecclesiastici, con la quale hanno scusato il superfluo, sul pretesto dell' elemosina. Ferdinando Vasquio reputò degne di riso le di loro scuse: come? si han da rendere i Cittadini da ricchi mendici, con dare i loro beni alle Comunità Regolari: e i loro posteri poi ricevere, dopo molte intercessioni e preci, un boccon di pane! Non sarebbe egli cosa migliore conservar loro gli averi, che resi ignudi ricevere un cencio per ricoprire le loro vergogne? *Nonne risu & ludibrio dignum videbis, si Christifideles prius velint exhaustos & expilatos reddere atque enudatos, ut eos postea cooperiant? Nonne satius utiliusque esset, intacta eorum bona servare; quam post homines enudatos atque exhaustos, pallium vestemque repetere, ut in simili ait textus in L. finali C. quibus causis in integrum restitui necesse non est* (b)?

Signorello de Homodeis fu più preciso su questo punto dell' ele-

(a) *Homilia* 86. *in Matth.* (b) *Lib.* 1. *controvers. cap.* 6.

Digitized by Google

elemosine ; perchè fece con dimostrazione vedere, che una tal virtù con altra generosità si esercita da' Secolari, che dagli Ecclesiastici ; poichè dice, che se questi tutto il superfluo dispensassero a' poveri, *non facerent cumulationes auri, & argenti, & pecuniarum, ut quotidie fieri videmus* (a).

Anzi li Secolari esercitano questa virtù della carità col prossimo, cotanto comandata da Dio, senza veruna mescolanza di fine indiretto ; quando all' incontro, parlando degli Ecclesiastici, scrisse S. Girolamo : *Sunt qui pauperibus paululum tribuunt, ut amplius accipiant, & sub prætextu eleemosinæ quærunt divitias, quæ magis venatio appellanda est, quam eleemosynæ genus. Sic bestiæ, sic aves, sic capiuntur & pisces : modica in hamo esca ponitur, ut Matronarum in eo sacculi protrahantur*. E dopo una tale espressione conchiuse col sentimento di S. Gregorio : *melius est non habere quod tribuam, quam impudenter petere quod recondam* (b).

Questo disordine potea essere a' tempi di S. Girolamo : io non so se duri ancora a tempi nostri ; so bensì quello, che molti Religiosi hanno inteso su questo precetto dell'elemosina, che in vece di ampliarlo colla spiega, l'hanno colla loro depravata morale distrutto ; poichè han richieste tali e tante circostanze, che devono di necessità concorrere, affinchè sia il Secolare tenuto per debito di giustizia far l' elemosina, che il Padre Vasquez malamente interpetrando il sentimento del Cardinal Gajetano scrisse : *Vix aliquis tenetur, secundum opinionem Caetani, aut secundum nostram ad eleemosynam, quando tantum tenetur ex superfluo*. (c) Ed il Padre Escobar passò più oltre, poichè scrisse : *Scio in gravi pauperum necessitate, divitem non dando superflua, non peccare mortaliter* (d).

Ed è possibile dunque, che del superfluo ne possano fare un intiero uso nell' elemosina, se quelli, che la dovrebbero colla sana dottrina ampliare, la ristringono e la distruggono ? Se nel farla può esservi mescolanza di fine indiretto *ut amplius accipiant, & sub*

(a) *Conf.* 21. *n.* 18. (b) *In epist.* 2. *ad Nepot.* (c) *De Elemos.* (d) *Tract.* 5. *esam.* 5. *n.* 154.

Digitized by Google

& ſub prætextu eleemoſynæ quærunt divitias . Ed all' incontro ceſſa ne' Secolari queſto depravato fine: ſe hanno gli Eccleſiaſtici tante altre virtù da praticare per ſantificarſi, queſta dell' elemoſina, che è propria de' Secolari, poſſono loro laſciare: qual male ci è, che non s' abbia da proibir loro gli ulteriori acquiſti, per non moltiplicarſi quei due gran mali compianti dal Criſoſtomo; che i Secolari nulla danno, *& Dei Sacerdotes a Sacerdotio aliena pertractant ?*

CAPO IV.

Che per legge di buona economia non è per accordare la M. V. il Real permeſſo alla erezione del nuovo Collegio in Brindiſi.

DOpo che ne' precedenti capi mi ho data la ſorte di eſporre alla M. V., che l' intereſſe della Corona, dello Stato, l' utile de' Vaſſalli, e la ſanta Criſtiana morale, richieggono per neceſſità indiſpenſabile, che ſi doveſſe ormai por freno agli ulteriori acquiſti de' beni nelle comunità regolari: E, che un Real divieto facendoſi dalla M. V., ſarebbe legge, che prima promulgarono tanti Principi Cattolici; che oſſervarono, e tuttavia oſſervano tante genti, popoli, e nazioni, ne' quali fioriſce niente meno, come in noi, la pietà, e la Religione: Che i Padri della Chieſa approvarono un tal divieto, come ſalutare cauterio, a purgar lo ſpirito d' avarizia, che tentava allora d' introdurſi nell' ordine Eccleſiaſtico: Che una tal legge ſcritta era già fra noi, prima di Federico, e dopo; e, che ſolamente da Carlo II. d' Angiò, tra le calamità di queſto Regno, allorchè la Corona cominciò ad ecliſſar nel ſuo ſplendore, cominciò a diſſuſarſi una legge così giuſta, così utile, e così propria per la conſervazione di queſto Regno; che ſiccome i ſacri Canoni vietano l' alienazione de' beni della Chieſa; così le leggi del ſecolo devono ad imitazione far l' iſteſſo; e finalmente, che non altrimenti può riſorgere la vera Criſtiana morale in queſto Regno, ſe non quanto ſi laſcia a' Regolari

Digitized by Google

golari il puro, e mero neceſſario; giacchè il ſuperfluo non poſſono conſervare ſenza offendere Dio, la Religione, ed il proſſimo. Dopo aver tutto queſto dimoſtrato con evidenza, tratta dalla dottrina più pura de' Santi Padri, contro de' quali *ſumma religio eſt* cavillare, crederei eſſer' inutile queſto ultimo capo.

Poichè qualora ſiaſi la voſtra Gran Mente perſuaſa della giuſtizia delle mie ſuppliche, ed eſſer neceſſario rinovarſi quella legge proibitiva, che un tempo ſcritta nelle noſtre Coſtituzioni ſi oſſervava; nulladimeno, ſe per i voſtri imperſcrutabili giudizj, non ſi degnaſſe la M. V. conſolare i ſuoi amatiſſimi Vaſſalli con la rinnovazione di legge così giuſta; almeno non dee preſtare il ſuo Real Aſſenſo all' erezione di nuove Chieſe e Monaſterj. Onde ſon io nell' impegno di umiliare alla M. V. ragioni tali, che quando non voglia compiacerſi di rinnovare la coſtituzione di Federico; pure per quella legge di buona economia, che per voſtra Clemenza uſar dovete a' Cittadini ſecolari e Regolari di Brindiſi, non ſi dee colà permetter l'erezione del nuovo Collegio a' Reverendi Padri Geſuiti.

Quantunque abbiano i nimici delle Regalie de' Principi colle loro inſipidezze ed arzigogoli, preteſo provare, non richiederſi l'aſſenſo de' Principi nelle nuove erezioni delle Chieſe, Monaſterj, Collegj, e Caſe di Religioſi ne' loro dominj; nulladimeno dopo la conteſa colla Repubblica di Venezia e Paolo V., ſi è il Mondo ſincerato della patente indifficultabile ragione de' Principi.

Per la *l. ſacra* (*a*) a' tempi de' Romani, non poteva luogo profano ſenza conſentimento del Senato divenir ſacro: *Tum Sacrum fieri poſſe, cum Princeps dedicavit; vel dedicandi dedit poteſtatem*; e nella *l. ult.* (*b*) *Aut quid publice conſecraverit, permiſſu ſcilicet Imperatoris*. E ſiccome ſenza l'aſſenſo del Principe non potea un luogo ſacro demolirſi, e ritornare ad eſſere profano, ma *juſſionem Principis expetendam l. eſſa*; (*c*) tanto maggiormente non potea il profano, ch' è quanto dire una coſa ch' è in dominio del Principe, o mediato, o immediato, ſenza il

(a) *ff. de Rer. diviſ.* (b) *ff. ut in poſſ. leg.* (c) *ff. de Religioſ. & ſumpt. funer.*

Digitized by Google

il ſuo aſſenſo, uſcire dal commercio, e farſi ſacro.

E ſe non è ſtato mai lecito edificare *in ſolo alieno*, *invito domino*, per la grave ingiuria che ſi faceva al privato padrone del ſuolo, il quale avea l'azione *injuriarum*, contenuta nella legge Aquilia, contro colui ch'edificava; or quanto più dovea ſpettare al Principe, non ſolo per lo dominio ſupremo e ſopraeminente ſopra tutto lo Stato; ma altresì per lo jus degli Aſili, ne' quali ſi coſtituiva il nuovo ſacro edificio.

Nè queſto riſpetto dovuto al Principe fu ſolamente in tempo di Roma idolatra, ma dopoche fu illuſtrato il Mondo dal Vangelo; perchè la ragione, che ha richieſto l'aſſenſo del Principe, è ſtata ſempre l'iſteſſa. Il Cardinal de Luca (*a*) quantunque non parla dell'aſſenſo del Principe, volle però, che vi doveſſe intervenire quello del popolo tutto in un pubblico parlamento congregato, non già de' ſoli Sindici ed Eletti, perchè ſi tratta dell'intereſſe di ciaſcheduno. Le Bolle de' Sommi Pontefici (*b*), come di Urbano e Clemente VIII., di Paolo V., e Gregorio XV. generalmente ſtabilirono, di non poterſi erigere Monaſterj, Conventi, Collegj, e Caſe de' Regolari, ſenza il conſenſo di tutti gl'intereſſati, e fra queſti del popolo, come il maggiore intereſſato di tutti; e per conſeguenza del Principe.

Pietro Bleſenſe nell'epiſtola ad Innocenzo III. (*c*) fe vedere, ch'eſſendo intervenuto l'aſſenſo del Re e dell'Arciveſcovo di Canturberì per l'erezione d'un Monaſterio colà in Inghilterra, eraſi adempiuto alle ſollennità neceſſarie. Così pure il glorioſo S. Bernardo nella lettera ſcritta alla Regina Sancia (*d*) dimoſtrò, ch'eſſendoſi eretto il Moniſtero col conſenſo del Veſcovo, de' Cittadini, delle altre comunità, e del Re, era legittima l'erezione. L'iſteſſo Antonio Alteſerra nelle vindicie contro il realiſta *Feuret* (*e*) ingenuamente confeſsò, eſſer così neceſſario l'aſſenſo del Principe, che ſenza di quello non potea farſi qualunque nuova erezione di Chieſa, o Monaſterio; poichè ſi farebbe ingiuria al Prin-

(a) *de Regular. diſ.* 29. (b) *Cum alias Romanus Pontifex. Quoniam ad inſtitutum.* (c) *Epi.* 152. (d) *Epi.* 301. (e) *De Juriſd. Eccl. lib.* 10. *cap.* 7.

Digitized by Google

Principe. *Cum Ecclesiæ sint in Mundeburdo & patrocinio Regis.* Gonzalez (*a*) tanto impegnato per la Potestà Ecclesiastica, sostenne nelle nuove erezioni l'assenso del Principe.

E nelle controversie della Repubblica di Venezia con Paolo V. il Padre Lelio Medici, che scrisse a favor di Roma contro Era Paolo, rispondendo agli argomenti di quello; scrisse; *Che l'area, il sito sopra del quale si han da fabricar le Chiese, sono de' loro sudditi, questo è vero. La Repubblica ha legittima giuridizione sopra quella, questo è vero. Non possono i Religiosi sopra quei siti fabricar Chiesa, se prima non è concesso loro da' padroni, però è necessario, che lo sappiano, e consentano; e questo è vero; ne in alcuna di queste proposizioni sta il difetto della legge: Ma che per fabricar nuove Chiese si abbia a chieder licenza dal Senato e suoi Ministri: che nel loro arbitrio stia il consentire o non consentire; che si fabrichino; or questo non sta bene, ed è contro la libertà Ecclesiastica.* Sicchè secondo i difensori dell' intrapresa di Paolo V. non era ingiusta la legge della Repubblica, che non fossero edificate Chiese nel dominio Veneto senza l'assenso del Senato, ma l'ingiustizia nascea se il Senato richiesto dell' assenso lo negava. Come se il Principe, che deve esser richiesto a dar l'assenso, non avesse poi, per quei fini de' quali a Dio solo deve renderne conto, la potestà di negarlo.

L'accordo seguito nella Corte di Roma colla Repubblica di Venezia decise la controversia a pro de' Principi secolari. Per cinque capi furono fulminate le censure, ed erano le cinque mortali ferite credute da Paolo V., che si erano fatte dalla Repubblica alla libertà Ecclesiastica. Primo, perchè il Senato avea impriggionati due Frati e due Preti rei d' omicidio, e di atroci delitti comuni. Secondo, per lo divieto fatto di non edificarsi Chiesa, Monasterio, Ospedale, senza il permesso del Senato; e facendosi il contrario, fossero confiscati i fondi e le fabriche di sì fatte incominciate Chiese, e gli autori *in pœnam* banditi dallo Stato. Terzo, ne' beni delle Chiese, dati a censi a' secolari, non potessero quelle, per lo diretto dominio, esercitar prelazione nelle rendite. Quarto, che tutt' i luoghi pii non avessero in avveni-

(a) *In cap. 9. de Relig. Dom.*

Digitized by Google

re potuto acquistar beni stabili. Quinto, che i secolari non l' avessero più alienati alle Chiese senza il permesso del Senato. Per questi cinque capi furono fulminate le censure, ed esasperati da giorno in giorno gli animi delli due partiti, per le tante scritture, che dall'una e dall' altra parte si pubblicarono: Scacciati i PP. Gesuiti, come rei di poca fede verso la Repubblica, e per altri motivi riferiti dal Presidente Tuano (*a*), si visse per molto tempo in questa sciissura.

Esaminate poi le cinque controversie a sangue freddo colla meditazione del Cardinal Giojosa Francese, furono riconosciuti gli editti e divieti pubblicati dal Senato giusti e legittimi; ed eccettuata la restituzione degli Ecclesiastici impriggionati al foro Ecclesiastico, non esservi cosà da emendare, per essere prosciolto lo Stato dalle censure; e così seguì. Sicchè colla giudicatura della Corte di Roma furono dichiarati validi i divieti di non erigersi Chiesa e Monasterj senza il permesso del Senato; e che il darlo e negarlo, dipendea dal Supremo arbitrio, del quale non era tenuto renderne conto come Sovrano, se non a Dio solamente; altrimenti, come volle Roma essere soddisfatta colla restituzione degl' imprigionati Ecclesiastici, avrebbe anche preteso l'abolizione degli editti, senza la quale non avrebbe tolte le censure; come diffusamente l'eruditissimo Presidente Tuano.

Solorzano, che volle anch' egli interloquire su questa concordia fatta da Roma colla Repubblica di Venezia, sopra della quale fondò la pruova del necessario assenso del Principe nelle nuove erezioni di Monasterj, soggiunse, *quod ipsa urbanitatis & jurisprudentiæ ratio suadet: cum non sit justum nec deceat, ut in locis Principum, eis ignaris, monasteria fundentur, cum in terris privatorum id prohibitum reperiatur, & solo cedere soleat quid quid in eo, ipso invito, ædificetur* (*b*).

Carlo Feuret dopo aver dimostrato uniforme alla ragion civile ed a' sacri Canoni la necessità dell'assenso del Principe; senza del quale non si poteano eriggere Chiese, Monasterj, e Collegj, ed un catalogo de' Dottori e Canonisti, che ne rapporta, lo conferma con la prattica ed esempli usati in Francia e Spagna,

(a) *Tom.6. lib.137. c.5.* (b) *De jure Indiarum tom.2. lib.3. c.21.*

Digitized by Google

gna, ed in tant' altre nazioni Cattoliche; onde vien numerata questa potestà tra le Regalie del Principe; racconta finalmente, che Filippo II. Re di Spagna Principe religiosissimo ed affezionatissimo all' ordine di S. Francesco di Paula, i cui Religiosi avendo incominciata la fabrica di un lor Convento vicino Madrid, fu per ordine suo Reale fatto restar imperfetto, perchè non le aveano, prima d' incominciare, richiesto il Real assenso, e quella fabrica imperfetta servisse in avvenire a' posteri di documento (*a*).

Nè senza giusto motivo mi son diffuso a dimostrare la necessità del Reale assenso; poichè i Padri Gesuiti nella supplica data alle stampe ed umiliata alla M. V., confessarono, che il Real assenso era sollennità necessaria, senza la quale non solamente non si potea erigere il Collegio in Brindisi; ma che avendo il testatore ordinato l' adempimento delle sollennità necessarie, tra queste la prima e principale era quella del Real assenso.

All' incontro poi nel S. R. C. ove non ferono comparire la supplica data alle stampe, discettandosi l' articolo, se per aver prefisso il testatore il tempo di otto mesi, da decorrere dopo l' accettazione dell' eredità, nel quale si doveano adempiere tutte le sollennità necessarie, se tra queste numerar si dovea l' assenso Reale; poichè diceasi dal mio Avvocato, ch' essendo trascorsi non solamente gli otto mesi, ma anni otto, e non avendo i Padri Gesuiti procurato il Reale assenso, erasi fatto luogo alli sostituti. In loro difesa opponeano i Gesuiti, che non era solennità richiesta *in corpore juris scripti* l' assenso Reale; onde di questa non potè intendere il testatore, quando disse, fra gli otto mesi adempiersi alle sollennità necessarie; e che quando si fosse tra le sollennità necessarie numerato l' assenso Reale; questo non si avea da ottener dalla Compagnia, ma dall' erede fiduciario; come se questo e non quella dovesse percepir il lucro dell' eredità.

In questo conflitto, non è poco ciocchè per parte mia si è ottenuto in S. C. in competenza con i Padri Gesuiti; perchè si è decretato, che *teneantur Patres Societatis procurare Realem assensum*, ma fra quanto tempo? Sono scorsi dal mese di Novembre 1737. che morì il testatore, fin oggi, otto anni; basta-

 vano

(a) *Carlo Feuret lib. 2. cap. 1. n. 8., & 9. dell' Abus.*

Digitized by Google

vano questi ad eguagliarsi agli otto mesi prescritti nel testamento? Nulla disse il S. C., decise soltanto l' articolo, che il Real assenso era necessario, e da doversi impetrare da' PP. Gesuiti; Come se il prefiger tempo fosse stato un atto irrispettoso del S. C. verso la M. V.

Ma se i Padri non possono edificare il Collegio senza il Real permesso; senza di questo nè tampoco potrebbero posseder quell' eredità, che fu lasciata non alla Compagnia o al Collegio più vicino a Brindisi col peso di erigerne un altro; ma all'erigendo in Brindesi; non può concepirsi questo erigendo Collegio, senza che gli preceda il Real permesso; onde senza di questo non potrebbero i PP. in nome del Collegio erigendo possedere l'eredità.

Non è così, replicarono i Padri; dal primo dì, che morì il testatore, furono abilitati, con l'accettare il peso di erigere il Collegio, a possedere l' eredità. La casa del testatore, la cui abitazione fu legata alla Vedova sua moglie, si dovea convertire in Collegio, dopo che sarebbe quella morta; ed in quel caso aveano anni dieci di tempo a perfezionarla e ridurla in forma di Collegio: sicchè era loro permesso possedere l' eredità; mantenere co' frutti della medesima due Religiosi nell' esigerli, a sopraintendere alla cura degli stabili e degli altri effetti ereditarj, e dedotte le spese il netto fruttato accumularsi e depositarsi da' Padri in una cassa con tre chiavi; morta la Vedova, resa vuota la casa, elassi gli anni dieci, non eretto il Collegio, perchè allora non si sarà degnata la M. V. dar l' assenso, allora potea sorgere la pretensione de' Sostituti. Può darsi il caso, che essendo la detta Vedova d' una giusta età, può ella vivere per altri 30. anni, dopo passar ne devono altri 10., e fra questi 40. anni essere incerto, chi dovrà essere l' erede del defonto: e fra tanto amministrarsi l' eredità da' Padri, con dare all' istessa lor buona fede il conto dell' esito e dell' introito; e quando dopo l' elasso di 40. anni non avranno ottenuto il Real permesso, allora dovran forsi restituire l' eredità; dico forsi, perchè son giunti a pretendere contro tutte le regole legali, di ritenere l'eredità, ancorchè non avessero il permesso d' erigere il Collegio.

Questo è dunque quel che si supplica la M. V. di dichiarare

il

Digitized by Google

il ſuo Real Animo preſentemente di non volere, nè in queſta Città, nè in tutte l'altre delle Provincie del Regno l'erezione di nuovi Collegj e Monaſterj.

E' proprio della M. V., del voſtro zelo, della voſtra pietà uſar nelle nuove erezioni de' Collegj e Monaſterj quelle iſteſſe regole, che anno uſate, ed i Principi Cattolici, e gl' iſteſſi Romani Pontefici; perchè io m' impegno dimoſtrarvi, che ſe per diſpoſizione de' canoni non ſi potrebbe permettere l' erezione di queſto nuovo Collegio in Brindiſi; quanto maggiormente dovrebb'eſſere impegnata la M. V. a dichiarare il ſuo Real Animo, in non accordargli nè ora nè mai il ſuo Real permeſſo.

Le leggi del Principe Cattolico non ſolo riguardano la felicità temporale dello Stato, e l' utile de' Cittadini; ma anche l' eterna da conſeguirſi da' ſudditi, come inſegna il Padre Geſuita Suarez (*a*) colla dottrina di S. Tomaſo *quæſt.* 92. *artic.* 1. ſeguitato da tutt' i Teologi; a qual ogetto nel Principe Cattolico *requirunt virtutem ſimpliciter, ideſt collectionem omnium virtutum, qui omnibus debet præcipere*, quantunque il fine principale della legge ſia la felicità politica. Ma perchè queſta legge è fondata nell' oneſtà e probità de' coſtumi, il Cittadino, cui per la legge s' impone il vivere nella Repubblica Criſtiana con probità ed oneſtà, è l' iſteſſo che farlo vivere in quella buona morale alla Religione uniforme, e per conſeguenza così diſpoſto abilitarſi a conſeguire l'eterna: *Finis humanæ Reipublicæ eſt vera felicitas politica, quæ ſine moribus honeſtis eſſe non poteſt. Per leges autem civiles dirigitur in eam felicitatem, & ideo neceſſe eſt, ut illæ leges ad bonum morale per ſe tendant, quod ut dixi, eſt bonum ſimpliciter.* Onde ſecondo il P. Suarez le leggi del Principe, non ſolo procurano la temporale felicità a' ſudditi, ma altresì l'eterna.

Li ſacri Canoni altresì promovono l' acquiſto dell'eterna felicità a' ſudditi ed allo Stato, in guiſa che Fortunio Garzia non riconoſce veruna differenza nel fine della legge civile da' Sacri Cano-

(a) *Lib.* 1. *de Natur. legis in commun. cap.* 13.

Digitized by Google

Canoni. *Finis juris Canonici ſitus eſt in humanæ vitæ felicitate; hoc enim intendit jus Canonicum, ut humanum genus in humana & politica felicitate conſtituat*; ſeguitando S. Tommaſo, *nec certe in hoc differt a legibus civilibus*; per il che il fine de' Sacri Canoni è, *ut omnes bene beateque vivamus. Itaque ſummo ſtudio innitendum eſt, ne canonica inſtituta obliquentur ab hoc ſigno, ut ad ſagittam poſita. Eundem eſſe finem juris civilis, quia ſervant humanam felicitatem, ut ſentit Divus Thomas in quæſt. 95. art. & quæſt. 64. art. 2. . . .* Onde conchiude al *n. 7. unde conſtat eundem eſſe finem juris Canonici & Civilis* (a).

Che abbiano così le leggi del Principe Cattolico, come i ſacri Canoni, per unico fine di procurare a' ſudditi la temporale ed eterna felicità per ſentimento di Suarez e di Garcia; Nulla dimeno Pietro di Marca (b) usò la diſtinzione tra le medeſime: Egli volle che i Canoni direttamente procurino a' ſudditi l' eterna felicità, ed in conſeguenza la temporale; all' incontro le leggi del Principe direttamente la felicità temporale de' ſuoi Vaſſalli; queſta, perchè non può averſi ſenza l' oneſtà nel vivere e la probità ne' coſtumi, vengono per conſeguenza a procurare l' eterna.

Queſta diſtinzione fa sì, che diverſamente conſiderar ſi debbono i Canoni sul punto di diſciplina, da quei che definiſcono le materie di fede, di dogmi, o che determinano i coſtumi buoni o mali neceſſarj per la ſalute eterna; queſti devono talmente oſſervarſi, che non ſolamente il Principe non può nè deve impedirne l' eſecuzione, ma contro gl' inobbedienti ed oppoſitori adoprar dee la ſeverità de' gaſtighi, affinchè ove non giunga la poteſtà Eccleſiaſtica *per doctrinæ ſermonem*, giugneſſe la temporale *per diſciplinæ terrorem* (c).

Li Canoni attinenti alla diſciplina ed all' eſterior polizia della Chieſa, poichè riguardano la felicità de' ſudditi, per far loro godere la quiete, e la pace, ela tranquillità dello Stato, vengono

(a) *Fortun. Garcias de ult. fine Jur. Can. Civit.* 1. *tractatuum n.* 2., *&* 7. (b) *Lib.* 2. *cap.* 10. *n.* 2. (c) *Can. Prin.* 23. *quæſt.* 5. *Iſidorus Hiſpalenſ. de ſummo bono c.* 53.

Digitized by Google

gono a riguardare il fine primario delle leggi del ſecolo, e per conſeguenza intereſſano la poteſtà del Principe; ſiccome la Chieſa è nella Repubblica, non queſta nella Chieſa, come confeſsò ingenuamente il Cardinale Bellarmino, ſeguitando il ſentimento di Ottato Millevitano, ſi è coſtumato ſempre, che 'l Principe ha impedito l'eſecuzione de' Canoni, quando ne naſceva incommodo allo Stato, ed alla quiete de' ſudditi (*a*). Nè sul punto di diſciplina hanno forza di legge nello Stato del Principe, ſe non quando ſono da queſto confirmati, come diffuſamente con ragioni, dottrine, ed eſempj lo dimoſtra Pietro di Marca (*b*).

Or perchè la poteſtà del Principe aſſai più che l'Eccleſiaſtica è intereſſata nella quiete e tranquillità dello Stato, motivo per lo quale su queſto punto le leggi del Principe ſon preferite a' Canoni, e quelle e non queſti obbligano all'oſſervanza; n'è avvenuto tal volta, che l'iſteſſi Concilj Generali non ſolo in quanto alla diſciplina ſono ſtati ſoſpeſi nella loro eſecuzione per ordine de' Principi, perchè i Canoni contenuti in quelli poteano alterare la tranquillità dello Stato; ma altresì nelli giudizj Eccleſiaſtici, come fu nella condanna di Neſtorio, per la ſua ereſia contro l'umanità di Criſto, fatta da S. Cirillo nel Concilio Aleſandrino, confirmato da Papa Celeſtino nel Concilio Romano, ne fu ſoſpeſa da Teodoſio l'eſecuzione, non per altr'oggetto, ſe non per ſedare gl'animi acceſi ne' due partiti, che formavano fazione; coſa che perturbava notabilmente la quiete dello Stato, per lo traggico avvenimento avvenuto all'Arciveſcovo S. Flaviano, che nel principio del Concilio Efeſino avea condannato Eutiche; come diffuſamente rapporta Pietro di Marca (*c*) diſeſo dal ſuo Stefano Baluzio contro il Padre Giovan Garnerio.

Per queſta quiete de' ſudditi, per la quale non ſolo ſi conſeguiſce la felicità dello Stato, ma anche l'eterna de' ſudditi, fu impe-

(a) *Cap.* 1. *de Coſtitut. in* 6. *cap. bonæ* 40. §. *intelleximus de poſtulat. Prælat. cap. cum olim de Cler. Conjugat. Antonius Bengeus de benef. quæſt.* 7., *&* 8. *Canonic. quæſt. Zipæus in Noti Jur. lib.* 1. *de ſumma Trinit.: Ramos lib.* 3. *n.* 5. 4. (b) *Lib.* 6. *cap.* 22. (c) *Lib.* 4. *cap.* 4.

Digitized by Google

impegnato l' Imperadore Giuſtiniano a formar tante Coſtituzioni sulle perſone Eccleſiaſtiche e beni delle Chieſe, *quæ numero ſuo terrent*, come oſſerva il de Marca; (*a*) diede egli molte regole intorno all'elezioni de' Veſcovi, Metropolitani, e Patriarchi, nell' eſercizio delle loro cariche, quali ſi doveano aſcrivere al Clero, e quali eſſer doveano i coſtumi de' Clerici, Monaci, e Monache. Preſcriſſe loro, qual' ordine di giudizio tener ſi dovea nelle cauſe Eccleſiaſtiche, ſpecialmente nell'elezioni, e come evitarſi le Simonìe; regolò gl' Economi, e la maniera d'amminiſtrare i beni delle Chieſe: *Hæc omnia, quæ res ipſas reſpiciunt, non in conſequentiam Canonum, ſed jure ſuo decernere profitetur*; quantunque i ſuoi ſtabilimenti furono uniformi a' Canoni, de' quali o ampliò le ordinazioni, o l' aggiunſe ove non furono ſpiegate; e ſe bene per queſta ingerenza ne fuſſe ſtato Giuſtiniano biaſimato da' Veſcovi, come troppo ingordo d'eſtendere la ſua poteſtà ſopra de' Canoni, che fu l' oggetto di critica al Cardinal Baronio, ed all' eruditiſmo Niccolò Alemanno; fu nondimeno la fama di queſto Principe difeſa contro detti critici da de Marca. (*b*)

Tutte queſte premeſſe, Principe Clementiſſimo, l' ho credute neceſſarie non già a ſincerare la Voſtra Real Mente, ma a perſuadere anche quella delli miei oppoſitori: che il Principe nella eſterior polizia della Chieſa, e su quelli regolamenti, che poſſon produrre la pace e tranquillità nello Stato, e l' utile e quiete de' Cittadini, è viepiù intereſſato della poteſtà Eccleſiaſtica; perchè le ſue leggi direttamente queſto conſeguir devono; per dedurne poi una conſeguenza infallibile, qual' è: Che ſe i ſacri Canoni ed i Romani Pontefici han vietato in alcune circoſtanze l' erezioni di nuove Chieſe e Monaſterj, perchè potevano o pregiudicare all' altr' erette, o eſſer di gravezza a Cittadini, o perchè nè utili, nè neceſſarie nelle Città: e tutto queſto ſi è fatto, perchè i Canoni e li Pontefici han voluto giovare alla felicità temporale de' fedeli. La M. V., che è più di tutti intereſſata in queſta felicità de' voſtri amantiſſimi Vaſſalli, ſe non vuol eſſere più trattenuto di quel che furono i Concilj ed i Romani Pon-

(a) *Lib. 2. cap. 11. n. 3.* (b) *Lib. 4. cap. 1. n. 5.*

Digitized by Google

Pontefici in permetter le nuove Chieſe e Monaſterj ; almeno imitare le giuſte regole, che li medeſimi oſſervarono.

Per eriggerſi le nuove Chieſe e Monaſterj, richieſero i ſacri Canoni, eſemplificati poi da' Canoniſti, la neceſſità, l'utile, ed il non pregiudicare alle già fondate ed erette: Queſta neceſſità, utile, e non pregiudizio del terzo, conforme i Canoni l'hanno eſaminato riſpetto agl' altri Eccleſiaſtici, la M. V. eſaminar li deve non ſolo per rifleſſo agl' iſteſſi Eccleſiaſtici, ma anche riſpetto a' ſecolari ; onde duplicatamente è impegnata la V. R. Economia in vietare o permettere quello, che per un ſolo rifleſſo vietò o permiſe la poteſtà Eccleſiaſtica.

Aleſandro III. *in cap. ad audientiam* (*a*) deſcriſſe la neceſſità. Nel Canone 10. (*b*) ſta ſpiegato l'utile da Graziano, tratto dal Concilio Bracarenſe 11. *Si quis Baſilicam, non pro devotione fidei, ſed pro quæſtu cupiditatis ædificat*. Il non pregiudicarſi al terzo, con formole generaliſſime fu eſpreſſo da Lucio III. *Nulla Eccleſia in præjudicium alterius debet conſtrui*. (*c*)

Gli Canoniſti diffuſamente su queſti requiſiti ne hanno ſcritto. Gonzalez (*d*) volle in brieve comprendere tutti e tre gli requiſiti, dopo aver dimoſtrato eſſere opera di pietà, grata a Dio, utile alla Religione l'edificar le Chieſe, ed empietà l'opporviſi, ſoggiunſe : *Tamen ita novæ Eccleſiæ conſtruendæ ſunt, ut inde aliis præjudicium non irrogetur cap. 1. & 2. de novi oper. Nunciat. In conſtructione enim Eccleſiarum maxime attendendum eſt, ne inferatur damnum aliis Parochialibus Eccleſiis. Cap. in his 30. de privileg. Ideoque novam parochiam intra limites antiquioris tantum licebit conſtruere ex juſta cauſa, veluti ſi augeatur multitudo fidelium, qui in Eccleſiis jam conſtructis recipi non poſſint. Cap. præcipimus 16. quæſt. 5. ; vel ſi una Parochia habeat domos ita ab Eccleſia diſtantes, ut difficile ſit, maxime in hyeme, imbribus vel nivibus impedientibus, ad eam Parochianos venire, vel deferri ſepeliendos, vel baptizandos, ut probat Petrus Gregorius de benefic. Cap. 12. n. 4.*

M Vane-

(a) *De Eccleſiis ædif.* (b) *Diſtin. 1. de Conſecrat.* (c) *Cap. 1. de Novi operis nunciat.* (d) *In d. cap. 3. de Eccleſ. ædif.*

Digitized by Google

Vaneſpen in due luoghi della ſua opera eſaminò li tre requiſiti; egli quantunque usò differenza nell' eſame tra l' erezione di nuova Chieſa o ſia Oratorio, dall' erezione di nuova Chieſa Parochiale; non richiedendoſi quel rigore per erigere un nuovo Oratorio, di quel che ſi richiede per una nuova Parocchia; nulla dimeno non riconoſcendoſi differenza tra la Chieſa de' Regolari, ove ſi amminiſtrano i Sagramenti della Penitenza, e dell'Eucariſtia, vi ſi eſercita la predicazione, e celebrano i Divini Ufficj, con tutto il dipiù della ſacra Liturgia, e tra la Parocchiale; quel rigore che non ſi uſa nell'introduzione del nuovo Oratorio, è ben dovere che ſi uſi nella nuova Chieſa de' Regolari. Così ſcriſſe: *Porro Epiſcopus in admittendis novis Eccleſiis, primo examinare debet, num juſta cauſa ſit ædificandi Eccleſiam*; (Ecco l'utile) *in quo examine alia attendenda ſunt circa ædificationem Oratoriorum.* (a)

Ne perchè queſti Oratorj o ſian pubbliche Cappelle, nelle quali non ſi celebrano tutte quelle Eccleſiaſtiche funzioni, che ſi fanno nelle Parocchie o nelle Baſiliche de' Regolari, è con facilità permeſſa la di loro erezione (argomento, che vieppiù fa creſcere la mia ragione); Poichè dice Vaneſpen *n.* 9. *Circa hæc Oratoria admittenda, imprimis attendere debet Epiſcopus, ne per hæc Populus a Parochiali Eccleſia nimium abſtrahatur.*

Ed avendo prima parlato delle nuove Chieſe de' Regolari con l' erezioni de' nuovi loro Monaſterj, Collegj, e Caſe, oh, queſte sì, le reputò più pregiudiziali alle Parocchie antiche, di quel che ſarebbe una nuova erigenda Chieſa Parocchiale; e n' aſſegna una ragione prattica, che tutto dì ſi eſperimenta: *Populus ineſcatus novitate, facile abſtrahitur ab ea aſſidua frequentatione, quam Eccleſiæ Parochiali, tanquam Matri, quæ eos per Baptiſmum genuit, debent. Tantum autem Parochiali Eccleſiæ decreſcit, quantum diminuto concurſu accedit aliis. Quapropter ceſſante neceſſitatis cauſa, non debent novæ Eccleſiæ & Monaſteria in præjudicium Eccleſiarum Parochialium ædificari, ut poſt Gloſ. in c. 1. de novi Operis, tradit Panormit. ad Caput 1. de ædificandis Eccleſiis.* (b)

Ed

(a) *Par. 2. tit. 16. de ædific. Eccleſ. cap. 2. n. 5.* (b) *Vaneſp. p. 1. tit. 24. cap. 3. n. 9.*

Digitized by Google

Ed improntandosi poi i dolorosi sentimenti di S. Carlo Borromeo, compiansе sulla condizione delle abbandonate Chiese Parocchiali: Quelle, che dalla pietà de' fedeli doveano da giorno in giorno crescere nello splendore, nel culto, negli abbondanti mezzi necessarj al mantenimento dell' Altare e de' Ministri, com' effetti di gratitudine, che conservar doveano i figliani verso una pietosa lor madre: accendersi i loro cuori, la lor carità infiammarsi dalla dolce rimembranza d' essere stati in quella rigenerati alla grazia col S. Battesimo, co' sacri Crismi santificati, nudritico' Sacramenti: Il cui Parroco e Padre dovea un giorno essere a loro di ajuto e conforto in quell' ultimo estremo punto, allorchè facendosi egli mediatore tra il moribondo e Dio, dovrà colle sue preci, prosciogliendolo da' peccati, coll' ultima santa, in nome dell' Altissimo, benedizione, fargli avere la bella sorte di depositare l' anima a' piedi del Crocefisso: quella Madre dunque, che per tanti titoli e riflessi di giustizia e di gratitudine dovea al confronto di tutte l' altre risplendere *in vestitu deaurato*, *circumdata varietate*, ed ostentar nella sua magnificenza, nel suo splendore, e nelle sue ricchezze, la generosa pietà de' figli suoi; giacere squallida, smunta, senz' abbigliamenti, appena proveduta di quei puri necessarj arredi: laddove le altre a dismisura abbondano del superfluo; sol perchè i figliani tratti dalla novità che suole recar la nuova Chiesa, abbandonaron la prima natural Madre, per coltivare col lor concorso le nuove; ivi a pro de' Regolari profusero tanto, che questi ormai sazj sì, ma non stufi, non sono più in istato di chiedere, e sono supplicati e scongiurati a ricevere, fino a protestar di non potere per istituto di regola più ricever legati col peso di Messe. Ecco gl'inconvenienti e le dolorose disgrazie compiante dal Glorioso S. Carlo Borromeo, avvenute alle Chiese Parocchiali, per l'erezione delle nuove Chiese de' Regolari: *Hinc Ecclesiis Parochialibus, quæ a majoribus tanto pietatis studio exædificatæ sunt, instaurandis, ornandis, sartis tectis habendis, cura multis ex partibus neglecta, in illisque nulla pene aut exigua ecclesiastica ad Divina Officia obeunda supellex.*

Da queste regole ricevutissime in tutt' i secoli della Chiesa, ne formarono i Canonisti le massime sicure e certe, riferite dal

Digitized by Google

celebre Carlo Feuret: *Ne excepta causa necessitatis, nova Ecclesia in alterius præjudicium extrueretur, glossa in cap. 1. de novi operis nunciatione extravag. Panormitanus in Cap. Ad nostram de Ecclesiarum ædificat. in 6., & cap. ult. de Religiosis dom.*; Alla qual massima corrispondono le altre: *Non est nudandum unum Altare ad aliud cooperiendum, cap. cum causa de præben. Nec unius inopiam relevare licet cum alterius jactura, glos. in cap. cum dicat de Eccles. ædific.* (a) E con sì fatti aforismi han proveduto nelle occasioni delle nuove Chiese, che si son pretese eriggere; perchè si sono esaminate le cause; e ritrovata necessaria l'erezione, utile, e non pregiudiziale alle altre antiche erette, si è dato dalla potestà Ecclesiastica nel foro contenzioso, cui sì fatte conoscenze appartenevano, il permesso; in difetto, si è negato. E se talvolta si sono erette senza un sì rigoroso esame, egli è stato, perchè non si è avuto dagli interessati, che doveano risentirsi, ricorso.

Gli esempj, co' quali si possono dimostrare come sianſi queste regole eseguite, sono moltissimi, e si veggono sparsi negli scrittori forensi della Curia Romana, come presso il Cardinale de Luca, Fagnano, e nelle compilate decisioni della sacra Ruota; ma tralascio io queste, come d' inferiore autorità, e mi attengo ad una, che val per mille, ed ha meritata essere interamente con tutte le sue circostanze inserita ne' Decretali in due capi, *cum de injuncto 2. novi operis nunc. & Cap. dilecti fil. 25. de appellat.*

La Catedrale di Canturberi metropoli nell' Inghilterra, la più cospicua per li quattordici Vescovi suffraganei, era servita da Canonici Regolari e Monaci, i quali vivendo tutti in comune, officiavano in quella Chiesa. L' Arcivescovo Theobaldo mosso da quel sentimento dell' Apostolo *nemo militans Deo implicet se negotiis Sæcularibus*, aveva ribrezzo di vederli per le Curie de' Secolari trattar gli affari temporali della Chiesa, andar in Roma per le cause di quel Capitolo, e distratti in tante cure, rilasciarsi la disciplina; pensò eriggere un' altra Chiesa, ove avessero ufficiato Preti Secolari, i quali potevano attendere all' esteriori incumbenze ed interessi della Catedrale. Ne scrisse al Pontefice per lo permesso,

(a) *Dell' abuso lib. 2. cap. 1. n. 10.*

Digitized by Google

meſſo, e l' ottenne: vi concorſe il conſentimento del Re, di tutti Veſcovi ſuffraganei, e del Popolo; ma prevenuto dalla morte non potè eſeguire la ſua idea.

Voleva queſta proſeguirla l'Arciveſcovo S.Tommaſo ſuo ſucceſſore, e ne fu impedito dal lungo eſiglio e perſecuzione ſofferta; reſtò l' impreſa ad eſſere perfezionata dall' Arciveſcovo Balduino, il quale ebbe a ſoffrire graviſſimi contraſti con i Canonici Regolari, che per quietarli ſtimò, fuor delle mura di Canturberi in onore del Protomartire S. Stefano e S.Tommaſo ſuo predeceſſore Arciveſcovo, edificare la nuova, dotarla di beni Eccleſiaſtici proporzionati al mantenimento d' un determinato numero di Canonici e Preti Secolari, che la dovevano ſervire; e ne ottenne da Papa Urbano il permeſſo.

Ricorſero all' iſteſſo Pontefice i Monaci e gli Canonici per impedire l'erezione, e l'ottennero; ma come che non s'era nell' inibizione fatta menzione del permeſſo antecedentemente accordato all'Arciveſcovo Balduino, fu ſtimato o ſorrettizio il decreto ottenuto da' Monaci, o non valevole ad annullare quel permeſſo, del quale non s'era fatta parola. Fu l'affare compromeſſo in Inghilterra, per l' impegno che vi aveva quel Re Riccardo I. ſopranominato *Cuor di Leone*, e fu conchiuſo, che ſi fuſſe edificata la Chieſa *ad locum de Lambet, per quinquaginta milliaria diſtantem a Civitate Cantuariæ*.

Eretta già la nuova Chieſa dall' Arciveſcovo Balduino, perfezzionata da due altri Arciveſcovi ſucceſſori, il terzo che fu Huberto vi iſtallò i Canonici e Preti ſecolari. Cominciarono i Monaci e Canonici regolari della prima Chieſa a divulgare le acerbe loro lagnanze, perchè mancava all' antica loro Chieſa quel primiero fervoroſo concorſo di Fedeli, ſi eſtenuavano le rendite e le oblazioni: dicevano, che non era ſtato libero il conſenſo dato per la nuova erezione, ma forzato per l' autorità e prepotenza loro uſata dal Re, dagl' Arciveſcovi, e Veſcovi ſuffraganei, tutti impegnati e congiurati a prò della nuova Chieſa: Che il reſcritto di Papa Urbano per la demolizione, e l' altro conſimile che avevano ottenuto da Celeſtino III., dovevaſi eſeguire; onde ſi doveva demolire la Chieſa, in vece di perfezzionarſi di

Cano-

Digitized by Google

Canonici e Preti; e ricorsero per la terza volta in Roma ad Innocenzo III. per la demolizione.

Esaminò Papa Innocenzo, che la distanza delle miglia cinquanta anche pregiudicava alla prima Catedrale di Canturberi, per lo culto che si scemava con la mancanza del concorso de' forastieri: che col crescere nello splendore e magnificenza col numero de' nuovi Canonici e Preti secolari, col favore del Re, con la propensione degl' altri Vescovi la nuova Chiesa, si sarebbe notabilmente deteriorata e nel culto e nelle rendite la prima Catedrale Metropoli di quel Reame; onde ordinò Papa Innocenzo la demolizione della nuova.

Afflitto ed angustiato l' Arcivescovo dal prestante ordine del Papa, stimò scansare il fatal colpo, col rappresentargli: che la nuova Chiesa erasi eretta e perfezionata precedente un compromesso passato co' Monaci; onde questi avevano consentito: Che i nuovi Canonici avevano già preso possesso, avevano dato il giuramento di servirla ed ufficiarla in tutte l' Ecclesiastiche funzioni, e dalla Chiesa si erano assegnate loro le prebende; e però come poteva annullarsi un reciproco giurato contratto? Che il Re impegnato a sostenere la conservazione ed aumento della nuova Chiesa, non ne averebbe permesso la demolizione. Queste, ed altre furono le scuse, figlie de' contorcimenti, che provava il povero Arcivescovo Huberto, e che umiliò a Papa Innocenzo.

Riesaminata da questo di nuovo in Roma la causa, fu giudicato vero, che la nuova Chiesa eretta pregiudicava all' antica; e che si sarebbero in questa tralasciate le funzioni pontificali, per esercitarsi nella nuova, e così scolorirsi la prima Catedral Chiesa di quel Regno; quindi dopo avere Innocenzo chiesto, per così dire, perdono all' Arcivescovo Huberto della rigorosa giustizia, che lo stimolo della coscienza lo forzava ad usare, gli ordinò, che a proprie sue spese, fra breve tempo, demolito avesse la nuova Chiesa, senza che si fosse scusato con la contradizione del Re, sotto fulminabili anatemi, come può vedersi in detto cap. *cum de injuncto*, ed il più lungo che si ritrova ne' Decretali.

Tutta la storia brevemente fu descritta da Matteo Parisiense

Digitized by Google

se (a) *Hubertus Cantuarienſis Archiepiſcopus Eccleſiam Lamechiam, quam Balduinus prædeceſſor ſuus in honorem Beati Thomæ Martyris fundaverat, & ipſe fere conſumaverat, procurantibus Monachis Cantuarienſibus, Summoque Pontifice imperante, propriis ſumptibus ad ſui & multorum ignominiam explanavit.*

Offendeva forſi l'erezione di queſta nuova Chieſa la Religione, onde armato di puro zelo Papa Innocenzo III. chiuſe gli occhi a qualunque condiſcendenza, alli riſpetti umani, de' quali eran degni gli Arciveſcovi di Canturberì, quattordici ſuoi ſuffraganei, un Monarca, tanti Preti e Canonici Secolari, tutti a gara impegnati per l'eſiſtenza e mantenimento della lor Chieſa, che n'ordinò la demolizione da' fondamenti a ſpeſe dell'iſteſſo Arciveſcovo, con tant'opprobrio del medeſimo? Niente affatto. Pregiudicava ſoltanto l'intereſſe del terzo, ch'erano i Canonici Regolari ed i Monaci, che ſervivano la prima antica Catedral Chieſa, a' quali eſſendo tenuto il Papa *in Sede Juſtitiæ conſtitutus jura ſervare ſingulis illibata*, deciſe, e deciſe con tanto rigore contro tanti qualificati ragguardevoli perſonaggi a prò de' Monaci. E pure in quelle circoſtanze concorſero alla ſuſſiſtenza della nuova Chieſa l'util pubblico, e la neceſſità; E fu creduto giuſto compenſo a riparar l'intereſſe del terzo la diſtanza di 50. miglia.

Se i Sacri Canoni riguardarono su queſto punto d'erezione la concordia tra gli Eccleſiaſtici, l'oſſervanza della diſciplina, e l'amminiſtrazione di quella giuſtizia, che produce la felicità temporale; e ſecondo le regole dell'utile, neceſſità, e non pregiudicio del terzo i Romani Pontefici pronunziarono le loro deciſioni, ſenza punto piegare a deſtra ed a ſiniſtra; Or quanto più deve eſſere impegnata la Maeſtà Voſtra con maggior critica, con più rigore su l'erezioni di nuove Chieſe e Monaſterj; per eſſer più intereſſata la Voſtra Poteſtà nella quiete e pace de' voſtri Vaſſalli, nella tranquillità dello Stato, di quello ch'è l'Eccleſiaſtica? Queſta opera in ſimili affari per effetto di carità: La Voſtra per giuſtizia e per carità, avendovi il Sommo Iddio coſtituito Signore,

(a) *In vita Regis Riccardi A. D.* 1199.

Digitized by Google

re e Governadore de' Popoli, per ben governarli e far loro godere la tranquillità e pace: Al qual oggetto osserva Teodoreto, che anche a' Principi Gentili e non credenti ha dato Iddio lumi sopranaturali per lo buon governo de' Vassalli: *Etiamsi pietatis expertes fuerint, quoddam tamen iis sapientiæ munus ad subjectum populum gubernandum Divinitus concedi* (*a*) cui sono uniformi tutti i Padri della Chiesa, riferiti da S. Pier Damiani, dall' Abbate Ruperto, e da altri (*b*).

Questo rigoroso esame, che far si dee prima di permettere l'erezione di nuove Chiese, non fu egli introdotto ne' secoli prevaricati e corrotti; ma eziandio in quei primi e seguenti, quando fioriva la pietà ne' Fedeli, e la santità nell' Ordine Ecclesiastico. Ne abbiamo un documento tratto dalla Novella 67. di Giustiniano, nella quale ordinò; non esser lecito ad ogni uno eriger Chiese, fondar Monasterj; ma, che il Vescovo dovea darne il permesso, e questo non lo dovea così alla cieca; ma precedente cognizion di causa, con regolato esame, fino a doverne formare un pubblico ben ordinato processo, col quale avesse dovuto rendere a tutti ragione del giusto e ragionevole suo assenso: *Nulli licentiam esse, neque Monasterium, neque Ecclesiam, neque orationis domum incipere ædificare, antequam Civitatis Episcopus orationem in loco faciat, & Crucem figat, publicum processum illuc faciens, & causam manifestam omnibus statuens.*

Quindi si vede quanto sia uniforme alla ragion Civile e Canonica la dottrina del Cardinal de Luca (*c*), colla quale pretese dimostrare, che non solamente vi si richiede il consenso del Popolo tutto, in pubblico Parlamento congregato, e di tutti gl' interessati; ma altresì, che sì fatti consensi siano giusti e ragionevoli; spettando al Vescovo di poi esaminare, se giustamente è stato d' alcuni negato il consenso, nulla giovando il concorso della maggior parte; e questa conoscenza è così privativa del Vescovo, che non si comunica al suo Vicario, e non ad altro Tribunale può appellarsi, se non a Roma.

Ma

(a) *Commentario in Daniel.* (b) *Lib. 6. de Victoria verbi cap.* 21. (c) *De regular. disc.* 29.

Digitized by Google

Ma più: Avendo l' esperienza fatto conoscere, che tanto i Vescovi, quanto i Popoli, e gli Ecclesiastici secolari e regolari, hanno con facilità acconsentito all' erezioni de' nuovi Monasterj, donde poi più male che bene n' è avvenuto alla Repubblica Cristiana: Innocenzo X. nell' anno 1652. pubblicò quella cotanto sua lodata Bolla, che comincia *Instaurandæ*: Derogò a tutte l' altre Bolle, privilegj, indulti, e costituzioni Pontificie, colle quali si permettevano l' erezioni e fondazioni de' nuovi Monasterj, sempre che concorrevano i consensi di tutti gl' interessati, e l' approvazione del Vescovo: Proibì con ordini generali, ch' affatto più in avvenire non se ne eriggessero, togliendo a tutti Ecclesiastici e Secolari di qualunque stato, grado, e condizione la facoltà di permetterne l' erezione; Qualora si avesse voluto eriggere, dovean richiedere il permesso speciale del Pontefice, il quale l' avrebbe fatto risolvere nella sua Congregazione de' Cardinali; forsi ne avrebbe questa accordato il permesso, quando sarebbero concorsi tutti li richiesti necessarj indispensabili requisiti; allora il permesso per esser valido, che conceder dovea la Congregazione de' Cardinali coll' intesa del Papa, dovea esser tale, che far dovea espressa menzione di dispensarsi per quella volta al divieto generale di non fondarsi più Monasterj contenuti nella Bolla *Instaurandæ*; e facendosi il contrario, non solamente incorrevano nelle censure i nuovi Religiosi; ma somigliantemente restava in perpetuo inabilitato a farsi il nuovo Monastero. Una legge così generale, volle il S. Padre, ch' avesse compreso tutti; eziandio i RR. PP. Gesuiti, come notò Fagnano, che si ritrovò Segretario in quel tempo della Congregazion de' Vescovi e Regolari (*a*), e non solo per gli Monasterj, Conventi, e Collegj; ma altresì per qualunque cosa. Eccone le parole nel §. 5.: *Hoc perpetuo prohibemus edicto, ne deinceps aliquis Regularium ordinis Mendicantium, vel non mendicantium, Congregationis, Societatis, & cujusvis alterius instituti, etiam Societatis Jesu, in aliqua Civitate, Castro, Villa, seu loco, ad habitandum domos vel loca quæcumque de novo recipere, seu Monasteria, Conventus,*

vel

(*a*) *Tom. 3. ad cap. non amplius p. de instit. n. 71.*

Digitized by Google

vel Collegia incipere, & fundare præſumat, abſque Sedis Apoſtolicæ licentia ſpeciali, plenam, & expreſſam faciente de prohibitione hujuſmodi mentionem in ſcriptis, & gratis concedenda, prævia examinatione Congregationis negotii Epiſcoporum ac Regularium propoſitæ. Si ſecus egerint, eo ipſo incurrant pœnas privationis & inhabilitationis ut ſupra inflictas; & nihilominus receptiones, fundationes & erectiones ſint ipſo jure nullæ & invalidæ.

Pria di paſſar oltre perdonatemi, o Sire, ſe quì mi fermo, e mi dolgo amoroſamente con Voi, e di Voi ſteſſo. Quando nel Decembre del 1743. ſi trattò nel Sacro Conſiglio la mia cauſa, dicevaſi dal mio Avvocato, che col Diſpaccio dell' 11. Agoſto 1742. per la cauſa del Baron Mirto, l' altro dell' 8. Decembre iſteſſo anno per Tutis, ſi ſpiegava a chiare note, eſſere ordine generale di V. M. non eriggerſi più Collegj in queſto Regno: *De que no es de ſu voluntad el conceder ſu Real permiſo para la ereccion de nuovo Collegio de Jeſuitas en eſta Civitad, ni en alcuna Provincia de el Reyno.* Si oppoſe l' Avvocato de' Padri, ed impreſe contro il ſenſo, le parole, ed il fine de' Reali reſcritti; che il divieto non era generale ma particolare; onde il S. C. ſtimò ſupplicare la M. V. affin d' eſſere illuminato per maggiore accerto della giuſtizia, ſe generale o particolare era il Divieto.

Allora i PP. colla Supplica umiliata a Voſtri piedi ſi sforzarono dimoſtrare, quanto dovea eſſere alieno dalla voſtra pietà un ordine così generale; potea conſeguirſi l' iſteſſo in ogni caſo particolare di nuova erezion di Collegio, per lo quale richiedendoſi pria il Real permeſſo, queſto negato, non ſi ſarebbe eretto; onde non vi era neceſſità emanarſi in forma di legge un divieto generale, non proprio al decoro della Compagnia, e della pietà d' un Monarca religioſiſſimo.

Ed ecco l' inganno uſato. Il dichiararſi generale il divieto, era l' iſteſſo che fare ammettere in quel punto i ſoſtituti, da' quali ſenza litigio venivo io a conſeguire la metà de' beni di Falces miei maggiori. Particolare il divieto, laſciava i PP. nel poſſeſſo dell' eredità ſino agli anni dieci dopo la morte della Vedova Sollazzi, che abbitava quella caſa, che dovea convertirſi in Collegio. Riuſcì a' PP. l' intento di ottenerlo per la via della pietà,

Digitized by Google

pietà e della Religione da un Monarca, che il ſuo vero nome è quello di Carlo il Pio.

Dunque in ſentimento de' PP. non era proprio della Voſtra pietà divulgarſi un' ordine generale di non eriggerſi più Collegj in queſto Regno? Si può pretendere maggior pietà, più Religione nell'editti di un Principe Secolare, che in quelli de' Romani Pontefici? Potè Innocenzo X. nella ſua Bolla *Inſtauranda* con ordine generale vietare l'erezione di nuovi Conventi, Monaſterj, e Collegj, e preggiarſi di un divieto così generale, ſin a volere farſene menzione, quando in qualche caſo particolare ſi dava il permeſſo, che per quella volta ſi diſpenſava al general divieto; e non vi è ſtato chi l'abbia creduto ripugnante alla pietà, alla Religione; e ſi è trovato chi abbia ardito darla ad intendere nel Voſtro?

In oltre io non comprendo, come i Superiori della Compagnia abbiano accettata l'eredità, ſi ſieno obbligati erigere il Collegio, ſi ſian meſſi nel poſſeſſo de' beni, abbiano deputati due Religioſi a tener caſa in pertinenze di Brindiſi ad eſigere quegli effetti, a ſopraintendere ed amminiſtrar tutti quei beni, ſenza pria ottener il permeſſo da Roma, per non incorrere nelle cenſure fulminate in quella Bolla d'Innocenzo X., ed inabilitarſi a poterne compiere l'erezione, quando ſarà tempo. O il voto che profeſſano di eſeguire ciecamente gli ordini della S. Sede gli eſentava dall' oſſervanza della Bolla *Inſtaurandæ*; o che qualch' opinione *minus probabile* ſuggerì loro interpretazion benigna, colla quale ſi liberavano dalle pene contenute in detta Bolla; o che finalmente fu effetto di avvedutezza, per evitar quell' eſame che far ſi dovea nella Real Camera, quando quì dalla medeſima interporre ſi dovea il Regio *exequatur* al permeſſo di Roma. Sapevano i Padri, che non ſi ſarebbe interpoſto; onde per uſare maggior riſpetto a' Brevi Ponteficj non ſi curarono ottenerlo.

La mia diſgrazia portò, che ottennero i Padri da V. M. la preteſa dichiarazione di non eſſer generale il divieto di non erigerſi più Monaſterj, Collegj, e Caſe de' Regolari; ma che ſiccome queſti ſenza il Real permeſſo non ſi potranno erigere; così ne' caſi particolari, quando ſarebbe occorſo, ſi ſarebbe la M. V.

Digitized by Google

regolata dalla maggior Gloria di Dio, dall' utile de' voſtri Vaſſalli per concederlo o negarlo.

Ma ove mi ha traſportato il dolore! dolermi io della Voſtra Reale riſoluzione, e non della mia diſgrazia? egli è di fede, che non è il cuor del Principe quello, che da se ſteſſo s'inclina a far grazie a chi le merita, a ſollevare chi giace oppreſſo, o favorire l' abbandonato: nò, è Dio, che con diſegni di provvidenza infallibile inclina il cuor del Principe, lo ſtringe, e allarga ſecondo i ſuoi divini conſigli: *Cor Regis in manu Domini, quocumque voluerit inclinabit illud* (a). Non è la voſtra Real mano, ch' eſtrae dall' urna il nome de' pretenſori a chiara luce di gloria, o pur lo laſcia in fondo all' oblivione; è Dio, che diſpone, regola, ed agiſce ſopra di noi per mezzo voſtro; e però chi è laſciato nel bujo, quando per ſuoi meriti goder dovea la luce, non ha che dolerſi del Principe, dice S. Pier Damiani, ma pregar Dio, *ut cor Regis quod in manu tenet, ſi nobis ſalus eſt, in noſtram dignetur benevolentiam inclinare.* (b)

Degnatevi ora, o Sire, eſaminare la neceſſità d' erigerſi il Collegio in Brindiſi, l' utile che potrà quello recare; e ſe vi poſſa o no eſſere pregiudizio del terzo. È quella Città Sede Arciveſcovile, e fu una delle prime di queſto Regno che abbracciò la noſtra Santa Religione, eſſendo ſtato S. Leucio il primo Veſcovo che la governò nel fine del primo e principio del ſecondo Secolo. La Catedrale è officiata da Canonici, Dignità, e numeroſo fioritiſſimo Clero; ſonovi più Parrochi diſtribuiti, ciaſcheduno per la ſua Parocchia. Racchiude dieci caſe de' Regolari; fra quali vi è quella delle Scuole pie.

Non è la Città molto popolata, e ſi vede numerata per fuochi 1337. Ove dunque è queſta neceſſità d' introdurſi un' altra caſa de' Regolari, o per dir meglio un Collegio de' Geſuiti, che prima di naſcere è già fornito di 50. m. ſcudi di fondo, e che ſarà fatto adulto? È forſi Brindeſi una Città ſituata tra gl' infedeli, popolatiſſima di migliaja d' anime non battezate, che non baſtaſſero a raccogliere mietitura sì grande un' Arciveſcovo, tanti Cano-

(a) *Proverb.* 21. 1. (b) *Lib.* 1. *Epiſt.* 4. *ad Leon. IX.*

Digitized by Google

Canonici, Parrochi, e Sacerdoti, che compongono un dottiſſimo ed eſemplariſſimo Clero: inſufficienti tanti Predicatori e Miniſtri dell' Evangelio, quanti ſon quelli che forniſcono quei tanti Monaſterj, e ſi poteſſe dire *meſſis quidem multa, operarii autem pauci*, onde faceſſe biſogno a ſuppliire il difetto di tutti il Collegio, e l' opera di pochi giovani Padri della Compagnia?

Queſto multiplicare più del biſognevole caſe de' Religioſi non ſolamente non giova alla Religion Criſtiana, ma l' offende: Innocenzo III. nel Concilio Lateranenſe vietò introdurſi nuove Religioni di Frati e Monaci; e ſotto Paolo III. quanti contraſti vi furono per ammettere quella della Compagnia? che il Cardinal Guidiccione, per giuſtificare la ſua oppoſizione, fu aſtretto a pubblicar un trattato *de novis Religionibus non admittendis*; opera tutta fondata nel Canone 3. del detto Concilio di Laterano: *Nimia Religionum diverſitas gravem in Eccleſia Dei offenſionem inducit* (a). Matteo Pariſienſe, oltre queſto motivo ne rapportò un altro, che moſſe i PP. di quel Concilio a formar il divieto: *Ne ex nunc amplius novi Ordines adinvenirentur, vel adinventi admitterentur. Ne ſcilicet authentici ac jam recepti ordines vileſcerent* (b).

Sicchè fu ſentimento de' Canoniſti approvato da Veſcovi nel Concilio di Laterano, e confermato da Innocenzo III. di vietarſi la fondazione di nuovo Ordine religioſo, affinchè gli antichi già introdotti e fondati non ſi avviliſſero ed abbandonaſſero. Non può egli queſta iſteſſa ragione aver luogo nell' introduzione di una nuova caſa di Regolari in una picciola Città, ove ſe ne trovano già fondate niente meno che dieci? ſe quel *ne authentici ac jam recepti vileſcerent* fu motivo di non permetter fondazione di nuovo Ordine: l' eſſervi in Brindeſi dieci caſe de' Regolari, queſte *ne vileſcerent*, non poſſono dare ſufficiente motivo a non permettere che ſe n' introduca un' altra?

Gli Scrittori più e cordati non approvaron giammai moltitudine de' Regolari nelle Città, come rapporta Fagnano. (c) Il Glo-

(a) *Concil. Laterani Sæcul. XIII. can.* 3. (b) *Ad annum* 1246.
(c) *In cap. cum ſit arſ. de ætate, & qualit. ordinand.*

Digitized by Google

Glorioſo S Bernardo ſi dolea per appunto, che fuor del biſognevole ſi erano moltiplicati gli Eccleſiaſtici, ed un tal numero non accreſceva gloria, ma la ſcemava: *Dilatata ſiquidem videtur Eccleſia. Verum & ſi multiplicaſti gentem Domine, non magnificaſti lætitiam, dum nihil minus apparet deceſſiſſe meriti, quam numeri acceſſiſſe.* (a) Il Cardinal Belarmino proferì gli ſteſſi ſentimenti in deteſtazione della moltitudine non neceſſaria degli Eccleſiaſtici: *Multiplicaſti gentem, non magnificaſti lætitiam. Inde nati ſunt ſcandala gravia & multiplicia omnibus nota* (b).

Il vedere in una Città tanti Eccleſiaſtici Secolari e Regolari, tante Chieſe, Oratorj, e Cappelle, che ſi potrebbe dir di Brindeſi, ciocchè diſſe colui di Roma: *Hæc Regio tam præſentibus plena eſt Numinibus, ut facilius ſit apud nos invenire Deos, quam homines*; Ond' eſſere più i Tempj che le caſe, più i conſecrati, che gli uomini del Secolo: Una tanta moltitudine, che più toſto meriterebbe ſcemarſi, dimoſtra ella neceſſità di accreſcerſi coll' introduzione di un nuovo Collegio?

Quella Città ch' è Voſtra, ed è nel Regio demanio, dev' eſſer dalla Voſtra Real Pietà conſiderata come madre, che nudrir dee tanti figli, quanti ſon quei, che vi ſono ſin ora; ed il ſangue fra quelli ripartito conſerverà ſani i figli, viva la madre; quando poi ſi vogliono altri figli aggiugnere, ſcemandoſi a gli antichi ciocchè biſogna a' nuovi, corrono riſchio di perire i primi, ed eſtenuarſi notabilmente la madre; ed è quella rifleſſione, che Carlo Feuret volle riſerbata unicamente alla cura del Principe (c).

Eſſendo proprio della poteſtà del Principe procurare, che le antiche introdotte religioni in una Città ſi mantengano, e non ſiano abbandonate da' fedeli, i quali tratti dalla novità verſo di un nuovo ordine, che ſi voglia introdurre, tutto profondeſſero in queſto, e ſi dimenticaſſero degli antichi, rapportando a tal propoſito Carlo Feuret la provvidenza di Veſpaſiano, riferita da Svetonio nella ſua vita. Avea l' Imperatore oſſervato, che i Romani

(a) *De converſione ad Clericos cap.* 29. (b) *Lib.* 2. *de gemitu columbæ cap.* 6. (c) *Lib.* 2. *cap.* 1.

Digitized by Google

mani per lo gran guadagno che ritraeno dalla coltura delle vigne, abbandonarono quella de' campi e della semina, vietò che si piantassero più vigne; *Videns nimio vinearum proventu arva deseri, prohibuit ne quis in Provinciis novellaret.* (a) Or quanto maggior dev' essere la cura e la pietà in non fare abbandonare gli uomini, se tante se ne usò con la terra. (b) Agostino Calmet rapporta, che quantunque Claudio Nerone avesse colmato di sommi onori Agrippa figliuol di Aristobulo nipote di Erode il Grande, donandogli, oltre quello che possedeva, la Giudea, l'Idumea, la Samaria, ed altre Provincie, ed a suo riguardo donò ad Erode suo fratello il Regno di Calcide, facendo una sì profusa donazione scolpire in bronzo, e collocarlo nel Campidoglio, e finalmente l'onorò del Consolato; e trattandolo da Principe supremo, volle congiugnersi con esso lui in alleanza: pure non ostante un amore cotanto strabocchevole, si dolea Dione, (c) che quantunque avesse permesso agli Ebrei, ch'erano in Roma in gran numero, vivere nella loro religione; non permise mai ch'avessero edificato Tempj; affinchè i Romani allettati dalla novità, non avessero lasciati in abbandono gli antichi patrj Numi, per adorare i nuovi stranieri.

E senza valermi de' fatti accaduti in tempo della gentilità, vaglia per tutti quello che praticarono i Vescovi, e comprovarono tanti Concilj dipoi tenuti. Fu effetto di una somma accesa carità, ch'ebbero i SS. Monaci e solitarj fin dal quarto secolo, di lasciar l'Eremo, li Cenobj, e portarsi nella Città, ov' erano chiamati da' Vescovi a disseminare le virtù Cristiane, e santificare più coll' esempio che colle parole i fedeli; e quantunque il dirsi monaco, era lo stesso che solitario, onde incompatibile al diloro instituto il conversar nel Secolo: *Sed caritatis lex, ipsissima certe lex legum, & regularum regula, regina & moderatrix est; & ea certe Episcopos compulit, ut compellerent monachos e desertis remigrare in Urbes, functionibus Clericalis ordinis & Sacerdotio acquiescere; Urbes denique & plebes locupletare iis san-*

(a) *Ibid.* (b) *Tom. 2. lib. 1. sul nuovo test.* (c) *Lib. 60.*

Digitized by Google

ſanctitatis opibus, quibus in ſolitudine ditati eſſent (a).

I Popoli, che furono ſpettatori della vita de' Monaci, talmente s' accefero d' amore e d' oſſequio verſo i medeſimi, che l' Imperador Leone ne preſe geloſia; onde nella *L. qui in Monaſteriis*, (b) diede il permeſſo ſolamente a' procuratori per affari del Monaſterio andar per la Città, con legge e condizione, *ne de Religione aut dogmate diſceptent, aut conciliabulis quibusdam præſint, aut turba excitata ſimplices & manſuetos animos populi avertant*: tant' era il predominio, che ſopra gli animi de' Popoli aveano colla loro ſantità acquiſtato i Monaci; onde a gara concorreano a fondar loro de' Monaſterj, e con i Popoli ſi unirono i Veſcovi, e' Principi Secolari ed Eccleſiaſtici.

Nel Concilio Agatenſe col Canone primo, eſſendoſi oſſervato, che ſenza veruna riſerba i ſecolari s' impegnavano a moltiplicare tanti monaſterj; che degenerava la moltiplicità in diſordine, vi fu poſto freno, e fu ſtabilito, *niſi Epiſcopo permittente, congregationculas monachorum prohibemus inſtitui*.

Nè tampoco giovò queſto rimedio, perchè gli ſteſſi Veſcovi erano impegnati nelle loro Dioceſi ed erigere e fondar Monaſterj; E come che allora non v' erano canoni, che proibiſſero a' Veſcovi l' alienazione de' beni delle Chieſe, queſti de' beni delle medeſime ſene avvalevano per tali erezioni; fu neceſſario che i Padri nel Concilio Toletano 1. al Canone 3. ſtabiliſſero, che allora i Veſcovi aveſſero potuto impiegare i beni delle Chieſe in coſtruir Monaſterj, quando le Chieſe non erano gravate con queſt' opera a pro de' Monaci.

Sempre più impegnati i Veſcovi penſarono, per non gravar le Chieſe, aſſegnare qualche Parrocchia a' Monaci; e su queſto anche providde detto Concilio col Canone 4.; Poichè volle, che vi foſſe intervenuto non ſolo il conſenſo del Veſcovo, ma di tutto il Clero, ſempre colla condizione di non riuſcir gravoſa alla Chieſa l' erezione del Monaſterio.

Ma

(a) *Tomaſin. part. p. lib. 3. cap. 13. n. 14.* (b) *Cod. de Epiſc. & Cler.*

Digitized by Google

Ma poichè in progresso di tempo si andò a conoscere, ch' era materia arbitraria il discernere, se quanto impiegavano de' beni delle Chiese i Vescovi nell' erezioni de' Monasterj, era o non era di gravezza alle medesime; dal Concilio Toletano 9. fu stabilito, che non potessero i Vescovi scemar de' beni della Chiesa per fondar Monasterj, se non la quinquagesima parte: *Monasterio non amplius quam quinquagesimam partem dare debebit ex rebus Ecclesiæ, cui præsidet*. Sul quale Canone riflettendo Tomasini (*a*) scrisse: *Ea enim temperata largitate, nec Ecclesiam extenuari, & Monasterium abunde ditari posse.*

Se dunque fu frenato l' arbitrio de' fedeli da' Concilj nell' erigere Monasterj a lor piacere, e vollero che vi fossero concorsi i Vescovi colle loro approvazioni: che avessero de' beni delle Chiese erogato tanto, da non gravarle; e perchè questo indeterminato potea dipendere dall' arbitrio, fu tassata picciolissima somma; E tutti questi provedimenti ebbero per oggetto il commodo degli ecclesiastici cittadini addetti al servizio di quelle Chiese: che a queste non fossero scemate notabilmente le rendite, e si arricchissero a spese altrui i nuovi Monasterj: questa regola di buona economia, quanto commendata da' Canoni, tanto più merita ella di stare a cuore della M. V. affinchè servir le possa di modello nelle Reali risoluzioni.

Rispondono i PP. che non si tratta che s' abbiano a scemar le rendite degli ecclesiastici, secolari o regolari di Brindisi, per fondarsi colà il loro Collegio: Nulla vogliono dal Vescovo, e dal Clero: Non pretendono occupar Parocchie, ma soltanto quella, ch' era casa profana del Marchese Falces convertire in Collegio, e mantenerlo colle rendite, che un tempo constituirono il patrimonio di una famiglia secolare.

Giusto per questo non è della Vostra Pietà, o Sire, permetterne l' erezione: I sacri canoni vietarono erigersi Monasterj colle rendite delle Chiese, se queste venivan gravate; e pure trattavasi, che i beni delle medesime non s' impiegavano in uso profano, ma a nudrire i Monaci in quel tempo ch' eran

(a) *Part. p. lib. 3. cap. 16. n. 12.*

Angioli del Paradiso in terra, come li denominava S. Giovanni Crisostomo (*a*); Non si vollero questi Angioli, quando la lor sussistenza gravava le Chiese, con esito di poco più della cinquantesima. Ed il Principe Secolare dovrà essere così dimentico de' suoi Vassalli, che quella prodigalità che vietarono i Canoni alle Chiese ed a' Vescovi verso i Santi Monaci, l'abbia a permettere a' secolari a pro de' religiosi presenti, de' quali non è così continua la canonizzazione come de' primi? Se l'Imperator Giustiniano prese la cura colle sue Novelle de' beni delle Chiese, ordinò la loro conservazione, l'uso, ed il ripartimento, in tempo che i Canoni nulla aveano stabilito: prefisse il numero de' Clerici e Sacerdoti, che servir doveano la ricchissima Chiesa di Costantinopoli, affinchè con le rendite ben ripartite tra i Ministri del Santuario si fosse loro conservato un giusto proporzionato commodo, senza indigenza; e l'Arcivescovo di Parigi Pietro di Marca (*b*) dimostrò quanto fosse stata da' Pontefici lodata ed approvata questa cura dell'Imperadore, fino a precettare Papa S. Gregorio Magno a Giovanni suo legato in Ispagna di non appartarsi dalle Novelle di Giustiniano; perchè il Principe Cattolico, secondo il sentimento del G. P. S. Agostino, (*c*) non deve solamente aver cura della società civile, nella quale sono e Preti e Monaci, ma della Religione; affinchè ella sia ben' assistita e servita da' Sacri Ministri, che sono i depositarj de' suoi misteri e de' suoi oracoli.

E Carlo Magno quanta cura si prese sopra i beni de' Monaci, lor costume e disciplina? ed affinchè non avessero nociuto alla società civile, formò 62. capitoli, e furono 62. regole adattate al loro vivere, delle quali parlando Leone Ostiense (*d*) scrisse *sexaginta duo generalia capitula constituit, quæ omnia apud nos perinde fere ac regula S. Benedicti observantur*. Tanto che Du-Chesne (*e*) raccontò i fatti della sovrintendenza, che aveva

(a) *de Sacerdotio lib. 6. & Homil. 6. ad Popul. Antiochen.* (b) *lib. 2. cap. 2. n. 4. & 5. & lib. 4. cap. 1. n. 4.* (c) *lib. 3. contra Cresconium cap. 5. & in Epist. 50. ad Bonifac.* (d) *Hist. Cassinen. lib. p. cap.* 18. (e) *Hist. Franc. tom.* 3.

Digitized by Google

aveva quell' Imperadore ſopra tutt' i Monaſteri, ſopra de' quali coſtituì gl' Iſpettori, che dovevano invigilare per l' oſſervanza delle regole compreſe ne' ſuoi capitoli; ſpediva i Miſſidominici ch' erano i viſitatori, che andavano in giro viſitando i Monaci e Monaſterj.

Il Principe dunque ſe può formar de' regolamenti su i beni delle Chieſe e de' Monaſterj, su i coſtumi degli Eccleſiaſtici che conducono all' eſterior polizia; e che le ſue leggi più che i Canoni, riguardano la felicità dello Stato, e l'utile de' Cittadini: non potrà poi, imitando la religioſa pietà de' Padri della Chieſa, impedire che non ſi ſcemino i beni dell' altre Chieſe che ſono in Brindiſi, con l'erezione di un nuovo Collegio? Quanto più deve impedirlo, ſe con queſto ſi ponga in pericolo la continuazione del concorſo, dell'elemoſine, e delle oblazioni all'antiche Chieſe.

Ed il vederſi ammortizare un valſente di docati 50. m., l'aprirſi una voragine aſſai più profonda dell' altre, capace col decorſo del tempo di aſſorbirſi il migliore e 'l più ſcelto di quel, che poſſeggono i Secolari, non hanno da deſtar pietà nell' animo Voſtro pietoſiſſimo, a farvi imitatore de' Religioſi Padri della Chieſa? Vietarono queſti erigerſi Monaſteri, quando riuſcivano di gravezza alle Chieſe e agli Eccleſiaſtici Secolari; e l' ha da permettere la M. V. quando ſi annientano le famiglie, e appezzentiſcono i laici? Pietoſiſſimo come Voi fu Luigi XIII. Re di Francia, ed amando i ſuoi Vaſſalli ordinò nel 1629. quando vidde la ſua Monarchia competentemente fornita di Monaſterj, che più non ſe n' erigeſſero, quantunque colà non facilmente ſi ammortizzano i beni, reputandoſi queſti in poter de' Regolari, come ſe foſſero preſſo de' Secolari, ſottopoſti a tutte le taſſe e collette: la ragione che ne aſſegna Paſtore riferito da Feuret (a) *Ne familiarum patrimonia exhauriantur*, Voi che ſiete rampollo di quel glorioſo tronco, potrete non conſervare l' iſteſſe maſſime, e non eſeguirle?

E ſe mai vi è Regno, ove è neceſſario vietarſi l' erezione di Monaſterj, Collegj, e Caſe di Religioſi, queſto è quello, non

 ſola-

(a) *Lib. 2. dell' Abuſo cap. 2. num. 11.*

Digitized by Google

ſolamente per la gran moltitudine che l'occupa, e per tanti motivi addotti, ma per ridurre i Secolari *ad meliorem frugem*, a renderli più Religioſi, più ſinceri nelle azioni umane, di miglior fede ne' contratti; ch' è quanto dire, a render felice lo Stato e glorioſo il Principato.

Egli è lecito, Signore, a chi ben governa figurare tutto il male poſſibile a commetterſi da' ſudditi, a fin d' impedirlo; permettetemi dunque, che io faccia le mie maligne interpretazioni, per dare poi la M. V. il riparo al biſogno. Quando i Monaci, quantunque multiplicati a migliaja (*a*) non furon ricchi, furono cari a' Veſcovi, al Clero, e non vi fu fra loro emulazione, non preteſero privilegj ed eſenzioni; laſciarono poi le fatiche manuali, cominciarono a vivere intieramente di rendite, che eſigevano da' poderi ed altri ſtabili acquiſtati, e nacquero fra loro le conteſe. I monaci, che ſoltanto fra loro ſteſſi poteano amminiſtrare il Sacramento della Penitenza, cominciarono ad udire le confeſſioni delle Monache, indi de' ſecolari tutti; e perchè erano impiegati a tirar a loro concorſo di gente, ed accattivarſi i fedeli, ſe ne lagnarono i Preti: e che imputarono a Monaci? che i laici *ad eos non alliciebantur, niſi ut rigori Canonum ſe ſubducerent, quarum obſervantiæ longe tenaciores erant Epiſcopi, Parochique*; onde perchè taluni tra Monaci erano troppo indulgenti nell' aſſolvere i penitenti da' peccati, e non uſavano quel dovuto rigore de' Canoni penitenziali, per tirar concorſo, fu nel Concilio di Parigi dell' anno 829. nel Canone 42. vietata a Monaci la Confeſſione (*b*).

Nel ſecolo ſeguente fu ſparſa una dottrina pernicioſa alla Religione, ma che forniva a meraviglia di acquiſti i luoghi pii, ed incoraggiva i potenti e ricchi a peccar ſenza freno. Ella fu, che ogni grave peccato ſi cancellava con l' elemoſina proporzionata all' eccesſo; e per lo male, che faceva queſta dottrina alle anime, ma utile grande per l'acquiſto de' beni a' luoghi pii, fu condannata

(a) *Thomaſ. hiſtor.* 1. *lib.* 3. *cap.* 16. *n.* 13. *&* *cap.* 23. *num.* 11.
(b) *Idem p.* 1. *lib.* 3. *cap.* 17. *num.* 7.

Digitized by Google

nata dal Concilio Cabilonese: così riferisce Bigonio (a) *Donationibus in Ecclesiam factis posse crimina quæcumque aboleri; ob eamque causam a Synodo Cabilonensi reprobata est hæc opinio; nimirum adversus eos, qui de industria peccantes, per eleemosynam sibi impunitatem promittebant. Non enim, inquit Synodus, idcirco peccare debet, ut eleemosynam faciat.*

Di più fu ricorso a'miracoli: Il Signor Iddio, allorchè si dovea fondare la Religione, perchè necessarj, ne fu prodigo, e servirono come acqua ad irrigar la picciola tenerella pianta; e di vantaggio insegnano i Padri della Chiesa, che senza necessità non si possono sperare in verun ordine, ne di natura ne di grazia; (b) E pure ne furono inventati tanti, con i quali sporcarono talmente l'istoria Ecclesiastica, che Schelstrazio scrisse: *deplorare cogamur antecedentium Sæculorum incuriam in discernendis actis suppositiis.* E Giambattista Thiers in quella dotta sua opera tratta da impostori molti autori de' medesimi (c).

Io voglio credere, o Sire, che queste cattive opinioni siano estinte, che non vi sia più quel cattivo costume di alcuni rapaci d'inventar miracoli, come se la nostra santa Religione ne avesse bisogno per acquistar credito; Ne di esser indulgenti co i peccatori. Mi addolora vedere esserfi da un Religioso composto un libro intitolato *Il Paradiso aperto con cento ufficj di pietà, che sono le chiavi che l'aprono*; e che una di quelle chiavi è: *Il desiderare, che si edifichino più Chiese.*

Questo benedetto libro fu la cagione della mia miseria, e di avermi il Marchese Falces mio cugino privato della metà del patrimonio lasciatomi da D. Pietro Arcidiacono Falces comune Zio. Egli il Marchese, poch'anni prima di fare il suo testamento portossi in Napoli a curarsi de' suoi mali; era l'uomo molto semplice, onde credè effetto di miracolo l'attività del mercurio, che avea oprato in purgare il suo corpo da molti mali; e però obbligato a darsi allo spirito, senza alcun patimento della carne, voleva a que-

sto

(a) *In notis formul. Marculphi ad lib. 2. cap. 1.* (b) *Tostatus in Matth. cap. 13. qu. 108.* (c) *Trait. des superstit, qui regardent les Sacrem. tom. 2.*

Digitized by Google

ſto effetto ritrovare una morale comoda, agiata, e non contraria alle ſue paſſioni: Gli capitò per mia diſgrazia queſto libro del *Paradiſo aperto*; appena ne leſſe poche pagine, che ſi perſuaſe di giugnere in Paradiſo ſenza travaglio. Dicea: queſto S. Padre, che n' è l' autore, m' aſſicura, che 'l deſiderare che ſi edifichino più Chieſe, queſto ſol deſiderio è una delle cento chiavi, che aprono il Paradiſo; ſe oltre il deſiderio ſterile, Io effettivamente n' edificaſſi una a mie ſpeſe, benchè ci aveſſi a ſpendere tutto il mio, Io avrò una delle migliori chiavi per aprire ed entrarvi Io e tutta la mia famiglia, la quale venendo da me privata, per queſto impiego de' miei beni ereditarj, che le poteano appartenere, potrà pretendere la chiave eſſere de *jure patronatus* della famiglia; e di queſta maniera mene avrà grazia aſſai più, che ſe Io la laſciaſſi erede. Non vi vuol altro, Io godrò finchè ſarò vivo delle mie facoltà; dopo morto farò, che di quelle ſi edifichi non ſolamente una Chieſa, ma con eſſa un bel fornito Collegio.

Piano, Io gli dicea, Fratel caro, il Paradiſo s' acquiſta colle buone opere, che far dobbiamo in umiltà di cuore, collo Spirito di carità verſo Dio ed il proſſimo; quì ſta la legge, ed i Profeti. Tu all' incontro con queſta riſoluzione e moſtri un non so che di orgoglio: operi contro Dio ed il proſſimo: ſconoſci il proprio ſangue; queſto mio corpo oltr' eſſere carne della tua carne, non è egli tempio vivo dello Spirito Santo, come dice l' Apoſtolo, abitacolo di un' anima creata da Dio a ſua immagine, e da Criſto redenta? Perchè vuoi ridurlo a mendicità tale, da farlo perire d' inedia, qualora mi privi della metà di quel patrimonio, che il noſtro comune Zio mi laſciò dopo tua morte? Perchè vuoi tu laſciare quel che non è più tuo dopo tua morte, ma de' tuoi congiunti: di quelli, che Iddio per mezzo della natura ti ha dato, i quali ſono miſerabili, e darlo a perſone eſtere, che vivono ben proveduti di comodi, e che non te ne hanno ad aver grazia? Ti commovi forſi in vederli per le ſtrade e nelle caſe così miſeri e tapini, come ſe queſtuaſſero ſempre un boccon di pane, per mantener loro lo ſpirito? T' inganni; odi tu ciocchè dice di coſtoro S. Girolamo: *Quid prodeſt circa collum ad abſtergendos ſudores linteolum non habere? Quid juvat eſſe Monochitonas, & præ-*

Digitized by Google

præferre habitu paupertatem, cum marsupium vestrum universa pauperum turba suspiret ? (a) Per mezzo delle virtù sode, della stretta cristiana morale, e non per cotesti ritrovati ed industrie si acquista, Fratel caro, il Paradiso, abbi di te pietà, o abbiala di me almeno.

Num fletu ingemuit nostro, aut lumina flexit? Sordo alle mie suppliche, inflessibile a' miei scongiuri, ne riportai rimproveri poco men che fossi un empio, per aver posto bocca al libro di quel S. Padre; come se le avess' Io voluto far perdere la bella chiave del Paradiso da lui trovata, assicurato da un altro Padre, che avea scritto nel libro francese, intitolato *i segni della predestinazione : Che importa poco, se per industria o per virtù si giunga nel Paradiso.*

Ecco, Principe Religiosissimo, quali cattivi effetti producono nel Reame fra i Vostri Vassalli certe opinioni in apparenza divote, ma abusive, perchè per lo più male intese, e cattivamente applicate, offendono la società civile; quanti sono di quegli Avari, che malamente acquistarono, con fraudare il prossimo, angariando la gente povera, che credono poi salvarsi con lasciare a' luoghi pii quei beni, che non possono con esso loro all' altro Mondo condurre? Quanti fraudolenti ne' traffichi, ne' contratti, ne' commerci: quanti hanno accresciuto il lor patrimonio coll' usurpare i dazj, le collette, e gl' imposti dovuti alla Corona, giusto stipendio del nostro governo; e per timore, che non ritornasse al primo fonte, sconoscono e patria e parenti, e l' ammortizzano col darlo alle Chiese, a' Monasterj, a' Collegj ? Tutto giorno si odono queste lagnanze; ma *quid tristes querimoniæ, si non supplicio culpa reciditur ?* Non è forsi della Vostra Pietà impedire l' esecuzione di questi ritrovati, pernicios all' anime ed allo Stato? Vietate o Signore gli ulteriori acquisti a' luoghi pii, l' erezione di nuove Chiese e Monasterj; e così vi renderete più grato a Dio, più caro a' sudditi, e più glorioso al Principato.

(a) *Hieronym. in Michæam cap.* 3.

CA-

Digitized by Google

CAPO ULTIMO.

Risposta a' motivi de' Padri nella supplica espressi.

NOn per cupidigia d'acquisto, mi si opposero i Padri, e si mossero essi ad accettare l'eredità del Marchese Falces; ma unicamente per usare la dovuta gratitudine alla memoria di un tanto loro benefattore: e dicono avere in questo imitato Tiberio Nerone, il cui sentimento rapporta Tacito nel 2. degli annali: *Non hoc præcipuum amicorum munus est prosequi defunctum ignavo questu, sed quæ voluerit meminisse, quæ mandaverit exequi.*

Dunque, per imitar Tiberio, sono comparsi in giudizio, han pretesa l'erezione, si son fatti miei oppositori, mi contrastano quella metà di eredità, che senza un'atto empio e crudele, non mi potea togliere il Marchese Falces mio cugino, ed in vedermi in una deplorabil miseria da far pietà agli barbari stessi, non ne provano i Religiosi ribrezzo? Dunque, perchè il Marchese vuole essere ingrato verso di me, sconoscente del proprio sangue, inobbediente a gli ordini del comun Zio, il quale in lasciarlo erede del pingue suo patrimonio, l'avea raccomandato la sua famiglia nella mia persona nel consigliarlo a darne a me la metà, qualora egli moriva senza figliuoli: e Religiosi così santi per dimostrarsi immitatori di Nerone, dicono impegnarsi per gratitudine in vedere eseguita una disposizione ingrata, sconoscente, e irrispettosa?

Tuonò S. Gio: Grisostomo contro un Sacerdote, il quale per usar lepidezza, gli era caduto di bocca *Væ tibi Mamona, & eis qui te non habent*. Come! in bocca di Sacerdote lepidezze, che hanno del gentilesimo; *sunt hæc verba animæ desertæ a pietate, ac reverentia*, un Sacerdote pronunziare adagj de' gentili? *an non fulminibus digna sunt hæc verba?* (a) con qual Zelo mi dovrei io accendere contro l'autore della supplica umiliata alla M. V. in nome de' PP. in leggere, che questi si sono resi imitatori di Tiberio Nerone, e rivolto a' PP. direi loro, *quæ societas luci cum te-*

(a) *Homilia 17. in epistola Pauli ad Ephesios.*

Digitized by Google

tenebris, (*a*) vi mancavano forsi nella geratchìa Ecclesiastica personaggi illustri per dottrina e santità da imitare, che vi è piaciuto trascegliere negl' idolatri il mostro più orribile dell' umanità.

Ma giacchè all' autor della Supplica, per dimostrarsi erudito, è piaciuto rendere i PP. imitatori delle virtù morali de' Principi Gentili su questo punto di accettar testamenti, dovea egli saper la ragione e i motivi riferiti da Gotofredo (*b*) e da Cujacio. (*c*) Ad ognuno era lecito adire l' eredità di quel defunto, con cui in vita non vi era stata amistà, anzi senza averlo conosciuto, se mai n' era lasciato erede; eccetto che al Principe; questo sì non potea adire l' eredità di persona a lui ignota; perchè presumevasi non effetto di gratitudine quel testamento, nel quale privati gli congiunti poveri, si lasciava l' eredità ad un ricco e potente Signore. Tra i Principi che osservarono questo costume con Tiberio vi furono tant' altri, come notò Gotofredo *de Augusto, Tiberio, & Adriano, memorat Svetonius, Tacitus, & Spartianus; Principes illos ex ignoti testamento quicquam capere noluisse; & si regulariter ex ignoti testamento capi possit. L. ultima C. de legitimis hæredibus.*

Dell' Imperadore Marco Antonino lo attesta Capitolino nella sua vita; anzi che così questo come Adriano ripudiarono l' eredità di quegl' amici, che lasciavano stretti congiunti poveri (*d*).

E dell' Imperador Pertinace riferisce Capitolino un sentimento degno da trascriversi. *Ipseque professus est nullius se aditurum hæreditatem, quæ aut adulatione alicujus delata esset, aut lite perplexa, aut legitimi hæredes & necessarii privarentur: addiditque Senatus Consulto hæc verba. Sanctius, Patres conscripti, inopem Republicam obtinere, quam ad divitiarum cumulum per discrimina atque dedecoris vestigia pervenire.* Vorrei, o Sire, con altro spirito rinfacciare a i miei oppositori, quel che disse Pertinace a i Padri coscritti del Senato Romano, *Sanctius est* . . . . ma nò, non voglio amareggiarli.

Gl' Imperadori Cattolici, come furono Valente, Teodosio,

(a) 2. *Corint.* 6. (b) *In l.* 2. *&* 5. *C. Theodos. de testament.* (c) *In l. nolumus C. de testament.* (d) *Spartianus in Adriano.*

Digitized by Google

ed Arcadio, imitati da Giuſtiniano, feron legge, con la qualè ſtabilirono i *Quicquid nobis relictum, noſtrive conſtiterit, ad liberos defuncti, vel ſi ii non ſint, ad proximum quemquam judicii noſtri humanitate pertineat* (a). Tanta è ſtata la pietà, che i Principi Gentili ed i Cattolici hanno avuta de' parenti de' Defonti, che ſe quegli eran poveri, quantunque i teſtatori defonti fuſſero ſtati loro amici (perchè ſe ignoti, non accettavano) ripudiavano l'eredità, non ſoffrendo il loro cuore di veder mendici i congiunti di coloro, che per uſare atto di benevolenza verſo de' ricchi, laſciavano in eſtreme miſerie li rappreſentanti la propria famiglia.

Ed è poſſibile, che tanta morale, tanta pietà abbia regnato in uomini empj di ſetta, di religione infame, e tra Principi ambizioſi, avidi d'acquiſti; e che fra noi, ove ſi profeſſa una Religione tutta Santa, fondata su la carità con Dio ed il proſſimo: e fra noi li più Santificati, che ſono quei che han fuggito il Secolo per darſi tutti a Criſto, e che per imitarlo han profeſſato rigoroſa mendicità, non ſi vegga un eſempio conſimile? Anzi tutto all'oppoſto, ſi vede quaſi ogni giorno contraſtare ne' Tribunali per la erezion di Collegio con eredità, che ſi voglia togliere a congiunti poveri, e vogliono una tanta crudeltà non attribuire all'ingordigia, all'inſaziabile deſiderio di nuovi acquiſti; ma farla figlia di quella gratitudine, che aver devono alla memoria del teſtatore in eſeguire la coſtui volontà, ed imitar così la morale eſpreſſa in parole dal lor Tiberio Nerone.

E tanti eſempli, che rapportò il mio Avvocato, ed eſſi non li niegano, anzi ve ne agiunſero degl'altri, praticati da' SS. Padri, che repudiarono l'eredità laſciate alle Chieſe, ſol perchè venivano ad impoverirſi i congiunti de' Defonti: che nel terzo Concilio Turonenſe nell'anno 813. i Veſcovi ordinarono di farſi ricerca de' parenti di quei defonti, che avevano laſciate eredi le Chieſe, affinchè ritrovatili poveri, ſi fuſſero loro reſtituite l'eredità; queſti eſempli praticati tante e tante volte, e fatti troppo uſuali dal Pontefice S. Gregorio Magno, introduſſero quella

(a) *l. 2. C. Theod. de teſtam. & l. nolùmus C. de teſtam.*

Digitized by Google

quella cattiva consuetudine nella Corte di Roma di dispensare all' esecuzione delle pie disposizioni de' Defonti a semplice ricorso degli eredi ; dicevano di ridursi in augustie se adempivano con soddisfare quei legati pii, de' quali eran gravati ; e questa facilità di dispensare col pretesto d' impoverirsi le famiglie, passò in disordine tanto compianto da Natale Alessandro . (a) Questi esempli praticati da' SS. Padri, osservati da tanti Vescovi, comendati da' Concilj e da' Pontefici più Santi e grandi, che abbia avuti la Chiesa, fino a passare in consuetudine così larga, che degenerò in abuso, non furono di maggior forza ed autorità nell' animo de' miei oppositori, di quel che lo fu Tiberio Nerone ? Con quale spirito possono dire d'imitar questo e non quelli ? Dunque ha da soccombere il Pontefice S. Gregorio, e con esso quei Santi Vescovi: non devono i loro esempli imitarsi, le loro massime eseguirsi, messi a confronto con chi ? Tremo e gelo, o Sire, e per l' orrore pronunziar nol posso.

Altro non seppero opporre all' esempli addotti dal mio Avvocato, alla consuetudine introdotta in Roma degenerata poi in abuso, se non che : in quei Secoli, quando si restituivano i beni, si repudiavano l' eredità alle Chiese lasciate, non era stata da' Canoni con quel rigore, ch' è oggidì vietata l' alienazione de' beni Ecclesiastici. Oggi le Estravaganti ci annientano per le censure ; onde, come si vuole ora vedere un atto liberale simile a quegli antichi di ripudiazione di legati d'eredità?

Non è che non si può, ma che non si vuole usar carità col prossimo. Il rigore de' Canoni, col quale si è proibito l' alienazione de' beni delle Chiese, non si è potuto estendere a vietarsi le ripudiazioni dell' eredità ; guai a i PP. dell' Oratorio di S. Filippo Neri ; quante censure avrebbero questi per l' eredità repudiate. Si può, e si può molto bene, senza incorrere nelle censure ; perchè il ripudiare non è alienare ; il non acquistare non è distrarre . *Qui repudiavit hæreditatem, vel legitimam, vel honorariam, vel testamentariam*, questo altro non fece, dice

(a) *Tom. 8. istoria Ecclesiast. Secolo 15. c. 16. cap. 1. artic. 6.*

Ulpiano, se non che, *noluit acquirere* (a) *non suum patrimonium diminuere*; ed al debitore cui non è lecito alienare li suoi beni in pregiudizio de' suoi creditori, e al Liberto del suo Padrone, nulla di meno è loro lecito ripudiare l'eredità senza che i creditori o li Padroni potessero vietarlo col pretesto d' essere alienazione *in fraudem*; non essendo il ripudio alienazione (b). A che dunque scusare la poca carità, l' insaziabile cupidigia di acquistare, e l' enorme incordigia, colla variazione de' tempi, col rigore de' Canoni? non si vuole, non già che non si possa.

Vollero scusare l' ingratitudine di mio Fratello, e nel tempo stesso lo dichiarano stupido, e fanno passar per legitima ed onesta un' azione orrorosa fin anche a' Gentili; dicono, *che l' eredità è la sorte sono termini reciprochi. L' eredità sono il pomo d' oro, che tengono in mano i facoltosi, per tener sospese ed affezzionate a se più persone, e poi in morte lo gittano, ove li piace. Queste vicende si permettono, anzi si proteggono dalla legge.*

Quando la mano che lancia sì fatti pomi d' oro è spinta da stimolo d' onore, da forza di gratitudine, dall' empito del sangue, non possono quelli capitare se non in seno di chi li merita; e questo è permesso, e dalla legge protetto. Ma se la mano è mossa dal capriccio, e specialmente a lanciarli in seno di chi li ritiene in guisa da non essere più lanciati, rinova in noi l' immagine funesta di quei fieri dragoni, che custodivano i pomi ed il vello d' oro, senza speranza di farne toccare ad altri; e perchè il pubblico ed il privato si priva di quel ch' era in commercio, e in sostegno di famiglie, non può essere dalla legge garantito e protetto.

Ma ove trovarono i PP. che sia lecito a' facoltosi tener sospese ed affezzionate a se più persone, e poi in morte lasciar l' eredità a chi lor piace? tra le altre idee di Platone nella sua Repubblica, vi fu quella della communanza de' beni; Aristotele (b) la confutò come troppo ingiusta, e che sbandiva da' Cittadini la virtù più pregevole, colla quale gl' uomini si rendono simili

(a) *L. Cum autem ff. de his qui in fraudem.* (b) *L.* 1. §. *utrum ff. si quis in fraudem Patroni.*

Digitized by Google

simili a Dio, qual' è la liberalità. *Quid felicius homini, quam feciſſe felicem, interceſſiſſe inopiæ, fortunam viciſſe, & dediſſe homini novum fatum?* (a) Non per altro rifleſſo diſſe Ariſtotele, aver i Dei provveduto di beni i ricchi, ſe non per renderli ſimili ad eſſi loro, con farli diſpenſatori di quelli a' biſognoſi, per far che un uomo giovaſſe l' altr' uomo, e che però voleva due Città in una, *aliam pauperum, aliam divitum* (b).

Chi ha creduto, che i ricchi fuſſero così padroni di ciò, che diede loro la Provvidenza, da farne quell' uſo che il capriccio ſuggerir gli poteſſe, come di gettare i pomi d'oro in ſen di proveduti, e laſciar deluſi i ſproveduti; ha creduto male; queſta opinion falſa fu fin' a tempo di S. Gio: Criſoſtomo confutata. *Opinio quædam erronea aggravata mortalibus auget crimina, & minuit bona. Ea vero eſt opinari, quod quæcumque poſſidemus, poſſidemus ut Domini; ſed contrarium omnino eſt. Non enim ut Domini in præſenti vita collocati ſumus.* Ma come, diceano i ricchi, ſe non ſiam noi padroni da farne de' noſtri beni quel che ci piace, che mai ſiam noi? riſpoſe loro il Santo. *Quicumque es noveris, te eſſe diſpenſatorem alienorum, & brevis tranſitorii uſus jura tibi eſſe conceſſa* (c).

Niuno è vero padrone de' ſuoi beni; ſono queſti per legge di natura e di ſangue delli congiunti in prima, e poi della famiglia coll' obbligazione di ſoccorrere al concittadino povero.

Se dunque i ricchi furon coſtituiti per giovare a biſognoſi, per uſare la virtù della liberalità, che ci rende ſimili a Dio, deve queſta, per non degenerare in prodigalità, regolarſi dall' obblighi di natura e di ſangue. Molti bramano, molti vogliono, molti aſpettano con che provedere al loro biſogno; non ſi può a tutti nel punto ſteſſo ſoddisfare; ſi comincia dal primo, ſecondo l' obbligo più o meno, che ci aſtringe. Li vincoli del ſangue, come legami della natura ſono più obbliganti; onde quando non ſi voglia l' uom abuſare della provvidenza, e voglia eſſere giuſto fedele diſpenſatore, e voglia uſare la virtù della liberalità, deve proveder prima all' indigenza del ſangue, al quale è tenuto,

(a) *Plin. in paneg.* (b) *Politic.* 30. (c) *In Cat. c.* 16. *Luc.*

Digitized by Google

nuto, nè può abbandonar questo per soccorrere gli altri.

E che altro ci dimostrano li tanti fedecommessi e maggiorati approvati fra tutte le nazioni, se non giusto questo buon regolamento di lasciar provveduto il proprio sangue e la famiglia del primo possessore, e di non porre il pomo d'oro nelle mani d'uno stupido, e non farlo da questo gittare, dopo aver tenuto sospesi molti ed affezionati a se, in seno di chi meno lo merita? Le tante consuetudini nelle più fiorite e ben regolate Città, colle quali si privano i moribondi di disporre de' loro beni, affinchè in quelle succedessero i congiunti di sangue, che sono gli eredi *ab intestato*, non dimostrano, che le leggi non solamente non proteggono questi capricciosi gettiti di pomo d'oro, ma come disordini ne inventarono i ripari? Perciochè non lasciare a congiunti, e a quei che rappresentano la famiglia è l'istesso, che pregiudicare allo Stato, alle Repubbliche, scrisse Euripide, come riferisce l'eloquentissimo M. Le Maitre (*a*), che i figliuoli maschi son le colonne delle famiglie, queste delle Città, e queste lo sostegno dello Stato e della Corona; onde vi va dell'interesse pubblico a conservare a pro delle famiglie quei beni, che i Maggiori acquistarono; quindi il permettere che uno getti il pomo d'oro in seno di gente ricca con toglierlo al congiunto povero, è lo stesso, che distruggere e non usare la gran virtù della liberalità, non eseguire i dettami della natura, le obbligazioni del sangue, le leggi di provvidenza, e divenire un Demonio al di dentro, e fiera crudelissima al di fuori, secondo la frase di S. Giovanni Crisostomo (*b*): il quale dice, che quelli ricchi che sconoscono i congiunti *sunt intrinsece dæmones*, perchè s'avvagliono dello spirito cattivo in mantenere l'animo avverso all'inclinazion del sangue, e di questa maniera *dæmones sibi opem ferentes habent*.

E siccome è effetto di prodigalità lo spendere senza freno e senza misura; così pure egli è vizio l'usare liberalità con chi non ha bisogno; poichè dice Cassiodoro, che chi dà a larga mano a colui, ch'è ben proveduto, *fundit potius, qui mittit in plenam. Nam illud potius reconditur, quod vasis vacuis congregatur* (*c*).

Emen-

(a) *Arr.* 38. (b) *Homil.* 9. *in Epist.* 1. *ad Corint.* (c) 12. *Ep.* 27.

Emendino dunque i noſtri oppoſitori la cattiva loro eſpreſſione, che ſia l' eredità il pomo d' oro, che tengono in mano i facoltoſi, per tener ſoſpeſe ed affezionate ad eſſi più perſone, per poi in morte poterlo gittar ove lor piace; poichè queſto ſentimento è contro la morale de' Gentili e de' Criſtiani; contro alle leggi della natura e della provvidenza: rompe i legami del ſangue, eſtingue la virtù della liberalità; ed in vece di render un' uomo giuſto e retto diſpenſatore de' beni concedutigli a tal effetto da Dio, lo dichiara ſtupido e prodigo operator contro tutte le leggi.

Come difeſero i miei Padri mio Fratello da queſto attacco? con la maniera più grazioſa che dar ſi poſſa; diſſero che penſò fondare il Collegio, affinchè *non avendo figliuoli, perpetuaſſe e viveſſe il ſuo nome, ed il ſuo ceppo che vedeva mancare, non meno su le pareti di quel Collegio, che nel fondo della propria caſa dovea edificarſi.*

O la bella maniera di rappreſentar la famiglia e l'imagine di chi viſſe ne' poſteri ſucceſſori? Le pietre, i marmi, e gli altri inſenſati corpi, de' quali formaſi la caſa, che ſi dovea convertir in Collegio, aveano da perpetuar la memoria della famiglia Falces, aveano da conteſtare a' poſteri lo ſplendor della medeſima e la ſua grandezza; ed il vivo corpo formato dell'iſteſſo ſangue, il vero, non finto ceppo della famiglia, abbandonato nelle miſerie, avrebbe convertito in deriſione le lodi del fondatore, avrebbe conteſtato a poſteri la ſtupidezza di colui, che tralaſciò vivere in chi era la vera e viva imagine di se ſteſſo, per vivere con finzione in un corpo inſenſato. Il vero, giuſto, ed onorato ſentimento di dolore, che aver devono coloro, che laſciano gli antichi loro edifiej, è quello ch' eſpreſſe l' Imperadore nel vedere in poter di altri, e non di quelli della ſua famiglia quella caſa, *in qua defecit Pater, minor crevit, in qua majorum imagines aut non videre fixas; aut revulſas videre, ſatis eſt lugubre* (a). Lugubre per chi moriva; aſſai più per chi reſtava dovea eſſere il riflettere, che quel bello e ſpecioſo palaggio, edificato con tanto impegno da' maggiori della famiglia per uſo della medeſima, e de' ſuoi poſteri, adornato

(a) *L. 22. §. Nec vero C. de adminiſtr. tutor.*

Digitized by Google

nato con la serie delle loro imagini, distruggersi e cancellarsi le vetuste memorie de' Padri ed Avi, e convertirsi in officine de' Padri. E sarà questo perpetuare o distruggere la memoria del suo nome e del suo ceppo?

Si studiarono sollevarmi dall' afflizione di vedermi spogliato di quelle facoltà a me dovute, senza le quali mi converrà mendicare, e dissero: *Potea e può contentarsi D. Ottavio del forte presidio procuratoli dal Marchese D. Andrea, coll' aver destinata la sua eredità in opera pia, del cui merito può egli partecipare, essendo della famiglia*. Sicchè mio Fratello volle, con lasciar doppo sua morte tutta la robba, della quale a me spettava la metà, per l'erezione di Chiesa e Collegio, comprarsi la chiave del Paradiso, e renderla *de jure patronatus* della famiglia, nè fu ingannato da un sol Padre, che fu l' autore di quel libro *del Paradiso aperto con cento ufficj di pietà*; ma volettero nón uno, ma molti e molti di essi accordarla ancora a me, e darmi questa chiave, e farmi partecipe del merito che acquistossi mio Fratello, che chiamano il *forte presidio*; oh questo sì che m' irrita e mi provoca a risentimento.

Concedetemi, o Signore, il dipartirmi per pochi momenti dalla vostra Real Presenza, volendo a pieno essere istrutto da' Padri per ritornare a proseguir le suppliche a piedi Vostri.

Ditemi, cari Padri, siete voi animati dallo spirito di umiltà, che spirandovi umili sentimenti di voi stessi, vi faccia ricredere, che si possono le buone lettere e la sana morale apprendere con maggior profitto in altri, che ne' vostri Collegj? Avete spirito di mansuetudine da rendervi non solamente compassionevoli verso le altrui miserie, fino a rendervele proprie; ma insensibili alle contumelie, a' disprezzi, e a qualunque torto vi si facesse, sempre pronti a render bene per male? Avete vero spirito di carità, che infiammando i vostri cuori di ardente amore verso del prossimo, vi faccia attendere alla salvezza delle anime, spogliati d'ogni umano interesse? Vi è fra voi quello spirito di ritiratezza, che vi faccia venerare sì, ma non frequentare le Corti de' Grandi, e potentati per chieder grazie a vostro pro, e a moltiplicar protettori a' vostri moltiplicati interessi? E' fra voi quel disinteresse,

Digitized by Google

reſſe, quel diſprezzo de' beni, ch' ebbero i ſervi di Dio, onde cedete a' competitori, per non litigare, e tunica e pallio? E finalmente ditemi, fu mai il voſtro cuor penetrato da quel racconto, che fe S. Paolo a Corinti, che tante volte leggete, il quale dopo avere riferito le tante umiliazioni e diſprezzi che ſoffriva, diſſe loro: *Uſque in hanc horam & eſurimus, & ſitimus, & nudi ſumus, & colaphis cædimur, & laboramus operantes manibus noſtris: maledicimur, & benedicimus, perſecutionem patimur, & ſuſtinemus, blaſphemamur, & obſecramus* (a). A che fine tante virtù praticate raccontava l' Apoſtolo a Corinti? le raccontava per autenticare con l' opere che pratticava, ciocchè con la bocca inſegnava da pratticarſi, *non ut confundam vos, hæc ſcribo; ſed ut filios meos moneo. Nam etſi decem millia pædagogorum habetis in Chriſto, ſed non multos Patres.* Chi è pedagogo, inſegna sì e pubblica le dottrine; ma non le prattica e non l'autentica con l' opere.

Sichè Padri o Pedagoghi, illuminatemi per queſta volta: lo ſpirito di umiltà, di manſuetudine, di carità, di mortificazione, di ritiratezza, di povertà ſi predica tra voi, ſi medita, ſi eſagera, è vero; ma ſi praticano queſte virtù, onde vi poſſano meritare con giuſtizia la qualità di Padri; o perchè puramente s' inſegnano, vi rendono Pedagoghi?

Veri Padri vi confeſſano gli altri, io per me ſolo vi ſperimento altrimenti; poichè mi dite, che potrò io riparare alle mie indigenze alle mie miſerie, non con l' eredità da voi toltami, *ma col forte preſidio procuratomi dal Marcheſe D. Andrea, col aver deſtinata l' eredità in opera pia.* La voſtra carità dunque m' inſegna, che non avendo io beni da dare in dote ad una mia ſorella nubile, come alimentare con eſſa me, e mia madre, doveſſi ricorrere *al forte preſidio procuratomi* da mio fratello, con l' eredità laſciata all' opera pia, ch' è il voſtro futuro Collegio. Ma ſe con queſto forte preſidio, io, mia madre, e ſorella ſtaremo ignudi, ci morremo di fame, e quella non andrà a marito, non ſarebbe atto di voſtra carità ripigliarvi voi il voſtro ſporte reſidio, voi che avete tanti altri beni ed effetti

(a) *Corint. cap. 4.*

Digitized by Google

eſpliciti, e reſtituire a me l'eredità?

Oime! Già voi vi ſdegnate meco, ed acceſi di zelo m'increpate di poca fede; come, con ciglio torvo mi dite, fai tu dunque poco conto del forte preſidio da noi promeſſoti, ſino a porlo in deriſione? Non credi tu alle noſtre promeſſe, diſprezzi quel gran capitale di merito, che acquiſtano i benefattori della noſtra Compagnia? Vuoi tu dimoſtrarti ateo? Perchè dunque, quanto da noi ti ſi dice non ricevi tu, come voce di oracolo, ch'eſce dal propiziatorio?

Sì, cari Padri, io vi ringrazio del dolce rimprovero, e quando mia ſorella m'importunerà in chieder da me la dote per collocarſi, Io le darò il voſtro forte preſidio nelle mani; e s'ella ſe ne faceſſe le beffe: Taci, Io le dirò, ſciocchcharella che ſei; non ſai tu, ch'egli è peccato grave ſprezzare il forte preſidio, che il Marcheſe Falces noſtro fratello, con laſciar l'eredità de' noſtri Maggiori a' Geſuiti, ci ha procurato? Noi, che ſiam della famiglia, col forte preſidio viveremo qua giù agiatamente, e per lo juspatronato acquiſtato in una delle cento Porte del Paradiſo, della quale n'abbiam le chiavi, andrem la su comodamente, ſenza ſtenti e travagli. Or vedi tu quante obbligazioni abbiamo alla buona anima di noſtro fratello; ſe foſſe capace quell'anima benedetta di ſuffragj, noi ſaremmo in obbligo tutti quei dì, che ſtiam digiuni, per non aver pane, applicarli per quella.

Ma ſe mia ſorella mi diceſſe: giacchè il forte preſidio è di tanta efficacia, perchè non ſel ritengono per eſſi loro i PP., e rendino a noi l'eredità, a noi che ſiamo materiali, e non verſati in quelle belle ſpeculazioni com'eſſi; ditemi, all'ora coſa le dovrei io riſpondere?

Perchè, a dirla come la ſento, par che mia ſorella facendo la ſpecoliſtra, dica qualche coſa. Se dite, che per forte preſidio intendete voi della Divina Altiſſima Provvidenza; Io quella, non già le voſtre promeſſe, adoro; vorrei averci fede; il fatto ſta, che l'averla è grazia ſopranaturale, che dà Iddio; ed è più diſpoſto ad ottenerla l'uomo di buono ſpirito, che 'l peccatore; Io ſon peccatore, voi ſiete Santi; ond'è più facile farſi a voi queſta grazia, che a me. Se avete voi ſpirito di carità, di manſuetudine,

Digitized by Google

tudine, di mortificazione, restituite a me l'eredità di mio fratello, e voi rimettetevi alla Provvidenza, e così eserciterete quella virtù angolare, sulla quale fondò il vostro gran Patriarca la Compagnia: Vi volle sprovisti di beni, poveri e mendici, di quella rigida povertà, che nè in comune, nè in particolare si fosse da voi, e dalle vostre case posseduto un picciolo; nè fu consiglio, ma positivo precetto di regola.

Per parte vostra si dice nella supplica; *il fine, che hanno i Supplicanti nel conservare e far' eseguire le volontà de' pii disponitori, non è, che per aver più compagni ne' travagli ed alle fatiche*. Acciocchè questo vostro buon fine riesca, ed appariſca a tutti santo e retto, senza veruna mescolanza d'umano interesse, e tutti vi veggano impegnati unicamente alla salute delle anime, ed alla maggior gloria di Dio, facciam così: Lasciate di erigger Collegio in Brindisi, restituite a me l'eredità, ed eriggete colà, se vi piace, Casa Professa, nella quale, se credete in Dio, se avete fede al Santo Fondator Patriarca, nulla vi potrà mancare. I Popoli non faran più le maraviglie in vedere, che in questo Regno trentacinque siano i Collegj, una sola la Casa Professa, ove si dice, che professate povertà. Io sì, che dò a voi per forte presidio l'impegno della Divina Onnipotenza, promessa a voi per sicurezza fattavene dal vostro S. Fondatore. Quello che voi assegnate a me, è quella protezione, che suole dare la vostra Compagnia a' suoi benefattori; voi siete uomini, onde potrete divenir verso di me ingrati; potrete essere avari, potrete mancarmi; Iddio solo è fedele nelle promesse, e nel donare la fa da Dio: Sicchè erigendo voi la Casa Professa in Brindisi, molto più meriterete, e verrete ad acquistare un forte presidio di valore infinitamente maggiore di quello, che avete a me promesso. Or quì attendo una risposta chiara, senza raggiri, e degna della vostra sincerità.

Eccola; quale ella, colle seguenti formole, fu nella supplica espressa: *Nè perchè sia di maggior merito e perfezione l'abdicazione d'ogni proprietà di beni, così in comune come in particolare, si ha questo stato d'abbracciare; poichè non essendo la reale abdicazione per se stessa virtù, se non in ordine al seguir le pedate del Si-*

Digitized by Google

gnor Noſtro Gesù Criſto, ed eſſendo anche per ſe ſteſſo molto difficile ad eſeguirſi ſinceramente, ſenza ippocriſia; non è neceſſario, che ſia ſempre e da molti praticata; baſtando, che ſia qualche volta, e da alquanti pochi praticata ne' tempi, ne' luoghi, e nelle circoſtanze, che 'l richieggono per edificazione di quelle perſone, che non credono alle parole, ſe non veggono anche coll' opra la reale abdicazione de' beni temporali; che ſiccome può apportar frutto praticata rare volte e da pochi, a proporzione delle difficoltà che contiene; così è coſa temeraria ed infruttuoſa volerla da molti, o da tutti, ed in ogni occaſion praticata.

Io per me non v' intendo; in voſtro ſentimento pare che non volle il glorioſo S. Ignazio eſiggere da molti de' ſuoi figli una perfetta povertà, e che ne ſarrebbe ſtata temeraria la pretenſione, e infruttuoſa l' eſecuzione; queſto ſentimento mi fa orrore, ſtiamo a quello, che fa per me. Se voi non vi fidate di eſercitar quella maggior perfezione, che produce la totale abdicazione, e la riputate difficile, eziandio da eſeguirſi dagli uomini di ſpirito, racchiuſi ne' Chioſtri; come la volete profittevole per me, da me eſeguibile, che ſono nel ſecolo, anguſtiato da' biſogni, da' quali credete liberarmi col forte preſidio, che mi additate? queſto è rendervi quelli *optimi æſtimatores rerum* (a)! deriſi da S. Bernardo.

Riflettete di grazia su queſto voſtro linguaggio, quant' egli è difforme dalla regola profeſſata. Tutta la venerabile Compagnia ſi compone di Religioſi, i quali finito il noviziato, oltre i primi tre voti che profeſſano, fanno un' altra particolar profeſſione di vivere in una rigida povertà; ſiccome s' eſprime nella Bolla *Aſcendente Domino* di Gregorio XIII. dell' anno 1684. *Profeſſi ad paupertatis perfectionem, quæ regularis inſtituti murus eſt & propugnaculum, omnemque ambitionis occaſionem excludendam, nonnulla alia ſimplicia vota emittunt, quibus promittunt ſe nunquam quacunque ratione acturos vel conſenſuros, ut quæ in conſtitutionibus ſocietatis circa paupertatem ordinata ſunt, immutentur, niſi quando ex juſta rerum exigentium cauſa paupertas magis reſtrigenda videretur.* Vi obbliga dunque con precetto di regola, per voto

(a) *De conſid. lib. 4.*

Digitized by Google

to eſpreſſo che ne fate, di ritrovare occaſioni da reſtringere più toſto, che allargare i confini della povertà nella Compagnia. Degnatevi porre nella margine di queſto teſto la ſopra voſtra riferita riſpoſta, di non eſſere virtù praticabile da molti la total povertà: infruttuoſa e temeraria pretenderla; vedrete quale diverſo ſpirito è nel teſto, da quel che ſi dimoſtra nella margine.

Malignaſte Voi il mio Avvocato, perchè non ſentiva bene il gran numero de' Collegj ed una Caſa profeſſa in Regno, e lo paragonaſte agli uomini odioſi ed abbominevoli, per concitarli l'odio di tutti gli ordini delle perſone, e forſi forſi lo pubblicaſte da' pulpiti col carattere d' ateo, e miſcredente, e Avvocato d' Ebrei. Cari PP. vi ſupplico ad avere più carità col proſſimo, maggior pietà di voi ſteſſi e del S. Abito. Ma giacchè volete ſincerar la gente perchè ſiano più i Collegj, degnatevi concordar meco i fatti, ſentir le mie illazioni; e poi ſtarò alla voſtra correzione.

Il Glorioſo Patriarca fondò la Compagnia sulla rigida povertà, e perchè fu compoſta di Sacerdoti provetti, che aveano terminati i loro ſtudj in Parigi, ſi andò a penſare qual metodo dovea tenerſi per gli ſucceſſori; da principio il loro numero fu riſtretto a 60.; e perchè queſti non poteano eſſere ſufficienti operarj alla gran Vigna Evangelica, fu permeſſo aggregarne altri 20. Sacerdoti, col titolo di Coadjutori; fu dipoi tolta l'una e l'altra reſtrizione, e dato il permeſſo a' Superiori di ricevere ſenza numero qualunque perſona idonea. Eravi biſogno di Caſa di noviziato, e Caſa ove i novizj, fatta la profeſſione, ſi foſſero iſtruiti nelle lettere; per indi poi unirſi co' ſeniori provetti nell' eſercizio Apoſtolico; I novizj e gli ſtudenti non potendo queſtuare, fu con giuſtizia permeſſo il poſſeder beni alla Caſa del noviziato, ed a quel Collegio, ove i profeſſi doveano perfezionarſi nelle lettere.

Per chi dunque fu formato il Collegio? per gli profeſſi? Poſſon queſti finiti gli ſtudj continuar colà la lor dimora? Guardi Dio; ſolo con la licenza del Generale eſpreſſa può dimorarvi qualche ſeniore Padre, il quale o per infermità o per vec-

Digitized by Google

vecchiaja *ad operandum in Vinea Domini non eſt idoneus:* (a) Poichè dovendo tutti vivere di elemoſine, eccetto i novizj, gli ſtudenti, ed i valetudinarj, tutti paſſar devono ad abitar quella caſa, ove ſi profeſſa povertà in comune, ed in particolare.

Dovrebbe queſta Caſa Profeſſa racchiudere una ſtravagantiſſima multitudine di Religioſi provetti; giacchè quei che ſono diſperſi in 35. Collegj dopo pochi anni, ne' quali han compiuti gli ſtudj, tutti ſi devono radunare nella Caſa Profeſſa ad eſercitar le opere, per le quali fu fondata la Compagnia.

Mi tacciarete di abbaglio col dirmi, che i Collegj nelle Provincie del Regno non ſono eretti, per ivi iſtruirſi nelle lettere i voſtri Religioſi; e che per queſti vi è il Collegio Maſſimo; e non altro; da quivi terminata la Filoſofia, ſi mandano ne' Collegj delle Provncie ad inſegnar le lettere umane a' ſecolari; onde non ogni Collegio può dirſi eſſere ſcuola o ſeminario di voſtri Religioſi; Non fia dunque maraviglia, ſe 'l gran numero de' Collegj non corriſponde a quello de' Religioſi, che ſono nella Caſa Profeſſa.

Padri miei cari, a me piace dirla come la ſento, non farla come i ſeguaci di Tiberio, i quali, *ambiguis reſponſis & callida cunctatione*, (b) impoſturavano la gente. Le ſcuole, che da voi ſi fanno ne' Collegj delle Provincie, ſono di quell'opera, per la quale fu fondata la Compagnia, della quale il fine fu *ad fidei propagationem, per publicas prædicationes, & Verbi Dei miniſterium, ſpiritualia exercitia, & charitatis opera, & nominatim per puerorum ac rudium in Chriſtianiſmo inſtitutionem, ac Chriſtifidelium in confeſſionibus audiendis ſpiritualem conſolationem*; come dalla prima Bolla, che approvò il Santo Iſtituto. Onde ſempreche ne' Collegj del Regno non ſi approfittano nelle lettere i voſtri Religioſi ſtudenti, anzi che fan quelle opere, che far ſi dovrebbero nelle Caſe Profeſſe, non meritano nome di Collegio, ſe non perchè ſotto un tal nome apparente vi abbilitate agli acquiſti, quali ſarebbero vietati, chiamandoſi Caſa Profeſſa. Oh la gran forza del nome, oh quanto puoi!

(a) *Breve Julii III. 23. Octob. 1552.* (b) *Sveton. in Tiber. p. 4.*

Digitized by Google

puoi! Voi ſmentite tutta la morale di quei gentili Filoſofi, che laſciarono regiſtrato nel corpo civile, *error nominis non vitiat, ſed error in ſubſtantia*; per voi opera più il nome, l'ombra, e la chimera, che 'l fatto fiſico, e la ſteſſa verità.

Forſi, e ſenza forſi., direte, che ne' Collegj delle Provincie ſi mandano i voſtri giovani profeſſi a perfezzionarſi coll' inſegnare ad altri nelle lettere umane; comechè dopo il noviziato impiegano tre anni nello ſtudio di Rettorica e Filoſofia, non ancora vengono ad avere acquiſtato ſapore di lingua latina, e l'acquiſtano con l' inſegnare a giovanetti ſecolari nelle ſcuole de' Collegj. *Li Collegj* (dite nella Supplica) *ſono iſtituiti come Seminarj della gioventù Religioſa, con l'obbligo nel tempo medeſimo d' iſtruire la gioventù ſecolare più culta nelle lettere, ſcienze e diſciplina*. Di queſto genere è il Collegio Maſſimo; di quei delle Provincie dite così: *Ne' Collegj già ſi ſa quanto ſi approfittano li ſoggetti per loro ſteſſi, e per l' iſtruzione de' giovanetti ſecolari*.

Che vuol dire quello approfittarſi i voſtri Religioſi ſtudenti ne' Collegj coll' iſtruzioni che fanno a' Secolari, ſe non che, coll' inſegnare ad altri imparano quel che non ſanno; queſto è lo ſteſſo che dire, che ne' Collegj delle Provincie non ſono intieramente culti i maeſtri che inſegnano; ma coll' inſegnare ad altri pretendono divenirli. Ed ecco il grave danno, che ſi reca giornalmente alle lettere umane per le Scuole de' Padri, ove i Maeſtri ſono nello ſtato d'apprendere nel tempo ſteſſo, che inſegnano. Ove dunque è l' utile che ricava il pubblico dalle ſcuole de' RR. PP. ?

Ed eccomi S. R. M. di nuovo a voſtri piedi ad eſporvi il terzo requiſito, che per diſpoſizion de' Canoni, concorrer deve a fin di permetterſi l' erezione di nuova Chieſa, Monaſterio, o Collegio: L'utile evidente. Non baſta la neceſſità, il non pregiudizio del terzo, quando non s'eſperimenta il futuro utile, certo e patente. Le ſcuole ne' Collegj, perchè v' inſegnano da' Maeſtri quei ch' ancora ſono nello ſtato d' eſſere ammaeſtrati, non ſono profittevoli, ma di poſitivo danno. Si compiange dagli uomini ſavj la lingua latina girare per le Provincie del Regno, e que-

Digitized by Google

e quel che più duole, per questa Capitale, squallida, smunta, non solo senza venustà, spogliata de' pregi suoi di lepidezza, che la doveano adornare, ma per ogni parte ferita, e grondante sangue; ed a guisa della Sposa de' Cantici mi sembra, che frenetica vada prorompendo in queste querele: Sinchè m' avessero così malamente ridotta gli uomini inculti e reputati ignoranti, lo soffrirei; alla fine da gente nudrita nelle barbarie, che poteva io sperare! Ma lo spoglio, le ferite, l' assassinamento mel fan coloro che si dichiarano miei difensori, miei protettori, miei custodi: quei che professano in qualità di maestri essere i sostenitori dell'onor mio e delli miei preggi; *Custodes murorum tulerunt pallium meum mihi*, (a) dolore che costernava assai più l'animo della sposa, che 'l sangue che scorreale dalle ferite, *Custodes*!

Non è questo un trasporto di mia fantasia, è verità conosciuta dagli uomini culti; onde i savj Principi vi han dato riparo. Può egli concepirsi cosa più inetta, come quella d' insegnare a fanciulli la lingua latina col P. Emanuele? Io non credo esser vero, che Orlando Pescetio di Verona ritrovò nella grammatica di costui nientemeno che 175. errori, descritti nel suo Opuscolo stampato in Verona an. 1609.; nulladimeno mi fa gran peso l' autorità di Gaspare Scioppio (b), il quale scrisse: *Verum enim quoniam ille* (parlando dell' Alvato) *a veterum grammaticarum præceptis omnium præsertim consensu traditis, discedere religioni habuit, effugere non potuit, quin eosdem fere omnes errores, quos in alios Sanctius agitavit, in ipsius quoque arte inveniamus.*

Rolando Maresia nell' epistola 16. a Pietro Alleo dà nelle smanie nel vedere, che si vuole a giovanetti insegnar la lingua latina, e sul bel principio si pone loro nelle mani il P. Emanuele, che dà i precetti in quella lingua, che per non saperla il giovanetto si porta nella scuola ad apprenderla, *quasi jam pueri id sciant, quod discere in animo habent. Quæ methodus, licet experientia teste, usus valde incommodi; imo si verum dicere licet, plane inepta sit, mordicus tamen retinetur*: Indi lo scongiurò, che

(a) *Cantic. 5. 7.* (b) *De veter. ac nov. Gramm. orig. in prim.*

Digitized by Google

che ritrovandosi Pietro Alleo Ministro del Re Cristianissimo, si fusse adoperato per lo bene della Repubblica letteraria, in far togliere dalla Francia questo vizio, questo abuso e corruttela: gloria, che unicamente si dee al gran Luigi col Portoreale fatto comporre di suo Real ordine.

Le tante regole, limitazioni, eccezioni, quante son quelle consarcinate nell'Emanuele, in vece di contribuire all'acquisto della lingua, vi son d'ostacolo: Verità conosciuta da Giovanni Valchio nella storia critica della lingua latina, e prima di lui da Ludovico Vives (*a*).

Oltre il disordine, che nasce per la cattiva grammatica, colla quale s' insegna ne' Collegj: il dirsi solo, essere giovani i maestri che l' insegnano, ch' altri studj non han fatto, se non un poco di Rettorica e Filosofia in tre anni, non deve far sensazione così forte, da farci ricredere sull' impossibilità di potersi apprendere da giovani scolari la purità della lingua? Se il maestro non è perfetto grammatico; come divenir lo possono i discepoli? Ludovico Vives nel grammatico che vuol far da maestro, queste perizie vi richiede. *Porro qui grammaticum profitetur, non solum litterarum & vocum peritiam, quamquam neque hoc omnino parum, sed intelligentiam verborum & sermonis totius cognitionem antiquitatis, historiarum, fabularum, carminum: Denique veterum omnium Scriptorum interpretationem.* (*b*) Può dirsi di queste qualità fornito un Religioso studente della Compagnia?

Verità finalmente conosciuta da Popoli, Nazioni, e Principi, i quali se han avuto impegno di far fiorire le lettere, le buone arti e discipline, o han proibite le grammatiche della Compagnia, o han vietato affatto le loro scuole. Raccordo alla M. V. quello che pratticò Amadeo Re di Sardegna: volle questo savio Monarca purgar le lettere da quelle barbarie, che le ingombravano, e farle fiorire con quel culto e splendore, che meritavano e richiedevano i desti e sagaci ingegni de' suoi Vassalli; eresse la Regia Università, della quale se capo il celebre Pensabene Siciliano, e per Secretario l'Abate de Rossi, e vi chiamò i più celebri

(a) *De caus. corrup. art. discipl. lib. 2.* (b) *Idem cit. loc.*

Digitized by Google

lebri Profeſſori d'Europa con groſſi ſtipendj alla lettura, fra quali il celebre noſtro Catedratico D. Marcello Cuſani.

Per le umane lettere ebbe la ſorte quel Monarca di avere il noſtro Bernardo Lama, gloria e ſplendore del Seminario Arciveſcovile di Napoli, che per le coſe latine, o in proſa, o in verſo fu lo ſtupore di Roma, ove faceva ſua reſidenza; compoſe queſto alcune iſcrizioni nel 1722. pe' funerali della Principeſſa di Carignano; uſcì ſopra di eſſi una critica inſolente sì, ma inetta del Padre Carlo Giacinto Ferraro, e diede occaſione a Lama di far toccar con mani a quel Monarca, che per le ſcuole de' Collegj era impoſſibile riſorgere il buon guſto della lingua latina. Il Padre Severach Domenicano Franceſe leggeva in quell' Univerſità la Sacra Teologia adornata colla dottrina de' Padri, de' Concilj, o dell' iſtoria Eccleſiaſtica, purgata da' biltri e dalle inezzie ſcolaſtiche. La fiſica ſi leggeva dal P. Roma Franceſe; la metafiſica dal P. Entrere Calabreſe; ambi de' Minimi, e queſti dopo avere abbattuti colla vera dottrina il probabiliſmo e ſcienza mezza, o qualità occulte, ſincerarono la mente di quel Principe, che nulla giovava la faticoſa opera di ripurgare le ſcienze e buone arti nell' Univerſità de' ſtudj, ſe non ſi proibivano quelle ſcuole contaggioſe alle lettere; eſaminata più e più volte la facenda, fu riſoluto con Regio decreto nel 1728. di proibirſi le ſcuole di grammatica e ſcienze a' Collegj della Compagnia; ſi moltiplicarono li Maeſtri nell' Univerſità per comodo della gioventù; e per mantenerla nella pietà Criſtiana, ordinò che li PP. dell' Oratorio ne doveſſero aver la cura ſpirituale per la confeſſione, Congregazioni, e per i ſanti eſercizj ſpirituali; e perchè ad ogni parte degli Stati ſuoi ſi fuſſe queſto beneficio comunicato, in ogni picciola Città vi fe aprire ſcuola di grammatica e di altri elementi. I Cavalieri che educavanſi ne' Collegj, ſotto la direzione de' Padri della Compagnia, furono obbligati andare ne' pubblici ſtudj ad apprendere le buone arti e le ſcienze.

In queſta Capitale la noſtra Univerſità gode la voſtra Reale munificenza per gli ſanti lettori, che ſtipendiati dal voſtro Regio Erario inſegnano alla gioventù; fanno queſti ne' concorſi, per meritare la Catedra, un ſperimento così tremendo della loro dottrina,

Digitized by Google

trina, che fa pietà, o Sire, nel vederli la su dalla Catedra al cospetto della più fiorita e culta gente della Città, per un ora ridire un commentario del testo, dato a sorte un giorno prima; i primi Togati Ministri vederli in qualità di Giudici per discernere tra competitori il merito; il Cappellan Maggiore, come capo a guisa di Diogene andare scrutinando le sillabe, non che i sentimenti, di ciò che si pronuncia *quærens nodum in scirpo*; e gli altri, che forman corona al Catedratico con animo assai più critico che compassionevole, assistono da spettatori. Se un uomo nuovo e peregrino entrasse ad osservare in questa Città i Regj studj, e mirando in un concorso di Catedra agonizzare un povero professore di la su, e quella essere non la prima, ma la quarta e quinta volta, che si è esposto a quel periglioso cimento, per conseguire una catedra di piccolo stipendio, a creder mio stupirebbe e caratterizarebbe il Catedratico concorrente per uomo, da cui la cupidiggia di poco soldo ha tolto i lumi da farli conoscere il gran periglio della sua stima; e non potrebbe non lodare il zelo, col quale quì s' invigila nella scelta de' Maestri, che devono ammaestrare la gioventù nelle lettere; Per Dio, direbbe il Peregrino, quì s' insegnano lettere spurgate non solo da errori ma da nei. Ma se poi questo si portasse in quei Collegj, ove sono giovanetti creduti savj, sol perchè vestono il santo abbito senz' altro esame, ch' abbian fatto di loro stessi avanti a' Magistrati Supremi, ma solamente, perchè così porta l' istituto della regola: attonito direbbe, che vuol dir questo? dell' istessa gioventù figlia del Principe, membro dello Stato, germoglio della Città, affinchè sia bene istrutta, si usa soverchieria, per accertare la scelta de' buoni Maestri in un luogo; ed in un altro tanta indolenza?

Se poi dà un occhiata a' tanti editti affissi per la Città d' ordine del Cappellan Maggiore, co' quali si vietano sotto gravissime pene a' secolari, eziandio Sacerdoti, leggere nelle lor case private a' giovani Studenti scienze e facoltà, unicamente per non contaminare la gioventù nell' apprendere da' Maestri inesperti, e che direbbe? o in questo Regno l' abito Religioso ha la gran sorte di comunicar col contatto a chi lo veste tutte le scienze in grado perfetto; onde per essi quantunque giovani non consumati negli

Digitized by Google

gli ſtudj, non ha luogo l'editto; o che l'editto ſia ingiuſto?

Che per lo paſſato ſiaſi tollerato ne' Collegj delle Provincie l'inſegnarſi le lettere da giovani ineſperti, può attribuirſi all'infelicità de' tempi. Ma in queſt'illuminati, ora che'l bel Sole della Voſtra Real preſenza ha riſchiarato il Regno, ha fugato le tenebre, che l'ingombravano; avran da continuare gli antichi pernicioſi diſordini?

Fu capace un Cardinal Cantelmi, d' eterna e glorioſa memoria, far rifiorire le lettere in queſto ſuo Clero, con abolire le ſcuole de' Padri de' Collegj nel ſuo Seminario; Queſto eſentato da dette ſcuole, divenne qual Cavallo Trojano nella Repubblica Letteraria, donde uſcirono uomini illuſtri, che furono e ſono l'ornamento del Clero, la gloria del Regno, e l'ammirazione delle Univerſità Letterarie: Verità, che a dimoſtrarla non v'ha biſogno numerare i morti reſi immortali per le opere che laſciarono; ma lo dimoſtrano i vivi. Majelli e Mazzocchi poſſono avere in Europa non chi gli ſuperi, ma chi l'uguagli in ogni genere di ſcienza? I Veſcovi, Fortunati, Bajone, Taglialatela, Amati, Falcone, di Sorrento, di Campagna, e tant' altri; e li Canonici Ruggiero, Giordano, Romano, Lombardi, col Parroco Perrelli, e tant' altri Parrochi in queſta Città e Dioceſi, che ſono tanti Petavj viventi, non ſon tutti allievi di queſto Gran Seminario? non rendono il Clero di Napoli, ſe non ſuperiore a quel di Parigi, almeno non cedono in competenza alla Sorbona?

Il primo Catedratico in queſta Regia Univerſità D. Biagio Troiſi, che qual'altro Cujacio ſoſtiene il decoro della prima Catedra legale, gli altri Catedratici Ruggiero e Martorelli peritiſſimi nelle lingue Ebrea e Greca, e nelle buone ſcienze, quelche ſono, lo riconoſcono dal Seminario. Tanti altri allievi del medeſimo, chiamati per la fama della loro virtù nelle Città principali di Europa; in Roma Monſignor Amati Secretario de' Brevi a Principi: In Vienna l'Abbate Lami: Nella Polonia l'Abbate Summaſchi, portarono a sì alto grado di riputazione queſto Seminario, che molt' Uomini Letterati attribuiſcono a lor ſommo preggio lo aſcriverſi allievi del medeſimo.

Gli altri Seminarj del Regno ſi ſono riformati ſul modello di queſto, dal quale han procurato gli allievi per ammaeſtrare a quel

Digitized by Google

quel metodo la gioventù ; onde sono in essi risorte le lettere ; Aversa fu il primo, indi Matera, Taranto, Sorrento, Monopoli, e così di mano in mano.

Tant' è lontano quello, che dicono i Padri nella Supplica, che in Brindisi il *zelantissimo Prelato lo chiede* (parlando del Collegio) *se non peraltro, per lo suo Clero e Seminario*. Il Clero ha soggetti capaci da ammaestrare i Maestri de' Collegj ; il Seminario è stato già buona pezza fa da quel zelantissimo Arcivescovo eretto ; il quale essendo stato troppo caro al suo Cardinal Cantelmi, ne ha di quello nel suo cuore e nella sua mente lo spirito e la dottrina, co' quali regolandosi, non sarà mai per tollerare, che l' Emanuele, la scienza mezza, e il probabilismo entrino nel suo Seminario.

Mi convien dunque conchiudere le mie Suppliche, che nelle Città principali di Europa fioriscono le lettere e le scienze ; ma non per opera de' Collegj ; e non solo i Principi Secolari, le buone Repubbliche, ma un Cardinale di S. Chiesa che fu nostro zelantissimo Arcivescovo, stimarono giovare alle buone lettere, con non farle apprendere da' giovani ne' Collegj. Perlochè se manca il requisito dell' utile, della necessità, e del non pregiudizio del terzo nell' erezione del nuovo Collegio in Brindisi, onde per disposizione de' Canoni non dee permettersi ; egli è della vostra Real Clemenza, per giovare alla Corona, allo Stato, ed a' suoi Fedelissimi Vassalli, proibir l' erezione di un nuovo Collegio in detta Città, fornita più del bisogno di Chiese, di Monasterj, e di virtuosissimo Clero.

E questo è quel poco, che tralasciò di rapportar nella dottissima sua scrittura D. Giuseppe Aurelio di Gennaro Vostro Secretario nella Real Camera, delizia de' Letterati, splendore de' Tribunali, gloria del Ministero. Spetta a Voi, o Signore, le suppliche di quello colle mie non rendere infruttuose.

Che debbellaste, o Sire, eserciti agguerriti, espugnaste insuperabili fortezze, e conquistasti i Regni, vi colmaste di Gloria, e noi di gioja ; del Trionfo furono a parte i prodi Vostri Soldati, ed il valore di Generali Illustri. Che conservaste i Regni, poneste in fuga i nemici : Vi secondarono il tempo, i siti, i voti

Digitized by Google

i voti noſtri, il Cielo, e la condotta di Capitani eſperti. E' opera voſtra la tranquillità dello Stato, il ſollievo delle Città, e Provincie, la rettitudine ne' Magiſtrati; ma i voſtri Supremi Miniſtri colla dottrina e conſiglio furono di qualche lume alla Voſtra Gran Mente.

Aggiugnete il più bel pregio alli tanti, che adornano la voſtra adorabil Perſona, e queſto ſia tutto voſtro, degno ſolo di Voi ſteſſo, ed è quello di rendervi noſtro Salvatore, come di Egitto fu dichiarato Giuſeppe. Egli fu, che per Divino Spirito provvide a quell' orribile in ſogno rappreſentato ſpettacolo del divoramento, che fatto aveano le magre vacche delle ſtagionate e pingui; fe conſervare colla ſua providenza tra le graſſe quella pinguedine, che voleano divorar le magre; venuto il biſogno, e ritrovatoſi per opra ſua proveduta l'Egitto, *vocavit eum Salvatorem Mundi*. (a) Non è ſogno, o Signore, non è miſtero; ſi vede, ſi tocca, e con indolenza ſi tollera, che le ricchezze de' Secolari non da ſett' anni in quà, ma ſono già ſecoli, ſi divorano da quei che ſott'abito mendico, con regole rigoroſe di povertà s'introduſſero; ſe l'impedite, e chi non dovrà adorarvi, e confeſſarvi *Salvatorem Mundi*? Siano i Regolari anche voſtri Vaſſalli, ſiano le loro comunità nello ſtato, e per la Santità, che profeſſano quaſi figli di Re, ſiano a Voi cari, ond' abbiano ancor eſſi ad eſſer provveduti di beni; ma lo ſian con miſura.

Cariſſimi erano a Giuſeppe i ſuoi fratelli, e dimentico dell' oltraggio che gli fecero, gli providde; ma di che? diede forſi loro Città, Provincie, o Regni? nulla affatto; li trattò ſecondo la loro profeſſione: *Paſtores ovium ſumus*, diſſero; onde aſſegnò loro paſcoli per armenti da' quali aveſſero viſſuto sì, ma non luſſureggiato: *Tradidit eis terram Geſſen*. Cariſſimi ſiano a Voi i Regolari, ſi oblii dalla Voſtra Clemenza qualche loro traſcorſo, trattateli ſecondo la lor profeſſione; profeſſano povertà, fate dunque ch' abbian terra da vivere ſecondo la regola che profeſſano.

Ma ſe poi grazia sì generale ſtimate non eſſere ancor queſto Regno meritevole di ottenere dalla Voſtra pietà: degnatevi far

(a) *Geneſ.* 41. 45.

Digitized by Google

far queſta a me, di vietare con formole eſpreſſe l'erezione del Collegio; Grazia, che conſolando me ſolo, riempierà di gioja tutt' i Vaſſalli voſtri. Trajano dopo la ſanguinoſa battaglia nella quale vinſe i Daci, terminato il conflitto, pria di paſſare al Trionfo, vidde molti de' ſuoi Soldati nelle legioni Romane giacere, chi feriti dagli ſtrali, chi lacerati dalle aſte di quella fiera nazione; volea conſolar tutti, onorò alcuni pochi, con trarſi la porpora dalle ſpalle, e la diviſe in tante faſcie da legar le ferite di pochi: *cum vulneribus ligamenta deeſſent, propriæ veſti non pepercit; quam in lacinias conſciſſam, ſauciatis partitus eſt.* (a) Molti ſono frà i Voſtri fedeliſſimi Vaſſalli, che riconoſcono le loro famiglie immerſe nelle miſerie, perchè i loro maggiori le ſpogliarono, e le laſciarono nude, per arricchire le comunità Regolari; veſtire la nudità di tanti, non potrete; riparate alla mia, vietate l'erezione del Collegio, perchè tutti reſteranno conſolati ed onorati nella Grazia, che fate ad un ſolo, nel cui punto vivono intereſſate con la Città di Brindiſi, tutte le altre del Regno. Facendo così S. R. M., e ſpiegandoſi un Real ordine con formule chiare, ed eſpreſſe, talchè non vi ſia poi ne' Tribunali dubio da diſcettare, ſe abbia, o no la M. V. accordato il permeſſo, ceſſerà ognuno da più infaſtidirſi, e diſpendiarſi ne' Tribunali; e chinando la fronte a piedi Voſtri potrà dir col Profeta, *audivi vocem tuam, & tacui.*

(a) *Dion. in Trajanum.*

Digitized by Google

Digitized by Google

MEMORIA

Per D. Pietro Maria Renzi

CONTRA

I PP. Gesuiti di Sora.

Digitized by Google

Digitized by Google

D. O. M.

SE si riguarda il fine principale, onde D. Gio: Battista Renzi si mosse a disporre, nullo appare il dilui Testamento: Se le Opere ingiunte, che contiene, si esaminano, non si può il di lui Testamento eseguire: E se le Persone, che ha voluto egli benificare si considerano, incapaci totalmente si trovano dell' eredità da lui lasciata. Nella piccola Città di Sora, situata in Provincia di Terra di Lavoro, ed a' confini di questo Regno, vi sono due Collegiate, più Cure, e più Monasteri, e Conventi. Tra que' Monasteri in ricchezza si distingue la Casa de' PP. Gesuiti della Provincia Romana, che con tutto il comodo, e con tutto lo splendore vi si mantiene. D. Gio: Battista Renzi Cittadino di Sora figlio di Bonaventura ebbe un solo fratello Germano appellato Niccola. Con questi egli partì e divise l' ampio e dovizioso patrimonio pervenuto dal comune Genitore: e da questo di lui Germano è nato D. Pietro Renzi, che con numerosa Prole ha propagata la famiglia in quella Città. D. Gio: Battista senza esser toccato dall' amore per un Nipote in grado sì stretto congiunto, insensibile alla forza delle leggi naturali, e civili, non avendo figli, instituì erede la *Chiesa, e Collegio de' PP. Gesuiti*. Ingiunse loro diverse Opere, che sono proprie dell' Istituto, e dopochè all' Opere ingiunte si fosse adempito, volle, che tutta l' eredità libera rimanesse in favore della *Chiesa, e Collegio de' Gesuiti*. Questo Testamento è l' oggetto della controversia tra' PP. Gesuiti di Sora, e D. Pietro Renzi, renduta celebre, e famosa pell' interesse non meno privato della Famiglia Renzi, che pubblico in riguardo allo Stato, e alla sana Disciplina Regolare, che ugualmente s' interessano in questa Causa.

Ed affinchè l'ingiustizia, l'invalidità, e la nullità di tal Testamento appariscа, egli è mio disegno di far presente il tenore di tutto il Te-

Digitized by Google

ſtamento, ed eſporre i fatti, che in queſta Cauſa occorrono.

Il Teſtamento di D. Gio: Battiſta Renzi, onde la controverſia deriva, fu chiuſo a' 27. Dicembre 1751., e, ſeguita la di lui morte, fu aperto a' 10. Settembre 1753. (1). Con queſto ſolenne Teſtamento D. Gio: Battiſta Renzi iſtituì uſufruttuaria la ſua moglie, da cui non ebbe figli, D. Tereſa Roſſi; e proprietaria iſtituì la *Chieſa, e Collegio de' PP. Geſuiti di Sora* della Provincia Romana.

Pervenuta che foſſe la di lui eredità o per morte, o per paſſaggio a ſeconde nozze di Tereſa Roſſi, alla *Chieſa, e Collegio de' PP. Geſuiti*, ordinò, che fondaſſero due Cappellanie per celebrarſi due Meſſe cotidiane perpetue, ed i Cappellani foſſero amovibili a cenno del P. Rettore, aſſegnando l' elemoſina di grani quindici per ciaſcuna Meſſa. Di più laſcio a' PP. annui ducati 90. affinchè manteneſſero un altro Padre della Compagnia di Gesù, diſtinto dal P. Caſiſta, e Filoſofo, per inſegnare la Teologia ſcolaſtica a' Cittadini, e Foreſtieri, che voleſſero apprenderla.

Indi tutto ciò, che avanzaſſe dalle rendite de' ſuoi Beni, volle, che ſi poneſſe a moltiplico anno per anno in Roma, o altrove, ed arrivata, che foſſe la ſomma del moltiplico a ducati 25. o 30. mila, o più *ad arbitrio del P. Generale pro tempore*, ſi diſmetteſſe il moltiplico, e col danaro moltiplicato ſi coſtruiſſe *da' fondamenti una Chieſa bella, e ſpazioſa preſſo il Collegio ſuddetto, o dove ora ſi trova la Chieſa, o in altro luogo*.

Terminata la fabbrica della Chieſa, diſpoſe, che le rendite tutte s' impiegaſſero a beneficio della *Chieſa, e Collegio di Sora*, rimettendoſi *in tutto alla mente del P. Generale*.

Volle ſimilmente, che i Rettori, ed Amminiſtratori, *che ſaranno della ſua eredità non foſſero tenuti a render conto alcuno ad altri, ſe non che ſolamente al P. Generale, e Provinciale della Compagnia*.

Alla mente del medeſimo P. Generale rimiſe il proſeguire, o com-

(1) Il Teſtamento di D. Gio: Battiſta Renzi è preſentato negli atti del Conſiglio fol. 2. a 10.

Digitized by Google

comporre con D. Pietro Renzi la lite, che pendea nel Consiglio di Napoli sopra alcuni effetti ereditarj de' comuni Maggiori.

Non solo del suo, ma dell' altrui Patrimonio ancora volle disporre. Estinguendosi la linea di Casa Renzi proveniente da D Pietro Renzi suo Nipote, ordinò, che *dovesse succedere la Chiesa, e Collegio di essi PP. Gesuiti*.

Ed in fine dispose, che mancando, o contravvenendo i Gesuiti alle opere ingiunte dovesse succedere alla di lui eredità il Monistero di Monte Casino.

Dal tenore di tal Testamento è facile il comprendere, che il fine principale del Testatore fosse l' erezione di una nuova Chiesa, le Opere ingiunte fossero due Cappellanie con una Cattedra di Teologia, e le Persone, che si sono benificate sieno i PP. Gesuiti della Provincia Romana dimoranti in Sora, senza essersi avuta alcuna mira al più stretto Congiunto.

In virtù di tal Testamento D. Teresa Rossi erede usufruttuaria ottenne il possesso de' beni. A lei, come Vedova del defunto Zio, insino a tanto che visse, non ardì recare molestia D. Pietro Renzi. A' 5. Luglio 1757. ella finì di vivere. Il Procuratore del Cardinale Stoppani, che contra di lei, come erede di D. Gio: Battista Renzi malleyadore di D. Gio: Battista Rossi avea contestata lite nel Consiglio per un credito di 4980. scudi Romani, cessò di agire. I PP. Gesuiti comparvero immediatamente nella Corte di Sora, e dimandarono l' immissione. D. Pietro Renzi all' incontro comparve nella G. C. della Vicaria, e propose alcune ragioni contra il Testamento ottenne l' inibizione della Corte Locale di Sora, ed il sequestro generale di tutti i beni rimasti nell' eredità di Gio: Battista Renzi. I Gesuiti ebbero ricorso al Consiglio; e quì chiamato D. Pietro Renzi, fu, in vista delle di lui ragioni, il sequestro confermato, e con decreto di Ruota si ordinò anche la locazione de' frutti de' beni ereditarj di D. Gio: Battista Renzi.

Previdero già i PP. la difficoltà di poter essere immessi nell' eredità di D. Gio: Battista Renzi per li canali retti della giustizia. Trovandosi già fatto il sequestro, seppero i PP. muovere a segno il Procuratore del Cardinale Stoppani, che per soddisfare

il

Digitized by Google

il mentovato credito non ancora discusso nel Consiglio, senza sentirsi D. Pietro Renzi, fecero una Selva di moggia 400. ereditaria di Gio: Battista Renzi, del valore di duc. 15. m. vendere per duc. 6730. Il simulato compratore fu un certo *D. Antonio Colantonio* di Roccasecca. La Selva oggi si possiede da' PP. Gesuiti, e da' PP. se ne percepiscono le rendite. D. Pietro Renzi n'ebbe ricorso, si querelò altamente della frode, e dimandò di essere reintegrato de' danni cagionatagli così dal Procuratore del Cardinale Stoppani, come da' Gesuiti. Non ha egli potuto l'azione intentata proseguire, come dipendente dalla controversia principale co' Gesuiti sull' eredità di D. Gio: Battista Renzi suo Zio.

La decisione di questa Causa promovendo D. Pietro Renzi ebbe ricorso al Re. Espose fedelmente la disposizione di D. Gio: Battista Renzi suo Zio: ed il Re con suo Sovrano Rescritto in data de' 6. Agosto 1757. dichiarò *che essendo in Sora una Chiesa, e Convento de' Gesuiti, non intendeva la M. S. dare l'assenso per la nuova, che sarebbe la seconda*. Benchè un tal divieto fosse chiaro, aperto, ed incontrastabile: Tuttavia con istanza presentata nel Consiglio dichiararono i Gesuiti, che non aveano essi pensiere di fare un'altra *Chiesa nella Città di Sora, oltre di quella, che vi era, ma di demolire la presente, con riedificarne un' altra nel luogo medesimo ove si ritrova* (1).

Questa dichiarazione fatta da' Gesuiti intorno alla fabbrica della Chiesa diede motivo a D. Pietro Renzi di nuovamente ricorrere, e facendola presente a S. M., dimandare, che essendosi proibita l'erezione da' fondamenti della Chiesa, non si tenesse conto del Testamento di D. Gio: Battista Renzi suo zio, ed in esclusione de' PP. Gesuiti si ammettesse egli all' eredità, come chiamato dalla legge. Fu questa Supplica rimessa alla Real Camera di S. Chiara, e nel medesimo tempo fu dal Re ordinato, che la Real Camera dicesse il suo parere.

In esecuzione di questo Real Ordine essendosi la Causa rimessa nella Real Camera di S. Chiara, e gli atti del Consiglio nella

(1) *Fol.* 111. *a tergo.*

Digitized by Google

la medesima presentati, con altre Suppliche umiliate a S. M. ha D. Pietro Renzi dedotto, che il divieto della fabbrica della nuova Chiesa rende nullo il Testamento di Gio: Battista Renzi: Che le Opere ingiunte a' Gesuiti del Testatore sono incapaci di mercede, e di elemosina: E che i Gesuiti di Sora o si riguardi la qualità della Casa, che abitano, o si riguardino le loro Persone, sono incapaci di essere ammessi all' eredità di D. Gio: Battista Renzi suo Zio.

Su di queste suppliche, nelle quali raccolte si sono e cumulate queste ed altre ragioni, attendeasi, secondo i Reali Ordini susseguiti, la determinazione della Real Camera di S. Chiara. I Gesuiti a disegno o di sfuggire tal risoluzione, o per sottrarsi dalla vergogna sopra di loro ricaduta dallo scoprimento de' vizj esistenti nelle Bolle pretese di fondazione della lor Casa di Sora, hanno fatta presentare un' artificiosa rinunzia alla causa, in beneficio, non già di D. Pietro Renzi, ma di colui *a chi spetta*. Non ostante questa rinunzia, il Re ha ordinato, che la Real Camera di S. Chiara determinasse la causa, e che desse il suo parere.

Si dovrà dunque vedere la nullità del Testamento di D. Gio: Battista Renzi, e l'incapacità de' PP. Gesuiti ad acquistare, e possedere quell' eredità: E questi saranno i due punti, in cui questa breve Memoria si dovrà raggirare.

PUNTO I.

Nullità del Testamento di D. Gio: Battista Renzi.

NOn prima della pubblicazione della Stampa in difesa de' Gesuiti di Sora, che ha la data de' 9. Aprile del corrente anno 1762. si ebbe in Napoli notizia delle Bolle di erezione di quella lor Casa. E sebbene lo Scrittore in difesa de' PP. le allegasse, come esistenti negli atti; tuttavia nè prodotte nè presentate si trovarono. Molte Istanze per parte di D. Pietro Renzi, e replicati ordini vi vollero per astringere il Procuratore de' Gesuiti ad esibirle. A' 13. di Maggio 1762. venne il Procuratore

Digitized by Google

re a mostrarle all' Archivista della Real Camera di S. Chiara per lasciarne le copie negli atti. Le originali furono trattenute, ed osservate si ritrovarono infette di molte rasure, e viziate con parole soprapposte. Ad istanza di D. Pietro Renzi, e di ordine dell' Avvedutissimo Segretario della Real Camera Regio Consigliere Sig. D. Salvatore Caruso, si notò in dorso delle originali medesime la giornata; da chi, e con quante viziature si presentarono, ed all' Archivista s' ingiunse che negli atti rimanessero: Susseguentemente in presenza di ambedue le parti si sono riconosciuti gli accennati vizj coll' assistenza di una Persona versata e perita nella Diplomatica.

Da queste Bolle si rileva, che Costanza Sforza Buoncompagno Duchessa di Sora al tempo del Sommo Pontefice Paolo V. avesse nel 1614. dotata, e fondata con sufficienti rendite quella Casa de' Gesuiti di Sora. Se Casa Professa, o Collegio fosse, colla lettera delle Bolle non si può determinare. Mentre vi si leggono sovente le parole *Collegium*, *& Collegia*; e mancano le parole correlative di Studenti, e Scolari, e soprapposte alle stesse rasure leggonsi le parole *Professores*, *Professoribus*, *& Professorum*. Con tale artifizio hanno creduto i Gesuiti di essere a coperto nel caso di qualunque molestia ricevessero intorno al possedimento de' beni di quella lor Casa. Mentre colle apposte viziature, a lor piacere hanno potuto caratterizzare per Collegio, quando loro è giovato, e per Casa Professa, quando loro è piaciuto, la lor Casa di Sora. Ad altro luogo si vedrà se riputar si debba Casa di Professione, o Collegio quel *Convento*; siccome il Re lo appella, di Sora (1).

Ma queste Bolle, ancorchè viziate nella forma descritta, non apparisco di essersi mai vedute, o presentate a qualche Tribunale Regio qualunque si sia; nè a Magistrato, nè ad alcun Sovrano. Era ne' tempi, in cui spedite si vegliono queste Bolle, siccome anche oggi è in tutto il vigore la Prammatica de' 30. Agosto 1616. *de cis*, in cui si vieta di eseguirsi qualunque Provisione Straniera, di cui non abbia scienza il Magistrato, ed accordata

(1) Dispaccio de' 6. Agosto 1757. *fol.* 114. *Atti nel Consiglio.*

accordata non si sia licenza di eseguirsi. Sotto il nome di Previsione si comprendeano, e comprendono anche le Bolle di Roma (1). I Gesuiti oggi non mostrano documento alcuno, che queste Bolle si fossero mai in alcun Magistrato vedute, o esaminate, o che su le medesime si fosse conceduto il Regio Placito. Anzi si sono osservati i Registri, e da' medesimi non si rileva di essersi neppure dimandato il Regio Placito, come costa dalla fede, che ne fa il Cancelliere (2). La mancanza del Regio Placito conferma il sospetto delle Bolle, e dimostra illecita l'erezione della *Casa*, o *Collegio* de' Gesuiti in Sora. Non per altro mezzo potea ligarsi allo Stato, nè lo Stato potea ricevere quel Convento, se non se coll'approvazione, o col Regio Placito. Lo stabilimento de' Gesuiti in Sora non può dirsi fecito senza speciale permesso del Sovrano. Il diritto di stabilire Collegj, o qualunque forte di radunanze è un diritto, che s'annovera fra le Regalie Maggiori (3). Senza lo speciale indulto, permesso: e consentimento del Sovrano, ogni Collegio, ancorchè Religioso, nè diritto; nè nome di Collegio può ottenere. Al Principe compete tutto il diritto di procurare o che non si fondino nuove Case di Regolari nel suo Stato, o che le già fondate non facciano nuovi acquisti senza il suo consenso (4). E se di fatto stabilito un Collegio si ritrovi, non può colla prescrizione, ancorchè di tempo lunghissimo, sussistere. Mentre, secondo la Costituzione di *Federigo* II. le Regalie Maggiori non si prescrivono (5).

Tutti i Collegj, che senza l'autorità, o permesso del Principe si trovano eretti, si hanno per illeciti, e se ne ordina l'abolizio-

(1) Chioccarell. *MS. Giurisdizional. de Reg. exequat.*
Istor. Civil. Lib. 33. *cap.* 5. §. *Austriaci*.
De Ponte *de Regio exequat.*
(2) *Atti della Real Camera Fol.* 69.
(3) Arnisco *de jur. Majest. Lib.* 1. *Cap.* 2. *n.* 2. Bodino *de Republic. lib.* 3. *cap.* 7. Tolosan. *de Republic. lib.* 13. *c.* 3. *num.* 2. *Cujusque Collegii, vel Conventus, sive sit profanus, sive Religiosus, sive Regularium, sive Clericorum, institutio, & causa institutionis, legesque prescriptæ erunt perpendendæ.*
(4) Francisc. Le Roy *ad tit. de jure patron. cap.* 27. *apud* Van-Espen *part.* 2. *tit.* 25. *cap.* 6. *n.* 18.
(5) Constit. Regn. *Consuetudinem pravam*.

Digitized by Google

ne dalle Leggi Civili (1). La *Casa*, o *Collegio* de' PP. Gesuiti di Sora, senza speciale privilegio, senza autorità, e senza permissione Regia appare di essersi stabilita ed eretta. Questa Casa, che per dispositione di legge espressa, non poteva istituirsi (2) da D. Gio: Battista Renzi fu istituita erede. Cade il di lui Testamento, e perdendo ogni vigore, l'eredità dalle Leggi si dee deferire.

Non solamente il vizio dell'istituzione dell'erede, che fece D. Gio: Battista Renzi di un Corpo illecito, come si è dimostrato, ma ben anche la mente del Testatore, il fine, e la cagion principale, che l'indusse a testare, mancando, rendono di niuno effetto il di lui Testamento. Egli ebbe tutti i suoi pensieri, e tutte le sue mire dirette, e tutta la sollecitudine dell'animo suo rivolse alla fabbrica della nuova Chiesa. Mentre dopo le due Messe cotidiane, e dopo la Cattedra nuova di Teologia, ordinar volle, che tutte le rendite, che da' suoi beni ereditarj perverrebbero, si mettessero a moltiplico in Roma, e quando le somme moltiplicate arrivassero a quella di 25. o 30. mila scudi si edificasse colla medesima la nuova Chiesa in Sora a piacere del P. Generale della Compagnia. In questa nuova Chiesa prescrisse, che le sue Armi Gentilizie si apponessero, ed un Marmo scolpito vi si collocasse coll'Iscrizione, che la nuova Chiesa da lui eretta a' Posteri dinotasse. Dovean al Testatore esser noti gli Ordini Reali, che generalmente vietavano l'erezione di nuove Chiese. E se ignorante si voglia supporre, l'ignoranza delle Leggi non è valevole a scusare niuno. In qualunque modo o sciente, o ignorante si supponga, il fine, per cui istituì erede la *Chiesa, o Collegio de' Gesuiti* fu per costruire la nuova Chiesa. La costruzione della nuova Chiesa dipendea necessariamente dal futuro evento, se il Sovrano la permettesse, o negasse. L'incerta volontà del Sovrano, che accordare, e vietar la potea, fa scorgere l'istituzione eventuale, dubbia, ed incerta. L'incertezza, e il dubbioso evento, da cui l'atto dipende s'appella condizione. La condizione si diffinisce essere un aggiunto, per cui il Le-

(1) *L. 3. ff. de Colleg. & Corpor illicit.*

(2) *L. 8. Cod. de hæred. instituend. Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit: hæreditatem capere non posse, dubium non est.*

Digitized by Google

Legato ; o l' istituzione dell' erede si sospende in un qualche futuro evento, o caso, che si sia supposto (1). L' istituzioni condizionali s' annullano, se le condizioni o mancano, o purificar non si possono ; e l' eredità allora si diferiscono agli eredi legittimi (2). Il Re col suo Reale rescritto alle suppliche di D. Pietro Renzi fin da' 6. Agosto 1757. dichiarò: *Che essendo in Sora Chiesa, e Convento de' Gesuiti non intendeva dare l' Assenso, per la nuova, che sarebbe la seconda*. Questo divieto espresso del Sovrano fa, che manchi la condizione, onde i Gesuiti di Sora furono da D. Gio: Battista Renzi istituiti eredi. Ma cosa oppongono i PP.? Il divieto è chiaro ed espresso ; lo dovrebbero vedere. La condizione è mancata ; la dovrebbero intendere. Si riconoscono ignudi di ragione, e si vestono di un cavillo. Oppongono alla dichiarazion del Sovrano un' altra dichiarazione, ch'essi hanno fatta. Con questa hanno rimostrato, che non intendono far nuova Chiesa, ma demolire la presente, e nel sito medesimo ergere la nuova. A questo modo credono di eludere la lettera del comandamento Reale, e sottrarsi dalla vera legge del Sovrano ; che non già nelle strette parole, ma nella volontà dichiarata consiste. Questa è forse una nuova legge, che il Sovrano ha pubblicata? Vi sono egli Ordini generali precedenti, che l'erezione di nuove Chiese proibiscono, affine d' impedire l' ammortizzamento de' beni, e di conservare i beni a' legittimi successori. A questo effetto si mosse il Real Animo ad escludere i Gesuiti dall' eredità di *D. Roberto de Rosis*, e darla agli Eredi secondo le Leggi. A questo effetto dal Sovrano non si ebbe ragione del Testamento del *Principe di Monteacuto*, e l' Eredità a' Consanguinei fu deferita. Le leggi posteriori si hanno da interpretare colle leggi precedenti, alle quali hanno rapporto, e se-

(1) *Conditio est adjectio, qua legatum, vel institutio heredis suspenditur in futurum eventum.* Duaren. *de condit. & demonstrat. cap. 2. Conditionem, utcumque alii, nos ejus rei, quæ agitur in incertum aliquem eventum dilationem esse dicimus : idque sub conditione factum videri : quod ex incerto dubioque casu suspensum est, veluti ex suspensione* Brussell. *Lib. 1. de condit.*

(2) *Si conditio defecerit, institutio evanescit, deferturque hereditas ab intestato L. 28. de condit. instit.* Vinn. *in not. ad §. 9. Instit. Lib. 2. tit. 14. de hered. instituend.*

Digitized by Google

secondo l' utilità pubblica, o privata, che riguardano. Con questa norma bisogna venire all' interpretazione del Rescritto Reale. I pubblici documenti esibiti dimostrano, e le giurate Attestazioni degli Uffiziali dell' Università di Sora confermano, che la presente Chiesa de' PP. Gesuiti è *bella, magnifica, e spaziosa* (1). Non richiede l' utilità pubblica, che questa si demolisca, e da' fondamenti se ne formi un' altra. La fortuna di D. Pietro Renzi angusta, e gravosa per lo gran numero de' figliuoli, che tiene, fu fatta presente al Re colla qualità de' beni, che antichi si mostrarono della famiglia Renzi, e da un comune Stipite provenuti. L' utilità, fondamento d' ogni legge, fa vedere, che il Sovrano abbia voluto soccorrere a quella parte, ove ha conosciuto il bisogno, ed ha proibita l' erezione della Chiesa non solo in altro sito, ma nel sito ancora, ove la presente si trova.

Non rimane dunque verun dubbio, che il divieto Regale della nuova Chiesa abbia fatto cessare la condizione apposta nel Testamento di D. Gio: Battista Renzi di doversi edificare la nuova Chiesa: e cessata la condizione aggiunta all' istituzione dell' erede, perde ogni vigore, e resta nullo il di lui Testamento.

Reggerà forse quel Testamento per la sostituzione, che contiene del Monistero di S. Benedetto di Montecassino? E chi può asserirlo, dopo che si è veduto cadere il Testamento per la nullità dell' istituzione? La sostituzione, che si legge di Montecassino, è contravvenzionale solamente, e per questa qualità è annessa all' istituzione in modo, che sciolta, ed annullata l' istituzione, si scioglie, ed annulla la sostituzione ancora.

O si attenda l' istituzione, o la sostituzione non si può aver conto alcuno del Testamento di D. Gio: Battista Renzi a favor de' PP. Gesuiti di Sora.

Dimostrata la nullità del Testamento secondo le leggi comuni, vengo io a dimostrare l' incapacità de' Gesuiti di Sora secondo l' Istituto, che professano.

PUN-

(1) Atti del S. C. *fol.* 151. 152.

Digitized by Google

PUNTO II.

Incapacità de' Gesuiti di Sora ad acquistare, e possedere.

SEcondo le Leggi espresse nel Codice dell' Imperator Giustiniano (1) affinchè sussista il Testamento, si richiede, non solo che sia legittimamente ordinato, ma che l' erede istituito ancora sia capace di essere erede. A poter facilmente dimostrare l' incapacità de' Gesuiti di Sora, conviene risalire all' Istituto, che il S. Fondatore prescrisse, rilevarne il fine, e distinguerne i Ministeri. Per base, e fondamento del suo Istituto egli prescrisse la povertà, e alla salute dell' anime intese giovare con un Istituto su la povertà fondato. Perciò piacque, e fu ammirato. I mezzi che prescelse furono le predicazioni, l' amministrazione de' Sacramenti, e le lezioni a' Giovani per essere istruiti nelle lettere, e nella pietà. Un Ordine volle fondare di Predicatori, Amministratori di Sacramenti, e Lettori senza poter prendere per verun ministero nè mercede, nè ricompensa alcuna. Questo suo Istituto ristretto in poche, e savie parole fu da lui presentato al Sommo Pontefice Paolo III. Egli l' approvò, ed inserir lo fece nella sua Bolla di approvazione, che spedì a' 27. Settembre 1540. La vita la più soave, e la più atta per edificare il Prossimo, dichiarò il Santo esser quella, che più si allontana dall' avarizia, e si accosta alla povertà Evangelica. Ingiunge voto ed osservanza di una povertà tanto perfetta, che vieta l' acquistare, e possedere così in comune, come in particolare in tutte le Case, che da Dio gli verrebbero destinate per travagliare nella sua Vigna. Sono espressioni del Santo. Ma per esercitare i travagli di predicare, di leggere, ed insegnare a' Fanciulli, ed Ignoranti con profitto del Prossimo, da non dover finire colla sua vita, o colla vita de' suoi Compagni, bisognò provvedere agli Alunni, e pensare a formar degli Operai a perpetuare utilmente l' Istituto. Quindi dopo avere a tutto il suo Ordine proibito di acquistare, e possedere effetti Stabili, permette, che i Collegj, ove gli Alunni si ricevono, e gli Studj

(1) *L. 1. Cod. de Hered instit.* L. 10. *Cod. de Testam.*

Digitized by Google

dj hanno a farsi per divenire Operai, potessero avere, e possedere censi, e Stabili in guisachè la Regola non venisse affatto a recedere dalla povertà universalmente ingiunta coll' eccezione de' Collegj. Ecco la distinzione fra le Case Professe, e Collegj. In quelle si esercitano i ministeri gratuitamente: In questi s' insegna, ed apprende per abilitarsi a' ministeri: Quelle non possono avere rendite: e questi possono averle per lo necessario sostentamento de' Religiosi che studiano. In tali termini il P. Danieli Bartoli Scrittore della Vita, ed Istituto di S. Ignazio si spiega: *Quanto alla povertà, ch' egli* (S. Ignazio) *chiamava salda muraglia della Religione, ne fu tenerissimo, e l' amò, come madre, che così anche solea nominarla, e nella Compagnia volle nel più perfetto grado, che unir si potesse colla maniera propria dell' Istituto. Imperciocchè avendovi noi a disponere per servizj de' Prossimi, ch' è il nostro fine, con quei mezzi, che ci ponno rendere abili ad operare in pro delle Anime loro, ed essendo gran parte di questa disposizione agli studj lunghi, e continui, nè potendo noi prendere per verun ministero mercede, nè ricompensa, il Santo, che per isperienza di molti anni avea provato, come male riesca studiare, e mendicare, saggiamente determinò, che i Collegj, dove si tengono Scuole avessero rendite. Che quanto a' Noviziati essi sono parte, e cominciamento de' Collegj. Le Case professe nò, perchè elle sono un albergo di uomini, che non hanno quivi stanza; altrimenti, che come Pellegrini sempre in arnese di andarsene, dove le Missioni in varie parti gli chiamano* (1).

Secondo questa vera idea del Santo intorno alla povertà, lo stesso Paolo III. confermò l' Ordine colla sua Bolla spedita nel 1543. Giulio III. che succedè nel Pontificato, confermò le Bolle di Paolo III. senza dispenzar nulla intorno alla povertà; e rispetto a' Collegj accordò di possedere tanto, quanto bastasse per la necessaria sostentazione degli Studenti (2).

Al

(1) Bartol. *Vita di S. Ignazio Lib. 4. cap. 7.*

(2) Bolla di Giulio III. de' 21. Luglio 1550. *Possit Professa Societas ad studiorum comoditatem habere Collegia .... quæ Collegia possint habere redditus, census, seu Possessiones USIBUS, & NECESSITATIBUS STUDENTIUM applicandas .... ut neque STUDENTES dictis BONIS ABUTI, neque Societas professa in proprios usus convertere possit.*

Digitized by Google

Al tempo di S. Pio V. si risvegliò la controversia, se a motivo de' Collegj annessi, la Compagnia fosse mendicante, e potesse de' Privilegj de' Mendicanti godere. Il S. Pontefice dichiarò esser Mendicante la Compagnia, e veri e non finti Mendicanti essere il Generale, e tutt' i Religiosi della medesima, perchè Mendicante la trovò esistente, e l' Istituto riconobbe su la povertà fondato (1). Esisteva la Compagnia nella pura povertà dell' Istituto: attesochè alla facoltà di possedere in comune Beni Stabili conceduta a' Regolari dal Concilio di Trento la Compagnia colla Congregazione Generale II. aveva espressamente rinunziato.

Gregorio XIII. confermò questa dichiarazione per l' espresso motivo, che i Collegj poteano possedere soltanto rendite proporzionate alle necessità degli Studenti; In guisa che nè gli Studenti potessero abusarne, nè la Compagnia profittarne per proprio uso (2), giusta il divieto espresso nell' Istituto del S. Fondatore.

Non solamente nella Bolla di Paolo III. che approvò l' Istituto, ma in tutte le altre Bolle de' Pontefici successori, che lo confermarono, la povertà proposta dal S. Fondatore viene conservata senza alterazione, ed ingiunta con ogni rigore, senzachè per li travagli, ed esercizj de' Ministeri potessero ricevere stipendio, o elemosina di sorte alcuna per tal effetto; siccome si dichiara nelle Costituzioni (3).

Il Santo Fondatore, ed i Sommi Pontefici, che l' Istituto approvarono, e confermarono, hanno i Collegj appellati Seminarj della Compagnia: ed alla Compagnia si accordò, che i Collegj abbiano rendite, con proibizione alla Compagnia di profittarne, e con limitazione rispetto agli stessi Collegj di non dover eccedere il necessario sostentamento.

Dovrebbero i Collegj intendersi fuori della Compagnia, o dalla

(1) *Quia ipsa Societas mendicans existit . . . . . volumus illam & illius Præpositum, & singulas Personas Societatis vere, & non ficte Mendicantes fuisse, esse, & fore.* Bolla *Dum indefessæ* di S. Pio V. spedita a' 27. Luglio 1571.

(2) Bolla di Gregorio XIII. *Salvatoris* de' 30. Ottobre 1576. *Quamvis Societas Collegia habeat annexa, & hæc redditus prò STUDENTIUM NECESSITATE habere possint &c.*

(3) *Part. 6. Cap. 11. de iis quæ ad paupertatem V. Omnes qui sub Obedientia.*

Digitized by Google

la Compagnia separati, se il possedimento de' beni, che a' Collegj si permette, non fosse un' eccezione all' incapacità generale nata, prescritta, e caratterizzata nell' Ordine, e nell' Istituto della Compagnia (1). Onde Collegj atti a possedere sono que' solamente, ne' quali studiano i Giovani Religiosi, e Giovani s' istruiscono per renderli atti a' Ministeri, che in uno stato di perfetta mendicità si debbono esercitare. Così nell' Istituto, e nelle Bolle de' Sommi Pontefici si prescrive.

Premesse queste cose, non è difficile il vedere, che i Gesuiti di Sora sono totalmente incapaci dell' Eredità di D. Gio: Batrista Renzi in riguardo alla Casa che tengono in Sora, in riguardo alle Opere ingiunte dal Testatore, ed in riguardo alle Persone, che occupano quella Casa. Se alle viziate Bolle di erezione si potesse prestar fede, si potrebbe il Convento di Sora appellar Casa Professa, e Collegio insieme. Ma la qualità di Casa Professa è incompatibile colla qualità di Collegio. Le Case Professe sono incapaci: I Collegj possono limitatamente acquistare, e possedere. I vizj discoverti nelle Bolle di erezione sono a disegno di poter dire Casa Professa, e Collegio quel Convento, quando loro piaccia. In questa causa è piaciuto di nominarlo Collegio. E quantunque realmente sia Casa Professa; siccome l' *Ughellio* (2) la descrive, e siccome si divisa per li documenti esibiti da' PP. medesimi (3), onde si rileva, che i soli ministeri di predicare, di amministrare i Sagramenti, ed insegnare a' Secolari si esercitano senzachè vi siano Studenti Religiosi; tuttavia non sembra fuor di proposito il vedere se come Collegio sia quel Convento capace di acquistare, e possedere. I Collegj abilitati dall' Istituto, e dalle Bolle de' Pontefici a possedere sono quelli solamente ove s' istruiscono i giovani Religiosi, ed abilitati sono a possedere con legge espressa, che non abbiano ad abusarne, e che le rendite non eccedano il necessario sostentamento. Nel Con-

(1) *Collegia Societatis non esse singula Membra separata inter se, sed esse membra unius corporis sub uno Capite.* Layman *Justa defensio, In Causa Monasteriorum extinctorum. Part. 2. quest. 1. n. 78.*

(2) *Ital. Sacr. de Episc. Soran. Tom. 1.*

(3) *Fol. 62.*

Digitized by Google

Convento di Sora non vi sono gli Allievi, ò Studenti Religiosi, e rendite vi sono soprabbondanti e considerevoli. Il Collegio dunque di Sora non è capace di acquisto e per difetto de' Religiosi Studenti, e per eccesso di quello, che possiede.

Oppongono i Gesuiti, che il difetto degli Studenti Religiosi non osta alla prétesa capacità di acquistare. Nel 1608., essendo lor Generale il P. Acquaviva, surse fra loro il dubbio, se i Collegj, ove in atto non si trovavano loro Studenti Religiosi possano ritener le rendite acquistate. Soggiungono che questo dubbio fu discusso per quattro giorni continui, e la quistione fu dibattuta nell' una, e nell' altra parte, e la Congregazione tenuta decise, che non vi debba essere scrupolo. Rapportano anche i motivi di tal decisione: adducono, che la pratica di avere tali Collegj derivava fin dal tempo di S. Ignazio lor Fondatore, e facendo uso del Privilegio di Papa Giulio II. conceduto all' Ordine de' Predicatori, e comunicato alla Compagnia, e del Privilegio proprio di essa Compagnia di dichiarare i dubbj, che s' incontrassero nell' Istituto, e Formola del medesimo, dichiara quella Congregazione, che non solo i Collegj, ove sono i Seminarj della Compagnia, ma altri Collegj ancora ne' quali si tengono Studj, e Scuole aperte per utilità pubblica, sieno non discordanti dalle Costituzioni, e dall' Istituto, e che in tali Collegj i Professi, e Coadjutori Religiosi potessero alimentarsi (1).

Ma che si dirà, se questa Risoluzione si dimostrerà formata in tempo già sospetto? Se i motivi, in cui tal Risoluzione si fonda si manifesteranno o falsi, o irragionevali? E se finalmente si vedrà che questa Risoluzione, come quella che riguarda il tempo passato, e precedente all' erezione della Casa de' Gesuiti di Sora non è applicabile, nè giovevole alla Casa medesima di Sora? Il tempo è un aggiunto rilevante, e dee riguardarsi dagli Amatori

(1) Le parole di questa Risoluzione sono: *Propositum fuit in Collegiis, quæ hactenus multiplicata sunt ubi Studentium nostrorum Seminaria actu non sunt, an licite retineri possent, & quid remedii esset adhibendum, tum ex constitutionibus, & litteris Apostolicis constare videatur redditus in Collegiis, & domibus probationis ad Seminaria nostrorum studentium esse concessos. Et cum perpensis plurimis locis constitutionum, verbis litterarum Apostolicarum, & decretis I. II. & III. Congregationis Generalis, multa in medium adducta essent, & per quatriduum res diligenter exami-*

della verità. Nel 1608. e ſotto il Generalato del P. Acquaviva ſi formò queſta Riſoluzione, che nata ſi vuole nella VI. Congregazione Generale. Tempo fu quello, in cui il fervore della povertà Evangelica eraſi, ſe non in tutto, almeno in parte eſtinto, e la Diſciplina Regolare de' Geſuiti era già rilaſciata. Il Signor *de la Chalotais* ha queſta rilaſſatezza dimoſtrata nel Parlamento di Brettagna, e l'Autore delle Novelle Eccleſiaſtiche di Parigi, rapportando le di lui parole ha ſcritto (1): *Il P. Lainez Cortigiano, Generale per intrigo . . . . ed Acquaviva di una Caſa Illuſtre di Napoli, allevato nella grandezza . . . . . cangiarono quaſi interamente le vedute dell' Iſtitutore*. Il tempo anche di queſta Congregazione VI. riguardano le parole del noſtro Autore della Storia Civile (2): *Eſſi RR. PP. ſeppero inventare il miſto di Povertà, e Ricchezza, e mantenerſi il concetto della perfezione, e la ſtrada di acquiſtare co' Collegj*.

Quel tempo ſteſſo già ſoſpetto ſuſcitò i falſi motivi: ove la riſoluzione di queſta VI. Congregazione ſi appoggia, cioè a dire la pratica fin dal tempo di S. Ignazio oſſervata di aver Collegj con rendite ſenza Studenti Religioſi, ed il Privilegio ſuppoſto di poter dichiarare legittimi, e conformi all' Iſtituto tali Collegj. Che ſia falſo il primo motivo, lo dimoſtrano molti Autori, che hanno ſcritto ne' Chioſtri medeſimi de' Geſuiti. Il Padre *Ribadeneira* Geſuita, Compagno del S. Fondatore diligentemente riſcontrato al *Lib. 3. cap. 21.* ſcrive: *I Collegj ſono di Studenti*. Notò, egli è vero, nel capo ſeguente, non già che vi foſſero Collegj

examinata, viſum eſt Congregationi ſtatuendum, nullum in ea re fuiſſe, aut eſſe debere ſcrupulum, cum præſertim perpetua praxis, & continuata ſeries ab ipſo B. Fundatoris tempore huc uſque tradita, quæ eſt optima legum interpres, ſecuros nos reddere poſſint, & nihilominus ad omnes difficultates tollendas, quoniam non ſolum per communicationem privilegii a Fel. Record. Julio II. Ordini Prædicatorum conceſſi, ſed etiam ex proprio Privilegio poteſt Societas, quæ dubia ſunt in inſtituto, & formula ejuſdem comprehenſa declarare: Declarat Congregatio non ſolum Collegia ubi ſunt Seminaria, ſed etiam alia in quibus litterarum ſtudia tractantur, & Sobolæ in proximorum utilitatem aperte ſunt eſſe conſentanea Conſtitutionibus, & Inſtituto: & Profeſſos, atque Coadiutores formatos, de quibus poterat eſſe major dubitatio (nam de cæteris nihil ſcrupuli ſubeſſe poteſt) qui ejuſmodi Collegiis, etiam ut Operarii neceſſarii, aut utiles ſunt, poſſe in eis ſine ulla ſcrupulo ſubſtentari.

(1) *Continuazione delle Novelle Eccleſiaſtiche di Parigi del dì 29. Maggio 1762. Rennes.* (2) *Lib. 33. cap. ultim.*

Digitized by Google

legj ſenza Studenti Religioſi, ma diſſe. *E ſe vi ſono alcuni Collegj, dove i noſtri ſolamente inſegnano, e leggono a' Foreſtieri*: Non ha ſognato mai di dire, come aſſeriſce l' Avverſario, che tali Collegj vi foſſero ſtati. La parola, *ſe* dinota dubbio, ed il P. *Ribadeneira*, non già l' affermò, nè ardì di conteſtarlo. Il medeſimo *Ribadeneira* (1) ſcrive che *il Collegio di Coimbra nel Regno di Portogallo fu origine, e principio di tutti gli altri ... ove per la fondazione mandò Ignazio alcuni uomini, e Giovani de' più provetti, ch' erano entrati nella Compagnia*. Surſe dunque il primo Collegio cogli Studenti della Compagnia. Il Collegio di Padova, che fu il ſecondo, anche cogli Studenti ſi fondò (2). I Collegj di Valenza (3) di Alcalà (4) di Candìa nelle Spagne (5) furono a' tempi del S. Fondatore tutti eretti cogli Studenti, o ſiano Giovani della Compagnia. *Al Collegio Romano diede principio*, ſcrive lo ſteſſo Ribadeneira, *il noſtro P. Ignazio in alcune Caſe molto anguſte, ch' erano al fine del Campidoglio con quattordici Studenti della Compagnia*. Il Collegio di Napoli, che ha il nome di Gesù, fondato pochi anni dopo la morte di S. Ignazio, ebbe, ed ha gli Studenti Religioſi, come a tutti è noto.

L' oſſervanza dunque, che s' allega fin da' tempi del S. Fondatore d' eſſervi ſtati Collegj ſenza Seminarj, o Studenti Religioſi della Compagnia non ha fondamento di verità. Mentre tanti Collegj ſi ſono veduti tutti fondati co' loro Studenti Religioſi: e ſi è più diffuſamente fatto vedere nella ſeconda delle due dimoſtrazioni dell' Incapacità de' Geſuiti pubblicate dal dotto e celebre Avvocato D. Gaetano Celani in occaſione della preſente Cauſa. I motivi dunque di queſta Riſoluzione ſono falſi; irragionevoli, ed inſuſſiſtenti ſi manifeſteranno. Alla Compagnia ſi accordarono i Collegj per potere iſtruire i Giovani Religioſi nelle lettere, e nella pietà, e per l' iſtruzione de' medeſimi a' Collegj s' accordarono le rendite; affinchè la mendicità univerſalmente impoſta nella Compagnia non ritardaſſe il profitto degli Studj, che ſenza qual-

(1) *Lib.* 3. *cap.* 5. *pag.* 192.
(2) Ribadeneira *Lib.* 3. *cap.* 6. *pag.* 199.
(3) *Lib.* 3. *Cap.* 10. *pag.* 116.
(4) *Lib.* 3. *cap.* 8. *pag.* 306. (5) *Lib.* 3. *cap.* 10. *pag.* 217.

Digitized by Google

che comodità non si possono perfezionare. Se mancano gli Studenti, cessa il fine della permissione, che accorda l' Istituto, ed a tale oggetto i Sommi Pontefici accordarono. Lo stabilire il contrario distrugge l' Istituto, e si oppone a tutte le Bolle Pontificie. In fatti le rendite de' Collegj incominciati, che non bastassero a mantenere gli Studenti Religiosi fu stabilito nella Risoluzione 7. della Congregazione II. rapportata dal *P. Sanchez* (1), che si depositassero presso una persona pubblica per farne il pieno, e si proibì espressamente, che i PP. potessero farne uso, e s' ingiunse loro, che dovessero vivere di elemosina. Nè per lo privilegio de' Predicatori comunicato alla Compagnia, nè per quello, che Papa Giulio III. concedè alla Conpagnia colla sua Bolla *Exposcit debitum Pastoralis Officii*: avevano il Generale, e gli altri, che si unirono in quella Congregazione VI. la facoltà di formare tale Risoluzione così opposta, e ripugnante all' Istituto. La facoltà d' innovare intorno alla Povertà è negata non solo al Generale, ma ben anche alla Congregazione Generale (2). Altra facoltà non s' accordò al Generale co' suoi Consultori, che di dichiarare le cose dubbie, che dall' Istituto derivassero. Il fine dell' istituto si cancella, quando a' Collegj senza Studenti Religiosi s' accordano rendite, e possessioni. La base fondamentale di tutto l' Ordine, che è la povertà si dirocca, quando le rendite addette agli usi degli Studenti si debbano in altri usi necessariamente convertire contra l' espresso divieto del S. Fondatore (3). Si è veduto qual tempo fosse, quando si formò la Risoluzione della VI. Congregazione, e dimostrati si sono falsi, ed irragionevoli i motivi, su de' quali si fondò quella Risoluzione di potere le rendite ritenere in quei Collegj, ove Studenti non fossero della Compagnia, e come manca al fine dell' Istituto. Ma che può giovare questa Risoluzione

(1) *In Præcept. Decalog. cap. 27. n. 33. Collegia Societatis, etiam absque sufficienti dotatione fundata, in quibus nec nostri legunt, nec scholasticos alunt, non possunt ex propriis redditibus ali, sed debent ex eleemosynis vivere, & fructus debent per publicam personam conservari, ut plene fundentur.*

(2) *Quicumque in ea (Societate) professionem emiserint, se ad innovationem Constitutionum in iis, quæ ad paupertatem pertinet nihil facturos promittant: Constit. par. 6. de iis, quæ ad paupertatem cap. 2.* e nelle Dichiarazioni alla stessa *Parte*, e *cap.*

(3) Nella formola dell' Istituto prescrive S. Ignazio. *Sic tamen, ut neque studentes dictis Bonis, neque Societas in proprios usus convertere possit.*

Digitized by Google

ſoluzione della VI. Congregazione per la cauſa preſente? Specialmente riguardò que' Collegj, che in quel tempo, cioè nell' anno 1608. ſi ritrovavano eretti, ed eſiſtevano ſenza Studenti Religioſi. Nulla ſi determinò con queſta Riſoluzione intorno all' Erezioni, che ſi poteano fare in avvenire di Collegj ſenza Studenti Religioſi. La Caſa de' Geſuiti di Sora, come fondata ed eretta nel 1614., vale a dire ſei anni dopo queſta Riſoluzione non può comprenderſi nel favore, o diſpenſazione della medeſima: E ſe taluno ne dubita potrà ſofferire l' incomodo di rileggere queſta Riſoluzione da noi già rapportata (1). Non ſi può dunque ſoſtenere la Caſa di Sora, come Collegio colla Riſoluzione della VI. Congregazione.

E ſe la Storia della Compagnia di Gesù appartenente al Regno di Napoli, ancorchè parzialmente ſcritta dal *P. Schinoſi* Geſuita ſi voglia riſcontrare, ſi troveranno non pochi eſempj di Collegj abbandonati da' Geſuiti volontariamente con tutte le rendite, a motivo che ne' medeſimi non poteaſi ſoſtentare il Seminario, nè mantenere la Gioventù Religioſa applicata agli Studj. Per queſto motivo ſi legge il diſcioglimento de' Collegj di Teramo, di Città Santangelo, e della Cirignola (2).

Siccome ſi è permeſſo, e ſi è dimoſtrato i Collegj non poſſono illimitatamente poſſedere, ma rendite ſoltanto poſſono avere proporzionate al ſoſtentamento de' Religioſi, che ſtudiano. Nella Caſa de' Geſuiti di Sora non vi ſono Religioſi Studenti, e rendite vi ſono pur troppo eccedenti, ſiccome ſi rileva da' Documenti prodotti da' PP. Geſuiti, e da D. Pietro Renzi (3). Ed ecco dimoſtrati incapaci i Geſuiti di Sora per rapporto alla Caſa, che tengono in Sora, conſiderandola per Collegio, come eſſi vogliono, e non per Caſa di Profeſſione, come realmente ella è. I Collegj, come ſi è veduto, ſono quelli, ove Giovani Religioſi s' iſtruiſcono nella pietà, e nelle lettere per potere eſercitare i Miniſteri della Predicazione, delle Confeſſioni, e dell' inſegnare. La Caſa di Sora non avendo Seminario della Compagnia, non può

(1) Nelle note *pag.* 17.
(2) Il P. Schinoſi nella ſua Storia *part.* 1. *lib.* 4. *cap.* 1. e 11.
(3) *Fol.* 47. *e* 51. *Atti della Real Camera.*

Digitized by Google

può averſi, nè riputarſi Collegio. Dalle Bolle viziate, ch' eſiſtono preſentate da' PP. Geſuiti; ſiccome dalle medeſime non ſi può rilevare argomento veruno in favore, così ogni ragione ſi può dedurre contra de' Geſuiti, che l' hanno prodotte. Le ſcritture ancorchè illegittime fanno piena pruova contra il producente; ſiccome un teſtimonio ſolo, che non fa tutta la pruova, viene a provare pienamente contra di chi lo produce. In queſte Bolle viziate ſpeſſe volte ſi leggono i nomi de' *Profeſſi*, e domicilio di *Profeſſi* appare, che ſia quel Convento di Sora. *Rodolfo Oſpiniano* (1), ed *Oberto Miræo* (2) ne' Cataloghi, che hanno nelle loro opere inſeriti di tutte le Caſe della Compagnia, niuna menzione fanno della Caſa de' Geſuiti di Sora. L' accurato *Ughellio* nella ſua Italia Sacra deſcrive la Città di Sora, e dopo la Cattedrale, e quattro Chieſe Parrocchiali, fra le quali, due Collegiate, un Moniſtero di Conventuali di S. Franceſco, ed altro di Monache, deſcrive, e rapporta *la Caſa Profeſſa della Compagnia di Gesù*. Una Caſa Profeſſa ſolamente deſcrive. Di verun Collegio fa menzione (3).

E che ſia Caſa di Profeſſione incontraſtabilmente lo dimoſtrano i documenti, che i PP. Geſuiti medeſimi di Sora hanno preſentati negli atti di queſta cauſa. Ne' loro documenti ſi legge, che in Sora oſſervano il vero Iſtituto della Compagnia, e dichiarano eſſi medeſimi, che dettano gli eſercizj ſpirituali, e fanno iſtruzioni al Popolo, amminiſtrano i Sacramenti, ed inſegnano a' Secolari. Miniſteri ſono queſti de' Religioſi Profeſſi, e non Collegiali, e da eſercitarſi, come ſi è veduto, in una perfetta povertà. Non ſi può dunque negare, che il Convento di Sora de' PP. Geſuiti ſia Caſa di profeſſione. Come Caſa di profeſſione, concedono gli ſteſſi Geſuiti, che nulla poſſeder poſſa di beni ſtabili, e come Collegio da noi ſi è dimoſtrato, che non abbia diritto quel Convento

(1) *De Origin. Regul., & Conſtitut. Jeſuit.*
(2) *Status Religionis Chriſtian.*
(3) *Intra Civitatem præter Cathedralem, quatuor ſunt Eccleſiæ Parochiales, inter quas ſunt duæ Collegiatæ, eſt unum Monaſterium Conventualium S. Franciſci, alterum Monialium, DOMUS PROFESSA SOCIETATIS JESU, unum Hoſpitale.* Ughell. *Ital Sac. de Epiſ. Soran. Tom. 2.*

Digitized by Google

to di acquistare, e possedere, O per Collegio s' abbia, o per Casa Professa totalmente incapace costa il Convento di Sora a possedere, ed acquistare l' eredità stabile di D. Gio: Battista Renzi, in cui fu istituito erede.

Ma non solo per rapporto alla qualità della Casa, che occupano in Sora i Gesuiti è quel Convento incapace, ma ben anche per rapporto agli annui emolumenti lasciati per le Opere ordinate dal Testatore. Le Opere ordinate in beneficio de' Gesuiti sono le due Cappellanie, la Cattedra di Teologia, e la fabbrica della Chiesa. Ordinò D. Gio: Battista Renzi, che si fondassero due Cappellanie indipendenti dall' Ordinario colla celebrazione di due Messe cotidiane perpetue, ed in infinito nell' Altare de' Sette Dolori in suffragio dell' Anima sua, e dell' anime de' suoi maggiori, e i Cappellani fossero amovibili a' cenno del P. Rettore, dal quale si dovessero pagare grani quindici per ciascheduna Messa a' Cappellani dalle rendite, e frutti della sua eredità, *quale sia sempre fondo speciale di dette due Cappellanie*. Con queste parole un Padronato si erge con fondo di Messe, e se ne fa un dono al Rettore di Sora. Ordinò anche D. Gio: Battista Renzi, che la *Chiesa de' Gesuiti dovesse mantenere colle rendite de' suoi beni in perpetuo un altro Padre della Compagnia totalmente distinto, il quale debba insegnare pubblicamente la Teologia Scolastica per comodo, sì de' Cittadini, che de' Forestieri, assegnando per mantenimento del medesimo annui ducati* 90. Quì fonda una Cattedra di Teologia Scolastica, ed assegna al Gesuita Lettore annui ducati 90.

In tutte le Case della Compagnia sieno di Professione, sieno Collegj è proibito per celebrazione di Messe, e per insegnare ricevere stipendio, ovvero elemosina di sorte alcuna. Sono questi Ministeri, che nell' Istituto formato dal S. Fondatore si prescrivono doversi esercitare gratuitamente. Nelle Costituzioni si conferma tal divieto, e si dichiara, che in tutte le loro Case, e Chiese non si possano accettare, nè dimandare stipendio, o elemosina di sorte alcuna in compenso di Messe, Confessioni, Predicazioni, Lezioni, o di altro Ministero proprio dell' Istituto, avvertendo tutti coloro, i quali vivono sotto l' obbedienza della Compagnia a ricordarsi di dovere gratuitamente rendere quelle cose, che gratui-

Digitized by Google

tuitamente hanno ricevute (1). Con tutto ciò pretendono i Gesuiti di Sora, che possano godere del Legato delle Cappellanie con far celebrare ad altri le Messe. Questa facoltà appunto loro viene espressamente dinegata dalla Bolla di Gregorio XIII. de' 18. Dicembre 1576., e dalla lor Costituzione. Espressamente Gregorio li dichiarò incapaci di stipendj per Messe, e di fondi per Cappellanie, inguisachè nè prestazioni, nè elemosine potessero accettare, o ritenere (2). Nelle Costituzioni poi si condanna, e si vieta espressamente a tutte le Case siano di Professione, siano Collegj il mezzo proposto di far celebrare ad altri, e distribuire l'elemosina (3).

Hanno preteso anche essere capaci della pensione di annui ducati 90. per la Cattedra di Teologia Scolastica, con applicarla in beneficio della Casa, e non della Persona, che dovrebbe leggere. L'insegnare, come si è veduto, è uno de' Ministeri dell'Istituto, che dee gratuitamente esercitarsi, ed incapaci a ricevere stipendio sono le Persone non meno, che le Case tutte della Compagnia. Nè può questo legato a beneficio di altri trasferirsi o si riguardi la volontà certa, e determinata del Testatore, o l'osservanza delle nostre leggi intorno al regolamento degli Studj. La volontà del Testatore fu così determinata a favor de' Gesuiti, che nella sostituzione contravvenzionale a favor del Monistero di Montecasino toglie questo peso, e lascia solo quello delle Messe. Le nostre

(1) Le parole delle Costituzioni sono: *Omnes, qui sub Obedientia sunt Societatis meminerint se gratis dare debere, quæ gratis acceperunt, NEC POSTULANDO, NEC ADMITTENDO STIPENDIUM, VEL ELEEMOSYNAS ULLAS, QUIBUS MISSÆ VEL CONFESSIONES, VEL PRAEDICATIONES, VEL LECTIONES, VEL VISITATIONES, VEL QUODVIS ALIUD OFFICIUM, ex iis, quæ Societas juxta nostrum Institutum exercere potest, compensari videatur, ut sic majori cum libertate possit, & proximorum ædificatione in divino servitio procedere. Part. 6. Cap. 2. de iis quæ ad pauperiatem n. 7.*

(2) Le parole di questa Bolla sono. *Nulla item Missarum, vel Sepulcralia stipendia, nullas sepulcrorum; VEL CAPPELLANIARUM FUNDATIONES, nullam denique prorsus Eleemosynam, quæ ad quodvis ipsius Societatis Ministerium vel opus dirigi intelligatur, admitti.*

(3) *In domibus, vel Ecclesiis, quæ a societate, ad auxilium animarum administrantur redditus nulli, NE SACRISTIÆ QUIDEM, AUT FABRICÆ applicati haberi possint, sed neque ulla alia ratione, ITA UT PENES SOCIETATEM EORUM SIT ULLA DISPENSATIO. Constit. part. 6. de iis quæ ad pauperiatem Cap. 2. n. 2.*

Digitized by Google

noſtre leggi del Regno, affinchè *la Gioventù reſti imbevuta di ſana e buona dottrina* (1) vietano, che altrove, fuori de' Regj Studj, ſi poſſa inſegnare qualunque Scienza, o Facoltà, che in detti Studj s' inſegna. La Teologia è una ſcienza di grave importanza alla Religione non meno, che allo Stato. E riſpetto alla Teologia, è da notare, che ne' Regj Studj di Napoli è ſtabilito, che la dottrina di S. Tommaſo, e di Scoto ſolamente ſi debba inſegnare (2). La oſſervanza di queſta Regia Prammatica fu tanto a cuore al Re Cattolico, che nel 1757. abolì nella Città di Foggia le Cattedre nel 1755. aperte, ancorchè aveſſero ottenuta l' approvazione di uno de' Magiſtrati Supremi del Regno. Il teſtamento di D. Gio: Battiſta Renzi in queſta parte, eſſendo direttamente contrario alle Leggi del Regno, non può ſuſſiſtere.

Si è dimoſtrata l' incapacità de' Geſuiti di Sora in ordine agli emolumenti delle Cappellanie, e della Cattedra; reſterebbe a dimoſtrare l' incapacità in ordine agli emolumenti, che dalla fabbrica ordinata della nuova Chieſa potrebbero attendere. Quì non accade diffonderci in molte parole, eſſendoſi dimoſtrato il divieto della fabbrica nel primo Punto di queſta Memoria. La volontà del Sovrano dichiarata, e vindicata da' cavilli, ne' quali ſi voleva involvere, impone un riſpettoſo, e divoto ſilenzio. La coſtruzione, e conſervazione delle Chieſe riconoſcendoſi oggi eſſere di Pubblico Diritto appartiene a' Sovrani (3).

Ma generalmente ed in particolare, in ordine alle Opere ſuddette, riſulterà l' incapacità de' PP. Geſuiti dalle qualità delle loro Perſone, che rimangono a conſiderarſi. Queſte qualità ſono due, l' una di Regolari ſotto l' Iſtituto di S. Ignazio, e l' altra di Stranieri, eſſendoſi più volte accennato, che i Geſuiti di Sora ſono tutti Foreſtieri, e le Perſone, e la Caſa ſono anneſſe alla Provincia Romana, e ſeparate da queſto Regno.

I Geſuiti di Sora colla qualità generale, che l' Iſtituto profeſſa di S. Ignazio, ſono obbligati all' oſſervanza del voto ingiunto

(1) *Part.* 2. *Tit.* 6. degli ſtatuti ſotto la *Prammatica* I. *de regim. Stud.*
(2) *Part.* 2. *Tit.* 1. §. 10. 11. ſotto la ſteſſa *Pram. de Regim. Studior.*
(3) Franc. de Roy. *in Prolegom. ad Tit. de Jur. Patronat. Cap.* 27. *apud* Van-Eſpen *Part.* 2. *Tit.* 25. *Cap.* 6. *n.* 18.

Digitized by Google

dall' Istituto, e dalle Bolle de' Pontefici, che l' Istituto approvarono e confermarono. Questo Voto è di una povertà così stretta, che a ciascuno vieta non solo ogni sorte di acquisto, ma benanche ogni diritto Civile ad acquistare Beni, e rendite Stabili tanto in particolare, quanto in comune: E nella loro Costituzione anche si aggiunge, per conservare nel grado più puro il voto, che ognuno prometta specialmente, che dal suo canto non sia giammai per far cosa, che possa tendere al rilasciamento della Povertà, ma piuttosto al ristringimento, senza innovare cosa alcuna, che dalle Costituzioni si trovasse prescritto intorno alla Povertà (1). Ma dalle obbligazioni della Povertà se n' è ragionato a bastanza di sopra.

Pretendono potersi valere della facoltà conceduta dal Concilio di Trento a' Regolari di avere, e possedere Beni Stabili in comune, e così dimostrare capace la loro Casa Professa di Sora. Il Concilio di Trento fu pubblicato nel 1565., ed i PP. Gesuiti radunati nella II. Congregazione Generale espressamente, ed a nome di tutta la Compagnia rinunziarono alla facoltà Conciliare (2). Questa rinunzia fatta in questa II. Congregazione generale dovette aver presente S. Pio V. allorachè, colla sua Bolla de' 7. Luglio 1571. dichiarò, che la Compagnia, il Generale, e tutte le persone della Compagnia fossero, e dovessero essere in avvenire veri, e non finti Mendicanti (3). E non solo S. Pio V. afferma nella sua Bolla, che a quel tempo la Compagnia

(1) *Se ad innovationem constitutionum in iis, quæ ad paupertatem pertinent NIHIL FACTUROS PROMITTANT, nisi aliquo modo pro rerum occurrentium ratione, eam in Domino magis restringendam judicarent. Constitut. part. 6. de iis, quæ ad paupertatem Cap. 2. n. 1.*

(2) Il Decreto di detta Congregazione Generale II. è il seguente. *Cum Concilium Tridentinum Session. XXV. Cap. 3. de Regularib. facultatem dederit omnibus Religiosis, exceptis Observantibus Minorum, & Cappuccinis, habendi bona immobilia in communi, non obstantibus quibuslibet Constitutionibus eorum, propositum fuit Congregationi an restringendo Sanctam Paupertatem, placeret cedere juri cuicumque ad habenda immobilia in Domibus professorum, quod ex Decreto Concilii prædicti nobis esset acquisitum. Et placuit magno consessu Patribus, ut cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenienti.*

(3) Le parole di questa Bolla sono: *Societatem, & illius Præpositum, & singulas personas Societatis hujusmodi vere, & non ficte Mendicantes fuisse, esse, & fore.*

Digitized by Google

gnia nella vera mendicità esisteva (1); ma benanche nella Bolla de' 18. Dicembre 1576. Gregorio XIII confermò ciocchè S.Pio V. avea verificato (2). Al vigore di questa II. Congregazione, che fu eseguita dopo la pubblicazione del Concilio di Trento, e alla di lei osservanza verificata, ed approvata colle riferite Bolle di S. Pio V. e Gregorio XIII. oppongono ciocchè nella Congregazione VI. fu risoluto nel 1608. cioè a dire, che i Collegj, ove non fossero Studenti Religiosi, potessero ritenere beni stabili. Ma ciocchè fu risoluto in quella Congregazione VI. non può sussistere, siccome si è dimostrato; nè può aver luogo; sì perchè riguarda i Collegj, e la Casa di Sora si è dimostrata Casa di professione: sì perchè riguarda i Collegj fondati prima del 1608., e perciò non può comprendere la Casa di Sora, che nel 1614. ebbe il suo nascimento.

In fine oppongono, che nel Regno, ed altre parti sussistano molti Collegj senza gli attuali Studenti della Compagnia. Ma questo è un' abuso distruttivo dell' Istituto, offensivo della Disciplina Regolare, intollerabile a' Popoli, e pregiudiziale allo Stato, e a' Diritti del Sovrano. Per questa via in luogo della Povertà Evangelica si è surrogato l' interesse, e l' avarizia, che con tanto studio il S. Fondatore, ed i Pontefici proccurarono di tener lontana della Compagnia. Per questo mezzo hanno accumulate ricchezze immense; e maravigliosi acquisti hanno fatti in questa Città, e Regno principalmente, oltre gli eccelsi, e stupendi Edificj, che hanno inalzati. Per questo abuso l' Autore della Storia Generale della Compagnia, rapportando il calcolo del P. Giovencio (3) Gesuita pubblicato nel 1710. di essersi moltiplicati i Collegj fino al numero 612., e le Case Professe incapaci di acquisti esser rimaste nello scarso numero 24. (4) Ed in

D 2 questo

(1) *Hinc est, quod nos attendentes, quod licet dilecti Filii Præpositus Generalis, & præsbyteri Societatis hujusmodi, TUM QUIA IPSA SOCIETAS MENDICANS EXISTIT, quippe quæ ex ejus institutio, & constitutionibus.*

(2) Le parole della Bolla di Gregorio XIII. sono: CUMQUE ETIAM IPSA SOCIETAS, QUÆ ORDO MENDICANS EXISTIT.

(3) *Juvenc. Hist. Societ. Jesu., pag.* 963.

(4) *Enfin, selon le calcul fait par le P. Jouvency, ils avoient en* 1710. *vingt-quatre Maisons Professes, cinquante-neuf Maisons de Probation, trois cens quarante*

Digitized by Google

questo Regno, ove nella Capitale, e nelle Provincie si sono tanto accresciuti, non vi è che una sola Casa Professa in Napoli, e trentasei Collegj. Con questo abuso quella ch' era eccezione nell' Istituto si è fatta divenire Regola universale, con disprezzo del voto, e con offesa della disciplina Regolare.

Dall' eccedenti ricchezze, che cominciate nella Capitale estesero nelle Provincie, ne risente questo Regno ogni più grave detrimento. Anche la piccola Città di Sora, e Luoghi vicini ne prendono la loro gran parte. Le tenute più ampie, i Poderi più fertili, i Campi più fecondi, i Siti più delizioſi sono ivi da' Gesuiti Professi occupati, e goduti. I frutti poi, i prezzi, ed i contanti, che ne ritraggono, altrove per la maggior parte si consumano, che ne' luoghi, ove nascono, e vengono prodotti. I medesimi Gesuiti hanno fatte costare co' documenti da loro presentati (1), le grandi spese, che importano i viaggi continuati, che fanno di Firenze, di Arezzo, di Loreto, di Macerata, e di altre Città d' Italia que' Religioſi nel venire, o nel partire di Sora. Essi medesimi attestano le somme, ch'estraggono, e fuori del Regno rimettono per supplire alle contribuzioni di Procura, e alle Tasse del Provinciale residente in Roma: Le quali spese, dicono, essere tali, e tante, che il mantenimento restringono di coloro che in quella Casa convivono. Che si dirà dell' industria cessata in que' Naturali? Ogni commercio interno, ed esterno, ancorchè proibito agli Ecclesiastici da' Sacri Canoni, quasi precluso si trova per industria, e commercio, che i Gesuiti esercitano.

Questo abuso, che l' Istituto distrugge, la disciplina Regolare corrompe, e i Popoli aggrava, e quasi annichilisce, ha notabilmente offesi i Diritti dello Stato, e del Sovrano. La Città di Sora posta verso i confini del Regno è molto opportuna a' disegni, ed esposta all' intrapreſe di una Corte Straniera. La Casa

quarante Résidences, six cens douze Colleges dont plus de quatre-vingt sont en France, deux cens Missions, cent cinquanteſept Séminaires & Pensions, dix-neuf mille neuf cens quatre-vingt-dix-huit Jésuites. Histoire générale de la Naissance & des progrés de la Compagnie de Jesus, avec l' Analyse de ses Constitutions & Privileges, tom. 1. p. 1. article premier.

(1) *Fol.* 64.

Digitized by Google

sa Professa di Sora è occupata interamente da Stranieri, ubbidisce a' Superiori Stranieri, e divisa dal Regno è annessa ad una Provincia Straniera. Come pernicioſe allo Stato ſi condannano di ſemplici Chieſe le unioni con Chieſe ſite fuori dello Stato. Queſta verità hanno dimoſtrata con molti eſempj l'*Azevedo* (1), il *Rebuffo* (2), e il *Coppino* (3). Che ſi dirà de' Conventi, e de' Monaſteri, ove Religioſi, e Superiori Stranieri convivono, e comandano ſenza il permeſſo del Sovrano? Non contenti di averſi appropriati i Terreni de' Naturali, hanno occupati anche gli onori. Nella Caſa Profeſſa di Sora reggono, e comandano Superiori Stranieri, e viſita fa, e diritti di Procura eſige un Provinciale Straniero. Non vi è fra Regiſtri de' noſtri Magiſtrati un' eſempio, che abbiano chieſta mai licenza. Il Re *Ferdinando* II. (4) accordò, che tutt' i *Beneficj*, ed *onori* eſiſtenti nel Regno a' Naturali ſi conferiſſero, e da' Naturali ſi godeſſero. Queſta legge di *Ferdinando* è ſtata confermata da' ſucceſſori Regnanti, ed è inviolabilmente oſſervata. Anche le più recenti Ordinanze ſono a queſta Polizia eſattamente conformi. Nè da queſta Legge, che molto influiſce all'utile, ed alla tranquillità de' Naturali, ſono eſenti i Regolari. In tutti gli Stati Cattolici ben regolati ſi è ſtimata Legge ſalutare, ed in tutti i Dominj ſi oſſerva.

Il noſtro Sovrano amantiſſimo del Bene de' ſuoi Sudditi ha nella ſteſſa forma riſoluto nelle cauſe de' Ciſtercienſi di S. Maria la Ferrara, de' Cappuccini di Teramo, di S. Maria delle Grazie, e de' Ciſtercienſi riformati, con avere i Naturali reintegrati ne' diritti loro proprj che dagli Stranieri da lungo tempo ſi tenevano occupati.

Per l'attacco, che ha ogni Sovrano colla felicità de' ſuoi Sudditi, i Geſuiti di Sora hanno offeſi non ſolo i diritti dello Sta-

to,

(1) *Unio facta Eccleſiæ de Regno alteri Eccleſiæ extra Regnum nulla eſt Lib.* 1. *tit.* 3. *al. L.* 14. 24.
(2) *In praxi de union. n.* 28.
(3) *De Sacra politia Lib.* 2. *Tit.* 6.
(4) Grazia di Ferdinando II. *Cap.* 4. nel *vol.* delle Grazie, e Privilegj del Regno.

Digitized by Google

to, ma benanche i Diritti della Maestà. Nel 1614. ottennero da Paolo V. le Bolle per fondare la nuova Casa in Sora. S' intrusero in quella Città senza dimandare il Placito Regio. Offesero una delle Regalie Maggiori annessa alla Sovranità, ed inseparabile dal Principato (1). Tennero le Bolle occultate, non le presentarono, nè le fecero esaminare da verun Magistrato Regio. Violarono l' osservanza, che in questo Regno è stata sempre in vigore di non ammettere le Bolle di Roma senza prima esaminarsi, e senza le Patenti Regie di essersi esaminate (2). Intrapresero i Gesuiti, ed eseguirono una nuova fondazione. Usurparono un Diritto proprio della Maestà, a cui si appartiene di ammettere le nuove fondazioni (3). Formarono una radunanza illecita, e proibita dalle Leggi Civili. Ed avendo formata una Radunanza illecita e proibita, non hanno nè al Sovrano, nè a' suoi Magistrati presentate le Regole, e le Costituzioni, che intendevano osservare. Hanno perciò offeso quel Supremo diritto, che al Sovrano compete d' invigilare sopra gli Ecclesiastici, e custodirne la Disciplina, che i Canoni (4), i Concilj (5), ed i Padri (6) medesimi nel Sovrano hanno riconosciuto.

Diranno forsi i Gesuiti di Sora, che non erano tenuti ad esibire le Regole, e le Costituzioni; attesochè nel Regno si ritrovava

(1) *Franc. Salgad. post alios allegatos Auctores in tractatu de Supplicatione ad Sanctissimum part. 1. cap. 100. notat. hoc jus, aliaque similia ad Supremam Principis Regaliam spectantia, Principem a se abdicare non posse, & sic esse impræscriptibilia.* Van-Espen *de promulgat. ll. Ecclesiastic. part. 2. cap. 3. §. 2.*

(2) *Testatur Camillus Borellus in Commentario ad Statum Neapolitanum, quod in Regno Neapolitano Bullæ non tantum debeant in Conciliis Regiis examinari, & placitari, sed insuper signari per Secretarii Concilii Status, ut inde appareat eas fuisse examinatas in concilio Regio.* Idem Van-Espen ibid. §. 3.

(3) Van-Espen *Part. 2. tit. 25. cap. 6. n. 18.*

(4) *Qui potestati resistit Dei ordinationi resistit* Decret. *part. 2. caus. 11. q. 3. can. 96. Ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem, & disciplinæ Ecclesiæ agunt, rigore Principum conterantur.* Decret. *part. 2. caus. 23. q. 5. can. 20.*

(5) *Intentio, & propositum est Majestatis vestræ universis quidem subditis providere.* Concil. Chalced. *Act. 1.*

(6) *Disciplina Ecclesiastica ad occidentalia Religionis, quæ cum variis modis pro personarum, locorum, temporumque circumstantiis sine dispendio salutis se habere queat ad salutem Civium, quæ nulli magis, quam Imperanti perspecta esse potest, attemperari debet* Riegger. *sect. 2. de jur. Eccles. particul. Origin. nat., & princ. §. 24. in not. Generale pactum est Societatis humanæ obedire Regibus.* S. August. *lib. 3. Confession. cap. 8.*

Digitized by Google

vava il loro Istituto accolto, e ricevuto. Dovrebbero essi dimostrare, che quando fu accolto l'Istituto, le Regole, e le Costituzioni furono esaminate dal Sovrano, e da' suoi Magistrati. Ciò non potranno mai dimostrare. Sotto il P. Alfonso Salmeroni pervennero la prima volta in Napoli nell'anno 1551. vale a dire anni 63. prima che in Sora capitassero. Quì ebbero in breve tempo le amicizie de' Nobili; ed Ettore Pignatelli Duca di Monteleone assegnò loro per abitazione una Casa nel vicolo del Gigante, dove era una piccola Cappella. Ivi si posero ad istruire i Giovani nella dottrina Cristiana, invitando anche i Preti Secolari a farlo. Comprarono poi dal Conte di Maddaloni una Casa verso la Chiesa di Monte Vergine, e vi edificarono una Chiesa sotto il titolo di Gesù, dove incominciarono ad insegnare a' fanciulli senza mercede alcuna, a predicarvi, ed a fare altri Spirituali esercizj. Si sa ben anche, come guadagnata la protezione del Cardinal Alfonso Carafa Arcivescovo di Napoli diedero principio nel 1564. alla costruzione di quel magnifico loro Collegio, che col dono di 20. mila ducati avuti dal solo Principe della Rocca perfezionato, ora occupa più contrade della Città. Così descrive l'Autor della *Storia Civile*, la prima introduzione de' Gesuiti nel Regno (1). Di quì si rileva, che coll' amicizia del Duca di Monteleone s' introdussero, col favore dell' Arcivescovo si stabilirono, e colle protezioni de' Nobili si aumentarono. Egli è totalmente ignoto, se il Governo ne fosse consapevole, e molto meno si rileva, che avessero le loro Regole, e Costituzioni fatte esaminare. Ed allora che furono in Napoli accolti i Gesuiti, aveano solamente le Bolle de' primi Pontefici, che il loro Istituto approvarono, e confermarono. All' incontro i Gesuiti di Sora, che nel Regno arrivarono nel 1614. vale a dire anni 63. dopo, ed in tempo, in cui le dichiarazioni aggiunte alle Regole, e le Congregazioni aveano già guasta la purità dell' Istituto, e corrotta in parte la loro disciplina Regolare, non presentarono nè Bolle di erezione, nè Regole, nè Costituzioni di sorte alcuna nè al Re, nè a' suoi Regj Magistrati,

(1) *Lib.* 32. *cap.* 9.

Digitized by Google

ſtrati, da' quali eſaminar ſi doveano (1). Se al tempo, che vennero in Sora, il loro Iſtituto trovavaſi introdotto nel Regno, non per queſto poſſono pretendere di non eſſere nell' obbligazione di preſentare le Coſtituzioni loro, e le dichiarazioni, che creſciute di mole ſin da quel tempo, oggi formano più volumi, ben vero viſibili a pochi nel Mondo, ancorchè più volte riſtampate.

L' aver dunque la Compagnia ſenza Studenti Religioſi Collegj capaci d' acquiſti, egli è un abuſo, che offende la diſciplina Regolare, offende la Ragion Pubblica dello Stato, offende i Diritti Supremi della Maeſtà. Non per queſto certamente perchè un tale abuſo diſteſe alte radici, e nel Regno vi ſono già 36. Collegj con ricchezza immenſa (2), ed una ſola Caſa di Profeſſione, la Caſa de' Geſuiti di Sora può aſpirare all'eredità teſtamentaria di D. Gio: Battiſta Renzi.

Ora pretendono, che la Real Camera di S. Chiara non debba eſaminar la cauſa preſente, nè fare la Conſulta da Sua Maeſtà ordinata. Vogliono confermare, non togliere l' abuſo di aver Collegj ſenza Studenti Religioſi capaci d' acquiſti. Eſſendo im-

(1) *Quæ Principum cura in reformationis negotio promovendo menti, & deſiderio Synodi Tridentinæ plane conſonat, quæ hortatur Principes, atque in virtute Sanctæ obedientiæ præcipit, ut Epiſcopis, & aliis Prælatis in reformationis executione ſuum auxilium, & auctoritatem impendant quoties requiſiti fuerint.* Concil. Trident. *ſeſſ. 25. Cap. ult. de Regularib.* Van-Eſpen *part. 1. tit. 32. de Regul. reform. & viſit. Cap. 2. n. 16. ad quos reformandi auctoritas pertineat?*

S. Leone Papa riconobbe nella Poteſtà Regia il Diritto di conſervare nella purità gli Statuti, che dichiarò di competere a' Sovrani anche la correzione degli Eccleſiaſtici: *Debes incunctanter advertere, Regiam Poteſtatem tibi non ſolum ad mundi regimen, ſed maxime ad Eccleſiæ præſidium eſſe collatam, ut auſus nefarios comprimendo, & quæ bene ſunt ſtatuta defendas, & veram pacem his, quæ ſunt turbata, reſtituas.* S. Leo Papa 1. *Epiſt. 75.*

Rebuffo rapporta, che in Francia il Senato Regio invigila per la riforma de' Regolari. *Se pluries vidiſſe Senatum Regium ex officio extra ordinem cognoſcere de Reformatione Monaſteriorum in Concordat. Tit. de Reg., & Prælat. nom. §. 1. in Verb. Reformatione.*

(2) Della ricchezza de' Geſuiti in Napoli, e nel Regno l' Autore della citata Storia Generale della Compagnia in parellello delle ricchezze che hanno in Roma ſcrive. *Ce qu' ils poſsédent ici n' eſt rien au prix de ce qu' ils poſsédent dans* LE ROYAUME DE NAPLES *en Sicile, en Eſpagne, en Allemagne, en Pologne. Leurs riccheſſes, dans tous ces Pays, ſont ſi énormes, ſi effrayantes, qu' elles devroient faire ouvrir les yeux aux Souverains. Tom. 4. pag. 186.*

Digitized by Google

imminente la determinazione della Real Camera di Sora hanno fatta presentare un' Istanza di rinunzia firmata dal P. Cattani Gesuita. Rinunziano *alla Causa*, non rinunziano all' Eredità di D. Gio: Battista Renzi, *a beneficio di chi spetta*, e non già di D. Pietro Renzi legittimo Erede. Delle rinunzie non si può avere alcuna ragione, se non dopo, che dal Rinunziatario vengono accettate. D. Pietro Renzi non ha avuto niun giusto motivo di accettarla, ed il Re in data de' 22. Maggio del corrente 1762. ha comandato, *che la Real Camera di S. Chiara, non ostante la rinunzia de' Gesuiti, faccia l' ordinata Consulta*. E come accettar potea D. Pietro Renzi questa rinunzia? Non sono gli stessi Gesuiti di Sora, non è lo stesso Generale, che dopo aver sostenuta lunga dispendiosa lite nella Real Camera di S. Chiara, rinunziarono l' eredità di *D. Fabio Fuzj* lasciata per l' erezione d' un Seminario in Sora, e dopo la rinunzia, ancorchè fossero stati costretti nel 1760. a restituire i beni insieme co' frutti di 24. anni percepiti senza avere il Seminario eretto, nulladimeno contendono, al presente in Roma a' nuovi Amministratori il possesso de' *Luoghi di Monti* ereditarj di *D. Fabio Fuzj* con impugnare quella rinunzia per lo difetto dell' Assenso Apostolico. Con questo esempio in vista potea D. Pietro Renzi accettar la rinunzia? Il P. Catani, come Procuratore, fa la rinunzia. Distrae un Procuratore, e distrae senza le solennità ingiunte da' Sacri Canoni. Può il Generale celebrare ogni contratto per qualunque Casa della Compagnia (1). Ma che possa alienare, o distrarne senza il sentimento di una Generale Congregazione a lui viene dalle Costituzioni proibito (2). Il Generale non ha ratificata la rinunzia già fatta. Ha data facoltà solamente di rinunziare. Ed a che cosa? Alla qualità, e al titolo ereditario: e colla riserba di non pregiudicarsi intorno all' adempimento di quelle Opere Pie, per le quali l' eredità da

(1) *Omnis potestas celebrandi contractus penes Præpositum Generalem residet* dichiarò S. Pio V. nella Bolla del 1568. *Penes Præpositum Generalem est omnis facultas agendi quosvis contractus* dichiarono le Costituzioni *part.* 9. *cap.* 3. *tit.* 5.

(2) ALIENARE *autem, aut omnino dissolvere Collegia, vel domos jam erectas, sine generali Congregatione*, GENERALIS NON POTERIT. *Constit.* nella parola *Contractus* §. 5. *Aut in usum Societatis professæ redditus eorum convertere ibid.* §. 17.

Digitized by Google

D. Gio: Battiſta Renzi fù laſciata. Ed a chi s' indirizza la rinunzia? In beneficio *di chi ſpetta*. Non è queſta rinunzia, nè può eſſere profittevole, nè ſicura, anzi perniciosa a D. Pietro Renzi. Utile può eſſere al ſolo diſegno de' PP. Geſuiti, ſupponendo la rinunzia o il dominio acquiſtato, o la capacità di acquiſtarlo. Lo che a D. Pietro Renzi potrebbe in grave ſuo pregiudizio ridondare.

Ha egli D. Pietro dimandata l' eredità di ſuo Zio, come più proſſimo Congiunto, ed in virtù delle Leggi dimanda la ſucceſſione, non potendo il Teſtamento di Gio: Battiſta Renzi per niun verſo ſuſſiſtere.

Si è già veduto, che la Chieſa, e Caſa de' Geſuiti di Sora non poteano iſtituirſi eredi da D. Gio: Battiſta Renzi. Alle Bolle di fondazione, che ſpedite nel 1614. hanno preſentate, non fu impartito mai il Regio Placito. Una fondazione illecita ſi è dimoſtrata eſſer la loro, ed una Radunanza proibita, degna ſolo di abolizione, ed eſcluſa da ogni ſucceſſione: Ad iſtituirli Eredi ſi moſſe D. Gio: Battiſta Renzi, e colla condizione Eredi iſtituì quella Chieſa, e Convento de' Geſuiti di dovere una *nuova*, *bella*, *magnifica e ſpazioſa Chieſa* coſtruire. Queſta condizione è mancata da che il Sovrano l' ha proibita con Reſcritto de' 6. Agoſto 1757. ſecondo le Ordinanze generali. La condizione mancando, o non potendoſi purificare ſi è dimoſtrato, che l' eredità ſi deferiſca all' erede legittimo o ſia a D. Pietro Renzi, come più ſtretto Congiunto del Teſtatore. Veduto queſto vizio nel teſtamento, ſecondo le leggi comuni ſi è fatto paſſaggio a dimoſtrare l' incapacità de' Geſuiti di Sora ſecondo l' Iſtituto, che profeſſano. Si è riſalito inſino al tempo, in cui la Compagnia ebbe il ſuo naſcimento. Si è penetrato nello ſpirito, e nel fine del Santo Fondatore. Si è diſtinta la qualità delle Caſe Profeſſe, e de' Collegj. Caſe Profeſſe ſi ſono paleſate eſſer quelle, ove i Miniſteri del predicare, dell' amminiſtrare i Sacramenti, e d' inſegnare gratuitamente ſi eſercitano. Collegj ſi ſono dimoſtrati eſſer quelli, ove Giovani Religioſi s' iſtruiſcono per abilitarſi a quei Miniſteri.

Quelle non poſſono avere rendite di ſorte alcuna, e queſti poſſono

Digitized by Google

possono averle proporzionate al necessario sostentamento de' Religiosi, che studiano. La perfetta, ed Evangelica Povertà, che il Fondatore ispira nel suo Istituto, si è dimostrato, che nella medesima purità fu da i Sommi Pontefici confermata, senza essersi in minima parte alterata. In guisachè il divieto di acquistare, e possedere, così in comune, come in particolare in tutte le Case della Compagnia è rimasto fermo nel modo e nella forma, che prescrisse il S. Fondatore. Questi principj si sono applicati a discernere l' Incapacità de' Gesuiti di Sora in riguardo alla qualità della Casa, che tengono in Sora, in riguardo all' Opere ingiunte dal Testatore, ed in riguardo alle Persone, che occupano quella Casa. Hanno preteso, che fosse Collegio quella Casa di Sora, e come Collegio, per lo difetto degli Studenti Religiosi si è osservato, che sia incapace di acquistare. Non ostante il difetto degli Studenti hanno allegata la Risoluzione, che nel 1608. la Congregazione Generale VI. della Compagnia fece, per cui hanno creduto, che i Collegj senza Studenti potessero acquistare, e possedere. Si è questa Risoluzione confutata con aver dimostrato il tempo in cui nacque della rilassatezza già introdotta nella Compagnia, con aver manifestati falsi, irragionevoli, ed insussistenti i motivi, che ha per fondamento, e con aver veduto che la stessa Risoluzione non è applicabile alla Casa de' Gesuiti di Sora fondata nel 1614. Mentre la Risoluzione fu pubblicata nel 1608. e non comprende, che quei Collegj solamente, che allora si trovavano senza Studenti Religiosi. Ma poi si è veduto, che non sia Collegio quello di Sora, ma vera Casa di Professione; mentre i Ministeri, che ivi si esercitano, sono di Casa Professa; e nelle Bolle viziate, che hanno prodotte, di *Professi* e non di Collegiali si fa menzione, e per Casa Professa dall' Ughellio si descrive. Indi si sono esaminate le Opere ingiunte da D. Gio: Battista Renzi nel suo Testamento, e si è veduto, che niuna ragione loro competa di pretendere gli emolumenti, e stipendj a titolo di Cappellania, e di Cattedra di Teologia loro lasciati. In questa parte resiste il loro Istituto, resistono le Costituzioni loro, e gli Statuti del nostro Regno intorno al buon re-

golamento degli Studj. All' Incapacità in riguardo alla Casa, e all' Opere si è aggiunta l' Incapacità Personale. Nelle Persone si è distinta la qualità di Regolari Mendicanti, e la qualità di Stranieri. Come Regolari Mendicanti hanno preteso, che loro giovasse la facoltà conceduta dal Concilio di Trento di avere Beni Stabili in comune. La Rinunzia espressa avvalorata dal consenso della II. Congregazione Generale, che fecero all' Indulto Conciliare: l' esecuzione, che tal Rinunzia ebbe, verificata colle Bolle, che ottennero dopo il Concilio, di S. Pio V., e di Gregorio XIII., gli ordini, che dopo il Concilio questi Sommi Pontefici emanarono di dover essere veri, e non finti Mendicanti in avvenire, hanno precluso loro ogni via al favore, che altronde dal Concilio potrebbero sperare. Mancando loro ogni altra eccezione, in loro difesa hanno allegato l' abuso, che nel Regno, ed in altre parti sussistano Collegj senza gli attuali Studenti. E questo abuso si è divisato distruttivo del loro Istituto, offensivo della disciplina Regolare, intollerabile a' Popoli, e pernicioso al diritto dello Stato, e del Sovrano. E come Stranieri soggetti a' Superiori Stranieri, e separati dal Regno, non possono i Gesuiti di Sora partecipare di Beneficj, nè di Onori esistenti nel Regno, che l' Antiche Leggi, e le Ordinanze de' Sovrani a' Naturali hanno riserbati. Questa Polizia in tutti gli Stati Cattolici, e nel nostro Regno si è dimostrata essere in tutto il vigore, anche sopra i Regolari. Tra le offese recate a' Diritti della Maestà si è annoverata quella di non aver mai presentate le loro Regole, Costituzioni, dichiarazioni, Aggiunte, e Compendj a veruno Regio Magistrato. A questa obligazione si sono veduti principalmente tenuti i Gesuiti di Sora, che nel 1614. ivi s' introdussero, dopochè la loro disciplina si era rilasciata, e la purità dell' Istituto si era corrotta.

E un Testamento, contra il quale la Ragion Civile, e la Pubblica, la Disciplina Regolare, e la Suprema Potestà si sollevano; terrà più lungamente in travaglio D. Pietro Renzi? E i Gesuiti di Sora, che per tanti anuni, ed in tanti Tribunali lo hanno indoverosamente straziato continerà nno a molestarlo in avvenire? E la pre-

potenza

potenza de'Gesuiti di Sora lo terrà sbigottito più di quello, che la sua chiara ragione potrà renderlo consolato? Se i Gesuiti di Sora hanno rinunziato alla Causa, hanno dichiarato di rinunziare al solo titolo ereditario. Se rinunzia hanno fatta, in beneficio di qualunque estraneo più tosto, che in beneficio di D. Pietro Renzi hanno indirizzata. La di lui modesta fortuna, la numerosa famiglia, che sostiene, il tenue, e piccolo avere, che gli avanza, in vece di trarre verso di lui qualche sentimento di pietà, hanno irritato più tosto l'implacabile loro furore. Altri Stranieri (1) hanno istigati a proseguir la lite, e non potendo vincere pe' canali della giustizia hanno cercato di opprimere D. Pietro Renzi per mezzo di nuovi competitori, che senza ragione hanno fatti apparire. Se Avversarj solamente gli avesse sperimentati si sarebbe D. Pietro Renzi astenuto di ricorrere, e d'ordine del Sovrano non si sarebbero affaticati per questa causa i primi Ingegni, le dottrine più consumate, e i Cuori più zelanti de' Ministri del suo Regno, che la sua Real Camera compongono. Quì con ogni diligenza s'è procurato di esporre la causa. Toccherà a'Supremi Ministri Deputati il promuovere la pubblica Ragione. Non dovea certamente D. Gio: Battista Renzi preferire a D. Pietro suo Nipote un Convento illecito. E dopochè l'ha preferito condizionalmente, svanita la condizione, non ha il Convento, che pretendere. Le leggi civili, l'Istituto Regolare, le Bolle de'Sommi Pontefici, che l'Istituto approvarono, le Ragioni dello Stato, e del Sovrano concorrono insieme in esclusione de'Gesuiti. Tante leggi, che abborriscono i torti, che ha ricevuti D. Pietro Renzi, lo assicurano, che gli conserveranno i diritti, che gli appartengono.

Gio: Battista Elia.

(1) S'intende *Gio: Battista Rossi* Romano, il quale in virtù della Rinunzia de' PP. Gesuiti pretende come Erede di Teresa Rossi sua sorella usufruttuaria di D. Gio: Battista Renzi appartenergli l'eredità, che si contende.

Digitized by Google

Digitized by Google

P E R

D. Pietro Maria Renzi.

R I S P O S T A

All' ultime Scritture divulgate da' PP. Gesuiti.

Digitized by Google

Digitized by Google

D. O. M.

SIccome la Ragion Civile e privata dalla Naturale e Pubblica Ragione dipende: così non vi è Causa particolare e privata, che alla pubblica, e all'universal Causa non si possa in qualche modo riferire. Non per questo nel Foro, e ne' Giudizj in ogni lite può ciascuno rappresentare tanto d'interesse, che a suo piacere possa prender la parte di Reo, o di Attore. Le leggi non sempre somministrano, e i Magistrati non sempre accordano a tutti o l'azione, o l'eccezione, che si voglia. Tra D. Pietro Maria Renzi, e i PP. Gesuiti della Provincia Romana commoranti a Sora si è disputata l'eredità di D. Gio: Battista Renzi. Le Leggi, che favoriscono la congiunzione del sangue, hanno fornito D. Pietro Renzi dell'azione: il Testamento, che scrisse D. Gio: Battista Renzi, ha data a que' Gesuiti l'eccezione. Le Leggi essendo manifeste ed aperte, si è per lo spazio di cinque anni la contesa raggirata sulla validità del Testamento. La lite si è agitata in Napoli nella Gran Corte, nel Consiglio, e nella Camera Reale: e Niun Superiore o Suddito Gesuita della Provincia Napoletana è venuto in Giudizio: perchè nè ragion di sangue, nè di Testamento niun di loro può vantare. Hanno preteso i Gesuiti Esteri di ripedere dalla Lite: e la Rinunzia prodotta si è per D. Pietro Renzi giustamente contraddetta. La Causa come fu esposta per D. Pietro Renzi, guadagnò l'approvazione comune non solo degli Uomini dotti, ed eruditi, ma de' plebei, e de' volgari ancora. Questa è la fortuna, che suole accompagnar le cause celebri, e bene appresе. Non prima già, ma dopo la risoluzione della Camera Reale il Gesuita odierno Superior della Provincia Napoletana cominciò ad esclamare, ed a ricorrere nel nome proprio benchè nè per istituzione o sostituzione contenuta in quel Te-

stamento,

Digitized by Google

stamento, nè per altro vincolo potesse a veruna porzion dell'eredità di D. Gio: Battista Renzi aspirar egli, o altro suo Suddito Napoletano. Pende tuttavia la decisione Sovrana nel Consiglio di Reggenza su la risoluzione della Camera Reale. E mentre questa fioritissima, ed ogni altra più culta Città dell'Italia, della Germania, della Francia, e delle Spagne ne attende l'evento, si sono divulgati tre Componimenti: la *Supplica*, intendo io dire, che il Superiore della Provincia Napoletana ha presentata Corte; il *Saggio delle Ragioni*, e la *Memoria per lo Collegio Romano de' PP. Gesuiti*. La *Supplica* si è promessa sotto la specie dell'interesse universale della Compagnia situata in questo Regno, e molto forse più lontano assai più che non è il Convento di Sora separato e distante da' Conventi, che la Provincia Napoletana comprende. E sotto l'immagine di un abbondante Magazzino si è dato fuora il *Saggio*, come se la Causa de' Gesuiti di Sora fosse materia di Ragione, il qual'è, non fosse altro, famosa per tutto il Mondo. Al *Saggio*, che basta non porta, sue ordinarie di troppo, con quell'artificiosa e lecata *Memoria*. Con tutto ciò la presenza, e l'opinione, che corre del P. Provinciale, e delle altre Carte accennate hanno questa Città divisa che tutta prima non bastava a favorir la giusta Causa, che D. Pietro Romiglietti, e gli altri Sindaci in silenzio, e spettatori negli atti della Lite, hanno creduto un male, e che coll'errore cercano di forse trappa forza acquistare, non senza pregiudizio di D. Pietro Regolari, e della Disciplina Regolare, e della Santa Chiesa.

A queste mie Carte io debbo, e voglio rispondere con animo amico, e senza livore alcuno. Ed a potere agevolmente ciò fare, io stimo pregio dell'Opera di mettere avanti gli occhi il fatto, e dopochè l'avrò, punto per punto, delle quistioni ragionato, siccome richiederà il bisogno, mi sforzerò di rispondere a ragione nella *Supplica*, nel *Saggio*, e nella *Memoria* sudetta.

D. Gio: Battista Renzi della Città di Sora in Provincia di Terra-Lavoro fu figliuolo di Bonaventura. Egli ebbe un solo Germano appellato Nicola, nel quale, non fra altre parti

e divisa l'ampio, e ricco patrimonio pervenuto dal comune Genitore, esistono tuttavia nel Consiglio i Processi formati. Da questo di lui Germano nacque D. Pietro Renzi, che ha ivi continuata la famiglia, e numerosa prole, non senza disagio, sostiene. Fra le molte Chiese, e Monasteri, che ivi sono, si distingue in ricchezza la Casa de' PP. Gesuiti della Provincia Romana, che con tutto il comodo, e splendore vi si mantiene. D. Gio: Battista Renzi dimorò lungamente in Roma, ed ivi concepì il Testamento, che dopo alcuni anni scrisse nella Città di Sora. Lo dice l'Autore del *Saggio* (1). Agitato egli dall'odio per la lite con D. Pietro Renzi continuata, alla povertà ed al bisogno di un Nipote in grado sì stretto congiunto preferì la ricchezza e l'opulenza degli Stranieri. Non solamente si rileva, ma si legge espresso l'odio nel medesimo Testamento. Lascia col vitalizio di erede i mobili, e l'usofrutto de' beni stabili a D. Teresa Rossi Romana sua moglie, colla quale non procreò figli. Nella proprietà di tutti i beni stabili istituì erede la *Chiesa e Collegio* de' Gesuiti della Provincia Romana commoranti nella Città di Sora, nel caso che o morisse, o passasse a seconde nozze la moglie trasferì l'usofrutto a' medesimi Gesuiti. Per morte di Teresa Rossi venendo l'usofrutto ad unirsi colla proprietà a beneficio de' Gesuiti, volle che si erigessero nella lor Chiesa due Cappellanie, per celebrarsi due Messe cotidiane perpetue, ed i Cappellani fossero amovibili a cenno del P. Rettore. E tassando a grani quindici l'elemosina di ciascuna Messa, lasciò loro con tal titolo annui ducati cento e ottanta.

Legò parimente annui ducati novanta a beneficio di quel P. Gesuita, che distinto dal Casista, dovesse insegnare la Teologia Scolastica a' Cittadini, e Forestieri.

Dopo la fondazione delle due Cappellanie, e della nuova Cattedra, dispose, che quanto dalle rendite de' suoi beni avanzasse, in Roma, o altrove si depositasse, e moltiplicata la somma a ducati 25. o 30. mila, ordinò che il moltiplico si dismettesse,

(1) *Pag.* 3.

metteſſe, e col danajo moltiplicato ſi coſtruiſſe *da fondamenti una Chieſa bella e ſpazioſa preſſo il Collegio ſuddetto, o dove ora ſi trova la Chieſa, o in altro luogo ad arbitrio del P. Generale della Compagnia*. Ed era a Gio: Battiſta Renzi noto, ſiccome oggi è manifeſto, che di ornamento, o di ſpazio maggiore non avea biſogno la Chieſa che hanno quei Geſuiti. Tutto rivolſe a loro comodo e vantaggio, ſenza verun riflesſo al Congiunto, o alla Patria, donando loro anche l'onore del Padronato e della nuova Chieſa, e delle Cappellanie iſtituite.

Volle di più, che i Geſuiti Rettori, ed Amministratori non doveſſero render conto de' frutti della di lui eredità ad altri, che al P. Generale della Compagnia.

Ordinò che ſi proſeguiſſe, o componeſſe con D. Pietro Renzi la lite pendente nel Conſiglio di Napoli ſulla ricuperazione delle quantità dagli effetti de' comuni Maggiori pervenute. Si può dare preſunzione più chiara dell'odio, che nodriva verſo il Nipote? O ſi può dubitare, che dalle liti odio non proveniga?

Quel che poi ſuſſiegue nel medeſimo Teſtamento fa vedere, che il Teſtatore foſſe totalmente fuori di ſenno. Preſcriſſe, che la *Chieſa e Collegio* de' Geſuiti doveſſe ſuccedere nel caſo che la famiglia Renzi proveniente da D. Pietro ſi eſtinguesſe. Si può mai giudicar ſano di mente chi dell'altrui Patrimonio così francamente diſpone.

Preſcriſſe finalmente, che non adempiendoſi all'opere ordinate, o vedendo, alienando, o permutando qualche corpo de' ſuoi ſtabili, non fondando le due Cappellanie coll'elemoſina eſpreſſa, non mantenendo il P. Teologo, e nella Chieſa non ponendo le armi di ſua Caſa coll'iſcrizione ordinata, decadeſſero la *Chieſa e Collegio* dalla ſua eredità, e ne' ſuddetti caſi ſoſtituì erede univerſale il Venerabile Moniſtero di Monte Caſſino col peſo di fondare un'altra Cappellania, oltre le due già ordinate: E queſto alienando, permutando, vendendo, o non adempiendo, volle che tornaſſe la ſua eredità interamente di nuovo a beneficio della *Chieſa e Collegio di Sora* con tutti i peſi impoſti nella prima iſtituzione, ſoſtituendo l'uno all'altro in infinito, e tante volte, quante ſi veniſſe a contravvenire. Anche in queſt'ultima parte

del

Digitized by Google

del Teſtamento D. Gio: Battiſta Renzi fa ſcorgere la leggerezza, e la follìa che lo agitava: Mentre con tanta facilità toglie, e ritoglie, dona, e ridona.

Queſta è tutta la diſpoſizione, che a' 27. Dicembre 1751. D. Gio: Battiſta Renzi ſano di corpo, ed infermo di mente, come ſi è veduto, fece ſolennizzare nella Città di Sora (1). Accadde la di lui morte a' 10. Settembre 1753., e l' uſofruttuaria D. Tereſa Roſſi occupò il poſſeſſo de' beni. Eſſendo poi ella a' 5. Luglio 1757. mancata, i Geſuiti nella Corte Locale di Sora dimandarono l' immiſſione, ed ottennero di eſſer dichiarati eredi: e D. Pietro Renzi in Napoli allegò la nullità del Teſtamento, e dalla Gran Corte fu inibita la Corte locale, e i beni ereditarj furono ſottopoſti a ſequeſtro generale. Deduſſero i Geſuiti nel Conſiglio di S. Chiara l'eredità; e la Cauſa a loro iſtanza fece paſſaggio nel Conſiglio. Avendo a queſto modo ceſſato le Corti inferiori di procedere, in contraddizione di ambedue le parti il Conſiglio confermò il ſequeſtro.

Pendea nel Conſiglio il Giudizio per parte del Cardinale Stoppani intentato a D. Tereſa Roſſi. Eraſi proceduto alla conteſtazione, e ad atti ulteriori per la conſecuzione del credito, che il Cardinale rappreſentava contra Gio: Battiſta Renzi come mallevadore di Gio: Battiſta Roſſi. I PP. Geſuiti di Sora trovandoſi eredi dichiarati dalla Corte Locale, il Cardinal rivolſe contra de' medeſimi l' azione. Prevalſe, piucchè l' oſſequio verſo il Cardinale, l' opportunità di un vantaggio non forſe inaſpettato. Fu venduta all' incanto una Selva ereditaria di Gio: Battiſta Renzi di moggia 400. e del valore di ducati quindici mila per ſoli ducati 6730. Apparve un certo *Colantonio* di Roccaſecca nella compra, e liberato il prezzo al Cardinale, la Selva oggi ſi poſſiede da' PP. Geſuiti, e da' PP. ſe n' eſiggono le rendite. Non è accaduto, che dopo le querele avanzate di D. Pietro Renzi, l' eſſerſi il *Colantonio* dichiarato pronto a reſtituire la Selva per lo ſteſſo prezzo, come nella *Memoria per li Geſuiti* ſi aſſeriſce (2).

A' di-

(1) Teſtamento di D. Gio: Battiſta Renzi negli Atti del Conſiglio *fol.* 2. *a* 10.
(2) *Pag.* 9. *in fine*.

Digitized by Google

A' difetti, che la lettera del Teſtamento di D. Gio: Battiſta Renzi paleſa nella diſpoſizione, aggiunſe D. Pietro Renzi altri motivi di tempo in tempo ſecondo veniva iſtruito dalle ſue ragioni: Con Reſcritto Sovrano de' 6. Agoſto 1757. fu rimeſſa al Conſiglio la Supplica, colla quale D. Pietro Renzi rappreſentò gli ordini generali, che nel Regno proibiſcono le fondazioni di nuove Chieſe, e nel medeſimo tempo il Re dichiarò, *ch' eſſendo in Sora una Chieſa, e Convento de' Geſuiti non intendeva la M. S. dare l' aſſenſo per la nuova, che ſarebbe la ſeconda*. A tal dichiarazione Sovrana altra dichiarazione contrappoſero i PP. Dichiararono, che loro intenzione foſſe, non già di fare nuova Chieſa, ma demolire la preſente, e riedificarne un' altra nel medeſimo ſito (1).

Un ſimile atto di artificio maturo, anzi di dolo ripieno ſpinſe D. Pietro Renzi a nuovamente ricorrere, e farlo preſente alla Corte. Il Re Cattolico penetrato dallo zelo per la felicità de' ſuoi Sudditi rimiſe la nuova Supplica di D. Pietro Renzi alla Camera Reale, avvocando dal Conſiglio la Cauſa.

Dovendoſi nella Cam. Reale diſcutere la controverſia, promoſſe con altre Suppliche D. Pietro i motivi dell' Incapacità de' Geſuiti di Sora in virtù del Diritto Civile, e della Regola fondamentale dell' Ordine medeſimo de' Geſuiti.

Si ſcriſſe per l' una Parte, e per l' altra, e ſi ragionò pienamente nella Camera Reale. In tempo, che l' affare ſi dovea riſolvere, e determinare ſi preſentò dal Geſuita Procuratore del Convento di Sora quella Rinunzia, onde preteſero, che cedendo alla lite, non ſi doveſſe della nullità del Teſtamento, e dell' Incapacità giudicare. D. Pietro Renzi ebbe motivo di ricorrere nuovamente, ed il Re ordinò, *che non oſtante la Rinunzia* la Camera Reale determinaſſe con ſuo parere conſultivo la pendenza. A' difetti, che celano le prime Difeſe pubblicate per D. Pietro Renzi mi sforzai di ſupplire con altra Memoria data alle ſtampe. L' Autore del *Saggio* veſtendoſi del nome di D. Pietro Renzi ſcrive, che dalla Camera Reale la *Rinunzia*

(1) Atti della Real Camera *fol.* 111. *ad* 112.

Digitized by Google

Rinunzia si è riputata invalida, ed il Collegio di Sora incapace di acquistar beni (1) : ed è costante in Napoli la fama di aver egli col *Saggio* risposto alla risoluzione della Camera Reale.

Allora fù che il Superior de' Gesuiti della Provincia Napoletana cominciò a schiamazzare, ed a ricorrere anch' egli. Espose, che attaccar la Rinuncia per difetto della potestà del Generale della Compagnia fosse una grave ingiuria all' Ordine. Soggiunse, che l' invalidità dedotta fosse un pretesto per giungere alla decisione dell' Incapacità *di tutt' i Collegj della Compagnia, i quali da due Secoli, e più sempre han posseduto per una pacifica consuetudine introdotta colla direzione del Fondatore Sant' Ignazio, senza essersi mai contraddetta*. Esagera le conseguenze, che la decisione di questo punto potrebbe arrecare, con dire, che *si toglierebbe il mantenimento a' Religiosi, e si obbligherebbe la Compagnia a chiudere i Collegj per l' impotenza di mantenerli, e di applicarsi a' Ministeri propri dell' Istituto, e per li disordini, che ne seguerebbero, e con ciò dovrebbe spiantarsi la Compagnia dal Regno*. Conchiude con dimandare, che il Re dichiari, *se intenzion Sovrana è, che s' entri nella pretesa discussione della capacità de' Collegj a possedere, o pure non è tale*. Non è certamente questa *Supplica* dettata collo spirito di S. Ignazio, e nulla fa sentire di quella fiducia, che il Santo avea nella Divina Provvidenza, nè del disprezzo delle cose temporali di questo Mondo. Con tutto ciò questa *Supplica* ancora fu rimessa alla Camera Reale con Rescritto, *che tenendosi presenti gli ordini antecedenti, e facendosi tarica di quanto si enuncia nel Ricorso riferisse col suo parere* (2).

L' incapacità generale de' Collegj non si è mai attentata, ma solamente incapaci si sono dimostrati que' Collegj de' Gesuiti, ove non fossero gli attuali loro Studenti. Dall' esposto del Superior della Provincia Napoletana si rileva, che niun interesse abbiano i Gesuiti Napoletani nell' eredità di D. Gio: Battista Renzi, che si è disputata. Dopo questa *Supplica* del Provinciale

(1) *Pag.* 8.
(2) Atti della Real Camera *fol.* 43.

Digitized by Google

le si sono affaticati i torchi nell'imprimere le Scritture: la prima in data de' 20. Ottobre 1762., e la seconda in data de' 10. Gennajo 1763. sotto il nome *S. S.*

Nella prima parte della prima Scrittura intitolata *Saggio delle Ragioni* si pretende dimostrare la validità della Rinunzia. Nella seconda Scrittura intitolata *Memoria* si aggiunge, che niun pregiudizio si arrechi a D. Pietro Renzi ammettendosi la Rinunzia. Nella seconda parte del *Saggio* si dimostra la pretesa Capacità de' Collegj, ove non sono Religiosi Studenti.

Seguendo io lo stesso ordine, dividerò anche in tre Parti questa mia Scrittura. Nella prima dimostrerò l'invalidità della Rinunzia, e il pregiudizio insieme, che si potrebbe arrecare ammettendosi: nella seconda Parte diviserò l'Incapacità de' Collegj, ove non sono Studenti a tenore dell'Istituto della Compagnia: e nella terza Parte discendendo al Convento di Sora, ne paleserò l'Incapacità a tenore non meno dell'Istituto, che delle Leggi Civili, e del Regno.

PARTE PRIMA.

Invalidità della rinunzia de' Gesuiti, e pregiudizio, che verrebbe a recarsi a D. Pietro Renzi, qualora la Rinunzia si ammettesse.

QUando la Causa nella Camera Reale si trovava già proposta, ed intese ambedue le Parti agitata si era, il *P. Innocenzo Cattani* della Compagnia di Gesù Procuratore del Convento di Sora presentò negli Atti quel foglio, in cui *formalmente rinunzia all' amministrazione, e cura lasciata dal Dottor D. Gio: Battista Renzi: all' istituzione di erede fatta in persona del Collegio di Sora: e ad ogni altro suo favore, che nascer potesse dal testamento de' 27. Dicembre 1751. dichiarando, attenta l' abdicazione, e rinunzia sudetta non voler' esser tenuto a cosa alcuna: . . . . e per ciocchè riguarda l' Opere pie, si rimette alla determinazione della Real Camera in quella maniera, che meglio stimerà, se debbano, o nò adempirsi, e da chi.*

Qualche

Digitized by Google

Qualche tempo dopo il medesimo *P. Cattani* presentò lettera facoltativa del *P. Lorenzo Ricci* Generale della Compagnia segnata in Roma a' 28. Maggio del passato anno 1762. In questa lettera si enuncia la lite pendente nella Camera Reale, e l'eredità asserendosi dannosa anzichè utile, s' ingiunge al *P. Cattani* di solennemente rinunziarla con tutti i diritti dalla Casa di Sora acquistati per mezzo dell' adizione già seguita: e gli comunica per tal effetto l' autorità, che dalla S. Sede Romana, e dall' Istituto della Compagnia ad esso Generale viene impartita.

Non potea certamente questa facoltà conceduta a' 28. convalidare un' atto nullo precedentemente spiegato a' 14. Maggio dello stesso anno 1762. Il *P. Cattani* a tenore della facoltà comunicata dal Generale stimò di far nuova, e formale Rinunzia, che si contiene in una Supplica umiliata alla Corte, e rimessa alla Camera Reale in tempo, che si stendeva il parere.

A questo secondo atto di Rinunzia non meno, che al primo D. Pietro Renzi non solo ha negato il suo consentimento, ma si è formalmente opposto, e come illegittimo, e pregiudiziale alle sue ragioni lo ha rigettato. Rinunziare vale lo stesso; che volontariamente cedere, ed alienare, ed ha rapporto a cose, o a diritti acquistati. Rinunzia non si può considerare senza diminuzione, o danno nelle persone, o ne' beni di chi rinunzia. Per ampia che sia la potestà, che la Bolla di S. Pio V. accordò al Generale della Compagnia di celebrar contratti, non contiene i distratti, e le volontarie dimissioni, o Rinunzie (1): mentre non se ne fa neppur parola. Non sempre chi può vendere, può senza prezzo cedere o donare. La facoltà di donare è più estesa della facoltà di vendere. Colui, che vende, gode almeno nel prezzo. Colui, che dona, lascia la cosa, nè di prezzo ha parte alcuna. Questa differenza vien dimostrata da un gran lume della Giurisprudenza (2).

(1) Bolla di S. Pio V. *Innumerabiles fructus* dell' anno 1568. sotto il titolo. *celebrandi contractus*. Nella collezione intitolata *Litteræ Apostolicæ* fatta nel Collegio di Napoli.

(2) *Cujac. in Comment. in Lib. XVIII. Quæst. Papin. ad princ. l. 10. de usu & habit.*

Digitized by Google

La Bolla di S. Pio V., ed altre Bolle de' Pontefici ſucceſſori concedono al Generale il poter contrarre, non concedono il potere gratuitamente diſtrarre, o ſia donare. Lo ſteſſo Romano Pontefice Gregorio XIII. col ſuo Breve de' 5. Agoſto 1582. il quale a petizione del P. Generale *Acquaviva* ampliò la facoltà, ſoltanto permiſe al Generale il vendere, e l'alienare a prezzo reperibile ſenza comunicargli facoltà veruna di gratuitamente cedere, o ſia donare (1). Anzi tra' privilegj della Compagnia vi è un privilegio eſpreſſo, che niun' atto può eſſere valevole, che menoma leſione, o danno arrechi a' beni, o a' diritti della Compagnia, ancorchè per colpa de' PP. medeſimi ſi poteſſe il danno conſiderare; ed ancorchè per la conſumazione dell' atto ogni ſollennità vi foſſe intervenuta (2). Anzi le Coſtituzioni medeſime della Compagnia nell' alienare, e nel diſciogliere i Collegj hanno limitata a ſegno la facoltà del Generale, che non può niun atto eſercitare ſenza il conſentimento della Congregazione Generale (3). Nè ſi può dire, che l'alienare ſi riferiſca a' Collegj; mentre l'alienare riguarda le coſe, che ſono in Commercio, o che poſſono eſſere: e non mai riguarda le Caſe Religioſe, che non ſono in Commercio. La rinunzia dunque del *P. Cattani*, ancorchè avvalorata dell' autorità del P. Generale, non può eſſere mai valevole, e ferma: e perchè il Generale non ha facoltà di gratuitamente rinunziare; e perchè le Coſtituzioni della Compagnia riprovano qualunque atto in qualunque forma ſpiegato, quando rapporti qualche danno, o leſione a' diritti, e beni della

(1) *Bona Domorum, Collegiorum, & locorum hujuſmodi ſtabilia, & etiam mobilia pretioſa præſentia, & futura pro illorum utilitate, ſeu neceſſitate . . . . . AD EAM RATIONEM, QUÆ FACILIUS INVENIRI POTERIT, ET PRO PRETIO REPERIBILI VENDERE ALIENARE, PERMUTARE*, Boll. Gregor. XIII. *Ex debito Paſtoralis officii pag.* 264. della *cit. ediz.*

(2) *Si qua leſio facta ſit per quoſquis, cujuſvis ſtatus, quocumque modo, vel forma, vel in futurum fiet perſonis, & rebus, ac bonis Societatis, LICET CULPA NOSTRORUM . . . . ipſo jure non teneat, nec eſt opus reſtitutionem in integrum pro leſione hujuſmodi impetrare. Compend. privileg. pag.* 328. dell' ediz. di Praga.

(3) *Alienare autem, aut omnino diſſolvere Collegia, vel domos jam erectas, ſine generali Congregatione, Generalis non poterit. Conſtit.* nella parola *contractus* §. 5.

Digitized by Google

la Compagnia. A torto dunque si lagna il P. Provinciale nella *Supplica* di essersi attaccata la Rinunzia per lo difetto della facoltà, che si richiede nel Generale.

Ma che accade disputare della validità, o invalidità della Rinunzia? Questa eccezzione della Rinunzia non può impedire il corso del giudizio, nè sospendere la decisione, che si attende: perchè non ha D. Pietro Renzi la Rinunzia accettata. Non basta, che l'Attore solo, o il Reo solamente rinunzj: bisogna, che il consentimento concorra di ambedue per potersi disciorre il giudizio. Così fu determinato espressamente dall' Imperador Federico nella sua Costituzione (1). In virtù di tal Costituzione ordinò il Re a' 22. Maggio del passato anno 1762. *Che la Real Camera di S. Chiara, non ostante la Rinunzia de' Gesuiti, faccia l'ordinata consulta.*

Questo Sovrano Rescritto non occorre dire, che riguardasse il primo atto della Rinunzia. Mentre la Supplica, che contiene il secondo atto, allorchè fu rimessa in Camera Reale con Rescritto de' 28. Agosto del medesimo anno, si ordinò, *che tenendo presenti gli ordini antecedenti, la Camera Reale dicesse il suo parere*. L' Imperador Federico richiese il consentimento dell' una parte, e dell' altra nel caso, che dalla lite si voglia ricedere. E così, come l' Imperador Federigo stabilì, (2) si osserva per la pubblica felicità del Regno, nel quale è in arbitrio del litigante la sua quiete più tosto, che nella volontà dell' Avversario, fidare nella fermezza delle decisioni. Non ha mai D. Pietro Renzi accettata la Rinunzia, anzi l'ha disputata, e contradetta; e perciò il Re ordinò, che della Rinunzia de' Gesuiti non si tenesse conto: e perciò con ogni ragione fa premura, che la Causa si decida. Il voler pretendere, che una Rinunzia non accettata abbia effetto, è lo stesso, che attentare la forza, e l' autorità del-

(1) *Sponte volentibus* (nella Glossa *scilicet ACTORE, ET REO*) *a lite discedere .... ante litem contestatum in civili judicio licentiam partibus non negamus*. Const. Regn. *tit. de pactionib., & de volentib. a lite discedere* 105.

(2) *Hodie ante, & post litem contestatum licet partibus DE COMMUNI CONSENSU gratuito, vel per transactionem a lite recedere*. Afflict. *in Const. Sponte volentibus*.

Digitized by Google

le Costituzioni più salutari del Regno, le quali nè all' estimazion del Giudice, nè all' arbitrio del Reo hanno rimesso il vedere, o ponderare il pregiudizio.

Se in virtù di questa legge espressa non si può dalla lite ricedere senza il consentimento comune dell' una, e dell' altra parte, che occorreva lambiccarsi il cervello, scrivere, e pubblicare quella *Memoria* de' 10. Gennajo 1763., in cui si pretende dimostrare, che niuno pregiudizio si arrechi a D. Pietro Renzi ammettendo la Rinunzia. L' Autor della *Memoria* dice, che non sia Rinunzia, ma *Ripudio* (1). Questo Atto giudizialmente spiegato da' Gesuiti di Sora si appella Rinunzia nel libello presentato negli atti, si appella Rinunzia nella lettera facoltativa del Generale, e si appella finalmente Rinunzia nella Supplica data alla Corte: e si dichiara di rinunziare all' eredità adìta, e a' diritti acquistati per mezzo dell' adizione. Se si attende il nome imposto, *Ripudio* non può dirsi. La differenza tra Rinunzia, e *Ripudio* è troppo nota. La Rinunzia riguarda un diritto acquistato, e il *Ripudio* riguarda un diritto, che si può acquistare. L' eredità accettata, o adìta una volta, non si può nè ripudiare, nè rinunziare (2). E sembra, che l' Autor della *Memoria*, sostenendo il contrario, abbia dimenticati i primi elementi legali. Co' Viventi si contrae, e per mezzo dell' adizione co' Defunti quasi si contrae, secondo il linguaggio de' Giureconsulti. Quanto importa alla Società Civile l' osservanza de' contratti, tanto importa l' adizione. A tal' oggetto le leggi hanno riprovate le confessioni, che si fanno in giudizio di Rinunzia di un' eredità una volta adìta. Il fondamento di tale disposizione legale si è quello, che a niun è permesso mutar con-

(1) *Pag.* 3.

(2) *Sicut Major viginticuinque annis, ANTEQUAM ADEAT, DELATAM REPUDIANS SUCCESSIONEM, POST QUÆRERE NON POTEST: ITA QUÆSITAM RENUNCIANDO NICHIL AGIT, sed jus quod dabuit retinet: nec quod confessas id jure pro judicatis haberi plasuit, ad vocem repudiantis hæreditatem, sed ad certam quantitatem deberi confitentem pertinet. L. 4, Cod. de repud. hered.* Dionisio Gotofredo osserva: *Confessio in jure non pertinet ad repudiationes, quibus non liberamur. Adita semel hereditas repudiari nunquam potest ab annis viginti quinque majore ne quidem in judicio: etiamsi damnosa appareat hereditas.* Nelle note a' numeri 22. 23. 24. sulla citata legge.

Digitized by Google

consiglio con ingiuria, o danno altrui (1). Chi ripudia l'eredità adìta fa ingiuria al Defunto, e può nuocere a coloro, che sopra i beni del Defunto abbiano diritto. Gl' Imperadori nel Codice di Giustiniano espressamente proibiscono il rinunziare, o *ripudiare* l'eredità una volta adìta, ed ordinano, che di tal Rinunzia non si abbia ragione alcuna.

Non si può dunque ammettere la Rinunzia, o *Ripudio* dell' eredità da' Gesuiti di Sora adìta, senza offendere le leggi Civili. Non si può col pretesto della rinunzia dal Giudizio ricedere, senza violare le leggi più salutevoli del Regno. Ma qual pregiudizio a D. Pietro Renzi si arreca, ammettendo la Rinunzia? Un atto invalido, e dalle leggi riprovato non merita altra considerazione. Come atto nullo e invalido insino a quando sussisteranno i Gesuiti in Sora, si potrà sempre rivocare, e nelle molestie involvere D. Pietro Renzi, e suoi Discendenti. Può esser più chiaro, e manifesto il pregiudizio, che ammettendosi la Rinunzia, si arrecherebbe.

Non occorreva diffondersi tanto lungamente nel narrare il credito del Cardinale Stoppani contra D. Gio: Battista Renzi. Il pregiudizio recato a D. Pietro Renzi consiste nel ritenersi da' Gesuiti una Selva del valore di duc. 15. m. per duc. 6730. sotto il nome simulato di *Colantonio* di Roccasecca. Si negava da' Gesuiti la simulazione, e ne furono convinti co' documenti della percezione de' frutti, ch' essi ne fanno. Ora non è più da dubitare; mentre l'Autor della *Memoria* riferisce che il finto Compratore *Colantonio* abbia dichiarato in una Supplica umiliata al Re di esser pronto a restituire la selva, qualora a lui venga restituito il danajo speso. Chi avrebbe potuto trovarsi così pronto? Chi avrebbe fatta simile dichiarazione? Ed in qual tempo? Nelle presenti circostanze altri certamente fatta non l'avrebbe, se non se lo stesso *Colantonio*. Ma con tutto ciò il pregiudizio recato non si può negare, e quello, che si arreca non si risarcisce interamente con tal dichiarazione. Mentre di restituire i frutti percepiti, e che si percepiscono non si fa parola. E tal pro-

(1) *Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam* L. 75. *de regul. jur.*

Digitized by Google

pr... che si fa, qualora accettar si volesse, renderebbe preclusa la via a D. Pietro di sperimentare le ragioni dedotte nel S. C. in esclusione del credito del Cardinale Stoppani. Se i Gesuiti non adivano l'eredità di D. Gio: Battista Renzi, non si sarebbe eseguito quel Mandato della Corte Romana, che fu esecutoriato colla condizione, che dovendosi agire contra Persone Ecclesiastiche si eseguisse; e dovendosi agire contra Persone laicali si esaminasse, e vedesse per li canali ordinarj, se il credito potesse reggere, e per giustizia aver effetto. I Gesuiti hanno recato danno non solo coll'aver adìta l'eredità, ma col ritenere la Selva ereditaria, senza cognizion di causa, venduta. E chi non comprende, che ammettendosi la Rinunzia, D. Pietro Renzi qual Rinunziatario de' Gesuiti non potrebbe impugnare gli atti, che tra' Gesuiti sono passati e col *Colantonio*, e col Procuratore del Cardinale Stoppani? Le ragioni, che si trovano dedotte nel Consiglio non potrebbero, com'estinte, rinascere; e i frutti, come consumati, non potrebbero ritornare al vero Padrone? Non si può dunque nascondere il pregiudizio, e bisogna confessare, che se la Rinunzia si ammette, si spoglia D. Pietro Renzi delle ragioni, che rappresenta.

Non solo per questo riguardo vien pregiudicato D. Pietro Renzi, ma per lo riguardo ancora, che ammettendosi la Rinunzia, o *Ripudio* come piace appellarla al nuovo Scrittore, si verrebbe ad ammettere per valida la successione di D Gio: Battista Renzi a favor de' Gesuiti. Colui può ripudiare, che può acquistare (1). Ciocchè non si può ottenere, non si può nè anche ripudiare (2). L'eredità di D. Gio: Battista Renzi non altronde si pretende, che dal Testamento. Ammettendosi la Rinunzia, o *Ripudio* de' Gesuiti di Sora, si ammetterebbe la validità del Testamento, che vien contraddetta per tanti motivi, quanti si sono allegati per D. Pietro Renzi, e in altro luogo, secondo il bisogno richiederà, si dimostreranno. A questo modo quel che per

le

(1) *Is potest repudiare, qui & adquirere potest l.* 18. *ff. de adquiren. vel amit. hered.*

(2) *Quod quis, si velit, habere non potest, id repudiare non potest. L.* 174. *de regul. jur. §.* 1.

Digitized by Google

le vie aperte del giusto, e del vero non hanno potuto conseguire i Gesuiti hanno tentato per vie nascoste, e indirette superare. Bella, e graziosa è la maniera, colla quale nella *Memoria* si vuol dare ad intendere, che pregiudizio non vi sia di D. Pietro Renzi nell' ammettersi la Rinunzia. Si dice che l' eredità spetti o a D. Gio: Battista Rossi erede di Teresa Rossi, o al Monistero di Monte Cassino. Dunque colla Rinunzia si è manifestamente avuto disegno non di giovare, ma di nuocere a D. Pietro Renzi. E come l' Autor della *Memoria*, essendo il Giudizio di pertinenza separato dal Giudizio dell' invalidità, entra ad esaminare quella causa, che non è dell' ispezione presente, e tralascia questa dell' invalidità del Testamento, che alla Camera Reale fu rimessa, e risoluta essendo, oggi si attende solamente la decisione Sovrana?

Non già per confondere l' una Causa coll' altra, ma soltanto per dileguare gli errori artificiosamente sparsi, io dimostrerò, che a Gio: Battista Rossi non può competere ragione alcuna su l' eredità di D. Gio: Battista Renzi per parte di D. Teresa Rossi di lui moglie, e sua Germana. Tal quistione si esemінerà nell' ipotesi, che il Testamento potesse reggere, o aver vigore. D. Teresa Rossi, fu istituita erede universale usofruttuaria solamente. E distinguendo la qualità de' beni il Testatore a lei accordò la proprietà, *fuorchè delli stabili, e censi*, ne' quali istituendola soltanto usofruttuaria, istituì erede nella proprietà la *Chiesa* e *Collegio* de' PP. della Compagnia di Gesù della Città di Sora, con pesi, e condizioni, alle quali o contravvenendo, o non adempiendo i Gesuiti, volle, che nella sua Eredità succedesse il Monistero di Monte Cassino: E questo mancando di adempiere, sostituì di nuovo la stessa *Chiesa e Collegio de' Gesuiti di Sora*, ordinando, che tale reciproca sostituzione si osservasse in tutto il tempo avvenire in ogni caso, che o i Gesuiti, o i Benedettini mancassero. Quale azione Gio: Battista Rossi ha intentata, e quale dallo Scrittore della *Memoria* si difende? A Gio: Battista Rossi resiste la lettera del Testamento, e resiste la volontà del Testatore; non essendo egli nè chiamato, nè considerato in modo alcuno: L' azione intentata, e difesa si è quella, che

Digitized by Google

che diritto di accreſcimento ſi appella, e che a' Coeredi ſolamente le Leggi accordano. Ma Tereſa Roſſi non fu Coerede a' Geſuiti nè in realtà, nè in parole, e nè comulativamente. Il Teſtatore diſtinſe i beni mobili dagli ſtabili, e due eredità formò ſeparate, una mobiliaria, ed un' altra ſtabile. Laſciò la mobiliaria a D. Tereſa; nella ſtabile a lei diede l' uſofrutto inſino a quando viveſſe, e conſervaſſe il Letto Vedovile. Nel caſo che D. Tereſa o moriſſe, o paſſaſſe ad altre nozze, ordinò, che l' uſofrutto ſi uniſſe a' Proprietarj, che iſtituì eredi. Se ſi riguarda l' iſtituzione di erede è diſtinta; ſe ſi riguardano i beni ſono ſeparati; e ſe i beni, e perſone ſi conſiderano non vi è congiungimento veruno. Qualora gli Eredi non ſono congiunti, non vi è fra loro diritto di accreſcimento (1). L' erede uſofruttuaria non ha legame, nè vincolo alcuno coll' erede Proprietario (2): E perciò tra 'l Fruttuario, e 'l Proprietario non può darſi il diritto di accreſcimento. L' uſofrutto è un diritto attaccato non già alla porzione, ma all' Uomo (3): E ſiccome nell' Alluvione la porzione del Fondo ſi accreſce alla porzione, così nell' uſufrutto alla perſona il frutto ſi accreſce: Queſta è una ſimilitudine addotta dal Giureconſulto *Papiniano* (4). Se D. Tereſa non fu coerede, nè congiunta a' Geſuiti nell' iſtituzione, e l' uſofrutto è diverſo dalla proprietà; come può Gio: Battiſta Roſſi erede di Tereſa aſpirare alla proprietà di que' Beni, a' quali non fu mai chiamata. Il diritto di accreſcimento non fa, che uno conſeguiſca più di quello che il Teſtatore ha voluto (5). Ordinò nel ſuo Teſtamento Gio: Battiſta Renzi, che paſſando all' altre nozze, o morendo D. Tereſa *immediatamente* nell' uſofrutto ſuccedeſſero i Geſuiti: e mancando nell' admepimento di ſua vo-

(1) *Conjuncti inter ſe jus accreſcendi habent.* Vinn. *lib. 2. inſtit. tit. 4. comment. in* §. 4. n. 1.

(2) *Julianus ait ſi alii fundum, alii uſumfructum fundi Judex adjudicaverit uſumfructum non communicari. L. 16. §. 1. ff. famil. Erciſ.*

(3) *Uſusfructus non portioni, ſed homini accreſcit. L. 4. §. 1. ff. execut. rei jud.*

(4) *Portio fundi veluti alluvio portioni, perſonæ fructus accreſcit.* Papin. *l. ſi Titio in fin. ff. de uſufruct.*

(5) *Jus decreſcendi non facit, ut plus habeat quis, quam Teſtator dari voluit.* Cujac. *obſerv. lib. 12. cap. 12.*

Digitized by Google

volontà i Gesuiti, sostituì i Benedettini di Monte Cassino, e mancando i Benedettini, sostituì di nuovo i medesimi Gesuiti di Sora. Tal disposizione fa vedere, che per D. Teresa, e molto meno per li di lei eredi non possa darsi luogo nella di lui eredità, sostituendo reciprocamente in perpetuo i Gesuiti, e i Benedettini. Ma che vuol dire tanto sforzo, e tanto maneggio nel sostenere la causa di Gio: Battista Rossi, che fin dal mese di Dicembre dell' anno scorso cessò di vivere? Si sostiene la Causa di un defunto, qual' è Gio: Battista Rossi, di cui si tiene occulto il successore, e la causa si sostiene dall' Avvocato de' Gesuiti di Sora.

Le ragioni esposte per D. Pietro Renzi, supponendo valido il Testamento, fanno vedere, che il diritto di accrescimento non compete, nè può competere a Gio: Battista Rossi, o a chi la di lui persona rappresenta, e 'l pretendere, che a D. Pietro Renzi non si rechi pregiudizio, perchè ha luogo il diritto d'accrescimento, è voler lungamente errar la via, e chiamare in controversia quel che ad altro giudizio si è riserbato, e in controversia non si può chiamare senza offendere le leggi espresse, che l' accrescimento al Rossi hanno precluso.

Ha forse luogo la sostituzione, che nel Testamento si contiene per li Benedettini? Questi PP. pieni di moderazione, e di saviezza non sono comparsi a pretendere l'eredità. Anzi con lettere hanno dichiarato di non voler pretendere cosa alcuna (1). Quanto l'Autore della *Memoria* ha scritto per li Benedettini non è d' attendere, perchè nulla pretendono, nè finora sono venuti in Giudizio.

L' incitare a lite chicchesia non fu mai lodevol cosa. E quest' arte abominevole di turbar l' altrui quiete non piace, nè giova. Se verranno in giudizio i Benedettini, si dimostrerà insussistente la loro sostituzione e col Testamento, e colle leggi. Si metterà nel suo vero aspetto la qualità dell' istituzione per li Gesuiti, e della sostituzione per li Benedettini. Si vedrà esser contravvenzionale

(1) Lettera del P. Abate di Monte Cassino scritta a D. Pietro Renzi presentata negli Atti della Real Camera *fol.* 16.

Digitized by Google

zionale per la reciproca ſoſtituzione all' infinito de' primi, e de' ſecondi eredi nel caſo o che ſi alienaſſe, o non ſi adempiſſero l' opere ingiunte. Si diviſerà la condizione comprendere il caſo che non ſi voglia, e non quello, che non ſi poſſa adempire: e coll' iſtituzione ſi dimoſtrerà ſvanire e dileguarſi la ſoſtituzione. Ma i Geſuiti di Sora rinunziando vengono ad alienare, ed alienando viene a purificarſi la ſoſtituzione. Se dunque la Rinunzia ſi ammette, ſi fa pregiudizio a D. Pietro Renzi, non perchè la ſoſtituzione non dimandata lo eſclude; ma perchè ſi rinunzia per alienare, e ſi aliena per nuocere a D. Pietro Renzi. Le leggi abborriſcono l' alienare in danno altrui ad onta del Teſtatore, che l' alienazione interdiſſe (1).

Si è già dimoſtrato, che mancando al Generale de' PP. Geſuiti la facoltà di donare, non può queſta Rinunzia gratuita ſoſtenerſi, nè in modo alcuno valere: mentre non permettono le leggi Civili, che ſi rinunzj un' eredità una volta adita; e le leggi del Regno proibiſcono che ſi riceda dalla lite, ſe ambedue le Parti l' Attore, ed il Reo non ſono conſenſienti.

Ammettendoſi la Rinunzia D. Pietro Maria Renzi rimane pregiudicato nel ricuperare i frutti, che il finto Compratore ha raccolti dalla ſelva ereditaria; e precluſa gli rimane la via a proſeguire il Giudizio, che pende nel Conſiglio contra il credito dedotto dal Procuratore del Cardinale Stoppani. Si è ſuppoſto, che il Teſtamento di D. Gio: Battiſta Renzi poteſſe reggere, e ſi è veduto, che il diritto di accreſcimento, che i Geſuiti della Provincia Romana commoranti a Sora fecero pretendere al fu Gio: Battiſta Roſſi Romano, non può competere: e la ſoſtituzione e come controvvenzionale, e come anneſſa all' iſtituzione, e come non dimandata da' PP. di Monte Caſſino, non può valere.

PARTE

(1) *L. ultim. Cod. de reb. alien. non alien.*

Digitized by Google

PARTE SECONDA.

Incapacità de' Collegj, ove non sono Studenti Religiosi.

PEr non eccedere i confini, che mi ho prefissi della Risposta, tralascio io di dimostrare, che il Testamento di D. Gio: Battista Renzi è nullo: perchè mosso egli dall' odio, per proseguire la lite pendente nel Consiglio con D. Pietro Renzi, istituì eredi i Gesuiti di Sora, e sostituì i Padri di Monte Cassino Persone prepotenti. L' istituzione fu in favore de' Gesuiti condizionale; nè vi è da dubitare, mentre il Testatore dichiarò d' istituirli eredi *coll' infrascritte condizioni*. Fra le condizioni vi fu di dovere una nuova Chiesa edificare, e questa si rileva come principal disegno, e fine del Testatore apposta, e ripetita nel Testamento. E quantunque si sia preteso, che si dovesse aver fra quelle condizioni, che si reputano come non apposte: tuttavia in virtù e del Diritto Civile, e delle decisioni del Re Cattolico in casi simili fatte nel tempo, che gloriosamente signoreggiava questo Regno, il difetto di tale condizione fa cadere, e perder di vigore il Testamento, deferendosi l' eredità a' Congiunti di sangue. I Testamenti sono immagini delle leggi: ed il Sovrano, il qual' è Interpetre delle leggi, è Interprete ancora de' Testamenti (1). Tali motivi valevolissimi ad abbattere il Testamento di D. Gio: Battista Renzi si potrebbero esporre, e dimostrare; ma tralascio di farlo o perchè si trovano esposti, o perchè la quistione presente non lo richiede, e l' Avversario mi fa premura, che la Capacità, o Incapacità de' Collegj io venga ad esaminare, per determinarsi la validità o invalidità del Testamento.

Ma prima di ogni altra cosa mi conviene rimuovere le obbiczioni, che il Superior della Provincia Napoletana, e l'Autor del *Saggio* hanno premesse. Nega il P. Provinciale esser lecito ad un Privato chiamare in controversia il diritto universale de'

(1) *Princeps est interpres non legum tantum, sed etiam Testamentorum, quæ veluti leges quædam sunt.* Cujac. *ad l.* 23., & 24. *Cod. de Legat.*

Digitized by Google

Collegj della ſua Compagnia. Motivi egli non allega di ciocchè dice; e ſiccome con parole egli nega, con parole baſterebbe aſſerire. Ma perchè non è lecito ad un Privato ricorrere al ſuo Sovrano, e rappreſentare riverentemente ciocchè conviene intorno agli Eccleſiaſtici? L'utilità Pubblica dello Stato ſomminiſtra queſta facoltà, e forniſce ogni Cittadino di tale azione. La Chieſa è nello Stato, nè fuori dello Stato può conſiderarſi. L'utilità non ſolamente, ma la conſervazione ancora, e la tranquillità dello Stato forniſce tali mezzi in ogni ben regolato Governo. Si potrebbe interrogare col riſpetto dovuto il P. Provinciale, e dimandargli, ſe i Collegj della Compagnia ſono di privato, o pubblico Diritto? Se ſi compiaceſſe di riſpondere, che ſieno di Diritto privato; non è coſa ſtrana, che un Privato le pretenſioni de' Collegj contraddica. Se i Collegj ſono di Diritto pubblico, ſiccome nella Giuriſprudenza Romana qual parte del Diritto pubblico ſi annoverano le Coſe Sagre, e i Sacerdoti (1), può ogni privato, ed ogni Cittadino contra i Collegj ricorrere al Sovrano. Il Pubblico Diritto ſomminiſtra l' azione Popolare (2), e nelle azioni Popolari ſi preferiſce colui, il qual' è intereſſato (3). Or ſi tratta della Caſa o *Collegio* de' Geſuiti di Sora, che ha preteſo ad un Congiunto di ſangue togliere l' eredità per Teſtamento. Dell' intereſſe di D. Pietro Renzi congiunto al Teſtatore, e Cittadino di Sora, non ſembra, che ſi poſſa dubitare. Ma il Superior della Provincia Napoletana qual' intereſſe ha egli in queſta Cauſa? La Caſa o *Collegio* di Sora appartiene, ed è ſubordinata alla Provincia Romana: i Geſuiti, ch' ivi convivono ſono Eſteri, e non già Napoletani: nel Teſtamento non viene egli il P. Provinciale, nè altra Caſa o *Collegio* Napoletano chiamato. Come dunque ſi è ingerito egli nella Cauſa, ed eſclama che D. Pietro Renzi non poſſa e la pubblica ragione, e la privata promuovere a ſuo favore? Ma non accade più trattenermi in

(1) *Publicum jus in Sacris, in Sacerdotibus, in Magiſtratibus conſiſti.* Ulpian. *in L.* 1. §. 2. *ff. de juſt., & jur.*

(2) *D. de Popul. act.*

(3) *In popularibus actionibus is cujus intereſt præfertur.* L. 3. §. 1. *ff. de popul. action.*

Digitized by Google

in tale obbiezione, dopo che il Re l' ha rigettata, con aver ammesso il ricorso di D. Pietro Renzi, e la Supplica del Provinciale rimessa alla Camera Reale, o sia alla cognizione di un Magistrato il più ragguardevole del Regno.

Dileguata questa obbiezione, che fa il Provinciale, vengo a quella obbiezione, che per fondamento ha premessa l' Autore nel suo *Saggio*. Premette egli, che dalla Capacità, o Incapacità de' Collegj nell' acquistare, o nel ritenere si debba giudicare non secondo le Bolle de' Sommi Pontefici, ma secondo le Costituzioni della Compagnia. Prima di ogni altra cosa per non confondere, bisognava diffinire quali nel Diritto Civile Incapaci s' intendono, e si appellano. In ogni Testamento, è da riguardare non solo la persona che fa il Testamento, ma le Persone ancora, che s' istituiscono eredi ne' tempi che si distinguono dalle leggi. Se dopo fatto il Testamento l' erede diviene Incapace sarà inutile, e come non si fosse scritta l' istituzione, ed allora si possono sostenere i Legati, e le Sostituzioni (1). Ma se le Persone, che vengono istituite, fossero incapaci prima che il Testamento si facesse a motivo, o per disposizione di legge, onde lor vietato si trovasse ogni Diritto Civile, costoro come privi della fazion passiva del Testamento non possono nè acquistare, nè ritenere. Or si vegga se dell' Incapacità conviene giudicare in virtù delle Costituzioni Apostoliche, o delle Costituzioni Regolari della Compagnia. L' Autore del *Saggio* rapporta nella nota le parole di Paolo III. nella Bolla de' 27. Settembre 1540., colle quali si concedè „ la facoltà di formare Costitu„ zioni tra di loro, purchè fossero conformi al fine espresso „ della Compagnia, ed alla gloria di Gesù Cristo S N., ed all' „ utilità del Prossimo „ (2). Questa facoltà conceduta da Paolo,

(1) *Incapaces dicuntur, quibus relicta ab initio inutilia sunt, & pro non scriptis habentur; proindeque ad alios pertinent, puta substitutos, aliusque successores. L. cum quidam 12. ff. de his, quae ut indign. l. 3. ff. de his, quae pro non script. habent. l. 1. Cod. de hered. instit.* Michael Graff. *lib. 2. Recept. sent. quaest. 24. n. 2. unde Incapax jure, & effectu agere quicquam nequit.* Cujac. *in Paratit. Cod. de his. quib. ut Indign.* Marc. Ant. Peregr. *de jure Fisci lib. 1. tit. 1.* Boerus *Disput. Class. 3. Disput. 15. de Incapacib. Thes. 1. n. 2.*

(2) Affinchè si conosca, che nel tradurre si è seguita fedelmente la lettera, ecco

lo III. riguarda il governo interiore Clauſtrale: ha rapporto al fine eſpreſſo della Compagnia, alla gloria del nome Criſtiano, ed alla ſpirituale utilità del Proſſimo. Non ſi può certamente applicare al commercio, ed alle coſe eſteriori e che occorrono, e che ſpiegar ſi debbono fuor de' Chioſtri nella Vita, e conſorzio Civile. In queſta Bolla ſi trova inſerita la Formula, che S. Ignazio preſentò del ſuo Iſtituto a quel Sommo Pontefice. Fine dell'Iſtituto ſi dichiara nella Formula il profitto delle Anime. Mezzi dell'Iſtituto ſi determinano il predicare, l'amminiſtrare i Sacramenti, e l'inſegnare a' Fanciulli, e agl' Ignoranti. Per baſe e fondamento dell'Iſtituto ſi preſcrive il voto della Caſtità, dell'Obbedienza al Superiore, e in una maniera ſpeciale al Sommo Pontefice (1); e della Povertà a ſegno, che nè in particolare, nè in comune, nè ſeparatamente, nè univerſalmente ſi poſſa alcun Diritto Civile acquiſtare (2). La facoltà dunque, che diede *Paolo III.* di formar coſtituzioni, fu limitata, e riſtretta all'interior Governo Clauſtrale, ed in conformità del fine eſpreſſo nell'Iſtituto, o ſia Formola di S. Ignazio inſerita di ſopra. Le Coſtituzioni Regolari, che ſi permettono di formare, non poſſono traſgredire il fine, nè cangiar la forma e ſoſtanza dell'Iſtituto.

Rapporta il medeſimo Autor del *Saggio* il ſentimento del *Cardinal de Luca* (1) di eſſer tolte le difficoltà, che potevano incontrarſi per la Bolla di Paolo III. confermatoria dell'Iſtituto, prin-

ecco le parole di Paolo III. rapportate dall'Autor dell'*Saggio* nella Nota *B. pag.* 13. *PARTICULARES INTER EOS CONSTITUTIONES, quas ad Societatis hujuſmodi finem, & Jeſu Chriſti D. N. gloriam, ac proximorum utilitatem conformes eſſe judicaverint condere libere, & licite valeant.*

(1) *Quamvis Evangelio doceamur omnes Chriſtifideles Romano Pontifici tanquam capiti, & Jeſu Chriſti Vicario ſubeſſe, tamen . . . . judicavimus ſingulos nos, ultra illud commune vinculum, ſpeciali voto aſtringi, ita ut quidquid modernus, & alii Romani Pontifices exiſtentes juſſerint . . . illico quantum in nobis fuerit exequi teneamur.* Nella Bolla di Paolo III. *Regimini militantis Eccleſiæ* de' 27. Settembre 1540. della citata edizione di Napoli *pag* 4. *in fin.*, & 5.

(2) *Voveant ſinguli, & univerſi perpetuam paupertatem, declarantes, quod non ſolum privatim, ſed neque etiam communiter poſſint pro Societatis ſubſtentatione, aut uſu ad bona aliqua ſtabilia, aut ad proventus, ſeu introitus aliquos, JUS ALIQUOD CIVILE ACQUIRERE* ibid. *pag.* 7.

(3) *Saggio pag.* 15.

Digitized by Google

principalmente per la Costituzione di Gregorio XIII., in guisachè la proibizione, o sia Incapacità di acquistare, eredità, legati, ed altri beni riguardi la ritenzione, non già l' acquisto, o consecuzione ad effetto di vendere, e d' impiegare il prezzo al vitto, e vestito. Chiunque si voglia prender la pena di osservare la Costituzione o Bolla di Gregorio XIII. ritroverà, che il *Cardinal de Luca* non l' abbia mai letta, nè avuta presente. Esporrò l' intero tenore di questa Bolla. Correa l' anno del Pontificato di Gregorio, allora ch' egli la fece spedire a' 22. Maggio dell' anno 1584. Si fa menzione primieramente delle Bolle di Paolo III., e di Giulio III., colle quali confermarono l' Istituto, e della Bolla di S. Pio V., colla quale dopo il Concilio di Trento dichiarò la Compagnia esser Ordine Mendicante. L' istesso Pontefice descrive il fine dell' Istituto essere il profitto delle anime: descrive parimente come mezzi il predicare, l' amministrare i Sacramenti, e l' insegnare. Determina la sostanza dell' Istituto consistere nella Povertà, Castità, ed Obbedienza. Dichiara la Povertà esser il Muro, ed il Bastione dell' Istituto, ed ingiunge, che nell' emanare i voti si prometta, che intorno alla Povertà non si abbia ad innovare cosa alcuna, ma più tosto a restringere (1). Distingue i Novizj, gli Scolari approvati, i Coadjutori temporali non formati, e formati, i Coadjutori spirituali formati, e i Professi. Dichiara che nelle Case di Approvazione, e ne' Collegj si vive di rendite, e soltanto di elemosine nelle Case Professe, come quelle che aver non possono rendite alcune. Stabilisce e determina, che i tre voti ancorchè semplici sieno sostanziali della Religione. Comanda, che in detti tre voti niuno possa, fuorchè il Romano Pontefice metter mano (2). Indi si viene in una forma speciale a con-

(1) *Paupertas Regularis Instituti murus est & propugnaculum . . . . promittant se nunquam quacumque ratione, adituros, vel consensuros, ut quæ in Constitutionibus Societatis circa paupertatem ordinata sunt immutentur, nisi quando ex justa rerum exigentium causa Paupertas magis restringenda videretur.* Edizione del Collegio di Napoli *pag.* 231. *in fin.*, e 232. *in princ.*

(2) *Tria hujusmodi Societatis vota, tametsi simplicia, ut substantialia Religionis fuisse admissa . . . . In quibus votis nullus, præter Romanum Pontificem potest manum apponere.* Ibid. *pag.* 237.

Digitized by Google

confermare l'Istituto, e le Costituzioni di Paolo III., di Giulio III., e di S. Pio V., come anche in una forma generica le Costituzioni, gli Statuti, e Decreti, Privilegj, Grazie, ed Indulti della Compagnia. Dichiara i Religiosi inabili a qualsivogliano officj, e beneficj secolari (1). Vieta ad ogni sorta di Persone impugnare, o disputare l'Istituto, e le Costituzioni della Compagnia, e proibisce principalmente così dentro, come fuori della Compagnia il farsi Dichiarazioni, Glosse, Note, o Scolj, senza licenza del P. Generale, o altri inferiori Superiori; anzi ordina, che le Glose, ed interpetrazioni o date alle stampe, o manoscritte niuno possa leggere, o insegnare, ad altri accomodare, vendere, o presso di se ritenere (2).

Dal tenore rapportato di questa Bolla bel lungi di allargare la povertà ingiunta nell'Istituto da S. Ignazio, e nella Bolla confermatoria di Paolo III., il Sommo Pontefice Gregorio XIII. dichiarò, determinò, e stabilì, che nulla si cangiasse intorno alla Povertà, ed occorrendo ordinò, che più tosto si restringesse. Il *Cardinal de Luca*, secondo il divieto, che si contiene in questa Bolla intorno all' interpetrare, al glosare, ed al leggere l'Istituto della Compagnia, e le Costituzioni Appostoliche, o sieno Bolle, e specialmente la stessa di Gregorio, che l'Istituto riguardano, non è verisimile, che veduta l'avesse, o letta in Roma, ove egli scriveva: e se veduta l'avesse, non avrebbe ardito d'interpetrarla senza licenza, e contra i desiderj del P. Generale; nè scritto avrebbe di esser cessate le difficoltà intorno agli acquisti.

Confermò anche l'Istituto della Compagnia Gregorio XIV., e colla sua Bolla spedita a' 26. Giugno 1591. si rapportò alle Bolle,

(1) Ibid. *pag.* 241.

(2) *Ne quis, cujusque status, gradus, & præeminentiæ existat, Societatis Institutum, Constitutiones, vel etiam præsentes . . . . directe, vel indirecte impugnare, vel eis contradicere audeat; districtius inhibentes ne quis,* NISI DE ILLIS GENERALIS, AUT INFERIORUM PRÆPOSITORUM LICENTIA *notationes, declarationes, Glossas, vel Scholia ulla facere . . . . aut de eis disceptare . . . . nec Glossas, aut interpretationes, sive impressas, seu scriptas ad id pertinentes legere, docere, aliisque tradere, vel apud se retinere præsumat:* Nella citata Bolla *pag.* 241.

Digitized by Google

Bolle, e Costituzioni Apostoliche de' Sommi Pontefici suoi predecessori, e con ogni rigore vietò il mutare alcuna cosa, o alterare in piccola parte l' Istituto, o le cose, che concernono la sostanza dell' Istituto (1). Niun diritto nuovo contengono queste Bolle, che susseguirono a quelle di Paolo, e Giulio III.: ed il pretendere che la Capacità, o Incapacità di acquistare non si abbia a giudicare secondo le Bolle de' Pontefici, è lo stesso che sollevarsi contra quella speciale obbedienza, che alla S.Sede giura la Compagnia, la quale obbedienza, come si è osservato, è sostanziale dell' Istituto.

Appressandosi poi l' Autore del *Saggio* alla quistione, se i Collegj, ove non sono Religiosi Studenti, sieno capaci di acquisto, premette, che il costitutivo essenziale de' Collegj sieno le Scuole esteriori, che si fanno a' Secolari, non già lo Studentato de' Gesuiti (2). In vece di rintracciare quella ragione, onde l' Incapacità caratterizata in tutta la Compagnia si sia limitata rispetto a' Collegj, ed a questo modo entrar nella quistione, egli traviando dal retto cammino perde di mira l' Istituto, e le Bolle de' Pontefici, e per la scarsezza dell' argomento altro scrive, ed altro segna nelle note contrario a quello che assume.

Scrive che il S. Fondatore avesse nelle Costituzioni designate varie specie di Collegj, e tra queste alcune incapaci di Studentato de' Gesuiti (3). Nella nota rapporta le parole della Costituzione, e sono „ Che avendosi riguardo non solo al profitto „ nelle lettere de' Nostri Scolastici, ma benanche al profitto „ nelle lettere, e ne' costumi degli Esteri, che ad erudire ab- „ biamo presi, Scuole pubbliche si aprano almeno nelle belle let- „ tere. E nelle facoltà più gravi, secondo i luoghi, ove eretti

„ si

(1) *Præcipimus . . . . ipsis Regularibus, etiam dictæ Societatis Religiosis, ne dictæ Societatis institutum, constitutiones, aut decreta, vel ex eis quippiam, aut ex præmissis omnibus articulum quemlibet, vel aliud quid supradicta concernens, majoris boni, aut zeli, seu quovis alio quæsito colore, aut prætextu directe vel indirecte impugnare, vel immutari, alterari, aut formam aliam, seu rationem circa ea induci curare, aut contra, vel præter ea,* SEU QUÆVIS ALIA IPSIUS INSTITUTI SUBSTANTIALIA AGERE. Bolla di Gregorio XIV. *Ecclesiæ Catholicæ* nella citata edizione *pag.* 290.

(2) *Pag.* 15.

(3) *Ivi.*

Digitized by Google

„ ſi troveranno i Collegj, potranno aprirſi, con aver preſente „ ciocchè più grato a Dio poſſa riuſcire „ (1). Da quel che ſi ordina ben ſi ravviſa, che i Collegj non furono coſtituiti per iſtruire i Secolari, ma per ammaeſtrare principalmente gli Scolaſtici, o ſieno Studenti della Compagnia; ſiccome nella Parte 4. delle medeſime Coſtituzioni al Capitolo 11. *n.* 1. ſi dichiara. E le parole di queſto Capitolo dal medeſimo Autore del *Saggio* ſi ſono poco innanzi traſcritte (2). In queſti luoghi delle Coſtituzioni l' ammaeſtramento de' Religioſi ſi uniſce ſempre a quello de' Secolari; e il voler dedurre da queſti luoghi, che il coſtitutivo de' Collegj conſiſta nelle Scuole, che ſi fanno a' Secolari, è lo ſteſſo che altro ſcrivere, ed altro addurre in pruova.

Giulio III., che colla ſua Bolla de' 21. Lùglio 1550. dichiarò l' Iſtituto, e la Formola di S. Ignazio contenuta nella Bolla di Paolo III., palesò il vero coſtitutivo de' Collegj. Egli dichiarò che la Compagnia per comodo de' ſuoi Studenti poteſſe tener Collegj, affinchè queſti foſſero un Seminario della Compagnia, e Allievi ſi poteſſero formare idonei a travagliare nella Vigna del Signore (3). Della Formola di S. Ignazio ſi rileva, ch' egli volle fondare un Ordine di Sacerdoti Predicatori, Amminiſtratori de' Sacramenti, e Lettori, con proibizione di non potere per tali Miniſteri ricevere nè mercede, nè ricompenſa di ſorte alcuna. Vietò l' acquiſtare, e il poſſedere così in comune, come in particolare in tutte le Caſe che da Dio gli verrebbero deſtinate. La Carità fondamento delle virtù, che al profitto ſpirituale conducono, ſtimò di non poterſi conſervare ſenza una ſtretta Povertà

(1) Nella Nota lettera A *pag.* 16. *Conſtitut. par.* 4. *cap.* 7. *n.* 1. *Habita ratione non ſolum profectus in Litteris Scholaſticorum Noſtrorum ſed etiam profectus in Litteris, & moribus Externorum, quos in Noſtris Collegiis inſtituendos ſuſcepimus, Scholæ publicæ ubi commode aperiantur ſaltem in diſciplinis humanioribus. In gravioribus autem diſciplinis pro locorum, in quibus Collegia fuerint, ratione, ſemper quid Deo gratius ſit ante oculos habenti, aperiri poterunt.*

(2) Saggio *pag.* 12. le parole ſono: *eadem charitatis ratio, qua Collegia admittuntur, & publicæ Scholæ in eis non tantum ad Noſtrorum, ſed magis etiam ad Externorum ædificationem in doctrina, & moribus tenentur.*

(3) *Ut Operarii Vineæ Domini parentur, qui Societatis Noſtræ etiam Profeſſæ, velut quoddam ſeminarium exiſtant, poſſit Profeſſa Societas ad ſtudiorum commoditatem Scholarium habere Collegia.* Bolla di Giulio III. che comincia: *Expoſcit debitum paſtoralis officii pag.* 58. della citata edizione del Collegio Napoletano.

Digitized by Google

tà (1). Questa egli appellò salda Muraglia, e Difesa del suo Regolare Istituto: e con ogni sforzo provide, che nulla si cangiasse dalla forma, in cui la prescrisse (2). Dalla Povertà universale, ed in particolare nella Compagnia caratterizzata volle esimere in parte i Collegj, conoscendo, che la povertà nel grado da lui prestabilita poteva impedire il profitto degli Studj. E per una specie di limitazione permise alla Compagnia i Collegj con rendite certe e stabili. Ingiunse il S. Fondatore, che si seguisse la povertà Evangelica, e vietò in particolare, e in comune ogni diritto civile in riguardo a' beni stabili, o a rendite (3). L' espressioni, che usò il S. Fondatore abbracciano la proibizione così di acquistare, come di ritenere. E per escludere i cavilli cancellò espressamente ogni diritto Civile rispetto a' beni. Giulio III. non intese mai di mutare la Formola di S. Ignazio, ma solamente dichiararla; siccome si spiegò il medesimo nella sua Bolla confermatoria dell' Istituto (4). Disse, che nè i Professi, nè alcuna lor Casa, o Chiesa dovesse alcun diritto civile acquistare per ritenere proventi, rendite, possessioni, o beni stabili (5).

(1) *Charitas in paupertate plus proficit, & cupiditatis dedignata consortium, nisi illa restringatur hæc tepescit.* Sono parole di Alessandro III. presso Van Espen *part.* 1. *tit.* 29 *cap.* 3. *n.* 13.

(2) *Paupertas ut murus Religionis firmissimus diligenter, & in sua puritate conservanda est . . . At quia humanæ naturæ hostis ad hoc propugnaculum, ac refugium debilitandum eniti solet, ea quæ a primis Fundatoribus bene ordinata fuerant MUTARE PER DECLARATIONES, VEL NOVAS CONSTITUTIONES, primo illorum spiritui minime consentaneas, ut quod in nobis situm fuerit, hac parte Societati prospiciamus. Quicumque in ea professionem emiserint, se ad innovationem Constitutionum in iis,* QUÆ AD PAUPERTATEM PERTINENT *nihil facturos promittant, nisi aliquo modo pro rerum occurrentium ratione, eam* MAGIS *in Domino* RESTRINGENDAM *judicarent.* Const. *par.* 6. *cap.* 2. *de iis, quæ ad paupert. &c.*

(3) *Declarantes quod non solum privatim, sed usque etiam communiter possint pro Societatis substentatione, aut usu ad bona aliqua stabilia, aut ad proventus, seu introitus aliquos JUS ALIQUOD CIVILE ACQUIRERE,* sono parole della formola di S. Ignazio contenuta nella Bolla di Paolo III. *pag.* 7. della citata edizione del Collegio Napoletano.

(4) Bolla di Giulio III. *pag.* 52.

(5) *Non solum privatim, sed neque etiam communiter possint Professi, neque ulla eorum Domus, aut Ecclesia ad aliquos proventus, redditus, possessiones, sed nec ad ulla bona stabilia . . . . retinenda jus aliquod civile acquirere.* Bolla di Giulio III. *pag.* 18.

Digitized by Google

L'eſpreſſioni di Giulio non ſono, che una Parafraſi di quella di Paolo III., o ſieno dello ſteſſo S. Ignazio. Eſſer privato di diritto civile intorno a' beni ſtabili, ed eſſere ſcevro di diritto a ritenere beni ſtabili, ſembra naturalmente, che in realtà ſignifichi lo ſteſſo. Il ritenere è un conſeguente neceſſario dell' acquiſto; E ſe acquiſtare ſi proibiſce, ſi viene anche a proibire ogni ritenzione. Queſto principio così ſano ſi ſtravolſe dal *Buratti* nella *deciſ.* 245. della Ruota Romana, e dalla proibizione del ritenere gli piacque dedurre la permiſſione di acquiſtare. L'Autor della *Memoria*, ancorchè rapporti il principio incontraſtabile, che il ritenere ſuppone per neceſſario antecedente l'acquiſto (1); tuttavia ſegue cecamente l'errore del *Buratti*. Ma ne' giudizj non ſi debbono gli eſempj ſeguire ad onta della verità, della ragione, e delle leggi, che agli eſempj debbono prevalere (2). Il Fondatore proibì l'acquiſto di ogni diritto Civile. Giulio III. dichiarando la proibizione del Fondatore vietò l'acquiſto di ogni diritto civile a ritenere. La Bolla di Giulio III. eſſendo declaratoria, e confermatoria della Bolla di Paolo III., ed eſſendoſi così lo ſteſſo Giulio ſpiegato, egli è un' intrapreſa troppo ardita il contendere, che proibendo l'acquiſto d' ogni diritto Civile a ritenere, abbia conceduto ogni diritto ad acquiſtare. A queſto modo la Bolla, in vece di confermare, verrebbe a correggere la Bolla di Paolo III. e in vece di dichiarare, a diſtruggere e roveſciare l'Iſtituto del S. Fondatore. Mentre non ſi può dubitare, che la proibizione derivante dalla Povertà ingiunta comprenda così l'acquiſtare, come il ritenere per lo rapporto neceſſario, che ſi diſcerne tra 'l ritenere, l'acquiſtare.

Secondo l' Iſtituto, e ſecondo la Bolla di Paolo III., che l'approvò, i Collegj, ancorchè poſſano e rendite, e beni ſtabili avere, tal facoltà loro è accordata per ſoſtentamento neceſſario degli Studenti Religioſi, e le rendite, ſi preſcrive, che ſi abbiano

(1) *Retinere ex neceſſario antecedenti ſupponit acquiſitionem*. Viene allegato dallo ſteſſo Autore della *Memoria pag.* 16.

(2) *Non exemplis, ſed legibus judicandum . . . Omnes Judices noſtros veritatem, & legum, & juſtitiæ ſequi veſtigia ſancimus. L. nemo* 13. *Cod. de ſentent., & interl.*

Digitized by Google

abbiano ad applicare per l' uso necessario degli Studenti, senza che la Società Professa abbia, o possa profittarne (1). Ad oggetto de' Religiosi Studenti, che si hanno a sostentare, si dà la facoltà come si vede; e perciò il costitutivo essenziale della Capacità de' Collegj si è il mantenimento de' Religiosi Studenti. Altrimenti i Collegj si dovrebbero intendere fuori della Compagnia, se la Capacità di acquistare, e ritenere non fosse una limitazione dell' Incapacità universale impressa, e caratterizzata nell' Istituto della Compagnia. Ma Gregorio XIII. dichiarò i Collegj annessi alla Compagnia, e le rendite a questi accordate per supplire alle necessità degli Studenti Religiosi (2).

Ancorchè l' acquisto, e il possedimento, e la ritenzione de' beni, che da' Sommi Pontefici si accordò a' Collegj si restringesse al necessario sostentamento degli Studenti, in guisachè la Compagnia Professa valer non se ne potesse, nè gli Studenti abusarne: tuttavia fu permesso, che di tali beni potessero far uso coloro, che in qualità di Rettori al governo de' Collegj dovessero intendere (3). Tra' privilegj, che Giulio III. nel 1552. concedè alla Compagnia, vi fu la permissione, che i Professi per la vecchiezza consumati, o da infermità gravati, ed a' Ministeri non idonei, potessero colla licenza del Generale vivere ne' Collegj, e colle rendite de' medesimi sostentarsi (4).

Gregorio XIII. nell' anno 1583. (ed è questa quella Bolla, di cui la l' Autor del *Saggio* vuole, che si faccia conto) determinò, che compito il Noviziato tutti i Religiosi della Compagnia

(1) Bolla di Paolo III *pag.* 8. Bolla di Giulio III. *pag.* 58. *Possit professa Societas ad studiorum commoditatem habere Collegia . . . quæ Collegia possint habere redditus, census, seu possessiones* USIBUS ET NECESSITATIBUS STUDENTIUM APPLICANDAS, UT NEQUE STUDENTES DICTIS BONIS ABUTI, NEQUE SOCIETAS PROFESSA IN PROPRIOS USUS CONVERTERE POSSIT.

(2) *Quamvis Societas Collegia habeat annexa, & hæc redditus pro studentium necessitate habere possint . . .* Bolla *Salvatoris* de' 20. Ottobre 1576. *pag.* 159.

(3) Bolla di Giulio III. del 1550. nella cit. ediz. *pag.* 59.

(4) *Religiosis Societatis Jesu senio confectis, aut aliqua infirmitate gravatis, ut ad operandum in vinea Domini non idoneis, etiam Professis, ut in Collegiis Societatis de pro tempore existentis Præpositi Generalis licentia, morari, ut ex illorum redditibus, & proventibus, se substentare valeant, facultatem concedimus* Bolla di Giulio III. *Sacræ Religionis pag.* 70., e 71. della cit. ediz.

Digitized by Google

gnia doveſſero in un modo vivere, ed obbedire, non meno, che i Profeſſi, e Coadjutori formati, e dichiarò, che nelle Caſe di Approvazione, e ne' Collegj doveſſero vivere di rendite, e nelle Caſe Profeſſe di elemoſine ſolamente (1).

Nella Bolla di Paolo III. del 1548. gli Studenti Religioſi ſono appellati Scolari (2): e nel primo Generale Eſame ſono appellati Scolaſtici. Con tale appellazione non ſi è cangiato il diritto de' Collegj. Nello ſteſſo Eſame Generale ſi rileva, che le rendite ſieno per ſoſtentazione de' medeſimi, e che ad altr' uſo non ſi poſſano ſpendere, ſecondo le Lettere Appoſtoliche, nè i Profeſſi, nè i Coadjutori ſi poſſano di quelle valere (3).

Per la neceſſaria ſoſtentazione degli Studenti, e non per altro oggetto, come ſi è veduto, a' Collegj ſi accordò la facoltà di acquiſtare, e poſſedere. Ove Studenti Religioſi non ſono, i Collegj nè acquiſtare, nè ritenere poſſono effetti ſtabili. Il P. Superiore della Provincia Napoletana narra nella ſua *Supplica*, *che per una pacifica conſuetudine introdotta colla direzione del S. Fondatore* i Collegj, ove Studenti non ſono Religioſi, abbiano, e poſſano acquiſtare e ritenere effetti e rendite ſtabili. Queſta Conſuetudine, che aſſeriſce il P. Provinciale, dall' Autor del *Saggio* ſi promette dedurre dalle prime Coſtituzioni, e dall' autorità di alcuni Scrittori della Compagnia. Ma l'ingegnoſo Autore del *Saggio* non eſamina, ſe Conſuetudine alcuna poſſa aver vigore contra la ragione, o la legge. L' Imperador *Coſtantino* deciſe, che per grande che ſia la forza della Conſuetudine, e dell' uſo, non dee prevalere giammai alla ragione, o alla legge eſpreſſa (4). E l' Im-

(1) Bolla di Gregorio XIII. nella cit. ediz. *pag.* 233. *in princ.*

(2) *Bona quæcumque pro Collegiorum dote, ſeu Scholarium inibi pro tempore commorantium ſuſtentatione pag.* 39.

(3) *Et quæmvis habeat Societas Collegia, ac Domos probationis redditibus dotatas ad Scholaſticorum ſubſtentationem, antequam in Societatem profeſſam, vel in ejus Domus recipiantur; non poſſunt tamen hujuſmodi redditus in uſum alium juxta litteras Apoſtolicas in Conſtitutionibus declaratas expendi. Nec Domus Profeſſorum, nec aliquis eorum, aut etiam Coadjutorum eiſdem uti poterit. Prim. General. exam. cap.* I. *n.* 4.

(4) *Conſuetudinis, uſuſque longævi non vilis auctoritas eſt: non uſque adeo ſui valitura momento, ut aut Rationem vincat, aut Legem. L.* 1. *Cod. quæ ſit long. conſuet.*

Digitized by Google

l' Imperador *Giuſtiniano* nella ſua Novella ſtabilì, che le introduzioni cattive, e le Conſuetudini malvagge del tempo lungo non riceveſſero fermezza alcuna (1). L' erudito *Gerardo Noodt* di niun peſo ed efficacia ſtimò la Conſuetudine contraria alla ragione, ed alla legge, e come un errore ſcoverto, ſtimò di non doverſi punto conſiderare (2). *Arnoldo Vinnio* diſtinſe la qualità de' Governi. Nel Governo Popolare la volontà del Popolo; e nel Governo Monarchico la volontà del Sovrano, la ſcienza, e la tolleranza richieſe a poterſi introdurre una Conſuetudine (3). Ed il P. Provinciale, e l' Autor del *Saggio* in queſto Regno allegano Conſuetudine, ove dalle loro Coſtituzioni Apoſtoliche, e Regolari non ſi è mai avuta ſcienza nè dal Sovrano, nè da' ſuoi Magiſtrati?

Si è veduto di ſopra, che alla Congregazion Generale della Compagnia ſteſſa fu conceduto ſolamente di far Coſtituzioni concordi, ed uniformi all' Iſtituto, e nelle coſe ſoltanto che riguardano la diſciplina interiore del Chioſtro. Allargarſi nella Povertà concerne la Diſciplina eſteriore, ed è contrario al voto, o ſia alla ragione, ed alla legge preſcritta nell' Iſtituto, e nelle Coſtituzioni Apoſtoliche. Nella maniera più eſpreſſa, che ſi può eſcogitare, per l' uſo, e ſoſtentamento neceſſario de' Religioſi, che ſtudiano, a' Collegj ſi concedè il poter acquiſtare, e ritenere. E chi non comprende, che ove Studenti non ſono, non ſi può nè acquiſtare, nè ritenere? Ceſſa la diſpoſizione della legge, quando ceſſa il fine. A che ſerviva imbarazzarſi colla diſtinzione de' Suggetti della Compagnia? A che può giovare quella impropriazione, che ſi fa della voce *Scolaſtici* per diſſeminare un' errore inſoſtenibile, che la Compagnia foſſe un'Ordine di *Scolaſtici*.

S. Ignazio, come ſi è veduto, formò un' Ordine di Predicatori,

(1) *Male adinventa, conſuetudineſque malæ, neque ex longa Conſuetudine firmantur.* Novell. 134. *cap.* 1. *in fin.*

(2) Noodt *in Comm. Lib.* 1. *ff. tit.* 3. *Tom.* 2. *Col.* 2. *pag.* 13. 14.

(3) *In Statu Populari jus introducendæ Conſuetudinis, quæ inſtar legis ſit, ſolus Populus habere poteſt. In Monarchico autem, aut Optimatum non item: ſed in ea introducenda probabilis Principis, aut Superioris ſcientia, & patientia requiretur, ut recte D.* Weſſemb. *de Leg. n.* 9. *&* D. Gudelin. *lib.* 2. *de jur. noviſſ. cap.* 2. *tit.* 2. *de jur. Nat. Gent., & Civil.* §. *fine ſcripto n.* 3. *Vinn.*

Digitized by Google

ri, Amministratori di Sacramenti, e Lettori, da dover tali ministeri esercitare in una vera e pura Povertà Evangelica. Nella Bolla di Gregorio XIII. si distinguono Novizj, Scolastici approvati, Coadjutori formati spirituali, e temporali, e Professi. I soli Novizj sono eccettuati dalla Povertà, gli altri tutti debbono vivere d' elemosine, e in una maniera uniforme obbedire. Agli Scolastici per lo tempo, che imparano è permesso vivere di rendite ne' Collegj, ed oltre gli Scolastici a' Rettori de' Collegj, a' Vecchi rotti dagli anni, ed agl' Infermi renduti inabili a' ministeri si permette di sostentarsi ne' Collegj colle rendite di quelli. Alle Costituzioni Apostoliche non contraddicono le Regolari; e fra queste non si trova veruna, in cui si prescriva, che ne' Collegj, ove non sono Studenti Religiosi, viver si possa di rendite certe, e stabili.

Le parole latine del Gesuita *Ribadineira*, che si trascrivono dall' Autor del *Saggio* nulla conducono alla controversia presente. Se da queste parole si vuole rilevare, che ne' primi tempi della Compagnia vi fossero Collegj senza Studenti Religiosi, non si rileva certamente, che tali Collegj avessero possedute rendite, o beni stabili (1).

Nè ciocchè racconta il *P. Sacchini* del Collegio Romano eretto da S. Ignazio, affinchè fosse aperto a tutte le Nazioni, toglie la controversia. Da quello che scrive, non si può dedurre, che i Collegj altrove fondati rimanessero senza Studenti (2). Anche nel Collegio di Napoli possono trovarsi de' Gesuiti Spagnuoli, Tedeschi, Irlandesi, e Francesi, come più volte vi sono stati, e forse vi sono. E per questo forse si potrebbe dire, che il Collegio di Napoli, essendo aperto a tante varie Nazioni, Collegj non fossero co' proprj Studenti nelle loro native Sedi, o Regioni?

Quando si sta dimostrando vien confermato dal Decreto 71. della

(1) L' Autor del *Saggio* si prende la pena di dimostrare, che la traduzione dell' Opera di *Ribadineira* fatta dal *Giolito* non sia totalmente esatta; ed ha voluto perciò valersi dal Testo latino, dal quale niente di più rileva a suo favore *pag.* 23.

(2) Scrive l' Autore del *Saggio* nella *pag.* 23. *in fin.*, che il S. Padre stabilì il Collegio Romano per Seminario Universale di tutte le Provincie. *Quod omnibus commune Nationibus, ac prope cunctæ Familiæ Seminarium esset.* Sacchin. *Histor. Soc. Jes. lib.* 3. *n.* 39.

Digitized by Google

della Congregazione Generale II. tenuta nel tempo di *S. Francesco Borgia*. Ma questo decreto bisogna vederlo intero, e non già tronco nella forma, che lo rapporta l'Autor del *Saggio* (1). Il decreto intero si fu „ che si dovesse vivere di elemosine, e le „ rendite si dovessero depositare di que' Collegj, i quali non „ avessero dote, o fondo sufficiente a sostenere i Lettori, e gli „ Scolastici (2). Anche nel nostro Regno per motivo di non potersi sostentare gli Studenti Religiosi della Compagnia, in altri tempi si disciolsero i Collegj di *Teramo*, di *Civita S. Angelo*, e della *Cirignola*; siccome attesta il P. *Schinosi* nella sua Storia della Compagnia appartenente al Regno di Napoli (3).

Se Collegj sono mai stati senza Studenti Religiosi, ne' medesimi si è dovuto vivere di elemosine, e non di rendite certe, e stabili. La Consuetudine allegata dal P. Provinciale, e dall'Autor del *Saggio* sostenuta sull' appoggio dell'autorità delle Costituzioni primitive della Compagnia, e di alcuni Scrittori della Compagnia medesima non può sussistere, e perchè fu vietato da' Romani Pontefici il formar Costituzioni contrarie allo spirito di Povertà impresso nell' Istituto, e perchè Costituzioni espresse non si sono allegate, ed autorità di Scrittori mancano, dalle quali letteralmente si rilevi, che ne' Collegj senza Studenti Religiosi si potesse vivere di rendite certe; anzi in tali Collegj si è veduto, che si dovesse coll' elemosina la vita sostentare.

Ben conoscendo l'Autor del *Saggio* la Consuetudine mancante di ogni polso e vigore, allega il Decreto XVIII. della VI. Congregazione generale tenuta nel 1608. In questo Decreto si contengono i motivi del dubbio insorto, e i motivi della risoluzione fatta. La quistione si fu, se doveansi ritenere i Collegj, ove non fossero Studenti attuali della Compagnia. Per lo sentimento negativo si disse, che in virtù delle Costituzioni, e delle Lettere Apostoliche era co-

E stante,

(1) *Pag.* 25.

(2) Le parole di questo Decreto 71. della Congregazione II. sono *Collegia Societatis etiam absque sufficienti dotatione fundata, in quibus nec Nostri legant, nec Scholasticos alant, non possunt ex propriis redditibus ali, sed debent ex eleemosynis vivere, & fructus debent per publicam personam conservari, ut plene fundentur.*

(3) Il *P. Schinosi* nella sudetta Storia *par.* 1. *lib.* 4. *tit.* 1. *c.* 11.

Digitized by Google

ſtante, che le rendite ne'Collegj, e nelle Caſe di Approvazione foſſero concedute per mantenere gli Studenti Religioſi. Per lo ſentimento affermativo di doverſi ritenere, ſi allegò l'oſſervanza continuata dal tempo ſteſſo del S. Fondatore, l'Indulto da Giulio II. conceduto all'Ordine de'Predicatori comunicato alla Compagnia, e finalmente il Privilegio di poter la Compagnia dichiarare le coſe dubbie, che ſi trovano nell' Iſtituto, e nella Formola medeſima compreſe. L'affare fu diſcettato, e dibattuto per quattro giorni, e la Congregazione finalmente decretò, che i Collegj non ſolamente quelli, ove ſono Studenti Religioſi, ma ben anche quelli, in cui ſono Scuole aperte al Pubblico, foſſero conformi, e non diſcordi alle Coſtituzioni, ed all' Iſtituto: E che ne' medeſimi i Profeſſi, e i Coadjutori formati, la cui opera foſſe a' Collegj neceſſaria, o utile, ſi poteſſero ivi ſenza ſcrupolo alcuno ſoſtentare: e ſi dichiara, che a queſto modo la Compagnia Profeſſa veniva a giovarſi delle rendite de' Collegj, e non già le Caſe Profeſſe, alle quali era diretta la Proibizione. Si ſoggiunſe (queſta è quella parte, che ſi è tratta dal *Saggio* eſſendo mancata in tutte le Scritture precedenti date alle ſtampe) „ che ſi doveſſe in tutti i modi procurare, che i Collegj incominciati ſi „ perfezionaſſero a ſegno, o che ivi ſi manteneſſero alquanti „ Studenti Religioſi, o vero contribuiſſero altrove per l'educazione di coloro nella maniera, che ſarà più vantaggioſa alla „ Compagnia o ſembrerà più eſpediente al P. Generale per l'oſſequio maggiore di Dio, per l'utilità della Compagnia, e per „ lo bene comune della Chieſa (1).

Che

(1) Le proprie parole di queſto Decreto della Congregazione VI. che ſi rapportano dall' Autor del *Saggio* nella *pag.* 29. a 30. ſono le ſeguenti: *Propoſitum fuit in Collegiis, quæ hactenus multiplicata ſunt, ubi Studentium Noſtrorum ſeminaria actu non ſunt, an licite retineri poſſent; Et quid remedii eſſet adhibendum, CUM EX CONSTITUTIONIBUS, ET LITTERIS APOSTOLICIS CONSTARE VIDEATUR, REDDITUS IN COLLEGIIS, DOMIBUS PROBATIONIS AD SEMINARIA NOSTRORUM STUDENTIUM ESSE CONCESSOS. Et cum perpenſis plurimis locis Conſtitutionum, verbis litterarum Apoſtolicarum, & decretis primæ, ſecundæ, & tertiæ Congregationis Generalis, multa in medium adducta eſſent, & per quatriduum res diligenter examinatæ, viſum eſt Congregationi ſtatuendum, nullum in ea re fuiſſe, aut eſſe debere ſcrupulum: cum præſertim perpetua praxis, & continuata ſeries ab ipſo Beati Fundatoris tempore huc uſque tradita, quæ eſt optima legum interpres, ſecuros nos reddere poſſit. Et nihilo-*

Digitized by Google

Che questo Decreto sia distruttivo dell' Istituto, ben lo dichiarano le cose di sopra dimostrate, dalle quali si scorge, che totalmente sia difforme allo spirito del S. Fondatore, e opposto alla lettera della Formula, che l'Istituto contiene, alle Costituzioni Appostoliche, e alle Costituzioni Regolari della Compagnia. La Consuetudine, che si asserisce, si è veduto, che dedurre non si possa nè dalle Costituzioni Regolari, nè dall' autorità di quelli Scrittori, che si rapportano dall' Autore del *Saggio*, anzi nella prima parte dello stesso Decreto si legge „ che dalle Co-„ stituzioni Appostoliche appare costantemente, che per lo man-„ tenimento de' soli Religiosi Studenti si fossero le rendite con-„ cedute a' Collegj, ed alle Case di Approvazione. Ma per vedere, se alcun conto si possa tener di questo Decreto, o Risoluzione, egli è da esaminare, se la Congregazione Generale avesse facoltà di così risolvere, e decretare. I Pontefici, siccome si è dimostrato, solamente accordarono la facoltà di formare Costituzioni uniformi all' Istituto. Con questo Decreto si dichiarano permessi i Collegj senza Studenti Religiosi, e l' uso delle rendite si estese a' Professi, e a' Coadjutori formati. Nell' Istituto si accordarono le rendite a' Collegj per la sostentazione necessaria degli Studenti, e si vietò nel medesimo tempo a' Professi, alle Chiese, e Case di Professione l' aver parte alcuna in quelle rendite. Tali stabilimenti nell' Istituto,

nihilominus ad omnes difficultates tollendas, quoniam non solum per communicationem privilegii a fel. rec. Julio II. Ordini Prædicatorum concessi, sed etiam ex proprio privilegio, potest Societas, quæ dubia sunt in Instituto, & Formula ejusdem comprehensa declarare: Declarat Congregatio, non solum Collegia, ubi sunt ejusmodi seminaria, sed etiam alia, in quibus litterarum studia tractantur, & scholæ in proximorum utilitatem apertæ sunt, esse consentanea Constitutionibus, & Instituto. Et Professos, atque Coadjutores formatos, de quibus poterat esse major dubitatio (nam de cæteris nihil scrupuli subesse potest) qui ejusmodi Collegiis, etiam ut Operarii necessarii, aut utiles sunt, posse in eis sine ullo scrupulo substentari: neque hoc esse Societatem Professam, quod de Domibus Professis prohibitum est, ex Collegiorum redditibus juvari: Curandum tamen omnino, ut Collegia inchoata perficiantur, quo vel Nostri Scholastici aliquot ibi ali, vel si commodius Societati fuerit, in aliquibus Seminariis ex eorum contributione substentari, vel alia aliqua ratione prospici possit, prout R. P. Præposito Generali ad majus Dei obsequium, Societatis utilitatem, & commune Ecclesiæ bonum expedire visum fuerit. Decret. 18. Congr. VI.

Digitized by Google

e nelle Costituzioni Appostoliche sono così chiari ed aperti, come poco innanzi si sono divisati, che non patiscono affatto d'oscurezza, nè ammettono dubbio alcuno. Ad onta dunque d'una verità incontrastabile intrapreſe di risolvere e decretare ciocchè non potea la Congregazione VI. senza facoltà veruna permessa o dall'Istituto, o dalle Costituzioni Appostoliche. Vi era forse alcuna fra le Costituzioni Regolari, che potesse dar luogo a tal novità? Nò certamente. Nè bastano le sottigliezze dell'Autore del *Saggio* a produrla, o a foggiarla, come si è veduto nel confutare le proposizioni da lui premesse. Anzi nelle Costituzioni Regolari si prescrive „ che nulla s'innovi „ negli stabilimenti, che risguardano la Povertà (1). Cosa debba intendersi per novità, si determina nella Dichiarazione. Ivi si dice „ che nel fatto della Povertà innovar, s'intende allargarsi „ alle rendite, o al possedimento per uso proprio, e per la Sa- „ crestia, o per qualche altro fine, oltre quello, che a' Collegj, „ e alle Case di Approvazione si richiede. E si soggiunge (lo che si tralascia dall'Autor del *Saggio*): „ ed affinchè in cosa di „ tanta importanza non accada cangiamento: ciascuno dopo la „ professione prometta a' Superiori, e a Dio di non acconsentir „ mai, nè concorrere in qualunque mutazione voglia farsi in „ ordine alla Povertà, nè per se medesimo in qualunque modo, „ nè per mezzo della Radunanza universale di tutta la Compa- „ gnia (2). Questo decreto dunque, che le rendite de' Collegj accomuna a' Professi, e a' Coadjutori formati, contiene una novità,

(1) *Quicumque professionem emiserint se ad innovationem in iis, quæ ad paupertatem pertinent, nihil facturos promittant, nisi aliquo modo magis restringendam judicarent.* Const. *pat.* 6. *cap.* 2. *de iis, quæ ad paupertatem pertinent.*

(2) *Innovari quod paupertatem attinet, est relaxari ad reditus, vel possessionem ullam in proprium usum, vel ad Sacristiam, vel ad fabricam, vel ad aliquem alium finem, præter id, quod ad Collegia & Domos probationis attinet, admittendum. Et ne in re, quæ tantum habet momenti constitutiones mutentur, post emissam Professionem unusquisque promittat coram Præposito Generali, & iis, qui apud eum erunt, OFFERATQUE IN CONSPECTU CREATORIS, ET DOMINI NOSTRI, QUOD NUNQUAM ASSENTIETUR, VEL QUIDQUAM AGET AD IMMUTANDUM, QUOD AD PAUPERTATEM IN CONSTITUTIONIBUS PERTINET, NEC IN CONVENTU TOTIUS SOCIETATIS CONGREGATÆ, NEC PER SEIPSUM ULLA RATIONE AD ID CURANDO.* Exam. 1. Gener. *in part.* 6. *const. in cap.* 2.

Digitized by Google

vità, che non solo il voto, le Costituzioni Appostoliche, ma le Regolari ben anche ferisce, offende, e distrugge. Bella e lepida si è l'ultima parte di tal Decreto. Si era già prima dichiarato, che i Collegj senza gli attuali Studenti fossero permessi, e poi nel medesimo Decreto s' incarica „ che in tutti i modi si „ procurasse di perfezionare tali Collegj, a fine di potervi man„ tenere alquanti Studenti Religiosi. E chi non vede, che questa parte è opposta alla prima? A che occorreva ingiungere „ che „ in tutti i modi si procurasse di perfezionare i Collegj per poter„ vi sostentare i Religiosi Studenti „? Stimò dunque quella radunanza Generale, che l'avere gli Studenti Religiosi ne' Collegj fosse un requisito necessario al diritto di acquistare, e ritenere. E quando Studenti mancassero, si ordina „ che i Collegj soggia„ cessero a contribuzione in altri luoghi ove Seminarj, o Stu„ dentati fossero della Compagnia. Si è dunque lo Studentato colla prestazione commutato, che si lascia libera a tassarsi dal Generale. Questa è la via aperta di attitare in Roma dalle Provincie, e da tutte le Nazioni quantità immensa di danaro. Quest' ultima parte, nella quale si prescrive, che ne' Collegj si mantenessero gli Studenti, overo in luogo degli Studenti, si contribuisse danaro, fa vedere, che Collegj non possono sussistere senza gli attuali Studenti: e che la Compagnia non può nulla possedere, che per lo mantenimento de' Religiosi, che studiano.

Altrove si è dimostrato il tempo di rilassatezza, in cui la Compagnia trovavasi allora che si convocò codesta Generale Congregazione (1). Ed egli è da maravigliare, che l'Autor del *Saggio* volendo dimostrare, che quello fosse un tempo di fervore, rapporta un Decreto precedente della stessa Congregazione, con cui fu stabilito: „ Che delle cose sostanziali dell'Istituto non „ si dovesse affatto trattare in quella Congregazione „ (2). Posta la verità di questo Decreto, il quale vien segnato essere l'undecimo, si ha da credere o falso, o insussistente il decimo ottavo, che si è confutato. Gregorio XIII. determinò, che le cose

(1) Nell'altra Memoria da me pubblicata a favor di Reni.

(2) *De Substantialibus nostri Instituti nihil omnino agendum in nostra Congregatione. Decret.* 11. *VI. Congreg. Quoniam* §. 68. nel *Saggio pag.* 31. *not.* a.

Digitized by Google

se sostanziali dell' Istituto fossero quelle, che alla Castità, all' obedienza, ed alla Povertà si riferissero. La Povertà si dirocca quando a' Professi, e a' Coadjutori formati si accorda il mantenimento di rendite ne' Collegj, ove non sono gli attuali Studenti. Di questo Decreto dunque XVIII. non si può avere alcuna ragione o perchè si ha da creder falso, o perchè è opposto all' Istituto, alle Costituzioni Appostoliche, ed alle Costituzioni Regolari, che proibiscono ogni novità su gli stabilimenti, che la Povertà riguardano.

Per giustificare quel tempo, in cui si tenne la VI. Congregazione, l' Autore del *Saggio* pretende, che si abbia a prestar fede all' Istoria del P. *Giovenci* Gesuita, che dice averla tratta dagli Atti manoscritti delle Congregazioni, che si conservano in Roma. Ma ove, e in quale Archivio si possono codesti Atti rinvenire? Non altrove centamente, che presso i PP. medesimi della Compagnia. Ed un Uomo di non facile contentatura vuole che a' documenti domestici, se pur esistono, si presti fede con dire, che sono *l' unico monumento il più esente di ogni sospetto di falsità, che recar si possa* (1)? S' impegna egli a canonizzare la condotta di *Acquaviva*, che in quel tempo era Generale della Compagnia; ma ciocchè si è scritto in Napoli, ed oltra i Monti basta a redarguirlo. A questo proposito non si richiede ulteriormente diffondersi, e con quella facilità con la quale egli rigetta le autorità de' Gesuiti Spagnuoli *Giuseppe Acosta*, e *Gio: Mariano* si potrebbero rigettare i *Giovenci*, e *gli Orlandini* attaccandoli per lo spirito di fazione, che in loro dominava.

In questo Decreto XVIII. della VI. Congregazione, come si è veduto, non si fa neppur menzione dell' Indulto dal Concilio di Trento conceduto a' Mendicanti; e l' Autore del *Saggio* scrive, *che il solo Concilio di Trento è quello che toglie ogni controversia* intorno alla Capacità de' Collegj senza Studenti (2). Egli è vero, che il Concilio di Trento (3) abilitò tutti gli Ordini

(1) Nel *Saggio pag.* 33.
(2) Nel *Saggio pag.* 52.
(3) *Session.* 25. *cap.* 3. *de Regular.*

Digitized by Google

dini Mendicanti a poſſedere beni ſtabili, eccettuandone i Cappuccini, e i Minori Oſſervanti. Ma la Compagnia nella Congregazione Generale II. tenuta dopo la pubblicazion del Concilio rinunziò all' Indulto, o ſia abilitazione Conciliare, non già relativamente alle ſole Caſe Profeſſe, come ſcrive l' Autor del *Saggio*, ma relativamente a' Religioſi Profeſſi tutti, e a tutte le Caſe di Profeſſione. Fu propoſto in quella Congregazione „ Se reſtringendo la S. Povertà ſi volea rinunziare ad ogni diritto, che „ dal Concilio proveniſſe a poter poſſedere beni immobili nelle „ Caſe Profeſſe „. L' Autore del *Saggio* ſi è quì formato, ſenza rapportare la concluſione. „ Piacque di rinunziare a' PP. a „ qualunque diritto proveniente a lor beneficio dal Concilio, e „ ritenere, ſecondo la Coſtituzione, e i voti, la Povertà ne' „ Profeſſi, e nelle Caſe di Profeſſione, e tal rinunzia dichiara- „ rono di fare a nome di tutta la Compagnia „ (1). Come dunque in virtù di tal rinunzia i Religioſi Profeſſi poſſono far uſo delle rendite de' Collegj, o poſſedere? E come i Collegj ſenza Studenti poſſono dirſi abilitati in virtù di queſta Rinunzia, la quale abbraccia non ſolo le Caſe, ma le Perſone Profeſſe ancora? Se il Concilio di Trento non ammiſe la Rinunzia, che i Deputati della Compagnia preſenti al Concilio ne fecero, come ſi rileva dalla Storia di quel Concilio (2); queſta Rinunzia, che dopo il Concilio fu fatta ſi vede approvata da S. Pio V., il quale nella ſua Bolla de' 7. Luglio 1571. dichiarò, che la Compagnia, il Generale, e tutte le Perſone della Compagnia foſſero, e doveſſero eſſere in avvenire veri, e non finti Mendicanti (3).

E Gre-

(1) Il Decreto della II. Congregazione Generale è il ſeguente: *Cum Concilium Tridentinum Seſſ. 25. cap. 3. de Regularib. facultatem dederit omnibus Religioſis, exceptis obſervantibus Minorum, & Cappuccinis, habendi bona immobilia in communi non obſtantibus quibuslibet conſtitutionibus, eorum, propoſitum fuit Congregationi, an reſtringendo Sanctam Paupertatem, placeret cedere juri cuicumque ad habenda immobilia in Domibus Profeſſorum, quod ex Decreto Concilii prædicti nobis eſſet acquiſitum. Et magno conſenſu placuit, ut cederemus cuicumque juri ex Concilio nobis provenienti; & juxta noſtras Conſtitutiones, & vota, quæ poſt Profeſſionem emittuntur,* PAUPERTATEM IN PROFESSIS, *ac ipſorum Domibus retineremus, & ita ceſſerunt totius Societatis nomine.*

(2) Pietro Soave *lib. 8. Storia del Concilio di Trento.*

(3) *Societatem, & illius Præpoſitum, & ſingulas Perſonas ſocietatis hujuſmodi vere, & non ficte Mendicantes fuiſſe, eſſe, & fore.* Bolla *Dum indefeſſe p. 1.* 4.

E Gregorio XIII. nella sua Bolla de' 18. Dicembre 1576. confermò ciocchè S. Pio V. avea stabilito, con aver verificato, che la Compagnia nella vera mendicità esisteva (1). Per l'abilitazione dunque del Concilio di Trento conceduta a' Mendicanti non possono i Gesuiti pretendere, che i Collegj senza Studenti fossero capaci di acquistare, o ritenere, e che i Professi potessero ne' medesimi valersi di rendite certe e stabili. L'autorità del *Cardinal de Luca*, che di nuovo si allega dall' Autor del *Saggio* (2), nulla rileva per l' errore, in cui fu il Cardinal de Luca, che il preposito Generale, e la Congregazion Generale avesse forza sopra l'Istituto di S. Ignazio, e potesse dispensare, o rilasciare intorno alla Povertà. Il qual errore si è già confutato di sopra. I Cataloghi della Compagnia, ove l' Autore del *Saggio* racconta, che vi si trovano descritti Collegj senza Studenti non giovano a dimostrare, che tali Collegj sieno capaci. Non sono codesti Cataloghi parte dell' Istituto, o delle Costituzioni Apostoliche da poter fare qualche Legge, ma sono scritture, che valer potrebbero soltanto a indicare l'abuso di tener simili Collegj senza Studenti, e di strabocchevoli facoltà e ricchezze forniti.

Dileguate già tutte le obbiezioni del P. Provinciale, e dell'Autor sottilissimo del *Saggio*, e della *Memoria* pienamente rimane dimostrato, che i Collegj della Compagnia, ove Studenti Religiosi non dimorano, capaci, o atti non sono ad acquistare, a ritenere, o a possedere.

PARTE TERZA.

Incapacità del Convento di Sora in virtù delle leggi Civili, e del Regno.

NOn possono, come si è veduto, nè i Cataloghi, nè l' Indulto Conciliare, nè la Consuetudine, nè le Costituzioni Re-

(1) Le parole di S. Pio V. sono *Quia ipsa societas Mendicans existit, quippe quæ ex ejus Instituto, & Constitutionibus Apostolica auctoritate confirmatis, bona stabilia possidere nequit, sed incertis Eleemosynis, fidelium que largitionibus, & subventionibus vivit. pag.* 113. Le parole di Gregorio XIII. sono. *Cumque etiam ipsa Societas quæ Ordo mendicans existit, pag.* 168.

(2) *Saggio pag.* 44.

Digitized by Google

Regolari, nè l' Istituto, nè le Costituzioni Apostoliche sofferire, che il Convento de' PP. Gesuiti di Sora senza Studenti Religiosi sia capace di acquistare, e ritenere il Patrimonio, in cui D. Gio: Battista Renzi lo istituì erede col suo Testamento o si riguardi per *Collegio*, o per Casa Professa, o si attendano le Opere ingiunte, o si consideri la qualità delle Persone, che vengono istituite.

Costanza Sforza Buoncompagno Ducheſſa di Sora nell' anno 1614. fondò il Convento de' Gesuiti di Sora, e di sufficienti rendite lo dotò. Questa notizia tenuta occulta insino al tempo, che fu per ispedirsi la causa, si rileva dalle Bolle originali di fondazione, che fu astretto il Procuratore di quel Convento ad esibire: e dalla copia, che se n'è dopo presentata dal registro delle Bolle segrete, che si tiene in Roma. O le originali, o la copia si abbiano presenti non è facile determinare, se Collegio, o Casa Professa si fondasse. Per Casa Professa la descrisse l' Ughellio (1), e Casa Professa la dichiarano i documenti, che i Padri Gesuiti medesimi di Sora hanno presentati negli atti di questa causa. I documenti manifestano, che osservano in Sora il vero Istituto della Compagnia, e Ministeri esercitano proprj de' Professi, e dichiarano non esservi Studenti Religiosi della Compagnia (2). Dettano gli Esercizj Spirituali, fanno istruzioni al Popolo, amministrano Sagramenti, ed insegnano a' Secolari. Ministeri sono questi dall' Istituto prescritti a' Professi, e da esercitarsi in una perfetta Povertà. Sia pur come si voglia, o Casa di Professione, o *Collegio* senza Studenti, si è già dimostrato, che i Collegj della Compagnia, ove non sono Studenti Religiosi, sono Incapaci ad acquistare, ed a ritenere.

La differenza, che l' Autore della *Memoria* rapporta tra gl' Indegni, e gl' Incapaci, sembra, che non abbia luogo in questa causa. Mentre si è veduto, che i Collegj, ne' quali Studenti Religiosi non dimorano, non hanno diritto alcuno nè di acquistare, nè di ritenere. Egli è vero, secondo la comune Dottrina Legale, che l' Incapace può essere erede, e non può ritenere

(1) *Ughell. Ital. Sacr. de Episc. Soran. tom.* 1.
(2) Atti della Real Camera *fol.*

Digitized by Google

l' eredità: Ma questa dottrina non è applicabile a' Collegj senza Studenti, venendo privati espressamente d' ogni diritto Civile e a ritenere, e ad acquistare. Una Incapacità così caratterizzata rende nulla l' istituzione di erede, perchè toglie la fazion passiva di Testamento: E mancando la disposizione dell' Uomo, per ministero della legge l' eredità si deferisce a' legittimi Successori.

Ma non solo per l' Incapacità, che dall' Istituto della Compagnia, e dalle Costituzioni Apostoliche proviene, i Gesuiti della Provincia Romana dimoranti a Sora sono esclusi dall' eredità di Gio: Battista Renzi; ma ben anche per l' Incapacità, che dalle leggi Civili, e del Regno deriva, che non possono a quell' eredità aspirare. I Collegj, che senza il permesso del Sovrano si sono eretti, non possono acquistare eredità (1). Il Convento di Sora non fu eretto con autorità Sovrana, e perciò è Incapace. Anche secondo i Sacri Canoni il diritto di edificare nuove Chiese appartiene al Principe (2). Non solo l' erezione del Collegio, e Chiesa, ma nè anche le Bolle di fondazione, che hanno prodotte spedite da Paolo V. si veggono approvate dal Sovrano, o avvalorate di Regia Autorità veruna. Si dovea sulle medesime, dopo essersi presentate a' Magistrati, ottener il Placito per l' esecuzione in virtù della Prammatica, e dell' osservanza, che fu, ed è in tutto il vigore in questo Regno (3): E questo difetto di non essersi le Bolle di fondazione vedute in alcun Magistrato, costa dalle Bolle, che non hanno verun segno di essersi mai esibite, e da' Registri Regj; i quali essendosi osservati, fa fede il Cancelliere non essersi giammai su di quelle nè impartito, nè dimandato il Regio Placito (4). Per legge espressa, e per antichissima osservanza le Bolle in questo Regno debbono tutte esaminarsi, ed esecutoriarsi, e l'esecutoriazione

(1) *Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit, hereditatem capere non posse, dubium non est. L. 8. Cod. de hered. Instit.*

(2) *Boni Principis est, ac Religiosi Ecclesias contritas, atque conscissas restaurare, NOVAS ÆDIFICARE, & Dei Sacerdotes honorare, atque tueri.* Can. 16. *Dist.* 96.

(3) *Pragmat. 4. de citationibus.* Chioccar. *mss. Giuresd. de Reg. exequat.* de Pont. *mss. de Reg. exeq.* Istoria Civile *lib.* 33. *cap.* 5. §. *Austriaci.*

(4) Fede del Cancelliere della Curia del Cappellan Maggiore negli Atti della Real Camera *fol.* 69.

Digitized by Google

toriazione da' Magistrati dee sottoscriversi; affinchè apparisca di essersi esaminate nel Magistrato Regio Supremo, che dal Sovrano si tiene deputato (1). La mancanza del Regio Placito, che non fu mai interposto nè per l'erezione del Convento di Sora, nè su le Bolle di fondazione, produce l'effetto, onde quel Convento non si può credere ligato allo Stato, nè ammesso alla Protezione Sovrana. Egli è un diritto della Suprema Potestà lo stabilire Collegj, e Conventi sieno Profani, sieno Religiosi, sieno Regolari, o di semplici Clerici; ed al Principe appartiene vederne, ed approvarne l'istituzione, il motivo, e le regole, che si hanno da' Collegiali a formare, e ad osservare (2). Non meno nel fondarsi nuove Case di Regolari, che nelle fondate ha il Sovrano questo diritto (3), il quale viene comunemente annoverato fra' diritti maggiori, e sostanziali della Maestà (4), e come tale non soggetto a prescrizione alcuna (5). Questa legge comune a tutti i Regni è da riguardarsi principalmente nel Regno di Napoli per la Costituzione di Federigo II., onde viene espressamente ordinato, che le Regalie maggiori si abbiano in ogni tempo a conservare intere, e che qualunque Consuetudine si volesse allegare in contrario si dovesse attendere come Consuetudine malvaggia (6).

Malgrado il rigore di queste leggi, e ad onta di questa inviolabile osservanza si è per parte de' Gesuiti di Sora opposto, che primachè si fondasse quel Convento molto innanzi si era già in Napoli sotto gli occhi de' Magistrati eretto il Collegio Napolétano sotto il titolo di *Gesù*. A riprovare la tacita approvazione, che dalla tolleranza de' Magistrati si vorrebbe dedurre, basterebbe

(1) Camill. Borell. *in comm. ad Stat. Neap. apud* Van-Espen. *de promul. leg. Eccles. part. 2. cap. 3. §. 3.*

(2) *Cujusque Collegii, vel Conventus, sive sit Profanus, sive Religiosus, sive Regularium, sive Clericorum, institutio, & causæ institutionis, legesque præscriptæ erunt perpendendæ.* Tolos. *de Republ. lib. 13. cap. 3. n. 2.*

(3) Franc. le Roy *ad tit. de jur. Patron. cap. 27. apud* Van-Espen *par. 2. tit. 25. cap. 6. n. 18.*

(4) Arnis. *de jur. Majest. lib. 1. cap. 2. n. 2.* Bodin. *de Republ. lib. 3. cap. 7.*

(5) Franc. Salgad. *de Supplic. ad Sanctissimum cap. 1. pag. 109.* Van-Espen *de promulg. leg. Eccles. par. 2. cap. 3. §. 2.*

(6) Constit. Regn. *Consuetudinum pravam.*

Digitized by Google

be il dire, che la Casa di Sora non appartiene alla Provincia Napoletana: e la tranquillità, e la conservazione dello Stato non permette le unioni di semplici Chiese con Chiese site al di fuori. Ma pure qual ragione può loro somministrar la fondazione del Collegio Napoletano? Non vi è documento, che questa seguisse con autorità, o permesso speciale del Regnante. Dall' Autore della Storia Civile si rileva come a Napoli i Gesuiti s' introdussero, come da' Nobili furono accolti, come dall' Arcivescovo favoriti, come si stabilirono, e come col misto di povertà, e ricchezza seppero crescere e dilatarsi. I Magistrati Regj non è verisimile, che avessero notizia del *P. Salmeron*, che ne fu l' Introduttore, nè tampoco delle cose, ch' egli ha lasciate scritte contro la Regia Potestà. „ Se codesto fanatico, e detestabile „ Scrittore „ come ha dimostrato *Monsieur de la Chalotais* nel suo conto renduto al Parlamento di Brettagna (1), fosse stato noto, non si sarebbe egli certamente quì fermato. Ma la tolleranza sola de' Magistrati non basta. Converrebbe che si dimostrasse la notizia certa e speciale dell' Istituto, e delle Costituzioni Apposteliche, e Regolari avuta da' Magistrati. Ma ciò non si può dimostrare. L' esempio dunque della fondazione del Collegio Napoletano, e la lunghezza del tempo non può giustificare la fondazione del *Collegio* di Sora seguita senza il permesso del Sovrano, e senza che le Bolle di fondazione fossero approvate. Un Collegio a questo modo eretto si ha per illecito, e dalle leggi Civili se ne ordina l' abolizione (2). In tal guisa il Collegio di Sora non può avere la fazion passiva del Testamento, e perciò non poteva essere istituito erede da D. Gio: Battista Renzi, ed essendo stato istituito non si può avere alcuna ragione del Testamento. Non basta, che sia il Testamento solennemente ordinato: ma si richiede ancora secondo le leggi Civili, che l' erede istituto sia capace di essere erede, o che abbia la fazion passiva

(1) *Compte rendu des Constitutiones des Jesuites. Par M. Louis René de Caradeuc de la Chalotais*: Ivi si rapportano tutte le proposizioni erronee sostenute da *SALMERON pag.* 83. *a* 90.

(2) *L.* 3. *ff. de Colleg.*, *& Corp. illic.* Heinec. *de Colleg. Exercit.* 9. §. 22.

Digitized by Google

siva del Testamento (1).

La Casa, o sia *Collegio* di Sora, che si tiene senza Studenti Religiosi, come fondato, ed eretto senz' autorità, e senza permissione Sovrana è incapace non solo dell'eredità, ma degli emolumenti ancora lasciati in riguardo all' Opere ingiunte da D. Gio: Battista Renzi. Questi emolumenti sono annui ducati 108. a titolo di due Cappellanie, e di Padronato col peso, di celebrare due Messe cotidiane, ed annui ducati 90. a titolo della lezione di Teologia istituita: Ed altre quantità, che si destinano per la fabbrica della nuova Chiesa.

In virtù delle Costituzioni Apostoliche (2) non meno, che delle Costituzioni Regolari della Compagnia per celebrazione di Messe, e per insegnare è proibito ricevere stipendio, o elemosina di qualunque sorte in tutte le Case, che si abbiano o di Professione, o di Collegj; in guisa che non si possano accettar fondi per Cappellanie, nè stipendj per farne ad altri celebrare le Messe (3). Ma che si dirà della lezione di Teologia, che il Testatore lasciò ordinata? Espressamente nelle Costituzioni Regolari della Compagnia vien proibito il ricevere „ stipendio, o premio „ coll' obbligazione di dare alcun Lettore di Teologia „ (4). E le nostre leggi del Regno, *affinchè la Gioventù resti imbevuta di sana e buona dottrina* hanno proibito, che fuori de' Regj Studj, o sia dell' Accademia stabilita a Napoli si possa insegnare in altra parte del Regno qualunque Scienza, o Facoltà che in determinati

(1) *L. 5. Cod. de hered. instit. lib. 6. Cod. de Testam.* IN EXTRANEIS HEREDIBUS ILLUD OBSERVATUR, UT SIT CUM EIS TESTAMENTI FACTIO. §. 4. *Instit. de hered. qualit.*

(2) *Nulla item Missarum, vel sepulcralis stipendia, nullas sepulturarum, vel* CAPPELLANIARUM FUNDATIONES, *nullum denique prorsus Eleemosynam, quæ ad quodvis ipsius Societatis ministerium, vel opus dirigi intelligatur, admittat.* Bolla di Gregorio XIII. de 18. Decembre 1576.

(3) Nelle Costituzioni della Compagnia *par. 6. cap. 1. de ea, quæ ad paupertatem n. 7.*

(4) *Cum tam proprium sit nostræ professionis nullum temporale præmium accipere pro spiritualibus Ministeriis, in quibus juxta nostrum Institutum in Proximorum auxilium occupamur, non convenit ullam Collegii dotationem admittere, per quam* CONCIONATOREM, AUT CONFESSARIUM, AUT LECTOREM ALIQUEM THEOLOGIÆ SOCIETAS OBLIGETUR. *Constitut. par. 4. de Scholis Collegiorum Societatis cap. 7.*

Digitized by Google

ti Studj s' insegna (1). Il Re Cattolico (1) abolì nella Città di Foggia le Cattedre di varie scienze, che ivi si trovavano aperte, affinchè non si violasse l'osservanza d'una legge tanto salutare.

In ordine agli emolumenti in fine, che potrebbero derivare dalla costruzione, e fabbrica della nuova Chiesa; questo legato non meno, che il precedente per la lezione di Teologia è da riputarsi come scritto non fosse dal Testatore. Vieto S. Ignazio di ricevere cosa alcuna anche a titolo di fabbrica (2). La costruzione, e conservazione delle Chiese per esser di Pubblico Diritto appartiene a' Sovrani (3). Ed in riguardo alla nuova Chiesa, che nel suo Testamento ordinò D. Gio: Battista Renzi, il Re Cattolico con Rescritto de' 6 Agosto 1757. dichiarò: *ch' essendo in Sora Chiesa, e Convento de' Gesuiti, non intendeva dare l' assenso per la nuova, che sarebbe la seconda*. Non fu questa una nuova legge, o speciale, che quel sapientissimo Sovrano volle stabilire. Questa anzi è una legge uniforme agli ordini generali, che molto tempo innanzi si trovavano pubblicati sul divieto delle nuove Chiese da farsi. Ognuno ben comprende, che questa legge, la quale impedisce l'ammortizamento de' beni, e i beni conserva a' legittimi Successori merita ogni favore. Essendosi i Gesuiti di Sora dimostrati Incapaci per rapporto alla Casa, che ivi tengono, e per rapporto alle Opere ingiunte, ed agli emolumenti lasciati, rimane a vedere la loro Incapacità in riguardo alle Persone.

Sotto due qualità si possono considerare i Gesuiti dimoranti nel Convento di Sora, l' una di Regolari sotto l' Istituto di S. Ignazio, e l' altra di Stranieri colla lor Casa, e co' loro beni ammessi alla Provincia Romana, e separati da questo Regno. Nella seconda parte di questa Scrittura si è veduto, che in virtù delle Costituzioni Apostoliche, e delle Costituzioni Regolari della Compagnia le Persone nè in particolare, nè in comune possono acquistare, nè possedere, essendosi ciò dal S. Fondatore, e da Som-

mi

(1) Statuti sotto la Prammatica 1. *de regimine Studiorum*.

(2) Constit. *de iis, quæ ad paupertatem, quaque eam consequuntur, pertinent cap. 2. §. in domibus*.

(3) Franciscus de Roy *in prolegom. ad tit. de jur. Patronat. cap. 37. apud* Van-Espen *par. 2. tit. 25. cap. 6. n. 18.*

Digitized by Google

mi Pontefici precluſo ogni diritto Civile a beni, o rendite ſtabili nelle Caſe Profeſſe, e ne' Collegj, ove non ſono attuali Religioſi Studenti. Conſiderati come Stranieri, o Foreſtieri, ancorchè particolarmente potrebbero acquiſtare in virtù di Diritto Comune (1); Nulladimeno ridotti in *Collegio*, o in un Corpo non mai autorizzato, non poſſono nè anche in virtù del Diritto Comune alcuna coſa pretendere. Tra le leggi di queſto Regno ſi trova ſtabilito, che tutt' i Beneficj, ed Onori eſiſtenti nel Regno a' Naturali ſi conferiſſero, e da' Naturali ſi godeſſero. Queſta legge ordinata da Ferdinando II. (2) ha ottenuta, ed ottiene tutta l' oſſervanza. Nè i Regolari ſono diſciolti dalla forza di queſta legge; in virtù della quale, non ha guari, ſi ſono veduti i Naturali reintegrati, ed eſcluſi gli Stranieri, che occupavano Monaſteri, e Caſe Religioſe in queſta Città, ed in queſto Regno. Sono ben note le riſoluzioni Sovrane nelle cauſe de' Ciſtercienſi di S. Maria la Ferrara, de' Cappuccini di Teramo, di S. Maria delle Grazie, e de' Ciſtercienſi Riformati. Secondo queſta polizia del Regno non poſſono gli offici di Rettore, ed altri, nè i Padronati godere i Geſuiti Romani commoranti in Sora, e tenerne lontani i Naturali, e molto meno l' Erede legittimo, e vero Succeſſore. Ed ecco dimoſtrata l' Incapacità di quegli Eſteri Geſuiti ſituati a Sora.

Ma l' Autore del *Saggio* contende ſul fine della ſua Scrittura, che l' utilità comune della Compagnia, e del Regno debba ſoſtenere la Capacità de' Collegj ſenza Studenti Religioſi. Egli privo queſta volta della ſua arte greca non eſpone i progreſſi, che nelle lettere, nella ſantità, e nel profitto ſpirituale de' Popoli i Geſuiti hanno fatti in queſto Regno. Dice, che ſoltanto riuſcirebbe languida l' educazione de' Religioſi Studenti, ſe queſti ſi ripartiſſero ne' piccoli Collegj del Regno, per la ſcarſezza del numero; e l' eſempio, e l' emulazione negli ſtudj, e nella pietà mancherebbe. Il ſoſtegno di queſta diceria ſarebbe il permettere ciocchè ſi è accennato deſiderarſi intorno a' progreſſi. Io non in-

(1) Auth. *omnes Peregrini. Cod. commun. de ſucceſſ.*
(2) Nel volume delle Grazie, e Privilegi del Regno *cap.* 4.

Digitized by Google

intendo di rompere queſto ſuo ſilenzio. Ho inteſo di trattare ſolamente la cauſa, che riguarda l'Incapacità del Convento di Sora. E 'l danno, che codeſto Convento per difetto degli Studenti ha recato, ed arreca allo Stato, ed alla Diſciplina Regolare ſi può rilevar da' Documenti, che i medeſimi Geſuiti di Sora hanno preſentati (1). Quelle rendite, che non ſono piccole, ſi ſpendono in viaggi continuati, che fanno di Firenze, di Arezzo, di Loreto, di Macerata, e di altre Città d'Italia. A queſte ſpeſe aggiungono le ſomme, ch' eſtraggono, e fuori del Regno rimettono per ſupplire alle contribuzioni di Procura, e alle taſſe del loro Provinciale reſidente in Roma. E queſte ſpeſe atteſtano eſſer tali e tante, che il mantenimento reſtringono di coloro, che in quel Convento convivono. Non è ignoto il fine, per cui ſi vogliono i Collegj ſenza Studenti Religioſi ſoſtenere. Nel riferire la VI. Congregazion Generale ſi è oſſervato, che a diſpoſizion del Generale della Compagnia debbono contribuire tutti i Collegj, ove non ſono gli attuali Studenti Religioſi. Queſto canale aperto e diſſerrato ſi mantiene per traſmettere al Generale la maggior parte delle rendite immenſe, che la Compagnia gode ſu di trentaſei *Collegj*, che ſono in queſto Regno, nel quale a tutti è noto, che in quei luoghi, ove tali *Collegj* ſi trovano, l'induſtria, e commercio de' Naturali è mancato, non per altro motivo, che per averlo i Religioſi occupato, ed in utilità loro dilatato. Queſto danno ſi può paragonare a quello, che l'Autore del *Saggio* vorrebbe che ridondaſſe dalla languida educazione de' Giovani? La diſſipazione negli affari temporali, che ſeco porta il commerciare, ſi può forſe mettere in confronto al buon eſempio, che la Gioventù può ne' Collegj grandi avere? Il S. Fondatore, e i Sacri Canoni hanno proibiti gli acquiſti a' Regolari, perchè hanno creduto, che la Santità dell'Iſtituto non ſi poteſſe ſenza la Povertà conſervare, e la virtù non poteſſe che tra la Povertà fiorire.

I Geſuiti Eſteri di Sora per lo ſpazio di anni ſei hanno D. Pietro Renzi travagliato con un' aſpra e diſpendioſa lite nella Gran Corte,

(1) Atti della Camera Reale *fol.* 64.

Digitized by Google

Corte, nel Consiglio, e nella Camera Reale per potere ritener l' eredità di D. Gio: Battista Renzi, che cercarono di togliergli per mezzo dell' immissione, che ottennero dalla Corte di Sora. Dopo avere sperimentate, e non esaurite le forze loro hanno attirato in Giudizio anche il Superior della Provincia Napoletana, quantunque niun interesse vi abbia, a differenza de' Gesuiti Oltramontani, che non si sono impegnati neppur a comparir in Giudizio per sostenere la pretesa loro Capacità, ancorchè le fondazioni loro fossero dell' Autorità Sovrana avvalorate.

Si è già risposto alla *Supplica* del P. Provinciale, al *Saggio*, e alla *Memoria*, ovvero a tutte le nuove obbiezioni, che si sono promosse dopo di essersi la causa esaminata, e risoluta nella Camera Reale in ordine alla Rinunzia ed alla capacità del preteso Collegio di Sora. La Rinunzia si è dimostrata invalida, ed insussistente la Capacità.

Hanno preteso, che il P. Generale della Compagnia abbia la facoltà di far la Rinunzia dell' eredità di D Gio: Battista Renzi: e si è dimostrato, che se il Generale ha facoltà di alienare, non ha quella di gratuitamente rinunziare, o sia donare. Hanno preteso, che dalla lite si debba ricedere a motivo della Rinunzia: e si è divisato, che per la Costituzione dell' Imperador Federigo, se l' Attore, e il Reo non sono ambedue consensienti, non si può il Giudizio, ancorchè non contestato disciorre. Si è veduto, che nell' arbitrio delle Parti contendenti rimane il confidare la tranquillità propria nel trattato, che si offerisce, o nella fermezza della giudicatura: e poi si è dimostrato, che l' eredità accettata, e adita una volta non si può rinunziare, perchè non si può fare ingiuria al Defunto dopo l'adizione, nè si può nuocere a coloro, che su 'l Patrimonio del Defunto abbiano ragione. Hanno preteso, che ammettendosi la Rinunzia non si arreca pregiudizio a D. Pietro Renzi per l' offerta del finto Compratore della selva ereditaria di Gio: Battista Renzi: per l' azione di coerede promossa dall' erede di Teresa Rossi: e per la sostituzione, che può competere al Monistero di Monte Cassino. In ordine alla restituzione della selva

Digitized by Google

offerta si è rimostrato, che sebbene il prezzo si è ridomandato lo stesso per cui la selva fu venduta; tuttavia di restituire i frutti percepiti non si è fatta neppur menzione. In ordine all' azione promossa dall' erede di Teresa Rossi si è dimostrato, che il Testatore distinse il Patrimonio de' mobili da quello degli stabili, e fece due sorti di eredi la Teresa Rossi usufruttuaria, e il *Collegio* di Sora proprietario: e non apparendo Teresa Rossi coerede del *Collegio*, perchè l' usofrutto è distinto dalla proprietà, e non fu ella mai congiunta erede col *Collegio*, non può il di lei erede rappresentare un diritto, che alla Defunta non potè mai competere. In ordine finalmente alla sostituzione del Monistero di Monte Cassino si è veduto, che quel Monistero non è mai comparso in Giudizio a pretendere cosa alcuna; anzi ha dichiarato per lettere piene di moderazione, e di saviezza, che non intende turbare il diritto, che al Congiunto per sangue si appartiene. Rigettati questi motivi si è manifestato, che si fa tutto il pregiudizio a D. Pietro Renzi se la Rinunzia si ammette. Mentre dal ripetere i frutti ingiustamente percepiti verrebbe escluso, ed il Testamento di D. Gio: Battista Renzi, che non può avere vigore, si fornirebbe di quella forza, che le leggi gli negano, e valido avendosi il Testamento, si verificarebbe la sostituzione per lo Monistero di Monte Cassino chiamato nel caso, che da' Gesuiti si alienasse.

Andando d'accordo nella massima, che colui può rinunziare, che può esser erede o acquistare, si è venuto a discettar, se i Collegj della Compagnia, ove non sono Religiosi Studenti possano acquistare e ritenere beni stabili. Ha negato il P. Provinciale esser lecito ad un Privato impugnare il diritto universale de' Collegj: e si è dimostrato la Chiesa esser nello Stato, e l'utilità e tranquillità dello Stato somministrare ad ogni Privato contra gli Ecclesiastici il diritto di ricorrere al Sovrano. In tal controversia si è accennato, che più tosto conveniva vedere, se tali *Collegj* avessero fazion passiva di Testamento, che usare i termini d' Incapacità. L' Autor del *Saggio* ha conteso, che la Capacità si dovesse giudicare, non già secondo le Costituzioni, o Bolle Apostoliche, ma secondo

Digitized by Google

condo le Costituzioni Regolari della Compagnia. Questa proposizione ha cercato fondare colle parole, che ha rapportate della Bolla di Paolo III.; e queste altra facoltà non accordano, che di formare Costituzioni concernenti la disciplina interior Claustrale, ed in tutto conformi all' Istituto, o sia Formola di S. Ignazio nella medesima Bolla contenuta. Si è confutato l' errore del *Cardinal de Luca*, che questa Bolla stimò nel punto dell' Incapacità corretta dalla Bolla di Gregorio XIII. e si è veduto, che il Sommo Pontefice Gregorio lungi di correggere confermò le Bolle tutte de' Pontefici predecessori, ed espressamente intorno alla Povertà stabilì, che nulla s' innovasse, ma che si dovesse più tosto restringere secondo le occorrenze, ingiungendo anche, che niuno potesse metter mano, eccettochè il Sommo Pontefice nell' osservanza della Povertà. Ha conteso l' Autore del *Saggio*, che il costitutivo essenziale della Capacità de' Collegj sieno le Scuole esteriori; ed all' incontro si è dimostrato, che sia la sostentazione necessaria de' Religiosi Studenti della Compagnia: e se questi tal volta si sono appellati Scolastici, s' intendono solamente quelli Giovani Religiosi, che attualmente apprendono, e studiano. Si è dileguato anche l' errore del *Buratti* su l' interpetrazione della Bolla di Giulio III., e si è veduto, che tra la Formola di S. Ignazio, che proibì l' acquisto di ogni diritto Civile a' beni, e le parole di Giulio, che vietano acquistare diritto civile a ritenere beni nulla differiscono; mentre Giulio III. dichiarò, che con quella Bolla intendea di confirmare, e non intese mai corregere la Formola di S. Ignazio, o la Bolla di Paolo III.; e molto meno distruggere, e roversciare l' Istituto del S. Fondatore. L' impropriazione della voce Scolastici si è dimostrato, che in ordine a' Beni, oltre gli Studenti, si accorda a' soli Rettori de' Collegj, a' Vecchi consumati dagli anni, e ad infermi refiniti la licenza di poter vivere ne' Collegj, e colle rendite de' medesimi sostentarsi.

In difetto delle Costituzioni Apostoliche, e Regolari hanno preteso, che la Capacità de' *Collegj* senza Studenti Religiosi si

 dovesse

Digitized by Google

doveſſe ſoſtenere in virtù di una Conſuetudine introdotta colla direzione del S. Fondatore. Tal Conſuetudine hanno promeſſa dedurre dalle Coſtituzioni, e dall' autorità di alcuni Scrittori della Compagnia. Ed ancorchè ſi ſia tralaſciato di eſaminare ſe contra la Legge, e la Ragione poſſa aver luogo la Conſuetudine, ſi è veduto, che fra le Coſtituzioni Regolari non vi ſia veruna, in cui ſi preſcriva, che ne' *Collegj*, ove non ſono Studenti Religioſi viver ſi poſſa di rendite certe e ſtabili. Le Autorità allegate de' Geſuiti *Ribadineira*, e *Sacchini* ſi ſono dimoſtrate inutili, ed inette; anzi ſi è riportato l' intero tenore del Decreto 71. della Congregazione Generale II. tenuta nel tempo di *S. Franceſco Borgia*, e con queſto Decreto fu determinato, che ſi doveſſe di elemoſina vivere in que' *Collegj*, ove non foſſero gli attuali Studenti della Compagnia. All' oppoſto ſi è allegato il Decreto, che ne' tempi di rilaſſatezza ſi profferì della Congregazion Generale VI. ſotto il *P. Acquaviva*, e ſi è dimoſtrato, che di tal Decreto non ſi può avere alcuna ragione, o perchè ſi ha da credere non vero, o perchè inſuſſiſtente, come diſtruttivo dell' Iſtituto, delle Coſtituzioni Appoſtoliche, e Regolari, e contrario al Decreto II. della ſteſſa Congregazione, onde ſi proibiſce ogni novità intorno alle coſe ſoſtanziali dell' Iſtituto. Si è preteſo che la Rinunzia, che nella Congregazione Generale II. ſi fece all' Indulto del Concilio di Trento pubblicato intorno al poſſedimento de' beni ſtabili comprendeſſe ſolamente le Caſe di Profeſſione, e ſi è diviſato, che comprende non ſolamente le Caſe, ma le Perſone ancora; o ſieno tutti i Religioſi Profeſſi: e che tal Rinunzia ſi ebbe per vera, ed in oſſervanza di S. Pio V., e da Gregorio XIII. che dopo il Concilio dichiararono, che la Compagnia, il Generale, e tutte le Perſone della Compagnia foſſero, e doveſſero eſſere in avvenire veri, e non finti Mendicanti.

Dall' Incapacità univerſale de' *Collegj* ſenza Studenti Religioſi ſi è paſſato a dimoſtrare l' Incapacità del Convento de' Geſuiti di Sora. Si è veduto, che non potendoſi nè colle Bolle originali, nè con quelle eſtratte dal Regiſtro delle Bolle ſegrete

determinare

Digitized by Google

determinare la qualità di quel Convento, se sia Casa di Professione, o *Collegio*, si debba deferire all' autorità dell' *Ughelli*, che per Casa Professa lo descrive, e a' documenti prodotti da que' Gesuiti medesimi, che per Casa Professa lo caratterizzano. E senza pregiudizio del vero avendosi per *Collegio* senza Studenti Religiosi, come han dichiarato, non può aver diritto, o esser capace di acquisto alcuno, ne di ritenere l' eredità di D. Gio: Battista Renzi in virtù dell' Istituto, delle Costituzioni Apostoliche, e Regolari della Compagnia. Per *Collegio* poi riguardandosi, come eretto senza il permesso speciale del Sovrano lungi di aver diritto di acquistare, meriterebbe di esser abolito. Mentre nè la fondazione, nè le Bolle appariscono autorizzate da' Magistrati Regj in questo Regno, nè la lunghezza del tempo gli può giovare.

Dopo l' Incapacità per rapporto alla Casa, si è fatto passaggio all' Incapacità degli emolumenti per rapporto alle Opere ingiunte dal Testatore. Nè a titolo di Cappellania, nè di lezione di Teologia istituita si è dimostrato, che non possano di alcun emolumento, o stipendio esser capaci. In ordine finalmente all' Incapacità Personale si è considerata non solo la qualità di Regolari, ma quella di Stranieri, e Forestieri commoranti nella Città di Sora, e secondo la polizia del Regno si è veduto, che nè Uffizj, nè Benefizj, nè Onori possano godete. Si è dimandato, che danno arrechi allo Stato, l' esservi *Collegj* senza Studenti Religiosi? E si è risposto, e dimostrato, che il difetto degli attuali Studenti ne' *Collegj* somministra al Generale della Compagnia un mezzo di tassare, e di esigere gravi somme, e contribuzioni de' Collegj, e ritirare in Roma immensa quantità di danajo contante. Se Studenti Religiosi vi fossero, tal pretesto si toglierebbe; l' utilità dello Stato non patirebbe detrimento, la Disciplina Regolare fiorirebbe, ed in tanti Negozj Secolari non si vedrebbe involta la Compagnia e la Ragion Civile, la Pubblica, l' Impero, ed il Sacerdozio concorrebbe a favore della Compagnia. Oggi violate le Costituzioni de' Pontefici, l' Istituto, e le Costituzioni Regolari

perdute

Digitized by Google

perdute di mira, o neglette; le Leggi Civili, e le Ragioni dello Stato offese non possono rimanere senza risentimento, nè sospendere la Dichiarazione, che la pretesa Rinunzia sia invalida, e il Convento di Sora incapace.

Scriveva a' 20. Febbrajo 1763.

Gio: Battista Elia.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

FRanceſco de Magalhaens, e Brito Cavaliere Fidalgo (a) della Caſa di S. M. e profeſſo nell' Ordine di Criſto, Scrivano della Pretura criminale della Corte, e della Caſa della Supplicazione (b) deputato per S. M. &c. atteſto, che appreſſo di me, e nel mio Offizio eſiſte la ſentenza degl'Inquiſitori, Ordinario, e Deputati della Santa Inquiſizione, in vigore di cui fu conſegnato alla giuſtizia ſecolare il Reo Gabrielle Malagrida, la qual ſentenza inſieme coll'altra emanata nella Relazione (c) che più ſotto vien traſcritta, e trovaſi parimente inſerita ne' medeſimi atti: è del tenore ſeguente.

Convengono gli Inquiſitori, Ordinario, e Deputati della S. Inquiſizione, che viſti queſti atti, colpe, dichiarazioni, riſpoſte, e ritrattazioni del P. Gabrielle Malagrida Religioſo della Compagnia denominata di Gesù, nato nel luogo detto Minajo Dioceſi di Como, nel Ducato di Milano, e commorante in queſta Corte reo carcerato, che ſi trova preſente.

Atteſo che ſi dimoſtra, che eſſendo Criſtiano battezzato Sacerdote, Confeſſore, Teologo, e Miſſionario, e perciò tenuto a credere, e a profeſſare la S. Fede Cattolica predicata da' Santi Apoſtoli, e Diſcepoli di Gesù Criſto noſtro bene, Redentore, e Signore, quella ſteſſa fede, che ci propone, ed inſegna la S. Madre Chieſa Romana maeſtra di tutto il Cattoliciſmo, e regola infallibile de' veri dogmi, contro di cui non poſſono prevalere l'inferno, e li Miniſtri del Demonio, ad allontanarſi, ed a fuggire le novità contrarie al Vangelo, ad inſegnare, predicare, difendere, e ſcrivere dottrine ſane, e Cattoliche, ſenza interpetrare a ſuo arbitrio, e contro i precetti della ſteſſa Chieſa, e l'opinione de' Santi Padri i paſſi della Scrittura.

Eſſendo tenuto di più a procurare l'unione de' Cattolici, nella perfetta carità, e nell'obbedienza dovuta a' ſuoi veri, e legittimi Superiori, ſenza ſuſcitare ſedizioni pernicioſe, e ſuggerite dagl'infernali Spiriti della ſuperbia, e della diſcordia, e ad imita-

(a) Fidalgo: *titolo, che conferiſce un certo rango di Nobiltà.*

(b) Supplicazione: *è il Tribunale Supremo, in cui per via d'appellazione o di ricorſo ſi terminano, e decidono tutte le cauſe.*

(c) Relazione: *è lo ſteſſo Tribunale, già dichiarato nella ſuddetta parola* Supplicazione.

Digitized by Google

re i seguaci della virtù Cristiana, che giunsero alla perfezione pel sentiero dell' umiltà co' patimenti, e coll' uso della pazienza raccomandata nelle Divine Scritture dallo stesso Gesù Cristo, il quale essendo vero Dio, si fece Uomo, e col farsi carico delle nostre colpe ci aprì le porte alla eterna felicità, ed essendo innocentissimo ci insegnò, e ci animò col suo esempio a soffrire i travagli, che sono effetti de' nostri delitti, e del peccato, additandoci per mezzo de' suoi Evangelisti i segni, che dobbiamo osservare per conoscere gl' Ipocriti, e falsi Profeti, i quali ricoperti di pelle d' agnello, pretendono ingannarci, siccome dice lo stesso Gesù Cristo, per la bocca di *S. Matteo, cap. 7.* colle seguenti parole: *Attendite a falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium; intrinsecus autem sunt lupi rapaces; a fructibus eorum cognoscetis eos.*

E dovendo finalmente il Reo uniformarsi a' consigli, e precetti Evangelici, ed ascoltar Gesù Cristo nella voce della sua Chiesa, e de' suoi Ministri, operò tanto diversamente, che dimenticatosi de' doveri di Cattolico, e di vero Religioso, diede orecchio allo spirito infernale, il quale avendo in mira la totale distruzione, e ruina della sua anima lo guidava alla perdizione.

Imperciocchè ripieno il Reo d'ambizione, e di superbia, considerandosi a tutti superiore nella virtù, passò a fingere de' miracoli, rivelazioni, visioni, locuzioni, ed altri molti celestiali favori, che il Signore Iddio concede a' suoi veri servi, i quali, secondo il dir di S. Paolo nel *cap. 2. Epist. ad Ephes.* edificano sulla dottrina, e fondamento degli Apostoli, e de' Profeti, essendone lo stesso Cristo la pietra angolare, *in quo omnis ædificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino.*

Ed ottenendo il Reo per mezzo dell' ipocrisia, e della più raffinata malizia, l' esser creduto santo, e vero Profeta da quelle persone, che per Divina permissione non riguardavano i fondamenti, sopra de' quali si sosteneva la gran machina della sua finta santità, divenne poi un mostro d' ogni maggiore iniquità: poichè non contento, nè soddisfatto di avere ingannato i Popoli de' Dominj di questo Regno, da' quali estorti avea grossissimi capitali col pretesto della divozione, e de' fini divoti, e con altre finzioni,

Digitized by Google

zioni, ed impoſture, paſsò a diffondere il più terribile veleno, che racchiuſo teneva dentro il ſuo cuore, fomentando diſcordie, e ſedizioni, e profetizzando i funeſti avvenimenti, che eſſo ſapeva andarſi già ideando, e diſponendo in queſta Corte in ſeguela de' pernicioſiſſimi diſegni, che poi ſi vennero a diſcoprire, ed a paleſare.

E volendo in tal guiſa conſervare il ſuo buon nome, e l'opinione di ſantità, preteſe perſuadere le ſue finte rivelazioni de' futuri caſtighi, con dottrine inaudite, framiſchiate di propoſizioni ereticali, piene di beſtemmie, erronee, temerarie, empie, ſedizioſe, ed offenſive delle pie orecchie, le quali non ſolamente proferì, ma ſcriſſe, e fino nello ſteſſo Tribunale del S. Offizio proſeguì a difendere, aſſerendo che gli erano ſtate dettate da Dio, dalla Madonna Santiſſima noſtra Signora, e da' Santi, ed Angioli del Cielo, i quali diceva, che gli parlavano, e con eſſo comunicavano, giungendo a perſuaderſi, che queſti mezzi, benchè improprj di un Cattolico, ed inventati dalla malizia del Reo, erano i più convenienti per evitare la continuazione de' patimenti, che da ſe ſteſſo ſi era procacciato, per reſtituire all' antico ſtato la ſua Religione, e per ridurre in una univerſale coſternazione la Corte, e tutto queſto Regno, contro di cui nudriva un interno acerbiſſimo odio, il quale manifeſtamente ſi rileva da queſti atti, e dalle dichiarazioni della ſteſſo Reo.

Di tutto ciò prendendoſi informazione nel Tribunale del S. Offizio, e preſentandoſi nel medeſimo le due opere ſcritte di carattere del Reo, una intitolata: *Eroica e ammirabile vita della gloriosa S. Anna Madre di Maria Santiſſima, coll' aſſiſtenza, approvazione, e concorſo della Madonna Santiſſima noſtra Sovrana, e del ſuo Santiſſimo Figlio*, ſcritta in lingua Portogheſe; e l'altra in lingua Latina col titolo: *Tractatus de vita, & imperio Antichriſti*: tutte due riconoſciute dallo ſteſſo Reo, a cui furono moſtrate dentro l' Inquiſizione.

Ed eſſendo viſte, ed eſaminate le ſuddette due opere, tralle altre propoſizioni vi ſi contengono le ſeguenti cioè: Che S. Anna era ſtata ſantificata nel ventre di ſua Madre, nella maniera iſteſſa, che fu ſantificata Maria Santiſſima nel ventre di S. Anna.

Che

Digitized by Google

Che il privilegio della Santificazione nel ventre della Madre, ſolamente era ſtato conceduto a S. Anna, e a Maria ua Figlia. Che S.Anna nel ventre di ſua Madre intendeva, conoſceva, amava, e ſerviva a Dio, come fanno i Santi più luminoſi nella gloria. Che S. Anna nel ventre di ſua Madre piangeva, e per compaſſione faceva piangere i Cherubini, e Seraſini, che l' aſſiſtevano. Che S. Anna ritrovandoſi ancora nel ventre di ſua Madre fece i ſuoi voti, e affinchè neſſuna delle tre Divine Perſone rimaneſſe ſcandalizzata della ſua affettuoſa attenzione, al Padre Eterno fece il voto di Povertà, all' Eterno Figlio il voto d' ubbidienza, e all' Eterno Spirito Santo il voto di Caſtità.

Che S. Anna fu la creatura più innocente, che uſciſſe dalle mani di Dio, che pareva, che non aveſſe peccato in Adamo, e che acconſentì allo ſtato maritale per eſſere più pura, vergine, e più innocente. Che S. Anna eſſendo viatrice orava per tutti gli Cori Angelici glorioſi, acciocchè Iddio aſſiſteſſe loro, e loro ſoccorreſſe, ed acciocchè Eglino ſempre più ſi avanzaſſero in ſervire, e lodare Sua Divina Maeſtà.

Che Gesù Criſto non aveva ritrovato eſpreſſioni, per darci ad intendere la grandezza de' doni conceduti a S. Anna, e che i ſoſpiri della ſteſſa Santa giunſero a riaccendere nuovi ed inuſitati incendj nel cuore di Dio. Che la virtù, e la ſantità è più facile a propagarſi che il vizio.

Che Adamo ancorchè foſſe viſſuto rettamente, e non aveſſe commeſſo la colpa mortale, che commiſe, ſempre però ſarebbe ſtato un povero ſervo, molto debole, e molto ignorante.

Che eſſo Reo aveva ſentito parlare l'Eterno Padre, colla ſua chiara, e diſtinta voce, l' Eterno Figlio colla ſua chiara, e diſtinta voce, e l' Eterno Spirito Santo colla ſua chiarà, e diſtinta voce.

Che la Famiglia di S.Anna, oltre i Signori, ed alcuni fanciulli, conſiſteva in venti Schiavi, cioè dodici uomini, ed otto femmine. Che S. Gioacchino aveva eſercitato l' arte di muratore, ed abitava in Geruſalemme con S. Anna, e che queſta era la Donna forte, di cui aveva parlato Salomone, il quale ſi era ingannato, perchè dentro al ſuo Popolo, e del ſuo ſangue era nata Donna così felice.

Che

Digitized by Google

Che S. Anna aveva costituito un Conservatorio dentro Gerusalemme di cinquantatre Educande, per terminare il quale gli Angioli si trasformarono in legnajuoli, e che per il mantenimento una di quelle per nome Marta andava a comperare il pesce, e lo vendeva con guadagno nella Città. Che delle Educande di S. Anna alcune si accasarono unicamente per ubbidire Iddio, il quale *ab æterno* aveva determinato, che quelle felici donzelle educate colla direzione di S. Anna fussero madri di Santi, e Sante, e di varj Apostoli, e Discepoli di Gesù Cristo: che una ebbe per marito Nicodemo, l'altra S. Matteo, e l'altra Giuseppe d'Arimatea, e che dal matrimonio di un' altra era nato S. Lino successore di S. Pietro. Che Cristo prende varie figure, e fa diverse rappresentanze a quei pochi, che innalza alla più alta contemplazione, e concede uno, e più Direttori dal Cielo alle Anime, che desiderano la perfezione.

Afferma di più nella sua opera, che Maria Santissima gli aveva comunicata la seguente dottrina: che le anima de' Mondani, e le anime, che non aspirano ad altro, che all'osservanza de' comandamenti, solo il Demonio le tenta, però dopo, che esse hanno reso buon conto di se, si fa loro comprendere, che nella Chiesa vi è realmente una nuova Professione consistente nell' alta contemplazione de' Divini Misterj, e nelle revelazioni delle cose occulte *a constitutione Mundi*, e che allora si prende Iddio, e Maria Santissima cura di tali anime, ponendole in tenebre così oscure, ed agitandole con tentazioni così violente, che non sanno, verso qual parte s' abbiano a volgere; ma giunte poi a questo stato, partono per sempre da' loro i Demonj, senza che per altro lascino le suddette anime di risentire gl' istessi urti, e gagliardi combattimenti, in guisa tale, che sembra loro, che le tormentino Diavoli, anche de' più sozzi, e maligni, con bugie, raggiri, stimoli, profanità, e con altre cose disoneste, quantunque però i Diavoli non siano i tentatori, ma bensì le anime sante, e quelle più glorioso, cioè Angioli purissimi, ed amantissimi delle suddette anime, i quali non solo non si vergognano, ma anzi si gloriano di soccorrerle con quegl' offizj, facendo la figura di tentatori, e di Demonj per guadagnarle interamente, e far loro

Digitized by Google

loro compiere con maggior ſollecitudine quella miſura di mortificazioni, e di reſiſtenze, che l'iſteſſo Iddio ha loro prefiſſo, per poi ammetterle alla comunicazione de' ſuoi ſegreti.

Oltre a queſte propoſizioni ſcriſſe, come per rivelazione avuta, anche le ſeguenti.

Che la natura divina è diſtinta tra le Perſone. Che Maria Santiſſima ſtando nel ventre di S. Anna aveva proferite queſte parole: *Conſolare Mater mea amantiſſima, quia inveniſti gratiam apud Dominum: Ecce concipies, & paries Filiam, & vocabitur nomen ejus Maria, & requieſcet ſuper eam Spiritus Domini, & obumbrabit, & concipiet in ea, & ex ea Filium Altiſſimi, qui ſalvum faciet Populum ſuum.* E nella ſuddetta opera con giuramento afferma, che la ſteſſa Madonna gli aveva ciò rivelato, e di più, che nel Paradiſo celeſte fu per otto giorni ſolennizato quel primo paſſo, o ſieno miracoloſe parole.

Afferma ancora, come per rivelazione avuta, che Iddio gli aveva detto, che non aveſſe ſcrupolo d' ingrandire la Madonna *uſque ad exceſſum & ultra*, nè dubitaſſe di far uſo, e di comunicargli gl' attributi proprj allo ſteſſo Iddio, cioè immenſo, infinito, eterno, onnipotente.

Che il Sacratiſſimo Corpo di Criſto ſi era formato di una goccia di ſangue del cuore di Maria Santiſſima: che lo ſteſſo corpo ſi era andato a poco a poco aumentando colla virtù dell'alimento della Madre fino che giunſe ad eſſere perfettamente organizato, e capace di ricever l' anima: ma che la Divinità, e Perſonalità del Verbo già ſi era unita a quella goccia di ſangue nello ſteſſo iſtante, che uſcì dal cuore, per entrare nel puriſſimo ventre della Madonna. Che le tre Divine Perſone ebbero varj congreſſi, controverſie, e pareri fra di loro, circa il trattamento, che dar ſi dovea a S Anna, e convennero, che foſſe ſuperiore a quello di tutti gli Angioli, e degl' altri Santi. Che la Città Santa rappreſentata all' Evangeliſta, e Diſcepolo diletto allorchè diſſe: *vidi Civitatem Sanctam Hieruſalem novam deſcendentem de Cœlo ſicut Sponſam ornatam viro ſuo:* ſi dovea riputare, come un ſordido, e vile luogo d' immondizia in paragone dell' anima di S. Anna,

Che

Digitized by Google

Che S. Anna aveva avuto una ſorella per nome Santa Battiſtina, la quale gli aveva detto, che la Madonna ſtava ancora preſſo i ſuoi Genitori, quando l'Arcangiolo S. Gabrielle le recò l'annunzio di dover eſſere Madre di Dio, ed umiliandoſi la Madonna, immediatamente dimandò al Padre eterno, che intercedeſſe per lei, acciò foſſe ammeſſa per povera, e vile ſchiava; ma che eſſendoſi avveduta, che neceſſariamente dovea eſſere Madre di Dio, cadde a terra, con un deliquio, il che diede afflizione all'Angiolo, il quale ſollevò la Madonna con grande riverenza, perſuadendola a voler accettare quella dignità, e fin' a tanto che la Madonna non diede il ſuo conſenſo, reſtò ſoſpeſo il feſtino già preparato dagl'Angioli, e Arcangioli. Che dopo eſſerſi incarnato il Divin Verbo, la Madonna ſi ſposò con S. Giuſeppe, avendo allora S. Anna l' età di cinquant' anni. Che Maria Santiſſima noſtra Signora abitava in Geruſalemme, allora quando perdè il ſuo Santiſſimo Figlio, e che queſto fu ritrovato nel Tempio nel termine di tre giorni; eſſendoſi allontanato dalla ſteſſa Madre per andare ad aſſiſtere alla morte di S. Anna.

Inoltre afferma, che Maria Santiſſima noſtra Signora, avendogli comandato di ſcrivere la vita dell'Anticriſto gli diſſe, che eſſo Reo era un altro Giovanni, dopo il Giovanni, ma però molto più illuminato, e più fecondo. E continuando la detta opera, paſſa a ſcrivere, come per rivelazione avuta, che gli Anticriſti devono eſſere tre (e che in queſta guiſa debbano intenderſi le Scritture) cioè Padre, Figlio, e Nipote, e che l' ultimo deve naſcere in Milano da un Frate, e da una Monaca, nell'anno mille novecento, e venti, e che deve ammogliarſi con Proſerpina una delle Furie infernali.

Che l'Anticriſto deve eſſere battezzato da ſua Madre, e che 'l Demonio, il quale crederà di eſſere ſuo Padre, verrà ad aver notizia del batteſimo, dopo di una imprudente confeſſione della Madre.

Che il ſolo nome di Maria ſenza il concorſo di opere buone fu la ſalvezza di molte creature, e che la Madre dell' Anticriſto ſi dee ſalvare per avere queſto nome, ed anche a riguardo del Monaſtero, in cui ſi farà Monaca. Che i Religioſi della Com-

Digitized by Google

pagnia hanno da fondare un nuovo Impero per Gesù Cristo, discoprendo nuove, e numerose nazioni d' Indiani.

Che il Religioso tepido, ed imperfetto eccede in merito ogni fervoroso, e perfetto Secolare. Che nissuno nacque per esercitare alcuni officj necessarj al governo Ecclesiastico, o politico.

Dice di più nella suddetta opera dell'Anticristo, che nella notte de' ventinove Novembre dell' anno passato aveva sentito le parole seguenti: *Hac nocte ideſt brevi, & inopinato interitu de medio tollemus Principem tam iniquæ criminationis, cum Adjutoribus, & Adulatoribus ſuis*. E con queste ed altre proposizioni ingiuriose ad ogni stato di Persone, e simili a quelle de' più scelerati Eresiarchi, pretese il Reo, che fossero giudicate come Divine le sue rivelazioni, e come Ortodosse le sue propositioni, ed opere, le quali tenacemente hà difeso, anche dopo le caritatevoli ammonizioni fattegli da' Ministri della Chiesa.

Per le quali colpe essendo il Reo ritenuto nelle carceri del S. Officio, disse con gran superbia, e presunzione molto aliena dallo Spirito di Dio, che non aveva colpe da confessare, ma perchè era stato condotto al Tribunale del S. Offizio, con gran cautela, e segretezza, senza che sapesse dove lo conducevano, e perchè Iddio Signor nostro gli aveva detto ritrovarsi nel S. Offizio, e che nel giorno seguente sarebbe stato chiamato all'Udienza, e a Tribunale competente, e che poi nell' ora precisa doveano cessare certi dolori di testa, e di viscere cagionati dall' aria della notte (siccome realmente gli era intervenuto) si dichiarava, che avendo notizia, che il Re nostro Signore privava delle Missioni i Religiosi della Compagnia, in pregiudizio de' Barbari convertiti, e non convertiti, temeva perciò ne seguisse grave danno alla Persona di S. M. non ostante esser egli persuaso, che il Monarca operava senza sinistra volontà, e che in occasione di essere stato mandato a Setubal, compassionando questo Regno pregò Iddio nostro Signore per la Persona del Re, e per il bene del suo Stato, ed allora si sentì dire nel cuore, che procurasse i mezzi di far consapevole S.M. di un pericolo imminente, che gli sovrastava; che riconoscendosi obbligato in sua coscienza a fare questo passo, aveva posto in opera tutte le diligenze opportune, a fine di dargliene la notizia,

ciò

Digitized by Google

ciò che non potendo conseguire, si diede a fare penitenze, ed orazioni pubbliche, e private, le quali furono esaudite nel Divino Tribunale, e in virtù di quelle aveva il Signore Iddio moderato il castigo preparato all' istesso Re, siccome ad esso dichiarante era stato rivelato.

E che essendo poi ingiustamente carcerato, come Capo della Congiura, si mise a scrivere per ordine dello stesso Iddio, e della Madonna, la vita di S. Anna, e un' altra opera, che tratta della vita e Impero dell' Anticristo, le quali opere gli furono ritrovate, e tolte: e che sapeva egli essere stato carcerato nell' Inquisizione pel motivo d' averle scritte, ed anche come ipocrita, che fingeva rivelazioni false, e virtù, che non possedeva.

Dichiarò di più, che un anno addietro gli aveva detto Iddio, non essere appieno soddisfatto coll' ingiurie, che esso Dichiarante soffriva, e che dovea patirne anche maggiori, perchè si uniformasse con Gesù Cristo suo esemplare, venendo a questo fine accusato calunniosamente al S. Officio.

E che interrogato, se era pronto ad imitarlo: mentre dubitava esso Dichiarante darsi per convinto, sul riflesso di non recar discredito alla sua Religione, si sentì replicare, che dovea soffrire la pena di vedersi fuori della medesima Religione, siccome gli accadeva, poichè dentro le carceri, ove ritrovavasi, gli rammentava Gesù Cristo ciò, che gli avea dichiarato, e nello stesso Tribunale, avanti il quale stava, veniva a comprendere il vero senso, atteso che ivi *ab alto* se gli diceva, che non vi era più Compagnia in Portogallo, essendo stata tutta sterminata, per sentenza resa pubblica in tutto il Mondo, ciò, che quantunque sembrasse ad esso molto difficile, nulladimeno gli veniva cagionato qualche timore dalle voci, che ascoltava, perlocchè si sottometteva alla Chiesa per timore d' illusioni.

Dopo di ciò chiedendo il Reo udienza disse, che Iddio nostro Signore gli aveva comandato, che si portasse ad esporre le ragioni, che aveva per essere giudicate vere le sue rivelazioni; ed erano le seguenti: La *Prima*: Perchè non contenevano cosa alcuna contro gli articoli della fede, e contro il comune sentimento della Chiesa, e de' Santi Padri. La *Seconda*: Per essere accompagnate da

Digitized by Google

una vita impiegata in orazione, e nell'esercizio delle virtù, poichè da principio faceva due ore di orazione, poi quattro, e presentemente otto, comandategli dallo stesso Iddio, essendo il suo Direttore il Ven. P. Segneri. La *Terza*: Per aver menato esso Dichiarante una vita penitente, e mortificata, senza mangiar carne, ova, pesce, e ne bever vino, in guisa tale, che avendogli Iddio permesso una picciola porzione di vino, poi glielo proibì intieramente, comandandogli ancora, che della porzione del pane prendesse solamente la metà, e 'l rimanente lo dasse a Poveri. La *Quarta*: Perchè il P. Segneri gli aveva detto, che non era possibile, che Iddio nostro Signore si dimenticasse di tanti travagli, che esso Dichiarante aveva sofferti, e de' tanti servigj, che gli aveva prestati, e affermò il Reo, che Iddio lo paragonava a S. Francesco Saverio, e che ciò diceva con sua somma pena, ma che lo stesso Signore glielo aveva ordinato, dichiarandogli d'averlo scelto per suo Ambasciadore, Apostolo, e per suo Profeta. La *Quinta*: Perchè le rivelazioni, visioni, e locuzioni gl' influivano un gran desiderio di patire, e morire per lo stesso Iddio, con un amore così infiammato verso il Signore, che l'aveva già unito a se con unione abituale. La *Sesta*: Per l'ammirabile, e celestiale dottrina, che Iddio gli communicava, e che Maria Santissima si degnava dirgli d'averlo adottato per suo Figlio, essendo ciò di gradimento a Gesù Cristo, e a tutta la Santissima Trinità. La *Settima*: Perchè aveva un gran desiderio di suffragare all'Anime del Purgatorio, siccome *ab alto* gli veniva ordinato, di maniera che, alcune volte gli era comandato, che recitasse quaranta rosarj, e perciò passava molte notti dormendo solamente una, o due ore, lo che naturalmente era impossibile, e che il Signore gli aveva detto essere la sua vita un continuo miracolo, ed opera della sua onnipotenza. E per tutte queste ragioni, e di più perchè Iddio Signor nostro gli aveva fatto conoscere, che l'Arcangiolo S. Raffaello, e l'Angelo suo custode, furono quelli, che gli fecero trapassare un lago di quattro cento palmi: affermava, che le sue rivelazioni erano senza dubbio divine, aggiugnendo, che nello stesso momento, in cui dichiarava questo, Iddio sensibilmente gli diceva le seguenti formali parole: *Hæc sunt signa Apostolatus, & Legationis*

Digitized by Google

Legationis tuæ, quæ quidem ſigna ſuperabundantia ſunt ad probandum intentum, ſcilicet te eſſe Legatum, a me ſpecialiter delectum ad manifeſtandam voluntatem meam, tam Barbaris, quam Catholicis, quod ſi forte apud Judices tuos miniſtros meos non reputentur ſufficientia, deſcendes ad narranda majora miracula.

Ed avendo il Reo oſſervato nel Miniſtro, che lo proceſſava, che non ſi dava credito alle ſue impoſture, e preteſa ſantità, la quale ſi riconoſceva ſpogliata delle qualità, che accompagnano la vera, proſeguì a dire, che nello ſtato del Braſile trovandoſi in pericolo una nave, per eſſerleſi rotta la più forte ancora; ſi gettarono ſopra di lui tutte le Perſone, che nella medeſima ritrovavanſi, chiedendogli, che pregaſſe la Madonna delle Miſſioni, acciò li aveſſe liberati da quel eſtremo pericolo, in cui ſi vedevano, e che ricorrendo eſſo ſupplichevole alla ſuddetta Signora, tutti rimaſero liberi: Che un altro ſimile miracolo aveva fatto nella foce del Fiume di queſta Corte.

E che ſtando inferma la Sereniſſima Signora Regina Madre D. Marianna d' Auſtria, fù obbligato dal ſuo ſpirito a dirle, che ſarebbe morta, contro il parere de' Medici, i quali le aſſicuravano la vita, e aſſerivano, che ſtava meglio, e che il ſuo annunzio, e profezia ſi era realmente avverato.

Dichiarò di più, che aveva liberato certe perſone dal pericolo della morte, atteſo che erano ricorſe alle ſue orazioni, pel mezzo delle quali altresì aveva fatto avere la ſucceſſione ad alcuna famiglia di queſto Regno, poichè promettendogli certa Perſona ſeicento mila Reis per la Madonna Santiſſima delle Miſſioni, ottenne dalla ſuddetta Madonna la bramata ſucceſſione, ſecondo gli era ſtata richieſta. E che ritrovandoſi poi la riferita ſucceſſione in pericolo di morte a motivo di eſſerſi indugiato l' adempimento della promeſſa, per conto della quale gli furono ſolamente dati ducentomila Reis, gli rinuovarono le iſtanze, e preghiere, e che allora la riferita ſucceſſione rimaſe libera dal pericolo, e dalla malattia, mediante le orazioni del ſuddetto Dichiarante, il quale anche a richieſta di altra Perſona, ed in occaſione di altra ſimile promeſſa ottenne *præter totam ſpem* la ſucceſſione ad un Miniſtro già vecchio, dal che riſultò, che le cattive lingue diceſ-

ſero

Digitized by Google

ſero non eſſer quello figlio del detto Miniſtro.

Ed eſſendo il Reo ammonito con carità, a voler riconoſcere, e confeſſare le ſue colpe, per non acquiſtarſi per mezzo de' patimenti i caſtighi eterni dovuti alli traſgreſſori della legge di Dio, i quali col mantello dell' ipocriſia vanno in traccia della ſtima del Mondo, in cui eſſo ancora ſi trovava; e conſeguentemente era in via di meritare, o demeritare il premio, che lo ſteſſo Dio concede agli Eletti, ed a quelli, che ſi pentono de' ſuoi peccati, e con vero pentimento li confeſſano, prima dell' inevitabile momento della morte, la quale atteſa la ſua età, non poteva naturalmente eſſere molto lontana.

Riſpoſe, che non era ipocrita, ne uſava finzioni, e che, caſo mai foſſe finto il ſuo modo di vivere, Iddio Noſtro Signore l' uccideſſe con un fulmine nello ſteſſo luogo, in cui ſi trovava avanti il Tribunale della Chieſa, alla quale ſottometteva i ſuoi ſcritti, rivelazioni, e tutte le altre carte, acciò foſſero cenſurati, ſecondo che meritaſſero, eſſendo ſua volontà il morire nel gremio della ſteſſa Chieſa, in cui aveva ſempre creduto, e in contemplazione della quale aveva offerto molte volte la vita.

Diſſe di più, che affermava con giuramento aver più volte parlato con S. Ignazio, con S. Franceſco di Borgia, con S. Bonaventura, con S. Filippo Neri, con S. Carlo Borromeo, e con altri molti Santi: come era il P. Segneri, ed altre Perſone defunte, tra le quali vi era un certo Religioſo della ſua Compagnia, che venne a ringraziarlo d' averlo liberato dalle pene del Purgatorio, ove eraſi trattenuto, per aver conſervato nella ſua ſtanza con licenza de' Superiori varj regali, i quali era ſua intenzione applicare alla libreria. E diſſe ancora, che per togliere l' infamia alla ſua Religione, chiedeva, che foſſe eſaminato il numero delle fondazioni da eſſo fatte, col prodotto delle molte gioje, ed ori dati alla Madonna delle Miſſioni da' Fedeli dell' America, in gratificazione de' miracoli, e delle grazie, che aveano ricevute dalla ſteſſa Madonna, la quale ſenſibilmente, e per più volte aveva detto ad eſſo Dichiarante, che lo prendeva ſotto la ſua protezione, per ajutarlo in tutte le ſue opere, delle quali doveva eſſa medeſima eſſer riputata la vera Fondatrice.

Diſſe

Digitized by Google

Disse di più, che Iddio Nostro Signore gli avea ordinato, che dimostrasse al Tribunale del S. Offizio, che non era ipocrita, siccome asserivano i nemici della sua Religione, de' quali alcuni erano morti pochi giorni addietro, ciò ch'esso Reo sapeva per Divina rivelazione, e per questo soggiungeva, che sentendo verso la mezza notte certo rumore dimandò al Custode delle carceri, che cosa vi era di nuovo, e qual rumore era quello, che aveva inteso, e rispondendogli il suddetto Custode, che forse erano alcuni segni di campana, che nel Convento del Carmine solevano darsi per le Donne partorenti, e che seguitando a sentire il medesimo rumore, allora *ab alto* gli fu detto, che le campane sonavano per la morte del Re nostro Signore, ciò che nuovamente gli fu replicato dopo due giorni, e a tempo, che già nelle torri sonavano le campane, e che se esso Inquisitore, che lo processava volesse riflettere al passato, e all' istanza fattagli dal Dichiarante, verrebbe in cognizione, che il zelo della salvezza dello stesso Re, al quale voleva allora fosse fatta manifesta dal Tribunale del S. Offizio la verità delle sue asserive, a fine di evitare l' imminente pericolo, era stato l' unica cagione, per cui esso Dichiarante aveva richiesta la brevità, ed accelerazione della sua causa.

E benchè tutto ciò succedesse in occasione della morte del Marchese de Tancos Governadore delle armi nella Corte, e Provincia d'Estrema dura, nulla dimeno si fissò il Reonell' opinione, che il suono delle campane, e gl' inusitati spari delle Fortezze fossero seguiti per morte del Re, e senza verun' altro fondamento si diede a fingere questa asserita rivelazione inventata dalla sua malizia.

E non volendo l' istesso Reo approfittarsi delle replicate ammonizioni, che caritativamente gli venivano fatte, acciò che lasciasse le finzioni, e confessasse le colpe commesse spettanti alla cognizione del S. Offizio, passò a dire: che Gesù Cristo l' aveva assoluto da ogni colpa, e da ogni pena: che non intendeva la ragione, per cui non si dava credito alla sua verità, ed alla sua esposizione giurata, quando si erano credute le rivelazioni di alcune Serve di Dio, che non soffrirono tanti patimenti, nè fecero

Digitized by Google

cero maggiori ſervigj di quelli, che eſſo aveva fatti, eſſendo una di queſte la Ven. Suor Maria di Gesù di Agreda.

E che nella notte antecedente a queſta dichiarazione, che faceva, aveva avuto eſso Reo una viſione intellettuale delle pene, che pativa l' anima di S. M. ed aveva inteſe le riprenſioni dategli da alcune anime divote, per le perſecuzioni pratticate verſo la Compagnia: che a queſti, e altri ſimili caſtighi doveano ſoggiacere le perſone, le quali erano concorſe allo ſterminio della ſua Religione, e che in tali coſe, non v' era inganno, eſſendo accadute ad un Soggetto, a cui per iſpecial privilegio amminiſtrava ogni giorno Maria Santiſſima l' aſſoluzione del tenore ſeguente. *Dominus noſter Jeſus Chriſtus filius meus te abſolvat, & ego authoritate ipſius te abſolvo ab omnibus peccatis tuis, & pœnis: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.*

Diſſe di più prorompendo in giuramenti aſſertorj, ed eſecratorj, contro di se, e contro la ſua propria eterna ſalvezza, che erano vere le ſue rivelazioni, e che aveva ſcritta la vita di S. Anna, e 'l trattato dell' Impero dell'Anticriſto, annunziando caſtighi per ordine dello ſteſſo Dio, il quale ſenſibilmente gli aveva proferite queſte formali parole: *niſi hæc ſcripſeris, non habebis partem mecum in Regno meo: projiciam te a facie mea*; e che perciò ſi avvedeva, che una tragedia da se medeſimo compoſta, nella quale facevano le lor parti Eſter, Mardocheo, e Amanno, era vera profezia di ciò, che dovea avvenire in Portogallo, colli Perſecutori della ſua Compagnia, de' quali alcuni erano morti, altri ſarebbero caſtigati, e che l' iſteſſa Compagnia in breve tempo ſi ſarebbe riſtituita al ſuo antico decoro, ſiccome *ab alto* ſe gli diceva: affermando di più (ſenza aver riguardo alla carità, e al gran riſpetto dovuto a' Sovrani) che in due verſi gli erano ſtate dette le ſeguenti parole:

Impie Rex bini tantum tua tempora menſes;
Longa, ſed ad pœnas, tempora Virgo dabit.

E paſsando ad aſserire, che credeva, che Iddio gli avrebbe dato il permeſso di dichiarare ciò che ſapeva, circa lo ſtato dell' anima del Re defunto.

Dichiarò di più, che la Marcheſa di Tavora molte volte gli era

Digitized by Google

era comparsa, e che essendo da lui ripresa d' essere concorsa ad un attentato empio, e sacrilego, contro la promessa, che l' istessa gli aveva fatto di non offendere Iddio con colpa mortale, la detta Marchesa gli aveva risposto, che la sua cecità erasi originata dalla maledetta ingiusta sospensione de' Padri della Compagnia, imperciocchè, colla mancanza di questi si era andata a indebolire nel proposito fatto nell' esercizj di frequentare ogni otto giorni i Sagramenti, e aderendo a suo Marito, si era precipitata nella esecuzione della sua pazza risoluzione, ma che si ritrovava nel Purgatorio sollevata dalle pene, mediante i suffragj a lei fatti da esso Dichiarante.

Ed essendo il Reo nuovamente ammonito, ed avvertito, acciò deponesse l' ipocrisia, e lasciasse l' imposture, atteso che le sue rivelazioni non meritavano credito, per esser false, finte, ed opposte a tutte le regole della vita mistica, soggiungendosegli, ch'esso Reo imitava gl' ipocriti pieni di superbia, privi di carità, e spogliati d' umiltà, poichè si avanzava ad ingiuriare fino il Sovrano, che ancora era vivente con piena consolazione de' suoi Vassalli, e che altresì esso Dichiarante violava i precetti della legge di Dio nell' ira, con cui prorompeva contro l' istesso Re, e contro le persone, che riputava persecutori della sua Religione, senza riflettere a quel, che dice l' Apostolo, il quale nell' *epistola ad Romanos* ordina, che si dica bene, di chi realmente ci perseguita: *benedicite persequentibus vos, benedicite, & nolite maledicere*: e senza ricordarsi neppure, che dovea aver seguite le orme de' SS. Apostoli, i quali nella promulgazione del Vangelo non procuravano i beni temporali, nè la stima del Mondo.

Rispose che aveva dichiarata la verità tale, quale la intendeva; e che se diversamente aveva operato, la terra lo ingojasse, e che dal luogo, ove si trovava, piombasse nell' inferno: Che se erano illusioni le detestava, riconoscendo essere un miserabile peccatore; ma che temeva, che colle vere visioni si framischiassero le illusioni, giacchè col tempo aveva conosciuto, che il Demonio trasfigurato in Angiolo di luce mescolava varj inganni: e che da certo tempo in qua essendo stato esso Dichiarante inalzato alla contemplazione passiva; distingueva meglio le vere visioni

Digitized by Google

sioni dalle falſe: Che gli Apoſtoli non fecero fondazioni, ma ſolamente riſcuotevano le limoſine per erogarle nel mantenimento de' Diſcepoli, e de' Poveri: e che eſſo fondava Seminarj, colle molte gioje, e limoſine acquiſtate: lo che tanto era vero, che nella Baja, e ne' luoghi Mediterranei la prima partita, che acquiſtò, fu di dodici mila crociati in circa, co' quali ſi era comperato un Palazzo, e che poi andò facendo acquiſto del di più, che era neceſſario per la fondazione.

Che nel Camutà aveva acquiſtato ottanta ſchiavi, e molte poſſeſſioni, ma che queſta fondazione gli era ſtata impedita dal Governadore, il quale voleva, che eſſo Dichiarante aſſegnaſſe il numero degl'Alunni, e che i ſuoi Padri lo cerzioraſsero, ſe volevano accettarli, e mantenerli, nel che eſso Reo non volle convenire: e che la fondazione di Setuvale ſi andava facendo, col prodotto delle molte gioje, che fece vendere dopo la morte della Sereniſſima Signora Regina Madre, e tutto ſi depoſitava in mano de' Procuratori, con licenza de' Prelati.

Dopò di che chiedendo il Reo udienza diſſe, che era moſſo *ab alto* a dichiarare, che aveva ſcritto la vita di S. Anna, e di aver continuato i ſuoi ſcritti, col previo conſiglio del ſuo Confeſsore, e Compagno, il quale perſuaſo, che Iddio gli parlava, non ſolo conſentì, che ſcriveſse, ma di più quell' iſteſso ſi aſsunſe il carico di ſcrivere, conſultando prima alcuni Uomini dotti della ſua ſteſsa Religione, i quali furono di parere, che ſi doveſsero moderare alcune eſpreſſioni oltraggioſe al riſpetto dovuto alla Maeſtà: *ex quibus omnibus relatis*: gli pareva che riſultaſſe *evidenter* non eſſere ipocrita, che aſpiraſſe all' umane lodi, mentre procurava di ſervire a Dio *in ſpiritu, & veritate*: e che, ſe eſſo Dichiarante ſi era difeſo nel Tribunale della Inquiſizione, fatto lo aveva per l' obbligo, che gli correva di ſcaricare la ſua Religione, la quale Maria Santiſſima avrebbe protetta, e accreſciuta, ſiccome gli era ſtato rivelato dicendoſegli queſte parole: *Inimici erimus inimicis ejus*. In certa occaſione, che dentro il ſuo carcere gli fu dichiarato, che ſi ſarebbero ſoſpeſi i caſtighi, e proſperato queſto Regno, ſe la Caſa Reale ſi riſolveſſe a prendere gli eſercizj, ch' eſſo Reo era ſolito a dare, e che niente altro

Digitized by Google

tro diceva de' favori, che Iddio gli concede, perchè hà innanzi agl'occhi le parole: *Sacramenta Regis abſcondere bonum eſt*.

E ſiccome lo ſteſſo Reo proſeguiva ancora le ſue finzioni, ſenza voler aſcoltare, ciò che per ſuo bene venivagli ſuggerito, fù avviſato della temerità, con cui pretendeva, che foſſe creduto il racconto de' ſuoi miracoli, viſioni, e rivelazioni, ſenza rammentarſi delle parole di ſopra riferite del Vangelo *nel cap.* 7. di S. Matteo, nè della raccomandazione dell' Evangeliſta S. Giovanni nell' *epiſtola prima cap.* 3. *Cariſſimi nolite omni Spiritui credere, ſed probate Spiritus, ſi ex Deo ſint:* e di più che nell' iſteſſo tempo, che eſſo Reo ſolamente eſagerava atti di virtù, prorompeva poi in ira, e mancava alla verità, ſenza aver conſiderazione alle altre parole della ſteſſa *epiſtola* dell' Evangeliſta, che così dice: *Qui diligit Fratrem ſuum in lumine manet, & ſcandalum in eo non eſt: qui dicit in lumine eſſe, & Fratrem ſuum odit, in tenebris eſt, & in tenebris ambulat, & neſcit quo eat; quia tenebræ obſcuraverunt oculos ejus:* i quali paſſi della Scrittura gli furono addotti, e riferiti; e non oſtante ciò il Reo proſeguì a dire, che le ſue rivelazioni, e profezie provenivano da ſpirito buono, e che non ſi opponevano alla Scrittura Sagra; che il ſuo odio era ſanto, e ben ordinato, e che lo Spirito Santo avvertiva i Principi, colle parole ſeguenti: *omnes Tyranni ejus ridiculi coram eo; Potentes potenter tormenta patientur*. E in queſta maniera s' inculcava Profeta, acciò foſſero temute le ſue profezie; ed eſſendogli ſtate addotte le parole del *cap.* 18. *del Deuteronomio*: *Quod nomine Domini Propheta ille prædixerit, & non evenerit, hoc Dominus non eſt locutus; ſed per tumorem animi ſui Propheta confinxit, & idcirco non timebis eum*. Riſpoſe, che ſi prendeva un tempo per l'altro.

Dopo di che quantunque non ſi tralaſciaſſero mai di fare le dovute ammonizioni al Reo, eſſo però ſempre fu coſtante nella ſua oſtinazione, e ſpiegando il ſuo ſentimento circa il Purgatorio diſſe, che la Chieſa ci obbliga a credere nell' Inferno, Purgatorio, Limbo ove vanno le Creature non battezzate, e 'l ſeno d' Abramo, ove ripoſarono le Anime de' Santi Padri, ma che la Chieſa non ſpiega le particolarità di queſti luoghi, le quali Iddio

Digitized by Google

Noſtro Signore aveva ad eſſo dichiarate, e che trà le altre nuove dottrine, gli era ſtato rivelato eſſervi nel Purgatorio un luogo, in cui venivano le Anime depoſitate fino a tanto, che non ſi dava loro la notizia della final ſentenza.

E ſi lagnò, che gli foſſero addotti alcuni paſſi della Sagra Scrittura riguardanti i falſi Profeti, ed Ipocriti, dicendo, che Gesù Criſto aveva ſofferto ſimili ingiurie; ma eſſendo ripreſo della inoſſervanza de' precetti di Gesù Criſto, e di non ſeguire la Dottrina dell'Apoſtolo S. Pietro nell'*epiſtola prima cap. ſecondo*: *Omnes honorate, fraternitatem diligite, Deum timete, Regem honorificate*: ma che più toſto egli procurava l'intereſſe del Mondo, ſenza riflettere, che eſſendo a tutti ben note le parole, che gli furono addotte del *Vangelo nel cap. 7. di S. Giovanni* non poteva luſingarſi, che foſſero credute le ſue aſſertive. Riſpoſe che ſempre ebbe per unico oggetto la gloria di Criſto, e che con queſto fine ſcriſſe i libri, o le carte, che aveva indicato.

E con queſte, ed altre ſimili riſpoſte proſeguì il Reo a ſoſtenere, che erano vere le ſue rivelazioni, e profezie, e propoſizioni, dando in tal guiſa occaſione ad eſſere di bel nuovo avvertito, ed ammonito a ricordarſi del gran favore, che Iddio gli aveva compartito nel conſervargli la vita, e dargli tempo a poterſi pentire de' ſuoi enormi peccati: dal che riſultò che lo ſteſſo Reo dimandaſſe per qual motivo veniva chiamato *ſepulcrum dealbatum*, colle parole del Vangelo nel *cap. 23. di S. Matteo*, quando non poteva ſaperſi ciò, che eſſo aveſſe dentro il ſuo cuore, e nel ſuo interno. E riſpondendoſegli, che, anche preſcindendo dalla prova della giuſtizia, il S. Offizio aveva contro di eſſo baſtante fondamento, atteſo che lo ſteſſo Evangeliſta *S. Matteo nel cap. 15.* ſcriſſe queſte parole: *Quæ autem procedunt de ore, de corde exeunt, & ea coinquinant hominem; de corde enim exeunt cogitationes malæ, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falſa teſtimonia, blaſphemiæ &c.*

Diſſe che aveva fatte le dichiarazioni, che coſtavano dal proceſſo a norma del giuramento dato di dire la verità, e che ſe aveſſe detto differentemente, averebbe mentito *in Spiritum Sanctum*: e circa al teſto dell'Evangeliſta, riſpoſe, che v'era ogni male

Digitized by Google

male in esso Dichiarante, ma che tutto questo male era interno; e che altro era il dire, che le malignità *exeant ex corde, & maneant in ipso corde*, ciò che è bastante *ad inquinandam animam*, ed altro è, che le malignità *exeant ex corde in opus externum*, e si rendano visibili agl' uomini per poter essere punite.

E siccome in questo frattempo dal Tribunale del S. Offizio si era risaputo, ch' il Reo dentro le carceri dell' Inquisizione, supponendo di non essere osservato, per essere in tempo di riposo, si agitava con moti disonesti, e turpi, e con altre azioni, che scandelizzavano il suo Prossimo, e richiedevano di darsi riparo alla rovina spirituale occasionata dalla compagnia dello stesso Reo; fù perciò un altra volta ammonito a voler lasciare le sue finzioni, e a pensar seriamente di por termine alle colpe, che lo spingevano precipitosamente all' Inferno, inculcandosegli, che 'l Demonio pretendeva di totalmente rovinarlo.

Rispose, che il Demonio lo aveva tentato in ogni genere di colpe, pretendendo di dormir seco in figura di Donna, ma che erano scorsi già due mesi, che aveva lasciato di tentarlo in materie appartenenti al sesto precetto del decalogo, e che alcune volte con movimenti, che Iddio permetteva, esso Reo aveva sentito il principio di quegli effetti naturali, che sogliono provarsi in occasione di simili movimenti, quando sono volontarj, ed incaminati al compimento della turpitudine.

In queste circostanze chiedendo il Reo udienza disse, che veniva a disfare la presunzione, che v'era contro di esso, poichè mai fece in tutta la sua vita operazione alcuna, per essere lodato dagl' Uomini, e creduto santo, anzi che sempre seguì il consiglio di Cristo, il quale ci raccomanda, che non facciamo le opere buone, coll' intuito di riportarne delle lodi, e che tutto ciò che aveva fatto di buono, lo aveva sempre operato per piacere a Dio, ciò che di nuovo affermava con giuramento assertorio, ed esecratorio: che non sapeva, come se gli fossero fatti tanti argomenti sopra cose, che mai fece, ne pensò; non essendo verisimile, che, chi commetteva simili colpe, si atteneste ad un genere di vita, qual' esso Dichiarante aveva seguito per la conversione delle Anime, inoltrandosi frà tante Nazioni Barbare, con pericolo

con-

Digitized by Google

continuo della sua vita, oltre le volte, che fu assalito con freccie, e spogliato per poi essere ucciso, e delle altre, che fu parimente condannato ad essere decapitato, de' quali pericoli lo fece Iddio avvisato, mentre esso Dichiarante dormiva, con queste formali parole: *surge commenda te Deo, nescis enim quanto in periculo versaris:* affermando, e giurando, che se a caso diceva il falso, la terra si aprisse, e l'inferno lo ingojasse; e che questo giuramento ripeteva, anche a riguardo del di più, che nel S.Offizio aveva dichiarato.

Disse di più, che era Teologo, ed aveva letto in catedra nella sua Religione, che era Missionario Apostolico, e che avea studiato qualche cosa della vita mistica, perciò affermava, che le cose dichiarate provenivano da spirito buono, non ostante che confessava, che qualche volta si framischiava il demonio colle sue illusioni, ed anche il suo proprio spirito.

Ed essendogli detto, che i frutti dello spirito buono sono carità, pace, pazienza, continenza, mansuetudine: e'l di più, che dice l'Apostolo nel *cap. 5. ad Galatas*, nel qual capitolo della stessa epistola dichiara altresì, quali siano i frutti della carne, siccome esso Reo poteva riconoscere dalle parole, che gli furono addotte, e che questi frutti, ed opere della carne si ritrovavano in esso lui, come se gli era fatto vedere negl'esami, e se gli era detto in tempo, e nelle occasioni, che gli furono fatte le ammonizioni, di cui dovea rammentarsi, per evitare l'imminente sua rovina.

Rispose che confessava essere pieno di vizj, secondo se gli dava a conoscere, e che perciò diceva con S. Paolo: *Christus venit in Mundum, ut redimeret peccatores, quorum primus ego sum, sed idcirco elegit me Dominus, ut ostenderet in me omnes divitias misericordiæ, & patientiæ suæ*, e così dichiarò che la Madonna Santissima nella stessa mattina lo aveva assoluto *per locutionem sensibilem*, ripetendo tre volte le parole *filius meus*, e dicendogli che stasse riposato nella sua perturbazione, perchè nè lei, nè suo Figlio averebbero permesso al Demonio, che fingesse un Sagramento di così alta sfera, e che l'istessa ripetizione di parole in forma d'assoluzione gli veniva fatta dopo, che esso Inquisitore gli disse che tutte quelle cose riferite da esso dichiarante procedevano da inganno del Demonio.

Ed

Digitized by Google

Ed essendo raccomandato al Reo a non dar credito a tali locuzioni, e voci, se a caso le sentisse, perchè erano voci del Demonio, a cui dovea resistere, facendosi forte colla fede, siccome raccomandava il Principe degl' Apostoli nel *cap.* 5. della sua *prima epistola*; rispose aver sempre studiato di seguire S. Pietro, e S. Paolo, e che se S. Pietro diceva le parole, che se gli adducevano, di S. Paolo erano le altre *Prophetias nolite contemnere, &c.* e che faceva, quanto poteva, per sopportare con pazienza, ed allegrezza i travagli, che il Signore Iddio si degnava di permettere, ch' Egli, e la sua Religione incontrassero. Ed in tal guisa si andava il Reo inoltrando nel camino dell' Abisso, ove lo conducevano il Mondo, il Diavolo, e la carne, senza voler ascoltare le verità. E perchè facendosegli sapere, che le sue opere erano state riviste da Uomini dotti, anche in Teologia mistica, e che contenevano molti errori, spropositi, proposizioni mal sonanti, temerarie, scandalose, e molte ereticali, opposte alli passi della Sagra Scrittura; ne' quali termini le rivelazioni, ch' esso affermava nelle suddette opere non potevano procedere da spirito buono.

Rispose che le suddette opere erano Divine *quoad substantiam*, e che solamente contenevano alcuni errori non sostanziali, che un certo suo compagno aveva emendati in una copia, che fece, e nascose, o mandò fuori della carcere, in cui stavano ambedue. E che in tali errori era esso Dichiarante caduto a motivo sì della celerità, con cui gli veniva dettato, come anche della sua trascuratezza in non chiedere, come dovea, maggior lume, o maggior chiarezza. Che le proposizioni, per le quali era esaminato, e ripreso, non meritavano la censura, che se gli dava, e che gli argomenti, che si opponevano alla verità delle sue rivelazioni, e all' istesse proposizioni, erano dardi di paglia; poichè sofficientemente rispondeva a' passi della Scrittura, interpetrandoli, secondo la dottrina, che *ab alto* venivagli comunicata; ma nondimeno, se a caso alcuna delle suddette proposizioni fosse giudicata ereticale; esso Dichiarante si ritrattava, siccome già si era spiegato dinanzi al Tribunale del S. Offizio, e che perciò chiedeva, che fosse abbreviata la sua causa, e fosse punito, come il detto Tribunale volesse; ma nello stesso tempo avvertiva, che, se si procurava

un

Digitized by Google

un Reo, egli era desso; ma se si voleva un Delinquente, in lui non si trovava: perchè alcune delle dette proposizioni non contenevano cosa, che fosse contra la fede, e le altre si doveano intendere *in sensu tropologico*, ad imitazione di ciò, che Iddio aveva detto: *Poenitet me feciſſe hominem Tactus ſum dolore cordis*. E Cristo aveva chiamato S Pietro Satanasso: *vade retro Satanas, ſcandalum enim es mihi*: e nulladimeno era certo, che in Dio non poteva darsi pentimento, ne S. Pietro era Demonio, e molto meno il Principe de' Demonj.

Disse di più il Reo d' aver scritto, che la virtù si attaccava con maggior facilità, che il vizio, perchè questo istesso insegna lo Spirito Santo, nelle parole: *cum ſancto ſanctus eris*: e poi i Santi, che hanno tutte le virtù in *ſtatu heroico*, non sono soggetti a' pericoli, lo che è tanto vero, che commettendosi un atto carnale contro il sesto precetto del Decalogo dinanzi ad una Persona di cui si abbia il concetto, che sia santa, vi è l' obbligo di dichiarare il peccato del sesto, senza spiegare la circostanza d' essere stato commesso avanti a qualche Persona, perchè non v' è scandalo, nè rovina del prossimo, la quale suole accadere, quando la colpa si commette in presenza di persone ordinarie.

Che le parole, le quali nella sua opera attribuivano a Dio più d'una Maestà, e più d'una natura, doveano prendersi *in ſano ſenſu, e non materialiter*, motivo per cui si dovea intendere, che riguardavano Cristo nostro Signore, la di cui Anima si allontanò dal Corpo dopo la morte, restando all' istessa unita la Divinità, la quale poteva pure unirsi ad una goccia di sangue del cuore della Madonna nel tempo dell' Incarnazione del Verbo, senza che l' Anima stesse unita al medesimo Corpo. E con ciò spiegava il suo sentimento rispetto ad alcune delle sue proposizioni. E disse che il testo di Salomone, che parla della Donna forte, e che da alcuni viene applicato alla Madonna, e da altri alla Chiesa, esso Dichiarante lo applicava a S. Anna, perchè così gli era stato rivelato, e detto di più, che l' istessa Santa intercedeva a favore de' Cori Angelici, e prorompeva in ardenti affettuosi desiderj nel vedere l' infinita bontà di Dio, e 'l di lui merito, sembrandogli poca la grande gloria, che i suddetti Cori Angelici davano a lui: Ma, se in qualche

Digitized by Google

qualche cosa rimaneva offesa la fede, si sottometteva al S. Offizio solamente nell' esteriore, non potendo fare di più fino a tanto, che non se gli fosse assegnata ragione, che a lui sembrasse migliore di quelle, che sentiva *ab alto*, quando se gli faceva la spiegazione dell' Apocalisse, e gli si dava l' intelligenza migliore di tutte quelle, che adducono i Comentatori dell' istesso Apocalisse, conchiudendo, che non era obbligato a dichiarare il suo animo, perchè la Chiesa non giudicava *de internis*, nè poteva astringerlo a dire, se le sue opere fossero da esso fatte con animo di essere lodato dagli uomini, o pure con altro fine.

Dichiarò di più, che la proposizione, o dottrina della sua opera, in cui diceva, che dalle anime, che giungono allo stato di contemplazione passiva, o di altra contemplazione, si congedano i Demonj, e sono allora tentate da' Santi, e dagl' Angioli, non era opposta alla fede, giacchè si prova dalle stesse Scritture, colle parole dello Spirito Santo: *tentat vos Dominus utrum diligatis eum an non*: e in altra parte: *tentabit eos Dominus, & probabit eos, & quasi aurum in fornace probabit eos*: Ma, che se a caso questa espressione sembrasse mal sonante, era pronto a moderarla, e riformarla, e che quegl' effetti, che aveva dichiarato riguardo a' movimenti di sopra riferiti, gli cagionarono da principio una grande afflizione, parendogli, che procedessero dal Demonio, però *ab alto* gli fu detto, che non v' era peccato, provenendo da un effetto naturale dell' agitazione, in cui non aveva parte, e che per mezzo di quella meritava tanto, come nell' orazione. Ed essendogli detto, che i testi, che adduceva, non si doveano prendere nel senso, nel quale esso li prendeva, perchè nostro Signore non ci prova con simili mezzi, ancorchè permetta, che ci tenti il Demonio, al quale dobbiamo resistere, rammentandosegli in tale occasione le parole dell' *Epistola di S. Giacomo* nel *cap.* 1. *Nemo cum tentatur, dicat quoniam a Deo tentatur, Deus enim intentator malorum est, ipse enim neminem tentat; unusquisque vero tentatur a concupiscentia sua*.

Rispose che l' anima, di cui parla l' Apostolo è quella, alla quale una fistuca pare un trave: e che si togliessero dall' opera sua le parole, oscenità, e disonestà, se a caso pareva, che non convenissero;

Digitized by Google

niſſero; ma che le ſue rivelazioni erano ſimili a quelle, che ebbero molte anime ſante, e non vi era ragione, perchè la Chieſa approvaſſe le une, e non le altre. Maſſimamente avendo eſſo Dichiarante abandonato Padre, Madre, ed oſſervato i comandamenti della Legge di Dio, e della ſua Chieſa, traggittando tanti mari, ciò che dichiarava inſieme colle buone opere, che aveva fatto, perchè così era neceſſario per convertire i Peccatori, i quali non ſi convertono, quando non concepiſcono buona opinione del Miſſionario. E che in queſto oſſervava il comando del Signore nelle parole del Vangelo: *luceat lux veſtra coram Hominibus, ut videant opera veſtra bona, & glorificent Patrem veſtrum, qui in Cælis eſt:* colle quali riſpondèva alle altre, che ſe gli adducevano nel *cap.* 17. *di S. Luca*, e ſono le ſeguenti: *cum feceritis omnia, quæ præſcripta ſunt vobis, dicite ſervi inutiles ſumus, quod debuimus facere, fecimus*: Diſſe di più che fin al tempo della ſua rivelazione avea creduto, che la Vergine Maria noſtra Signora, aveſſe concepito nel ſuo ſagratiſſimo ventre il Verbo Divino, dopo di eſſerſi ſpoſata con S. Giuſeppe, ma che poi eſſendogli rivelato il contrario di queſta ſua credenza, aveva tenuto per certo, che l'incarnazione del Verbo era ſtata anteriore allo ſpoſalizio, e che le parole del Vangelo nel *cap.* 1. *di S. Matteo*, non impugnavano, anzi, che favorivano il ſuo ſentimento, e la nuova dottrina. Ed eſſendogli addotte le parole del Vangelo nel *cap.* 1. *di S. Luca*: *Miſſus eſt Angelus Gabriel a Deo in Civitatem, cui nomen Nazaret ad Virginem deſponſatam Viro, cui nomen erat Joſeph de domo David, & nomen Virginis Maria.*

Riſpoſe che Maria Santiſſima aveva concepito dopo l'ambaſciata Angelica, ma che non era l'iſteſſa ambaſciata *numero* di cui parla S. Luca, perchè la Madonna gli aveva detto, che prima di quell'ambaſciata, ne aveva avute venti, ciocchè confermo lo ſteſſo Reo col ſuo ſolito giuramento eſecratorio, del quale non ſi poteva aſtenere. E perchè ſe gli diſſe, che non daſſe credito alle Dottrine nuove in ſeguela delle parole dell' Apoſtolo nell' Epiſtola *ad Hebraeos cap.* 13. *Doctrinis variis, & peregrinis nolite abduci*: tornò a riſpondere, che pure Criſto Signor noſtro diceva ciò che ſiegue: *multa habeo vobis dicere, quæ non poteſtis portare modo.*

Dichiarò

Digitized by Google

Dichiarò di più, che la Madonna assisteva in Gerusalemme, nel tempo, in cui Cristo Signor nostro lasciando la sua compagnia fu ritrovato nel Tempio, ed essendoli riferite le parole del *Vangelo* nel *cap. 2. di S. Matteo*, disse che Gerusalemme si prende per la Città, suoi borghi, e Territorio, così come Lisbona comprende tutta la sua circonferenza. Che gli Evangelisti non escludono l'avere la Madonna abitato in Gerusalemme per qualche tempo. Lo che non ostante esso Dichiarante non avea difficoltà, che nella sua opera si riformasse ciò, che era meno uniforme alla verità, benchè per altro le sue rivelazioni nulla si opponevano al Vangelo, poichè non era impossibile ritrovarsi Cristo nel Tempio colli Dottori, e nello stesso tempo assistere alla morte di S. Anna, e che così, come i Dottori variavano fra di loro, poteva anche esso Dichiarante variare dalla opinione di quelli, e interpetrare i passi della Scrittura per cagione d'essere Teologo.

E perchè non profittava il Reo delle premure, che si facevano pel suo pentimento, anzi ogni volta più si ostinava, colla gran superbia, di cui era invasato, fu ripreso dello smoderato concetto, che faceva di se stesso, della sua virtù, della sua scienza, e letteratura, e se gli addussero le parole del *cap.* 10. *de' Proverbj* : *Sapientes abscondunt scientiam*; *os autem stulti confusioni proximum est* : terminando questa ammonizione colle parole dell' *Apostolo S. Giuda*: *Veh illis quia in via Cain abierunt*, *& errore Balaam mercede effusi sunt*: *hi sunt nubes sine aqua*, *quæ a ventis circumferuntur*; *fluctus feri maris*, *despumantes suas confusiones* :

Al che rispose, che potea allegare parecchi altri testi contrarj a quelli, che se gl' indicavano, e che non era ragione darsi per convinto, senza dire ciò, che Cristo aveva detto di S. Pietro, e altresì ciò, che aveva detto de' Giudei, e Farisei, ma che vi era il tempo di parlare e 'l tempo di tacere, il che Iddio gli aveva ordinato.

Dopo di tutto ciò essendo il Reo chiamato, ascoltato, e ammonito disse, che secondo il suo intendimento le rivelazioni, delle quali aveva dato conto, erano conformi alle regole della vita mistica, affermando, che quantunque fossero contro l' opinione de' Cattolici, non erano però contro il sentimento della Chiesa, e

Digitized by Google

che prima di porsi a scrivere l'Impero dell' Anticristo, credeva che dovesse essere un solo, appoggiato alle Scritture, e al comun parere de' SS. Padri i quali ci insegnano essere ancor viventi Elia, e Enoch, e parimente S. Giovanni Evangelista, siccome viene da alcuni affermato, per poi venire nella fine del Mondo a difendere la Santa Fede, ed a combattere contro lo stesso Anticristo; ma che dopo la rivelazione teneva per certo, che devono esser tre, non essendo possibile, che un solo sottoponga, e rovini il Mondo intiero, per la qual ragione era per esso fuori d'ogni dubbio, che uno abbia da principiare l'Impero, l'altro dilatarlo, e l'altro far poi le orrende rovine, che costano dalle stesse Scritture, e dall'Apocalisse, a cui i SS. Padri non davano una conveniente intelligenza, nè così adequata, come la sua. Ed essendogli rammemorate le parole, colle quali S. Paolo nell'Epistola *ad Galatas cap.* 1. ordina, che siano scommunicati tutti quelli, che dicono il contrario di ciò, che costa dalle Scritture, e insegna la stessa Chiesa; rispose, che in buon senso, e morale, ben si può dire, che abbia ad essere un solo l' Anticristo, perchè il Figlio, e Nipote devono operare in virtù del Primo, e come suoi instrumenti, ma che in realtà hanno ad essere tre gl'Anticristi.

Disse di più che quantunque esso dichiarante avesse lasciata la Patria per amore di Dio, non aveva però perduto l'affetto, che è naturale verso di quella, e non avendo convenienza alcuna in infamarla, facendola Patria d'un Mostro tale, quale dovea essere l'Anticristo, flagello di tutto il Mondo, non potevasi dubitare, che ciò, che aveva scritto, non gli fosse stato rivelato *ab alto*, additandosi per Patria di quel Mostro la Città di Milano, e le qualità della Madre spiegate nella sua opera, in cui solamente vi erano alcuni errori circa gli anni, cagionati dalla prestezza dello scriverla. E che la Chiesa proibiva la determinazione di cose così occulte, allor quando era fatta secondo il nostro capriccio, e non la proibiva, quando le tali cose venivano comunicate da Dio, siccome accadeva, con esso Dichiarante, a cui era stata data una grande notizia dell'Apocalisse, necessaria per la costruzione, e composizione della sua opera. E di più disse, che quantunque fosse ipocrita, pieno di vizj, e fingesse virtù, come gli era stato appo-

sto

Digitized by Google

ſto, queſta impropria ipocriſia era molto conveniente al ſuo ſtato di Miſſionario.

Queſte, ed altre riſpoſte, molte delle quali erano ingiurioſe allo ſtato Religioſo, e principalmente alla Comunità di Perſone del ſeſſo Femminino, andava dando il Reo negl' eſami, che gli furono fatti circa la materia delle ſue opere, e delle propoſizioni, che ſcriſſe, e proferiva. E non volendoſi ritrattare fu fatto ſtare in Compagnia d' uomini dotti, co' quali poteſſe comunicare la materia de' ſuoi ſcritti, e delle ſue rivelazioni per ritrarne un vero diſinganno; del che non ſi ebbe il buon effetto, che ſi deſiderava, anzi, ſenza volerſi disdire, paſsò a proferire, che per evitarſi qualche grave male al Proſſimo, o per fargli qualche gran bene, era lecito mentire, e che vi era un luogo medio tra 'l Cielo, e l'inferno, dove vanno gli Adulti de' Barbari, che ſono quegli Americani, che mangiano carne umana ne' Paeſi, per dove eſſo Dichiarante era paſſato: non eſſendo poſſibile (dicendo egli) che Iddio Signor noſtro condannaſſe al fuoco eterno dell' Inferno quegl' iſteſſi Barbari, che non avevano cognizione, ne lume perfetto di ragione.

Affermò di più, che non volendo eſso Reo l' aſsoluzione di Maria Santiſſima, perchè i Padri, co' quali aveva dimorato, gli avevano detto, che erano coſe diaboliche: lo ſteſso Gesù era venuto ad aſsolverlo, con queſte formali parole: *Ego Dominus Deus tuus, qui creavi te, & redemi te in ſanguine meo te abſolvo ab omnibus peccatis tuis, & pœnis, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.* Ad effetto di diſinganнare i Padri, e torgli ogni dubbio, circa l' aſsoluzione data dalla Madonna colla facoltà, che aveva, non ſolamente delegata, ma ordinaria, e molto maggiore di quella del Papa.

E vedendoſi la pertinacia del Reo, il quale in virtù, e in ſcienza conſiderava se ſteſso molto ſuperiore a tutti, a guiſa de' Fariſei, ſenza voler riflettere a ciocchè ſe gli era detto per ſuo bene, nè attendere, come dovea, le parole di Gesù Criſto, che gli furono riferite, ſi procedette alle ſolite diligenze, circa alla ſua capacità con interrogare i Teſtimonj *ex officio*, da' quali coſtò, che non pativa leſione alcuna nella mente, e che aveva la

Digitized by Google

capacità, che dimoſtrava nelle riſpoſte date nel Tribunale del S. Offizio alle dimande, e replicati eſami, che ſe gli erano fatti.

Laonde il Promotor Fiſcale del S. Offizio, venne contro di eſso con un libello criminale accuſatorio, il quale gli fu ammeſſo: *ſi & in quantum*; e 'l Reo conteſtò, colla materia delle ſue dichiarazioni, e non comparendo colla difeſa, ſi ordinò la continuazione del Proceſso in contumacia, ma poi facendo dire pel mezzo del ſuo Procuratore, che già non credeva per vere le aſſerite Profezie, e rivelazioni, e che ſi ritrattava, ſottomettendoſi a tutto ciocchè determinano le ſagre Scritture, i decreti della S. Sede Apoſtolica, e a tutto ciò, che dichiaraſſe il S. Offizio, confeſſando, che per illuſione, e tentazione del Demonio, o per ignoranza le aveva ſtimate vere. Fu chiamato innanzi al Tribunale, ed eſſendo interrogato ſopra la materia della ſua ritrattazione, ad effetto di oſſervare, ſe era fatta con ſincerità.

Riſpoſe che aſseverantemente affermava eſsere Cattoliche le ſue propoſizioni, dalle quali ſi era ritrattato, per avergli il ſuo Avvocato detto, che erano giudicate, e riconoſciute ereticali; ciocchè nuovamente ripeteva, nel caſo, che così foſse, o ſe gli faceſse vedere, che avevano queſta qualità, il che fin' ora non gli era ſtato dimoſtrato, conchiudendo, che al più doveva eſsere ſolamente giudicato eretico materiale, ſenza colpa ſua, atteſo che colla penitenza, ed orazione aveva pratticate le diligenze, che Iddio, e la ſua Chieſa preſcrivono per ottenerſi il lume, che lo ſteſso Dio ſi obbligò dare nella Canonica di *S. Giacomo*: *Si quis indiget ſapientia, poſtulet a me, & ego dabo affluenter*: e che non ſi era ancora diſingannato, che foſsero falſe.

In queſti termini ratificati, e riprodotti i Teſtimonj di giuſtizia, furono pubblicati i loro detti, ſecondo il diritto, e lo ſtile del S. Offizio, a' quali non avendo il Reo oppoſta alcuna eccezione nel termine aſsegnatogli, ſcorſo queſto fu proſeguito il proceſso.

Ed affinchè il Reo ſi pentiſse, e meritaſse di eſsere ricevuto nel gremio, ed unione della S. Madre Chieſa, e non perdeſse la ſua anima, morendo cogl' errori, ne' quali ſtava pertinace, ed

Digitized by Google

ed ostinato, e con i cattivi abiti, che aveva acquistato, da' quali, e dalla sua malizia procedevano le azioni lascive, e le oscenità, che seco stesso praticava, come pienamente costò nel Tribunale del S. Offizio per mezzo de' Testimonj, che esso Reo richiese fossero interrogati, per provare la sua innocenza, e giustificare gli atti di virtù, che diceva esercitare. Fu nuovamente fatto stare, e comunicare con Persone dotte, dagl' aboccamenti, e conferenze de' quali seguì chiedere lo stesso Reo udienza, e dire che si ritrattava in ossequio del Tribunale della Chiesa, colla venerazione, e rispetto, che sempre aveva avuto verso della medesima, memore delle parole, con cui Iddio nostro Signore raccomandò il rispetto verso i Ministri della Sinagoga: *Super Cathedram Moysis sederunt Scribæ, & Pharisei, quæcumque dixerint vobis, facite.*

Dopo di ciò tornando il Reo a chiedere udienza disse, che aveva fatte delle diligenze, con orazioni, penitenze, ed ancora con esorcismi ad effetto di espellere da se le locuzioni, le rivelazioni, e visioni, colle quali Iddio lo favoriva, giacchè nel Tribunale del S. Offizio se gli diceva, che non procedevano da spirito buono, che però gli era stato dichiarato, che nel caso, in cui derivassero dal Demonio, lo stesso Dio l'avrebbe scacciato per mezzo delle suddette diligenze, e che siccome era Iddio quello, che parlava, perciò continuava, ed averebbe continuato a parlargli, acciocchè i Ministri dell'Inquisizione riconoscessero, ch'esso Dichiarante non avea commesso colpa alcuna, ciocchè egli teneva per fermo, non potendo darsi per convinto dagl'argomenti de'Padri, de' Teologi, co'quali gli era stato ordinato, che conferisse; imperocchè gli avevano detto, ch'era bestemmia il dire, che la Madonna Santissima l'assolveva; ed esso Dichiarante non dovea accommodarsi a quello, che i Teologi gli dicevano su questo proposito, mentre non ostante, che gli Uomini *in statu præsentis providentiæ* siano Ministri ordinarj del Sagramento della penitenza, ed a veruna altra Persona mai fosse stata accordata una simil grazia, da ciò non poteva inferirsi, che non si fosse fatta ad esso Dichiarante, per un atto di straordinaria providenza, essendo il Signore Iddio independente nel ripartimento de' suoi doni,

Digitized by Google

doni ; e può dispensarne più ad uno, che ad un altro ; siccome era accaduto con alcuni Santi, che furono agl'Apostoli inferiori nel merito ; oltre di che si rilevava dall' istorie avere amministrato gli Angioli il Sagramento dell' Eucaristia in alcune occasioni, e che però non vi era motivo per dubitare, o assolutamente negare, che Maria Santissima, e lo stesso Gesù Cristo venissero ad assolverlo, come contradicevano i Padri Teologi, negando assolutamente la verità della sua fedele narrativa.

E che i fondamenti sulli quali stabiliva la verità dell' assoluzione, consistevano nella sua professione di Gesuita, e di Missionario Apostolico, nell'aver traggittato i mari replicate volte unicamente per l' interesse della gloria di Dio, nell'essersi inoltrato in Paesi di cinque Nazioni le più Barbare, che vi siano nel Mondo, e finalmente nel aver corso l' evidente pericolo di essere ucciso, e divorato. Affermando il Reo, che non vi era maggior ragione per darsi credito agl' altri servi di Dio, e negarlo a ciò ch' egli diceva, e confermava con giuramento ; avendo patito maggiori travagli in servigio dello stesso Iddio, ed essendo in scienza di maggior graduazione, senza aver di bisogno di ricorrere a' miracoli: nondimeno però dichiarava che dentro la fortezza, ove era stato ritenuto, conobbe lo stato di coscienza di un servente, al quale fece una Paterna ammonizione, dopo di cui Iddio Signor nostro gli rivelò, che quel servente aveva fatta una valida confessione, e per questo esso Dichiarante lo abbracciò, con allegrezza in contrasegno del buono stato della sua anima, a cui lo aveva ridotto.

Ed essendo detto al Reo, che la sua malizia, e la sua superbia lo avevano condotto allo stato di sprezzare tutti gli avvertimenti, e le altre diligenze amorevolmente dal S. Offizio prattricate per la sua coversione, mentre aveva di se una sì grande opinione, che si stimava in scienza, e virtù a tutti superiore, ciocchè lo andava ogni giorno più ad indebolire e ad inabilitarle a poter ribattere, e superare le tentazioni del Demonio, che altra mira non aveva se non quella di rovinarlo, dovendo di più considerare, che per poter cavar profitto dalle suddette diligenze, e riconoscere la verità, che

Digitized by Google

che gli veniva insinuata, era d'uopo farsi umile, e con molta sommissione supplicare Iddio nostro Signore, che lo illuminasse, mentre se gli faceva sapere, che in breve la sua causa sarebbesi esaminata, e giudicata nel Tribunale del S. Offizio, secondo il suo merito, in seguela delle istanze molte volte fatte dall'istesso Reo su questo proposito, e che se allora l'esito fosse contrario alla sua espettazione, ne incolpasse se stesso, che non aveva voluto sottomettersi a tutto quello, che se gli era detto risguardante la salvezza della sua anima; ed essendogli poi addotte, e riferite le parole di Gesù Cristo, e quello che lo stesso Cristo disse circa l'orazione del Fariseo, e l'orazione del Pubblicano nel *cap.* 18. *di S. Luca*, rispose che prima di farsegli questa ammonizione già esso Dichiarante aveva sentito quello, che se gli voleva dire, e parimente aveva ascoltato queste formali parole aggiunte alla detta ammonizione: *sed ego cum accepero tempus, has injustitias judicabo, mysterium est tua captivitas, mysterium est tua accusatio, mysterium erit tua absolutio*. E che Iddio Signor nostro l'assicurò aver permesso tutto quello, che era accaduto per i suoi altissimi fini tendenti al bene del Dichiarante, alla sua umiliazione, mortificazione, e cumulo di molti meriti.

E non volendo il Reo deporre la sua tenacità, superbia, e finzione, mezzi tutti, co' quali acquistò la buona opinione, o la fama di santità, che pretendeva conservare, anche dopo d'avergli messo in vista la debolezza de' fondamenti su quali era stabilita, cioè sopra narrative false, ed imposture, persuadendosi, che dovea darsi credito a quello, che egli di se stesso diceva, e spontaneamente confermava, co' più tremendi giuramenti, giungendo fino a profferire, senza aver timore d'esser punito, che uno de' chiodi dell'imagine di Gesù Cristo si trasformasse in un fulmine, che l'uccidesse, e lo precipitasse nell'inferno, e che essendo Teologo, e Maestro nella sua Religione sapeva molto bene, quando erano leciti i giuramenti: Si proseguì il processo della sua causa fino alla sua finale conchiusione.

E quindi esaminato nel Tribunale del S. Uffizio il processo del Reo, dopo di essere stato nuovamente chiamato, ascoltato, ed ammonito si determinò, che lo stesso Reo, attesa la prova di giustizia,

Digitized by Google

zia, e le ſue proprie dichiarazioni, ſi trovava convinto, nel delitto d' Ereſia, e di fingere rivelazioni, viſioni e locuzioni, ed altri ſpeciali favori di Dio affine d' eſſere tenuto e riputato ſanto, e fu giudicato, e pronunziato, come eretico di noſtra fede Cattolica, convinto, finto, falſo, confitente, rivocante e profitente di molti errori ereticali.

Dopo di che eſſendoſi il Reo accorto, che le dimoſtrazioni feſtive da eſſo inteſe erano i ſegni, co' quali i Fedeli vaſſalli Portogheſi dimoſtravano l' incomparabile contentezza, e godimento del benefizio ricevuto dalla mano di Dio, il quale avendo riguardo a queſto Regno avea dato nuova ſucceſſione a' ſuoi Auguſtiſſimi Monarchi, chieſe udienza, e proſeguendo le ſue ſolite finzioni ſi lamentò di nuovo, che nel Tribunale del S. Offizio non foſſero atteſe le ſue Profezie, e rivelazioni, e che per contrario foſſe trattato da eretico, ed impoſtore, ſenza rifletterſi, che anche i Santi, i quali ebbero vere rivelazioni furono in alcune congiunture illuſi, come eſſo dichiarante confeſſava d' eſſerlo ſtato allorchè dichiarò, che il Re noſtro Signore era morto, e luſingandoſi lo ſteſſo Reo, che poteſſero ancora eſſer credute le ſuddette finzioni, e le ſue falſe profezie, e rivelazioni, arrivò allora a dire, che gli era ſtato rivelato il felice parto della Principeſſa noſtra Signora, a cui Iddio aveva conceduta una figlia, ad effetto di manifeſtare che i due Sereniſſimi Conjugi non avevano impedimento per dare alla Real Corte di queſto Regno la maſchile ſucceſſione, che ſi deſiderava, e che ſapeva per mezzo di rivelazione, che dovevano poi aver figli maſchi.

Ed affinchè il timore della ſeverità, e rigore della giuſtizia poteſſe operare nel Reo quello, che non operarono le ammonizioni, la piacevolenza, e gli altri uffizj, co' quali il ſanto Tribunale cercò di metterlo nel vero ſentiero della ſua ſalvezza; gli diede notizia della riſoluzione preſa nel ſuo proceſſo, e perſeverando nella ſua oſtinazione, e contumacia ſenza voler confeſſare, e conoſcere le ſue colpe, fu finalmente citato a portarſi nell' atto pubblico di fede a udire la ſua ſentenza, in cui ſi ordinava, che foſſe conſegnato alla giuſtizia ſecolare. Ne' quali termini chiedendo il Reo udienza dal Catafalco non diſſe coſa veruna, che foſ-

ſe

Digitized by Google

ſe capace di far variare la già preſa riſoluzione.

Chriſti Jeſu nomine invocato. Dichiarano il Reo Padre Gabrielle di Malagrida per convinto nel delitto d'ereſia atteſo, affermare, ſeguire, ſcrivere, difendere propoſizioni, e dottrine contrarie a' veri dogmi, ed alla Dottrina, che ci propone, ed inſegna la Santa Madre Chieſa Romana, e che fu, ed è eretico della noſtra S. Fede Cattolica, e come tale incorſo in ſentenza di Scommunica maggiore, e nelle altre pene in diritto, contro queſti ſtabilite, e come Eretico, e inventore di nuovi errori ereticali, convinto, finto, falſo, confitente, rivocante, pertinace, e profitente degl' iſteſſi errori, ordinamo, che ſia depoſto, e attualmente degradato de' ſuoi ordini, a tenore della diſpoſizione, e forma de' Sagri Canoni, e conſegnato poi colla mordacchia e Carocha (*a*), col cartello d'Ereſiarca alla giuſtizia ſecolare, alla quale chiede con ſomma premura, che ſi contenga benignamente, e pietoſamente con eſſo Reo, e che non proceda a pena di morte, nè ad effuſione di ſangue.

Luigi Barata de Lima. Gioacchino Janſen Moller. Girolamo Rogado, do Carvalhal e Sylva. Luigi Pietro de Britto Caldeira.

E non ſi conteneva altro in detta ſentenza eſiſtente in detti atti, i quali eſſendo ſtati portati ſpediti alla Relazione, negl'iſteſſi ſi proferì la ſentenza, che ſiegue.

Convengono in relazione &c. viſta la ſentenza degl' Inquiſitori Ordinario, e Deputati del S. Offizio, e ſiccome in eſſa ſi moſtra eſſere il Reo Gabrielle Malagrida, che fu Religioſo Sacerdote della Compagnia denominata di Gesù, eretico della noſtra Santa Fede Cattolica, e come tale conſegnato alla Giuſtizia Secolare, preceduta la degradazione attuale de' ſuoi ordini pubblicamente, e giuridicamente fatta, ed atteſa la diſpoſizione del diritto, e l' ordinazione nel caſo preciſo lo condannano, che colla corda al collo, e col Banditore innanzi ſia condotto per le ſtrade pubbliche di queſta Città ſino alla Piazza chiamata do Rocio, e che in quella moja ſtrangolato, e dopo morto, il ſuo corpo

(*a*) Carocha: *è una inſegna ignominioſa, che i delinquenti condannati dal S. Offizio ſogliono portare in teſta a guiſa di Berettone fatto di cartone.*

Digitized by Google

corpo ſia bruciato, e ridotto in polvere, e cenere: affinchè nè d' eſſo, nè della ſua ſepoltura rimanga memoria alcuna.

Lisbona venti di Settembre mille ſettecento ſeſſantuno.

Gama. Caſtro. Lemos. Xavier de Sylva. Geraldes, Seabra Carvalho. Sylva Freire &c.

Ed altro non ſi conteneva nella detta ſentenza della Relazione incorporata negl' atti ſopra riferiti, alli quali in tutto, e per tutto mi riporto, e in ſeguela della ſteſſa Sentenza della Relazione ſi pubblicò il Bando ad effetto di eſeguirſi nella perſona del Reo la detta Sentenza ſecondo che nella medeſima ſi preſcrive, e perchè poſſa coſtare della verità di tutto ciò ſi è ſteſa la preſente da me ſottoſcritta, e firmata in Lisbona il dì ventiquattro del meſe di Settembre del mille ſettecento ſeſſantuno. E Io Franceſco de Malgalhaens, e Britto, che l' hò ſottoſcritta, e firmata

Franceſco de Malgalhaens, e Britto &c.

Digitized by Google

LA VERITÀ VENDICATA

IN FAVORE DI S. TOMMASO

Dal S. Dottore ſteſſo;

Digitized by Google

Digitized by Google

Rex non habet hominem, qui ſua facta dijudicet.... nullus in ipſum poteſt judicium condemnationis ferre, ſi contra legem agat. D. Thom. 1. 2. q. 96. a. 5. ad 3.

VOI dunque, o mio Signore, approvate la lettera del Teologo, in cui appieno ſi dimoſtra, che groſſolanamente, e non ſenza manifeſta calunnia ſi vuole da taluni incolpare S. Tommaſo, cioè di aver egli inſegnato eſſere qualche volta permeſſo l' uccidere il Tiranno, e di avere ſtabilito principj contrarj alla indipendenza de' Sovrani. Qualunque lode però ſene meriti lo zelante illuminato Autore, e per quanto ſolida e dotta ſia la di lui lettera; pare nondimeno a voi, che qualchecoſa ſe ne poſſa dire ancor di più: e quinci mi fate l' onore di comunicarmi il piano d' un' altra Opera sull' iſteſſo argomento. Io non poſſo a meno di non applaudire le due prime voſtre rifleſſioni; e però vi ſcongiuro di dare ben toſto l' ultima mano al voſtro diſegno, perchè egli è bello e degno di voi, ed intereſſa tutti gli amici della Verità. Io pure aveva già penſato qualchecoſa non diſſomigliante; tanto più che nel rileggere il mio S. Tommaſo, truovo ch' egli ſteſſo ne ha prevenuti in difeſa della Verità, tanto oggidì oltraggiata nella di lui perſona. Eccovi quel tanto, che in fretta ed alla rinfuſa ne aveva

Digitized by Google

io ſcritto; voi ne farete quell' uſo, che più vi aggradirà.

Se evvi un tempo di tacere, evvi pure un altro di parlare; e 'l ſilenzio in certe congiunture non andrebbe eſente da' rimproveri. Allorchè trattaſi degl' intereſſi della Verità, della Patria, e de' ſacroſanti diritti del Monarca; nel tempo che una libertà sfrenata, oltrepaſſando impudentemente tutti i limiti, non ha ribrezzo di ſcrivere in favore della menzogna, e d' invocare arditamente quel Dottor Santo della Verità, che l' ha ognora difeſa; il ſilenzio converrebbe egli forſe ad un impegnato per la Verità, ad un Diſcepolo di S. Tommaſo?

Nella diſcuſſione de' due punti, che giammai avrebbero dovuti metterſi in controverſia, in due claſſi pur dividonſi le perſone poco giuſte verſo l' Angelo delle Scuole: ma perchè i lor motivi ſon differentiſſimi, biſogna benbene diſtinguerli, e rilevarli. Dubitano gli uni, che il noſtro Santo Dottore abbia a perfezione conoſciuta la Sovranità aſſoluta de' Principi, e l' independenza della lor Corona. Queſti però non ſarà niente difficile il diſingannarli; ſe pur è vero, che non ne ſieno ancor perſuaſi. Gli altri ardiſcono di avanzare, non ſenza temerità, e di ſoſtenere che la dottrina micidiale, l' eſecrabile dottrina del Regicidio, abbia l' Angelo delle Scuole per difenſore. Sia queſta ignoranza, o ſia mala fede: continuano eſſi a calunniare un illuſtre Dottor della Chieſa, i cui aurei ſcritti ſono ſtati nommeno dalla Santa Sede encomiati, che canonizzatene l' eroiche Virtudi. A queſta ſorta di detrattori adunque egli è d' uopo ſtrappare la maſchera; e S. Tommaſo ſteſſo ne porge la mano per farla loro più preſto cadere. Noi pertanto non abbiamo da far altro, che ſeguire le orme de' ſuoi principj: Egli medeſimo ſarà l' interprete de' ſuoi penſieri.

Quanto a' primi, queſti non ſi ſon moſſi ad attribuire a S. Tommaſo alcuni ſentimenti Oltramontani, ſempre mai odioſi in Francia, ſe non se perchè non hanno abbaſtanza penetrato il fondo della di lui dottrina, nè abbaſtanza ſviluppati

Digitized by Google

luppati ed uniti i di lui veri principj. Per la qual cosa non dobbiam loro renderne mal grado per la natìa loro inquietudine: il loro zelo è buono, e ben si comprende ciò che può aver dato luogo ad un tal pregiudizio: quantunque il secolo, in cui il S. Dottore scrisse, avrebbe dovuto far sì, che molto minore fosse in ciascheduno la maraviglia, se mai egli avesse conceduto qualche cosa all' opinione dominante nel decimo terzo e decimo quarto secolo: opinione, che alcuni Teologi e giureconsulti Franzesi hanno poscia chiamata *Error temporum*.

Peraltro noi non neghiamo, che nelle Opere del Santo Dottore si trovino alcuni Testi, che possono comparire oscuri, o soggetti a varie interpetrazioni: ma qualora si mettano essi a fronte di quegli altri, che sono precisi, chiari e luminosi; l' oscurità sparisce, tutto si accorda, e la verità si mostra senz' alcun velo. Un buon intelletto, un cuor sincero la rileva con allegrezza, e si fa gloria di renderle il dovuto omaggio.

Non è però da mettersi in obblìo, che se i detrattori di S. Tommaso si vantano di trovare nel gran novero degli scritti, che sono usciti dalla di lui penna, due o tre Testi, de' quali si potrebbe abusare contro l' indipendenza de' Sovrani: non ne saprebbero però allegare un solo, per comprovare la micidiale dottrina. Assai volte sono essi stati sfidati a tal effetto, e non temiamo pur noi di sfidarli ancora. Fin da che hanno eglino ardito di scrivere, che il Santo Dottore era del loro partito, non si sono forse impegnati a dimostrarlo? E per la sola mancanza di pruova, non ne rimangon essi d' impostura convinti? Ma evvi ancora di più: conciossiachè ogni qual volta si son eglino avanzati a citar S. Tommaso su tale proposito, ne hanno dato nuovi argomenti contro di loro stessi, e contro la lor dottrina. In somma dappertutto si scuopre o l' impostura, o la mancanza di penetrazione e di sincerità; lo che per appunto è ciò, che farem noi in più luoghi vedere.

Nessuna

Digitized by Google

Neſſuna coſa dimoſtra più chiaramente la debolezza degli avverſarj di S. Tommaſo, e della di lui dottrina, che i tanti ſforzi da' medeſimi, ma ſempre indarno, adoperati, affine di appoggiare su qualche teſto di queſt' Angelo delle Scuole l' iniqua lor ſentenza del Regicidio. Dopo tante ricerche e gran fatiche non hanno eglino potuto finora preſentarne un ſolo, che ſia in lor favore, purchè fedele ſiane la citazione, *Prima verità*.

Mercè i ſani principj, che S. Tommaſo ha ſolidamente ſtabiliti in varie delle ſue Opere, ha Egli ſovrabbondantemente abbattuto l' orribile ſiſtema del Regicidio, poco allora conoſciuto fra' Criſtiani: e ſe, avendo trattato sì dottamente una infinità di materie, non l' ha Egli in termini eſpreſſi diſcuſſo; ciò ſenza dubbio avvenne, perchè non gli cadde neppur in penſiero, che ſi poteſſe unqua mettere ſeriamente in quiſtione un fanatiſmo inſenſato, ed un paradoſſo ripugnante nommeno alla Natura, che alla Santità della Religione. *Seconda verità*.

Le citazioni pure da' noſtri avverſarj in qualunque incontro avanzate, ſono la pruova o ſia la ratificazione di quanto diciamo. Imperochè talora fanno eſſi moſtra di citare, ma in realtà non citano: tal' altra ci rimandano a qualche diſtinzione o pur quiſtione, che nelle Opere del Santo Dottore non evvi: e ſe alla fine contraſegnano eſſi qualche volta il luogo preciſo, ove S. Tommaſo ha toccata quella materia; noi vi leggiamo la condanna del Regicidio e de' ſuoi fautori. *Terza verità*. Eccovene alcune pruove.

Martino Beccano cita in ſuo favore S. Tommaſo sul Libro ſecondo delle Sentenze, Diſtinzione ſeſſageſima quarta. Or in queſta parte del ſuo Commentario S. Tommaſo ha fatte non più di quarantotto diſtinzioni. Ove dunque ſi truova la ſeſſageſima quarta?

Giovanni Acqua Pontano ſi contenta con dire, che S. Tommaſo è del ſuo parere nella Seconda della Seconda: in qual Quiſtione però, o in qual Articolo, Egli nol dice;

Digitized by Google

ce; ben persuaso, che nessuno sarebbe per leggere tutta quella gran quantità di articoli e di questioni, per il solo piacere di convincere di falsità un autore già troppo screditato.

Martinantonio del Rio più accorto, che i suoi Socj, non ha citato S. Tommaso, che con questa sola parola, *Alicubi*. Il Santo Dottore l'ha insegnato in qualche luogo, *Alicubi*. Ma e in qual parte de' suoi diciotto o venti volumi in foglio ha l'Angelo delle scuole parlato da Regicida? Del Rio non lo dice, perchè non lo sapeva affatto: gli basta unicamente di aver citato a torto o a traverso il S. Dottore, per credersi autorizzato con questo gran Nome. Deh! e non l'è egli infatti presso coloro, i quali non sapendone più di lui, sulla sua fede citeranno ancor essi il S. Dottore; non altrimenti che Del Rio stesso lo ha citato sulla testimonianza de' suoi Maestri, senza che nè questi, nè lui l'abbiano giammai letto tutto?

Francesco Toledo sembra un poco più essatto nelle sue citazioni; ma non è però più felice. Peraltro bisogna perdonargli un poco di precipitazione, e sapergli buon grado; perchè nel citare tre Opere differenti di S. Tommaso, ne fornisce altrettante pruove contro di se, che argomentano in favore del detto Santo contro la Dottrina micidiale e sedizioſa.

Di fatti le tre Opere da lui citate, sono la Somma stessa di S. Tommaso: il Comentario sul libro delle Sentenze: e l'Opuscolo *de Regimine Principum*. Esaminiamo dunque, leggiamo senza indugio il Testo del Santo Dottore, e vediamo quali conseguenze ne ricavano i di lui detrattori. Insorge Toledo, e cita S. Tommaso, il quale insegna, che è non solamente permesso, ma necessario eziandio dar la morte a' malfattori, quegli uomini scellerati e pernizioſi, che perturbano la Repubblica; in quella guisa appunto, che il saggio Medico fa tagliare un membro putrido e cancrenato per la conservazione di tutto 'l corpo. Ciò non pertanto, soggiugne il S. Dottore nel terzo articolo, 2.2.q.64. a. 2. Ibid. a. 3.

Digitized by Google

colo, ſiccome la cura del pubblico bene non appartiene, che a' Principi ed a' Magiſtrati di pubblica autorità riveſtiti; così a queſti ſoli, e non a' particolari, è riſerbato il giudicare, e condannar a morte i Cittadini delinquenti. (a) Ecco il contenuto e dell' articolo citato da Toledo, e di quell' altro, ch' egli affatto non cita: l' uno non fa niente per lui; l' altro il condanna; imperocchè, non trovandoviſi una ſola parola, che poſſa aver rapporto al Regicidio, ne viene all' oppoſto in termini preciſi proibito a' particolari di attentare contro alla vita de' particolari ancora, per quanto ſcellerati poſſano eſſere e pernizioſi. A Toledo adunque, o a' ſuoi difenſori ſi appartiene di dirci, come mai venne lor fatto di vedere nelle Opere del Dottor Angelico ciocchè non vi ſi truova affatto; laddove non hanno veduto quel tanto, che evvi a caratteri grandi ſcritto.

Ci oppongono ancora altri due Teſti di S. Tommaſo,
2.2.q.10. a. 10. preſi dalla medeſima Somma. Nell' uno il S. Dottore inſegna, che gl' Infedeli, a cagion della loro infedeltà, ben meritano di perdere la podeſtà, che hanno ſopra i
2.2.q.12. a. 3. Fedeli. Nell' altro Egli dice, qualmente da che qualcuno è ſtato giudizialmente dichiarato ſcomunicato per delitto di Apoſtaſia, i di lui ſudditi rimangono ſenz' altro liberi dalla ſua giurisdizione, e ſciolti dal giuramento di fedeltà preſtatogli.

Un illuminato Teologo ha già ſpiegati queſti due Teſti di una maniera, che potrebbe interamente perſuadere qualunque uomo non prevenuto; e ſopra tutto ſe è verſato nella lettura delle Opere di S. Tommaſo: ma perchè queſta maniera forſe non ſoddisferà un lettore più difficile,

(a) Occidere malefactorem licitum eſt, in quantum ordinatur ad ſalutem totius Communitatis: & ideo ad illum ſolum pertinet, cui committitur cura Communitatis conſervandae: ſicut ad Medicum pertinet praeſcindere membrum, quando ei commiſſa fuerit cura ſalutis totius corporis. Cura autem communis boni commiſſa eſt Principibus habentibus publicam auctoritatem; & ideo eis ſolum licet malefactores occidere, non autem privatis perſonis.

Digitized by Google

difficile ; più attaccato alla lettera , che allo ſpirito , e men' attento a tutta la conneſſione de' principj ; perciò procureremo di metterli in un nuovo e più chiaro lume . E sul bel principio io oſſervo , che in neſſuno de' due Teſti ſi fa menzione alcuna del dritto de' Principi , e de' Sovrani independenti ; giacchè eglino non vi ſono punto nominati ; nè d' altro vi ſi tratta , che di un Superiore , o di un Padrone infedele per rapporto a' ſuoi ſervi , o ſchiavi fedeli . Queſta quiſtione pertanto è diverſiſſima da quella , ove ſi tratta dell' aſſoluta independenza de' Sovrani , e della inviolabile ubbidienza , che ne debbono i loro vaſſalli tutti .

Secondo . Allora quando S. Tommaſo inſegna , che il Dritto di Superiore o di Padrone può eſſere tolto dalle Leggi della Chieſa , che ha in mano l' autorità di Dio , e che gl' Infedeli , a motivo della loro infedeltà , ben meritano di perdere il dominio , che hanno ſopra i Fedeli ; Egli ſuppone (com' è veriſſimo) che vi poſſono eſſere degl' Infedeli , i quali ſieno ſoggetti alla giurisdizione temporale della Chieſa , ſiccome ve n' ha di quegli , che ne ſono independenti . Or ſolamente per rapporto a' primi ha la Chieſa ſtabilita queſta ſorta di giuriſprudenza , che ſpoglia il Padrone infedele del proprio dritto di ſuperiorità ſopra i Fedeli : ma , ſoggiugne il S. Dottore , Eſſa non l' ha così pure decretato riguardo agl' Infedeli independenti dalla ſua temporale giuriſdizione ; quantunque il poteſſe fare di Dritto : *In illis Infidelibus , qui etiam temporali ſubjectione ſubjiciuntur Eccleſiae , & membris ejus , hoc jus Eccleſia ſtatuit . . . . . in illis vero Infidelibus , qui temporaliter Eccleſiae , vel membris ejus non ſubjiciuntur , praedictum jus Eccleſia non ſtatuit ; licet poſſet inſtituere de jure* . q. 10. art. 10.

Per iſcioglicre poi la difficoltà , che da queſte cinque o ſei ultime parole rilevaſi , altro non ne biſogna , che far l' analiſi di quell' articolo , ove ſi leggono . Or S. Tommaſo v' inſegna , primo , che affine di ſfuggire lo

Digitized by Google

ſcandolo e il pericolo di ſovverſione e di apoſtaſia, non ſi dee punto permettere, che i Fedeli divengano ſudditi degl'Infedeli. Secondo Egli ſoggiugne, che ſe la ſervitù del domeſtico, o dello ſchiavo, è anteriore al di lui Batteſimo, per mezzo del quale ſi entra nella libertà de' figli di Dio; allora o il Padrone Infedele è ſoggetto al Dominio temporale della Chieſa, o non l'è affatto. Nel primo caſo la Chieſa ha la podeſtà di liberare il Fedele da queſta ſchiavitù in pena della infedeltà del Padrone: Podeſtà però, che la Chieſa qualche volta mette in eſercizio, e qual che altra pur ſoſpende, ſecondochè
Ibidem. nella varietà de' caſi ne preſcrivono le regole della ſua prudenza: *Sed hoc quidem Eccleſia quandoque facit, quandoque autem non facit*. Si poſſono vedere nell'articolo ſteſſo le Leggi dal S. Dottore citate, e le di lui rifleſſioni per provare, che la Chieſa non fa torto al ſuo Vaſſallo Infedele, qualora in favore de' ſuoi ſchiavi Fedeli comanda ciò, che i Principi Secolari ſogliono talvolta decretare nelle lor Leggi in favore della libertà de' propj Sudditi e Vaſſalli. *Nec in hoc injuriam facit Eccleſia, quia cum ipſi Judaei ſint ſervi Eccleſiae, poteſt diſponere de rebus eorum, ſicut etiam Principes ſaeculares multas leges ediderunt circa ſuos ſubditos, in favorem libertatis.*

Ma e per qual motivo la Chieſa non eſercita ſempre ed in ogni evento queſto ſuo potere? Perchè non vi è ſempre lo ſteſſo biſogno; e perchè in certi caſi tanto ſcandolo potrebbe naſcere dal farne uſo, quanto in altri ne naſcerebbe dal non farne punto. Allorchè la ſalvezza dello ſchiavo non è eſpoſta a verun pericolo, sì perchè egli è fermo nella Fede, come perchè ei ſerve ad un Padrone ragionevole e quieto; vi ſarebbe più inconveniente, ſe la Chieſa colla ſua autorità il toglieſſe, che ſe il laſciaſſe nella ſua condizione ſervile. Laonde conviene penſare ed agire diverſamente, quando uno ſchiavo ignorante, e poco fermo nella Fede, ſi truova del continuo eſpoſto ad eſſere ſedotto o violentato da un

Padrone

Padrone Infedele, il quale si fa un trastullo o un' infelice dovere di trarlo alla sua infedeltà.

Ora da questa dottrina ecco che naturalmente si deduce l' interpetrazione legitima di quelle parole, che formano la principale difficoltà. Concediamo dunque liberamente, che la Chiesa non ha giurisdizione alcuna su quegli Infedeli, che non sono soggetti al suo temporale dominio: ond' è, che sopra di loro non ne può esercitare propriamente la podestà, di cui si tratta. Ma pur essa non ha forse ognora un dritto di giurisdizione sopra tutti i suoi Figli, sieno liberi, ovvero schiavi? E nol può forse metter in esecuzione fino ad un certo segno in lor favore? Allorchè l' interesse della lor salvezza l' esige, non può essa forse comandare, che si allontanino dal pericolo prossimo di appostatare, o per via di riscatto, se n' è possibile, ovvero per qualche altro lecito mezzo?

Supponghiamo, che un Padrone Infedele e barbaro minacci la morte al suo schiavo, il quale non può salvar la propria vita, che colla fuga: dimando ora: questo schiavo col fuggire fa egli alcun torto al suo Padrone? E la Chiesa, accogliendolo nel suo seno, commette ella forse qualche ingiustizia? Io per me non credo, che vi sia alcuno, che ardisca di affermare o l' uno, o l' altro; poichè sarebbe ciò un voler contraddire il naturale dritto. Se questo Padrone inumano per la fuga dello schiavo ne viene a perdere il dominio, a se stesso imputar dee unicamente questa perdita: laddove, essendo la vita molto più preziosa del danajo, la perdita cagionata dalla fuga dello schiavo è infinitamente minore di quella, che questi è costretto a sfuggire. Or, e perchè lo schiavo Fedele non potrebbe fare per la salvezza dell' Anima sua ciocchè gli vien conceduto per la conservazione della vita?

La Chiesa dunque potrebbe di dritto su di ciò formar Legge o Statuto: *Posset instituere de jure*. Nulladimanco però non ha Essa stabilita cosa alcuna per rapporto a gl' Infedeli, che non dipendono dal suo temporale domi-

nio: *Praedictum jus Ecclesia non statuit*: e non senza molta saviezza; affine certamente di togliere ogni cagione agl' Infedeli di bestemmiare la nostra Santa Religione, ed agli Schiavi di abusarsi di un benefizio, che non debb' essere a tutti comune, perchè non tutti nelle stesse circostanze si truovano.

Vien pregato il Leggitore di prendere le suddette proposizioni tali, quali sono, e di riflettere attentamente, che si supponе la fuga, come l' ultimo, o sia l' unico mezzo, che resta a' due schiavi; all' uno, per isfuggire la morte violenta, che non ha punto meritato; e all' altro, per non soccombere al pericolo prossimo di perder la Fede e la salvezza.

E questa spiegazione appunto è la più conforme al Testo, dall' avversario per obbjezione addotto; si addatta a tutti i principj del Santo Dottore, e concorda perfettamente con tutti gli altri Testi, ne' quali si scuopre la maggiore chiarezza ed una tale precisione, da non potersi richiamare in dubbio. S. Tommaso dunque non si contradice affatto; anzi tutto è ordinato nella di lui Dottrina. Ma andiamo pure innanzi.

In 2. Sen. dist. 44. art. 2. Opus. 20. l. 3. c. 6.

Toledo vuole prevalersi ancora di quello che S. Tommaso ha scritto nel suo Commentario sul libro delle Sentenze, e nell' Opuscolo 20. *De Regimine Principum*. Nulladimeno però ben possiamo asficurare, senza verun timore di essere smentito, che ugualmente tutto ciò che il S. Dottore insegna nelle suddette due Opere, tanto è lungi dal favorire i nostri Avversarj, che anzi interamente distrugge il loro fanatico sistema, e bandisce apertamente il Regicidio. Infatti dappertutto ei pruova, oppure suppone l' autorità suprema de' Re, e l' indipendenza assoluta della loro Corona: dappertutto e' stabilisce questo gran principio, vale a dire, che il Monarca non riconosce Superiore alcuno tra gli uomini in ciò che riguarda l' amministrazione del suo Regno, e che nessuno ha dritto nè di giudicare le di lui azioni, nè di proferire in caso alcuno contro di lui senten-

za:

Digitized by Google

za: *Rex non habet hominem, qui sua facta dijudicet . . .* 2. 2. q. 96.
Nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si a. 5. ad 3.
contra Legem agat.

Il dotto Theologo, che ha intrapreso di distruggere le grossolane calunnie avanzate contro S. Tommaso, ha già esposto con molta chiarezza il vero sentimento dell'Angelo delle Scuole, e ha con energia confutato ciocchè a torto gli si attribuisce: poichè per mezzo della dotta analisi, ch'egli ha fatto, de' due Testi in obbiezione addottici, appieno dimostra, che nel primo il S. Dottore non tratta punto la quistione del Tirannicidio; e che nel secondo, ove ne parla, condanna in proprj termini la sentenza, che Toledo, e gli altri di simil foggia, ardiscono d'imputargli. Pertanto non vi è d'uopo di soggiugnere cosa alcuna a ciò che rimane provato: e però altro noi quì non faremo, che ridurre in compendio quell'eccellente lettera, in grazia di coloro, i quali non l'hanno potuta leggere. Pp. 18. 22. 38.

S. Tommaso dimanda, se i Cristiani sono tenuti ad ubbidire alle Podestà Secolari, e particolarmente ai Tiranni? Ma e che rispond'egli ad una Quistione sì precisa? Risponde colle parole di S. Pietro: *Voi, servitori, siate soggetti a' vostri Padroni*: e con quelle di S. Paolo: *Colui, che si oppone alla Podestà, si oppone al comandamento di Dio*. Dunque, prosiegue il S. Dottore, *non è lecito resistere all' ordine stabilito da Dio: dunque non si può resistere alla Secolare Potenza*.

A meglio spiegare il suo pensiero, soggiugne il S. Dottore, che l'origine Divina della Superiorità è la base e'l fondamento dell'obbligazione, che ci corre, di venerarla ed ubbidirla; non solamente perchè essa ha le armi a fianco, onde farsi temere e rispettare; ma perchè a noi si presenta con un carattere assai proprio, per conciliare il nostro amore, attesochè da Dio ne viene, come l'insegna S. Paolo.

Ma se la Superiorità, sia temporale, ovvero spirituale, è stata rapita con violenza, se è stata ingiustamente per

Digitized by Google

per mezzo di prepotenza usurpata; dovrem noi pure in tal caso ubbidire al Tiranno usurpatore? ovvero, qualora non vi sia altro mezzo di punirne l'ingiustizia, e di sottrarsene dalla tirannia, potremo noi insidiare la di lui vita? Nè l'uno, nè l'altro S. Tommaso insegna. Egli non c'impone di ubbidire all'Usurpatore, in pregiudizio della legitima autorità; e molto meno annovera l'omicidio fra i mezzi leciti, per liberare la Repubblica dall'oppressione degli Usurpatori e Fazioſi. Soltanto dunque afferma, che è permesso di sottrarsi dal giogo del Tiranno Usurpatore, e di non riconoscerlo per Padrone; purchè tuttavia, soggiung' Egli, il consentimento generale del Popolo, o la permissione del Superiore, non ne abbiano autorizzata l'usurpazione. (a)

Or questa Dottrina contiene forse qualche cosa favorevole al Regicidio, o contraria all'indipendenza de' Re, e degli altri legittimi Sovrani? Ma che dirovvi dell'ultima Opera, da Toledo in confermazione del suo sentimento addotta? Forse vi avrà egli trovato qualche cosa di più preciso? Ah che se egli l'avesse letta, certamente non l'avrebbe neppur citata: ma siccome per coprire in qualche parte la di lui mancanza, vogliamo supporre ch'egli, senza riscontrarla, n'abbia trascritta la citazione; perciò fa d'uopo spiegarne quì partitamente il sesto capo da esso lui indicato, affinchè il Leggitore ne possa formar un retto giudizio ed intero.

Op. 20. l. 1. c. 6. Il S. Dottore esamina quì, qual'esser debba la condotta del Popolo Cristiano, quando è soggetto ad un Principe divenuto inverso loro Tiranno. E sulla bella prima, affin di persuadere che bisogna soffrirlo, per isfuggire un maggior male, ci mette Egli in vista le funeste conseguenze, che può

(a) Qui per violentiam dominium subripit, non efficitur verus Dominus; & ideo cum facultas adest, potest aliquis tale dominium repellere; nisi postmodum Dominus verus effectus sit, vel per consensum subditorum, vel per auctoritatem Superioris. S. Thom. in 2. Sent. Dist. 44. q. 2. a. 1. in c.

Digitized by Google

può aver la sollevazione. Se questa non riesce, se ne accresceranno, dic' egli, i mali, in vece di guarirli: Se poi all' opposto riesce, il medesimo avvenimento potrà suscitare nuovi partiti nello Stato; cosichè forse non se ne scuoterà il giogo di un Tiranno, se non se per cadere nelle mani d' un altro, che ne faccia inutilmente rattristare di aver perduto il primo. Egli è dunque più sano consiglio e vantaggioso, il soffrire con pazienza, fino a che possibil sarà, la tirannia. Che se poi questa fosse giunta ad un eccesso umanamente intolerabile; allora S. Tommaso fa differenza di Prence a Prence, di Sovrano a Sovrano.

Ve n' a di quelli, che dipendono da un Superiore, da una Repubblica, o da qualche altro Monarca; ve n' à pure degli altri, i quali non riconoscono sovra la terra chi abbia dritto alcuno di giudicarli. Nel primo caso, può il Superiore o frenare gli eccessi del Tiranno, ovver del tutto deporlo, se non evvi speranza di correzzione. Così per appunto i Romani deposero Tarquinio da loro stessi innalzato, allorchè per l'eccesso della sua tirannia si fu egli reso insopportabile. Così pure Tiberio umiliò sul principio e depose in appresso Archelao, Re di Giudea. L' Imperator Romano l'aveva investito del comando supremo degli Ebrei, e l'Imperator medesimo gliene tolse lo scettro, subito che ebbe ascoltato e riconosciuto la giustizia delle loro querele. Finalmente, se un Popolo per le proprie Leggi, e per una consuetudine stabilita, ha il dritto di eleggere il suo Re, ne ha altresì quello di deporlo, o sia di frenare i di lui eccessi; qualora divenga inverso loro tiranno. Non adunque, conchiude S. Tommaso, l' arroganza o l' ardimentosa cospirazione di alcuni Particolari; ma all' incontro l' autorità pubblica si è unicamente quella, per mezzo di cui reprimere si possono gli eccessi di questa sorta di Tiranni.

Che se poi tutti i mezzi umani falliscono, oppure non sono affatto bastevoli; sia perchè la Repubblica, o il Supremo Capo, di cui si è implorata l' autorità, ricusano di prestar' ajuto agli oppressi; o sia perchè, essendo il Regno Ibidem.

Regno ereditario, il Principe n' è del tutto indipendente: allora altro partito non ne reſta a prendere, ſe non ſe quello della pazienza, della preghiera, dell'emenda di vita, e del ricorſo al Re de' Re, Iddio; il quale tien nella ſua mano il cuore de' Principi, ed ovunque gli è più a grado, il volge (*a*); affinchè egli, o cangi i loro conſigli, come appunto cangiò quegli di Aſſuero e di Nabucco in benefizio del ſuo popolo; o faccia riſaltar la ſua giuſtizia con una ſtrepitoſa punizione del Tiranno; ſiccome ſommerſe Faraone per liberar Iſraello. L'onnipoſſente ſuo braccio non ſi è punto ſcorciato: ma per ottenerne però la grazia, biſogna rinunziar alla colpa, giacchè un Principe inumano e ſenza religione altro non è nelle mani del Signore, che l' iſtrumento della ſua indignazione e delle ſue vendette; ſecondochè egli ſteſſo ne l' ha manifeſtato per bocca de' ſuoi Profeti.

Or in tutto queſto lungo capitolo, di cui io mi ſono propoſto di fare per via d' analiſi il riſtretto, ſi troverà forſe una ſola parola, che autorizzar poſſi il Regicidio? Nulla meno al certo; dappoichè il linguaggio del S. Dottore vi è ſempre lo ſteſſo, e ſempre oppoſto alla micidiale Dottrina. Deh! e come permettere poteva il nero attentato contro la ſacra Perſona de' Re quegli, che non permette nemmeno di uccidere un vil' uſurpatore; quegli, che apertamente c' inſegna non aver il Re fra gli uomini ſuperiore alcuno, il quale giudicar poſſa le ſue azioni, e molto meno

D. Th. Op. 20. l. 1. c. 6.

(a) Si non fuerit exceſſus Tyrannidis, utilius eſt remiſſam tyrannidem tolerare ad tempus, quam Tyrannum agendo multis implicari reticulis . . . Magis igitur ex hujus praeſumptione immineret periculum multitudini, ex amiſſione Regis, quam remedium de ſubſtractione Tyranni. Videtur autem magis contra Tyrannorum ſaevitiam, non privata praeſumptione aliquorum, ſed auctoritate publica procedendum. Primo quidem ſi ad jus multitudinis alicujus pertineat ſibi providere de Rege, non injuſte ab eadem Rex inſtitutus poteſt deſtitui, vel refraenari ejus poteſtas . . . Sic Romani Tarquinium ſuperbum, quem in Regem ſuſceperant, propter ejus, & filiorum tyrannidem a Regno ejecerunt, ſubſtituta minori, ſcilicet Conſulari poteſtate... Quod ſi omnino contra Tyrannum auxilium humanum haberi non poteſt, recurrendum eſt ad Regem omnium Deum, qui eſt adjutor in opportunitatibus, in tribulatione, &c.

Digitized by Google

no ancora condannarlo per le sue mancanze: *Rex non habet, &c.*

Toledo, dopo di aver distinto il Tiranno usurpatore dal Principe divenuto Tiranno, afferma, che sebbene per uccidere questi si richiegga la pubblica autorità, nondimeno ciascun privato possa da per se stesso togliere la vita a quello. All' incontro però S. Tommaso combatte e l' uno e l' altro di questi errori. Eppure ciò nonostante Toledo ha la sfrontatezza di attribuire al Santo Dottore la sua micidiale dottrina. Che vuol dire dunque ciò?

E quì non niego già io, che l' Angelo delle Scuole rapporti il sentimento di alcuni antichi Regicidi, que' uomini empj e sanguinarj, che colla propria fierezza unicamente si consigliavano (*a*): ma s' egli riferisce le loro parole, ciò non è, che per immantinente confutarle. Ei l'impugna e coll' autorità Divina, in grazia di coloro che tuttor conservano qualche principio di religione; e con solide ragioni capaci di muovere gli uomini ancora carnali, che ad altro non pensano, se non se a' proprj loro interessi.

La libertà di attentare contro la vita ancor di un Tiranno non s' accorda affatto, dice S. Tommaso, colla Dottrina dagli Apostoli insegnataci. S. Pietro vuole, che noi siamo rispettosi e sottomessi a' nostri Padroni, ancorchè sieno molesti e fastidiosi. Tal' è il trionfo della grazia di Gesù Cristo, di quella grazia, che ci fa soffrire con pazienza le ingiustizie per amor di Dio.

Inoltre, prosiegue il S. Dottore, a quai perigli non verrebbe finalmente ad esporre i popoli, e coloro che li governano, questa libertà di uccidere il Tiranno? I malvaggi piuttosto, che i buoni, ne intraprenderebbero il fatale colpo; e siccome soglion essi portare con eguale ripu-

 gnanza

(a) Quibusdam visum est, ut ad fortium virorum virtutem pertineat Tyrannum interimere, seque pro liberatione multitudinis exponere periculis mortis. Sed hoc Apostolicae Doctrinae non congruit, &c. D. Th. op. 20. l. 1. c. 6.

Digitized by Google

gnanza il giogo di un Re ſaggio, il quale ſconcerta i loro progetti iniqui, che quello di un Tiranno, il quale d'altri vantaggi li priva; così quella infelice libertà tenderebbe per l'ordinario, anzichè a liberare il popolo dalle veſſazioni di un Tiranno, a privarlo delle beneficenze di un Re legitimo (*a*).

Tanto ci preſcrivono e la Religione e 'l puro lume dell' intelletto; ſecondochè qualunque Criſtiano ed ogni uom ſenſato alla bella prima ſcorge: e tanto pur c' inſegna ben chiaramente S. Tommaſo; avvegnachè i di lui detrattori ardiſcano d' imputargli il contrario loro ſentimento. Ma qual più ſenſibile contradizione! Noi li vediamo da una parte confutare oſtinatamente ciò che il S. Dottore afferma, dall' altra abbracciare ed anco ad alta voce predicare ciò, che e' proſcrive; e nulladimeno ſoſtenere che S. Tommaſo è il loro Maeſtro e Duce. E che? V' è forſe qualche comunicazione o ſomiglianza fra la luce e le tenebre; fra la Dottrina di S. Tommaſo cavata da' puri fonti della parola di Dio, e la Dottrina che i ſuoi Detrattori hanno unicamente appreſa dagli Autori profani di Sparta e di Roma gentile? Forſe per rendere queſta contradizione ai ciechi ſteſſi viſibile biſognerà mettere di nuovo ſotto gli occhi del Pubblico l' eſpreſſioni pur troppo di ſcellerata energia ripiene, che hanno adottato un Aquapontano, un Del Rio, un Valenza, un Richeomo, un Oſorio, un Mariana, un Emanuele di Sà ne' ſuoi Aforiſmi?

Qualunque leggitore un poco iſtruito ben comprende tutto ciò, che noi quì dire potreſſimo, e che la neceſſità di una giuſta difeſa ci permetterebbe di non tacere .... Non per tanto il tralaſciamo, sì il tralaſciamo, per non iſcandalizare gli ſpiriti deboli, e per riſparmiare

D. Th. Op. 20. l. 1. c. 6.

(a) Plerumque hujuſmodi periculis exponunt ſe mali, quam boni: malis autem ſolet eſſe grave dominium non minus Regum, quam Tyrannorum; quia ſecundum ſententiam Salomonis: Diſſipat impios Rex ſapiens, &c.

Digitized by Google

re ancora i maldicenti ſteſſi. Deh però; che pur troppo non ci permettono eſſi d' ignorare quel tanto che loro non fa alcun onore! E perchè tante Apologie, o in favore degli Scrittori che ne dovrebbero ſepelire nel obblìo; o in difeſa degli ſcritti, che loro converrebbe cancellare col proprio ſangue? Perchè volere con perverſo diſegno avvolgere nel medeſimo fanatiſmo un gran Santo e Dottore, il quale a tutta ragion ne può ſempre dire: Io non ſono voſtro Maeſtro, nè voi vi date a divedere miei diſcepoli?

S' eglino però non hanno ribrezzo d' infamare gli amici di Dio, i quali dalla Divina Miſericordia coronati in Cielo riſplendono ſempremai a gloria maggiore della ſua Chieſa; ſi riſſovengano almeno, che queſto Dio, geloſo ch' egli è della ſua gloria e dell' onore de' ſuoi Santi, non può mancar di prenderne giuſta vendetta; ne mai ſi ſcordino di quanto coſtò a Saulle l' ardito penſiero di ſcuotere le ceneri e diſturbare il ripoſo del Profeta Samuele dopo la morte.

Ma laſciamo le rifleſſioni, e proſeguiamo a riſpondere a' noſtri Avverſarj. Credono eſſi di trovare qualche appoggio e fondamento in ciò che dice il S. Dottore; vale a dire, che la Chieſa ne' primi ſecoli non aveva l' autorità di reprimere i Principi della terra; motivo per cui tolerava, che i Fedeli ubbidiſſero a Giuliano Apoſtata in quelle coſe, che alla Fede non ſi opponevano.

Ma che ne dicano dunque di qual podeſtà inteſe di parlare S. Tommaſo nel riferito luogo. Egli certamente non inteſe già di far menzione della podeſtà ſpirituale; come ſi prova per due ragioni incontraſtabili: primo, la podeſtà ſpirituale della Chieſa, ſiccome conceſſa le fu immediatamente da Gesù Criſto, così è ſtata ſempre la ſteſſa, e d' ogni cangiamento immune: La Chieſa dunque l' ebbe fin da principio tale, quale pur a giorni noſtri ritienla. Secondo, S. Tommaſo ci ha già inſegnato, che la podeſtà ſpirituale nulla può ſulla potenza temporale de' Princi-

Digitized by Google

pi, ſiano Fedeli o Infedeli: e che la potenza ſecolare, non eſſendo ſottopoſta alla ſpirituale, ſe non se nelle coſe appartenenti alla ſalvezza dell' anima, in queſte biſogna ubbidire alla podeſtà ſpirituale piuttoſto, che alla temporale: laonde all' oppoſto in ciò che riguarda il bene temporale e civile, d' uopo egli è ubbidire alla potenza ſecolare piuttoſto, che alla ſpirituale; giuſta quel detto di S. Matteo: *Rendete a Ceſare ciò che è di Ceſare*.

Alcuni hanno dunque creduto, che il penſiero del Santo Dottore ſi foſſe, che la Chieſa, non avendo in allora forze baſtevoli per far fronte ad un Imperator Apoſtata, toleraſſe ciò, che non poteva impedire. Ma queſta eſpoſizione non ha verun fondamento reale. Di fatti già molto tempo innanzi il governo di Giuliano, le forze de' Criſtiani avrebbero potuto farſi temere dagl' Imperatori Gentili; ſe la Legge di Dio e il precetto di Gesù Criſto non aveſſe impoſto a tutt' i Fedeli di render a Ceſare ciò che è di Ceſare. E che? Nel ſecondo ſecolo della Chieſa, Tertulliano volgendo il diſcorſo agl' Imperatori infedeli e tiranni, forſe non diceva loro con gran ſicurezza in nome e per parte de' Criſtiani. Noi riempiamo le voſtre Città e le voſtre Campagne. Noi ſiamo aſſai numeroſi ne' voſtri Palaggj, e nelle voſtre Armate: Solamente per voi laſciamo i voſtri Teatri, e i voſtri Templi; giacchè non vi troverete affatto de' Criſtiani? Certo che S. Tommaſo non ignorava nè la Storia, nè il diſcorſo di Tertulliano: motivo per cui ci fa egli riflettere, che molto prima di Giuliano Apoſtata la Chieſa Criſtiana era compoſta di un numero aſſai grande di Nobili e di Plebei. Ma ſoggiugne il S. Dottore, queſti Fedeli altro non ſapevano che ubbidir ai Principi in tutto ciò, che non ſi opponeva nè alla Legge di Dio, nè alla Religione; laddove non ricuſavano di morire per la Fede; anco alloraquando ſi trovavano impugnate l' armi per ſervizio del Principe, che a morte li condannava, ſecondochè

Digitized by Google

chè avvenne alla Legione Tebana (a).

Non altro ci reſta dunque, ſe non ſe che per queſta podeſtà, che la Chieſa non aveva ne' primi ſecoli, ma ebbe però in appreſſo, noi intendiamo quella, ch' eſſa ottenne dalla benificenza de' Sovrani, e per cui ſi rende Superiore ad alcuni Principi, quanto all' autorità temporale ancora. E quì frattanto non laſciamo di profittarci di queſta eſpreſſione di S. Tommaſo a gloria de'Re di Francia, così di paſſaggio dicendo: Se nel quarto ſecolo, ed ai tempi di Giuliano Apoſtata, la Corte di Roma non avea degli Stati, ove eſercitar Sovranità; per legitima conſeguenza ne viene, ch' eſſa non li ha avuti dall' Imperatore Coſtantino, più antico del riferito Giuliano: Eſſa non li ricevè dunque ſe non ſe dalla generoſità de' Re di Francia, Pepino, Carlo Magno, &c.

Ma, qualunque ſiaſi la podeſtà temporale della Chieſa, e da qualſivoglia mano conceſſale, ſi può forſe dire che gl' Imperatori ſteſſi vi ſieno ſoggetti? Noi certo non lo crediamo; e neppure il S. Dottore il credeva. Ma e chi ci aſſicura, che la Corte di Roma altresì non lo creda affatto, e che nemmeno 'l credeſſe ne' ſecoli duodecimo, decimoterzo, e decimoquarto? Ah! ſcorrete la Storia dal tempo di Gregorio VII. fin dopo Innocenzo IV. Clemente IV. e Giovanni XXII. Leggete i loro Brevi, Reſcritti, e Bolle, e vi ſcorgerete, che fra le Teſte Coronate d' allora poco erano quelle, che queſta Corte non riguardaſſe come ſuddite e dependenti. Anco a giorni noſtri qualunque Principe venga dagli Elettori colle debite ſollennità innalzato al trono dell' Impero Germanico, finoache non è coronato dal Papa, altro titolo in Roma non merita, fuorchè quello d' Imperator *Eletto*.

Qualora

(a) Haec eſt enim gratia, ſi propter conſcientiam Dei ſuſtineat quis triſtitias, patiens injuſte: unde cum multi Romani Imperatores fidem Chriſti perſequerentur tyrannice, magnaque multitudo tam Nobilium, quam Populi eſſet ad fidem converſa, non reſiſtendo, ſed mortem patienter, & armati, ſuſtinentes pro Chriſto, laudantur; ut in ſacra Thebaeorum legione manifeſte apparet, &c. S. Tho. Op. 20. l. 1. c. 6.

Digitized by Google

Qualora seguiamo dunque l'ordine e la connessione de' principj di S. Tommaso, abbastanza comprenderemo e il senso del Testo oppostoci, e la supposizione, in cui Egli parlovvi. La Storia servirà per rischiarar maggiormente ciò che diciamo.

Def. de la Decl. du Clergé de Fr. l. 2. ch. 2. p. 258.

M. Bossuet sulla testimonianza di S. Gregorio Nazianzeno ci fa riflettere, che appo i Romani invalsa era anticamente la costumanza di adorare le immagini degl'Imperatori, o le loro Statue. Or un giorno, che i Soldati dovevano fare questa cerimonia, Giuliano fe mettere insieme colla sua Statua alcuni Idoli, affinchè non ne potessero render i soliti onori senza idolatria: In altra occasione, volendo e' distribuire de' regali alle sue truppe, comandò a tutt' i Soldati, che mettessero dell'incenso in un braciere, che dinnanzi a lui ardeva: ma i Soldati Cristiani, essendosene accorti dell'idolatria che per inganno aveva fatto loro commettere, sen partirono bruscamente da quel convito, gridando: *Noi siamo Cristiani, sì, noi siamo Cristiani*; e portatisi quinci al Palazzo gittarono a piedi dell' Imperatore l' oro, che ne avevano ricevuto, così ad alta voce dicendo: *Voi non ci avete già fatto un dono; voi ci avete condannati alla morte.*

In Psal. 124.

Or, alludendo S. Agostino a quest' azione eroica de' Soldati Cristiani, Graziano non solamente ne ha citato il passo sotto il nome di S. Ambrogio; ma eziandio l' ha a modo suo accomodato. Ma S. Tommaso, che l' ha visto così alterato e manco, se ne fa ei stesso un obbiezione, e così risponde: la Chiesa non avendo in allora forze bastevoli per reprimere i Principi secolari, tolerava, che i Fedeli ubbidissero a Giuliano Apostata in quelle cose, *le quali non erano ancora contro la Fede*, affine di evitar un maggior male.

Si notino bene le parole del S. Dottore: *la Chiesa tolerava &c.* Ivi non si tratta dunque della ubbidienza al Principe nelle cose necessarie dovuta; giacchè per rapporto a queste la Chiesa non solamente tolerava una tal ubbidienza,

Digitized by Google

za, ma di più ne faceva un dover ai Cristiani; e S. Tommaso il riguardava come veramente di precetto Divino. Molto meno vi si tratta di un atto d'idolatria libero, e per tale riconosciuto: imperochè, essendo la legge d'Iddio su di ciò espressa, niente poteva scusare o diminuire la gravezza di questo delitto in un uomo Cristiano.

Si tratta dunque unicamente di certi onori, che si prestavano alle immagini degl' Imperatori; Onori introdotti bensì dalla consuetudine, ma che uno stretto dovere non esigeva punto da' soldati Cristiani; principalmente dopochè un Imperatore Apostata aveva intrapreso di sedurli per mezzo di questi, e d' ingannarli. Che se la Chiesa non proibì a tutt' i suoi figli di frammischiarsi in una cerimonia sì giustamente sospetta; ciò fu, dice S. Tommaso, per evitar un maggior male: per non esacerbare di più il persecutore della Fede; ed accrescere con ciò il fuoco della persecuzione. Peraltro poi il zelo coraggioso de' soldati Cristiani scemava in gran parte il timore e lo spavento della Chiesa.

Ben è vero, che il testo finora spiegato, e tutto l'articolo, onde n' è preso, possono suscitare qualche dubbio in coloro, che non sono troppo versati nella lettura delle Opere del Santo Dottore. Ma ciò nonpertanto, quivi appunto egli è, dove, malgrado la folla de' pregiudizj ben capaci di sopraffare un Autore, che scriveva in circostanze le più critiche, si vede l' Angelo delle Scuole spiccar il volo, surmontare tutt' i pregiudizj, e da altro fonte non cavare la sua dottrina, se non se dalla parola di Dio, da quella legge eterna, la quale allorchè stabilì le Potenze in terra, tosto ne prescrisse l' estensione ed i confini.

Sì, in questo medesimo articolo, in cui S. Tommaso riferisce una Decretale di Gregorio VII. stabilisc' egli i più solidi principj in favore della podestà assoluta de' Monarchi, contro le nuove idee di questo Sommo Pontefice. Saldo su questo immutabile principio, che il Sacerdozio nulla può contro l' Impero, ne l' Impero contro il Sacerdozio, l' Angelico

Dottore

Digitized by Google

Dottore ben chiaramente decide, che *il dritto Divino* (la podestà spirituale) *non toglie affatto l' Umano dritto*, ne può nuocere al dominio temporale de' Sovrani. *Jus autem divinum, quod est ex gratia. non tollit jus humanum, quod est ex naturali ratione. Ideo distinctio fidelium & infidelium secundum se considerata non tollit dominium infidelium supra fideles.*

2.2.q.X. a. x. & q. XII. a.II.

Per un secondo principio, che altro non è, se non se una conseguenza del primo, S. Tommaso c' insegna, qualmente contro il dritto Divino operarebbe chiunque distogliesse i Cristiani dall' ubbidire ai loro Sovrani, ancor Infedeli, in tutto ciò che questi hanno autorità di comandare; imperocchè una tal obbligazione è indispensabile a tal segno, che qualunque esenzione ne sarebbe direttamente contro il Divino precetto.

2.2.q.89. a. 9. ad 1.

Poscia soggiugne, che la Chiesa non ha dritto di punire l' infedeltà in coloro, che non hanno ricevuta la fede: *Ad Ecclesiam non pertinet punire infidelitatem in illis, qui numquam fidem susceperunt*. E ben noi abbiam visto quante volte egli ha detto la stessa cosa per rapporto ai Sovrani ancora Fedeli, che non dipendono dal dominio temporale della Chiesa. Degli altri Principi adunque, o Signori Feudatarj, o dipendenti della podestà temporale della Chiesa, è unicamente che si può e che si dee intendere tutto quello, che si legge nel Corpo de' due articoli tante volte riferiti. E quindi appunto egli è, che ne' medesimi testi, in cui un avversario assai prevenuto e poco illuminato nulla trova, che non sia degno di biasimo, uno spirito più riflessivo, meno pregiudicato, e meglio istruito, discuopre una connessione e come un' armonia di principj, ove tutto è unito e perfettamente ordinato.

Ma noi non abbiamo ancora terminato di combattere contro tutt' i detrattori di S. Tommaso: giacchè dopo di avere sciolte le frivole oppositioni degli antichi, uopo è rispondere a quelle de' moderni, i quali fedelmente si uniformano a' loro Maestri.

Un

Digitized by Google

Un moderno Anonimo, il quale si è accinto a rispondere ad uno preteso libello con un altro libello; per rintuzzare i penetranti colpi di un incognito avversario, tutto s'affatica in cercare (ovvero in mettere) negli scritti degli altri la perversa dottrina, di cui viene rimproverato. Che bella risposta! Che gran giustificazione per lui, e per i suoi seguaci! Quand'anche fosse vero, che gli Autori ben noti, i quali da due secoli in poi hanno sempremai senza interruzione preteso di accrescere nuovo peso, e di rinvigorire la dottrina micidiale e sedizioſa, non fossero stati nè i soli nè i primi a sostenerla; sarebbero forse perciò meno colpevoli? L'aver de' complici nel loro delitto li farà forse stimar men rei? I Tribunali ammettono forse una tal maniera di giustificarsi? Ma quando pure s'accordasse questo miserabile vantaggio all'Anonimo, se gli potrebbe forse giammai permettere di ricorrere alla calunnia, per far dire ad un Santo Dottore, caro in ogni tempo alla Chiesa, ciò ch'egli non ha punto detto, ed il contrario ancor di ciò, che ha detto? Or ecco appunto quello che noi gli rinfacciamo: ascoltiamo le di lui parole.

„ Contro ogni giustizia si prosiegue ostinatamente a „ dileggiarli (i Gesuiti), come s'eglino fossero i soli au- „ tori di una dottrina, *che detestano*. E che? bisogna met- „ tere sotto gli occhi del leggitore tutte *le sentenze or- „ ribili*, che da un gran numero di Autori, peraltro „ rispettabilissimi, sono state nelle opere loro scritte, e „ che a' tempi di Suarez quasi universalmente prevalevano? Appena ne arrecaremo noi un esempio sull'argo- „ mento di cui si tratta. Il famoso Gersone non aveva „ forse prima di Suarez trattato un tal soggetto con dell' „ espressioni più forti di quelle, che si rinfacciano a que- „ sto Gesuita? Eppure a Gersone non mancarono tanti „ seguaci, quanti sono Dominico Soto, il celebre Banneż „ con tutti gli altri, ch'ei cita. Per la quale cosa ciascu- „ no di questi Teologi si può applicar ciò, che a pro- „ posito di S. Tommaso si legge nella relazione fatta all'As- „ semblea

Reponſ. a un Libel. p. 44. 45.

„ ſemblea del Clero di Francia del 1682. &c.

E dopo aver riferito due paſſi di S. Tommaſo, che noi più ſotto ſpiegheremo, l' Anonimo così proſiegue: „ Noi non ci fermaremo quì a dimoſtare, che queſti te-
P. 47. „ ſti contengono *tutto ciò che avvi d' odioſo in quei di* „ *Suarez*. Imploriamo unicamente la natural equità, af- „ finchè nel condannare una tal dottrina in Suarez, non „ venga ei riguardato, come ſe ne foſſe o il primo Auto- „ re, o il ſol difenſore „.

Or la dimanda dell' Anonimo è giuſta in qualche parte. Nò; Suarez non dee eſſere trattato, come ſe foſſe il primo Autore, o il ſol difenſore della dottrina ſedizioſa e micidiale. Si sa, e noi ingenuamente il confeſſiamo, ch' egli ha con tutta eſattezza parlato, allorchè diſſe, che Egli e tutti i ſuoi Confratelli erano del ſentimento medeſimo: *Nos omnes, qui in hac cauſa unum ſumus*. Ma ſe Suarez è quì troppo veritiero, il di lui Apologiſta non è però men' impoſtore, quando, non ſenza temerità, attribuiſce all' Angelo delle Scuole tutte le ſentenze orribili, e tutto ciò ch' evvi d' odioſo negli ſcritti di Suarez. E giacchè egli con ciò ne impegna a formar il parallelo della dottrina di ambidue, non tardiamo punto a dargli queſta conſolazione.

Il Leggitore ha tuttora preſenti alla memoria i teſti di S. Tommaſo, che noi abbiam di ſopra riferiti, teſti sì chiari, sì manifeſti, e sì eſpreſſi per la ſicurezza della Perſona Sacra de' Re, e per l' indipendenza della loro Corona. Or nuovo piacere ne arrecheranno quelli altri, che noi quì appreſſo riferiremo. Vediamo però frattanto que' di Suarez.

E ſul bel principio biſogna convenire, che l' Apologiſta prende un groſſo abbaglio, e tradiſce la cauſa del ſuo Eroe, allorchè confeſſa, che l' Opera di Suarez compoſta contro il Re d' Inghilterra Giacomo Primo, ſia offen-
P. 42. va a tutt' i Principi: *la ſtima*, dic' egli, *che la Società fa di Suarez, non s' eſtende per ſin alle Opere, che queſto Teologo ha compoſte contro l' indipendenza e conſervazione de' Sovrani*.

Or

Digitized by Google

Or questa sola confessione, escita dalla penna d'un Apologista, chi non vede essere la più decisiva sentenza e formale condanna di Suarez? Il riconobbe per sin l'Anonimo; e però, affine unicamente di salvar il Corpo, è che egli ne lascia in preda Suarez, con avvanzare, che l'approvazione della Società non s'estende a tutte le di lui Opere. Ma ecco perappunto ciò, che nè si prova, nè è affatto credibile. Infatti tutti gli scritti di Suarez, egualmente che quelli degli altri Gesuiti, non sono stati forse stampati coll'approvazione de' loro gran Teologi, e col sigillo del lor Generale? E da quando mai la Società ha eccettuata dalla sua stima qualche Opera di Suarez? Certo che un illustre Magistrato l'ignorava interamente, allorchè nell'Assemblea di tutte le Camere del Parlamento diceva, che Suarez era per i Gesuiti lo stesso, che S. Tommaso per tutto l'Ordine Domenicano, e per tutta la Chiesa ancora.

„ Noi non abbiamo, dice l'Apologista, nè il tem- P. 42. 43.
„ po, nè i mezzi di verificare, se questo libro fu ristam-
„ pato colla licenza de' Superiori: ma ciò, che perora pos-
„ siamo asscurare, si è, che nell'Edizione di Suarez, fat-
„ ta in Venezia nel 1740. non si vede in fronte dell'Ope-
„ ra, fra le altre approvazioni, quella del Superiore Ge-
„ suita.

Sì; noi ci rimettiamo alla sincerità dell'Apologista, poichè come sia mai possibile, che un Prete voglia mentire? Ma l'avvertiamo però, che l'Edizione di Colonia, fatta nel 1614., e preceduta da quella di Coimbra del 1613. porta l'approvazione di molti gravi Gesuiti, di due Provinciali, e del General Aquaviva; approvazione non già solamente di tutte le Opere di Suarez in generale; ma eziandio in particolare del Libro intitolato: *Difesa della Fede*; da esso lui composto al solo fine di provare, che i Cattolici non potevano prestare giuramento di fedeltà al Re d'Inghilterra, perchè era Eretico. Questo Libro appunto è quello, che, malgrado l'Arresto di condanna alle fiamme fattone dal Parlamento di Parigi a i 16. di Giugno

del 1614., è ſtato poſcia lodato da' Geſuiti nella vita, che hanno pubblicata, di Suarez nel 1621. in queſti preciſi termini: „ Che non può a meno di non accuſar la Chieſa „ tutta, chiunque fa un delitto a Suarez di queſta Ope„ ra, al cui ſplendore non hanno potuto reggere le pu„ pille avvezze unicamente alle tenebre dell' ignoranza: e „ che ſe gli Eretici l' hanno biaſimata e conſegnata al „ fuoco, ciò non ha ſervito ſe non ſe ad accreſcerne viep„ più il pregio „. Di queſto libro altresì fa menzione il Padre Giovenci, Geſuita Franceſe, nella ſua Storia, aſſai chiaramente dicendo, che lo ſpirito di parzialità e di eresia l'aveva conſegnato alle fiamme in Francia, nel mentre che era applaudito in tutt' i paeſi veramente Cattolici. L' eſtratto di Giovenci, condannato perciò pure nel 1713., è fra le mani di tutti. L' Apologiſta era dunque il ſolo, che no 'l ſapeva, quando pochi meſi ſono ſcriſſe: „ Qualmente la ſtima, che la Società fa di Suarez, non „ ſi eſtende perſin' alle Opere da queſto Teologo compoſte „ *contro l' indipendenza e la conſervazione de' Sovrani*?

Sarebbe certamente da deſiderarſi, non ſolamente, che la ſtima della Società per Suarez non ſi eſtendeſſe perſin' a delle Opere sì degne delle tenebre, ma eziandio che le aveſſe eſpreſſamente proſcritte, cenſurate, e condannate, come lo meritavano; e che altresì per riſarcire lo ſcandalo aveſſe unita la ſua voce a quella di tutt' i buoni Teologi, di tutti i ſudditi fedeli del Re, e di tutt' i popoli veramente Cattolici. Eſſa però non l' ha fatto; quinci noi la compiangiamo. Ma affine di dimoſtrare, ch' eſſa l'avrebbe dovuto fare, e che noi non diciamo coſa alcuna di più, mettiamo quì alcuni teſti di Suarez ſotto gli occhi del Leggitore, onde queſti da ſe medeſimo ne formi l' intero giudizio.

Defenſ. Fidei l. 3. c. 23.

„ Il Papa, dice Suarez, ha un dritto di coſtringi„ mento ſopra i Monarchi per ſin a ſpogliarli de' loro Stati, „ quando vi ſia qualche motivo. . . . Che il Papa, ſoggiun„ ge egli, abbia la poteſtà di punir i Principi della Terra

„ in-

Digitized by Google

„ ingiusti, incorrigibili, e sopra tutto gli Scismatici, ed
„ Eretici ostinati, si deduce evidentemente da ciò, che ab-
„ biam detto; giacchè *secondo Aristotele* niente vale la
„ forza di direzzione, quando non è unita alla forza di
„ costringimento. Se il Papa dunque ha la podestà di
„ direzzione sovra i Principi Secolari, aver ne dee altresì la
„ forza di costringimento, per il caso che questi mai ri-
„ cusassero di sottomettersi alla giusta direzzione dalla Leg-
„ ge comandata o dal precetto. Provo la conseguenza.
„ Le cose ordinate da Dio sono state perfettamente istituite.
„ Dunque se Iddio ha dato al Papa la potestà di direzzione,
„ gli ha pure concessa la podestà di costringimento; giac-
„ chè se ne fosse altrimenti, la sua istituzione sarebbe
„ imperfetta, senza efficacia e senza virtù.

„ Noi dimostriamo, dice ognora Suarez, che la po- Ibid.
„ tenza del Papa si può estendere per sin a costrignere i L. III
„ Re con delle pene temporali e colla privazione del lo-
„ ro Regno; se mai vi sarà d' uopo. Ma evvi ancora di
„ più: Questa podestà è molto più necessaria nella Chiesa,
„ riguardo a' Principi per frenarli, che per rapporto a
„ propri Sudditi. Ad un Pastore non si attiene sol-
„ tanto il punir le sue pecorelle traviate, o richiamarle
„ al suo ovile, ma eziandio discacciarne i lupi, e difender-
„ le contro i lor insulti, affinchè non ne vengano rubate
„ ed uccise. Il Papa dunque, come Pastore Supremo,
„ può privar un tal Principe della sua Sovranità, e scac-
„ ciarlo da' suoi Stati, per timore di che non sia di nocu-
„ mento a' suoi Vassalli; può ancora sciogliere questi dal
„ giuramento di fedeltà ovver dichiararneli disciolti,
„ giacchè una tal condizione è sempre annessa al giuramen-
„ to suddetto. A tant' uopo si può ei prevalere della spada
„ degli altri Principi, ma di forza però, che la forza tem-
„ porale sia ognora soggetta alla spirituale, affine di por-
„ gersi vicendevolmente ajuto per la difesa e protezzione
„ della Chiesa.

„ Egli è permesso, prosiegue Suarez, ad un Priva- L. 6. c. 4.
„ to Ibid.

„ to l'ammazzar il Tiranno a titolo di giusta difesa . . .
„ Concioſiacoſacchè, ſebbene la Repubblica non lo coman-
„ di, ſi crede nondimeno sempre, che questa voglia esſe-
„ re difesa da ciaſcuno in particolare de' ſuoi Cittadini,
„ e da uno ſtraniero ancora. Se essa dunque non può tro-
„ vare la ſua difesa ſe non ſe nella morte del Tiranno,
„ lecito è a chiunque l' ucciderlo. Nè questa uccisione è già
„ ſoltanto permeſſa in virtù dell' autorità privata; ma
„ bensì in virtù della pubblica, o piuttoſto dell' autorità
„ dello Stato; il quale da ciaſcuno de' Cittadini, che ri-
„ guarda come ſuoi membri ed iſtrumenti, eſige qualun-
„ que difesa; ovver finalmente dell' autorità di Dio ſteſſo,
„ il quale eſſendo Autore della natura, concede ad ogni
„ uomo la podeſtà di difendere l' innocente.

Ibid. Ed aggiungendo orror ad orrore, così proſiegue il noſtro fanatico Scrittore e ſedizioſo: „ Dacchè un Mo-
„ narcha è ſtato legittimamente depoſto, finiſce d' eſſere
„ Sovrano o Principe legitimo; ne più ſi può affermar
„ di lui, ciò che conviene ad un Re legitimo. Egli co-
„ mincia dunque ad avere il nome di Tiranno. Or, ſe
„ dopo ch' egli è giuridicamente privato del ſuo Regno,
„ non lo può più ſotto alcun giuſto titolo poſſedere; per
„ legitima conſeguenza ne viene, che lecito ſia allora trat-
„ tarlo da vero Tiranno, e quindi ogni Particolare avrà
„ dritto di toglierne la vita, &c. &c. &c.

Ed è pur vero, che noi abbiamo finora inteſo parlar un Criſtiano, un Teologo, ed un Cattolico? Io non so, ſe ſi potrà leggere ſenza ſdegno ciò che non trattenuto ſenza orrore. Certo che ognuno ſi ſtupirà non meno dell' eccedente fanatiſmo di Suarez nell' accumulare tanto orribili propoſizioni, che della ſomma imprudenza del ſuo Apologiſta nell' impegnarſi quaſi neceſſariamente a difenderle, e paragonarlo colla Dottrina dell' Angelo delle ſcuole, la quale ei ardiſce di mettere allato del più violento Regicidio. Che ſe poi queſto paragone ſarà per apportargli troppo roſſore ed avvilimento, non altri che ſe ſteſſo incol-

par

par ne dee. Noi unicamente ci difendiamo; ovver piuttosto vendichiamo la verità col vendicare la riputazione di S. Tommaso; nè già pensiamo di farlo, se non se colla moderazione di una giusta difesa: *Cum moderamine inculpatæ tutelæ*. Ed affinchè il Pubblico giudicar possa con cognizione della Causa, facciamone vedere il parallelo, o piuttosto la contrarietà della dottrina dei due Autori.

I. Per confessione ancor dell' Anonimo, il libro di Suarez contro il Re d' Inghilterra *è stato composto contro L' indipendenza e conservazione de' Sovrani*. Tali sono le di lui proprie espressioni e parole; noi non ne cangiamo alcuna.

S. Tommaso in tutte le sue Opere, e più particolarmente nella sua spozizione sulle Pistole di S. Paolo, con egual chiarezza, che energia, sostiene i dritti sacrosanti de' Principi, e li sostiene coll' autorità delle Divine Scritture, e colle più solide ragioni, che fornisce la sana Teologia.

II. Suarez dice, che il *Papa ha un dritto di costringimento sovra i Principi, persin a spogliarli de' loro Stati, quando vi sia qualche motivo*. . . . E poi soggiugne, che *se Dio ha concesso al Papa la podestà di direzzione, gli ha pur' accordata nel tempo stesso quella di costringimento, altrimenti la sua istituzione sarebbe imperfetta, senza efficacia, e senza virtù, &c.*

All' opposto S. Tommaso c' insegna, che la legge deriva dalla podestà del Principe, che questi le dà tutta la virtù e forza di costringimento; ond' è, che non potendo veruno essere costretto da se medesimo, non vi può essere forza di costringimento contro il Re: *Nullus enim proprie cogitur a se ipso; lex autem non habet vim coactivam, nisi ex Principis potestate*.

Dove sono ben da notarsi tutte le parole del S. Dottore. Dopo aver egli detto, che a fronte del Principe non ha la legge virtù alcuna di costringere, soggiugne, che essa ha soltanto una virtù di direzione, alla quale il Principe vo-

Digitized by Google

volontariamente si sottomette. Egli è superior alla legge; ed allorchè è spediente, la può mutare o dispensare, giusta la diversità del luogo e del tempo (a).

Il ragionamento di Suarez è mancante in due parti; cioè, e nella proposizione, e nella prova di questa: ma da S. Tommaso viene in tutte due corretto. E per verità, secondo il raziocinio di Suarez, bisognerebbe dire, o che i Pastori del primo e del second'ordine, cioè i Vescovi ed i Parrochi, non abbiano affatto podestà di direzzione; oppure che l'abbiano imperfetta e senza virtù; ovver finalmente, che la loro podestà di direzzione sia congiunta con quella di costringimento. Così un Vescovo potrebbe obbligar tutt' i Diocesani ad osservare i suoi Editti sotto pena di perdere tutt' i loro beni: Ed un Paroco avrebbe a proporzione lo stesso dritto di confiscar i beni de' suoi Parochiani disubbedienti. Ma chi non vede però essere una tal giurisprudenza a tutte le parti del Mondo Cattolico fin al presente ignota?

III. Secondo Suarez, *il Papa ha dritto di punire i Principi della terra, allorchè sono ingiusti, e sovra tutto i Scismatici ed Eretici ostinati*; &c. E senza far distinzione di Principe a Principe, e non riconosce Monarca alcuno Cristiano, contro di cui la podestà Ecclesiastica non possa procedere persin alla deposizione.

Secondo S. Tommaso, le due Potenze sono perfettamente indipendenti e Sovrane, ciascuna nella sua sfera: Esse hanno la medesima Divina origine. Non vi è podestà, che non venga da Dio, dice S. Paolo? *Non est potestas nisi*

(a) *Princeps dicitur esse solutus a Lege, quia nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si contra Legem agat . . . Sed quantum ad vim directivam Legis, Princeps subditur Legi propria voluntate quod . . . Sapientis dicit auctoritas: patere Legem, quam ipse tuleris . . . . Unde quantum ad Dei judicium, Princeps non est solutus a Lege, quantum ad vim directivam ejus; sed debet voluntarius, non coactus Legem implere. Est etiam Princeps super Legem, inquantum si expediens fuerit, potest Legem mutare, & in ea dispensare, pro loco, & tempore &c.* I buoni Teologi, e dotti Giuristi Francesi non parlano d'altra maniera.

S.Th. 1. 2. q. 56. a. 5. ad 3.

niſi a Deo. La Podeſtà ſpirituale, e la temporale ancora, ſoggiugne S. Tommaſo, derivano egualmente dalla Divina potenza: *Poteſtas Spiritualis, & Saecularis, utraque deducitur a poteſtate Divina*. Dunque l'una nulla può contro l'altra. Dunque il Sovrano, che non dipende affatto dalla temporale podeſtà del Papa o della Chieſa, non dee nè rendere loro conto dell'amminiſtrazione del ſuo Regno, ne coſa alcuna temerne. Se anteporre fa d' uopo la podeſtà ſpirituale alla temporale nelle coſe riguardanti lo ſpirito e la ſalvezza; biſogna altresì ubbidir a queſta piuttoſtochè a quella nell' ordine delle coſe Civili; affine di render a Ceſare ciò che è di Ceſare. Tai ſono le preciſe parole di S. Tommaſo: *In his autem, quae ad bonum civile pertinent, eſt magis obediendum poteſtati Saeculari, quam ſpirituali; ſecundum illud Matth. 22. Reddite ergo, quae ſunt Caeſaris, Caeſari*.

IV. Per ſentimento di Suarez; *la giuriſdizione del Papa*, da eſſo lui chiamato Sovrano de' Sovrani, *ſi può ſtendere per fino a coſtrignere i Principi con pene temporali; a privarli della loro Sovranità e del loro Dominio; e a diſcacciarmeli*, &c. &c. &c.

Al dire però di S. Tommaſo, il Re non ha ſuperiore alcuno in terra, il quale poſſa legitimamente giudicar le ſue azioni, e molto meno altresì condannarlo, ſe mai non oſſerverà la Legge: *Rex non habet hominem, qui ſua facta dijudicet, &c.* E queſto ſol teſto è ſufficiente per iſtabilire fuor d' ogni dubbio l' aſſoluta indipendenza de' Re, e provedere alla ſicurezza della Sacra loro Perſona contro gl' inſulti del fanatiſmo.

Giuſta i principj del S. Dottore, il dritto del Principe, non meno che quello della Chieſa, è Divino nella ſua origine e nel ſuo principio; giacchè l' uno e l' altro proviene da Dio. Egli nientedimeno però chiama il ſecondo ſemplicemente *Divino*, perchè infatti l' è nel ſuo principio e quanto al ſuo oggetto. Laddove al primo dà talvolta il nome di *Umano*, o di *natural' Umano*, perchè ri-

guarda le cose civili ed umane. Quello ne viene da Dio per il mezzo della revelazione; questo, ancorchè ne venga per la via dell' ordinaria legislazione, pur egualmente procede da Dio; il quale, come Supremo Autore della Natura nonmeno che della Grazia, l' hà fortemente impresso nelle nostre anime, e scolpito ne' nostri cuori. Tutta la differenza consiste in ciò, che l' uno appartiene alla grazia, l' altro alla natura: il primo riguarda le cose dello spirito, ed il secondo quelle della vita civile.

V. Secondo Suarez, ogni particolare, ciascuno straniero, può lecitamente ammazzar il Tiranno usurpatore, ed il Principe ancora legitimo, divenuto Tiranno, &c.

Secondo S. Tommaso, a nessun particolare è lecito di attentare contro la vita di un' altro particolare, per più scellerato ch' ei sia. Questo dritto, riserbato unicamente a' Principi ed a' loro Magistrati, che della pubblica autorità sono i custodi, non può giammai competere alle persone private, qualor non ne vengano comandate dal Superiore: *Non privatis personis, &c.*

Se un particolare, il quale senza pubblica autorità uccide un malfattore, è reo di omicidio, secondo S. Tommaso, e quinci, in conformità di tutte le Leggi, merita di esser punito; quanto più il sarebbe quel temerario Regicida, che attentasse contro la vita del suo Sovrano? Quindi ne fa il S. Dottore riflettere, come i scellerati assassini di *Gioas* Re di Giuda furono giustamente puniti colla pena di morte; avvegnachè questo Principe fosse divenuto un Apostata, un Idolatra, un persecutore de' buoni.

VI. Dice pur replicatamente Suarez, che non tantosto un Re è stato legitamente deposto, che subito cessa di esserlo, e per conseguenza diviene Tiranno; e che in tal caso ogni particolare, a titolo di giusta difesa, il può uccidere. Soggiunge pure, che, sebbene la Repubblica non lo comandi, pur nondimeno si crede sempre, ch' essa voglia essere difesa da ciascuno de' suoi Cittadini in particolare, ed ancor da uno straniero, &c. &c. &c.

S. Tom-

Digitized by Google

S. Tommaso all' incontro condanna e proscrive questa micidiale dottrina in tutte le sue parti ; e coll' autorità de' divini oracoli, non meno che colla forza di convincenti ragioni, l' atterra. E non permette l' occisione del Tiranno, ancor usurpatore, neppure nel caso che la di lui tirannia si fosse renduta umanamente insupportabile : Anzi dichiara, che un Re legitimo, e principalmente un Sovrano, il di cui Scettro è ereditario, non può giammai essere deposto ; giacchè, non avendo superiore alcuno in terra, non può nemmeno essere da chichesia giudicato. Per la qual cosa tutto ciò, che mai s' intraprendesse contro la Sacra Persona di un tal Monarca, o contro i dritti della sua Corona, altro non potrebbe essere, giusta il S. Dottore, se non se un orribile attentato, ed un delitto di lesa Maestà. Ma se questi mostri, che ben si potrebbero chiamare Regicidi *di fatto*, vengono giustamente coll' ultimo supplizio puniti ; i Regicidi *di dottrina* non meritano forse qualche cosa di più della condanna delle loro inique Opere?

VII. A tutt' i discorsi vani, a tutte le sediziose proposizioni de' Regicidi, l' Angelo delle Scuole oppone queste parole di S. Pietro: „ Voi, servi, obedite a' vostri padroni, non solamente a' piacevoli e moderati: ma eziandio a' molesti e fastidiosi „.

Conchiudiamo adunque, e con tutta certezza diciamo, qualmente tutto ciò che Suarez ha ardito di avvanzare nella sua pretesa *Difesa della Fede* : tutto ciò che gli altri di simil foggia ci oppongono ; e ciò pure che opporne potrebbero, come preso da S. Tommaso ; tutto tutto sparisce a queste assai terminanti parole del Santo Dottore : *Rex non habet hominem, &c.* Per mezzo di questo sol testo, il quale decide ogni questione, rischiara, ovver accorda tutte le controversie, e vale per un libro intero ; tutt' i Regicidi, tutti gl' inimici dell' assoluta independenza de' Sovrani, son fulminati, e la sedizioса loro dottrina vien abbattuta ne' suoi principj.

Ma, ed in qual opera di S. Tommaso si trova questo

testo sì prezioso, e cotanto acconcio ad ispiegare il vero senso di tutti gli altri? In quale? Nel più importante di tutt' i suoi Scritti; nel più bello e più corretto, perchè n'è l'ultimo; in quello appunto, che i dotti hanno sempre riguardato, come la chiave della sua dottrina e de' suoi veri sentimenti: nella Somma Teologica, io dico, Somma; che da' Padri del Concilio di Trento fu collocata sull'istesso Altare a fianco delle Divine Scritture, delle quali il Dottor Angelico è stato dichiarato il più fedel interprete dal Sommo Pontefice Clemente VIII.

Dopo di avere assai chiaramente rilevate le calunnie dell' Anonimo, il quale non ha rossor di dire, che in S. Tommaso, non meno che in Suarez, si trovano tutte le orribili opinioni della micidiale dottrina; ben gli possiamo condonare una picciola soperchieria, consistente nello stabilire, come certo, che nell' Assemblea del Clero di Francia del 1682. vi fu qualche controversia sopra il sentimento del Dottor Angelico per rapporto al Regicidio; mentre egli è indubitato, che tutta la difficoltà allora cadeva unicamente su ciò, che il S. Dottore aveva pensato circa l'indipendenza de' Sovrani. Rilegga ei gli atti di quest' Assemblea, a' quali ci rimettiamo:

Quello però, che non gli possiamo affatto passare, si è, che abbia egli annoverato Domenico Soto tra i fautori della dottrina del Regicidio. Qui abbiam noi il vantaggio di poter contrapporre un Gesuita assai conosciuto ad un incognito Anonimo. Questi è Lessio, il famoso Leonardo Lessio, che senz' accorgersene, ha vendicato Domenico Soto da questa calunniosa imputazione.

Lessio dunque propone la solita questione; se per difesa della propria vita sia lecito uccidere l'ingiusto aggressore: E subito risponde affermativamente con S. Tommaso; quantunque non senza qualche novella frode, che noi ben presto rileveremo. Dopo di aver dedotte le sue pruove, Lessio soggiunge, che questa difesa ha luogo contro ogni sorta di Superiori; e che è permessa non solamente

Lessi. de just.& jure l. 2 c. 9. p. 65. col. 1. Edit. Lugd. 1622.

Digitized by Google

mente a' Laici, ma eziandio a' Clerici ed a' Religiosi, ad un Monaco contro il suo Abbate, non meno che ad un figlio contro suo padre, ad un servitore contro il suo padrone, ad un vassallo contro il suo Principe.

Dove, a proposito di queste ultime parole, il medesimo Lessio nota, che Soto è assai più moderato, allorchè si tratta della vita de' Principi; avvegnachè non di meno cerchi di scansare una importante riflessione del nostro Teologo coll' esplicarla a modo suo. *Allora quando l' aggressor è un Principe, o un Personaggio di grande utilità alla Repubblica; laddove all' incontro l' assalito n' è poco utile; questi, secondo Soto, dee anteporre la conservazione del Principe alla sua propria vita.* Ma, prosiegue Lessio, il sentimento di Soto non è vero, se non se nel caso unico, che la morte dell' aggressore fosse per apportare gran mali alla Repubblica, come sarebbero guerre civili per motivo della successione. *Unde quod Sotus ait, si invasor sit Princeps, vel persona admodum utilis Reipublicae, ego vero parum utilis, teneri me perpeti mortem: tantum verum est eo eventu, quo ex interitu alterius sequeretur Reipublicae damnum, ut bella civilia ob successionem.* Ibid.

Senza esaminar quì, se l' interpetrazione di Soto è o non è giusta; io a men non posso di non avvertire, che Lessio nell' istesso luogo avanza un' impostura contro S. Tommaso, quando gli fa dire, che si può lecitamente uccidere l' aggressore, non solo per la conservazione della vita, ma eziandio per l' integrità del corpo: *Dico primo fas esse occidere injustum invasorem, ob defensionem vitae suae, & integritatis membrorum, cum moderamine inculpatae tutelae, ita Divus Thomas.* Ibid.

Queste tre parole, *& integritatis membrorum*, sono da Lessio a capriccio aggiunte: poichè in S. Tommaso non leggonsi: Molti de' suoi confratelli vanno ancor più oltre; perchè fanno dire al medesimo S. Dottore, che lice

ce ammazzare l' aggreſſore, non ſolamente per la conſervazione della vita ed integrità del corpo; ma eziandio per l' indennità de' temporali beni; ſempre che queſti Caſiſti hanno ſcritte queſte quattro parole: *cum moderamine inculpatae tutelae*, ſubito hanno arditamente ſoggiunto, tal' è il ſentimento di S. Tommaſo, *ita Divus Thomas*. Così impongono eglino a' Fedeli, e fanno torto all' Angelo delle Scuole, il quale ha unicamente parlato della vita di colui, che viene aſſalito: avendo ancora ſaggiamente di più ſoggiunto, che queſti non dee aver affatto intenzione di dar la morte all' aggreſſore; ma bensì contenerſi dentro i limiti della ſola volontà e pura intenzione di difenderſi, affine di conſervare la propria vita.

Del reſto, ſe tra i diſcepoli di S. Tommaſo, legati per l' ordinario ai veri principj della di lui dottrina, ve ne ſono di quelli, che da' noſtri avverſarj ſi credono loro fautori in alcuni punti; noi ſenza controverſia ne li rilaſciamo. L' Ordine di S. Domenico, che da un' Imperatore fu chiamato *l' Ordine della Verità*, non fa punto cauſa comune per difendere taluno de' ſuoi Scrittori, che aveſſe giammai nel propio ſenſo abbondato: queſta cattiva politica e peggiore coſtume noi di buon grado laſciamo a coloro, che ne fanno profeſſione. Se qualcun' Autore Domenicano ha avanzato delle opinioni contrarie agl' inſegnamenti della Chieſa, o oppoſte alla ſua Scuola, giammai ha egli potuto attirarſi l' approvazione de' ſuoi fratelli: giammai ha egli potuto dire ciò che con troppa verità ha affermato Suarez: *Nos omnes, qui in hac cauſa unum ſumus*.

Luigi di Baviera.

Tenta per ultimo l' Anonimo di ſopraffarci coll' opporne due piccoli teſti del Santo Dottore; dopo di che, come ſe già foſſe vincitore, così dice: *Noi non ci fermiamo a dimoſtrare, che queſti paſſi contengono tutto ciò, che v' è di odioſo in Suarez*. Ma neppur' io mi fermo a dimoſtrare tutta la ſtravaganza del paragone: qualunque leggitore può da se ſteſſo rilevarla, purchè ricordarſi voglia, almen

almen in parte, delle sentenze veramente orribili, onde imbrattate sono *le Opere, che Suarez ha composte contro l' indipendenza e conservazione de' Sovrani:* imperocchè per questo unicamente ei scrisse; tal fu la sua mira e tutto il suo disegno. Sì, l' Anonimo pur il confessa; ma ciò null' ostante, non solo vorrebb' egli discolpar Suarez; ma ardisce altresì di mettere la di lui dottrina, di fanatismo ripiena e di furore, a confronto con quella dell' Angelo delle Scuole; nè ha affatto rossore di dire, ch' egli ed i suoi Socj *detestano* la micidiale dottrina. Deh però! e s' eglino la detestano, perchè non l' impugnano, perchè non castigano i loro arditi Scrittori, i quali non cessano di pubblicarla e di perpetuarne la detestevole tradizione; perchè non iscrivono almeno per confutarli?

Ma vegghiamo ora ad esaminar i due testi di S. Tommaso, che da' Regicidi si stimano cotanto favorevoli alla lor opinione. Nel primo dice S. Tommaso, che gli Eretici, corrompitori della Fede, sono più degni di morte, che i fabbricatori di moneta falsa. Insegna ei nel secondo, che qualunque Cristiano apostata viene giustamente privato, in pena della sua apostasia, di tutto il dominio ed autorità, che mai potesse avere sopra i Fedeli. 2.2.q.XI. a. 3. 2.2.q.12. a. 2.

Or io in due parole potrei rispondere, che il S. Dottore ne' due testi citati fa soltanto menzione della pratica di certi Tribunali Ecclesiastici, e delle leggi che alcuni Principi Cristiani hanno promulgate, per la conservazione della Fede, in que' Paesi, dov' è l'Inquisizione. Ma perchè la Francia e parecchi altri Regni Cattolici non conoscono nè queste leggi, nè questi Tribunali, l' oggezione dell' avversario è senza verun fondamento, e non tocca affatto la nostra questione.

D' altronde ne' due testi suddetti non si tratta già nè di un Sovrano, nè di un particolare semplicemente Eretico, o Apostata; ma bensì di un' Apostata, o di un' Eretico seduttore, il quale si affatica per prevertir i suoi fratelli, i suoi domestici, o i suoi sudditi, se mai ne ha. Per questo verso viene dal S. Dottore apprezzato il di lui reato: ed

Digitized by Google

ed in vista di ciò è, ch'egli afferma, che un falso monetiere è meno pernicioso e meno dannevole alla Repubblica, che un tal Eretico; e per conseguenza meno indegno di vivere. In questo senso appunto cita egli questo passo di S. Girolamo assai espressivo e di energia fornito: „ Biso„ gna tagliare le carni marcite, e discacciar dall' ovile la „ pecorella scabbiosa, affinchè la casa tutta, la massa, il „ corpo, e l' armento, non si bruccino, non si corrompa„ no, non s' infracidiscano, ed intieramente non periscano. Ario non era che una scintilla in Alessandria; „ ma perchè non fu tosto smorzata, per tutto l' universo „ estese le sue fiamme „. (a)

S. Tommaso c' insegna, qual' è l' avvedutezza della Chiesa, qual la sua carità, la sua sollecitudine, e la sua moderazione ancora verso l' eretico, o apostata, che dal seno della cara sua madre passa al campo dell' inimico. Non lascia mai essa di cercare la di lui conversione per mezzo d' istruzzioni, di avvertimenti, e di esortazioni; nè subito per tal reità il condanna: *Et ideo non statim condemnat, &c.* Ma se poi dopo la prima e seconda correzione, giusta l' insegnamento dell' Apostolo, l' eretico rimane ognora contumace ed ostinato, la Chiesa in allora, disperando di rimetterlo sul buon sentiero, provede saggiamente alla salvezza degli altri col separare dalla sua comunione quest' uomo infetto, e consegnarlo al Tribunal Secolare: *Si adhuc pertinax, &c.*

Or quivi si tratta forse de' Sovrani? Una sol parola non avvi, la quale riferirsi possa o alla indipendenza loro, o alla sicurezza della sacra loro Persona sempre inviolabile secondo tutt' i principj di S. Tommaso. Ma come le leggi, di cui si fa quì menzione, possono essere in qualche parte

(a) *Resecandae sunt putridae carnes, & scabiosa ovis a caulis repellenda, ne tota domus, massa, corpus, & pecora ardeant, corrumpantur, putrescant, intereant. Arius in Alexandria una scintilla fuit; sed quoniam non statim oppressus est, totum orbem ejus flamma populata est.* S. Th. 2. 2. q. 11. a 3. in c.

S. Hyer. ad Gal. 5.

Digitized by Google

parte contrarie ai dritti de' Sovrani, se eglino medesimi ne sono gli autori, e le hanno pubblicate ne' loro Stati al solo fine di contenere più sicuramente i loro sudditi, e di farli costantemente professare quella Santa Religione, che hanno ricevuta da' loro maggiori?

Si sa da tutti in che maniera si è spiegato S. Tommaso, quando si è trattato de' Sovrani; non solamente eretici o apostati, ma eziandio persecutori della Fede e de' Fedeli: quali appunto sono stati un Costanzo Ariano, ed un Giuliano Apostata, i quali non isparmiarono nè le proscrizioni nè la morte, per trarre i Cristiani all' empietà dell' Arianismo e dell' Idolatria. Il Santo Dottore ha forse mai detto, che per il delitto di eresia od apostasia, questi Principi avessero perduta la loro Sovranità ed i loro Dominj? Certo che nò. Ha detto forse, che i loro sudditi così oppressi rimanevano sciolti dal giuramento di fedeltà loro prestato? Certo che nò. Ha egli detto, che in un tale eccesso di violenza i Fedeli potevano far ricorso alla Chiesa, affinchè questa ne li sciogliesse, ovver li dichiarasse sciolti? Nò; egli niente di ciò ha detto. Ma anzi in termini espressissimi afferma, che i fedeli non possono nè deggiono allor ricorrere se non se a quel Re de' Regi, il quale tiene fra le sue mani il cuore dell'uomo; che a Dio solo bisogna indrizzarsi per mezzo della pazienza, della preghiera, e dell' emenda di vita; imperochè, per punir i peccati de' popoli, ei di sovente loro concede, nella sua ira, de' Principi senza umanità e senza religione: motivo per cui, conchiude il Dottore Santo, (a) affinchè la piaga cessi, d' uopo è abbandonare la colpa. Or si potrebbe forse dire, oppure ancora desiderare qualche cosa di più charo e di più preciso, non solo contro i Regicidi, ma eziandio

(a) *Sed ut hoc beneficium populus a Deo consequi mereatur, debet a peccatis cessare, quia in ultionem peccati, divina permissione, impii accipiunt principatum, dicente Domino per Oseam: Dabo tibi Regem in furore meo. Et in Job dicitur, quod regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi. Tollenda est igitur culpa, ut cesset & Tyrannorum plaga.* S. Th. op. 20. de Reg. prin. l. 1. c. 6.

Digitized by Google

eziandio contro l'opinione di quelli, che non riconoſcono affatto l'indipendenza de' più gran Monarchi?

Io non ho deſiderio alcuno di pungere; ma non poſſo però ſopprimer quì una rifleſſione aſſai naturale. Non è forſe coſa vaga il vedere de' ſemplici particolari, e delle perſone ben mediocri, diſputar con impertinenza ai Sovrani l'indipendenza della loro Corona; mentre ch'eglino ſteſſi hanno l'ardire di crederſi *indipendenti* da ogni podeſtà, e liberi da qualunque autorità, eccleſiaſtica o ſecolare, foſſe ancora Reale? Che delirio! Che furore...! Ma tratteniamo i noſtri penſieri; e contentiamci di dire con tutta ſicurezza, che nè i Regicidi, nè coloro che ſi chiamano indipendenti, non renderanno giammai l'Angelo delle Scuole lor difenſore o lor complice. Ciò che il Re Davide diceva de' ſuoi calunniatori, il potrebbe giuſtiſſimamente affermare S. Tommaſo di coloro, i quali vogliono coprirſi col ſuo manto, o per infamarlo, o per accreditare la ſcellerata loro dottrina: „ Io non ho fatto ve-„ runa lega con queſt' uomini ingannatori: io non mi fo-„ no trovato nelle ſtolte loro aſſemblee e radunanze; ne „ mai farò a parte delle lor' opere d'iniquità: *Non ſedi* Pſalm. 25. v. 5. *cum concilio vanitatis, & cum iniqua gerentibus non introibo.*

Noi crediamo di non allontanarci affatto dal giuſto, qualora ci luſinghiamo di avere a ſufficienza vindicata la verità, nel vindicare la riputazione del noſtro Santo Dottore contro le calunnie de' ſuoi detrattori. Nulladimeno però ci permettano eſſi di loro dimandare ancora; o piuttoſto la voce del pubblico è quella che loro dimanda, di ſpiegarſene d'avvantaggio, e dirci; qual fine mai propongonſi, allorachè oſtinatamente vogliono, di una maniera o di un'altra, rendere S. Tommaſo complice della lor dottrina micidiale e ſedizioſa? Pretendono forſe con ciò accreditar preſſo gl'ignoranti una ſentenza, che con tanta premura ſoſtengono? Oppure vogliono ſoltanto infamare l'Angelo delle Scuole, ed oſcurare la di lui gloria, che tanto

tanto li abbaglia? Qualunque di questi fini sarebbe assai perverso ed iniquo: ma non danno però eglino a divedere, che nello stesso tempo si prefiggono e l'uno e l'altro; mettere cioè in maggiore stima il Regicidio tra i loro fautori; ed infievolire l'autorità di S. Tommaso presso tutt' i buoni? Questa doppia intenzione sarebbe ancora più mostruosa; nè io ho termini sufficienti ad ispiegarne l'enormità. S'eglino tuttor rifiutano di dar ascolto ai clamori della coscienza, abbandoniamli alla indignazione del pubblico, ed alla condanna della giustizia.

Proseguiamo ad esporre con tutta confidenza la pura Dottrina di S. Tommaso, sempre contraria a quella de' suoi calunniatori, ed ognora espressa tanto per la indipendenza assoluta de' Sovrani, come per la sicurezza della sacra loro Persona. Questi due punti ben si potevano separatamente provare: ma noi abbiam di già veduto, che il S. Dottore ha solidamente stabilito l'uno e l'altro in un solo e medesimo testo.

De' Monarchi principalmente, il di cui scettro è ereditario, di quei Sovrani, che non son tali per per elezione, ma per dritto di successione, parlò S. Tommaso, quando disse, ch' eglino traggono la loro potenza e la loro Corona unicamente da Dio; che i Re non hanno superiore alcuno in terra, il quale possa giudicare le loro azzioni, meno ancora proferire sentenza di condanna, se mai trasgrediscono le leggi. Questi Testi dall'Angelo delle Scuole di sovente rammentati nelle differenti sue Opere, e ch' egli ha sempre confermati coll' autorità delle Divine Scritture, lascian forse qualche dubbio circa la maniera, ond' egli pensavane? I più zelanti difensori delle care nostre libertà hanno giammai parlato più chiaramente sul medesimo soggetto?

S. Tommaso per ogni dove ispira a' suoi leggitori i medesimi sentimenti; ond' egli stesso era vivamente penetrato verso i Principi, che Iddio ha collocato sopra i nostri capi per gloria sua e nostra felicità; sentimenti di ri-

Digitized by Google

ſpetto, di amore, di fedeltà, di ubbidienza, e di zelo per la loro conſervazione. Egli ha raccolto, non ſenza qualche ſorta di compiacenza, i più bei paſſi dell'uno e dell'altro Teſtamento, affine d'inculcare, ovvero di ſcolpire più fortemente, queſte importanti verità in tutt' i cuori.

Talvolta ci fa egli notare ciò che il Signore riſpoſe a Samuele, allora quando queſto Profeta ſi doleva della ingratitudine degl'Iſraeliti diſguſtati del ſuo governo: Non voi hanno eglino rigettato, gli diſſe il Signore; ma bensì me ricuſano di aver per Re: *Non te abjecerunt ſed me ne regnem ſuper eos*. Contro Iddio adunque s'innalza chiunque ſi ribella contro il Principe da lui ſteſſo coſtituito per comandarci. Tal' è l'eſpoſizione di S. Tommaſo.

Libro 1. Reg. 8.

Tal' altra volta nello ſpiegare queſte parole di Gesù Criſto a Pilato: *Voi non avereſte alcun potere ſopra di me, ſe non vi foſſe ſtato conceduto dall'alto*; S. Tommaſo oſſerva, che la poteſtà del Governatore della Giudea non veniva da lui, ma bensì da Dio, da cui ogni poteſtà deriva: *Quaſi dicat Chriſtus: ſi aliquam videaris habere poteſtatem, hanc non habes a te, ſed eſt tibi data deſuper, id eſt, a Deo, a quo eſt omnis poteſtas*. Queſta breve ſpiegazione ci fa intendere (ciò che il Salvatore ha voluto inſegnarci e coll'eſempio e colla dottrina) che per ubbidire a Dio biſogna ubbidire al Sovrano, ed a coloro che il rappreſentano. Il primo dovere de' ſudditi non è egli di riconoſcere la Sovranità de' Principi, la loro autorità negli Uffiziali e Magiſtrati, e l'ubbidienza che n'è dovuta? L'uno e l'altro non è forſe di dritto Divino? Tanto almeno ci viene inſegnato da S. Paolo, e su le di lui tracce dal Santo Dottore, il quale profonde quì una quantità di dottrine e tali ſolidi ragionamenti, che ſono aſſai chiari e convincenti.

D. Th. in cap. 18. Io.

E quì principalmente ſi può notare, che S. Tommaſo non aveva preſa la ſua dottrina dal Liceo, ma dal Vangelo; non dagli ſcritti di Cicerone o di Seneca, ma dall' Epiſtole di S. Paolo,

Comment. in c. 13. ad Rom. Lect. 1. &c.

„ Che

„ Che ogni uomo, dice l'Apostolo scrivendo ai Ro-
„ mani, sia sottomesso alle Podestà Superiori: Perchè non
„ vi è Podestà, che non venga da Dio: Egli ha stabilite
„ tutte quelle che sono sopra la terra. Colui dunque,
„ che si oppone alle Podestà, resiste all'ordine di Dio; E
„ quelli che vi resistono, traggono sopra loro stessi la con-
„ dannazione: Imperocchè i Principi non si debbono te-
„ mere quando si fanno buone azzioni, ma quando se
„ ne fanno delle cattive. Volete voi non temere affatto le
„ Podestà? Fate del bene, ed esse ve ne loderanno. Il
„ Principe è il Ministro di Dio per secondarvi nel bene;
„ che se voi commettete il male, voi avete ragione di
„ temerlo; dappoichè non indarno cinge egli la spada:
„ concioſiachè egli è Ministro di Dio per eseguir la sua
„ vendetta nel punir colui che fà il male: d' uopo è per
„ tanto di sottomettervi, non solamente per il timore del
„ castigo, ma altresì per il dover della coscienza. Per que-
„ sta ragione appunto voi pagate il tributo ai Principi,
„ perchè sono eglino i Ministri di Dio, ogn' ora applicati
„ alle fonzioni del loro impiego. Rendete dunque a tutti
„ loro ciò che n' è dovuto; il tributo a chi dovete il
„ tributo; le imposizioni a chi dovete le imposizioni;
„ il timore a chi dovete il timore; e l' onore a chi dove-
„ te l' onore.

Fondam. di tutta la Dottrina di S. Th. su questo soggetto.

Vedete i suoi Com-ment.

Dov' è ben da notare, che ai primi Cristiani di Roma, ed in favore de' Principi Gentili, e de' Principi non solamente infedeli, ma eziandio persecutori della Fede, l' Apostolo così scriveva. Le medesime istruzzioni ha egli date ai Fedeli di Efeso.

„ Voi, servi, obbedite a coloro, che sono vostri
„ Padroni secondo la carne; obbedite con timore e con ri-
„ spetto, in semplicità di cuore, come a Gesù Cristo stesso.
„ Ne li serviate solamente allorchè hanno l' occhio sopra
„ di voi, come se non pensaste che a piacere agli uo-
„ mini; ma fate di buon cuore la volontà di Dio, come
„ servitori di Gesù Cristo; e serviteli con affetto, riguar-
„ dando

Ad Ephes. 6. v. 5. 6. &c.

D. Th. in eundem.

Digitized by Google

„ dando in essi il Signore e non gli uomini, sicuri che
„ ciascuno riceverà dal Signore il guiderdone del bene,
„ che ne averà fatto; sia ei libero, o sia schiavo.

Questi ammaestramenti della pietà Cristiana sono stati dal grand' Apostolo giudicati cotanto essenziali alla Religione, che li ha messi tra le prime istruzioni, che diede al suo fedel Discepolo Timoteo, affinchè l' insegnasse, e su 'l suo esempio li predicasse. Così pure lo nota S. Tommaso.

„ Sappiano tutti coloro, i quali si trovano sotto il
„ giogo della servitù, ch' eglino son tenuti a rendere ogni
„ sorta di onore a loro Padroni; affinchè per cagion loro
„ il Nome e la Dottrina del Signore non siano esposti
„ alla maldicenza degli Uomini. Quelli che hanno de'
„ Padroni fedeli, non li disprezzino affatto, perchè sono
„ loro fratelli; ma li servano ancora meglio, perchè son
„ più degni di esser amati, come partecipi della stessa
„ grazia. Ecco ciò che dovete insegnare, ed a che do-
„ vete esortare: *Hæc doce, & exhortare*. Se qualchedu-
„ no insegna un' altra dottrina; e non abbraccia le sante
„ istruzioni di Nostro Signor Gesu Cristo, e la dottrina,
„ ch' è secondo la pietà; questo tale è pieno di orgoglio;
„ non sa nulla, ed è posseduto da una infermità di spiri-
„ to, che lo trasporta a far questioni e contese di pa-
„ role, d' onde nascono l' invidia, le contestazioni, le mal-
„ dicenze, i cattivi sospetti, e le dispute pernicioſe di
„ quelli, i quali hanno lo spirito corrotto; sono privi
„ della verità, e credono che la pietà debba loro servir
„ di mezzo per arricchirsi.

„ Avvertiteli (scrive ancora S. Paolo a Tito) di es-
„ sere sottomessi alle Podestà, di ubbidire ai Principi, e
„ di esser pronti a qualunque sorta di buone opere; di non
„ dir male di nessuno, di sfuggire le contese, di esser
„ giusti, e di mostrare molta dolcezza colli altri.

In queste poche parole l' Apostolo prescrive tre doveri ai sudditi inverso i loro Principi; La sommessione all' autorità;

Digitized by Google

autorità; l'ubbidienza alle leggi; e la prontezza di cuore per tutto ciò che quelli possono comandare o desiderar di giusto. S. Tommaso soggiugne, che questo avvertimento riguarda tutti gli uomini, e che per la parola di Principe o di Potenza, non si dee solamente intendere il Sovrano; ma eziandio i suoi Ministri ed Uffiziali, a cui Iddio vuole, che noi siamo soggetti. In eund. locum.

Questi Divini Oracoli sono la base ed il fondamento della Teologia di S. Tommaso, Interpetre di S. Paolo. Tali sono i principj del Santo Dottore, che i suoi preteſi Discepoli averebbero dovuto studiare, trascrivere, ed insegnare: su questi fondamenti averebbero dovuto fabbricare la loro Teologia, le loro massime, e le loro istruzioni. E che? Forse il loro dovere, l'onore loro, e l'interesse del pubblico non lo esiggevano così? Con ciò appunto si potevano eglino giustamente meritare la confidenza del Principe, de' Vescovi, de' Magistrati, e di quei Padri di Famiglia, che loro consegnano una numerosa gioventù, gioventù, che farà un dì la felicità o l'infelicità di uno Stato, secondo che averà imparato de' buoni o de' cattivi principj.

Se vi fosse ancora qualche testo del Santo Dottore, che si potesse interpetrare in diversi sensi, il vero ne rimane fissato da tutto ciò, che ha detto e con molta chiarezza provato S. Tommaso stesso. Allorchè in un Autore, peraltro ne' suoi sentimenti conforme, si trovano su di un medesimo argomento alcuni Testi oscuri con molti altri assai chiari, precisi, e manifesti; sempre per mezzo di questi bisogna levar l'oscurità di quelli: Conciosiachè per mezzo della luce si dissipano le tenebre, sì nel morale, come nel fisico. Questa è una regola di critica: l'equità naturale l'esigge: e noi ci avanziamo a dire, che in questa occasione l'interesse pubblico non meno che la giustizia lo richiedono. E non sarebbe egli così odioso, che contrario alla verità, il lasciare credere agl'ignoranti, che un Dottore della Chiesa, qual'è S. Tommaso, abbia pensato poco vantaggiosamente

Digitized by Google

gioſamente delle maſſime cotanto care ad ogni illuminata Nazione.

E per toglier finalmente da ogni bell'ingegno qualunque pregiudizio, e dimoſtrare che ſe S. Tommaſo ha avuto una ſaggia premura di ſtabilire i Dritti Sacri e le giuſte prerogative della Chieſa; non ne ha avuto una minore di difendere la indipendenza dello Scettro, e la Maeſtà del Trono. Riferiamo quì in poche parole la ſerie de' ſuoi principj, e tutta l'armonia della ſua Dottrina su queſto importantiſſimo punto.

In 2. sent. diſt. 44. q. 2. a. 4. 1. S. Tommaſo aſſegna alla Potenza Secolare la ſteſſa origine, che alla Spirituale; ſecondo la ſua dottrina, l'una e l'altra vengono immediatamente dalla Divina Potenza.

2. S. Tommaſo ſoſtiene, che la Podeſtà Secolare non è ſubordinata alla Spirituale, ſe non se in ciò, che riguarda la ſalvezza: *Et ideo in tantum Sæcularis eſt ſub Spirituali, in quantum eſt ei a Deo ſuppoſita, ſcilicet in his quæ*

Ibid. *ad ſalutem animæ pertinent.*

3. S. Tommaſo riconoſce la medeſima ſubordinazione della Potenza Eccleſiaſtica alla Podeſtà Reale nelle coſe puramente temporali: e dichiara qualmente in tutto ciò, che riguarda l'ordine civile, biſogna ubbidire alla podeſtà

Ibid. Secolare, anzi che alla Spirituale: *In his autem, quæ ad bonum civile pertinent, eſt magis obediendum poteſtati Sæculari, quam Spirituali.*

4. S. Tommaſo non attribuiſce la forza di coſtringimento, ſe non se alla Podeſtà Secolare: Il Principe ſi è quello, dic' egli, che dà la forza di coſtringimento alla Legge; E ſiccome neſſuno può eſſere coſtretto da se medeſimo; così non vi è affatto forza alcuna di coſtringi-

L. 2. q. 96. a. 5. ad 3. mento contro il Sovrano: *Lex autem non habet vim coactivam, niſi ex Principis poteſtate.*

5. S. Tommaſo c' inſegna, che la infedeltà e la Sovranità ſi poſſono trovare nello ſteſſo Principe; E che così la Podeſtà Secolare nulla perde delle ſue perogative, anche

Digitized by Google

che allorchè e' disgraziatamente infetta del delitto d' infedeltà: *Infidelitas & dominium inter se non repugnant.* 2.2 q.12. a. 2.

6. S. Tommaso stabilisce per principio, che il dritto Divino, il quale è fondato su la grazia, non distrugge punto il dritto umano fondato su la ragione e natural legislazione: *Jus Divinum quod est ex gratia, non tollit jus humanum, quod est ex naturali ratione.* Ibid.

7. S. Tommaso sostiene, che lo stabilimento della Podestà Spirituale non ha impedito in verun conto l'esercizio del poter Sovrano. Quando Gesù Cristo disse: *Il mio Regno non è di questo Mondo*; giusta l'esposizione del Santo Dottore, fu lo stesso, come se avesse detto: „ Giudei „ e Gentili, ascoltatemi, io non impedisco il vostro do- „ minio; venite e credete; giacchè per la Fede si giun- „ ge al mio Regno, il qual non è di questo Mondo „: *Audite Judæi & Gentes, non impedio dominationem vestram, venite credendo ad Regnum, quod non est de hoc Mundo:* si pesino bene le parole di S. Tommaso, e si vedrà, che giammai un Teologo oltramontano ha parlato di questa maniera. Cat. aur. in cap. 18. Joan.

8. La Podestà Spirituale della Chiesa cominciò per sin da Gesù Cristo: ma il di lei temporale Dominio non ha la medesima Epoca. Giacchè S. Tommaso afferma, che ancora nel quarto secolo, a' tempi di Giuliano Apostata, la Chiesa non aveva questa temporale Podestà.

9. S. Tommaso non pretende, che la Chiesa abbia acquistato in appresso un dominio temporale sopra tutt' i Principi Infedeli: anzi riconosce al contrario, ch'essa non ha alcuna autorità sopra coloro, che non dipendino dal suo temporale dominio; E che avendo il Principe ancora infedele l' autorità di giudicare i suoi sudditi, violarebbe il dritto Divino, chiunque intraprendesse di allontanare i sudditi fedeli dalla ubbidienza dovuta a' loro Sovrani infedeli; quando ciò che questi comandano non è contrario alla legge di Dio: *Pertinet ad auctoritatem Principis judicare de subditis; est ergo contra jus Divinum prohibere, quod* Com. in 1. Ep. ad Cor. c. 6. Lec. IX.

 ejus

Digitized by Google

ejus judicio non stetur, si sit infidelis.

10. Secondo S. Tommaso, il giuramento fatto con libertà, e riguardante una cosa lecita (qual' è il giuramento di fedeltà al proprio Principe) è talmente indispensabile, che chiunque ne concedesse la dispensa, trasgredirebbe direttamente il Divino precetto: *Dispensatio, quæ fit in juramento, non se extendit ad hoc quod aliquid contra juramentum fiat: hoc enim est impossibile, cum observatio juramenti cadat sub præcepto Divino, quod est indispensabile . . . . . unde talis dispensatio directe esset contra præceptum Divinum.*

2.2.q.89. a.5. ad 1.

11. S. Tommaso rassomiglia molte fiate la fermezza del giuramento a quella del voto sollenne, essendo l' uno e l' altro egualmente un' atto di Religione; e di più espressamente insegna, che il Papa non può dispensare il voto sollenne (per esempio di castità). E perchè alcuni Giuristi avevano pensato altrimenti, il S. Dottore li accusa in ciò d' ignoranza: *Simili ratione Papa non potest facere, quod ille qui est professus Religionem, non sit Religiosus, licet quidam Juristæ ignoranter contrarium dicant.*

2.2.q.83. a.11.in c.

12. Per quanto chiari e precisi siano questi Testi, quello che noi abbiamo messo in fronte a questo picciolo scritto, è ancora più espresso, e dice il tutto: Il Re non è responsabile, se non se a Dio, delle sue azzioni: Nessuno può fulminar contro di lui sentenza di condannazione: *Rex non habet hominem qui sua facta dijudicet . . . nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si contra legem agat.*

2.2.q.96. a.5. ad 3.

E quì non possiamo a meno di non ammirare il zelo di S. Tommaso, e la sua attenzione per profittar di tutto, in favor dell' assoluta Sovranità de' Re. Per fino in un Salmo, che altro non è se non se il pianto di un Re penitente, il Santo Dottore giunge a scoprire una nuova pruova di questa indipendenza. Davide umiliato sotto gli occhi di Dio accusa il suo peccato: *contro di voi* dic' egli, *e contro di voi solo io ho peccato*: *Tibi soli peccavi*. Ma in qual maniera

Digitized by Google

niera Davide, il di cui doppio delitto contro Uria aveva scandalizato tutto Israello, poteva dire di aver peccato contro Dio solo? *Tibi soli peccavi*? Perchè, giusta il pensamento di S. Tommaso, questo è il senso, che nelle suddette parole contiensi: Voi solo o Signore, potete salvarmi; come voi solo mi potete punire; Io non sono soggetto, se non se alla vostra Divina Giustizia: *Tibi soli peccavi*. Dov'è da notare, che da una glossa antica su questo versetto, e rapportata nelle Decretali, prende S. Tommaso questa riflessione, o sia esposizione. (a)

Per altro non senza rincrescimento abbiamo noi sì di sovente rammentati gl'istessi Testi, le ripetizioni non piacciono affatto al leggitore; ma sono tal volta necessarie a quelli, in favore o contro di cui n'è bisognato scrivere. Ciò che è assai per gli uni, non è sempre bastevole per gli altri. „ Siamo qualche volta costretti, dice S. Agosti- „ no, diffonderci su di cose assai chiare, o a ripeterle, per- „ che bisogna non solamente metterle sotto gl'occhi di co- „ loro, che non le riguardano; ma eziandio renderle sensi- „ bili e palpabili a quelli, che fingono di non vederle „. Questi differenti passi, che abbiamo quì unito, ci prestano la chiave di tutta la Dottrina di S. Tommaso su di tal materia; per mezzo di essi scioglieremo qualunque opposizione, che mai potesse arrestarci; E non vi troveremo nè contradizione nei principj, nè oscurità in alcun testo. De Civ. Dei Lib. 11. c. 1.

Che se i nostri Avversarj volessero ancora produrre nuovi Testi di simil foggia, come cavati da S. Tommaso, si avverte il pubblico di non prestare saggiamente alcuna fede nè a queste sorti di citazioni, nè a quelli, che le faranno. Tutte le loro citazioni sono per l'ordinario o false, o mancanti, e le conseguenze, che ne diducono, ancora più false. Di ciò, oltre i molti esempli di sopra ad-

(a) *Sic igitur Princeps dicitur esse solutus a Lege, quia nullus in ipsum potest judicium condemnationis ferre, si contra Legem agat: unde super illud, Psal. 50. Tibi soli peccavi &c. dicit Glossa, quod Rex non habet hominem, qui sua facta dijudicet &c.* S. Th. 1. 2. q. 96. a. 5. ad 3.

dotti, ne rapporteremo quì altri due.

Instr. Sacer. l. 5. c. 6. Toledo, citando S. Tommaso sul libro secondo delle sentenze, ove spiega una parola di Cicerone, dopo essersela per ogezzione addotta, fa dire al S. Dottore, che Bruto non peccò affatto nell' ammazzare Cesare: *Ubi dicit Brutum non peccasse occidendo Cæsarem*. Una tal maniera di citare dimostra, che si riferiscono le parole stesse di S. Tommaso: e ciò nonostante, queste non sono nè l' espressioni, nè il pensiero del S. Dottore. Era ben questo il sentimento di Cicerone; ma non già quello dell' Angelo delle Scuole. Toledo l' ha dunque fatto parlare come ha voluto; e gli attribuisce per via di conseguenza ciò che quelli non ha affatto detto, e che non doveva dire; perchè nè la Tese che aveva da provare, nè l'oggezzione a cui rispondeva, avevano connessione alcuna con questa materia. Il Teologo, che ha sì ben dimostrato essere grossolana calunnia contro S. Tommaso l'accusa d' aver insegnato il Regicidio, spiega questo punto con molta chiarezza, e più diffusamente.

Sanchez, il casto Sanchez, non ha rossore di far comparire S. Tommaso un Probabilista, un difensore di quella morale commoda, che tutto rende buono, tutto lecito, e ci svela il segreto di violare tutte le leggi, persin il Decalogo, senza che ne incorriamo la nota di trasgressori. Giusta il sentimento comune de' Probabilisti, l' autorità di un solo basta per operar prudentemente, e per conseguenza senza timore di peccato. Ora, soggiugne Sanchez, S. Tommaso m' insegna, che ogn' uno può abbracciare e seguire l' opinione del suo maestro in ciò che riguarda i costumi. Ma, senza scorrere tutte le opere, ove il Santo Dottore stabilisce delle massime ben più Cristiane, apriamo il libro medesimo indicato da Sanchez; E vedremo, che S. Tommaso vi decide espressamente, che nelle cose appartenenti alla fede o ai buoni costumi, *nessuno si può scusare, se mai siegue una opinione erronea di qualche Dottore: Perchè in queste cose l' ignoranza non può servire di scusa.*

Quæst. 3.

Peraltro

Peraltro noi non siamo, nè i soli, nè i primi a lamentarci di queste insidiose citazioni, e della mala fede di chi le fa. Sono quasi sessanta anni, che il Papa Clemente VIII. loro rimproverò questo stesso nel suo discorso a Francesco Pegna, Auditore di Rota. Questo dotto Papa ben sapeva, che quantunque avesse di sovente comandato ai Gesuiti di riguardare e di seguir S. Tommaso, come il Maestro delle loro Scuole; e questi glielo avessero promesso: Nondimeno facevano tutto il contrario, poichè in tutte le loro sposizioni *altra mira non avevano, che di contradirlo, o di svolgere il vero senso di alcune delle sue parole, affine di appogiarvi le loro fanatiche opinioni*. Sono l' espressioni del mentovato Pontefice.

Sua Santità osserva pure, che i medesimi Scrittori non si diportavano altrimenti con S. Agostino: Poco fa, diceva l'istesso Papa, eglino mi hanno presentato in uno scritto assai lungo in difesa di Molina, una infinità di passi di S. Agostino; *ma tutti citati con infedeltà ed obbliquamente*. Poichè in tutti questi passi non vi era cosa alcuna, che facesse al caso, o che non fosse opposta alle loro idee. Tutto ciò non era che un artifizio per guadagnar tempo, stancare gli animi, e deluderli (*a*).

Ma facciamo giustizia a tutti, e non dissimuliamo la

 pubblica

(a) *Die* 31. *Maii*, *Pegnam ad colloquium vocavit Sanctissimus Pater . . . subjunxit, se molestissime ferre immoderatam Patrum illorum licentiam in Scholis ac pulpitis, ubi posthabita SS. Patrum ac Doctorum Ecclesiæ, maxime Augustini & Thomae quacumque ratione, pro libito docent, atque adversus illos scribunt, ac sentiunt, nedum in materia praedestinationis, & gratiae: sed, & in aliis bene multis. Quantum attinet ad D. Thomam, ait se illis saepius praecepisse, ut illum scholarum Magistrum haberent; quod & illi se facturos spoponderant: quamquam tamen oppositum plane agerent, nihilque aliud in suis ad illum commentariis molirentur, quam ut eum oppugnarent, aut arrepta ex quocumque verbulo male detorto occasione, fanaticas suas opiniones confirmarent . . . &c.* Hiac. Ser. Hist. de Aux. Antuer. 1709.

Sanctitati suae, paucis ante diebus, septem circiter folia tradiderant, ubi infinita S. Augustini loca ad Molinae defensionem extorta atque infideliter citata notabantur; in quibus vel nihil ad institutum, aut certe omnino oppositum habet S. Doctor. Quod non nisi procrastinandi, defatigandi, ac deludendi intentione tentatum est. Ibid. l. 2. cap. 30. col. 282.

Digitized by Google

pubblica dichiarazione, che l'Anonimo fa in queſti termini. „ I Geſuiti, nuovamente il dico, non credono nè in Suarez, nè in Vaſquez, nè in Molina: da queſti non prendono il loro ſimbolo; e non hanno intenzione di giurar su la dottrina di tali Scrittori. Quella della Chieſa, quella de' primi Paſtori, quella delle Univerſità Cattoliche; ecco la dottrina, che i Geſuiti *Franceſi* fanno profeſſione d'inſegnare „.

Or la ſincerità di una tale dichiarazione non dee per avventura ſoddisfar gli uomini i più increduli, e far ceſſar tutte le querele? Cerchiamo dunque di congratularci coi novelli diſcepoli de' Padri, e rivolgiamo ſenza timore ai noſtri Geſuiti *Franceſi* le medeſime parole, che il Papa Aleſſandro VII. ſcriſſe ai Teologi di Lovanio: „ Noi ſperiamo, che voi ſeguirete ſempre (come ne l'avete promeſſo), e che averete in ſingolare venerazione i dogmi ſicuriſſimi ed i principj irrefragabili de' due celebri Dottori della Chieſa, S. Agoſtino e S. Tommaſo, la cui ſapienza ed autorità preſſo i Popoli Fedeli aſſai fermamente ſtabilite, ſono ſuperiori a qualunque lode, &c. (*a*).

Su la parola adunque dell'Anonimo poſſiamo giuſtamente ſperare, che i novelli diſcepoli di S. Tommaſo, di accordo omai cogli antichi, da eſſo lui impareranno, e sulle di lui orme inſegneranno ciò, ch' egli ſteſſo aveva appreſo da S. Paolo, nella ſcuola del Cielo ammaeſtrato. Eglino non ſi chiameranno più indipendenti, nè diſputeranno a' loro Sovrani l' indipendenza della loro Corona. Da S. Tommaſo impareranno, che la libertà donataci da Gesù Criſto, allorchè ci liberò dalla ſchiavitù del peccato, non ne ſottrae affatto dalla ubbidienza delle Podeſtà: che, fin tanto che portiamo queſta carne corrottibile, dobbiamo eſſer ubbidienti

In Epiſt. ad Ephes.

(*a*) *Non dubitamus, quin praeſingulari ſcientiae pietatiſque ſtudio, ſanam & incorruptam . . . . Doctrinam ſemper amplexuri . . . ſitis; nec non praeclariſſimorum Eccleſiae Catholicae Doctorum, Auguſtini & Thomae Aquinatis, inconcuſſa, tutiſſimuque dogmata ſequi ſemper, ut aſſeritis, ac impenſe revereri velitis &c.*

Digitized by Google

bidienti e sottomessi a' padroni carnali, giusta il detto dell' Apostolo a quei di Efeso; E secondo quest' altro del medesimo Apostolo: ogni uomo sia soggetto alle Podestà superiori, perchè ogni Podestà viene da Dio; E finalmente secondo queste parole di S. Pietro: siate sottomessi per amor di Dio ad ogni sorta di persone, sì al Re, come al Sovrano; sì ai Governatori, come a quelli, che da lui sono destinati per punir i malfattori, e per far grazia a coloro, che fanno il bene; concioſiachè la volontà di Dio si è, che voi colle vostre buone opere chiudiate la bocca agli uomini ignoranti; essendo liberi, non già per servirvi della vostra libertà, come di un velo che ricuopra le vostre cattive azzioni, ma per diportarvi, quai servitori di Dio. Rendete a tutti l' onore, che loro si deve: *Amate i vostri fratelli, onorate il Re*. Ecco la vera Dottrina della Chiesa, quella de' primi Pastori, e quella delle Università Cattoliche, di cui l' Angelo delle Scuole è l'oracolo.

Le riflessioni di S. Tommaso su i diversi testi della Scrittura sono veramente degne di lui. Egli c' insegna, che allor quando l' Apostolo prescrive ai Cristiani di essere sottomessi a' loro padroni carnali, lor ne raccomanda tre cose; l' ubbidienza, il rispetto, e la simplicità di cuore. I Principi, soggiugne S. Tommaso, sono stabiliti da Dio, e sono i suoi ministri, affinchè coloro, i quali non isfuggiranno il male, o non faranno il bene per il solo amore della virtù, si contengano ne' limiti del lor dovere almeno per timor del castigo; secondo ciò, che si legge ne' Proverbj; L' indignazione del Re è come il ruggito del Leone; chiunque lo provoca, pecca contro l' anima sua, e si espone a perire . . . . Il Re, che sta assiso sul Trono per far giustizia, col solo suo sguardo fa svanire ogni male: L' ingiusto e l' ingiustizia non possono comparire dinanzi a lui, nè sottrarsi dalla sua penetrazione: *Sicut rugitus Leonis, ita & terror Regis: qui provocat eum, peccat in animam suam . . . Rex, qui sedet in solio judicii, dissipat omne malum intuitu suo*.

Comment. in Paul. 13. ad Rom. Lect. 1. &c.

Prov. 20. v. 2. & 8.

Queste

Queſte parole del ſaggio, citate quì da S. Tommaſo, non ſi ſono forſe mai con tanta eſattezza avverate, che ſotto il Regno di Aſſuero. Fintantochè queſto Monarca non iſcoprì i raggiri di un favorito ambizioſo, ed il zelo diſintereſſato di un ſervo fedele, fu viſto Amano a parte delle grandezze, e Mardocheo nella umiliazione ſconoſciuto ovver' abbandonato alla porta del Palazzo: ma perchè in queſta orrevole umiliazione il ſaggio Iſraelita vegliava alla ſicurezza del ſuo Principe, e ricuſava di piegare il ginocchio dinanzi al favorito accreditato, fu ben preſto condannato a morte Mardocheo, la ſteſſa Eſterre, e la intiera nazione de' Giudei, ſparſi per tutta l' ampiezza di un grand' Impero, dovevano eſſer in un medeſimo giorno paſſati a fil di ſpada. La ſentenza era già uſcita, e per tutte le Provincie pubblicata, in nome e per parte del Re, il quale tuttora ignorava queſto miſtero d' iniquità. Altro non ſi attendeva, che il momento deſtinato per la eſecuzione: ma prima di queſto momento il tutto fu ſvelato per un colpo della Providenza. Seppe finalmente Aſſuero, che della vita, che ancor godeva, era intieramente debitore al zelo di Mardocheo, il quale aveva ſcoperto una congiura già proſſima a ſcoppiare contro di lui: E che la crudel vendetta, che prender ne voleva il traditore, verrebbe a cadere su la ſua perſona, e su quella della Regina.

Queſto piccolo riſchiaramento rimiſe di nuovo tutte le coſe: Il Popolo di Dio fu ſalvo; Mardocheo fregiato di onore; ed Amano ſoſpeſo nella forca, che aveva preparato per Mardocheo: la ſua numeroſa famiglia fu proſcritta; e le ſue ricchezze immenſe paſſarono in altre mani più giuſte, *Rex qui ſedet, &c.*

Or in tal occaſione ſi fu appunto, che il Re Aſſuero proferì queſte parole ben degne di oſſervazione, che noi leggiamo nel capo ultimo di Eſterre.

„ Molti abuſandoſi della bontà de' Principi e dell' ono-
„ re, che ne hanno ricevuto, ne ſono divenuti ſuperbi ed
„ inſolenti:

Digitized by Google

„ insolenti: E non solamente cercano di opprimere i sud-
„ diti de' Re, ma di soprapiù non potendo portar con
„ moderazione la gloria, di cui sono stati freggiati, di-
„ vengono traditori di quelli stessi, da' quali l' hanno ri-
„ cevuta. Eglino non si contentano già di mettere in ob-
„ blio le grazie loro fatte, e di violare in loro stessi i dritti
„ della umanità; ma eziandio credono di sottrarsi dalla
„ giustizia di Dio, che il tutto vede. La lor pazzia è giun-
„ ta ad un tal eccesso, che rivoltandosi contro di coloro,
„ i quali adempiscono con tutta fedeltà i loro impieghi, e
„ si conducono in guisa tale, che meritano le acclama-
„ zioni di tutti; cercano di rovinarli colle loro men-
„ sogne ed artifizj; sorprendendo, per mezzo delle lo-
„ ro finzioni e della loro destrezza, la bontà de' Prin-
„ cipi, i quali dalla sincerità lor naturale son portati a
„ giudicare vantaggiosamente di quella degli altri. Ciò
„ chiaramente si comprova dalle antiche Istorie, ed an-
„ cor quotidianamente si vede, quanto le buone incli-
„ nazioni de' Principi vengono di sovente pervertite dalle
„ inique informazioni di taluni „.

E quì non intendo io già di farne verun' applicazio-
ne; nè mai piaccia a Dio, che nel mio cuore si desti un
tal pensiero: Un Cristiano non desidera del male a' suoi fra-
telli: noi altro non bramiamo, che la loro conversione.
Ben' è vero, che la qualità stessa dell' argomento ci ha
fatto qualche volta riscaldare nel discorso; ma non ne di-
ce forse il Profeta *Irascimini, & nolite peccare?* Noi non
possiamo scordarci, che l' amor della verità non dee giam-
mai arrecar alcun pregiudizio alla verità dell' amore. Tal
era la preghiera ordinaria di S. Agostino nelle sue dispute
contro l' inimici della grazia di Gesù Cristo: *O Domine,
mitte mitigationes in cor, ut pugnando caritate veritatis,
non amittam veritatem caritatis. Amen.*

LET-

LETTERA

Del Reverendiſſimo P. Generale dell' Ordine de' Frati Predicatori al Reverendo P. F. Giuſeppe Hubac, Dottore in Teologia della Univerſità di Parigi, e ſuo Agente in Francia.

HO ricevuta la voſtra lettera de' 19. Dicembre, e reſto altretanto ſdegnato che ſorpreſo della calunnia, che ſi è pubblicata contra la Dottrina di S. Tommaſo nello ſcritto di cui mi parlate. Ella è ſicuramente coſa aſſai ſtrana, che ſi trovino ancora delle perſone, le quali ardiſcano di rinovar una impoſtura tante volte combattuta, mandata in fumo, ed all' ultimo ſegno ſmentita; come ſe baſtaſſe il rinnovarla per conciliarle a noſtri giorni quel credito, che giammai non ha potuto ottenere. Ma come la verità ſempre trionfa per ſe medeſima, ſpero, che la Dottrina del Santo noſtro Dottore ſfavillerà perpetuamente in tutto lo ſplendore della ſua purezza, non oſtante che con tetre nuvole ſi procuri di oſcurarla. L' approvazione, che eſſa tante volte ha avuta dalla Chieſa, ſola baſtarebbe per convincere di ridicola temerità tutti i vani ſforzi della maliguità. Ciò nonpertanto io lodo e ſempre mai laderò il zelo de' miei figli, i quali, come veri Diſcepoli del Santo, cercano per tutte le vie giuſte di vendicar queſta domeſtica Dottrina dagl' inſulti della malizia ſtraniera; principalmente in ciò, che riguarda la ſicurezza inviolabile della ſacra Perſona de' Re. Il loro zelo, nel tempo ſteſſo che ne conteſta l' inalterabile impegno per la Dottrina ſicuriſſima del loro Maeſtro, dà a divedere il ſenno orrore, con cui il noſtro Ordine riguarda quelle maſſime abbominevoli e micidiali, ſi contrarie ai doveri ed al giuramento, onde i ſudditi vengono legati a' loro Sovrani. Io proverò ſempre il più gran piacere, che tutti rimangano piena-

mente

Digitized by Google

mente convinti, che tai ſono i noſtri ſentimenti, e che i miei figli, ſenza uſcir da' giuſti limiti, ne diano in ogn' incontro evidenti le prove: Vi dò la mia paterna benedizione, ed inſieme co' miei Compagni mi raccomando ai voſtri Sagrifizj.

Madrid 5. Gennaro 1762.

Conſervus in Domino Fr.
Joannes de Boxadors,
Magiſter Ordinis.

Digitized by Google

Digitized by Google

COLLAZIONE

DEL

SIMBOLO NICENO

E

COSTANTINOPOLITANO

COL

SIMBOLO

CHE SI RICAVA DALLE DOTTRINE
DE' PP. ARDUINO, E BERRUYER
GESUITI.

Indicati i luoghi delle loro Opere donde ſono tratte.

1763.

Digitized by Google

Narraverunt mihi iniqui fabulationes, sed non ut Lex tua Salm. 119.

Tempus faciendi, Domine; dissipaverunt Legem tuam.
(& Fidem.)

Digitized by Google

AL CATTOLICO LETTORE.

E' Cosa maravigliosa, e quasi incredibile, che ne' libri di Cattolici e Religiosi, che professano d' insegnare e andar predicando la Fede pel Mondo, si trovino raccolti tanti errori e così chiari contro la Fede medesima, come si vede in quest' Opuscolo. Ma i libri donde son tratti, sono pubblici e stampati. Il primo è il *Commentario del P. Arduino sopra il Testamento nuovo*, e un altro è la *Storia del popolo di Dio del P. Berruyer*, e specialmente la seconda e terza parte di essa, e le *Riflessioni sopra la Fede* dello stesso autore. E questi errori sono così puntualmente sparsi in quest'Opere, che si sono trascritti con le parole stesse de' detti autori, e notate con carattere diverso, e in piè della pagina indicati i luoghi, donde elle son cavate. Ma la cosa più stupenda si è, che questi errori contro la Fede non sono di questi due particolari autori, ma sono adottati e sostenuti da un intera Società. Poichè il detto Commentario fu stampato nel 1741. cioè dopo il 1723. anno della morte dell' Arduino, da quelli che furono eredi de' suoi scritti, benchè nella intitolazione non vi sia posto *Opus posthumum*. Lo stesso si dee dire delle *Reflessioni sopra la Fede* stampate nel 1760. pur dopo la morte del Berruyer. Ma come che questa asserzione è più incredibile, cioè che tutto un Corpo di religiosi celebre e autorevole abbia sposato un numero così grande di errori enormissimi, ha bisogno altresì di maggiori prove; perciò son costretto a dimostrarlo coll' ultima e irrefragabile evidenza. E perchè il Berruyer scolare del P. Arduino ha adottate e promosse le sue dottrine, come costa dal confronto dell' Opere loro (il quale confronto è stato fatto e stampato da penne più eccellenti e rispettabili) basterà che io provi, che questa Società re-

Digitized by Google

religiosa ha sostenuto e sostiene l' erronee dottrine di questo ultimo autore. Primieramente addurrò i tanti libri, che questi religiosi hanno pubblicati in varie lingue per difesa del Berruyer, ne' quali non negano, che nelle sue Opere sieno tali errori, ma sostengono, che non sono errori, come fanno quelli che sono fuori della Chiesa. Inoltre la *Storia del Popolo di Dio* di esso Padre è stata tradotta in altre lingue, e fino nell' Italiana da Religiosi della medesima Società, nè hanno avuta difficultà di apporlo in fronte alla loro traduzione. Ora ognun sa, che niun può in veruna Religione stampare senza l'approvazione de' suoi Superiori. Ma per ridurre la cosa all' estrema chiarezza, onde non se ne possa desiderare una maggiore, riporterò quì la breve Prefazione posta avanti alle dette *Riflessioni sopra la Fede* stampate in Trevoux, cioè sotto gli occhi de' Socj del Berruyer, e composta da uno di loro ben cognito.

Avvertimento.

„ Ecco finalmente le *Riflessioni sopra la Fede* del P. Berru-
„ yer, opera, che tutti quelli, a' quali egli l'aveva comuni-
„ cata (*probabilmente a' suoi Socj*) desideravano di veder pub-
„ blicata, ma che una timidità (*politica*), forse fuor di propo-
„ sito, ne' Superiori ha impedito di veder la luce nel tempo
„ necessario, benchè conoscessero benissimo, che non ne pote-
„ va risultar niente, che non fosse utile alla Religione, alla
„ sana morale, e alla propagazione della Dottrina Cattolica
„ (*questo sopravanza per dimostrare la Dottrina della Società*),
„ della quale eglino non sono per tanto meno zelanti. (*la*
„ *politica ha dunque superato lo zelo*). L'autore cedè alle lo-
„ ro rappresentanze con tanto più di ragione, che l' età lo
„ rendeva più sensibile ai colpi della persecuzione &c. (*cioè ai Brevi di Benedetto XIV., e di Clemente XIII., e al decreto della Congregazione dell' Indice, che avevan proibito le sue opere, e detto che* scandali mensuram implevit). „ Queste
„ ragioni, che dovettero determinare il P. B. a ritenersi il suo
„ manoscritto, non sussistono più. Questo grand' uomo è mor-
„ to

„ to (*grande per le grandi ereſie , che ha promulgato , e ſoſtenuto*) „ che in altro tempo ſarebbe ſtato poſto nella claſſe „ de' Girolami , e de' Baſilj : egli è morto , e la cabala, che „ l' ha tormentato , forſe vive ancora a diſpetto della Chieſa, „ e de' ſuoi figliuoli (*cioè de' ſuoi Socj , che ſoli da per ſe ſi ſtimano la Chieſa , e i figliuoli di eſſa*) „ Ora la perſona di „ queſto zelante difenſore della Fede (*degli Arriani , de' Neſtoriani , de' Pelagiani &c.*) „ eſſendo al preſente al coper- „ to degli attacchi de' ſuoi nimici, come ſempre la ſua gloria „ lo è ſtata , io credo dover pubblicare un' Opera , che „ i più illuminati Teologi (*della Società*) hanno trovata am- „ mirabilmente adattata a ſoſtenere la Fede barcollante (*degli* „ *Eretici*) e a guidar l' anime timorate nella carriera della ve- „ rità &c. (*ſe ci può eſſer verità oppoſta diametralmente alla Dottrina di Gesù Criſto*) . „ Forſe l' invidia diſarmata per la „ ſua morte non cercherà di oſcurare lo ſplendore del fioret- „ to , che io aggiungo alla corona , che l' altre ſue Opere gli „ hanno meritato ; ma può eſſere altresì , e il mio attacco al- „ la verità (*non l' attacco alla verità , ma all' errore*) me lo „ fa temere , che queſt' Opera ſollevi ſopra la ſua cenere , e „ contro di me le potenze Eccleſiaſtiche , e Civili. (*così ſpero* „ *in Dio*) . Queſta apprenſione è mal fondata . L' approvazio- „ ne d'una SOCIETA' riſpettabile , da cui queſte Rifleſſioni ſo- „ no ſtate onorate (*che è più che ſoſtenute e difeſe*) mi aſſi- „ curano &c. Io non ſaprei ſomminiſtrare alla Religion Catto- „ lica armi di miglior tempra di queſte .

Dopo una confeſſione sì patente , che queſta Società ſoſtiene con tutto l' impegno le dottrine di queſti due Padri ; reſterebbe da provare , ch' elle ſono erronee ed eretiche . Ma queſto è ſtato fatto in tanti libri , e con ragioni teologiche e fortiſſime , che è ſuperfluo intraprendere di nuovo queſta diſcuſſione . Tuttavia perchè non tutti i Criſtiani ſon teologi , nè tutti capiſcono queſte materie in guiſa da poterne giudicare , nè tutti hanno il comodo di provvederſi , o anche il tempo di legger queſti libri ; per queſto , acciocchè tutti quelli , che han-

no

Digitized by Google

no i primi rudimenti della noſtra Fede, poſſano toccar con mano le enormità deteſtabili di queſte dottrine, ſi pubblica queſto Simbolo della Fede e credenza de' detti PP., e allato ad eſſo il Simbolo Niceno proveniente dagli Apoſtoli, confermato da 318. Veſcovi nel primo Concilio generale, e dall' altro pur generale adunato in Coſtantinopoli, tenuto *ſempre* in venerazione da tutta la Chieſa *da tutti*, *e in ogni luogo*, confermato col ſangue di molti Martiri, e recitato giornalmente da' Fedeli, e imparato a mente fin dalla prima fanciullezza; e ſiamo certi, che anche queſt' iſteſſi fanciulli confrontandogli inſieme, vedranno, che il Simbolo di detti Geſuiti è pieno di errori, di ereſie, e di beſtemmie, le quali ſperiamo, che per la grazia di Dio deteſteranno con tutto il cuore.

Le conſeguenze, che ſi debbono neceſſariamente tirare da tutto ciò, non ſi rilevano quì, perchè le rileverà ogni Criſtiano, che ami e tema Dio, e abbia un poco di zelo per la Fede di Gesù Criſto e per la ſua Chieſa, e abbia cura della ſalute dell' anima ſua, e non voglia ciecamente azzardarla ſenza rifleſſione, e ſi ricordi, che: *Eſt vita, quae videtur homini juſta, noviſſima autem ejus deducunt ad mortem*, e che, *ſi caecus caeco ducatum praeſtet, ambo in foveam cadunt*. E pur (oh Dio!) quanti ciecamente ſeguono queſte cieche guide, e prendono ogni lor detto per regola di Fede, e quaſi per eretico, chi contradice a' loro errori; e applaudiſcono, e venerano queſti maeſtri d' iniquità ſenza riflettere, che vive eterno quel tremendo, giuſto, e veridico Giudice, il quale *juſtitias judicabit, & illuminabit abſcondita tenebrarum, & manifeſtabis conſilia cordium, & tunc laus erit unicuique a Deo*.

Parallelo,

Digitized by Google

Parallelo, o confronto del Simbolo, che resulta dalla Dottrina de' PP. Arduino, e Berruyer con il Simbolo de' Concilii di Nicea, e di Costantinopoli.

Simbolo di Nicea, e di C. P.	*Simbolo, che risulta dalla Dottrina de' PP. Arduino, e Berruyer.*
Io credo in un solo Dio il Padre Onnipotente.	IO CREDO IN UN SOLO DIO, che *nel tempo è diventato il* Padre di un Figliuolo, che egli si è fatto nel tempo (1): ONNIPOTENTE sopra gli enti corporali, ma che non può operare tutto quel che vuole nelle volontà, nè per le volontà libere degli uomini, e *alla volontà del quale l'uomo può sempre resistere, se non è in riguardo agli effetti, per li quali non si ricerca il consenso del libero arbitrio dell'uomo* (2).
Creatore del Cielo e della Terra, di tutte le cose visibili e invisibili.	CREATORE DEL CIELO, E DELLA TERRA, DI TUTTE LE COSE VISIBILI, E INVISIBILI, eccettuate tuttavia le determinazioni delle volontà create libere, le quali determinazioni non opera Dio (3).
E in un solo Signore Gesù Cristo il Figliuolo unico di Dio.	E nella *Umanità Santa* di Gesù Cristo SOLO SIGNORE nel suo genere. Umanità, che *è stata fatta nel tempo*, IL FIGLIUOLO UNICO DI DIO (4).

IL

(1) *Hard. Comment. pag.* 249. (2) *Berruyer* 1. *part. tom.* 1. *pag.* 25., *e* 26. (3) *Berr. ivi pag.* 58. *e* 59. *Vedi anche pag.* 60. *E tom.* 2. *pag.* 73. *tom.* 3. *pag.* 2. *Part.* 2. *tom.* V. *pag.* 88., *e* 161. (4) *Vedi Arduin. Com. p.* 248. 433. 808. *Berr. Part.* 2. *tom.* 8. *quest.* 2.

Digitized by Google

Simbolo di Nicea, e di C. P.
Che è nato dal Padre avanti tutti i secoli.

IL QUALE (Figliuolo di Dio) NON E' NATO DAL PADRE AVANTI TUTTI I SECOLI, ma *è stato fatto* FIGLIUOLO nel corso de' Secoli per *l'operazione del solo, e unico vero Dio*, che in questo momento è diventato suo Padre (1).

Dio di Dio, lume di lume, vero Dio di vero Dio.

Il qual (Figliuol di Dio) è un DIO subalterno e *subordinato*, che non emana dalla sustanza di DIO: Illuminato da *un lume creato e infuso*, senza essere egli medesimo la LUCE, e senza procedere eternamente da DIO, ch' è la LUCE per essenza: VERO DIO alla sua maniera per opposizione alle false divinità del Paganesimo, ma non nel senso proprio e naturale, che non conviene se non al solo e unico vero Dio, stantechè egli non procede dalla sostanza del solo e unico VERO DIO (2).

Generato, e non fatto: consustanziale al Padre.

Il qual (Figliuolo di Dio) è stato generato nella sua maniera (3), e tuttavia FATTO: *generato nel momento medesimo, e per la medesima azione esteriore*, per la quale *egli è stato fatto nel tempo il Figliuol di Dio, non* CONSUSTANZIALE AL PADRE, essendo di una sostanza infinitamente differente dalla sustanza del solo e unico vero Dio.

Per cui tutte le cose sono state fatte.

PER LO QUALE (Figliuolo di Dio) alcune cose create NON SONO STATE

(1) *Berr. Part.* 2. *tom.* 8. *quest.* 1. *pag.* 2. *e segg. e pag.* 18. 86. 92. 97. *Ard. Com. pag.* 38. 136. 148. 152. 193. 244. 267. 590. 640. 652. (2) *Berr. nella sua Difesa pag.* 79. 98. 101. 105. *Ard. Com. pag.* 307. 580. 255. 294. *Berr. Part.* 3. *to.* 3. *pag.* 339. (3) *Berr. nella propria Difesa di Nancy pag.* 46. 47.

Digitized by Google

Simbolo di Nicea, e di C. P.

TE FATTE, essendo al contrario egli medesimo nel numero delle cose, che sono state fatte; ma che *Dio ha* semplicemente *avuto in vista nella produzione di un certo* genere *di cose, che hanno rapporto alla Religione, e all' ordine soprannaturale* (1).

Che per amore di noi altri uomini, e per la nostra salute discese da' Cieli, e si è incarnato del seno della Vergine Maria per l' opera dello Spirito Santo, e si è fatto Uomo.

Il qual (Figliuol di Dio) non essendo avanti la sua concezione umana, e non essendo mai avanti nel Cielo, NON E' SCESO DA' CIELI (2), NE' SI E' parimente INCARNATO, E NON S' E' FATTO UOMO. Perchè è *un assurdo il pensare, ch' un' Umanità*, o che un uomo *s' incarni, e si faccia uomo* (3). Ma essendo stato concepito DEL SENO DELLA VERGINE MARIA PER L' OPERAZIONE DELLO SPIRITO SANTO, ed essendo stato *unito dal primo momento della sua concezione alla Divinità, ch' è nel Cielo, si è abbassato, e si è umiliato fino alla condizione degli uomini i più abietti* (4); il che ha fatto PER L' AMOR DI NOI altri tra gli UOMINI, *che siamo venuti al Mondo dopo di lui*; non PER operare LA NOSTRA SALUTE, ma *per procurarci una santità, e un' adozione più perfetta, e di un ordine più perfetto* di quello, che

(1) *Berr. Part. 2. tom. 8. pag. 123. 128. Ard. Com. pag. 247. 249.* (2) *Ard. in Joann. III. 13. Berr. Part. 2. tom. 2. pag. 246. e seg. 261. tom. 3. pag. 139.* (3) *Berr. 2. part. T. II. p. 250. e 280. T. IV. p. 28. 29. 76. 79. 321. T. V. p. 187. 188. 229. T. VIII. p. 144. 145.* (4) *Ard. pag. 580. e 581. Berr. 2. part. T. VIII. p. 26. e 27. Part. 3. T. III. pag. 339. e 340. Difes. &c. del Berr. p. 199. Vedi Mg. di Soiss. Part. 2. sez. 2. cap. 2. art. 6. T. II. p. 54. e segg. ediz. in 12.*

Digitized by Google

Simbolo di Nicea, e di C. P.

noi avremmo potuto acquistare, e *che tutti i Giusti, che sono stati avanti la sua venuta hanno* in effetto *acquistata* indipendentemente da lui, e senza *l'applicazione de' suoi meriti* (1).

Ch' è stato anche Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, ha patito, ed è stato sepolto; ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture.

IL QUAL (Figliuol di Dio) E' STATO ANCHE CROCIFISSO SOTTO PONZIO PILATO, PER NOI solamente, che siamo *nati dopo la sua venuta*; HA PATITO, *e cessando per la sua morte d' essere un uomo vivo, ha cessata anche di essere il Figliuol di Dio*. E' STATO SEPPELLITO, E IL TERZO GIORNO è stato RISUSCITATO con un *corpo* per anco *mortale*; e ritornando *per la sua Resurrezione un uomo vivo, è stato fatto nuovamente il Figliuolo di Dio di una maniera più perfetta* (2).

E salito al Cielo.

Il qual (Figliuol di Dio) E' SALITO AL CIELO, per la prima volta *il dì medesimo della sua Resurrezione per ispogliarsi di quel che aveva ancora di mortale nel suo corpo, e ne ha riportato in quello stesso giorno un corpo celeste e glorioso*; e una seconda volta quaranta giorni dopo la sua Resurrezione.

Siede alla destra del Padre.

Il qual (Figliuolo di Dio) SIEDE ALLA DESTRA DEL PADRE, del solo e unico vero Dio divenuto suo PADRE nel tempo, per essere *in secondo, o tenere il secondo luogo dopo di lui* (3).

Il

(1) *Berr. Part.* 2. *tom.* 1. *p.* 126. 127. 241. 243. 244. *tom.* 2. *p.* 241. *e seg.*
(2) *Berr. Part.* 2. *tom.* 8. *p.* 66. (3) *Ard. in Matth. XXII.* 44. *in Marc. XII.* 36.

Digitized by Google

Simbolo di Nicea, e di C. P.

Che verrà una seconda volta pieno di gloria per giudicare i vivi e i morti.

Il qual (Figliuolo di Dio) *è venuto* UNA SECONDA VOLTA PIENO DI GLORIA *per vendicarsi de' Giudei*, distruggendo la lor città, il loro tempio, e la lor sinagoga; e verrà una terza volta PER GIUDICARE I VIVI, E I MORTI (1).

Il cui Regno non avrà fine.

Dopo di che IL SUO REGNO *avrà* FINE; perchè quantunque egli debba sempre conservare il titolo di Re, *dimetterà l' esercizio e l' uso della potestà Regia, non avendo più dipoi niente da reggere e governare* (2).

Io credo nello Spirito Santo Signore, e vivificante.

Io credo nello Spirito Santo, il quale essendo distinto dal solo e unico vero Dio, Padre dell' Umanità di Gesù Cristo, e non essendo nominato se non dopo questa Umanità Santa, non può essere come essa, se non una creatura, che *uno Spirito creato*, o che *i Doni sparsi sopra gli uomini*: Spirito per conseguenza, che non è veramente SIGNORE, nè VIVIFICANTE, stante che *in Dio le Persone, come Persone, non operano al difuori, ma solamente la Natura* (3).

Che procede dal Padre, e dal Figliuolo.

Spirito CHE NON PROCEDE eternamente DAL PADRE E DAL FIGLIUOLO, non essendo in Dio nè un Padre eterno, nè un Figliuolo Eterno, ma Spirito, ch' è prodotto nel tempo

(1) *Ard. e Berr. in molti luoghi.* (2) *Ard. in Corint. ep. 1. c. 15. v. 24. 25. e 28. Berr. Part. 3. tom. 2. p. 194. e segg.* (3) *Nuova difesa del P. Berr. pag. 44. Ard. in Joan. XV. 26., e XVI. 7. Berr. part. 2. tom. 5. pag. 206. 8. tom. 8. pag. 15. e 16.*

Digitized by Google

Simbolo di Nicea, è di C. P.

per opera del solo vero Dio, Padre della Umanità di Gesù Cristo, *che Dio ha fatto suo Figliuolo a i preghi di questa Umanità Santa* (1).

Ch' è adorato insieme e conglorificato col Padre, e col Figliuolo.

Spirito, ch' essendo, nel medesimo modo che l'Umanità di Gesù Cristo, di una natura infinitamente distante dalla natura Divina, non può senza idolatria essere adorato e conglorificato direttamente e in lui medesimo col medesimo culto supremo e di latria, il quale non appartiene, se non al solo e unico vero Dio (2).

Che ha parlato per li Profeti.

Spirito finalmente CHE NON HA PARLATO PER LI PROFETI, e che non gli ha ispirati, ma ch' è semplicemente *un Dono, per mezzo del quale Dio suggerì agli uomini, e ha loro rivelato tutto ciò, che egli vuole* (3).

Io credo la Chiesa, Una, Santa, Cattolica, e Apostolica.

IO CREDO LA CHIESA, che non è UNA, perchè ella abbraccia nella sua generalità tutte le Società o Sette Cristiane, che non si riuniscono se non nella Confessione di un piccol numero di verità capitali (4): Che non è sola SANTA, essendovi fuori del suo seno una moltitudine di veri Giusti formati dalla sola religione naturale, tanto avanti, che dopo la Nascita di Gesù Cristo (5): Che non è CATTOLICA o universale, perchè ella non rinserra nella sua estensione

ne

(1) *Ivi.* (2) *Ivi.* (3) *Ard. in Act. IV. 25.* (4) *Ard. in Matt. V. 3. Berr. part. 1. tom. 1. praefat. pag. XI. e XXVI. Part. 2. tom. 2. pag. 8. 40. tom. 5. pag. 271. tom. 8. pag. 233. e 234.* (5) *Berr. Part. 2. tom. 8. quest. 4. e tom. 1. pag. 126. tom. 7. pag. 26. tom. 8. pag. 239. e 240. Part. 3. tom. 4. pag. 235. e segg. Ard. in Act. XVI. 29. in Joann. III. 22.*

Digitized by Google

Simbolo di Nicea, e di C. P.

ne tutt' i Giusti di tutt' i tempi, e di tutti li paesi (1): Che non è APOSTOLICA, non essendo stata fondata da' dodici Apostoli, stantechè *nessuno* di loro *è escito della Palestina per predicare il Vangelo alle Nazioni fino alla totale distruzione di Gerusalemme*, nel qual tempo tutti, o quasi tutti gli Apostoli erano morti (2).

Io confesso un sol Battesimo istituito per la remissione de' peccati.

Io CONFESSO UN BATTESIMO, che per se stesso *non è stato subito* ISTITUITO PER LA REMISSION DE' PECCATI, ma per *fare entrare nella Chiesa di Gesù Cristo*, e di cui l'effetto è di far passare *da uno stato imperfetto*, ovvero *da una regenerazione meno perfetta, a uno stato e a una seconda regenerazione più perfetta* (3).

Io aspetto la Resurrezione de' Morti.

IO ASPETTO LA RESURREZIONE DE' MORTI, i quali resusciteranno in Gesù Cristo, supposto ch' essi siano del numero de' Giusti, che avranno creduto in lui, dopochè egli è venuto su la Terra (4).

E la vita del Secolo avvenire.

E NEL SECOLO AVVENIRE una VITA eterna, che sarà per noi altri Cristiani, (che crediamo in Gesù Cristo dopo la sua morte) di un ordine molto su-

(1) *Berr. nelle reflessioni sopra la Fede, e Ard. e Berr. in più luoghi.* (2) *Ard. in Matth. XXIII.* 34. *Berr. part.* 3 *tom.* 5. *p.* 58. *e seg.* (3) *Berr. part.* 1. *tom.* 1. *pag.* 16. *Ard. Comment. p.* 330. *col.* 1. *E in Joann. III.* 5. *Berr. Part.* 2. *tom.* 2. *p.* 240., *e segg.* (4) *Ard. in Joann. VIII.* 56. *In Hebr. XI.* 1. 4. 5. 26. *Berr. Part.* 2. *tom.* 4. *p.* 86. *tom.* 8. *pag.* 217. *e* 218. *part.* 3. *tom.* 2. *pag.* 65. *e seg. tom.* 4. *pag.* 370. 371. 384.

Digitized by Google

Simbolo di Nicea, e di C. P.

superiore a quella, di cui goderanno i Patriarchi, i Profeti, S. Gio: Battista medesimo, e tutti gli altri Giusti, che hanno preceduto il tempo della sua Passione (1). La vita beata, ma che le Sante Scritture non fanno consistere nella chiara visione di Dio, e della sua essenza divina (2).

(1) *Berr. part. 3. tom. 4. pag. 41. e seg.* (2) *Vedi il Mandem. di Soissons part. 3. cap. 7. tom. 2. pag. 411., e seg. tom. 6. pag. 207. e seg. delle Edizion 12.*

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DÉCLARATION DU ROI,

QUI ordonne que, dans six mois pour tout délai, les Supérieurs de chacune des Maisons de la Société des Jésuites seront tenus de remettre au Greffe du Conseil les Titres de leurs établissemens en France.

Donnée a Versailles le 2. Août 1761.

LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris: SALUT. Lorsque nous nous sommes fait remettre les Constitutions de la Société des Jesuites, qui auroient été apportées par eux au Greffe de notredite Cour de Parlement, en exécution de son Arrêt du 17. Avril dernier, nous nous sommes proposés d'en prendre connoissance par nous-mêmes, pour determiner l'usage que nous pouvions avoir à faire de notre autorité, dans une matiere qui ne peut être mise en regle que par des Lettres émanées de nous; Nous aurions en conséquence choisi des personnes de notre Conseil, pour nous en rendre compte incessamment; A

DICHIARAZIONE DEL RE,

In cui si ordina, che tra sei mesi senz' altra dilazione li Superiori delle Case della Società de' Gesuiti sieno tenuti presentare nella Cancelleria del Consiglio li Titoli de'loro stabilimenti in Francia

Data a Versaglies alli 2. Agosto 1761.

LUIGI per la grazia di Dio Re di Francia e di Navarra: Alli nostri amati e fedeli Consiglieri della Nostra Corte del Parlamento in Parigi: SALUTE. Quando Noi ci facemmo esibire le Costituzioni della Società dei Gesuiti, che sarebbero state presentate da essi nella Cancelleria della Corte del Parlamento, in esecuzione del suo arresto delli 17. dello scarso Aprile, pensammo di farne da Noi l' esame, per determinare l' uso, che Noi di nostra autorità potessimo fare in una materia, che non può essere regolata altrimenti, se non colle nostre Lettere: ed avressimo quindi prescelto alcuni dei Nostri Consiglieri coll' incarico di rendercene prontamente informati;

Digitized by Google

ceſſamment, & nous leur aurions fait remettre en même temps pluſieurs autres Piéces, qui concernent l'Iſtitut de ladite Société, & ſon établiſſement en France. Mais le compte qu'elles nous ont rendu, en nous faiſant ſentir encore plus l'importance de cet objet, & l'attention qu'il exigeoit de nous, nous a fait auſſi connoître qu'il étoit à propos d'y joindre l'examen des Titres d'établiſſement des différentes Maiſons de cette Société; de maniere que nous fuſſions entierement en état de régler tout ce qui peut la concerner par des Lettres Patentes enregiſtrées en nos Cours, ſuivant l'ordre établi dans notre Royaume: Et comme cet objet intéreſſe non-ſeulement un des Ordres Religieux le plus répandu dans notre Royaume, mais même le Public & notre Etat, il nous a paru néceſſaire de déterminer plus particulierement ce qui peut conduire à y mettre promptement l'ordre que nous déſirons y apporter, ſoit en fixant un délai pour nous procurer les éclairciſſemens dont nous pourrons avoir beſoin, ſoit en écartant tout ce qui, dans cet intervalle, pourroit déranger les meſures que nous comptons prendre, pour expliquer définitivement nos intentions à ce ſujet. A CES CAUSES

&

mati; conſegnando loro nel tempo ſteſſo molte ſcritture concernenti all' Iſtituto di detta Società, ed al dilei ſtabilimento in Francia. Ma la relazione ch'eſſi ci han fatto, manifeſtandoci ſempre più l'importanza di queſto affare, e l'attenzione, che eſſo eſiggea da Noi, ci ha fatto anche conoſcere, ch' egli era a propoſito di unirvi l'eſame de' titoli dello ſtabilimento delle differenti Caſe della Società predetta, affinchè da Noi ſi poſſa regolar pienamente tutto ciò, che appartiene alla Società iſteſſa con Lettere Patenti regiſtrate nelle noſtre Corti, giuſta la pratica del noſtro Regno. E poicchè tale oggetto intereſſa non ſolo uno degli ordini Religioſi lo più ſparſo nel Noſtro Reame, ma ben anche il Pubblico, e lo Stato Noſtro: ci è quindi ſembrato neceſſario il determinare più particolarmente ciò, chè può condurre al buon ordine, che deſideramo di porvi, o con fiſſare un termine per ricavar quei lumi, che potrebbono biſognarci, ovvero togliendo tutto ciò, che in tale intervallo ſconcertar potrebbe le miſure, che ſtimiamo prendere, per dichiarare definitivamente la Noſtra volontà ſopra tale ſoggetto. Moſſi

da

Digitized by Google

& autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, nous avons, par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, que dans six mois pour tout délai, à compter du jour de l'enregistrement des Présentes, les Supérieurs de chacune des Maisons de ladite Société seront tenus de remettre au Greffe de notre Conseil les Titres & piéces de leursdits établissemens, pour, sur le vu d'iceux & desdites Constitutions, & sur le compte qui nous en sera rendu par lesdites personnes de notre Conseil, ensemble sur les représentations qui nous auroient été adressées à ce sujet par nosdites Cours, ou sur les Mémoires que nos Procureurs Généraux en icelles auroient jugé à propos de nous envoyer, être, par nos Lettres Patentes adressées à nosdites Cours dans la forme ordinaire, pourvu à tout ce qui pourra concerner ledit Ordre Religieux, & son établissement en France. Au surplus, ordonnons que pendant un an, à compter du jour de l'enregistrement des Présentes, il ne pourra être rien statué ni définitivement, ni provisoirement en nosdites Cours sur tout ce qui pourra con-

da queste ed altre cagioni, col parere del nostro Consiglio, e di nostra certa scienza, plenaria potenza, ed autorità Reale, abbiamo colla presente da Noi sosscritta, detto, dichiarato, ed ordinato, diciamo, dichiaramo, ed ordiniamo, che tra'l termine di sei mesi senz' altra dilazione, da numerarsi dal dì della registrazione della presente, li Superiori di ogni Casa della Società suddetta siano tenuti presentare nella Cancelleria del nostro Consiglio li titoli, e li documenti de' stabilimenti loro; acciò in vista di essi, e delle dette Costituzioni, e sulla relazione, che ci si farà dai menzionati nostri Consiglieri, come ancora sulle rappresentanze, che ci faranno le nostre Corti su tal proposito, e sulle memorie, che li nostri Procuratori Generali in dette Corti avran creduto convenevole di mandarci, si dia con le nostre Lettere Patenti dirette alle Corti nella forma ordinaria provvedimento a tutto ciò, che potrà riguardare il suddetto Ordine Religioso, e'l suo stabilimento in Francia. Di più ordiniamo, che per lo spazio di un anno dal dì della registrazione della presente, niente decider si possa dalle nostre Corti nè difinitivamente, nè provisionalmente sopra ciò, che

concerner leſdits Inſtitut, Conſtitutions & Etabliſſemens des Maiſons de ladite Société, ſi ce n'eſt qu'il en ſoit autrement par nous ordonné. SI VOUS MANDONS que ces Préſentes vous ayez à faire lire, publier & regiſtrer, & le contenu en icelles faire garder & obſerver, & exécuter ſelon leur forme & teneur : CAR tel eſt notre plaiſir. Donné à Verſailles, le deuxieme jour d'Août 1761, & de notre Regne le quarante-ſixieme. *Signé*, LOUIS. *Et plus bas*: Par le Roi, PHELYPEAUX. Scellée du grand Sceau de cire jaune.

potrebbe riguardare l' anzidetto Iſtituto, Coſtituzioni, e ſtabilimenti delle Caſe della Società medeſima, ſe non quando da Noi ſi foſſe diverſamente ordinato. Quindi v' imponghiamo, che dobbiate far leggere, pubblicare, e regiſtrar la preſente, e farne eſeguire il contenuto in eſſa ſecondo la ſua forma e tenore, tal' eſſendo il noſtro piacere. Da Verſaglies alli 2. di Agoſto 1761. e del noſtro Regno 46. Segnato, *LUIGI. Pel Re, PHELYPEAUX. Suggellata col gran ſuggello in cera gialla.*

REGISTRÉE, oui ce réquerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée ſelon ſa forme & teneur ; ſans approbation de toutes prétendues Conſtitutions & Inſtitut des Prétres, Ecoliers & autres de la Société ſe diſant *de JESUS*; & ſans que le titre de Société des Jeſuites & la qualification d' *Ordre Religieux* donnée par ladite Déclaration auxdits Prétres & Ecoliers, ni l'énoncé de titres d'Etabliſſement en France tant de ladite Société en général, que des Maiſons particulieres d' icelles, puiſſent être tirées à conſequence, ni leur donner autres & plus grands droits que ceu qui peuvent légitimement leur appartenir : Com-

Regiſtrata, anche inteſa l'iſtanza del Procuratore Generale del Re, per eſeguirſi giuſta la ſua forma e tenore. Senza intenderſi fatta approvazione di tutte le preteſe Coſtituzioni ed Iſtituto de' Preti, Scolari, ed altri della Società ſedicente di Gesù ; *e ſenza che il titolo di* Società de' Geſuiti, *e la qualificazione di* Ordine Religioſo *attribuita in detta Dichiarazione a tali Preti, e Scolari, nè l' eſpreſſion di titolo, e di ſtabilimento in Francia, tanto della Società in generale, come delle Caſe particolari di eſſa, poſſano ſervire di argomento, nè forniſcano altri, o maggiori dritti di quelli, che legitimamente poſſon loro appar-*

Digitized by Google

Comme auſſi, ſans que, des diſpoſitions de ladite Déclaration qui donneroient à entendre qu'il ſeroit beſoin de nouvelles Lettres-Patentes pour mettre en Regle l'Inſtitut de ladite Société & ſon état en France, il en puiſſe être induit que pour juger de l'état qu'elle peut avoir en France, ou de la légitimité dudit Inſtitut, il ſoit néceſſaire de changer prealablement ledit état par de nouvelles Lettres-Patentes: N'entendant ladite Cour s'interdire de ſtatuer ſur ledit état quand & ainſi qu'il appartiendra, ſur le vû deſdites Lettres-Patentes déja obtenues par ladite Société & Arrêts d'enregiſtrement d'icelles: & cependant il ſera ſurſis conformément à ladite Déclaration pendant un an à ſtatuer ſur leſdits Inſtitut, Conſtitutions & Etabliſſemens des Maiſons de ladite Société, par Arrêts définitifs ou proviſoires, autres néanmoins que ceux à l'égard deſquels le ſerment de la Cour, ſa fidélité, ſon amour pour la Perſonne ſacrée dudit Seigneur Roi, & ſon attention au repos public ne lui permettroient pas d'uſer de demeure & dilation ſuivant l'exigence des cas: A la charge que l'apport des titres concernant ladite Société ou ſes Maiſons particulieres établies dans le Reſſort de la Cour, ordonné par ladite Déclara-

partenere. Come ancora, che da tutte le diſpoſizioni della menzionata dichiarazione, le quali darebbero ad intendere la neceſſità di nuove Lettere Patenti per regolare l'Iſtituto della Società, e ſuo Stato nella Francia, non ſi poſſa dedurre, che per giudicarſi dello Stato, ch'ella può avere in Francia, o della legitimità del ſuo Iſtituto, vi biſogni preventivo cambiamento per mezzo di nuove Lettere Patenti: Non intendendo la Corte del Parlamento ſpogliarſi del dritto di giudicare ſul detto Stato quando, e come le apparterrà ſopra il viſto delle Lettere Patenti già ottenute dalla detta Società, e degli arreſti di Regiſtramento delle medeſime: Ed intanto in virtù di tale Dichiarazione ſi differirà per un anno il giudizio difinitivo, o proviſionale ſopra il menzionato Iſtituto, Coſtituzioni, e ſtabilimenti delle Caſe della Società; colla riſerva però di quei giudizj, che il giuramento della Corte, la ſua fedeltà, il ſuo amore per la Sagra Perſona Regia, e la ſua attenzione pel pubblico riposo non permetterebbono di differirne la ſpedizione ſecondo l'emergenza dei caſi. Con condizione, che l'eſibizione dei titoli concernenti la Società, o le Caſe particolari ſtabilite in giuriſdizione della Corte del Parlamento,

ra-

e or-

Digitized by Google

ration, ſera fait au Greffe des dépôts de la Cour dans le délai porté par ladite Déclaration, pour deſdits titres être par la Cour rendu audit Seigneur Roi tel compte qu'il appartiendra; même lui être par ladite Cour remis leſdits titres, expeditions d'iceux préalablement faites, enſemble collation & dépôt au Greffe de la Cour deſdites expéditions: Ordonne que dans le même délai leſdits Supérieurs de chacune deſdites Maiſons ſeront tenus de remettre pareillement au Greffe des dépôts de la Cour un état ſigné d'eux, & par eux affirmé véritable, pardevant M. Joſeph-Marie Terray, Conſeiller-Rapporteur, de tous les Membres de ladite Société étant dans leſdites Maiſons ou affiliés à icelles; dans lequel état ſeront énoncés leurs noms, ſurnoms, âge, pays de leur naiſſance, fonctions & grades dans ladite Société ou dans ſes Maiſons particulieres, diſtinction des titres de Profés de trois ou quatre vœux, de Coadjuteurs ſpirituels ou temporels, ou autres titres en ladite Société, date de leur Profeſſion ou émiſſion de vœux, deſquels vœux ſimples ou ſolemnels ſeront joints extraits certifiés véritables & conformes aux Regiſtres tenus d'iceux; ſeront pareillement par les Supérieurs remis états ſignés d'eux, de tous

e ordinata nella Dichiarazione, debba farſi nella Cancelleria dei depoſiti della Corte, tra 'l termine ſtabilito nella Dichiarazione medeſima, per eſſere S.M. da detta Corte informata come conviene tanto ſopra le ſpedizioni di eſſi titoli antecedentemente fatte, come ancora ſopra la eſibizione delle ſpedizioni ſuddette nella Cancelleria della Corte. Si ordina, che in detto termine li Superiori delle Caſe reſpettivamente ſaran tenuti preſentare in Cancelleria dei depoſiti della Corte un dettaglio da lor ſottoſcritto e confeſſato per veridico in preſenza del Signor Gioſeppe Maria Terray Conſigliere Relatore, in cui ſien deſcritti tutti li membri della Società eſiſtenti nelle Caſe, o adottati in eſſe; colla dichiarazione dei loro nomi, ſopranomi, età, patria, fonzioni, e gradi, che tengono nella Società, o nelle Caſe particolari: colla diſtinzione dei titoli de' Profeſſi di tre, o quattro voti; di Coadjutori ſpirituali, o temporali, o di altri titoli della Società; del tempo della lor profeſſione, o emiſſione dei voti, de' quali (ſien ſemplici o ſolenni) ſe ne debbono eſtrarre li certificati veridici, e conformi alli regiſtri da loro tenuti. Dovranno ſimilmente li Superiori conſegnare

gli

tous les biens appartenans, à quelque titre que ce ſoit à ladite Société dans chacune deſdites Maiſons, fondations acquittées en icelles & benéfices unis, deſquelles unions ſeront par eux repréſentés les titres en bonne forme: Ordonne que copies collationnées ſeront envoyées aux Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, pour y être lues, publiées & regiſtrées; enjoint aux Subſtituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, ſuivant & conformément l'Arrêt de ce jour. Sera en outre trés-humblement repréſenté audit Seigneur Roi, que ſon Parlement ne peut voir qu'avec peine que ledit Seigneur Roi ſemble annoncer à ſon Parlement par une Déclaration à lui adreſſante, l'établiſſement d'un dépôt illégal & autre que celui de la Cour pour la remiſe des Actes dont ledit Seigneur Roi juge devoir étre inſtruit pour le bien général de ſon Etat. A Paris, en Parlement, toutes les Chambres aſſemblées, le ſix Août mil ſept cens ſoixante-un.

Signé, *DUFRANC.*

A Paris, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, a l'Hercule, 1761.

gli ſtati da lor ſottoſcritti, colla deſcrizione in eſſi di tutti li beni ſpettanti per qualunque titolo alla Società, o a ciaſcuna delle Caſe; delle fondazioni acquiſtate da eſſe, e benefizj incorporati: delle quali unioni ne dovran preſentare li titoli nelle debite forme. Si ordina, che le copie valide della preſente ſi doveſſero inviare ne' Baliaggi, e Siniſcalcati ſoggetti alla giurisdizione della Corte del Parlamento, per eſſer ivi lette, pubblicate, e regiſtrate; Coll' incarico a' Soſtituti del Procurator Generale del Re di darci mano, e partecipar tutto alla Corte tra 'l termine di un meſe, a tenore dell'arreſto di queſto dì. Si rappreſenterà inoltre umilmente a S. M. che il Suo Parlamento non può veder ſenza pena, che la M. S. ſembra annunziargli con una dichiarazione a se diretta lo ſtabilimento di un depoſito illegitimo, e diverſo da quello della Corte, per ivi preſentarſi gli atti, de' quali giudica S. M. doverne eſſere iſtruito, per il comune vantaggio del ſuo Stato -- A Parigi, nel Parlamento, con tutte le Camere unite, alli 6. Agoſto 1761. *Segnato -- Dufranc -- A Parigi preſſo P. G. Simon, Stampatore del Parlamento, nella ſtrada dell'Arpa, all' Ercole* 1761.

Digitized by Google

Digitized by Google

ARREST DE LA COUR DU PARLAMENT,

Extrait des Regiſtres du Parlement.

Du 6. Août 1761.

VU par la Cour, toutes les Chambres aſſemblées, le compte rendu en ladite Cour, par l'un des Conſeillers en icelle, le 17. Avril dernier, au ſujet des Conſtitutions, Regime, & Inſtitut des Prêtres & Ecoliers, ſe-diſant de la Société *de Jeſus*; Arrêt de la Cour, toutes les Chambres aſſemblées, dudit jour 17. Avril, qui ordonne que leſdits Prêtres & Ecoliers de ladite Société ſeront tenus de remettre dans trois jours au Greffe de ladite Cour, un Exemplaire imprimé des Conſtitutions de ladite Société, notamment de l'Edition faite d'icelles à Prague en 1757, & citée dans l'Ecrit imprimé ayant pour titre: *Mémoire à conſulter, & Conſultation pour les Jéſuites de France, de l'Imprimerie de L. Cellot, rue Dauphine*, 1761. ſignification faite à la Requête du Pro-

ARRESTO DELLA CORTE DEL PARLAMENTO,

Eſtratto dalli Regiſtri del Parlamento medeſimo.

Alli 6. Agoſto 1761.

VIſti dalla Corte del Parlamento con tutte le Camere unite la relazione fatta in detta Corte da uno dei Conſiglieri di eſſa nel dì 17. Aprile ſcorſo ſopra le Coſtituzioni, Governo, ed Iſtituto de' Preti e Scolari ſe-dicenti della Società di Gesù: L'Arreſto della Corte con tutte le Camere unite formato nel detto dì, con cui ſi ordina, che li menzionati Preti e Scolari della ſuddetta Società ſaranno obbligati a preſentare nella Cancelleria di eſſa Corte tra 'l termine di tre giorni un eſemplare in iſtampa delle Coſtituzioni della Società, preciſamente della edizione fatta a Praga nel 1757. *e citata nello ſcritto dato alle ſtampe, che ha per titolo:* Memoire à conſulter, & Conſultation pour les Jeſuites de France, de l'Imprimerie de L. Cellot, rue Dauphine, 1761.: *La notificazione*

Digitized by Google

Procureur Général du Roi, ledit jour 17. Avril 1761. dudit Arrêt, par Griveau, Huiſſier de la Cour, aux Superieurs des Maiſons du Noviciat, du Collége, & Profeſſe des Jéſuites de cette Ville de Paris; Certificat de Saint-Jean, Greffier Civil des dépôts de la Cour du 18. Avril 1761. que deux Volumes intitulés : *Inſtitutum Societatis Jeſu, Pragæ, anno* 1757. ont été dépoſés par le Frere Antoine de Montigny, de la Compagnie dite *de Jeſus*, Procureur Général de la Province de France; Arrêté de la Cour du 30. Mai 1761. portant que par quatre Commiſſaires d'icelle vérification ſeroit faite, & Procés-Verbal de collation dreſſé d'un Exemplaire en deux volumes in fol. repréſenté à la Cour, & intitulé : *Inſtitutum Societatis Jeſu, Pragæ, anno* 1757. ſur l'exemplaire ci-deſſus repréſenté, par ledit Greffier des dépôts; Procés-verbal dreſſé en la Chambre du Conſeil de la Tournelle, ledit jour 30. Mai 1761. de relevée, en exécution de l'Arrêt de lad. Cour du même jour, de la collation & examen dudit Exemplaire, ſur celui précédemment remis au Greffe de ladite Cour; Autre Ar-

di detto arreſto fatta e richiesta del Procuratore Generale del Re nel detto dì 17. *Aprile* 1761. *alli Superiori delle Caſe del Noviziato, del Collegio, e Profeſſa dei Geſuiti di queſta Città di Parigi da* Griveau *Uſciere della Corte*: *Il certificato di* Saint-Jean *Cancelliere Civile delli depoſiti di eſſa Corte in data dei* 18. *Aprile* 1761. *in cui ſi dichiara, che due volumi intitolati* Inſtitutum Societatis Jeſu, Pragae an. 1757. *ſono ſtati preſentati da Fr. Antonio di Montigni della Compagnia detta di Gesù, Procurator Generale della Provincia di Francia: La riſoluzione preſa dalla Corte nel dì* 30. *di Maggio* 1761. *in cui ſi ſtabiliſce, che da quattro Commiſſarj di eſſa ſi faceſſe la verificazione, e'l proceſſo verbale del confronto ricavato da un eſemplare in due volumi in foglio preſentato alla Corte, e intitolato:* Inſtitutum Societatis Jeſu, Pragae, *anno* 1757. *ſull' eſemplare di ſopra eſibito dal Cancelliere de' depoſiti; Il proceſſo verbale formato nella Camera del Conſeglio della* Tournelle *in detto dì* 30. *Maggio* 1761. *al dopo pranſo, per eſecuzion dell' arreſto della Corte fatto nel giorno ſteſſo ſul confronto ed eſame del menzionato eſemplare con quello precedentemente eſibito nella Can-*

cel-

Digitized by Google

Arrêté dudit jour 30. Mai 1761. de relevée, par lequel, en conſéquence de la conformité deſdits Exemplaires des Conſtitutions de ladite Société, de la même Edition faite à Prague en 1757. auroit été ordonné que l'Exemplaire précédemment apporté au Greffe de lad. Cour, ſeroit, ſuivant les intentions du Roi, remis entre les mains dudit Seigneur Roi; Arrêté de la Cour du 2. Juin dernier, portant remiſe de la Délibération au 3 Juillet; autre compte rendu en la Cour les 3. 4. 6. & 7. Juillet dernier, par les Gens du Roi, du contenu eſdits deux Volumes, en exécution dudit Arrêté, & de l'Arrêt de la Cour du 17. Avril précédent; autre Arrêté de la Cour du 8. Juillet dernier, portant que par des Commiſſaires d'icelle ſeront vûs & examinés, tant leſdits comptes rendus par l'un des Conſeillers de la Cour, & par les Gens du Roi; que ledit Exemplaire deſdites Conſtitutions; Concluſions du Procureur Général du Roi; Oui le rapport de M. Joſeph-Marie Terray, Conſeiller: tout conſidéré:

La Cour, toutes les Chambres aſſemblées, reçoit, en tant que

cellería della Corte: L'altra riſoluzione preſa anche al dopo pranſo ſotto l'iſteſſo dì 30. di Maggio 1761. colla quale in viſta della conformità degli eſemplari delle Coſtituzioni di eſſa Società nella ſteſſa edizione di Praga del 1757. ſarebbe ſtato ordinato, che l'eſemplare precedentemente eſibito nella Cancelleria della Corte ſi ſarebbe rimeſſo al Re, in eſecuzione del Sovrano volere: L'altra riſoluzione della Corte delli 2. Giugno paſſato, colla quale fu rimeſſa la deliberazione al giorno 3. di Luglio: L'altra relazione fatta nella Corte ne' dì 3. 4. 6. e 7. di Luglio ſcorſo dalle Genti del Re ſopra ciò, che ſi contiene nei detti due volumi, in eſecuzione della menzionata riſoluzione 2. e dell'Arreſto della Corte delli 17. Aprile precedente: L'altra riſoluzione della Corte del dì 8. Luglio ultimo, dicente, che dalli Commeſſarj di eſſa ſaran vedute ed eſaminate tutte enunciate relazioni fatte da uno dei Conſiglieri di eſſa, e dalle Genti del Re, come ancora il menzionato eſemplare delle Coſtituzioni: Le concluſioni, e ſian dimande del Procurator Generale del Re: Inteſo il rapporto del Sig. Giuſeppe Maria Terray Conſigliere, e pienamente conſiderato il tutto.

La Corte del Parlamento con tutte le Camere unite ammette, per quan-

que beſoin eſt ou ſeroit, le Procureur Général du Roi Appellant comme d'abus de la Bulle commençant par le mot *Regimini*, donnée le 5. des Calendes d'Octobre 1540. par Paul III. portant pour titre : *Prima Inſtituti Societatis Jesu approbatio*; d'autre Bulle commençant par ces mots : *Injunctum nobis*, donnée la veille des Ides de Mars 1543. portant pour titre, *Facultas quoſvis idoneos ad Soc. Jesu, ſine reſtrictione numeri, admittendi, & Conſtitutiones condendi*; d'autre Bulle commençant par ces mots, *Expoſcit debitum*, donnée le 12. des Calendes d'Août 1550. portant pour titre : *Confirmatio alia Inſtituti, cum majori, tum illius, tum aliorum Societatis Indultorum, declaratione*; d'autre Bulle commençant par ces mots, *Sacrae Religionis*, donnée le 31. Décembre 1552. portant pour titre: *Confirmatio privilegiorum Societati conceſſorum & aliorum nova conceſſio*; & généralement de toutes Bulles, Brefs, Lettres Apoſtoliques, concernant les Prêtres & Ecoliers de la Société ſe diſant de Jesus, Conſtitutions d'icelle, Déclarations ſur leſdites Conſtitutions, Formules de Vœux, Decrets des Généraux ou des Congré-

quanto l'è, o ſarà di biſogno, il Procurator Generale del Re appellante come di abuſo della Bulla che comincia Regimini, *colla data del dì 5. delle Calende di Ottobre* 1540. *ſpedita da Paolo III. ed intitolata* -- Prima Inſtituti Societatis Jesu approbatio : *Dell' altra Bulla, che principia* -- Injunctum nobis, *colla data della vigilia degl' Idi di Marzo* 1543. *che ha per titolo* -- Facultas quoſvis idoneos ad Societatis Jesu ſine reſtrictione numeri admittendi, & Conſtitutiones condendi : *Dell' altra Bulla, che principia* -- Expoſcit debitum *colla data delli 12. delle Calende di Agoſto* 1550. *e col titolo* -- Confirmatio alia Inſtituti cum majori, tum illius, tum aliorum Societatis Indultorum, declaratione ; *Dell' altra Bulla, che comincia* -- Sacrae Religionis, *del dì 31. Decembre* 1552. *Intitolata* -- Confirmatio Privilegiorum Societati conceſſorum, & aliorum nova conceſſio. *E generalmente appellante di tutte le Bulle, Brevi, Lettere Apoſtoliche concernenti alli Preti e Scolari della Società ſe-dicente di Gesù, delle Coſtituzioni di eſſa, Dichiarazioni ſopra le medeſime, Formole di voti, Decreti dei Generali, o delle Congregazioni*

Digitized by Google

grégations générales de ladite Société, & généralement de tous autres Reglemens ou actes semblables : Notamment en ce que ledit Institut de ladite Société, seroit attentatoire à l'autorité de l'Eglise, à celle des Conciles généraux & particuliers, à celle du Saint Siége & de tous les Supérieurs Ecclésiastiques, & à celle des Souverains ; en tant que d'un côté par lesdites Constitutions, le Général pourroit tout dans ladite Société, au préjudice des décisions desdits Conciles, des Bulles émanées du Saint Siége, des réglemens prescrits par tous Supérieurs Ecclésiastiques, & des Loix émanées des Princes temporels ; & que d'un autre côté, aucune Puissance, ni spirituelle ni temporelle, ne pourroit rien dans ladite Société, à laquelle non-seulement auroit été attribuée la faculté de changer, casser & révoquer ses propres Constitutions, & de s'en donner de nouvelles, suivant la diversité des tems, des lieux & des objets, sans subir à cet égard aucune inspection, même de la part du Saint Siége, dont l'autorisation seroit censée attachée de plein droit à toutes les variations utiles à lad. Société ; mais encore auroit été accordé, au cas qu'il in-

xioni Generali di detta Società : e generalmente appellante di tutti gli altri regolamenti, o atti simili : con specialità rispetto a tutto ciò, che il detto Istituto conterrebbe di distruttivo contro l'autorità della Chiesa, dei Concilj Generali e particolari, della Santa Sede, e di tutti li Superiori Ecclesiastici, e contro quella dei Sovrani ; Imperciocchè in forza di tali Costituzioni da una parte il Generale avrebbe assoluto il dominio nella Società, in pregiudizio delle decisioni Conciliari, delle Bulle pubblicate dalla S. Sede, delli regolamenti stabiliti da tutti li Superiori Ecclesiastici, e delle leggi emanate da' Principi secolari ; e dall' altra le Potenze si spirituali, come temporali non avrebbero alcun potere sopra la Società istessa : alla quale non solo le sarebbe stato dato il dritto di cambiare, cassare, e rivocare le sue proprie Costituzioni, e formarsene delle nuove, seguendo la diversità dei tempi, dei luoghi, e degli oggetti, senza essere soggetta alla cognizione di niuno, anche dalla parte della Santa Sede, la di cui autorizazione si sarebbe creduta di pieno dritto attaccata a tutte le variazioni utili alla Società istessa ; Ma ben anche nel caso che

Digitized by Google

tervînt, de la part de l'Eglise, du Saint Siége, ou de quelqu'autre Puissance que ce fût, quelque acte de révocation ou de réformation, de pouvoir en ce cas rétablir tout de sa propre autorité dans l'ancien état, & même sous telle date que voudront choisir la Société, le Général ou les Supérieurs d'icelle; le tout sans qu'il soit besoint d'obtenir même du Saint Siége, ni autorisation, ni consentement, ni confirmation (1).

En ce que sous le nom de ladite Société, un seul homme exer-

che avvenisse per parte della Chiesa, della S. Sede, o di quale siasi altra Potenza, qualche atto di rivocazione, o riforma, le si accorderebbe il dritto di poter tutto rimettere nell' antico stato di sua propria autorità, ed anche sotto tal data, che piacerà scegliere alla Società, al Generale, o alli Superiori di essa, senza che in ciò farsi vi abbisogni autorità, consenso, o conferma della Santa Sede (1).

La Corte ammette di più il Procuratore Generale del Re appellan-

(1) Non obstantibus . . . . . Generalis Concilij hujusmodi aliisque Apostolicis, necnon in Provincialibus & Synodalibus Concilijs editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, & Ordinationibus (*Bulle* Pastor. Offic. 1578. *tome* 1. *Edition de Prague*, *pag.* 64. *col.* 2.)

Decernentes . . . . . nullo unquam tempore per nos, aut sedem prædictam revocari, aut limitari, vel illis derogari posse . . . . . & quoties revocati, alterati, limitati vel derogari contingat, toties in pristinum, & eum, in quo antè præmissa erant, statum restitutas, de novo, & etiam sub posteriore datâ per . . . . Præpositum Generalem eligendâ, & concessas esse & fore (*Bulle* Dum indefessæ, 1571. *tom.* 1. *pag.* 43. *col.* 1.)

Et tam hactenus factas, quam in posterum faciendas Constitutiones ipsas, juxta locorum & temporum, ac rerum qualitatem, & varietatem, mutare, alterare, seu in totum cassare, & alias de novo condere possint & valeant: quæ postquam mutatæ, alteratæ, seu de novo conditæ fuerint, eo ipso apostolicâ auctoritate præfatâ confirmatæ existantur, eâdem Apostolicâ auctoritate de speciali gratiâ indulgemus. (*Bulle* Injunctum nobis 1543. *tom.* 1. *pag.* 10. *col.* 2.)

Nulla persona Societatis privilegium aliquod contra communia ipsius Societatis statuta postulare audeat, aut obtentum retinere . . . . si qua vero impetrabuntur hujusmodi à Sede Apostolicâ . . . . irrita sunt & inania . . . . nisi . . . . consentiente Societate fit derogatum. (*Compend. verbo* privileg. §. 3. *tom.* 1. *p.* 327. *col.* 1.)

Et quoties emanabunt (litteræ revocantes vel limitantes) toties in pristinum & eum in quo antèa quomodolibet erant statum restituta, reposita, & plenarie redintegrata, ac de novo, etiam sub datâ, per Societatem, illiusque Præpositum Generalem, & alios Superiores prædictos, quandocumque eligendâ, de novo concessa, ac etiam confirmata . . . . absque eo quod desuper a dictâ Sede illorum ulterior restitutio, revalidatio, confirmatio, seu nova concessio impetranda, sit. (*Bulle* Ecclesiæ Catholicæ, 1590. *tom.* 1. *pag.* 104. *col.* 2.)

Digitized by Google

ceroit une puiſſance Monarchique ſur la Société entiére, répandue dans tous les Etats, & ſur l'univerſalité de ſes Membres, & des perſonnes vivantes ſous ſon obéiſſance, même ſur celles qui ſeroient exemptes, même ſur celles qui ſeroient pourvues de facultés quelconques; & que cette Puiſſances s'étendroit non ſeulement ſur l'adminiſtration des biens & ſur le droit de paſſer tous contrats, & d'annuller ceux déja faits, même en vertu de ſes pouvoirs, mais ſeroit tellement une & entiere, que chacun de ceux qui compoſent ladite Société, ſeroit tenu de lui obéir aveuglément comme à J. C. lui-même, quelque choſe que commande ce Général, ſans réſerve, ſans exception, ſans examen, & ſans héſiter même intérieurement: d'apporter à l'exécution de tout ce qu'il preſcrira, la même plénitude de conſentement & d'adhéſion qu'ils ont pour la créance des Dogmes mêmes de la foi Catholique: d'être dans ſes mains comme un cadavre, ou comme un bâton dans celles d'un vieillard, ou comme Abraham ſous les ordres de Dieu qui lui commandoit d'immoler ſon Fils: en ſe pénétrant du principe, que tout

te come di abuſo, perchè ſotto il nome della Società ſuddetta un ſolo uomo eſercitarebbe una potenza Monarchica ſopra l'intiera Società, ſparſa in tutti li Stati, e ſopra l'univerſalità de' ſuoi membri, e delle perſone viventi ſotto la ſua ubbidienza, anche ſopra quei che ne ſarebbero eſenti, e forniti di qualunque facoltà; E che tale potenza ſi eſtenderebbe non ſolo all' amminiſtrazione dei beni, e ſopra il dritto di formar qualunque contratto, e di caſſare li già fatti, anche in forza del ſuo potere; ma ſarebbe talmente unica ed intiera, che ciaſcun di loro, dei quali è compoſta la Società, ſarebbe tenuto di ubbidire ciecamente, come a Gesù Criſto medeſimo, a qualunque ordine che il Generale darebbe, ſenza riſerva, ſenza eccezione, ſenza eſame, e ſenza neppure concorrervi interiore eſitazione: e di portare nell' eſecuzione di ciò ch' egli comanderà lo ſteſſo pieno conſenſo ed attaccamento, che han per la credenza degl' iſteſſi dogmi della Fede Cattolica: di eſſere in ſomma ciaſcun membro della Società come un cadavere nelle ſue mani, o come un baſtone in quelle di un vecchio, o pur come Abramo ſotto gli ordini di Dio, che gli comandava d' immolare il ſuo figlio: fiſſandoſi nel principio, che tutto

Digitized by Google

tout ce qu' on lui commande eſt juſte, & en abdiquant tout ſentiment perſonnel & toute volonté propre (2).

En ce que ladite autorité abſolue s' étendroit même ſur le Contrat naturel, qui liant les Membres à la Société, doit lier la Société à ſes Membres;

ciò, che gli ſi comanda è giuſto, e renunziando ad ogni ſuo perſonal ſentimento, o propria volontà (2).

Inoltre la Corte ammette il Procuratore Generale del Re appellante come di abuſo, perchè la ſuddetta aſſoluta autorità ſi eſtenderebbe ben anche ſul contratto naturale, il quale

(2) Univerſam gubernandi rationem . . . . Ignatius fundator . . . . Monarchicam tamen, & in definitionibus unius Superioris arbitrio contentam eſſe decrevit. (*Bulle* Eccleſiæ Catholicæ, *tom.* 1. *p.* 102. *col.* 1.)

Plenam in univerſos ejuſdem Societatis ſocios & perſonas ſub ejus obedientiâ degentes, ubilibet commorantes, etiam exemptos, etiam quaſcumque Facultates habentes, ſuam Juriſdictionem exerceat. (*Bulle* Licet debitum, 1549. *tom.* 1 *p.* 14. *col.* 2.)

Et item penes Præpoſitum generalem omnis facultas agendi quoſvis contractus emptionum aut venditionum. (*Conſt. part.* 9. *tom.* 1. *pag.* 436. *col.* 2.)

Et quamvis aliis inferioribus præpoſitis, vel viſitatoribus, vel Commiſſariis ſuam Facultatem communicet, (Generalis) poterit tamen approbare, vel reſcindere quod illi fecerint. (*ibid. pag.* 438. *col.* 2.)

Singuli ſubditorum . . . . non ſolùm Præpoſito in omnibus, ad Inſtitutum Societatis pertinentibus, parere ſemper teneantur; ſed in illo Chriſtum veluti præſentem agnoſcant, & quantum decet venerentur. (*Bulle* Expoſcit debitum, 1550. *tom.* 1. *pag.* 23. *col.* 2.)

Jubendi jus totum penes Præpoſitum erit. (*Bulle* Regimini, 1540. *tom.* 1. *pag.* 6. *col.* 2.

(Poterit Præpoſitus Generalis) in omnibus quod videbitur conſtituere; & ſemper ei obedientiam ac reverentiam, ut qui Chriſti vices gerit, præſtari oportebit. *Conſt.*) *part.* 9. *tom.* 1. *pag.* 438. *col.* 2.)

Ut ſtatuatis vobiſcum ipſi, quidquid Superior præcipit, ipſius Dei præceptum eſſe & voluntatem: atque ut ad credenda, quæ Catholica fides proponit, toto animo aſſenſuque veſtro ſtatim incumbitis: ſic ad ea facienda, quæcumque Superior dixerit, cœco quodam impetu voluntatis parendi cupidæ, ſine ullâ prorſus diſquiſitione feramini. Sic egiſſe credendus eſt Abraham filium Iſaac immolare juſſus (*Epiſt. Præpoſiti Generalis tom.* 2. *p.* 165. *col.* 2.

Sibi quiſque perſuadeat, quod qui ſub obedientiâ vivunt, ſe ferri ac regi à divinâ Providentiâ per Superiores ſuos, ſinere debent, perinde ac ſi cadaver eſſent, quod quoquo verſus ferri, & quâcumque ratione tractari ſe ſinit: vel ſimiliter, atque ſenis baculus, qui ubicumque & quâcumque in re velit eo uti, qui eum manu tenet, ei inſervit. *Conſtit. part.* 6. *tom.* 1. *pag.* 408. *col.* 1.

Obedientia tum in executione, tum in voluntate, tum in intellectu ſit in nobis ſemper omni ex parte perfecta; cum magnâ celeritate, ſpirituali gaudio & perſeverantiâ, quidquid nobis injunctum fuerit, obeundo; omnia juſta eſſe nobis perſuadendo, omnem ſententiam ac judicium noſtrum contrarium cæcâ quâdam obedientiâ abnegando (*ibid. eod.* 1.)

Digitized by Google

bres ; que néanmoins ladite Société ne seroit aucunement engagée de son côté ; & que tandis que tous ses Membres lui seroient définitivement liés, le Général pourroit en tout tems renvoyer chacun d' eux, sans être tenu de pourvoir à leurs besoins temporels, même les plus urgens (3).

En ce que, pour d' autant plus assûrer l' exercice de ce pouvoir absolu, l' esprit général dudit Institut, suivi dans les Constitutions, seroit de n' établir différentes Régles apparentes, qu' en les détruisant en même temps, soit par d' autres Régles opposées qui se trouveroient dans d' autres endroits des mêmes Constitutions, soit par des distinctions & exceptions de tout genre, ajoutant que dans la pratique les Membres de ladite Société ne sont obligés même sous peine de

le unendo li membri alla Società, deve similmente unire la Società alli suoi membri ; e niente meno non sarebbe questa obbligata a nulla per la sua parte : e mentre tutti li membri le starebbero definitivamente congiunti, il Generale potrebbe in ogni tempo separarne ciascun di loro, senza essere tenuto di provvederli, anche nei loro più urgenti temporali bisogni (3).

Di vantaggio la Corte ammette l'anzidetto Procuratore Generale del Re appellante come di abuso, in quanto che per maggiormente assicurar l' esercizio di un tale assoluto dominio, lo spirito generale del menzionato istituto, contenuto anche nelle Costituzioni, sarebbe, di non formare differenti regole in apparenza, se non distruggendole nel tempo stesso o con altre regole opposte, che si troverebbono in altri luoghi delle Costituzioni medesime, avvero con delle distinzioni, ed eccezioni di ogni genere ; aggiugnendo, che nella pratica dei punti

C

(3) Declaramus memoratam Societatem Jesu non teneri, nec obligatam esse ad ullam subministrationem, sive congruæ sustentationis, sive alimentorum, sive alio quocumque titulo, & causâ, illis faciendam, qui post triennium probationis, & emissionis voto rum simplicium, extra dictam Societatem a suis superioribus ejiciuntur, tametsi dum in eâ permanebant, ad Sacros etiam Presbyteratûs Ordines sine beneficio Ecclesiastico, ac patrimonio, & ad titulum Religiosæ paupertatis promoti fuerint; sicque & non aliter in præmissis per quoscumque judices ordinarios & delegatos . . . . . sublatâ eis & eorum cuilibet quâvis aliter judicandi & interpretandi facultate, & autoritate, judicari ; & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quâvis autoritate scienter, vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus. *Bull.* Injunct. nobis . 1728. *tom. I. op. 209. col. 2.*)

de péché véniel à aucun des points contenus dans leſdites Conſtitutions, à moins qu' il ne leur ſoit ſpécialement preſcrit en vertu de la ſainte obéiſſance, par le Supérieur qui a droit de juger de ce qui convient aux occaſions & aux perſonnes, enſorte que le ſeul point conſtant ſeroit de faire régler & décider tout par le ſeul Général de ladite Société (4).

ti contenuti nelle Coſtituzioni li membri della Società non ſono ne anche obbligati ſotto pena di colpa veniale, a men che loro non ſia ſpecialmente impoſta in virtù di ſanta ubbidienza dal Superiore, il quale ha dritto di giudicare di quel che conviene nelle occaſioni, ed alle perſone; In guiſa che il ſolo coſtante punto ſarebbe di far tutto regolare e decidere dal ſolo Generale della Società. (4).

En

Am-

(4) Qui quidem Præpoſitus de conſilio Conſociorum, Conſtitutiones .... in concilio condendi autoritatem habeat, majori ſuffragiorum parte ſemper ſtatuendi jus habente. Concilium vero intelligatur eſſe, in rebus quidem gravioribus, ac perpetuis, major pars totius Societatis, quæ a Præpoſito commode convocari poterit; in levioribus autem & temporaneis, omnes illi, qui in loco ubi Præpoſitus noſter reſidebit, præſentes eſſe contigerit. (*Bulle* Regimini, *tom.* 1. *p.* 6. *col.* 2.) Concilium vero neceſſario convocandum ad condendas vel immutandas Conſtitutiones, & alia graviora, ut alienare, vel diſſolvere domos, ac Collegia ſemel erecta, intelligatur eſſe major pars totius Societatis profeſſæ, juxtà Conſtitutionum noſtrarum declarationem, quæ ſine magno incommodo poteſt a Præpoſito generali convocari: in aliis, quæ non ita magni momenti ſunt, idem Præpoſitus, adjutus, quatenus ipſe opportunum judicabit, fratrum ſuorum conſilio, per ſeipſum ordinandi & jubendi jus totum habeat. (*Bulle* Expoſcit debitum, 1550. *tom.* 1. *p.* 22. *col.* 2.)

In veſtitûs itidem ratione tria obſerventur: primum, ut honeſtus ille ſit; alterum, ut ad uſum loci in quo vivitur, accommodatus; tertium, ut profeſſioni paupertatis non repugnet. Videretur autem repugnare ſi ſericis vel pretioſis pannis uteremur; a quibus abſtinendum eſt, ut in omnibus humilitatis & ſubmiſſionis debita ad majorem Dei gloriam ratio habeatur (*Conſt. ſexta Pars. cap.* 2. §. 15. *t.* 1. *p.* 410. *col.* 1.) Hoc intelligendum eſt in iis, quibus Domus novas veſtes providet: non tamen repugnat, quod qui Societatem ingrediuntur, ſi panno pretioſiore aut re ſimili induti venerunt, eo uti poſſint: nec etiam ſi in occurrenti aliquâ occaſione vel neceſſitate quis veſtibus melioribus, honeſtis tamen, indueretur: ſed ad ordinarium veſtiendi modum eis uti non debent. Et nihilominus conſiderandum quod non omnes eiſdem viribus naturalibus, nec ſanitate corporis, nec ætate ad eam convenienti pollent: atque ita juxta majus particulare bonum hujuſmodi perſonarum, & univerſale aliarum multarum, id conſiderandum eſt; &, quoad ejus fieri poterit, ad majorem Dei gloriam providendum. (*Decl. in cap. ſecundum ibid. pag.* 411. *col.* 2. & 412. *col* 1.)

Omnia quæ ſpeciem habent ſecularis negotiationis, in colendis videlicet agris, vendendis in foro fructibus, & ſimilibus, intelligantur prohibita eſſe noſtris. (*Decret. ſecundæ Congregation.*, *n.* 61. *ibid.* 499. *col.* 1.) Cum poſtulatum eſſet quænam eſſent illa quæ negotiationis ſpeciem habent, a quibus noſtri juxta Canonem vigeſimum quintum Congregationis ſecundæ abſtinere jubentur; cenſuit Congregatio, varia illa eſſe, neque

Digitized by Google

En ce qu'il ſeroit accordé audit Inſtitut toutes ſortes de Priviléges, même ceux qui ſeroient le plus contraires aux Droits des Puiſſances temporelle & ſpirituelle, à ceux des Ordinaires, des Paſteurs du ſecond Ordre, des Univerſités & des autres Corps Séculiers & Réguliers : & que dans le cas où on voudroit attaquer leſdits Priviléges, moleſter ou inquiéter tacitement ou expreſſément ledit Inſtitut, il lui ſeroit concédé de ſe nommer des Conſervateurs avec faculté d' employer pour leur défenſe toutes les reſſources op-

Ammette ancora la Corte il Procuratore Generale del Re appellante come di abuſo, perche ſi accordarebbono al detto Iſtituto tutti li privilegj, ed anche quelli, che ſarebbero oppoſti alli dritti delle Potenze temporale e ſpirituale, degli Ordinarj, delli Paſtori del ſecond' ordine, delle Univerſità, ed altri corpi ſecolari e regolari; e che nel caſo, che tali privilegj contraſtar ſi voleſſero, e moleſtarſi eſpreſſamente o tacitamente il detto loro Iſtituto, potrebbe la Società eleggere li Conſervatori, *colla facoltà d' impiegare in loro*

neque omnia recenſeri poſſe. Inter alia tamen numerari hæc poſſe : Primo, conducere agros alienos, ut ex iis lucrum & quæſtum facias. Non tamen habere ſpeciem negotiationis, eos conducere ad prædiorum noſtrorum adminiſtrationem, vel animalium noſtrorum ſuſtentationem. Secundo, emere aliqua, ut noſtrâ poſtea induſtriâ carius vendantur. Emere tamen animalia ad prædiorum paſcua conſumenda, quæ poſtea divendantur, non cenſuit negotiationis ſpeciem habere; ſicut nec emere quæ putantur uſibus noſtrorum neceſſaria, quæ ſuperflua poſtea vendantur. Tertio, Typographiæ ſumptus pro edendis noſtrorum libris ſuppeditare, exemplaque damno lucroque noſtro dividenda accipere : quæ res, licet abſolute negotiatio Clericis interdicta non ſit, noſtris tamen videtur omnino interdicenda, nec niſi graviſſimas ob cauſas a P. noſtro permittenda. Quarto, Typographiam in collegiis habere, in quâ libri excuſi, externis divendantur. In utrâque tamen Indiâ, partibuſque Septemtrionalibus, pro libris piis & ad Religionem ſpectantibus, ſcolarumque noſtrarum, cum vel Typographi deſunt, vel Catholici deſunt, judicio P. noſtri rem totam committendam cenſuit. (*Decreta ſeptimæ Congregationis*, *n.* 84. *ibid. pag.* 607. *col.* 2. & 608. *col.* 1.) Studioſe devitet (Procurator Provinciæ) omnem ſpeciem negotiationis, aut quæſiti lucri, emptione, aut venditione rerum aliunde acceptarum, aut alio mittendarum, permutatione pecuniarum; aliterve. Si tamen contingeret ex negotiorum geſtione lucrum aliquod ſuâ quaſi ſponte enaſci, ſciat non licere ipſi de eo diſponere, niſi ex judicio Provincialis, & illud omne deducendum eſſe in rationes, haud ſecus ac cætera accepta & expenſa. (*Regulæ Procuratoris Provinciæ* : *t.* 2. *p.* 144. *col.* 2.)

Ne in laqueum ullius peccati . . . incidat . . . viſum eſt nobis. . . nullas Conſtitutiones poſſe obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere; niſi ſuperior ea in nomine Domini noſtri Jeſu-Chriſti, vel in virtute obedientiæ juberet; quod in rebus, vel perſonis illis, in quibus judicabitur, quod ad particulare unius cujuſque, vel ad univerſale bonum multum conveniet, fieri poterit. (*Caſſit. part.* 6. *tom.* 1. *pag.* 414. *col.* 2. & *p.* 415.)

Digitized by Google

opportunes de droit & de fait, même ſans reſpecter la puiſſance Royale (5).

difeſa tutti li mezzi opportuni e di legge, e di fatto, anche ſenza riſpettarſi la poteſtà Reale (5).

En

Ed

(5) Societas & univerſi illius Socii, ac perſonæ, illorumque, bona quæcumque, ab omni Superioritate, Juriſdictione, & correctione Ordinariorum ſunt exempta ac libera.... ita quod præfati Prælati au quævis alia perſona nequeat, etiam ratione delicti, ſeu contractus, vel rei de quâ agitur, ubicumque committatur delictum, ineatur contractus, aut re ipſa conſiſtat, Juriſdictionem quomodolibet exercere. (*Compend. verbo* Exemptio, *tom.* 1. *p.* 296. & 297.)

Generali ..... bona ..... vendere .... liti deſuper habitæ, ac actioni etiam in non poſſeſſorem cedere, & reum citare, utilitatemque venditionum, & aliorum hujuſmodi, vel etiam neceſſitatem aut aliam cauſam propter quam fiant, ſimpliciter & abſque figurâ judicii cognoſcere, judicare, definire, & penitus terminare libere & licite valeant..... concedimus ..... Necnon quidquid ſecus ſuper his a quoquam quâvis, autoritate, ſcienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum & inane decernimus. (*Bulle* Ex debito, 1582. *tom.* 1. *p.* 70. 71. & 72.)

Univerſam Societatem omniaque & ſingula illius .... ubilibet conſiſtentia ..... a quibuſvis decimis, etiam Papalibus, prædialibus, perſonalibus, quartis, medietatibus, & aliis fructuum partibus, ſubſidiis etiam caritativis, & aliis ordinariis oneribus .... Etiam .... pro defenſione Patriæ ac alias quomodolibet etiam ad Imperatorum, Regum, Ducum, & aliorum Principum inſtantiam, pro tempore Impoſitis ... perpetuo liberamus. (*Bulle* Exponi nobis, 1561. *tom.* 1. *p.* 32. *col.* 2. & *p.* 298. *col.* 1.)

Definitum eſt ne quis Rex, Principes, Duces ..... Noſtris ſeu rebus ſeu perſonis audeant vel præſumant Gabellas, Talias, Datia, Collectas, etiam pro pontium refectionibus, aut viarum reparationibus .... inferre, indicere, vel imponere, aut.... exigere, ſub excommunicationis & maledictionis æternæ pœnis: quas, niſi præſentium habitâ notitiâ, prorſus deſiterint, ipſo facto incurrant. (*Compend. verbo* Exemptio. §. 8. *tom.* 1. *p.* 298. *col.* 2.)

Nec (licet) ullis Prælatis contra aliquem de Societate, vel contra alios eorum causâ, aliquam excommunicationis, ſuſpenſionis vel interdicti ſententiam.... ferre..... irrita eſſe cenſeatur. (*Bulla* Licet debitum 1549. *tom.* 1. *p.* 16. *col.* 2.)

Epiſcopi prohibere non poſſunt, ne a Dominicâ Palmarum uſque ad Dominicam in Albis, adminiſtremus Sacramentum Pœnitentiæ. (*Comped. verb.* Confeſſarius, *tom.* 1. *pag.* 285. *col.* 2.)

Chriſti fidelibus ipſis Euchariſtiæ & alia Eccleſiaſtica Sacramenta, ſine alicujus præjudicio miniſtrandi; Diœceſanorum locorum, Rectorum Parochialium & aliarum Eccleſiarum, aut quorumvis aliorum licentiâ deſuper minime requiſitâ. (*Bulle*. Cum inter, 1545. *tom.* 1. *p.* 12. *col.* 1.)

Epiſcopi .... non poſſunt tamen generatim prohibere ne noſtri prædicent in Eccleſiis Societatis. (*Comped. verbo* Prædicatores §. 2. *tom.* 1. *p.* 325. *col.* 2.)

Omnes.... cujuſcumque conditionis exiſtant, qui..... Prædicationibus ... Fratrum Societatis ....in Eccleſiis ubi ipſi concionabuntur interfuerint, diebus hujuſmodi Miſſas & alia divina officia audire, & Eccleſiaſtica Sacramenta ibidem recipere, libere & licite valeant: Nec ad id, ad proprias Parochiales Eccleſias accedere teneantur. (*Bulle* Licet debitum 1549. *t.* 1. *p.* 16. *col.* 2.)

Societati ſinguliſque illius perſonis ac eorum familiaribus .... ut in quibuſcumque cauſis tam civilibus quam criminalibus ac mixtis ..... omnes & ſingulos Archiepiſcopos..... & Cathedralium Eccleſiarum Canonicos..... in ſuos poſſint aſſumere con-

Digitized by Google

En ce que chacune des dispositions susdites, notamment l'obligation imposée à tous les membres de ladite Société d'une obéissance aveugle dans l'exécution, comme dans l'acquiescement, envers toute volonté du Général, sans examen sur la justice d'aucun ordre émané de lui, l'étendue des prohibitions portées par lesdites Constitutions, le genre des pouvoirs attribués auxdits soi-disans Conservateurs, tendroient à compromettre la sûreté même de la personne des Rois. Que des articles plus précis encore desdites Constitutions concourroient à porter atteinte à cette sûreté: & que d'ailleurs chacun des membres de ladite Société étant obligé de se soumettre aux définitions d'icelle, dans les objets même de leur Doctrine, sur lesquels ils auroient des opinions différentes des Sentimens de l'Eglise, il ne doit & ne peut y avoir qu'une créance, une doctrine & une morale uniforme dans ladite Société, sçavoir celles qu'el-

Ed in fine si riceve l'appellazione di sopra notata, perche ciascuna delle suddette disposizioni, e specialmente l'obbligo di tutti li membri della Società a prestar cieca ubbidienza, ed eseguire, e credere la volontà del Generale, senza esaminar la giustizia di qualunque suo ordine, l'estensione delle proibizioni notate colle Costituzioni, la natura del potere attribuito alli menzionati sedicenti Conservatori, *tenderebbono a mettere in forse la sicurezza medesima della persona dei Principi; E perchè diversi articoli più precisi delle Costituzioni concorrerebbero ad attentare contro a questa sicurezza; E quindi essendo ciascun dei membri della Società obbligato a sottoporsi alle definizioni di essa, anche riguardo alli punti della loro dottrina, ancorchè avessero opinioni differenti dai sentimenti della Chiesa, egli il membro non deve, ne può avere se non una sola credenza, una dottrina, ed una morale uniforme nella Società, cioè quelle opinio-*

conservatores & judices ordinarios.... Ipsis sic electis... aut uni eorum.... non permitterent Societatem ..... a quibuscumque personis tam sæcularibus quam Ecclesiasticis, ac quâcumque autoritate & superioritate fungentibus, quoquo modo indebite molestari .... detentores .... injuriatores ...: necnon contradictores quoslibet & rebelles, etiamsi alias.... qualificati existerent ... per sententias, censuras & pœnas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris & facti remedia, appellatione postpositâ, compescendo. *Bulle* Æquum reputamus, 1573. *tom.* 1. *p.* 45. *col.* 1.)

Non permittentes eos....per quoscumque....quâcumque, etiam Pontificali, Regiâ vel aliâ autorirate fungatur, publice vel occulte, directe vel indirecte, tacite vel expresse, quovis quæsito colore ..... molestari vel inquietari. (*Bulle* Salvatoris Domini, 1576. *tom.* 1. *p.* 58. *col.* 2.)

Digitized by Google

elle jugeroit les plus accommodées au tems, les meilleures, & les plus convenables pour ladite Société (6).

Permet au Procureur-Général du Roi de faire intimer le Général & Société desdits soi-disants Jésuites sur ledit Appel comme d'abus, sur lequel les Parties auront audience au premier jour; lors du Jugement duquel Appel comme d'abus,

nioni ch' ella giudicarebbe le più accommodate al tempo, le migliori, e le più convenienti a se medesima (6).

Permette la Corte al Procuratore Generale del Re di fare intimare il Generale e Società dei suddetti se-dicenti Gesuiti sopra l' appello come di abuso, su di cui si sentiranno le parti nel primo giorno: e nell' atto di giudicare di detto appello

(6) Præcipitur in virtute sanctæ obedientiæ & sub pœnâ excommunicationis ... inhabilitatis ad quævis officia, suspensionis a divinis, & aliis Præpositi Generalis arbitrio reservatis, ne quis nostræ Societatis, publice vel privatim, prælegendo, seu consulendo, multo etiam minus libros conscribendo, affirmare præsumat, licitum esse cuique personæ, quocumque prætextu tyrannidis, reges aut principes occidere, seu mortem eis machinari. Provinciales autem qui aliquid eorum resciverint, nec emendaverint, aut non prævenerint incommoda quæ ex contrario sequi possent, efficiendo ut hoc Decretum sancte observetur, non modo prædictas pœnas incurrere, sed etiam officio privari voluit P. Claudius. *Tom.* 2. *p.* 5. *col.* 2. *cap.* 5. *tit.* de Tyrannicidio.)

In virtute sanctæ obedientiæ commendatur Provincialibus ne in suâ Provinciâ quidquam, quâcumque occasione, aut linguâ, evulgari patiantur a nostris, in quo de potestate summi Pontificis supra Reges & Principes, aut de Tyrannicidio agatur, nisi prius recognitum Romæ & probatum sit. (*ibid. col.* 2.)

Iterum ordinamus ... ne quis in posterum hanc materiam tractet, aut Libris editis aut scriptis quibuscumque, nec publice disputet, aut doceat in Scholis: ut occasiones omnes offensionis & querelarum præcidantur. (*ibid. p.* 6. *col.* 1.)

Si quis aliquid sentiret, quod discreparet ab eo quod Ecclesia & ejus Doctores communiter sentiunt; suum sensum definitioni ipsius Societatis debet subjicere. (*Decl. in const. tom.* 1. *p.* 375. *col.* 2.)

In opinionibus etiam, in quibus Catholici Doctores variant inter se, vel contrarii sunt etiam ut conformitas, in Societate sit, curandum est. (*ibid. p.* 375. *col.* 2.)

Doctrinæ igitur differentes non admittantur, nec verbo in concionibus, vel lectionibus publicis, nec scriptis libris, qui quidem edi non poterunt in lucem, sine approbatione atque consensu Præpositi Generalis, qui eorum examinationem saltem tribus committat, sanâ doctrinâ & claro judicio in eâ facultate præditis; imo & judiciorum de rebus agendis diversitas .... nec quæ (conformitati & unioni) adversantur, permittenda. (*Const. part.* 3. *tom. pag.* 272. & 273.)

Si aliqua summa, vel liber Theologiæ Scholasticæ conficeretur, qui his nostris temporibus accommodatior videretur ... (*Declar. in Const. part.* 4. *t.* 1. *p.* 397. *col.* 2.)

Omnes (ut plurimùm) eamdem Doctrinam quæ in Societate fuerit electa, ut melior & convenientior nostris, sequantur. Qui autem studiorum cursum jam peregerit, advertat ne opinionum diversitas conjunctioni charitatis noceat; & quoad ejus fieri poterit, Doctrinæ in Societate communiori se accommodet. (*Decl. in Const. part.* 8. *cap.* 1. *tom.* 1. *pag.* 426. *col.* 1.)

Digitized by Google

d' abus, ſeront rapportés à la Cour tous Edits, Déclarations & Lettres-Patentes duement vérifiées, en icelle concernant ladite Société, pour être, ſur le tout, conjointement ſtatué & ordonné ce qu' il appartiendra.

ORDONNE que le préſent Arrêt ſera ſignifié ſans délai aux Maiſons de ladite Société qui ſont dans la Ville de Paris, & dans un mois au plus tard à toutes Maiſons occupées dans le reſſort de la Cour, par ceux de ladite Société.

Et ſera le préſent Arrêt, lu, publié, imprimé, & affichè partout où beſoin ſera.

Fait en Parlement, toutes les Chambres aſſemblées, le 6. Août 1761. *Signè*, DUFRANC.

A PARIS, chez P. G. SIMON, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l' Hercule, 1761.

pello come di abuſo ſi riferiranno alla Corte tutti gli editti, dichiarazioni, e lettere patenti debitamente verificate, concernenti la detta Società, per poterſi ſopra il tutto unitamente determinare, ed ordinare ciò, che converrà.

SI ORDINA, che il preſente arreſto ſarà intimato immediatamente alle Caſe della Società predetta, che ſono nella Città di Parigi, e tra'l termine di un meſe al più s'intimerà a tutte le altre Caſe abitate da quelli della Società in giurisdizione del Parlamento.

E ſarà il preſente arreſto letto, pubblicato, impreſſo, e fiſſato dappertutto ove biſognerà.

Fatto nel Parlamento, con tutte le Camere unite, alli 6. Agoſto 1761. -- Segnato -- Dufranc -- A Parigi, preſſo P. G. Simon Stampatore del Parlamento, nella ſtrada dell' Arpa, all' Ercole. 1761.

Digitized by Google

Digitized by Google

ARREST DE LA COUR DU PARLAMENT,

Du 6. Août 1761.

VU par la Cour toutes les Chambres assemblées, le compte rendu en ladite Cour par l'un des Conseillers en icelle le 8. Juillet dernier, touchant la Doctrine, Morale, & Pratique des Prêtres & Ecoliers, soi-disans de la Société de Jesus; Arrêté dudit jour, portant que ledit compte seroit communiqué au Procureur Général du Roi; autre arrêté du 18. dud. mois de Juillet, qui sur le vû des Conclusions prises par le Procureur Général du Roi, ordonne que, tant ledit compte, que ladite Doctrine, Morale, & Pratique, seront vus & examinés par des Commissaires de la Cour; Vérification faite de ladite Doctrine meurtriere & attentatoire à la sûreté des Souverains, sur les Livres imprimés de l'aveu & approbation de lad. Société, notamment:

Par *Emmanuel Sa*, Jesuite, en ses Aphorismes imprimés en 1590.

Par

ARRESTO DELLA CORTE DEL PARLAMENTO,

Delli 6. Agosto 1761.

VEdutasi dalla Corte con tutte le Camere unite la relazione resa in detta Corte da uno dei Consiglieri di essa li 8. Luglio scorso sopra la dottrina, morale, e pratica dei Preti, e Scolari se-dicenti della Società di Gesù; La risoluzione di detto giorno, dettante, che la menzionata relazione sarebbe comunicata al Prorator Generale del Re; L' altra risoluzione dei 18. del suddetto mese di Luglio, la quale in conseguenza delle conclusioni prese dal Procuratore Generale del Re, ordina, che tanto la relazione suddetta, quanto la dottrina, morale, e pratica saranno vedute, ed esaminate dai Commissarj della Corte; La verificazione fatta della suddetta dottrina micidiale, ed attentante alla sicurezza dei Sovrani, sopra li libri impressi col consenso ed approvazione della suddetta Società, specialmente:

Da Emanuele Sa, *Gesuita, nei suoi aforismi impressi nel* 1590.

D

Da

Digitized by Google

Par *Martin Antoine Delrio*, Jéſuite, en ſon Commentaire compoſé en 1589. & imprimé à Anvers en 1593;

Par *Robert Perſon*, autrement nommé *André Philopater*, Jéſuite, en ſon Livre imprimé à Lyoné la même anne;

Par le Livre de *Jean Aqua-Pontanus*, ou *Bridgwater*, Jéſuite, imprimé pour la troiſiéme fois en 1594;

Par *Robert Bellarmin*, Jéſuite, en ſes *Controverſes* imprimées à Ingolſtat en 1596;

Par *Louis Molina*, Jéſuite, en ſon Livre *De Juſtitia, & Jure*, imprimé en 1602;

Par *Alphonſe Salmeron*, Jéſuite, en ſon quatriéme Tome imprimé en 1602;

Par *Gregiore de Valence*, Jéſuite, dans ſon *Commentaire Theologique* imprimé à Ingolſtat en 1603;

Par ledit *Alphonſe Salmeron*, Jéſuite, en ſon treiziéme Tome imprimé en 1604;

Par *Jean Mariana*, Jéſuite, dans ſon Traité *De Rege & Regis inſtitutione*, imprimé en 1605, & condamné par Arrêt de la Cour du 8. Juin 1610;

Par *Charles Scribani*, Jéſuite, en ſon *Amphiteâtre d'Honneur*, imprimé en 1606;

En

Da Martino Antonio Delrio, *Geſuita, nel ſuo Commentario compoſto nel* 1589. *e impreſſo ad Anverſa nel* 1593;

Da Roberto Perſon, *altramente detto* Andrea Filopatro, *Geſuita nel ſuo libro impreſſo a a Lione nell' iſteſſo anno*;

Dal libro di Giovanni Acqua-Pontano, *o* Bridgwater, *Geſuita, impreſſo la terza volta nel* 1594;

Da Roberto Bellarmino, *Geſuita, nelle ſue* Controverſie *impreſſe a Ingolſtat nel* 1596;

Da Luigi Molina *Geſuita, nel ſuo libro* de Juſtitia, & Jure, *impreſſo nel* 1602;

Da Alfonſo Salmeron, *Geſuita, nel ſuo* 4. *tom. impreſſo nel* 1602;

Da Gregorio di Valenza, *Geſuita, nel ſuo* Comentario Teologico *impreſſo a Ingolſtat nel* 1603;

Dal detto Alfonſo Salmeron, *Geſuita, nel ſuo Terzo Tomo impreſſo nel* 1604;

Da Giovanni Mariana, *Geſuita nel ſuo trattato* De Rege & Regis inſtitutione, *impreſſo nel* 1605. *e condannato con arreſto della Corte dei* 8. *Giugno* 1610;

Da Carlo Scribani, *Geſuita nel ſuo* Anfiteatro d'onore, *impreſſo nel* 1606;

Nell'

Digitized by Google

En l' année 1607. par *Jean Azor*, Jésuite, en ses *Institutions Morales*, imprimées à Lyon;

Par le d. *Robert Bellarmin*, Jésuite, en son Traité *De Autoritate summi Pontificis*, imprimé a Rome en 1610., & condamné par Arrêt de la Cour du 26. Novembre 1610;

Par *Jacques Gretzer*, Jésuite, en son Livre intitulé, *Vespertilio Hæreticus*, imprimé à Ingolstat en la même année 1610;

Par *Jacques Keller*, Jésuite, en son Livre intitulé *Tyrannicidium*, imprimé l'année suivante 1611;

Par *Gabriel Vasquez*, Jésuite, en son Commentaire imprimé à Ingolstat en 1612;

Par *François Suarez*, Jésuite, en son Livre intitulé, *Defensio Fidei Catholicæ*, imprimé en 1614. condamné au feu par Arrêt de la Cour du 26. Juin de la même année;

Par *Jean Lorin*, Jésuite, en son *Commentaire des Pseaumes*, imprimé à Lyon en 1617;

En la même année par *Leonard Lessius*, Jésuite, en son Traité *De Justitia & Jure*, imprimé à Anvers, pour quatrième Edition;

Par *François Tolet*, Jésuite, en son *Instruction des Prêtres*, im-

Nell' anno 1607. da Giovanni Azor, *Gesuita nelle sue* Istituzioni Morali, *impresse a Lione*;

Dal detto Roberto Bellarmino, *Gesuita nel suo trattato* De Autoritate Summi Pontificis, *impresso a Roma nel* 1610. *e condannato con arresto della Corte dei* 26. *Novembre* 1610;

Da Giacomo Gretzero, *Gesuita nel suo libro intitolato*, Vespertilio Hæreticus, *impresso a Ingolstat nello stesso anno* 1610;

Da Giacomo Keller, *Gesuita nel suo libro intitolato* Tyrannicidium, *impresso l' anno seguente* 1611;

Da Gabriello Vasquez, *Gesuita nel suo* Comentario *impresso a Ingolstat nel* 1612;

Da Francesco Suarez, *Gesuita, nel suo libro intitolato*, Defensio Fidei Catholicæ, *impresso nel* 1614. *condannato al fuoco con arresto della Corte dei* 26. *Giugno dello stesso anno*;

Da Giovanni Lorino, *Gesuita nel suo* Comentario dei Salmi, *impresso a Lione nel* 1617;

Nello stesso anno da Leonardo Lessio, *Gesuita nel suo trattato* De Justitia & Jure, *impressa ad Anversa, per quarta edizione*;

Da Francesco Toleto, *Gesuita, nella sua* Istruzione de' Preti,

imprimée à Paris en 1619;

En 1626., par le Livre d'*Antoine Santarel*, Jéſuite, flétri, par Arrêt de la Cour du 13. Mars audit an;

Par *Adam Tanner*, Jéſuite, en ſa *Théologie Scolaſtique*, imprimée à Ingolſtat en 1627;

Par *Martin Becan*, Jéſuite, en *ſes Opuſcules Theologiques*, imprimés à Paris en 1633;

Par autre Ouvrage dudit *Martin Becan*, Jéſuite, imprimé à Paris en 1634;

Par *Edmond Pirot*, Jéſuite, en ſon *Apologie des Caſuiſtes*, imprimée en 1657;

Par *Antoine Eſcobar*, Jéſuite, en ſa *Théologie Morale*, imprimée à Lyon en 1659;

Par *Jacques Tirin*, Jéſuite, en ſon *Commentaire ſur l'Ecriture Sainte*, imprimé pour ſeconde Edition à Anvers en 1668;

Depuis 1688, juſqu'en 1729, par les Editions multipliées juſqu'au nombre de 50. ainſi que l'atteſtent les Jéſuites Auteurs du Journal de Trevoux, du Livre d'*Herman Buſembaum*, Jéſuite;

Par *Claude Lacroix*, Jéſuite, & par *Colendall*, Jéſuite, Commentateur & Editeur dudit *Buſembaum*.

Par *Joſeph Jouvency*, Jéſuite, en 1710., en ſon *Hiſtoire de*

ti, *impreſſa a Parigi nel* 1619;

Nel 1626. *Dal libro di* Antonio Santarello, *Geſuita ſoppreſſo con arreſto della Corte dei* 13. *Marzo di detto anno*;

Da Adamo Tanner, *Geſuita*, *nella* Teologia Scolaſtica, *impreſſa a Ingolſtat nel* 1627;

Da Martino Becan, *Geſuita*, *ne' ſuoi* Opuſcoli Teologici, *impreſſi a Parigi nel* 1633;

Da un' altra opera del detto Martino Becan, *Geſuita*, *impreſſa a Parigi nel* 1634;

Da Edmondo Pirot, *Geſuita*, *nella ſua* Apologia dei Caſuiſti, *impreſſa nel* 1657;

Da Antonio Eſcobar, *Geſuita nella ſua* Teologia Morale, *impreſſa a Lione nel* 1659;

Da Giacomo Tirino, *Geſuita nel ſuo* Comentario *ſopra la* Scrittura Sacra, *impreſſo per ſeconda edizione a Anverſa nel* 1668;

Dall' edizioni del libro D' Hermanno Buſembaum, *Geſuita*, *fatte dal* 1688. *ſino al* 1729., *aſcendenti al numero di* 50. *come lo atteſtano li Geſuiti Autori del Giornale di Trevoux*;

Da Claudio Lacroix, *Geſuita*, *e da* Colendall, *Geſuita*, *Comentatore*, *ed Editore del detto Buſembaum*;

Da Giuſeppe Jouvency, *Geſuita*, *nel* 1710. *nella ſua* Iſtoria

Digitized by Google

de ladite Société, condamnée par Arrêt de la Cour du 24. Mars 1713;

En Août 1729., par les Jésuites Auteurs du Journal de Trevoux, contenant les Eloges du Livre desdits *Busembaum & Lacroix*;

En 1738., par autre Edition de l'Ouvrage de *Gretzer*, Jésuite, intitulé *Vespertilio Hæreticus*;

Enfin, par *Montauzan*, Jésuite, par *Colonia*, Jésuite, & par autres Jésuites, jusqu'à la derniere Edition dudit Livre desdits *Busembaum* & *Lacroix*, Jésuites, faite en 1757;

Conclusions du Procureur Général du Roi: Oui le Rapport de Monsieur Joseph-Marie Terray, Conseiller; tout considéré;

LA COUR, toutes les Chambres Assemblées, a ordonné & ordonne que les Livres intitulés:

ria della detta Società, *condannata con arresto della Corte dei 24. Marzo* 1713.

In Agosto del 1729. *dai Gesuiti Autori del Giarnale di Trevoux, che contiene gli elogj del libro dei suddetti* Lacroix, e Busembaum;

Nel 1738. *da un' altra edizione dell' opera di* Gretzero, *Gesuita, intitolata* Vespertilio Haereticus;

Finalmente, *da* Montauzan *Gesuita*, *da* Colonia *Gesuita*, *e da altri Gesuiti, fino all' ultima edizione del libro dei suddetti* Busembaum, *e* Lacroix *Gesuiti fatta nel* 1757;

Veduto le Conclusioni del Procuratore Generale del Re; intesa la relazione del Signor Giuseppe Maria Terray Consigliere; e 'l tutto ben considerato:

LA CORTE con tutte le Camere unite ha ordinato, ed ordina, che li libri intitolati:

Emmanuelis Sa, Doctoris Theologi, Societatis Jesu, Aphorismi Confessariorum; Coloniæ, 1590;

Martini Antonii Delrii ex Societate Jesu syntagma Tragœdiæ latinæ; Antuerpiæ, 1593;

Elisabethæ Angliæ Reginæ hæresim Calvinianam propugnantis sæviſſimum in Catholicos sui Regni edictum, quod in alios quoque Reipublicæ Christianæ Principes contumelias continet indigniſſimas, per D. Andream Philopatrum; Lugduni, 1593;

Concertatio Ecclesiæ Catholicæ in Angliâ adversus Calvino-Papistas; Augustæ Trevirorum, 1594;

Dispu-

Digitized by Google

Disputationes Roberti Bellarmini e Societate Jesu de Controversiis Christianæ Fidei adversus hujus temporis hæreticos; cui accesserunt ejusdem Autoris Libri tres de Romani Imperii a Græcis ad Francos, Romani Pontificis autoritate, facta translatione; Ingolstadii, 1596;

Ludovici Molinæ, primarii quondam in Eborensi Academiâ Sac. Theol. Professoris, e Societate Jesu, de Justitiâ & Jure; Moguntiæ, 1602;

Alphonsi Salmeronis, Toletani, e Societate Jesu Theologi, Commentarii in Evangelicam Historiam & in Acta Apostolorum, tom. IV. Permissu superiorum; Coloniæ Agrippinæ, 1602;

Gregorii de Valentia Metimnensis, e Societate Jesu, Sac. Theolog. in Academiâ Ingolstadiensi Professoris: Commentariorum Theologicorum; Ingolstadii, 1603;

Alphonsi Salmeronis Toletani e Societate Jesu Theologi, Commentarii in omnes Epistolas B. Pauli & Canonicas; Tom. XIII. Permissu superiorum; Coloniæ Agrippinæ, 1604;

Clari Bonarstrii Amphitheatrum honoris, in quo Calvinistarum in Societatem Jesu criminationes jugulatæ; Palæopoli Aduaticorum, 1606;

Institutionum Moralium, in quibus universæ Quæstiones ad conscientiam recte aut prave factorum pertinentes breviter tractantur; Autore Joanne Azorio, Lorcitano, Societatis Jesu, Presbytero Theologo; Lugduni, 1607;

Tyrannicidium; seu scitum Catholicorum de Tyranni interneccione, autore Jacobo Kellero Societatis Jesu; Monachii, 1611;

Commentariorum ac Disputationum in primam secundæ Sancti Thomæ, Autore P. Gabriele Vasquez, Bellomontano, Theologo Societatis Jesu; Ingolstadii, 1612;

Joannis Lorini Societatis Jesu commentariorum in Librum Psalmorum; Lugduni, 1617;

De justitiâ & jure, cæteraque virtutibus Cardinalibus libri quatuor, Autore Leonardo Lessio e Societate Jesu, S. Theologiæ in Academiâ Lovaniensi Professore; Editio quarta auctior & castigatior; Antuerpiæ, 1617;

Francisci Toleti, Societatis Jesu, instructio Sacerdotum; Lutetiæ Pa-

Digitized by Google

Parisiorum, juxta exemplar Romæ editum, anno 1618; *apud Barth. Zannetum* 1619;

Adami Tanneri e Societate Jesu S. Theologiæ Doctoris, & in Academiâ Ingolstad. Profess. Theologiæ Scholasticæ, Ingolstadii, 1627;

Opuscula Theologica Martini Becani, Societatis Jesu Theologi Doctissimi, in Academiâ Moguntinâ Profess. ordinarii; Parisiis, 1633;

Summa Theologiæ Scholasticæ, auctore Martino Becano, Societatis Jesu Theologo Doctissimo, in Academiâ Moguntinâ Professore ordinario; Parisiis, 1634;

Apologie pour les Casuistes contre les calomnies des Jansenistes; Paris, 1657;

Liber Theologiæ Moralis viginti-quatuor Societatis Jesu Doctoribus reseratus, quem R. P. Antonius de Escobar & Mendoza Vallisoletanus, e Societate Jesu Theologus, in examen confessariorum digessit, addidit, illustravit; Lugduni, 1659;

Jacobi Tirini, Antuerpiani, e Societate Jesu, in S. Scripturam Commentarius; Antuerpiæ. 1668;

Hæreticus Vespertilio sub Bononiensis Epistolæ Italo-latinæ velo de perfectione & excellentiâ Jesuitici Ordinis antea delitescens, nunc quod bene vertat, in lucem extractus per Jacobum Gretserum Societatis Jesu Theologum: Jacobi Gretseri Soc. Jesu Theologi operum Tom. XI. Ratisbonæ, 1738;

Hermanni Busembaum, Societatis Jesu, Sac. Theol. Licentiati, Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio Lacroix, Societatis Jesu, Theologiæ in Universitate Colonienſi Doctore & Professore publico, editio novissima diligenter recognita & emendata ab uno ejusdem Societatis Jesu Sacerdote Theologo; Coloniæ, 1757;

Seront lacerés & brûlés en la Cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la Haute-Justice, comme séditieux, destructifs de tout principe de la Morale Chrétienne, enseignant une Doctrine meurtriere & abominable, non-seulement contre

Saranno lacerati, e bruciati nell' atrio del Palagio, in fondo del grande scaliere di quello, dall' Esecutore dell' alta giustizia, come sedizioſi, distruttivi d' ogni principio di Cristiana morale, insegnanti una dottrina micidiale ed abominevole, non solo contro la sicu-

Digitized by Google

tre la ſûreté de la vie des Citoyens, mais même contre celle des perſonnes ſacrées des Souverains: enjoint à tous ceux qui en ont des Exemplaires, de les apporter au Greffe de la Cour pour y être ſupprimés: fait très-expreſſes inhibitions & défenſes à tous Libraires, de réimprimer, vendre ou débiter leſdits Livres, ou aucun d'iceux, & à tous Colporteurs, Diſtributeurs, ou autres, de les colporter ou diſtribuer, à peine d'être pourſuivis extraordinairement, & punis ſuivant la rigueur des Ordonnances: Ordonne qu'à la requête du Procureur Général du Roi, il ſera informé pardevant le Conſeiller-Rapporteur pour les Témoins qui ſeroient en cette Ville, & pardevant les Lieutenans-Criminels des Bailliages & Sénéchauſſées du reſſort, & autres Juges des cas royaux, à la pourſuite des Subſtituts du Procureur Général du Roi, contre tous ceux qui auroient contribué à la compoſition, approbation ou impreſſion d'aucuns deſdits Livres, ou qui les retiendroient entre leurs mains, enſémble contre tous Imprimeurs & Diſtributeurs deſdits Livres, notamment de celui qui porte pour titre;

ſicurezza della vita dei Cittadini, ma anche contro quella delle Sacre perſone dei Sovrani: Impone a tutti coloro, che ne anno eſemplari, di portarli nella Cancelleria della Corte, per eſſere ſoppreſſi: Fa eſpreſſiſſime inibizioni, e proibizioni a tutti li Librai di riſtampare, vendere, o ſmaltire i ſuddetti libri, o alcuno di eſſi, ed a tutti li rivenditori, diſtributori, ed altri di rivenderli o diſtruibuirli, ſotto pena di eſſere perſeguitati eſtraordinariamente, e puniti ſecondo il rigore delle Ordinanze: Si ordina che ad iſtanza del Procuratore Generale del Re ſi prenderà l'informo preſſo al Conſigliere Relatore per li teſtimonj, che ſaranno in queſta Città, ed avanti i Luogotenenti Criminali dei Baliaggi, e Siniſcalcati della giuriſdizione, ed altri Giudici dei caſi Reali, ad iſtanza dei Soſtituti del Procuratore Generale del Re, contro tutti coloro, che avrebbero contribuito al componimento, approvazione, o impreſſione d'alcuno dei ſuddetti libri, o che li riteneſſero preſſo di loro: ſimilmente contro tutti gl'impreſſori, e diſtributori di detti libri, ſpecialmente di quello che ha per titolo;

Hermanni Buſembaum, Societatis Jeſu, Sac. Theol. Licentiati, Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio La-

Digitized by Google

Lacroix, Societatis Jesu, Theologiæ in Universitate Colonien. Doctore & Professore publico, Editio novissima diligenter recognita & emendata ab uno ejusdem Societatis Jesu Sacerdote Theologo; Coloniæ 1757.

Et pour statuer définitivement sur ce qui résulte desdits Livres & du récit fait à la Cour le 8. Juillet dernier, au sujet de l'enseignement constant & non interrompu de ladite Doctrine dans ladite Société, desdits soi-disans Jésuites, ainsi que de l'inutilité de toutes déclarations, desaveux & rétractations faites à ce sujet, résultante des Constitutions desdits Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Société, joint la délibération à l'appel comme d'abus ci-jourd'hui interjetté par le Procureur General du Roi de la Bulle *Regimini*, & de tous autres Actes qui s'en sont ensuivis concernant ladite Société, sauf à disjoindre s'il y échet.

Et cependant, par provision, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ledit appel comme d'abus & objets qui y sont joints, ou autrement par la Cour ordonné, fait très-expresses inhibitions & défenses à tous Sujets du Roi, de quelqu'état, qualité & condition qu'ils soient, d'entrer dans lad. Société, soit à titre de probation ou Noviciat, soit par émission de Vœux, dits solemnels ou non so-

E per stabilire definitivamente sopra ciò, che risulta dalli notati libri, e dal rapporto fatta alla Corte li 8. Luglio ultimo riguardo all' insegnamento costante e non interrotto della detta dottrina nella Società de' menzionati si-dicenti Gesuiti, come pure alla inutilità di tutte le dichiarazioni, disapprovazioni, e ritrattazioni fatte su tal proposito, risultante dalle Costituzioni di tali Preti, Scolari, ed altri della Società, aggiunge la deliberazione all' appello come di abuso oggidì interposto dal Procuratore Generale del Re della detta Regimini, *e di tutti gli altri atti, che ne sono seguiti concernenti la sudd. Società: salvo il dritto di separarla, ec.*

E per tanto provisionalmente, e fino a quando non si sia decretato sul detto appello come di abuse, e sugli oggetti, che vi sono uniti, altrimenti dalla Corte ordinato, fa espressissime inibizioni, e proibizioni a tutti li Vassalli del Re di qualunque stato, qualità, e condizione che sieno, di entrare nella suddetta Società, o sia a titolo di approvazione al noviziato, e per emissione dei voti detti solen-

solemnels ; & à tous Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Société, de les y recevoir, assister à leur ingression ou émission de vœux, en rédiger ou signer les actes ; le tout sous telles peines qu'il appartiendra : Fait pareillement inhibitions & défenses auxd. Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Société, de recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, dans leurs Maisons, aucun membre de ladite Société né en Pays Etrangers, même d'y recevoir tous membres de ladite Société naturels François, qui feroient à l'avenir hors du Royaume les vœux dits solemnels ou non solemnels : le tout à peine d'être, les contrevenans, poursuivis extraordinairement, & punis comme perturbateurs du repos public. Fait pareillement inhibitions & defenses par provision auxdits Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Société, de continuer aucunes Leçons publiques ou particulieres de Théologie, Philosophie ou Humanités, dans les Ecoles, Colléges & Séminaires du ressort de la Cour, sous peine de saisie de leur temporel, & sous telle autre peine qu'il appartiendra ; & ce à compter du premier Octobre prochain, tant pour les Maisons de ladite Société qui sont situées à Paris, que pour

mi, e non solenni ; e à tutti li Preti, Scolari, ed altri della predetta Società di riceverli, assistere al loro ingresso, e emissione di voti, registrarne, o segnarne gli atti ; il tutto sotto quelle pene, che converranno : Fa similmente inibizioni, e proibizioni alli Preti, Scolari, ed altri della suddetta Società, di ricevere sotto qualunque pretesto nelle loro Case alcun membro della Società nato nei Paesi stranieri ; come ancora di ritenervi quali si siano altri membri della Società naturali Francesi, che facessero in avvenire fuori del Regno li voti detti solenni, o non solenni : il tutto sotto pena di essere li contravenienti perseguitati straordinariamente, e puniti come perturbatori del pubblico riposo. Fa altresì provisionalmente inibizioni e proibizioni alli detti Preti, Scolari, ed altri della suddetta Società, di continuare qualsisieno lezioni pubbliche o private di Teologia, Filosofia, o Umanità nelle Scuole, Collegj, e Seminarj della giurisdizione della Corte, sotto pena di sequestro del loro temporale, e sotto altra pena, che converrà ; e ciò s'intenda dal primo di Ottobre prossimo, tanto per le Case della Società, che sono situate in Parigi, quanto

per

pour celles qui ſont ſituées dans les Villes du reſſort de la Cour, où il y auroit autres Ecoles ou Colleges que ceux de ladite Société ; & du premier Avril prochain ſeulement pour celles qui ſont ſituées dans les Villes du Reſſort de la Cour, où il n'y auroit autres Ecoles ou Colléges que ceux de ladite Société, ou dans leſquelles ceux de ladite Société ſe trouveroient remplir quelqu' une des Facultés des Arts ou de Théologie dans l'Univerſité qui y ſeroit établie : & néanmoins, dans le cas où leſdits Prêtres, Ecoliers ou autres de ladite Société prétendroient avoir obtenu aucunes Lettres-Patentes duement vérifiées en la Cour, à l'effet de faire leſdites fonctions de Scholarité, permet auxdits Prêtres, Ecoliers & autres de ladite Société, de les repréſenter à la Cour, toutes les Chambres aſſemblées, dans les délais ci deſſus preſcrits, pour êtres par la Cour ſur le vû d'icelles & ſur les Concluſions du Procureur Général du Roi, ordonné ce que de raiſon : Fait très-expreſſes inhibitions & défenſes à tous les Sujets du Roi, de fréquenter, après l'expiration deſdits délais, les Ecoles, Penſions, Séminaires, Noviciats & Miſſions deſdits ſoi-diſans Jé-

per quelle, che ſon ſituate nelle Città di giuriſdizione della Corte, dove vi foſſero altre Scuole, e Collegj oltre quelli della ſuddetta Società ; e dal primo di Aprile proſſimo ſolamente per quelle, che ſon ſituate nelle Città di giuriſdizione della Corte, dove non vi foſſero altre Scuole, e Collegj, oltre quelli della Società, o nelle quali quei della Società ſi trovaſſero diſimpegnando qualcheduna delle facoltà delle arti, o di Teologia nella Univerſità, che vi foſſe ſtabilita ; e nientemeno nel caſo che li ſuddetti Preti, Scolari, o altri della Società preſendeſſero avere ottenuto lettere patenti debitamente verificate nella Corte, ad effetto di fare le menzionate funzioni di Scolarità, permette loro di preſentarle alla Corte, con tutte le Camere unite, tra'l termine di ſopra preſcritto, acciò in viſta di eſſe, e delle concluſioni del Procuratore Generale del Re, ſi ordinaſſe dalla Corte ciò, che ſarà ragionevole. Fa eſpreſſiſſime inibizioni, e proibizioni a tutti li Sudditi del Re di frequentare (dopo che ſarà ſpirata l'accordata dilazione) le Scuole, Penſioni, Seminarj, Noviziati, e Miſſioni degli ſopradetti ſe-dicenti Ge-

Digitized by Google

Jésuites: Enjoint à tous Etudians, Pensionnaires, Séminaristes & Novices, de vuider les Colléges, Pensions, Séminaires, & Noviciats de ladite Société dans les délais ci-dessus fixés; & à tous Peres, Meres, Tuteurs, Curateurs, ou autres ayans charge de l'éducation desdits Etudians, de les en retirer ou faire retirer; & de concourir, chacun à leur égard, à l'exécution du présent Arrêt, comme de bons & fideles Sujets du Roi, zélés pour sa conservation: Leur fait pareillement défenses d'envoyer lesdits Etudians dans aucuns Colléges ou Ecoles de ladite Société tenus hors du ressort de la Cour ou hors du Royaume: le tout à peine, contre les contrevenans, d'être réputés Fauteurs de ladite doctrine impie, sacrilége, homicide, attentatoire à l'autorité & sûreté de la personne des Rois, & comme tels, poursuivis suivant la rigueur des Ordonnances: Et quant auxdits Etudians, déclare tous ceux qui continueroient, après l'expiration desdits délais, de fréquenter lesdites Ecoles, Pensions, Colléges, Séminaires, Noviciats & instructions desdits soi-disans Jésuites, en quelque lieu que ce puisse être, incapables de prendre ni recevoir aucuns

Gesuiti: Comanda a tutti Studenti, Pensionari, Seminaristi, e Novizj, di vuotare i Colleggj, Pensioni, Seminarj, e Noviziati di tale Società nel termine di sopra fissato, e a tutti li Padri, Madri, Tutori, Curatori, ed altri, che han cura dell'educazione de' suddetti Studenti, di rivirarneli, e farli ritirare, e di concorrere per quanto da essi dipende alla esecuzione del presente arresto, come buoni, e fedeli Vassalli del Re, zelanti della sua conservazione. Proibisce loro ben anche di inviare li suddetti Studenti in alcun Collegio, o Scuola della Società tenuta fuori della giurisdizione della Corte, o fuori del Regno, il tutto sotto pena ai contravenienti di essere riputati fautori della esposta dottrina empia, sacrilega, micidiale, ed attentante all'autorità, e sicurezza della persona dei Re, e come tali perseguitati secondo il rigore delle Ordinanze; E rispetto alli Studenti, dichiara la Corte tutti coloro, che continueranno (dopo che sarà elasso il termine notato di sopra) a frequentare tali Scole, Pensioni, Seminarj, Noviziati, ed istruzioni de' sedicenti Gesuiti, in qualunque luogo, che ciò possa avvenire, incapaci di prendere, o di ritenere

cuns dégrés dans les Universités, & de toutes Charges Civiles & Municipales, Offices ou Fonctions publiques; se réservant, ladite Cour de délibérer le Vendredi 8. Janvier prochain sur les précautions qu'elle jugera devoir prendre au sujet des controvenans, si aucuns y avoit.

Et désirant ladite Cour pourvoir suffisamment à l'éducation de la Jeunesse, ordonne que dans trois mois pour toute préfixion & délai, à compter du jour du présent Arrêt, les Maires & Echevins des Villes du ressort de la Cour où il n'y auroit autres Ecoles ou Colléges que ceux de ladite Société, ou dans lesquelles ceux de ladite Société rempliroient les Facultés des Arts ou de Théologie dans les Universités qui y seroient établies, comme aussi les Officiers des Bailliages & Sénéchaussées, ensemble lesdites Universités, seront tenus d'envoyer au Procureur Général du Roi, chacun séparément, Mémoires contenans ce qu'ils estimeront convenable à ce sujet, pour, ce fait, ou faute de ce faire, être par la Cour, toutes les Chambres assemblées, ordonné, sur les conclusions du Procureur Général du Roi, ledit jour Vendredi 8. Janvier prochain,

re alcun grado nelle Università, e di tutte le cariche civili, e municipali, Ufizj, o funzioni pubbliche: riserbandosi la detta Corte di deliberare nel giorno di Venerdì 8. Gennajo prossimo sopra le precauzioni, ch'Ella giudicherà dover prendere contro gli trasgressori, se alcuno ve ne fosse.

E desiderando la Corte provvedere, bastantemente all'educazione della gioventù, ordina, che fra tre mesi, senz'altra dilazione, da numerarsi dal giorno del presente arresto, li Prefetti, e Consoli delle Città di giurisdizione della Corte, in cui non vi fossero altre Scuole o Collegj, oltre quelli della suddetta Società, o nelle quali quei della Società occupassero le facultà delle arti, o di Teologia, nelle Università, che vi fossero stabilite, come anche gli Ufiziali dei Baliaggi, e Siniscalcati, assieme colle suddette Università saran tenuti d'inviare al Procuratore Generale del Re, ciascuno separatamente, le memorie contenenti ciò, che stimeranno conveniente di farsi, o non farsi a questo soggetto, per ordinarsi dalla Corte con tutte le Camere unite, e sopra le Conclusioni del Procuratore Generale del Re, nel detto giorno Venerdì 8. Gennajo prossimo

chain, ce qu'il appartiendra.

Fait dès-à-préſent & par proviſion, très expreſſes inhibitions & défenſes à tous Sujets du Roi, de quelque état, qualité & condition qu'ils ſoient, de s'aggréger ou affilier à ladite Société, ſoit par un vœu d'obéiſſance au Général d'icelle, ou autrement, ainſi qu'à tous Prêtres, Ecoliers ou autres de ladite Société, de faire ou recevoir leſdites affiliations ou aggrégations; le tout ſous peine d'être pourſuivis extraordinairement & punis ſuivant l'exigence des cas.

Comme auſſi, fait ladite Cour inhibitions & défenſes à tous Sujets du Roi, de quelqu'état, qualité & condition qu'ils ſoient, ſous telles peines qu'il appartiendra; de s'aſſembler avec leſdits Prêtres, Ecoliers ou autres de ladite Société en leurs Maiſons ou ailleurs, ſous prétexte de Congrégations, Aſſociations, Confraries, Conférences, ou autres exercices particuliers.

Défend auxdits Prêtres, Ecoliers, & autres de ladite Société, d'entraprendre de ſe ſouſtraire directement, ou indirectement, & ſous quelque prétexte que ce puiſſe être, à l'entière inſpection, ſurintendance & Juriſdiction des Ordinaires.

Or-

ſimo, ciò, che converrà.

Fa da oggi, e proviſionalmente eſpreſſiſſime inibizioni, e proibizioni a tutti li Vaſſalli del Re, di qualunque ſtato, qualità e condizione ſieno, di aggregarſi o affiliarſi alla ſuddetta Società, ſia per un voto di obbedienza al Generale di eſſa, o altrimenti; come ancora a tutti li Preti, Scolari, o altri della Società di fare o ricevere tali filiazioni, o aggregazioni: il tutto ſotto pena di eſſere perſeguitati eſtraordinariamente, e puniti ſecondo l'eſigenza dei caſi.

Come ancora fa la ſuddetta Corte inibizioni, e proibizioni a tutti li Vaſſalli del Re di qualunque ſtato, qualità, e condizione ſieno, ſotto quelle pene, che converranno, di unirſi cogli menzionati Preti, Scolari, o altri della Società predetta nelle loro Caſe, o altrove, ſotto preteſto di Congregazioni, aſſociazioni, Confraternite, Conferenze, o altri eſercizj particolari.

Proibiſce agl'iſteſſi Preti, Scolari, ed altri della Società d'intraprendere a ſottraerſi direttamente, o indirettamente, e ſotto qualunque preteſto, che poſſa eſſere, dall' intera iſpezione, ſoprintendenza, e giuriſdizione degli Ordinarj.

Or-

Digitized by Google

Ordonne que le préſent Arrêt ſera ſignifié ſans délai aux Maiſons de ladite Société qui ſont dans la Ville de Paris, & dans un mois au plus tard, à toutes les autres Maiſons occupées dans le Reſſort de la Cour par ceux de ladite Société ; leur enjoint de s'y conformer ſous le peines y portées.

Ordonne que Copies collationnées du préſent Arrêt, ainſi que de celui rendu cejourd'hui par la Cour, ſur l'appel comme d'abus interjetté par le Procureur Général du Roi, de la Bulle *Regimini*, & Actes concernans ladite Société, ſeront envoyés à tous les Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, pour y être lûes, publiées & regiſtrées : Enjoint aux Subſtituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour au mois : Enjoint aux Officiers deſdits Siéges de veiller, chacun en droit ſoi, à la pleine & entiere exécution du préſent Arrêt, qui ſera imprimé, lu publié & affiché partout où beſoin ſera. Fait en Parlement, toutes les Chambres aſſemblées, le 6. Août 1761. *Collationné*, Langelé -- Signé -- Dufranc -- Et le ſept Août audit an mil ſept cent ſoixante-un, à la levée de l'Audience du Rôle, les Ecrits mention-

Ordina, che il preſente arreſto ſarà notificato immediatamente alle Caſe dell' accennata Società, che ſono nella Città di Parigi, e fra un meſe al più a tutte le altre Caſe occupate in giuriſdizione della Corte da quelli della Società, ler preſcrivendo di conformarviſi, ſotto le pene di ſopra eſpreſſate.

Ordina, che le Copie valide del preſente Arreſto, come ancora di quello fatto queſt' oggi dalla Corte ſopra l' appello come di abuſo interpoſto dal Procuratore Generale del Re della bolla Regimini, *e degli atti concernenti a tale Società, ſaranno inviate in tutti li Baliaggi, e Siniſcalcati della giuriſdizione, per eſſere ivi lette, pubblicate, e regiſtrate. Ordina alli Soſtituti del Procurator Generale del Re di procurarne l'oſſervanza, e di certificarne la Corte fra un meſe. Ordina agli Ufiziali dei ſudd. Tribunali di vegliare, ciaſcuno ſecondo il ſuo dritto, alla piena, ed intiera eſecuzione del preſente Arreſto, il quale ſarà impreſſo, letto, pubblicato, ed affiſſo per ovunque ſarà di biſogno. Fatto nel Parlamento, con tutte le Camere unite, alli 6 di Agoſto* 1761. Collazionato *-- Langelé -- Segnato -- Dufranc -- E alli 7 di Agoſto del det. an.* 1761. *in fine dell' Udienza del Regiſtro, li ſcritti menzionati nel ſopradetto*

Digitized by Google

tionnés en l'Arrêt ci-dessus ont été lacérés & brûlés dans la Cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la Haute-Justice, en présence de moi Francois-Louis Dufranc, l'un des trois premiers & principaux Commis servant à la Grande Chambre, assisté de deux Huissiers de la Cour. *Signé*, Dufranc. A Paris, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlament, rue de la Harpe, à l'Hercule, 1761.

di Arresto sono stati lacerati, e bruciati nell'atrio del Palagio, in fondo del gran scalliere di quello, dall'esecutore dell'alta giustizia, in presenza di me Francesco Luigi Dufranc, uno dei tre primi e principali Commessarj, che servono la Camera Grande, assistito da due Uscieri della Corte. Segnato, Dufranc. A Parigi, presso P. G. Simone, Impressore del Parlamento, nella strada dell'Arpa, all'Ercole, 1761.

Digitized by Google

ARRETÉS DE LA COUR DU PARLEMENT,

Du 6. Août 1761.

ARRESTE que les Gens du Roi rendront compte demain en la Cour, toutes les Chambres assemblées, dix heures du matin, de la Publication, Affiche & Impression des deux Arrêts cejourd'hui rendus par la Cour, ainsi que de leurs significations aux Maisons de la Société des soi-disant Jésuites, qui sont à Paris; & Vendredi 8. Janvier prochain de l'exécution de tout le surplus du contenu auxdits deux Arrêts.

ARRESTÉ en outre que M. le Premier Président sera chargé de porter au Roi une expédition, tant du récit fait à la Cour, le 17. Avril dernier par l'un des Conseillers en icelle, que du Compte rendu par les Gens du Roi le 3. Juillet dernier & jours suivans, & du second récit fait à la Cour le 8. Juillet dernier par l'un des Conseillers en icelle, à l'effet de mettre ledit Seigneur Roi

RISOLUZIONI DELLA CORTE DEL PARLAMENTO,

Delli 6. Agosto 1761.

SI è risoluto, che domani alle 10. ore della mattina li Genti del Re renderanno conto alla Corte con tutte le Camere unite, della pubblicazione, fissazione, ed impressione dei due Arresti fatti quest' oggi dalla Corte; come ancora della intimazione di essi fatta alle Case della Società dei se-dicenti Gesuiti, che sono a Parigi, e Venerdì 8. del prossimo Gennajo daranno conto della esecuzione del dippiù contenuto nei suddetti due Arresti.

SI è risoluto inoltre, che il Signor Primo Presidente sarà incaricato di portare al Re un atto sì della relazione fatta alla Corte li 17. Aprile ultimo da uno dei Consiglieri di essa, come ancora del conto reso dalle Genti del Re alli 3. di Luglio ultimo, e nei giorni seguenti, e del secondo rapporto fatto alla Corte li 8. Luglio ultimo da uno dei Consiglieri di essa, per mettere la M.S. nello stato di

Digitized by Google

Roi en état de connoître par lui-même l'Institut, les Constitutions, la Doctrine & la conduite constante desdits Prêtres, Ecoliers, & autres de ladite Société, se-disant de Jesus, & la nécessité indispensable où s'est trouvé son Parlement de rendre l'Arrêt de ce jour, pour préserver les Sujets du Roi, & surtout les Etudians, qui sont l'espérance & le renouvellement de l'Etat, de l'enseignement d'une doctrine aussi pernicieuse qu'exécrable.

di conoscer da se stesso sopra l'Istituto, Costituzioni, dottrina, e condotta costante dei suddetti Preti, Scolari, ed altri della Società se-dicente di Gesù; e l'indispensabile necessità, in cui si è trovato il suo Parlamento di fare l'Arresto di questo giorno, per preservare li sudditi del Re, e sopratutto li Studenti, che sono la speranza e la rinnovazion dello Stato, dall'insegnamento di una dottrina quanto perniciosa, altrettanto esecrabile.

Digitized by Google

LETTRES PATENTES DU ROI,

Pour ſuſpendre l'exécution des Arrêts du Parlement du ſix de ce mois.

Données à Verſailles au mois d'Août 1761.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conſeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, SALUT. Nous nous ſommes fait rendre compte en notre Conſeil de ce qui Nous a été remis par notre Premier Préſident, conformément à votre Arrêté du 6. de ce mois, & la connoiſſance que Nous en avons priſe par Nous mêmes, Nous a confirmé de plus en plus dans la réſolution où Nous étions de Nous occuper avec l'attention la plus ſérieuſe & la plus ſuivie de tout ce qui peut concerner l'Inſtitut, les Conſtitutions & les Etabliſſemens de la Société & Compagnie des Jéſuites dans notre Royaume. Un objet ſi important exige de notre part des meſures qui puiſſent Nous conduire à terminer d'une maniere ſure & ſolide un affaire auſſi intéreſſante pour le

LETTERE PATENTI DEL RE,

Per ſoſpenderſi l'eſecuzione degli Arreſti del Parlamento delli 6. di queſto meſe.

Dato a Verſaglias nel meſe d'Agoſto 1761.

LUigi per la grazia di Dio Re di Francia e di Navarra: Alli noſtri amati e fedeli Conſiglieri della Noſtra Corte del Parlamento in Parigi: SALUTE. *Noi ci abbiamo fatto render conto nel Noſtro Conſiglio di quel tanto, che ci è ſtato rimeſſo dal Noſtro Primo Preſidente in ſeguela del Voſtro Arreſto delli 6. di queſto meſe; e la conoſcenza che ne abbiamo preſa da Noi ſteſſi, ſempre più ci ha confermato nella riſoluzione, in cui eravamo di occuparci colla più ſeria e non interrotta attenzione ſopra tutto ciò, che può appartenere all' Iſtituto, Coſtituzioni, e ſtabilimenti della Società, e Compagnia dei Geſuiti nel noſtro Regno. Un' ogetto così intereſſante eſige per parte Noſtra delle miſure, che poſſano condurci a terminare d' una maniera ſicura e ferma un' affare così importante per il Pubblico, e per il*

Digitized by Google

le Public & l'avantage de nos Sujets ; & dans ce point de vûe, Nous avons jugé, neceſſaire de prévenir tout ce qui pourroit cauſer quelque embarras ou retardement dans la conſommation d'un ouvrage d'une ſi grande importance. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Conſeil, & de notre certaine ſcience, pleine puiſſance & autorité Royale, nous vous mandons par ces Préſentes ſignées de notre main, que vous ayez à ſurſeoir à l'exécution des Arrêts par vous rendus le 6. Août préſent mois pendant le délai d'un an. SI VOUS MANDONS que ces Préſentes vous ayez à faire regiſtrer, & le contenu en icelles garder, obſerver & exécuter ſelon leur forme & teneur : CAR tel eſt notre plaiſir. Donné à Verſailles le vingt-neuviéme jour d'Août, l'an de grace mil ſept cent ſoixante-un, & de notre Regne le quarante-ſixiéme. *Signé*, LOUIS. *Et plus bas* : par le Roi, PHELIPEAUX : & ſcellées du grand Sceau de cire jaune.

Regiſtrées, oui ce requérant le Procureur Général du Roi, à la charge néanmoins que la ſurſéance portée auxdites Lettres Patentes n'aura lieu que juſqu'au premier Avril prochain, auquel jour

il vantaggio dei noſtri Sudditi ; ed a tal fine abbiamo ſtimato neceſſario di prevenire tutto ciò, che potrebbe cagionare qualche imbarazzo, o ritardamento nella conſomazione di una opera di sì grande importanza. Per queſte cagioni, ed altre, che ci hanno moſſo, col parere del Noſtro Conſiglio, e di noſtra certa ſcienza, piena potenza, ed autorità Reale, vi comandiamo colle preſenti ſegnate di noſtra mano, che dobbiate differire per lo ſpazio d'un anno l'eſecuzione degli Arreſti da Voi fatti alli 6. del corrente meſe di Agoſto. Quindi v'imponghiamo, che dobbiate far regiſtrare le preſenti, con oſſervarne, ed eſeguirne ciò, che in eſſe ſi contiene, giuſta la loro forma, e tenore ; perchè tal è il noſtro piacere. Date a Verſaglies alli 29. di Agoſto, dell'anno del Signore 1761. e del noſtro Regno 46. Segnato -- Luigi -- E più ſotto -- Per il Re -- Phelipeaux -- e ſuggellate col gran ſuggello di cera gialla.

Regiſtrate, anche inteſa l'iſtanza del Procuratore Generale del Re, a condizione però, che la dilazione contenuta nelle dette lettere patenti non aurà luogo ſe non ſino al primo di Aprile proſſimo, nel

qual

Digitized by Google

jour l'Arrêt proviſoire de la Cour du ſix Août dernier ſera exécuté de plein droit, & ſans approbation de la qualité de Jéſuites ou Religieux de la Compagnie de Jeſus, donnée par leſdites Lettres Patentes aux Prêtres & Ecoliers ſe diſant de la Société de Jeſus: comme auſſi ſans que la diſpoſition dudit Arrêt concernant l'introduction dans le Royaume des Membres de ladite Société, Etrangers, ou qui feroient leurs vœux hors du Royaume, celle dudit Arrêt qui défend auxdits Prêtres & Ecoliers de ſe ſouſtraire à l'inſpection, ſurintendance & juriſdiction des Ordinaires; & enfin celles dudit Arrêt, & de l'Arrêt d'enregiſtrement de la Déclaration du deux Août dernier, en ce qui concerne l'envoi des titres, piéces, mémoires & états, tant de la part deſdits Prêtres & Ecoliers, que de la part des Univerſités, Maires & Echevins des Villes, & Officiers des Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort, puiſſent être cenſées compriſes dans ladite ſurſéance; & auſſi ſans que les procédures néceſſaires pour mettre en état le Jugement de l'appel comme d'abus interjetté par le Procureur Général du Roi des Bulles, Brefs, Conſtitutions, for-

qual giorno l' Arreſto proviſionale della Corte delli 6. Agoſto ultimo ſarà eſeguito in pieno dritto: e ſenza approvazione della qualità di Geſuiti, o Religioſi della Compagnia di Gesù *attribuita nelle ſuddette Lettere Patenti ai Preti e Scolari ſe-dicenti della Società di Gesù: come altresì ſenza che la diſpoſizione del detto Arreſto concernente l' introduzione nel Regno dei Membri di tale Società, foraſtieri, o che farebbero li loro voti fuori del Regno, quella del detto Arreſto, che proibiſce alli menzionati Preti, e Scolari di ſottrarſi dalla iſpezione, ſoprintendenza, e giuriſdizione degli Ordinarj; ed in fine quelle del detto Arreſto, e dell' Arreſto di regiſtramento della Dichiarazione delli 2. Agoſto ultimo, ſopra ciò, che riguarda la eſibizione dei titoli, ſcritture, memorie e ſtati, tanto dalla parte dei detti Preti, e Scolari, quanto dalla parte delle Univerſità, Prefetti e Conſoli delle Città, ed Uficiali dei Baliaggi e Siniſcalcati della giuriſdizione, poſſano ſtimarſi compreſe nella ſuddetta dilazione; ed altresì ſenzacchè le procedure neceſſarie per coſtruire il giudizio dell'appello come di abuſo interpoſto dal Procuratore Generale del Re delle Bolle, Brevi,*

Digitized by Google

formules de vœux, & autres Reglemens concernant ladite Société, puiſſent être ſuſpendus, & pareillement ſans préjudice de l'exécution proviſoire dudit appel comme d'abus; & en conſéquence à la charge que pendant ladite ſurſéance les Novices, Prêtres & Ecoliers de ladite Société, & tous autres ne pourront faire aucuns vœux ſolemnels ou non ſolemnels en ladite Société, recevoir leſdits Vœux, aſſiſter à l'émiſſion ſi aucune en étoit faite, en rédiger ou ſigner les Actes, ſe faire aggréger ou affilier à ladite Société, ni recevoir leſdites aggrégations ou affiliations; à la charge en outre que pendant icelle ſurſéance, leſdits Prêtres, Ecoliers ou autres, ne pourront tenir dans les Maiſons de ladite Société ou ailleurs, aucunes Congrégations, Aſſociations, Confrairies ou autres Exercices particuliers, ou y aſſiſter; & encore à la charge que les Leçons publiques ou particulieres de Théologie, Philoſophie ou Humanités tenues par leſdits Prêtres & Ecoliers dans toutes les Villes & Lieux du Reſſort de la Cour, ſans diſtinction, ne pourront par proviſion être continuées après l'expiration de ladite Surſéance, le tout ſous les peines portées en l'Arrêt proviſoire du 6. Août dernier;

vi, Coſtituzioni, Formole di voti, ed altri regolamenti concernenti la detta Società, poſſano eſſer ſoſpeſe: e ſimilmente ſenza pregiudizio dell'eſecuzione proviſionale del detto appello come di abuſo; e quindi con condizione, che durante la ſopraddetta dilazione gli Novizj, Preti e Scolari della detta Società, e tutti gli altri non potranno fare alcun voto ſolenne o non ſolenne nella Società iſteſſa, ricevere li detti voti, aſſiſtere alla emiſſione, ſe alcuna ſe ne foſſe fatta, formarne o ſegnarne gli atti, farſi aggregare o affiliare alla detta Società, nè riceverſi tali aggregazioni o filiazioni; col carico inoltre, che durante queſta dilazione gli accennati Preti, Scolari o altri non potranno tenere nelle Caſe della Società o altrove, Congregazioni, aſſociazioni, Confraternite, o altri Eſercizj particolari, o aſſiſtervi; ed ancora col carico, che le lezioni pubbliche o particolari di Teologia, Filoſofia o Umanità tenute dai detti Preti e Scolari in tutte le Città e Luoghi di giuriſdizione della Corte, ſenza diſtinzione, non potranno proviſionalmente eſſer continuate dopo l'anzidetta dilazione: il tutto ſotto le pene contenute nell'Arreſto proviſionale delli 6. Agoſto ul-

nier;

nier ; & cependant ladite Cour a arrêté que M. le Premier Préſident ſe rendant ce jourd' hui près du Roi en exécution de ſes ordres, repréſentera audit Seigneur Roi, que ſi ſon Parlement, pour ſe conformer à l'intention qu' a ledit Seigneur Roi de prendre encore de plus grands éclairciſſemens, s' eſt ſoumis avec reſpect aux ordres exprès & réitérés dudit Seigneur Roi, en enregiſtrant leſdites Lettres Patentes, il ne peut diſſimuler audit Seigneur Roi, combien il en a coûté aux ſentimens du cœur des Magiſtrats qui compoſent ſon Parlement, pour donner audit Seigneur Roi ce témoignage de ſon obéiſſance ; qu'il ſera en outre repréſenté audit Seigneur Roi par M. le Premier Préſident, que les Arrêts que ſon Parlement a rendus le ſix Août dernier, portent ſur des objets qui intéreſſent eſſentiellement la ſureté de la Perſonne des Souverains, la tranquillité des Etats, les principes des mœurs, l' éducation ſi précieuſe de la Jeuneſſe, le bien & l'honneur de la Religion ; qu'en conſéquence ledit Seigneur Roi ſera ſupplié de vouloir bien ſe convaincre combien il eſt important pour ſa Perſonne Sacrée, pour ſa poſtérité, pour l'etat entier, que le zéle de ſon Parlement n' éprou-

ultimo ; e frattanto la Corte ha ſtabilito, che il Signor Primo Preſidente portandoſi queſto giorno dal Re in eſecuzione dei ſuoi ordini rappreſenterà alla M. S. che ſe il ſuo Parlamento per conformarſi all' intenzione ch' Ella ha di prendere ancora maggiori lumi, ſi è ſottomeſſo con riſpetto agli ordini eſpreſſi e reiterati della Maeſtà Sua in regiſtrare le dette Lettere Patenti, non può però diſſimulare a Sua Maeſtà quanto ne abbia coſtato ai ſentimenti del cuore dei Magiſtrati, che compongono il ſuo Parlamento, per darle queſta teſtimonianza di ſua ubbidienza. E inoltre ſi rappreſenterà al Re dal Primo Preſidente, che gli Arreſti, che il ſuo Parlamento ha fatto alli 6. Agoſto ultimo, riguardano degli oggetti, che intereſſano eſſenzialmente la ſicurezza della perſona dei Sovrani, la tranquillità degli Stati, li principj dei coſtumi, l' educazione tanto prezioſa della gioventù, il bene e l' onore della Religione ; e che in conſeguenza Sua Maeſtà ſarà ſupplicata di volerſi ben convincere quanto ſia importante per la ſua Sacra Perſona, per la ſua poſterità, per lo Stato intiero, che il zelo del ſuo Parlamento non ſperimenti

Digitized by Google

n'éprouve désormais aucun obstacle sur des objets d' une si grande conséquence . Ordonne que lesdites Lettres Patentes seront imprimées, publiées & affichées, & copies collationnées envoyées aux Bailliages , Sénéchaussées & Universités du Ressort, pour y être lûes, publiées & registrées. Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d' y tenir la main, & d' en certifier la Cour dans le mois, suivant l' Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le sept Septembre mil sept cens soixante-un. *Signé*, Dufranc -- A Paris, chez P. G. Simon, Imprimeur, du Parlement, ruë de la Harpe, à l' Hercule.

in appresso alcun'ostacolo rispetto ad oggetti di si gran conseguenza : Ordina che le dette Lettere Patenti saranno impresse , pubblicate ed affisse , e le copie valide mandate nei Baliaggi , Siniscalcati , ed Universitè della giurisdizione , per essere ivi lette , pubblicate , e registrate . Impone ai Sostituti del Procurator Generale del Re di darvi mano, e certificarne la Corte fra un mese, a tenore dell' Arresto di questo giorno . A Parigi nel Parlamento , con tutte le Camere unite , alli 7. Settembre 1761. Segnato , *Dufranc -- A Parigi, presso P.G.Simone , Stampatore del Parlamento , nella strada dell' Arpa , all' Ercole.*

Digitized by Google

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT,

Du trois Septembre 1761.

VU par la Cour, toutes les Chambres assemblées, le compte rendu en ladite Cour par l'un des Conseillers en icelle le 8. Juillet dernier, touchant la Doctrine Morale & Pratique des Prêtres & Ecoliers soi-disans de la Société de Jesus; arrêté dudit jour, portant que ledit compte seroit communiqué au Procureur Général du Roi: autre arrêté du 18. dudit mois de Juillet, qui, sur le vû des Conclusions prises par le Procureur Général du Roi, ordonne que tant ledit compte que ladite Doctrine Morale & Pratique seront vûs & examinés par des Commissaires de la Cour; autre arrêté du 31. Août dernier, portant entre autres choses, que des Commissaires de la Cour s'assembleront pour être par iceux vérifiés & collationnés sur les Livres composés & publiés par lesdits soi-disans Jésuites, les extraits des assertions que lesdits soi-disans Jésuites ont dans tous les tems & persévérem-

ment

ARRESTO DELLA CORTE DEL PARLAMENTO,

Delli 3. Settembre 1761.

VIsto dalla Corte con tutte le Camere unite il rapporto fatto in detta Corte da uno dei Consiglieri di essa alli 8. *Luglio ultimo riguardo alla dottrina, morale, e pratica dei Preti, e Scolari se-dicenti della Società di Gesù; la risoluzione del giorno istesso, colla quale si ordina, che la detta relazione sarebbe comunicata al Procurator Generale del Re; l'altra risoluzione delli* 18. *di detto mese, colla quale in vista delle conclusioni fatte dal Procurator Generale del Re, si ordina, che tanto la sopraddetta relazione, come ancora una tale dottrina, morale e pratica saran vedute ed esaminate dai Commessarj della Corte; l'altra risoluzione delli* 31. *Agosto ultimo, dittante fra l'altre cose, che li Commessarj della Corte si uniranno per verificare e confrontare sopra i libri composti e pubblicati dai detti se-dicenti Gesuiti, gli estratti delle proposizioni, che li detti se-dicenti Gesuiti*

G *hanno*

Digitized by Google

ment ſoutenues, enſeignées & publiées, notamment touchant l'autorité des Souverains, l'indépendance de leur Couronne, la ſûreté publique, & celle de la Perſonne ſacrée des Rois; vérification & collation faites par les Commiſſaires de la Cour, les premier & deux Septembre, préſent mois, deſdits extraits ſur leſdits Livres imprimés & publiés de l'aveu & approbation de ladite Société, deſquels extraits & de la traduction d'iceux, lecture a été faite en la Cour, toutes les Chambres aſſemblées, ce jourd'hui trois Septembre, préſent mois: Vu auſſi le Livre imprimé, ayant pour titre:

hanno in ogni tempo, e perſeverantemente ſoſtenuto, inſegnato e pubblicato, particolarmente riſpetto all' autorità dei Sourani, all' indipendenza del loro Imperio, alla ſicurezza pubblica, ed a quella della perſona ſacra dei Re; la verificazione, e confronto fatto dai Commeſſarj della Corte nelli giorni 1. e 2. di Settembre, in mia preſenza, degli anzidetti eſtratti ſopra li libri impreſſi e pubblicati col permeſſo e approvazione della Società, li quali eſtratti, e la traduzione di eſſi ſi ſono letti nella Corte, con tutte le Camere unite queſto giorno 3. Settembre in mia preſenza; Viſto ben anche il libro impreſſo, e intitolato:

Hiſtoriæ Sacræ & Profanæ Epitome ab Horatio Turſellino contexta. Editio nova. Hac ab Editione remoti ſunt Numeri Romani, iique expreſſis verbis redditi ſunt in Tironum gratiam. Lutetiæ Pariſiorum, apud viduam Brocas, via Jacobea, prope fontem Sancti Benedicti, ad inſignia capitis Sancti Joannis, 1731.

L'Arrêt de la Cour du 23. Février 1733. & l'expédition d'un Decret rendu en exécution dudit Arrêt par l'Univerſité de cette Ville, le 24. Mars 1733. & la Requête du Procureur Général du Roi, tendante à ce qu'il plût à la Cour homologuer ladite Concluſion de l'Univerſité de Paris, dudit jour 24. Mars 1733. dont la teneur enſuit:

L'Arreſto della Corte delli 23. Febbrajo 1733. e la ſpedizione di un decreto fatto per l'oſſervanza del detto Arreſto dalla Univerſità di queſta Città alli 24. Marzo 1733. e la dimanda del Procurator Generale del Re, per ottener dalla Corte la ratifica del menzionato decreto della Univerſità di Parigi di detto giorno 24. Marzo 1733. che è del tenore ſeguente:

EX-

Digitized by Google

EXTRACTUM e Commentariis Universitatis.

Anno Domini milleſimo ſeptingenteſimo trigeſimo tertio, die vigeſima quarta menſis Martii, habita ſunt Comitia Præclaræ Artium Facultatis apud Mathurinenſes, ad eligendum Rectorem.

Supplicandi poteſtate factâ, octo acceſſerunt Supplices . . . . . auditus eſt M. Edmundus Pourchot, de his Supplicibus referens: tum juſſit ampliſſimus Rector, Supplices, & ſi qui eſſent non Magiſtri Academici, e Comitio recedere, habuitque hanc Orationem.

Oratio ampliſſimi Rectoris.

Quoniam inter ea quæ geſſimus, ſi quæ ſunt relatu digna, non dubito quin apud ſingulos Ordines relata fuerint ab ornatiſſimis Procuratoribus, quorum ex conſilio & ſententia fecimus ea, exponere ſuperſedeo nunc, ne diutius vos inutili oratione detineam, Proc. orn., Proceres Acad. Et ſane ad ea quæ horumce Comitiorum propria ſunt, protinus vos ſine ulla verborum ambage dimitterem, niſi me meo munere defungi properantem nonnulla revocarent, de quibus apud vos conticeſcere nec res nec tempus patiuntur.

Ac primum omnium, en inſtat annuæ militiæ, ſeu anni Academici pars altera: exurgunt Magiſtris Academicis novi labores, qui quales quantique futuri ſint, ultro expectant compita, ut indices tabulæ palam declarent.

Veniant igitur in partem operis, locumque iis in tabulis pro ſuo jure occupent optimæ quique Scriptores notæ, quales Patres noſtri uſque approbarunt, quales ſapientiſſima illa ultimæ reformationis ſtatuta indigitant; emendatis tamen & reciſis quæcumque ſunt in aliquibus morum ſanctitati minus conſentanea. Expungantur autem, & alio faceſſant, *ſi qui aut ſpurium ſtili genus, aut* ſuſpectam *Doctrinam in ſe continent.*

Expungatur imprimis Scriptor ille neotericus, qui juvenum manibus terendus aliquot in locis *male traditur; quem in conſcribenda orbis Chriſtiani Hiſtoria longe magis ſermonis latini regulis, quam antiquæ & veriſſimæ Doctrinæ ab Eccleſia Gallicana ſanctiſſima cura retentæ congruentem reperias; qui in breviſſimo, quo totius*

Digitized by Google

mundi Hiſtoriam a prima origine ad hæc uſque fere tempora ſummatim complexus eſt, opere, omnes Imperatores ac Reges Regno, ſive, ut ipſe loquitur, Regni Jure, *a Summis Pontificibus* exutos *diligenti cura recenſet, non modo nulla data improbantis voce*, ſed aperta quandoque cum approbantis ſignificatione; *qui Henricum Magnum, Galliæ Regem invictiſſimum, nullibi* Regis *nomine appellat, priuſquam fuit Eccleſiæ Romanæ* reconciliatus; *qui denique de ſacro & Oecumenico Baſileenſi Concilio parum decenter loquitur, ac parum religioſe. Ejuſmodi Librum, ut a ſcholis noſtris eliminandum curem, etſi non ultro inclinaret animus, cogeret me tamen recens illud quod menſe proxime elapſo a ſuprema Pariſienſi Curia prodiit Senatus-Conſultum, mihi Rectori ab illuſtriſſimo Procuratore Catholico, per publicum apparitorem rite delatum, ſive, ut loquuntur, ſignificatum, quo cavetur ne quid doceatur aut legatur publice, quo poſſint ſacræ Doctrinæ Gallicanæ Capita, Eccleſiæque noſtræ libertates directe vel indirecte lædi atque labefactari... Audito M. Edmundo Pourchot, Syndico, dimiſſæ Nationes ad deliberandum, ac deinde in Comitium regreſſæ, per ornatiſſimos Procuratores declararunt ſe ſupplicibus omnibus indulgere. Secundo, rata & grata habere quæcumque fuerunt ab ampliſſimo Rectore per ſuum trimeſtrem magiſtratum acta & geſta, eoque nomine, ampliſſimo Rectori decernere litteras commendatitias honorificentiſſimas. Tertio, poſtulare ſe ut oratio quam ampliſſimus Rector mox habuerit, in Commentariis Univerſitatis deſcribatur. Quarto, & ita concluſit ampliſſimus Rector.* Signatum, *N. PIAT*, Rector.

Extractum eſt e Commentariis Univerſitatis, & collatum cum autographo, per me Univerſitatis Scribam, die ſecunda Septembris anno milleſimo ſeptingenteſimo ſexageſimo primo. Signé, *Fourneau, avec paraphe*:

Concluſions du Procureur Général du Roi; oui le Rapport de M. Joſeph-Marie Terray, Conſeiller: tout conſideré:

LA COUR, toutes les Chambres aſſemblées, a ordonné & ordonne que le Livre imprimé, ayant pour titre:

Vedute le Concluſioni del Procurator Generale del Re; inteſa la relazione del Sig. Giuſeppe Maria Terray Conſig. e'l tutto conſiderato:

La Corte con tutte le Camere unite ha ordinato, e ordina, che il libro impreſſo, e intitolato:

Hi-

Digitized by Google

Hiſtoriæ Sacræ & Profanæ Epitome ab Horatio Turſellino contexta. Hac ab Editione remoti ſunt Numeri Romani, iique expreſſis verbis redditi ſunt in Tironum gratiam. Editio nova. Lutetiæ Pariſiorum apud viduam Brocas, via Jacobea, prope fontem S. Benedicti, ad inſignia capitis S. Joannis 1731.

ſera lacéré & brûlé en la cour du Palais au pied du grand eſcalier d'icelui, par l'Exécuteur de la haute Juſtice; notamment comme tendant par tout ſon contexte, & par l'expoſition inſidieuſe des faits, dont aucuns ſont altérés, à inſpirer aux jeunes Etudians, pour l'inſtruction deſquels ledit Livre a été compoſé, des préjugés dangereux contre la nature & les droits de la Puiſſance Royale, ſon indépendance pleine & abſolue, quant au temporel, de toute autre Puiſſance qui ſoit ſur la terre, & la ſûreté inviolable de la Perſonne Sacrée des Souverains. Enjoint à tous ceux qui ont des Exemplaires dudit Livre, de les apporter au Greffe Civil de la Cour, pour y être ſupprimés. Fait très-expreſſes inhibitions & défenſes à tous Imprimeurs, Libraires, d'imprimer, vendre ou débiter ledit Livre, & à tous Colporteurs, Diſtributeurs & autres, de le colporter ou diſtribuer, à peine d'être pourſuivis extraordinairement, & punis ſuivant la rigueur des Ordonnances. A ladite

ſarà lacerato e bruciato nel Cortile del Palagio in fondo del gran ſcaliere di eſſo, dall'Eſecutore dell'altu giuſtizia; ſpezialmente come tendente in tutto il ſuo conteſto, e nell'eſpoſizione dei fatti, alcuni dei quali ſono alterati, a iſpirare ai giovani Studenti (per l'iſtruzione dei quali il detto libro è ſtato compoſto) certi pregiudizj nocevoli alla natura e alli dritti della poteſtà Reale, ſua indipendenza piena ed aſſoluta, riguardo al temporale, da ogni altra Potenza che ſia ſopra la Terra, e alla ſicurezza inviolabile della Perſona Sacra dei Sovrani. Comanda a tutti coloro, che hanno eſemplari di detto libro di portarli al Cancelliere Civile della Corte, per eſſer ivi ſoppreſſi. Fa eſpreſſiſſime inibizioni e proibizioni a tutti li Stampatori, e Librari di ſtampare vendere o ſmaltire il detto libro, e a tutti li Rivenditori, Diſtributori o altri di rivenderlo, o diſtribuirlo, ſotto pena di eſſere perſeguitati eſtraordinariamente, e puniti ſecondo il rigare delle Ordinanze. Ha

Digitized by Google

dite Cour, homologué & homologue le Decret rendu par l'Université de cette Ville le 24. Mars 1733. en exécution de l'Arrêt de la Cour du 23. Février de la même année. Ordonne que ledit Arrêt & ledit Decret seront exécutés. Fait ladite Cour très-expresses inhibitions & défenses à tous Professeurs & Suppôts des Universités, & à tous autres, d'enseigner dans les Ecoles publiques ou ailleurs ledit Livre ayant pour titre :

la detta Corte ratificato e ratifica il Decreto reso dalla Università di questa Città sotto li 24. Marzo 1733. in esecuzione dell' Arresto della Corte de' 23. Febbrajo dello stesso anno. Ordina che tale Arresto, e Decreto saranno eseguiti. Fa la Corte espressissime inibizioni e proibizioni a tutti li Professori e Prepositi delle Università, e ad ogni altro, d' insegnare nelle Scuole pubbliche o altrove il detto libro, intitolato :

Historiæ Sacræ & Profanæ Epitome ab Horatio Tursellino contexta. Hac ab Editione remoti sunt Numeri Romani, iique expressis verbis redditi sunt in Tironum gratiam. Editio nova. Lutetiæ Parisiorum, apud viduam Brocas, via Jacobea prope fontem S. Benedicti, ad insignia Capitis S. Joannis 1731.

ni aucunes propositions qui puissent tendre directement ou indirectement à affoiblir ou altérer les véritables principes sur la nature & les droits de la Puissance Royale, son indépendance pleine & absolue, quant au Temporel, de toute autre autorité qui soit sur la Terre, & la sûreté inviolable de la Personne sacrée des Souverains ; le tout sous peine d'être les contrevenans poursuivis extraordinairement & punis suivant la rigueur des Ordonnances. Ordonne qu'à la Requête du Procureur Général du Roi, il sera informé par devant le Conseiller Rap-

nè altre proposizioni, che possano tendere direttamente o indirettamente a indebolire o alterare li veri principj sopra la natura e li dritti della Potenza Reale, la sua indipendenza piena ed assoluta, per quanto riguarda il temporale, da ogni altra autorità che sia sopra la Terra ; e la sicurezza inviolabile della persona sacra dei Sovrani ; il tutto sotto pena d'essere li controvenenti perseguitati estraordinariamente, e puniti secondo il rigore delle Ordinanze. Ordina, che ad istanza del Procurator Generale del Re si prenderà l'informazione avanti al Consigliere

Digitized by Google

Rapporteur, pour les témoins qui ſeroient en cette Ville, & par devant les Lieutenants Criminels des Bailliages & Sénéchauſſées du Reſſort & autres Juges des cas Royaux, à la pourſuite des Subſtituts du Procureur Général du Roi, contre ceux qui retiendroient entre leurs mains ledit Livre, qui l'imprimeroient & le diſtribueroient; enſemble contre tout ceux qui enſeigneroient ledit Livre, ou contreviendroient de quelque maniere que ce ſoit aux défenſes ci-deſſus portées. Ordonne en outre que pour être vérifiés & collationnés, tant ſur les Livres compoſés & publiés par leſdits ſoi-diſans Jeſuites, & condamnés par ladite Cour, que ſur leurs autres Livres mentionnés au compte rendu en la Cour, toutes les Chambres aſſemblées, le 8. Juillet dernier, par l'un des Conſeillers en ladite Cour, les extraits des aſſertions dangereuſes & pernicieuſes en tout genre, que leſdits ſoi-diſans Jéſuites ont dans tous les tems & perſéveremment ſoutenues, enſeignées & publiées dans leurs Livres, avec l'approbation de leurs Superieurs & Généraux, il ſera nommé des Commiſſaires de la Cour qui s'aſſembleront le Mardi 15. Décembre prochain, pour, la-

gliere Relatore, per li teſtimonj che ſaranno in queſta Città, ed avanti alli Luogotenenti Criminali dei Baliaggi e Siniſcalcati della giuriſdizione ed altri Giudici dei caſi Reali, alla richieſta dei Soſtituti del Procurator Generale del Re, contro coloro, che riteneſſero preſſo di ſe tale libro, che l'imprimeſſero e lo diſtribuiſſero; ſimilmente contro tutti coloro, che inſegnaſſero il detto libro, o controveniſſero in qualunque maniera che ſia alle proibizioni di ſopra riferite. Ordina inoltre, che ſi nomineranno li Commeſſarj della Corte, li quali ſi uniranno il Martedi 15. Decembre proſſimo per verificare, e confrontare gli eſtratti delle propoſizioni nocive, e perniciose in ogni genere, che li detti ſe-dicenti Geſuiti hanno in tutti i tempi, e con perſeveranza ſoſtenuto, inſegnato, e publicato nei loro libri con approvazione dei Superiori e Generali; qual confronto e verificazione ſi debbia fare tanto ſopra libri compoſti e pubblicati dai medeſimi ſe-dicenti Geſuiti, e condannati dalla Corte, come ancora ſopra gli altri loro libri notati nella relazione fatta alla Corte con tutte le Camere unite il dì 8. Luglio ultimo da uno dei Conſiglieri di eſſa; qual verificazione, e confronto fatto

e ri-

Digitized by Google

ladite vérification & collation faite & rapportée, être, conformément à l'Arrêt du 6. Août dernier, par la Cour, toutes les Chambres assemblées, le 8. Janvier prochain statué ce qu'il appartiendra. Ordonne que le présent Arrêt sera imprimé, publié & affiché, qu'il sera signifié aux Recteurs des Universités, & que copies collationnées d'icelui seront envoyées aux Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour y être lû, publié & enregistré: Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois. Fait en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le trois Septembre 1761. *Collationné*. Langelé -- Signé -- Dufranc -- Et le quatre Septembre audit an mil sept cens soixante-un, à la levée de l'Audience du Rôle, le Livre mentionné en l'Arrêt ci-dessus a été laceré & brûlé dans la Cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'Exécuteur de la Haute Justice, en présence de moi François Louis Dufranc, l'un des trois premiers & principaux Commis servans la Grand' Chambre, assisté de deux Huissiers de la Cour. *Signé*, Dufranc. A Paris, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l'Hercule, 1761.

e riferito in conformità dell' Arresto delli 6. Agosto ultimo, dalla Corte con tutte le Camere unite si determinerà ciò, che conviene nel dì 8. Gennajo prossimo. Ordina che il presente Arresto sarà impresso, pubblicato e affisso, ed intimato alli Rettori delle Università; e che le copie valide di esso saranno inviate nei Baliaggi e Siniscalcati della giurisdizione, per essere ivi letto pubblicato, e registrato: incaricando alli Sostituti del Procurator Generale del Re di badare alla esecuzione, e certificarne la Corte fra un mese. Fatto nel Parlamento con tutte le Camere unite alli 3. Settembre 1761. Collazionato. Langelé -- Segnato -- *Dufranc -- E alli 4. Settembre del detto anno 1761. alla fine dell' Udienza del Registro, il libro menzionato nell' Arresto sopraddetto è stato lacerato, e bruciato nel Cortile del Palagio, appiè del gran scalier di esso, dall' Esecutore dell' alta giustizia, nella presenza di me Francesco-Luigi Dufranc, uno dei tre primi, e principali Commessarj, che servono la Camera Grande, assistito da due Uscieri della Corte*. Segnato, *Dufranc. A Parigi, presso P. G. Simone, Impressore del Parlamento, nella strada dell' Arpa, all' Ercole, 1761.*

Digitized by Google

SPIEGAZIONE

Di alcuni ſenſi oſcuri ed artificioſi delle Coſtituzioni che ſi traſcrivono nelle note del primo Arreſto del Parlamento di Parigi dei 6. Agoſto 1761. a carte 9. per facilitare l' intelligenze di eſſe, e de' ſuoi inganni.

Nota Numero 1. a carte 14.

COL §. *Non obſtantibus &c.* ſi vede che per raffrenare la licenzioſa libertà di queſti Regolari, non vi ſono Concilj Generali, nè Provinciali, perchè tutti ſi trovano derogati da queſta Coſtituzione, ſecondo tutte le apparenze dalli medeſimi indicate.

Dal §. *Decernentes, &c.* e dagli altri che ſeguono, ſi rileva della medeſima maniera, che ſiccome non vorrebbero, che loro oſtaſſero le determinazioni de' Concilj, così vorrebbero ancora diſimbarazzarſi della giuriſdizione del Papa, poichè potendo le Coſtituzioni alterare, e reſcindere tutto quanto Sua Santità ordinaſſe, non può Sua Santità determinare riſpetto di eſſe coſa alcuna che ſia effettiva.

Nota Numero 2. a carte 16.

Col §. *Univerſam gubernandi, &c.* e con tutti gli altri che ſeguono, ſi è finito di conoſcere ad evidenza la ragione per la quale queſti Regolari ſtamparono pochi anni ſono in Italia la ſcandaloſa Carta Geografica dell' America dedicata al Generale, come a titolo di ſuo Impero; vedendoſi oggi chiaramente, che il medeſimo Generale non è Superiore d' un Ordine Religioſo,

Digitized by Google

ma bensì arbitro ſupremo d'una Monarchia, ed in eſſa tanto diſpotico, che contro tutto il dritto Naturale e Divino priva i ſuoi Vaſſalli fin della ragione di Uomini, e della rifleſſione di Criſtiani, per ſottometterli ciecamente ai cenni della ſua volontà, onde, come ſe foſſero irrazionali o pure inſenſati, adorino, al pari de' dogmi ſteſſi di Fede, i delirii di quella volontà, per depravati che ſieno.

Col §. *Et item penes Præpoſitum*, e coll'altro §. *Et quamvis, &c.* immediatamente, ſi finiſce ancora di manifeſtare che per queſti Regolari non vi è contratto alcuno che gli obblighi.

Conſiſtendo i Contratti eſſenzialmente nel mutuo conſenſo autorizzato da reciproca convenzione delle due parti: eſſendo la buona fede di eſſi di dritto Divino, Naturale, e delle Genti, emanato dalla bocca di Dio immediatamente: ed obbligando con eſſo all' oſſervanza de' patti tutti i Sovrani, perchè in queſta materia non uſano d' altro dritto che non ſia comune a qualſiſia de' particolari coi quali contrattano; per traſgredire tutti queſti diritti, e per moſtrare ſuperiorità a tutte le Potenze Sovrane, ſi ſtabilì che il Generale poteſſe reſcindere da ſe ſolo i Contratti che con ſua autorità ſi faceſſero, di ſorte che venga ad erigerſi in ſupremo arbitro delle volontà aliene degl' innocenti, che contrattano co' Geſuiti, ſenza ſapere, nè poter immaginarſi, che i medeſimi Geſuiti a niente erano obbligati.

Nota Numero 3. *a carte* 17.

Col §. *Declaramus &c.* ſi manifeſta molto più tutto il ſopradetto, e con circoſtanze ſommamente ſcandaloſe; poichè, obbligandoſi alla Compagnia quelli che in eſſa entrano, di ſortechè non poſſano uſcire; per lo contrario li può mandar via la Compagnia ſempre che voglia, ſenza ſomminiſtrargli una goccia d' acqua; di maniera che quelli che entrarono come poveri, eſcono ſenza Patrimonio, e per mancanza del medeſimo ſono irregolari; e quelli ch' entrano portando beni, per conſiderabili che ſieno, li laſciano in quella Società Leonina, ed eſcono mendicanti.

Nota

Digitized by Google

Nota Numero 4. a carte 18. e segu.

Col §. *Qui quidem Præpositus, &c.* e colli altri che seguono sotto lo stesso numero, si vede che le Costituzioni, tanto riguardo la forma di stabilire le Costituzioni medesime, quanto in ordine a regolare i Vestiti, e sulla maniera di palliare il Commercio, furono scritte solamente per illudere colle medesime i popoli in casi di gravi scandali, ma non per esser osservate da' sudditi del Generale, poichè per dargli tutta la forza dichiarò col §. *a carte* 19. *Ne in laqueum ullius peccati*, ch' è il fine delle Costituzioni che si trascrissero sotto il suddetto *Numero* 4., che niuna Costituzione scritta induce obbligazione, che soggetti a peccato mortale o veniale: e come senza sanzione e pena non vi è legge, vennero i Gesuiti a restar privi di questa, per eseguire solamente come legge la dispotica volontà del Generale, stabilita nelle altre Costituzioni copiate nella *Nota* del *Numero* 2.

Nota Numero 5. a carte 20.

Col §. *Societas, &c.* si stabilì la totale esenzione della Compagnia rispetto ai Prelati Ordinarj, ciò che è cosa comunemente nota. Non lo è però, ne era conosciuto fin ora quel che si contiene nel §. seguente *Generali*, in quanto che in esso si arroga il Generale la facoltà di tirare tutti i particolari al Giudizio del suo Foro, contro tutti i principii del diritto, e di procedere, e definire contro essi senza forma di Giudizio: tralasciando così tutti i termini che il medesimo diritto fece indispensabili nell' ordine del Processo: essendo questa di tralasciare i termini una violenza tanto chiara, che contro la medesima si stà dando providenza a' ricorsi ne' Tribunali di tutte le Corti Cattoliche, qualora i Giudici Ecclesiastici tentano di procedere in somigliante maniera.

Col §. *Universam Societatem, &c.* si dimostra ancora che questi Regolari, come non riconoscono Concilj, ne Papa, così della stessa maniera ricusarono di riconoscere la soggezzione di Vassalli e la obbligazione de' figli della Patria, qual Madre comune dei Naturali che in essa nascono: poichè con tutte que-

Digitized by Google

ſte obbligazioni di dritto Naturale e Divino ſono incompatibili le eſenzioni, che ſi trovano ſtabilite ed occulte in queſta Coſtituzione: onde ſi conchiude che ciò fu la cauſa manifeſta di tutte le molte ſedizioni che promoſſero ogni volta che ſi ſtabilì qualche impoſizione neceſſaria al bene comune.

Col §. *Definitum eſt* ſi conchiude molto più dimoſtrativamente tutto il ſopra detto, che i ſuddetti Regolari non ſolamente non ſi conſideravano più Vaſſalli, ne Compatriotti; ma Sovrani de' medeſimi Sovrani, e tiranni de' ſuoi medeſimi Naturali, per la temeraria arroganza dei termini con i quali ſtabilirono leggi contro le medeſime Maeſtà, e Potenze Sovrane.

Co' §§. *Nec licet*, *Epiſcopi prohibere*, *Chriſti Fidelibus*, *Epiſcopi non poſſunt*, *Omnes cujuſcumque*, *&c.* ſi conchiude ancora, che non contentandoſi ſolamente di eſimerſi da tutte le giuriſdizioni ſpirituali, e temporali, paſſarono a ritirar le pecore di Criſto dall' ovile dei ſuoi Paſtori Dioceſani, e gli ſteſſi Fedeli Secolari dalla ſubordinazione che devono ai loro Parrochi.

Col §. *Societati*, *ſinguliſque illius perſonis*, *&c.* e coll' altro §. *Non permittentes eos* s' aggrava più la facinoroſa temerità di quel preteſo Impero Geſuitico ſuperiore ad ogni Sovranità; in quanto che a queſto s'arroga ancora l'autorità di poter reſiſtere a' medeſimi Papi, ed a' medeſimi Re, non ſolamente per i mezzi di diritto, ma ancora per le vie di fatto, le quali ſi riducono a trè, cioè 1. Rappreſaglia. 2. Guerra. 3. Morte. Dal che riſulta, che le uſurpazioni, che queſti Regolari hanno fatte ne' Dominj Ultramarini, ſi riducono da loro alla prima via di Rappreſaglia: le Guerre del Paraguai, ed oſtilità del Maragnone, al ſecondo punto: e gli Aſſaſſinj, che deplorano, e deploretanno in tutti i ſecoli varj Regni di Europa, ſi riducono al terzo punto: e tutto ciò al loro modo d' intendere è fondato in Coſtituzioni da loro raccolte per governo comune da Bolle, che la ragione e la riverenza non poſſono laſciar di condannare per falſe, e finte da' medeſimi, che di eſſe hanno fatto queſto abuſo.

Nota

Digitized by Google

Nota Numero 6. a carte 22.

Col §. *Præcipitur , &c.* si vede con ugual chiarezza offerto agli stessi abominevoli fini (benchè sotto l'apparenza di espressioni speciose) uno dei maggiori e più pernicioſi veleni, che si contenga in queste Costituzioni. *Primo:* perchè non essendovi legge alcuna di Monarchia civile, che proibisca il dire che sia lecito assassinare le Supreme Maestà, machinar loro la morte, e persuadere la tirannia in così sacre Persone; poichè essendo questi aborti solamente produzioni dei mostri, non permette la ragione che sieno garantite dalle leggi, che si stabiliscono per governar uomini : con insidiosa e temeraria malizia stabilirono queste Costituzioni delle leggi sopra tanto esecrandi delitti, perchè sotto l'apparenza della proibizione si familiarizzassero con essi i loro Sudditi, inculcando loro in effetto quel medesimo che pareva proibirsi nell'esteriore contesto delle parole. Come succederebbe, se un padre di famiglia chiamasse tutti i suoi familiari, ed ignorando questi, che in casa di altro Padre di famiglia vi fossero differenti tesori, li denunciasse loro sotto specie di minaccia, che nel caso li rubbassero, li cacciarebbe fuori di sua casa. *Secondo:* perchè così si conferma evidentemente, quando bene s'osserva, che la pena comminata a questi atrocissimi delitti per una parte, se fosse effettiva, consisterebbe in una privazione d'ufficio, come se tal pena avesse proporzione co' delitti, che la loro stessa atrocità fa che nella censura di tutti i Legislatori si reputarono sempre impossibili: e per l'altra parte non solamente non è effettiva, ma illusoria, come si è dimostrato coll' altra Costituzione ben ponderata nel *Numero* 4. che nessuna di queste Costituzioni obbliga a peccato mortale, o veniale. *Terzo:* perchè di fatto vediamo, che sempre fu illusoria la medesima Costituzione, poichè non ostante la medesima, si sono scritti sopra queste materie tanti libri quanti sono stati abbruciati per ordine del Parlamento di Parigi, oltre i molti altri, che avea fatto bruciare antecedentemente. *Quarto* perchè finalmente per qualificare la lucifera superbia, alla quale questi Regolari sono arrivati, basta la considerazione d'aver stabilito una legge, nella quale si suppongono arbitri delle vite, e delle azioni di tutti i Monarchi, per scrivere e giudicare sopra di esse, di sor-

te

Digitized by Google

te che, per non farlo, ſuppoſero che foſſe neceſſaria una Coſtituzione del Generale Claudio Acquaviva.

Col §. *In virtute ſanctæ obedientiæ, &c.* ſi fa tutto il ſopradetto anche molto più manifeſto, in quanto che ordinarono, che i Provinciali non permetteſſero che i lori ſudditi ſcriveſſero riſpetto il Potere temporale, (perchè dello ſpirituale non dubita alcuno) del Sommo Pontefice ſopra i Re, e della Tirannia de' medeſimi Re; ſe l'opera non foſſe prima riviſta, ed approvata in Roma: di maniera che, tenendoſi per certo nella Curia di Roma che il Papa è Superior temporale dei medeſimi Re, e che alcuni di queſti eſercitano tirannia; s'intende chiaramente, che ſecondo la forma di queſta Coſtituzione poſſono pubblicare queſti Regolari quanti ſcritti vogliono ſopra queſte materie, e poſſono con queſti ſcritti porre in confuſione, a ferro, e fuoco, e in rovina tutto l'Univerſo, e levare le Monarchie dai Cardini e dai Poli, su i quali le ha collocate la mano Onnipotente.

Col §. *Iterum ordinamus, &c.* ſi conferma lo ſteſſo con parole molto più cavilloſe, dichiarando, che il motivo di non trattar queſte materie, ſi è per evitar le occaſioni di ſcandalo e lagnanze; di ſorte che non è la natura delle ſteſſe materie, ne la ſtranezza di eſſe in un iſtituto Religioſo, quel che deve contenere queſti Regolari; ma ſono ſoltanto i ſoſpetti che contro di loro ſi formino lagnanze, che gl'incomodino; nel tempo ſteſſo che eſſi poſſono incomodare, e rovinare le Monarchie co' loro raggiri, diſtrugendo la indipendenza de' Sovrani, e la fedeltà de' Vaſſalli.

Col §. *Si quis aliquid ſentiret, &c.* ſi fa ancora con ugual certezza evidente, che della ſteſſa maniera che queſti Regolari ſi fecero indipendenti da' Concilj, e dagli Ordinarj; e s'idearono ſuperiori al Papa, ed a tutti i Monarchi della terra; s'inalzeranno ſopra la Chieſa di Dio. Poichè per queſta Coſtituzione, contro il comune ſentimento della medeſima Chieſa, e ſuoi Dottori, deve prevalere la definizione della loro Società; di modo che, tenga la Chieſa, ed i Dottori di eſſa la verità, com'è di fede che deve tenere; i Sudditi della Compagnia ſolamente devono credere quelche i loro Superiori definiſcono. Nella qual certezza per loro non vi è ereſia, o ſeparazione dalla Chieſa, ma ſoltanto peccato di diſubbidienza

Digitized by Google

disubbidienza alle definizioni de' suoi Prelati . Da questo principio e Costituzione è derivata la feroce , successiva , e sempre inflessibile resistenza alle Bolle, che condannano i libri ed opinioni degli scrittori Gesuiti , e che definiscono la incompatibilità che i Riti Cinesi e Malabarici pratticati da questi Regolari, hanno in gran parte colli dogmi della Chiesa Cattolica Romana .

Co' §§. *In opinionibus , &c. Doctrinæ igitur , &c.* e *Omnes ut plurimum &c.* si scuopre l' altra malizia del medesimo genere , colla quale tiene tanto turbata questa Società la Chiesa di Dio .

Se la stessa Società lasciasse in suo luogo la ragione consistente nella soggezzione alle definizioni della Chiesa , a' suoi Dottori , e alle verità Mòrali , e Teologiche ; non vi sarebbero le controversie colle quali tanto si tengono agitate le scuole ; perchè la ragione , e la verità sono sinonime , e sono inalterabili per loro natura .

Contro l'una e contro l'altra ardì inventare e pose in campo la suddetta Società il fatale stratagemma del Probabilismo , col quale tesero lacci, causarono discordie , e provocarono i Teologi ad accender tra di loro una guerra di opinioni e distinzioni , nella quale stanno ardendo .

Quando poi vedranno i Gesuiti tutti gli altri Ordini Regolari in questa general discordia , compariranno in mezzo ad essa con queste Costituzioni , nelle quali ordinano che nella medesima vi sia una sola dottrina certa ed uniforme , e dalla quale nessuno de' suoi sudditi si possa appartare , essendo loro bensì permesso appartarsi dal comun sentimento della Chiesa di Dio , come si vidde di sopra .

Per questo non vi è persona mediocremente istruita , che non veda , che non poteva in tali circostanze disporsi ciò ad alcun altro oggetto , se non a quello di metter la Compagnia tutti gli altri Ordini Religiosi sotto la propria soggezzione . *Primo* : perchè come non ve n'è alcuna che sia tanto numerosa e potente , quanto la medesima Compagnia , è certo che dalla parte di questa dipenderebbe sempre il maggior numero di opinioni concordi , e la maggior forza per sostenerle . *Secondo* : perchè bastava , che la Compagnia

Digitized by Google

gnia foſſe unita in un Corpo, e gli altri Ordini Regolari foſſero diſperſi, e diviſi fra loro, per riportare la prima tutto il favorevole ſucceſſo, in virtù dell'unione; e dover ſoccombere i ſecondi per la fiacchezza naturale della diſperſione: come ſuccede a due o tre Regimenti uniti contro i Cittadini di qualſivoglia gran Popolo, diſtruggendo quelli con due o tre mila uomini uniti, e formati in un ſolo Corpo qualſiſia molto ſuperior numero di queſti, ſe tentano far oppoſizione, o diſputar loro il campo, e le operazioni.

Col §. *Si aliqua ſumma &c.* e coll'altro §. che ſegue, e principia *Omnes ut plurimum &c.* ſi fa ugualmente noto, che per queſti Regolari non v'è altra Chieſa, non altra Teologia, non altra dottrina morale, ſe non che il loro proprio arbitrio, ed il loro particolar intereſſe: poichè eſſendo la Teologia, e la dottrina morale ſempre le medeſime, e ſempre inalterabili per loro natura, ſuppongono le Coſtituzioni de' medeſimi Regolari nel primo de' ſuddetti §§. che poſſano formare Teologia accomodata al tempo, ed alle occaſioni, e ſuppongono ancora che la Società può ſcieglière quella dottrina, che per lei ſia migliore, e più conveniente ai ſuoi intereſſi.

Digitized by Google

ALCUNI
ARRESTI
DEL PARLAMENTO DI PARIGI

Con Note relative alli medesimi.

Digitized by Google

Digitized by Google

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT SEANT A ROUEN,

Qui ordonne que le Libelle intitulé, *Idée véridique du R. P. Gabriel de Malagrida, Jéſuite Italien, exécuté à Lisbonne par Sentence d'Inquiſition, &c. imprimé à Liége chez Syzimme, Imprimeur-Libraire, proche le Palais, à l'Enſeigne de la Verité, en* 1762. ſans approbation, ſera lacéré & brûlé par l'Exécuteur de la Haute-Juſtice, &c.

Extrait des regiſtres du Parlement. Du Lundi premier Mars 1762.

CE jour, toutes les Chambres aſſemblées, un de Meſſieurs prenant la parole, a dit:

MESSIEURS,

Tout le monde eſt inſtruit de la condamnation qu'a éprouvé depuis peu à *Lisbonne* Gabriel *Malagrida* de la Société y dénomée de *Jeſus*.

Un

ARRESTO DELLA CORTE DEL PARLAMENTO DI ROAN,

In cui ſi ordina, che il Libello intitolato: Idea veridica del R. P. Gabriele Malagrida Geſuita Italiano giuſtiziato a Lisbona per ſentenza dell'Inquiſizione &c. ſtampato a Liegi da Syzimme Stampatore e Libraro vicino a Palazzo all'inſegna della verità nell'anno 1762. *ſenza approvazione, ſarà lacerato, e bruciato dall'Eſecutore di Giuſtizia, &c.*

Eſtratto de' regiſtri del Parlamento del Lunedì 1. Marzo 1762.

IN queſto giorno, eſſendo tutte le Camere radunate, uno de' Signori accintoſi a parlare: ha detto.

SIGNORI,

A tutto il mondo è nota la condanna, che è ſtata eſeguita non è gran tempo in Lisbona *nella perſona di* Gabriele Malagrida *della Compagnia ivi detta di Gesù.*

A Un

Digitized by Google

Un Jugement ſolemnel, précédé d'une longue inſtruction, prononcé aprés un ſcrupuleux examen, & juſtifié d' avance par la bouche même de l' Accuſé, devoit impoſer ſilence au fanatiſme & à la prévention.

Cependant, Meſſieurs, il ſe diſtribue myſtérieuſement dans le Public une Brochure ſéditieuſe, où, pour diſculper le coupable, on impute au Roi de Portugal & à ſon Miniſtre les deſſeins les plus honteux, & la cupidité la plus tyrannique.

Malagrida eſt repréſenté dans cet Ouvrage ſous les traits d' un *Apôtre*, d' un *Saint*, d' un *Prophéte*, en faveur duquel le Ciel ſe ſeroit déclaré par *un grand nombre d' événemens extraordinaires*.

Le Roi de Portugal, au contraire, y eſt annoncé comme un Prince avare & inhumain, qui, pour ſatisfaire ſes vues criminelles, n' a pas craint de verſer le ſang de l' innocent. Son Miniſtre y eſt traité comme un homme injuſte & cruel, qui, pour ſervir la paſſion de ſon Maître & ſon animoſité particuliere, s' eſt fait un plaiſir barbare de fouler aux pieds la nature, & les Loix.

C' eſt ainſi qu' on a vu des Ecrivains téméraires canoniſer le Frere *Gaignard*, aprés qu' il eut ſubi

Un giudizio ſolenne, preceduto da lunga informazione, pronunziato dopo ſcrupoloſo eſame, e giuſtificato dalla preventiva ſpontanea confeſſione dell' Inquiſito, dovea pur baſtare per far tacere il fanatiſmo e la prevenzione.

Non oſtante, o Signori, ſi ſparge miſterioſamente nel Pubblico un libello ſedizioſo, in cui, per diſcolpare il Reo, s' imputano al Re di Portogallo, e al ſuo Miniſtro le più vergognoſe mire, e la cupidigia la più tirannica.

E' rappreſentato Malagrida *in queſto libello in aria di* Apoſtolo, *di* Santo, *e di* Profeta, *in di cui favore il Cielo ſiaſi dichiarato* con gran numero di avvenimenti ſtraordinarj.

Dall' altro canto vi è deſcritto il Re di Portogallo qual Principe avaro ed inumano, che per ſodisfare le ſue prave intenzioni, non ha avuto ribrezzo di verſare il ſangue dell' innocente. E il ſuo Miniſtro vi è trattato da uomo ingiuſto e crudele, che, per ſecondare la paſſione del ſuo Principe e l' odio ſuo privato, ſi è barbaramente compiaciuto di metterſi ſotto i piedi e la natura e le Leggi.

Nella ſteſſa maniera abbiam veduto canonizare da alcuni temerarj Scrittori Fratre Guignard *dopo che*

Digitized by Google

ſubi dans la Capitale de ce Royaume la peine dûe à ſa doctrine meurtriere & régicide.

Inſulter la Majeſtè du Thrône, même dans la perſonne d' un Prince étranger, c' eſt manquer à ſon propre Souverain; c' eſt dire qu' on ne reſpecte en lui, que le glaive dont il eſt armé; qu' au lieu d'y reconnoître l'Oint du Seigneur, on n' y voit qu' un homme ordinaire diſtingué par la force qui l' accompagne, un maître auquel on refuſeroit ſans ſcrupule l' obéiſſance & l' hommage, ſi croyant avoir intérêt de le faire, on pouvoit *ſe flatter du ſuccés* (a); c'eſt diſpoſer les peuples à juger les Juges de la terre, en les traduiſant au Tribunal de leurs préjugés.

Tel eſt l' eſprit général du Libelle intitulé: *Idée véridique du R. P. Gabriel de Malagrida, Jéſuite Italien, &c.* imprimé en 1762. que j' ai l' honneur de déférer à la Cour, & ſur lequel je vous prie, Meſſieurs, de mettre en délibération ce qu' il convient de faire.

Sur quoi délibéré, la Cour, toutes les Chambres aſſemblées, a arrêté, que le récit fait en icelle, enſem-

(a) Expreſ. de *Berruyer* dans ſa 2. Partie de *l' Hiſtoire du Peuple de Dieu.*

che nella Capitale di queſto Regno ſubì la pena dovuta alla ſua ſanguinaria dottrina sul Regicidio.

Inſultare la Maeſtà del Trono anche in perſona di un Principe ſtraniero, è lo ſteſſo che mancare al proprio Sovrano; E' lo ſteſſo che dire: che non ſi riſpetta in Lui, che la ſpada di cui è armato, e che in vece di riconoſcervi l'Unto del Signore, non ſi conſidera che per un Uomo come gli altri, che ſi deſtingue per per la ſola forza che ha; come un padrone a cui ſenza ſcrupolo ſi ricuſerebbe di obbedire, e rendergli omaggio, ſe, credendo di aver motivo di farlo, ſi poteſſe uno luſingare di riuſcirvi. (a) *Queſto è lo ſteſſo che indurre i popoli a giudicare i Giudici della terra, traducendoli al Tribunale de' loro pregiudizj.*

Queſto è in generale lo ſpirito del Libello intitolato Idea veridica del R. P. Gabriele Malagrida Geſuita Italiano &c. *ſtampato nel 1762. che io ho l' onore di denunziare al Parlamento, e sul quale vi prego, o Signori, di porre in deliberazione, ciò che convenga ordinare.*

Sopra di che deliberatoſi, il Parlamento con tutte le Camere radunate ha decretato; che la

A 2 *rela-*

(a) *Sentimento del* P. Berruyer *nella ſua ſeconda parte dell' Iſtoria del Popolo di Dio.*

Digitized by Google

ſemble l' exemplaire imprimé du Libelle y mentionné ſeront ſur le champ communiqués au Procureur Général du Roi, pour en rendre compte & donner ſes Concluſions.

relazione fatta, e l' eſemplare ſtampato del Libello indicato, debbano immediatamente eſſere comunicati al Procurator generale del Re per renderne conto, e darne le ſue concluſioni.

Du Mercredi, 10. *Mars* 1762.

CE jour, toutes les Chambres aſſemblées, les Gens du Roi ſont entrés, & M. Charles, Subſtitut pour le Procureur Général dudit Seigneur Roi portant la parole, ont dit:

Mercoledì 10. Marzo 1762.

Radunateſi in queſto giorno tutte le Camere, ſono entrate le Genti del Re, ed il Signore Charles *ſoſtituto del Procurator generale del Re così parlò in nome di tutti.*

MESSIEURS,

Le fanatiſme a dans tous les tems élévé des Autels à l' impoſture & à l' iniquité. Nous en voyons un nouvel exemple dans le Libelle intitulé: *Idée véridique du R. P. Gabriel de Malagrida, Jéſuite Italien, exécuté à Lisbonne par Sentence de l' Inquiſition, &c.*, dont vous nous avez chargé de vous rendre compte.

Répandu dans le Public avec une artificieuſe précaution, cet ouvrage de ténébres attaque tous les Rois dans la Perſonne du Roi de Portugal: il attaque dans la perſonne de ſon Miniſtre tous ceux que les Rois honorent de leur confiance: il tend à ſoulever les

SIGNORI

In tutti i tempi il fanatiſmo ha inalzati altari alla impoſtura, e alla iniquità. Ne veggiamo un nuovo eſempio nel Libello intitolato Idea veridica del R. P. Malagrida Geſuita Italiano giuſtiziato a Lisbona per ſentenza della Inquiſizione &c. *di cui ci avete incaricato di rendervi conto.*

Queſta Opera uſcita dalle tenebre, e diſtribuita con artifizioſa cautela nel Pubblico, attacca nella perſona del Re di Portogallo tutti i Re; e nella perſona del ſuo Miniſtro tutti quelli, che godono l' onore della confidenza Reale. Eſſa tende a ſollevare i popoli contro le

Po-

Digitized by Google

les Peuples contre les puiſſances établies de Dieu, en calomniant inſidieuſement l'uſage de leur autorité, dont Dieu ſeul peut être le juge.

L'Empire de l'Univers eſt partagé, mais la majeſté du Trône eſt une : images de Dieu ſur la terre, les Rois ont en commun ce caractére ſacré qui impoſe dans leurs Etats la loi de l'obéiſſance, & par-tout celle du reſpect.

L'infraction de cette loi, dans quelque circoſtance & ſous quelque prétexte qu'on ſe la permette, eſt un attentat public que tous les Souverains ont intérêt de venger. Quand on outrage les Maîtres du monde, on eſt bien prés de déſobéir à ſon Roi.

L'Auteur téméraire de cet ouvrage dépeint *Malagrida* comme un homme extraordinaire, un *Apôtre*, un *Saint*, un Mortel privilégié qui ſçut plus d'une fois pénétrer les ſecrets de l'Eternel, commander à la Nature, & donner la loi aux élémens. Il repréſente le Roi de Portugal comme un Prince la honte du Trône, & le perſécuteur de ſes autres ſujets. Il repréſente ſon Miniſtre comme un homme altéré de ſang, & le fléau de l'humanité.

Cependant, Meſſieurs, le Roi de Portugal s'eſt montré le Pere de ſon Peuple, lorſque la Capi-

Poteſtà ſtabilite da Dio, calunniando inſidioſamente l'uſo della loro autorità, di cui il ſolo Dio può eſſer giudice.

L'Impero dell'Univerſo è diviſo, ma la Maeſtà del Trono è una ſola. I Re, che ſono l'immagine di Dio sulla terra, hanno in comune quel carattere ſagroſanto, che impone ne' loro ſtati la legge dell'obbedienza, e dapertutto la legge del riſpetto.

Il mancare a queſta legge in qualunque circoſtanza, e ſotto qualſiaſi preteſto, è un attentato pubblico, che ogni Sovrano ha diritto di vendicare. Allorchè ſi oltraggiano i padroni del mondo, ſi fa ſtrada a diſobbedire al proprio Re.

L'Autore temerario di queſta Opera rappreſenta Malagrida *qual Uomo ſtraordinario, per un* Apoſtolo, *un* Santo, *un Ente privilegiato, che più volte ſeppe penetrare ne' ſegreti dell'eternità, comandare alla natura, e dar legge agli elementi. Rappreſenta all'incontro il Re di Portogallo come Principe, che è vergogna del Trono, e perſecutore de' ſudditi. Ed il ſuo Miniſtro è deſcritto qual uomo ſanguinario, e flagello dell'umanità.*

E pure, o Signori, il Re di Portogallo ſi è moſtrato padre del ſuo popolo allorchè la Capitale del

ſuo

Digitized by Google

pitale de ſon Royaume, affligée & perſque anéantie par les tremblemens de terre réitérés, étonnoit l' Univers par ſes malheurs. Fidéle, conſtant & infatigable, ſon Miniſtre vient de donner aux Nations la preuve la plus éclatante de la plus indiſpenſable fermeté pour aſſurer les jours précieux de ſon Souverain.

La majeſté des Rois profanée, la dignité de leurs Miniſtres outragée, la fidélité des Peuples indignement ſoupçonnée de pouvoir céder à des impreſſions ſéditieuſes: voilà, Meſſieurs, ce que préſente à vos regards ſurpris l' affreux Libelle, contre le quel nos ſentimens reclament en ce jour, bien plus puiſſamment encore que notre bouche. Flétriſſez-le d'une maniere digne de votre zele. Soyez les vengeurs de l'autorité ſuprême dont vous êtes dépoſitaires, de la juſtice & de la vérité dont vous êtes Miniſtres, de la fidélité de la Nation dont vous êtes l' exemple.

Pourquoi requiert être ordonné que le Libelle intitulé *Idée veridique du R. P. Gabriel de Malagrida, Jéſuite Italien, exécuté à Lisbonne par Sentence de l' Inquiſition, &c.* imprimé à Liege en 1762. ſera laceré & brûlé au pied du grand Eſcalier du Palais, par

ſuo Regno afflitta, e quaſi diſtrutta da' replicati terremoti, era l'oggetto della univerſal compaſſione; Ed il ſuo Miniſtro fedele, coſtante, ed inſtancabile ha dato ultimamente alle Nazioni la riprova più luminoſa di coraggio il più neceſſario per aſſicurare la prezioſa vita del ſuo Sovrano.

La Maeſtà de' Regnanti profanata, la dignità de' loro Miniſtri oltraggiata, la fedeltà de' popoli indegnamente reſa ſoſpetta di poter concepire idee ſedizioſe; queſte, o Signori, ſono le coſe, che rappreſenta a' noſtri occhi ſorpreſi lo ſcelerato Libello, contro di cui reclamano in queſto giorno i noſtri cuori, anche più vivamente che la noſtra bocca. Dichiaratelo infame in modo, che ſia degno del voſtro zelo. Siate i vendicatori della ſuprema autorità, di cui ſiete i depoſitarj, e vendicate la giuſtizia e la verità, di cui ſiete Miniſtri, e la fedeltà della Nazione, di cui ſiete il modello.

Perciò ſi fa iſtanza, che ſi ordini, che il Libello intitolato: Idea veridica del R. P. Gabriele de Malagrida Geſuita Italiano giuſtiziato a Lisbona per ſentenza dell' Inquiſizione &c. ſtampato a Liegi nel 1762. *ſia lacerato, e bruciato a piedi della gran Scala*

di

Digitized by Google

par l' Exécuteur de la Haute-Juſtice, comme *attentatoire au reſpect dû à la Majeſté des Rois, injurieux à la dignité de leurs Miniſtres, fanatique & ſeditieux*; qu' il ſoit fait défenſe à toutes perſonnes de diſtribuer, garder, ni retenir aucun Exemplaire dudit Libelle; enjoint à tous ceux qui en ont des Exemplaires de les apporter au Greffe de la Cour, pour être ſupprimés, & que l'Arrêt à intervenir ſera imprimé & affiché par-tout où il appartiendra.

Ledit M. Charles oui & retiré.

Vu le récit fait par un de Meſſieurs, le Libelle mentionné en icelui, les Concluſions du Procureur Général du Roi, & oui le Rapport du Sieur Guenet de Saint-Juſt Conſeiller-Commiſſaire: tout conſideré.

LA COUR, toutes les Chambres aſſemblées, a ordonné & ordonne que ledit Libelle intitulé, *Idée véridique*, &c. ſera lacéré & brûlé au pied du grand Eſcalier du Palais, par l'Exécuteur de la Haute-Juſtice, comme *attentatoire au reſpect dû à la Majeſté des Rois, injurieux à la dignité de leurs Miniſtres, fanatique & ſeditieux*: enjoint à tous ceux qui en ont des Exemplaires de les apporter

di Palazzo dall' Eſecutore di Giuſtizia, come reo di attentato contro il riſpetto dovuto alla Maeſtà de' Re, ingiurioſo alla dignità de' loro Miniſtri, e come fanatico, e ſedizioſo: *Che ſi proibiſca ad ogni ordine di perſone il diſtribuire, avere, o ritenere copie di detto Libello, e che ſi ordini a tutti quelli, che nè aveſſero, di portare gli eſemplari all' Uffizio del Parlamento per ſopprimergli; e che l' arreſto, che dovrà pronunziarſi, debba eſſere ſtampato, ed affiſſo ne' ſoliti luoghi.*

Inteſo, e ritiratoſi il ſudetto Signor Charles.

In ſeguito della Rappreſentanza fatta da uno de' Signori del Libello in queſta deſcritto, e delle concluſioni del Procuratore generale del Re; e inteſo il Rapporto del Sig. Guenet di S. Giuſto Conſigliere Commiſſario; dopo aver tutto ben conſiderato.

Il Parlamento, le Camere tutti radunate, ha ordinato ed ordina, che il ſudetto Libello intitolato: Idea Veridica &c. *ſia lacerato e bruciato a pie di della gran ſcala di Palazzo dall' Eſecutore di giuſtizia come* reo di attentato contro il riſpetto dovuto alla Maeſtà de' Re: ingiurioſo alla dignità de' loro Miniſtri; come fanatico, e ſedizioſo: *Ordina a tutti quelli che ne hanno delle copie di portar-*

le

Digitized by Google

porter au Greffe de la Cour, pour y être ſupprimés ; a fait & fait défenſes à tous Imprimeurs, Libraires & Colporteurs de l'imprimer, vendre, débiter, ou autrement diſtribuer, ſous telle peine qu' il appartiendra ; comme auſſi ordonne qu' à la requête du Procureur Général du Roi, & pardevant le Conſeiller-Rapporteur que la Cour a commis, il ſera informé contre les Auteurs, Imprimeurs & Diſtributeurs dudit Libelle ; pour ce fait, & l'information communiquée au Procureur Général du Roi, être par lui requis, & par la Cour ordonné ce qu' il appartiendra ; ordonne en outre que le préſent Arrêt ſera imprimé, lu, publié & affiché par tout ou il appartiendra. FAIT à Rouen en Parlement, le dix Mars 1762. Par la Cour. *Signé*, AUZANET.

Et le Jeudi 11. *Mars* 1762. *le Libelle mentionné en l' Arrêt ci deſſus, a été laceré & brûlé dans la Cour du Palais, au pied du grand Eſcalier d' icelui, par l' Exécuteur de la Haute-Juſtice, en préſence de moi Jean Jacques Louis Bréant, Greffier en la Grande Chambre, aſſiſté de deux Huiſſiers de la Cour.* BREANT.

le all' Uffizio del Parlamento, per eſſere ſoppreſſe: ha proibito e proibiſce a tutti li Stampatori, Librari, e ſpacciatori di riſtamparlo, venderlo, diſtribuirlo, o farne altro uſo, ſotto le ſolite pene: Ordina ſimilmente, che ad iſtanza del Procuratore generale del Re, e dinanzi al Conſigliere Relatore deſtinato dal Parlamento, ſi prenda informazione contro gli Autori, Stampatori, e ſpacciatori del detto Libello; affinchè su di ciò, ſecondo il rapporto che se ne farà al Procuratore generale del Re, e ſecondo l' iſtanza, il Parlamento poſſa dare i ſuoi ordini: Comanda finalmente, che il preſente Arreſto ſia ſtampato, letto, pubblicato, ed affiſſo ne' luoghi ſoliti. Fatto a Roano nel Parlamento li 10. *Marzo* 1762. *Per la Corte del detto Parlamento* Sottoſcrive, AUZANET.

Nel giovedì 11. Marzo 1762. Il Libello deſcritto nell' Arreſto ſudetto è ſtato effettivamente lacerato, e bruciato nel Cortile di Palazzo a' piedi della gran ſcala dall' Eſecutore di giuſtizia alla preſenza di me Gio: Giacomo Luigi Breant Notaro della gran Camera, coll' aſſiſtenza di due Curſori del Parlamento. BREANT.

527292

BIBLIOTECA NAZIONALE V. E. III NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Legatoria d'Arte
NIOLA
Via G P

Digitized by Google